



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE LIBRARIE E DOCUMENTARIE – XXXV CICLO

COORDINATORE: PROF. ALBERTO PETRUCCIANI

**L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE  
NEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA  
DURANTE L'ANTICO REGIME**

**Magistrature, prassi, documentazione  
attraverso i fondi dell'Archivio di Stato di Parma**

**DOTTORANDA  
Lorenzana Bracciotti**

**TUTOR  
Cristina Mantegna**

**CO-TUTOR  
Antonella Meniconi**



# INDICE

|   |    |
|---|----|
| Presentazione della ricerca e metodologia   | 1  |
| <br>  |    |
| PARTE I. ASPETTI GENERALI   | 7  |
| <br>  |    |
| CAPITOLO I. I CONTESTI DI PRODUZIONE  | 7  |
| 1. Lo sviluppo del processo inquisitorio  | 7  |
| 1.1. Schema del processo inquisitorio   | 9  |
| 1.2. Il sistema della prova legale  | 12 |
| 1.3. Le procedure sommarie  | 15 |
| 2. I grandi tribunali   | 16 |
| 3. La documentazione degli organi giudiziari di Antico regime in Italia                           | 18 |
| <br>  |    |
| CAPITOLO II. PROFILO STORICO-ISTITUZIONALE DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA                         | 23 |
| 1. L'età farnesiana   | 23 |
| 2. Carlo di Borbone e l'intermezzo asburgico  | 26 |
| 3. L'età borbonica  | 27 |
| <br>  |    |
| CAPITOLO III. LE VICENDE ARCHIVISTICHE  | 31 |
| <br>  |    |
| CAPITOLO III. LE FONTI  | 39 |
| 1. I fondi giudiziari   | 39 |
| 2. Le fonti normative   | 42 |
| 2.1. La tipologia delle norme   | 43 |
| 3. Le fonti amministrative e contabili  | 45 |
| 4. Le fonti edite   | 46 |
| 5. Gli altri fondi considerati  | 47 |
| <br>  |    |
| PARTE II – L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA E<br>IL SUO FUNZIONAMENTO | 49 |
| <br>  |    |
|   | 51 |

## CAPITOLO I. LA NORMATIVA GENERALE SULLE MAGISTRATURE

|  |    |
|--|----|
| 1. Il primo assetto istituzionale e la <i>Confirmatione del decreto del maggior magistrato</i>         | 51 |
| 2. Il consolidamento dell'assetto istituzionale: le <i>Facultates</i> e le <i>Constitutiones</i>       | 53 |
| 2.1. Pesi, contrappesi e garanzie  | 55 |
| 2.2. Il problema della «spedizione delle cause». Riti abbreviati e processi ordinari                   | 56 |
| 2.3. Scrittura e documentazione  | 57 |
| 2.4. Esame dei titoli delle due norme. Le magistrature e i procedimenti                                | 58 |
| 2.4.1. Il Consiglio di giustizia   | 58 |
| 2.4.2. Il pretore  | 67 |
| 2.4.3. Il governatore  | 68 |
| 2.4.4. Gli uditori civili  | 68 |
| 2.4.5. L'uditore criminale   | 73 |
| 2.4.6. Il procuratore fiscale e l'avvocato fiscale   | 76 |
| 2.4.7. Il Magistrato dei redditi   | 77 |
| 2.4.8. I ricorsi in appello  | 79 |
| 2.4.9. L'esame delle suppliche: Segnatura e Dettatura  | 81 |
| 3. Normativa di dettaglio sull'attività dei tribunali. Calendari, festività, sospensioni dell'attività | 86 |

## CAPITOLO II. IL FUNZIONAMENTO DELLE MAGISTRATURE. ORGANICI E PRASSI

|   |     |
|---|-----|
| 1. I tribunali  | 89  |
| 1.1. La Dettatura. Evoluzione e competenze                                  | 90  |
| 1.1.1. La composizione della Dettatura                                      | 91  |
| 1.2. Il Consiglio di giustizia e la sua evoluzione                          | 93  |
| 1.2.1. La composizione del Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma | 94  |
| 1.2.2. Le competenze e l'organizzazione                                     | 97  |
| 1.3. Il primo ministro  | 99  |
| 1.4. L'attività ordinaria dei tribunali                                     | 100 |
| 1.5. La Congregazione dei ministri e la Giunta criminale                    | 103 |
| 1.6. Le suppliche e il loro <i>iter</i>                                     | 105 |
| 2. I giudici monocratici. Uditori criminali e magistrati periferici         | 113 |
| 2.1. Gli uditori criminali. Carriere e profili                              | 113 |
| 2.1.1. L'età farnesiana   | 114 |
| 2.1.2. Prospetto degli uditori criminali del periodo farnesiano e asburgico | 115 |

|  |     |
|--|-----|
| 2.1.3. L'età borbonica   | 118 |
| 2.1.4. Profili degli uditori criminali di età borbonica                  | 118 |
| 2.2. L'attività quotidiana degli uditori                                 | 124 |
| 2.2.1. Grazia. Un anno tra severità e clemenza: 1796                     | 124 |
| 2.2.3. Giustizia. Aggiornamenti, arresti, esecuzioni, economici processi | 128 |
| 2.3. I magistrati periferici   | 129 |
| 3. L'ufficio del criminale   | 132 |
| 3.1. Gli attuari criminali   | 132 |
| 3.1.1. La normativa di età farnesiana                                    | 133 |
| 3.1.2. La normativa di età borbonica                                     | 140 |
| 3.1.3. L'organico dell'Ufficio criminale in età borbonica                | 142 |
| 3.1.4. L'attività corrente   | 145 |
| 3.2. Gli esecutori di giustizia  | 148 |
| 3.2.1. Le norme di età farnesiana. Competenze e criticità del Bargello   | 149 |
| 3.2.2. La documentazione di età borbonica                                | 152 |
| 4. L'amministrazione carceraria e gli enti di carità                     | 156 |
| 4.1. La spedizione delle cause   | 159 |
| 4.2. Il sostentamento dei carcerati                                      | 161 |
| 4.3. Le visite alle carceri  | 162 |
| <br>   |     |
| PARTE III. I CRIMINI E IL PROCESSO CRIMINALE                             | 167 |
| <br>   |     |
| CAPITOLO I. REATI E PENE   | 167 |
| 1. Il buono e quieto vivere  | 168 |
| 2. Irregolari e banditi  | 170 |
| 3. Le armi   | 177 |
| 3.1. I testi generali sulle armi   | 179 |
| 4. Furti e omicidi   | 181 |
| 4.1. Le gride di impunità e premi  | 182 |
| 4.2. La Prammatica sui furti   | 185 |
| 4.3. La Prammatica sugli omicidi   | 187 |
| 5. Dopo la sentenza: le gride per i beni dei condannati                  | 188 |

|   |     |
|---|-----|
| CAP II. IL PROCESSO E LA SUA DOCUMENTAZIONE IN ETÀ FERDINANDEA                                      | 190 |
| 1. <i>L'iter</i> del processo   | 190 |
| 2. Il fascicolo del processo  | 193 |
| 3. Il volume del processo   | 194 |
| 3.1. Osservazioni e confronti   | 200 |
| 4. La relazione   | 203 |
| 4.1. Osservazioni e confronti   | 205 |
| 5. Il voto  | 207 |
| 5.1. Il voto – Esame diplomatistico   | 207 |
| 5.2. Le informazioni contenute nel voto – Un quadro dell'amministrazione giudiziaria                | 209 |
| 5.2.1. I reati  | 210 |
| 5.2.2. Le pene  | 213 |
| 5.2.3. La condizione del reo  | 222 |
| 5.2.4. I magistrati competenti  | 222 |
| 5.2.5. Le procedure eccezionali <i>audita relatione</i>   | 224 |
| <br>  |     |
| PARTE IV. SCHEDE DEI FONDI GIUDIZIARI   | 230 |
| I. Atti giudiziari  | 232 |
| II. Processi civili e criminali   | 249 |
| III. Supremo consiglio di giustizia e di grazia e Consiglio della dettatura o Ufficio dei memoriali | 269 |
| IV. Congregazione del sacco   | 280 |
| V. Grazia e giustizia del primo governo borbonico   | 296 |
| VI. Atti giudiziari ex-Carmine  | 323 |
| <br>  |     |
| CONCLUSIONI   | 414 |
| <br>  |     |
| APPENDICI   | 417 |
| 1. Trascrizione delle <i>Facultates</i>   | 417 |
| 2. <i>Constitutiones. Constitutionrs</i>  | 431 |
| III. Trascrizioni delle tre Prammatiche di età borbonica  | 449 |
| IV. Prospetti della normativa riguardante la materia criminale                                      | 473 |
| V. Prospetti della normativa riguardante l'attività delle magistrature e degli uffici               | 485 |
| <br>  |     |
| BIBLIOGRAFIA  | 497 |

## Elenco delle abbreviazioni usate per i fondi archivistici

|   |   |
|---|---|
| <i>ASPR, Atti giudiziari</i>  | = <i>AG</i>                                 |
| <i>ASPR, Atti giudiziari ex Carmine – Serie III</i>   | = <i>Serie III</i>                          |
| <i>ASPR, Atti giudiziari ex Carmine – Serie IV</i>  | = <i>Serie IV</i>                           |
| <i>ASPR, Atti giudiziari ex Carmine – Sessioni delle magistrature giudiziarie</i>                                   | = <i>Sessioni</i>                           |
| <i>ASPR, Atti giudiziari ex Carmine – Voti criminali</i>  | = <i>Voti</i>                               |
| <i>ASPR, Atti giudiziari ex Carmine – Attuari</i>   | = <i>Attuari</i>                            |
| <i>ASPR, Casa e corte borboniche</i>  | = <i>Casa e corte</i>                       |
| <i>ASPR, Comune di Parma</i>  | = <i>Comune di Parma</i>                    |
| <i>ASPR, Congregazione del sacco</i>  | = <i>Sacco</i>                              |
| <i>ASPR, Decreti e rescritti sovrani</i>  | = <i>Decreti e rescritti sovrani</i>        |
| <i>ASPR, Grazia e giustizia del primo governo borbonico</i>   | = <i>GGB</i>                                |
| <i>ASPR, Gridario</i>   | = <i>Gridario</i><br>(volume/numero grida)  |
| <i>ASPR, Patenti</i>  | = <i>Patenti</i><br>(volume/numero patente) |
| <i>ASPR, Processi civili e criminali</i>  | = <i>PCC</i>                                |
| <i>ASPR, Supremo consiglio di giustizia e di grazia e Consiglio della dettatura o Ufficio dei memoriali</i>         | = <i>Memoriali</i>                          |
| <i>ASPR, Tesoreria e computisteria farnesiana e borbonica, serie Ruoli dei provvigionati farnesiani e borbonici</i> | = <i>Ruoli</i><br>(volume/carta)            |

## **PRESENTAZIONE DELLA RICERCA E METODOLOGIA**

Lo scopo di questa ricerca è ricostruire un quadro dell'amministrazione della giustizia criminale nel Ducato di Parma e Piacenza durante l'Antico regime, dalla fondazione del nuovo stato da parte dei Farnese (1545) al termine dell'età dei primi Borbone (1802), dopo la quale le istituzioni, incluse quelle giudiziarie, vedranno la netta cesura delle riforme napoleoniche.

La base della ricerca è costituita dalla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Parma: il progetto, infatti, ha preso forma proprio attraverso la pratica quotidiana con i fondi dell'istituto, presso il quale chi scrive presta servizio come funzionaria dal 2018.

La documentazione giudiziaria, in tale contesto, si è rivelata particolarmente idonea a uno studio di ampio respiro, per le sue caratteristiche di consistenza e varietà e perché finora non ordinata né censita sistematicamente e dunque di fatto sottratta alla piena fruizione da parte degli studiosi. Tale circostanza si deve anche alle avverse vicende succedutesi nei secoli: il cambio dinastico alla metà del XVIII secolo, con il trasferimento delle carte a Napoli e il loro successivo ritorno parziale e scaglionato, le vicende belliche, con il bombardamento del 1944, quelle naturali, con il sisma del 1983, e infine il recente cambio di sede dell'Archivio di Stato nel 2011.

L'estensione del materiale, comprendente documentazione civile e criminale prodotta nell'arco di tre secoli e mezzo, ha richiesto di individuare un preciso filone di indagine. La scelta è ricaduta sulla documentazione criminale, perché più contenuta e dunque meglio indagabile, testimone dell'attività delle magistrature sia urbane sia periferiche e inoltre oggetto di alcuni studi di storia del diritto, sebbene embrionali, che favoriscono la messa a fuoco del quadro complessivo delle magistrature e della normativa<sup>1</sup>. Quanto all'aspetto geografico, si è scelto di concentrare la ricerca su Parma e sul suo territorio, lasciando invece in secondo piano l'area di Piacenza, meno documentata nei fondi dell'istituto.

La ricerca ha adottato il punto di vista archivistico, studiando la documentazione sotto gli aspetti della produzione, della sedimentazione e delle tipologie documentarie e in relazione con i soggetti produttori, dei quali sono stati definiti profili istituzionali che tengono conto delle funzioni, degli organici e dei procedimenti.

---

<sup>1</sup> In particolare: Sinisi 2012 e Edigati 2016.

L'indagine si è dunque mossa seguendo i documenti, lungo tre linee principali: i fondi giudiziari, le raccolte di normativa, le altre fonti documentarie utili a integrare i dati.

Nella prima fase, al momento della definizione del progetto, è stato condotto un censimento complessivo dei fondi dell'Archivio di Stato di Parma, sulla base della *Guida generale degli archivi di Stato*<sup>2</sup>, degli strumenti di ricerca disponibili, compendiate nella *Synopsis ad inveniendam*<sup>3</sup>, e dell'esame diretto delle carte. È stato così individuato un nucleo di fondi afferenti alla sfera giudiziaria, successivamente definito in sei:

- *Atti giudiziari*
- *Processi civili e criminali*
- *Congregazione del sacco*
- *Supremo consiglio di giustizia e di grazia e Consiglio della dettatura o Ufficio dei memoriali*
- *Atti giudiziari ex-Carmine*
- *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*

L'ultimo fondo menzionato è una riscoperta avvenuta durante la ricerca: si tratta infatti di un nucleo di buste sopravvissute al bombardamento del 1944 e parzialmente individuate e riattribuite dal personale dell'istituto grazie al confronto con gli strumenti di corredo redatti in epoca pre-bellica. Sono stati invece esclusi, rispetto al progetto iniziale, i fondi *Governatori di Parma e Piacenza*, che afferisce alla sfera civile, *Congiure e confische*, una miscellanea costituita in gran parte da documenti provenienti dalla Camera ducale e riguardante gli aspetti patrimoniali, e *Archivio pubblico di Borgotaro*, un vasto fondo di documentazione notarile attualmente in corso di riordino.

È quindi iniziato il lavoro, fisico e concettuale, sui fondi, eterogenei per consistenze e tipologie. I primi due, *Atti giudiziari* e *Processi civili e criminali*, sono raccolte per materia costituite dai riordinatori ottocenteschi aggregando, anche in fasi successive, documenti prodotti da magistrature diverse e in gran parte estrapolati dall'originario contesto a causa del momentaneo trasferimento a Napoli. *Congregazione del sacco* è invece un fondo proprio, piccolo ma ben strutturato, prodotto dalle confraternite laiche succedutesi nell'assistenza materiale dei detenuti. La raccolta tipologica *Supremo consiglio di giustizia e di grazia e Consiglio della dettatura o Ufficio dei memoriali* riunisce i memoriali, cioè i documenti presentati dai sudditi al momento della richiesta di una supplica, successivamente esaminata

---

<sup>2</sup> Parente 1986.

<sup>3</sup> Barazzoni-Feliciati 1994.

dal sovrano attraverso il passaggio e il dialogo con la Dettatura, sostituita in età borbonica dal Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma. Il residuo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico* conserva i superstiti documenti prodotti dalla Segreteria di giustizia dell'età borbonica, costituiti in gran parte dalla corrispondenza delle magistrature. *Atti giudiziari ex-Carmine*, infine, è un esteso fondo complesso, costituito dalla documentazione prodotta dai tribunali supremi, dai giudici monocratici e dagli attuari dell'Ufficio del criminale e successivamente disaggregata e dispersa tra varie magistrature costituite dopo la Restaurazione, che l'hanno poi consegnata all'Archivio di Stato in successivi versamenti. Il lavoro sui sei fondi ha dunque richiesto scelte metodologiche di tipo diverso.

Per i primi quattro è stata condotta una tradizionale schedatura a livello di unità documentaria, che in alcuni casi ha consentito di identificarne la struttura. Essa, ben delineata per la *Congregazione del sacco*, è emersa infatti anche per la raccolta *Processi civili e criminali*, pur tra le incertezze degli ordinatori ottocenteschi.

Per *Grazia e giustizia del primo governo borbonico* si è deciso invece di operare una ricostruzione virtuale, sulla base degli strumenti di corredo, che risarcisse in certo modo i danni bellici: è stata dunque ricostruita la struttura originaria del fondo, identificandone le serie e procedendo poi alla descrizione delle buste conservate.

Le dimensioni degli *Atti giudiziari ex-Carmine* hanno invece richiesto un'indagine per successivi saggi a campione. È stata così delineata una struttura complessiva del fondo, all'interno del quale sono state individuate le serie afferenti alla giustizia criminale: per due di esse, *Sessioni dei tribunali* e *Voti criminali*, è stata poi condotta una schedatura di dettaglio mentre per la terza, *Attuari*, molto consistente e in parte ancora non accessibile, si è nuovamente proceduto tramite carotaggi e confronti, per individuare i sottolivelli riconducibili ai nomi dei notai e alle tipologie documentarie.

La seconda linea d'indagine riguarda la normativa prodotta nei Ducati, raccolta in due collezioni principali, denominate *Gridari*: uno, maggiormente orientato verso gli aspetti dell'economia e della produzione, conservato presso la Biblioteca civica comunale di Parma; l'altro, di respiro più ampio, conservato presso l'Archivio di Stato.

La ricerca si è dunque concentrata sui primi 120 volumi del *Gridario* dell'Archivio di Stato – che coprono il periodo compreso tra la metà del XVI secolo e gli inizi del XIX e comprendono norme a stampa, manoscritte, lettere ducali, modulistica – conducendone lo spoglio per individuare la normativa riguardante la sfera giudiziaria.

Sono state quindi analizzate nel dettaglio le norme fondative: la *Conferma del decreto del maggior magistrato* di Pier Luigi Farnese (1546), le *Facultates* di Ottavio (1558) e le *Constitutiones* di Ranuccio I, (1594) che determinano l'assetto delle magistrature giudiziarie, perdurante fino all'età napoleonica. Delle due norme costitutive, inedite, è stata effettuata la trascrizione, in appendice.

L'esame è proseguito con la normativa di dettaglio, relativa al funzionamento e al calendario dei tribunali, alle prerogative e all'attività dei notai e degli esecutori di giustizia, al mantenimento dell'ordine e alla punizione dei reati e delle condotte contrarie al «buono e quieto vivere».

La terza linea ha preso in considerazione le altre fonti documentarie utili a ricostruire il funzionamento e l'organico delle magistrature e si è concentrata in particolare sulle due che consentono di individuare l'identità e le carriere dei diversi funzionari operanti nei vari livelli dell'amministrazione: la raccolta *Patenti*, che include i documenti di nomina dei diversi magistrati e funzionari ducali, e la serie *Ruoli dei provvigionati farnesiani e borbonici*, che contiene la registrazione contabile dei salari e dei pagamenti loro versati.

Accanto all'indagine sulle carte si è mossa la ricerca bibliografica relativa alle principali aree di interesse: la formazione dei grandi tribunali e la documentazione degli organi giudiziari in Italia, il processo criminale di Antico regime, i diversi aspetti del crimine e della sua repressione, la storia dei Ducati e delle loro magistrature.

Si è quindi passati all'esame dei dati raccolti, la cui ricchezza ha richiesto di compiere scelte per circoscrivere il perimetro della ricerca.

La normativa delinea in astratto la struttura e il funzionamento delle magistrature, degli uffici e delle diverse attività connesse alla sfera della grazia e della giustizia. Ne rivela altresì le criticità – come l'eccessiva durata dei processi o la condotta non sempre esemplare degli ufficiali – alle quali l'emanazione e reiterazione delle gride cerca di porre rimedio.

La documentazione restituisce invece gli aspetti della prassi, la struttura dei principali procedimenti, il flusso di informazioni necessarie ai processi decisionali, le pratiche di documentazione e, talora, le personalità e idiosincrasie dei singoli.

L'esame complessivo dei dati ha rilevato un disallineamento: per l'età farnesiana è infatti disponibile una ricca normativa, talora ridondante, mentre la documentazione è più ridotta e lacunosa, anche a causa delle vicende archivistiche sopra accennate. Per l'età borbonica,

viceversa, l'insieme delle leggi risulta più ristretto e sintetico ma è invece disponibile una documentazione più ampia e completa, soprattutto per il periodo di regno del duca Ferdinando, nel quale le pratiche di archiviazione si fanno più sistematiche. Sull'età ferdinandea si è quindi focalizzata l'analisi di dettaglio dei documenti più rilevanti – i verbali di sessione dei tribunali, la corrispondenza, i fascicoli di voto – e la ricostruzione dei due principali procedimenti, l'esame delle suppliche e il processo criminale.

La tesi è strutturata in quattro parti.

La prima tratta le questioni preliminari allo studio. Il primo capitolo esamina gli aspetti generali relativi ai contesti di produzione della documentazione giudiziaria: la formazione dei grandi tribunali e la struttura generale del processo inquisitorio e i principali studi relativi alla documentazione degli organi giudiziari di Antico regime in Italia. Il secondo capitolo segna l'ingresso nel Ducato di Parma e Piacenza, del quale traccia un profilo storico-istituzionale, illustrando poi, nei due capitoli successivi, le vicende archivistiche dei fondi esaminati e fornendo un riepilogo delle fonti usate.

La seconda parte ricostruisce l'amministrazione giudiziaria e il suo funzionamento, focalizzandosi sulle magistrature afferenti alla sfera del criminale. Il primo capitolo esamina la normativa generale relativa alle magistrature: le tre citate norme fondative e quelle di dettaglio riguardanti il funzionamento dei tribunali. Si entra quindi nei palazzi di giustizia, con la ricostruzione delle competenze e degli organici delle magistrature afferenti alla sfera della giustizia criminale. Si inizia dalle magistrature collegiali: la Dettatura, il Supremo consiglio di grazia e giustizia, la Congregazione dei ministri e la Giunta criminale. I paragrafi dedicati ai tribunali si concludono nel segno della grazia, con la ricostruzione dell'*iter* della supplica, un aspetto pervasivo dell'amministrazione, che coinvolge tutti i livelli delle magistrature e produce una documentazione distribuita tra i diversi fondi.

La ricostruzione prosegue con i giudici monocratici: gli uditori criminali, attivi nella capitale, e i giudicanti foresi, operanti nelle comunità del territorio. La documentazione delle *Patenti* e dei *Ruoli* consente di ricostruirne identità e carriere, mentre la corrispondenza conservata nel fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico* ne restituisce l'attività corrente.

I paragrafi successivi sono dedicati all'Ufficio del criminale e ai suoi componenti: il personale "di concetto", costituito da attuari e coadiutori – che hanno lasciato una ricca documentazione – e gli esecutori di giustizia, i birri e gli ausiliari del Bargello, indispensabili al mantenimento dell'ordine ma spesso mal tollerati per le proprie condotte. In chiusura,

l'amministrazione carceraria, ricostruita attraverso la documentazione della *Congregazione del sacco*.

La parte terza si concentra sulla giustizia criminale. Nel primo capitolo è analizzata la normativa relativa ai reati e alle pene, iniziando dal primo testo in materia, gli *Ordini e bandi generali per il buono e quieto vivere* (1561) e proseguendo con le successive leggi relative alle condotte di irregolari e banditi, alle armi consentite e vietate e ai reati di furto e omicidio. Il secondo capitolo prende invece in esame i fascicoli dei *Voti criminali*, conservati nel fondo *Atti giudiziari ex-Carmine* e le loro tre principali tipologie documentali (il voto del tribunale, la relazione del magistrato, il volume del processo) per ricostruire gli aspetti della procedura, delle pratiche documentali e degli orientamenti generali dei tribunali.

La parte quarta della ricerca riunisce le schede inventariali dei sei fondi documentari esaminati.

Alle quattro parti è stata aggiunta una sezione di Appendici, che raccolgono la produzione normativa, con la trascrizione delle tre leggi fondative e un riepilogo sistematico delle altre norme esaminate.

## PARTE I. ASPETTI GENERALI

### CAPITOLO I. I CONTESTI DI PRODUZIONE: PROCESSI, TRIBUNALI, ARCHIVI

#### 1. Lo sviluppo del processo inquisitorio

La storia della giustizia penale può essere letta, secondo l'efficace definizione di Mario Sbriccoli<sup>4</sup>, «come la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta», che attraversa due tappe principali: la giustizia negoziata e quella egemonica. La prima, caratteristica delle prime comunità cittadine, considera il delitto innanzitutto come un'offesa (*iniuria*) ai danni della vittima, e provvede dunque alla sua riparazione, prima che alla punizione, attraverso forme di trattativa e di ricerca di consenso. La seconda, che si afferma a partire dalla fine del XII secolo, vede invece il delitto come un'offesa anche alla *res publica*, che ha il diritto di soddisfarsi infliggendo una pena<sup>5</sup>.

La procedura criminale vede dunque la contrapposizione tra due modelli processuali, quello accusatorio e quello inquisitorio. Il primo, eredità del diritto romano e della sfera civile, privilegia gli interessi dell'individuo, al quale fornisce diverse forme di garanzia, anche a scapito dell'efficacia, mentre il secondo privilegia gli interessi dello Stato, attraverso il mantenimento dell'ordine e della pace pubblica e perseguendo dunque la ricerca della verità e la repressione dei crimini, anche a scapito dei diritti individuali<sup>6</sup>.

Il processo accusatorio è usualmente definito come un atto di tre persone: il giudice, l'accusatore e l'accusato. Il giudice può infatti procedere solo su istanza di un accusatore, che è tenuto a indicare il colpevole, fornire le prove e che viene sanzionato in caso di accuse mendaci o temerarie (mediante l'obbligo dell'*inscriptio ad poenam talionis*)<sup>7</sup>. La fase istruttoria è caratterizzata dalla pubblicità, dall'oralità, da spazi riservati alla difesa dell'accusato e al dibattito e prevede una sostanziale parità di posizione tra accusa e difesa; l'accusato in linea di principio, può inoltre rimanere in libertà fino alla sentenza di condanna<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Sbriccoli 2009b, p. 3.

<sup>5</sup> Ivi, pp. 4-7.

<sup>6</sup> Alvazzi Del Frate-Serges 2012, pp.12-13.

<sup>7</sup> Dezza 2009, pp. 9 e 15.

<sup>8</sup> Alvazzi Del Frate-Serges 2012, p. 14.

Il modello accusatorio è gradualmente affiancato da quello inquisitorio, che, inizialmente adottato come procedura eccezionale, diviene gradualmente quella prevalente e ordinaria, *de facto*, cioè nella prassi, e poi anche *de iure*, cioè nella dottrina e nella normativa<sup>9</sup>. La dottrina processualpenalistica italiana discute il rapporto tra i due modelli, proponendo varie soluzioni e giustificazioni per il ricorso all'iniziativa *ex officio*. I contributi maggiori sono costituiti dai *Tractatus Varii* di Egidio Bossi (1562), che segnala la desuetudine del modello accusatorio<sup>10</sup>, dal *Liber Quintus* di Giulio Claro (1568), che propone l'*inquisitio* come rimedio ordinario<sup>11</sup> dalla *Praxis et Theorica Crimimalis* di Prospero Farinacci (edita a partire dal 1589) che fornisce una sistematizzazione della dottrina, di larga diffusione tra i contemporanei<sup>12</sup>, e dal *Dottor Volgare* di Giovanni Battista De Luca (1673) che esamina, nella seconda parte, i giudizi criminali della Curia romana<sup>13</sup>.

Tale situazione è sanzionata anche a livello legislativo, con l'emanazione di provvedimenti da parte dei nascenti stati assoluti. Si segnalano, tra questi, le *Ordonnance* di Blois (1498) e di Villers-Cotterêts (1539) e, per la Germania, la *Constitutio criminalis carolina* (1532).

Tra il XVI e XVII secolo si intensifica inoltre una produzione letteraria di taglio manualistico, sia a stampa sia in forma manoscritta, che fissa le diverse fasi della prassi del processo inquisitorio, appunto denominato «processo delle pratiche<sup>14</sup>».

Tale evoluzione è determinata da fattori diversi, di tipo giuridico e sociale. Dal punto di vista giuridico, si afferma nell'ambito canonico l'esigenza di una ricerca rigorosa della verità, in particolare per la persecuzione dell'eresia: è la Chiesa, infatti, a dotarsi per prima di apparati e procedure di tipo inquisitorio<sup>15</sup>. Nella società, parallelamente, si sviluppano organizzazioni politiche di crescente complessità, nelle quali gli organismi municipali e poi gli stati assoluti acquisiscono funzioni giurisdizionali sempre più ampie e finalizzate al mantenimento della pace e dell'ordine pubblico, che richiede un'efficace repressione dei crimini più gravi. La giustizia, come osserva Sbriccoli, diventa così «uno dei criteri di misurazione del potere di governo»<sup>16</sup>. All'accusa tramite querela si affianca dunque la denuncia generica e aumenta il numero dei reati che possono essere perseguiti *ex officio*, secondo il principio per il quale è pubblico interesse che i crimini non restino impuniti (*interest rei publicae ne crimina*

---

<sup>9</sup> Dezza 2013, pp. 40-47.

<sup>10</sup> Dezza 2013, pp. 18-20.

<sup>11</sup> Dezza 2013, pp. 22-29.

<sup>12</sup> Dezza 2013, pp. 61-63.

<sup>13</sup> Dezza 2013, pp. 63-65

<sup>14</sup> Sulla letteratura delle pratiche, Garlati 1999, Pifferi 2012.

<sup>15</sup> A partire dalla decretale *Ad abolendum* di papa Lucio II del 1184: Errera 2014, p. 7. Sullo sviluppo della procedura inquisitoriale cfr. anche Errera 2010.

<sup>16</sup> Sbriccoli 2009c, p. 116.


*remaneat impunita*)<sup>17</sup>. Le tre persone del processo, in seguito al graduale ridimensionamento del ruolo dell'accusa, si riducono dunque a due: il giudice, che assimila anche il ruolo di accusatore, e l'accusato<sup>18</sup>.

Nel processo inquisitorio il giudice può dunque agire *ex officio*, concentrando nella propria persona le funzioni di giudizio e di accusa. Egli procede alla raccolta delle prove, con ampi margini di libertà e in una posizione di netta superiorità rispetto all'accusato, il quale riceve il capo di imputazione solo in una fase avanzata dell'istruttoria, può essere detenuto in carcerazione preventiva e sottoposto a tortura. La fase istruttoria è perciò caratterizzata dalla segretezza e dalla scrittura, accompagnata a uno spiccato formalismo: tutte le fasi processuali sono verbalizzate, formando un fascicolo che costituisce la base per la decisione della causa e dimostra il rispetto delle formalità previste.

### 1.1. Schema del processo inquisitorio

Nel periodo oggetto della presente ricerca opera dunque il modello inquisitorio, che Ettore Dezza definisce «ad assetto variabile»<sup>19</sup> per la sua peculiare modulabilità, sia quanto all'*iter* procedurale sia quanto agli esiti. Il giudice può infatti modificare l'ordine delle fasi della procedura, per renderla più rapida o efficace, o adottare risoluzioni diverse dalla condanna o dall'assoluzione, come la pena straordinaria, il bando o il rilascio con cauzione.

Il processo è scandito in diverse fasi che, secondo le circostanze e le decisioni del giudice, possono assumere un peso differente o essere eventualmente assenti<sup>20</sup>:



<sup>17</sup> Dezza 2013, pp. 5-6.

<sup>18</sup> Ivi, p. 118.

<sup>19</sup> Dezza 2013, p. 57.

<sup>20</sup> Per la descrizione delle fasi del processo inquisitorio seguiamo Dezza 2013, pp. 56-61.

## 1. Avvio

Il magistrato avvia il processo essendo venuto a conoscenza di un reato (*notitia criminis*) attraverso varie modalità: per querela o denuncia dalla parte lesa, denuncia di un privato, di un pubblico ufficiale o di un *istigator inquisitionis* come l'avvocato fiscale oppure per *publica vox et fama* o delazione.

## 2. *Inquisitio generalis*

Questa parte iniziale dell'istruttoria serve ad accertare l'effettiva commissione del fatto e a raccogliere le prime informazioni. Il giudice apre il fascicolo del processo informativo – che raccoglie la documentazione e in particolare le verbalizzazioni degli adempimenti, redatte da un notaio criminale – e avvia l'inquisizione generale. In questa fase egli procede *neminem nominando*: non può citare espressamente il nome del presunto responsabile, ad esempio durante l'interrogatorio di un testimone.

## 3. *Inquisitio specialis*

Questa fase è una prosecuzione del processo informativo, ma è spesso definita «processo offensivo», ed è considerata il momento decisivo del processo penale: il giudice ricerca le prove della colpevolezza di una determinata persona (il «reo», cioè colui che ha commesso la *res*). Gli esiti dell'istruttoria (i verbali delle deposizioni dei testimoni, le perizie e altri tipi di documentazione relativa all'acquisizione di prove) restano segreti e non sussiste obbligo di informare il reo detenuto del titolo di reato. Il fine dell'inquisizione speciale è quello di acquisire la piena prova della colpevolezza mediante una duplice testimonianza concorde di testimoni fidedegni (secondo il principio «*unus testis nullus testis*») o la confessione.

All'interno di questa fase si possono identificare varie sotto-fasi o snodi.

a. Avvio: l'inquisizione speciale può essere avviata se il nome del reo è indicato nella querela, se si procede per pubblica fama, flagranza o *crimen notorium* oppure se sussistono indizi anche lievi a suo carico. Tali indizi sono valutati dal giudice secondo la propria discrezionalità (*indicia ad inquirendum*).

b. Arresto: può avvenire anche per indizi non gravi, comunque meno lievi di quelli richiesti per l'inquisizione: il criterio di scelta può essere il tipo di reato (a pena corporale o a pena pecuniaria) o il pericolo di fuga. Se invece l'arresto non è necessario si notifica all'imputato

la citazione in giudizio, che contiene il *libellus inquisitionis*, cioè la narrazione del fatto addebitatogli.

c. *Constitutum rei*: è l'interrogatorio formale dell'imputato, che presta giuramento *de veritate dicenda*. Esso può essere ripetuto più volte, con modalità e tecniche più stringenti. Alcuni tribunali, più liberali, comunicano al reo l'esito dell'inquisizione prima di interrogarlo.

d. Eventuale ricorso alla tortura: qualora l'interrogatorio non consegua risultati, può essere applicata la tortura *ad eruendam veritatem*. Gli *indicia ad torturam* richiesti sono generalmente più gravi di quelli richiesti per l'arresto e rimessi comunque alla discrezionalità del giudice.

d.1. Ratifica della confessione: la confessione estorta mediante tortura deve essere ratificata il giorno successivo, fuori dalla stanza dei tormenti: può accadere che il reo rifiuti anche più volte di confermarla.

d.2. Purga degli indizi: se invece il reo resiste alla tortura, sono purgati (cioè annullati) tutti gli indizi raccolti fino a quel momento ed egli non può essere condannato nemmeno a una pena straordinaria.

e. Eventuale condanna a *poena extraordinaria*: il giudice condanna il reo a una pena diversa da quella edittale. Questa soluzione può essere adottata, per il reo che non confessa, in alternativa alla tortura, per evitare le circostanze viste sopra.

#### 4. *Repetitio testium* e *legitimatio processus*

Se l'imputato continua a negare si svolge la *repetitio testium*, per legittimare il processo: i testimoni vengono riascoltati in presenza del reo, per rendere legittime le informazioni raccolte con l'inquisizione ed evitare eventuali contestazioni. Questo adempimento assume col tempo carattere formale e a volte è lo stesso imputato a chiedere che non si svolga (di propria volontà o costretto): in questo caso i testimoni si danno per ripetuti e si dichiarano interrogati *rite et recte*.

### 5. *Publicatio processus*

Quando il giudice ritiene conclusa la fase inquisitoria, ottenuta o meno la confessione, il processo è pubblicato: una copia dei verbali contenuti nel fascicolo informativo viene trasmessa al reo e all'eventuale patrocinatore, per esercitare il diritto alla difesa, di solito entro pochi giorni. Il diritto alla difesa è generalmente fatto risalire al diritto naturale.

### 6. Processo difensivo

Avviene generalmente per iscritto. Il difensore elabora memorie, *capitula* o documenti analoghi, raccolti in un apposito fascicolo di processo difensivo. Vi sono illustrati gli elementi di fatto o di diritto da porre all'esame del tribunale e può essere presentata richiesta di sentire eventuali testimoni in difesa.

### 7. Decisione della causa

Nel processo di diritto comune non è prevista la fase dibattimentale e la causa è decisa in camera di consiglio sulla base della documentazione. Spesso, per i reati più gravi, la decisione del tribunale locale ha la funzione di semplice *votum* consultivo che va trasmesso alle corti maggiori per la sentenza inappellabile.

## **1.2. Il sistema della prova legale**

Il processo inquisitorio si accompagna allo sviluppo del sistema della prova legale: esso attribuisce alle varie tipologie di evidenza valori predefiniti, rispetto al peso probatorio e alla finalità processuale. Quanto al primo elemento, cioè al livello di certezza e affidabilità, si distingue tra prove piene, prove semipiene e indizi, attribuendo loro diversi valori, sia singolarmente sia attraverso la somma delle diverse tipologie<sup>21</sup>. Rispetto alla finalità processuale cioè alla funzionalità relativa alle varie fasi del processo, si distingue tra le evidenze *ad procedendum*, *ad capturam*, *ad torturam*, *ad condemnationem*.

Sono considerate prova piena la confessione dell'accusato o la testimonianza concorde di due testimoni *irreprobables*; ad esse si accompagnano anche l'*evidentia facti* e, soprattutto per l'ambito civile, le prove scritturali. La prova piena è inartificiale, poiché promana

---

<sup>21</sup> Rosoni 1995, pp. 73-96.

direttamente dalle cose<sup>22</sup> e irrazionale, poiché non richiede di procedere *ex cogitatione*, cioè attraverso deduzioni, dimostrazioni o inferenze<sup>23</sup>. L'ottenimento di una prova piena permette di irrogare la pena ordinaria o edittale, cioè quella prevista dalle norme. La confessione, in particolare, è considerata la *regina probationum* e può perciò essere ottenuta con diversi mezzi, inclusi i tormenti.

La tortura, come osserva Mario Sbriccoli, fa sì che l'accusato «parli contro sé stesso» riducendo a una sola le persone del giudizio<sup>24</sup>. Essa può essere applicata sia all'accusato sia al testimone: la tortura del testimone è generalmente considerata una *extrema ratio*, anche se richiede indizi più lievi di quelli necessari alla tortura dell'accusato<sup>25</sup>. Essa ha anche la funzione di «purgare» il testimone non *irreprobabilis*, attribuendo così valore alla sua deposizione<sup>26</sup>. Il teste deve poi ratificare in un secondo momento la deposizione<sup>27</sup>, anche se tale fase è spesso ridotta a pura formalità.

La prova semipiena occupa un livello inferiore di certezza, perché viziata in qualche elemento – ad esempio la dubbia affidabilità dei testimoni oppure il carattere extragiudiziale della confessione – oppure è basata su diversi tipi di segni o presunzioni. Le prove semipiene, anche attraverso il loro cumulo, non consentono di irrogare la pena edittale, ma solo una pena straordinaria, demandata alla discrezionalità del giudice

Le prove semipiene includono le prove leggere che possono essere assimilate ai diversi tipi di indizi e da esse ammenicolate. Anche tra gli indizi si applicano graduazioni e classificazioni.

Al grado più basso per forza persuasiva ed efficacia, si collocano gli indizi temerari o fallaci, tra i quali sono spesso annoverate anche le prove di tradizione ordalica<sup>28</sup>, seguono gli *indicia* remoti o leggeri, che rappresentano un basso livello di incertezza e non possono dunque essere sommati ad altri per costituire una prova<sup>29</sup>. I gradi più alti sono invece occupati dagli indizi prossimi, che possono essere assimilati a una prova semipiena, e infine da quelli urgenti o veementi.

La distinzione tra indizi prossimi e remoti riguarda la loro distanza rispetto al fatto da provare<sup>30</sup>. Gli indizi prossimi nascono da prove giuridiche imperfette, come la deposizione

---

<sup>22</sup> Rosoni 1995, p. 58.

<sup>23</sup> Ivi, p. 59.

<sup>24</sup> Sbriccoli 2009c, pp. 112 e 118.

<sup>25</sup> Garlati 2011, p. 86.

<sup>26</sup> Ivi, p. 97.

<sup>27</sup> Ivi, p. 92.

<sup>28</sup> Rosoni 1995, p. 120.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> Rosoni 1995, pp. 129-135.

di un solo testimone, o da circostanze ed eventi direttamente riconducibili al crimine, come la presenza del reo nel luogo e nel tempo del delitto, le sue minacce alla vittima, il ritrovamento presso di lui di oggetti rubati, la subornazione dei testimoni. Gli indizi remoti toccano invece più da lontano il reato in specie e possono riguardare la persona dell'accusato (trascorsi di vita, attitudine a delinquere, cattive frequentazioni), il movente, le opportunità di luogo e tempo, la presenza del reo poco lontano dal luogo del delitto, la somiglianza, l'inimicizia con la vittima o le minacce generiche, la chiamata del correo (cioè l'accusa da parte di un complice sottoposto a interrogatorio), la fuga, la latitanza o la contumacia e diversi segni che possono essere notati dal giudice durante l'interrogatorio, come il rossore o il pallore, la trepidazione, il silenzio, le contraddizioni.

Una seconda classificazione distingue tra indizi dubitati o indubitati, valutando la loro forza dimostrativa e la loro funzionalità rispetto ai diversi passaggi processuali<sup>31</sup>. Sono inclusi tra gli indizi indubitati il crimine *publicum* o *manifestum*, l'*evidentia facti*, l'inimicizia capitale, la pubblica voce, il fatto che il crimine si avvenuto sotto gli occhi di un ufficiale.

Una posizione particolare è occupata dall'indizio della fama, che subisce una fluttuazioni tra i diversi livelli a seconda della diversa sensibilità giuridica e del tempo. La fama è talora confusa con il notorio, che si basa però su dati e autori certi o su una conoscenza comprovata, mentre la fama si basa sulla pubblica voce<sup>32</sup>.

Le diverse evidenze possono essere considerate anche secondo il criterio della finalità processuale<sup>33</sup>. Per procedere alla pronuncia della condanna sono richiesti indizi indubitati e gravi (*inditia ad condemnationem*), mentre una forza minore è richiesta per quelli *ad inquirendum* e *ad capturam*. Molto sfumata è la valutazione degli indizi *ad torturam*, che è generalmente affidata all'arbitrio e alla sensibilità del giudice.

Accanto ai criteri per la valutazione dell'insieme delle prove e degli indizi risultanti dall'istruttoria si sviluppano inoltre dei metodi e delle *tavole indiciarum*, che consentono di sommare o sottrarre gli indirizzi per ottenere prove, alle quali sono attribuiti diversi valori di certezza e di finalità processuale. Il metodo si modifica nel tempo in parallelo all'evoluzione delle concezioni filosofiche. Esso si forma nel medioevo, conformandosi alla filosofia scolastica e al metodo aristotelico e sviluppandosi secondo alberi tassonomici<sup>34</sup>. A partire dal XVII secolo si assiste a una crisi del metodo tassonomico e si introduce il concetto

---

<sup>31</sup> Ivi, pp. 135-149. Questa classificazione è introdotta da Paride Dal Pozzo nel *Tractatus de syndicatus* (Rosoni 1995, p. 135, n. 145).

<sup>32</sup> Ivi, p. 123.

<sup>33</sup> Ivi, pp. 164-184.

<sup>34</sup> Ivi, p. VIII.

della probabilità, in seguito alle elaborazioni matematiche di Pascal, Leibniz e De Fermat, che costituisce il nuovo riferimento per definire la graduabilità della certezza.

### 1.3. Le procedure sommarie

Accanto a quella ordinaria opera una giustizia sommaria, caratterizzata da un preciso elenco di attributi che caratterizzano il suo procedere<sup>35</sup>: *summarie o breviter, de plano, sine strepitu et figura iudicii e sola facti veritate inspecta*. La procedura non segue dunque l'iter del processo ordinario, bensì vie speditive che implicano la riduzione dei termini, delle dilazioni e l'assenza di formalità o solennità. Il giudizio è emesso in base al semplice accertamento dei fatti, con una riduzione del numero e del peso dei testimoni e degli altri strumenti probatori. Il criterio di applicazione risiede nella natura dei reati, cioè quelli minori, ma soprattutto in quella dei rei, operando nei confronti di persone in qualche modo estranee al tessuto sociale, come i forestieri, i mercanti, i pellegrini, le vedove e i minori o le persone "miserabili" e marginali<sup>36</sup>. Tale esercizio della giustizia sommaria si accompagna al concetto di potestà economica, cioè una forma di esercizio della giustizia, che si afferma a partire dalla fine del XVII secolo, diretto a prevenire, più che a reprimere, i reati di modesta entità e le condotte devianti. Essa è sostenuta da una concezione paternalistica, più che giustiziale, del ruolo del sovrano, assimilato a un *pater familias* e titolare di un controllo tutorio nei confronti dei sudditi e in particolare delle fasce più vulnerabili, che includono le persone appartenenti agli strati marginali della società, come oziosi, vagabondi o prostitute<sup>37</sup>. La potestà economica si caratterizza dunque per il ricorso ad «atti stragiudiziali privi di ogni formalità in quanto non diretti alla dichiarazione di ciò che è diritto, ma alla pura e semplice *praeventio periculorum*»<sup>38</sup>.

Un efficace sommario delle sue caratteristiche principali, in contrapposizione alla potestà giudiziaria, si ritrova in Leopoldo Galeotti, benché l'autore scriva alla metà del XIX secolo<sup>39</sup>. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la potestà economica «conosce anche dei fatti non definiti dalla legge, ma indicati per modo generico anche di mero sospetto, o di mera

---

<sup>35</sup> Cerutti 2003, pp. 36-37.

<sup>36</sup> Ivi, p. 26.

<sup>37</sup> Cfr. Mannori 1990 pp. 427-433.

<sup>38</sup> Ivi, p. 428.

<sup>39</sup> Galeotti 1847, pp. 29-31.

intenzione», come l'ozio, il vagabondaggio, la finta mendicizia, l'abitudine al gioco, gli scandali domestici, i piccoli furti. Quanto alla procedura, quella economica non richiede il cumulo delle prove e non implica la loro comunicazione all'accusato. Le pene irrogate sono «incerte e dipendenti dall'arbitrio», come il carcere, la frusta in privato, l'esilio o l'arruolamento coatto.

## 2. I grandi tribunali

L'affermazione del modello inquisitorio si accompagna allo sviluppo dei grandi tribunali, istituiti a partire dal XVI secolo, con l'eccezione della Rota romana, esistente dal 1331 e unico tribunale medievale tuttora attivo in Europa.

L'interesse storiografico per i grandi tribunali e per il contributo della loro giurisprudenza alla formazione del diritto moderno si è sviluppato in Italia negli ultimi decenni del Novecento<sup>40</sup>, benché, come osserva Mario Ascheri, l'importanza delle corti quali creatrici di dottrina fosse rilevata già da Giovanni De Luca, nel proemio del *Dottor Volgare*<sup>41</sup>.

Si distinguono due modelli di tribunale, il senato e la rota, con caratteri peculiari e antitetici. Il senato<sup>42</sup> è tipico degli ordinamenti principeschi e si configura come un tribunale superiore, diretta emanazione del principe e da lui delegato all'amministrazione della giustizia e a diverse funzioni consultive. I suoi componenti, spesso provenienti dalla nobiltà cittadina, esercitano la carica a tempo indeterminato; le sentenze, in quanto emanazione del potere sovrano, non necessitano di motivazione.

Principali esempi sono il Senato di Milano (1499)<sup>43</sup> e i senati degli Stati sabaudi<sup>44</sup> a Torino (dal secolo XVI), Chambery (1559) e a Nizza (1614), il Sacro real consiglio di Napoli (1449)<sup>45</sup> e i consigli di giustizia dell'area padana: Parma e Piacenza (dal 1545), Mantova (con il Senato, dal 1571, e poi con il Supremo consiglio di giustizia, dal 1750)<sup>46</sup> e Modena (1761)<sup>47</sup>.

---

<sup>40</sup> Gorla 1981, Ascheri 1976-1989, Sbriccoli-Bettoni 1993, Ascheri 2012.

<sup>41</sup> Ascheri 2012, p. 121.

<sup>42</sup> Petronio 1989, pp. 1151-64, Casana Testore 1995.

<sup>43</sup> Petronio 1972.

<sup>44</sup> Sul contesto sabaudico: Genta 1983, Mongiano, 2010.

<sup>45</sup> Sul Sacro regio consiglio, Milletti 1995.

<sup>46</sup> Agri 2019.

<sup>47</sup> Tavilla 2000 e Tavilla 2012.

Le rote<sup>48</sup>, viceversa, si sviluppano negli stati di tradizione comunale. I giudici – di solito forestieri<sup>49</sup> e nominati a tempo determinato (generalmente per 3 o 5 anni) – esercitano competenze limitate alla sfera giudiziaria e sono tenuti a motivare la sentenza. La prima rota a svilupparsi è quella di Firenze (1502)<sup>50</sup>, seguita da Siena (1504), Genova (1530 per la Rota civile e 1576 per la Rota criminale)<sup>51</sup>, Lucca (1529)<sup>52</sup> Mantova (1557)<sup>53</sup> e da vari centri dello Stato pontificio: Perugia (1532)<sup>54</sup>, Bologna (1534)<sup>55</sup>, Macerata (1589)<sup>56</sup> e Ferrara(1599)<sup>57</sup>. La rilevanza dei tribunali per l'evoluzione del diritto risiede anche nelle raccolte delle decisioni da essi prodotte, attraverso genesi diverse: da appunti dei giudici (generalmente appartenenti ai senati e per i quali non era previsto l'obbligo di motivazione della sentenza), dalla rielaborazione motivazioni di sentenze emesse (nel caso delle rote, le cui raccolte circolano però a lungo in forme manoscritte) o dalle decisioni endoprocessuali (una prassi peculiare delle rote romana e maceratese che presentavano alle parti una *decisio* preliminare). Le raccolte più precoci, autorevoli e ristampate sono quelle della Rota romana e del Consiglio napoletano, curata da Matteo d'Afflitto, mentre le raccolte delle altre rote circolano a lungo in forma manoscritta.

Tra i due modelli di tribunale sono possibili casi di commistione ed evoluzione, dal momento che molti degli stati signorili e principeschi italiani si sviluppano in contesti comunali e cittadini<sup>58</sup>. È il caso di Mantova, dove il Senato, costituito nel 1571, nasce dalla commistione dei due organi precedenti, la Rota e il quattrocentesco *Consilium domini*, ed è in seguito sostituito, con l'età asburgica, dal Consiglio di giustizia (1750-1786). A Bologna la giustizia criminale è affidata al Tribunale del Torrione<sup>59</sup>, regolato dalle *Ordinationes* del 1548, nel quale opera un giudice unico, l'uditore del Torrione, nominato direttamente dal papa e sottoposto alla supervisione del cardinale *pro tempore*.

Elementi di commistione sono evidenti nel Consiglio di giustizia di Parma e Piacenza che, come si vedrà, si configura come un senato, ma è composto da giudici che, almeno secondo

---

<sup>48</sup> Per una panoramica su prerogative e organici: Isaaks 1993, Fasano Guarini 1993.

<sup>49</sup> Forestieri per le rote toscane e per quella di Genova, mentre per le rote della Romagna e delle Marche provenivano dalle oligarchie locali: Isaaks 1993, p. 375.

<sup>50</sup> Sulla Rota di Firenze, Fasano Guarini 1989, e Pansini 1977.

<sup>51</sup> Sulla Rota di Genova, Savelli 1975, Savelli 1993, Piergiovanni 1993, Bitossi 1993.

<sup>52</sup> Sulla Rota di Lucca, Tirelli 1993.

<sup>53</sup> Agri 2019, pp. 28-34.

<sup>54</sup> Sulla rota di Perugia, Cutini 1993.

<sup>55</sup> Sulla Rota di Bologna, Boris-Di Zio 1993.

<sup>56</sup> Sulla Rota di Macerata: Gorla 1993, Cartechini 1993, Napolioni 1993.

<sup>57</sup> Sulla Rota di Ferrara, Penuti 1993.

<sup>58</sup> Isaaks 1993, p. 380.

<sup>59</sup> Angelozzi Casanova 2010 e Angelozzi Casanova 2012.

la previsione delle *Constitutiones* ranucciane, hanno provenienza forestiera e un incarico di durata definita, al termine del quale possono essere sottoposti a sindacato.

### 3. La documentazione degli organi giudiziari di Antico regime in Italia

Il riferimento per tracciare una panoramica dei fondi giudiziari di Antico regime in Italia non può che essere il convegno senese del 2012, *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*<sup>60</sup>, che ha definito un quadro completo e approfondito della loro geografia e ha identificato, tra i molti, due nodi concettuali cruciali<sup>61</sup>:

- la fase della formazione, strettamente connessa con le coeve normative e concezioni dello stato, con il concreto funzionamento delle istituzioni e con le prassi e conoscenze tecniche degli estensori dei documenti;
- i successivi fenomeni di concentrazione archivistica, per i quali si individuano due cesure periodizzanti – le riforme napoleoniche e l'Unità d'Italia – e che hanno spesso determinato ristrutturazioni arbitrarie, con l'effetto di «cristallizzare in una falsa ed equivoca struttura originaria» i complessi documentari<sup>62</sup>.

Nell'eterogeneità dei modi di formazione, determinata dai diversi ordinamenti e prassi in uso negli stati preunitari, un elemento accomunante è costituito dal ruolo centrale dei notai nell'amministrazione della giustizia: come attuari, cioè come redattori degli atti e garanti della loro autenticità, e come conservatori, presso il proprio studio, il collegio notarile, l'archivio pubblico o la magistratura stessa<sup>63</sup>.

La funzione del notaio quale garante della legittimità del processo inquisitorio è evidenziato in particolare da Diego Quaglioni<sup>64</sup>, che osserva come l'omessa registrazione degli atti relativi alla raccolta degli indizi, nella fase istruttoria, sia identificata come *error in procedendo* e rilevando dunque la «netta interdipendenza tra la legittimità della procedura e la forma che le imprime il notaio»<sup>65</sup>. Egli ricopre dunque anche un ruolo di creatore del

---

<sup>60</sup> Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012.

<sup>61</sup> Per un'efficace sintesi, G. Bonfiglio Dosio, 2012, pp. 1135-1143.

<sup>62</sup> Bonfiglio Dosio 2012, p. 136.

<sup>63</sup> Giorgi Moscadelli 2012., p. 40. Alcune osservazioni generali anche in Bonfiglio Dosio 2012.

<sup>64</sup> Quaglioni 2012.

<sup>65</sup> Ivi, p. 7.

diritto, fondamentale, accanto a quello del giudice, nel processo di scientizzazione della prassi giudiziale che si svolge lungo il tardo medioevo<sup>66</sup>.

La conservazione delle carte, affidata ai notai, segue prassi peculiari di ciascuna area, ma che possono essere ricondotte a due modalità – la trasmissione di notaio in notaio e la conservazione di archivi di concentrazione di vario tipo – articolate in diverse evoluzioni e soluzioni intermedie<sup>67</sup>.

La prima modalità, cioè la trasmissione dal notaio al proprio successore, caratterizza gli Stati sabaudi<sup>68</sup>, la Repubblica di Genova<sup>69</sup> e il Ducato di Milano<sup>70</sup> (con diverse eccezioni nei rispettivi Domini), le città di Roma<sup>71</sup> e Bologna<sup>72</sup> (ma non il resto dello Stato pontificio<sup>73</sup>), il Ducato di Mantova<sup>74</sup>. Nelle altre aree della penisola operano invece archivi di concentrazione di diverso tipo: facenti capo al collegio dei notai, al Comune o a singole magistrature oppure archivi pubblici costituiti dall'autorità centrale, con un ampio ventaglio di realtà ed evoluzioni. A Lucca<sup>75</sup>, ad esempio, la *Camera communis* evolve in archivio pubblico, mentre a Siena<sup>76</sup> gli obblighi di versamento presso l'archivio della Biccherna e l'archivio di palazzo, già presenti nella legislazione statutaria, evolvono nella costituzione di un archivio con le riforme di età medicea. Archivi pubblici statali caratterizzano i ducati padani, dove sono istituiti a partire dalla fine del XVII secolo a Parma, Piacenza, Reggio Emilia e poi a Modena.

Un esempio paradigmatico del ruolo dei notai nella definizione delle prassi giudiziarie e d'ufficio, ma anche nella strutturazione degli archivi, è quello dai notai camerale nella Roma del Settecento, esaminato da Raffaele Pittella<sup>77</sup>. La figura del notaio «raccordo della macchina amministrativa e giudiziaria e garante della correttezza delle procedure»<sup>78</sup> è celebrata con toni quasi agiografici nell'*Euseviologia romano* di Bartolomeo Piazza<sup>79</sup>, che le attribuisce caratteri di prudenza, incorruttibilità, sobrietà di vita e perizia negli studi e

---

<sup>66</sup> Ivi, pp. 8-9. L'autore rimanda a Hilaire 2003.

<sup>67</sup> Un censimento in Giorgi-Moscardelli 2012.

<sup>68</sup> Ivi, pp. 55-56. Sui fondi giudiziari sabaudi: Soffietti 2012, Mineo-Curletti 2012.

<sup>69</sup> Ivi., pp. 56-60. Sui documenti liguri: Sinisi 2012.

<sup>70</sup> Ivi, pp. 60-66. Sui documenti milanesi, Covini 2012.

<sup>71</sup> Ivi, pp. 70-72. Sugli archivi di Roma: Pittella 2012, pp. 669-778.

<sup>72</sup> Ivi, pp. 66-70. Sul panorama bolognese: Tamba 2012, Vallerani 2012.

<sup>73</sup> Ivi, pp. 73-81. Sullo Stato Pontificio: Fosi 2012, Londei 2012.

<sup>74</sup> Ivi, p. 102.

<sup>75</sup> Ivi, pp. 81-85.

<sup>76</sup> Ivi, pp. 85-89.

<sup>77</sup> Pittella 2012.

<sup>78</sup> Ivi, p. 671.

<sup>79</sup> *Euseviologia romano, ovvero delle opere pie di Roma, accresciuto e ampliato secondo lo stato presente, Roma, Cesaretti e Paribeni, 1698*<sup>2</sup>, citato in Pittella 2012., pp. 669-674.

rimarca l'importanza dell'apprendistato notarile per la formazione della classe amministrativa e del ceto burocratico.

Pittella, seguendo le risultanze dell'indagine sugli archivi notarili romani svolta dal cardinale Galeazzo Marescotti ai primi del Settecento<sup>80</sup>, ricostruisce l'assetto degli attuari dell'*Auditor Camerae*, rilevandone la funzione di struttura portante delle magistrature – presso le quali svolgevano l'incarico pubblico affiancandolo al proprio lavoro privato – oltre che di raccordo tra organi centrali e periferici. I cinque uffici nei quali era suddivisa la Camera, diretti da un capo notaio con i propri coadiutori, operavano in modo indipendente, ciascuno seguendo il proprio stile e le proprie prassi e serbandole gelosamente, in un contesto non alieno dagli scontri di potere. Erano dunque i notai, e non i magistrati, a definire la fisionomia della magistratura, della produzione documentaria e della sua sedimentazione negli archivi, che di conseguenza si sviluppavano «secondo la topografia notarile, non secondo quella istituzionale», in un sistema di nuclei indipendenti e con la confluenza delle carte di ambito pubblico e privato<sup>81</sup>.

Altro grande tema, accanto alla formazione, è quello della tradizione dei complessi documentali, che subiscono nel tempo vicende e rimaneggiamenti. Due le principali cesure periodizzanti: l'età napoleonica e l'Unità.

Nelle aree della penisola annesse al dominio napoleonico è introdotta, a partire dal 1802, la normativa francese di età rivoluzionaria, che include i testi di riforma del notariato contenuti nel decreto dell'Assemblea costituente del 29 settembre-6 ottobre 1791, nella legge del 25 Ventoso dell'anno XI (16 marzo 1803)<sup>82</sup> e poi nel nuovo regolamento sul notariato, in vigore dal 1807<sup>83</sup> e introduce rilevanti novità. Il notaio acquisisce lo *status* di pubblico ufficiale, incompatibile con il ruolo di giudice, procuratore o di attuario, mentre all'interno dei tribunali, organizzati in nuovi sistemi giudiziari, si costituiscono apparati amministrativi che affidano la gestione documentale a cancellieri-burocrati, spesso ex-notai<sup>84</sup>. Il regolamento del 1807 istituisce inoltre una rete di archivi notarili dipartimentali, che sostituisce i sistemi preesistenti ed estende a tutti gli stati l'obbligo di versamento delle scritture dei notai defunti<sup>85</sup>.

---

<sup>80</sup> Pittella 2012., pp. 682-688. Il cardinale Galeazzo Marescotti, in nome della Camera apostolica e posto a capo di un'apposita congregazione, ispeziona gli uffici notarili presenti a Roma nel 1702, redigendo verbali dei sopralluoghi e proposte di riforma e miglioramento.

<sup>81</sup> Ivi, p. 690.

<sup>82</sup> Giorgi-Moscadelli 2012, p. 48.

<sup>83</sup> Ivi, p. 51.

<sup>84</sup> Ivi, pp. 48-49.

<sup>85</sup> Ivi, p. 52.

La seconda cesura è costituita dall'Unità e dalla costituzione della rete degli Archivi di Stato, che gradualmente accolgono e ristrutturano la documentazione giudiziaria. Nuovamente esemplare il caso dei notai romani, il cui complesso contesto di produzione documentale non venne compreso dagli archivisti postunitari che, applicando con stretta osservanza i principi bonainiani, ne interpretarono i fondi come organismi uniformi e lineari, diretta emanazione della magistratura. La documentazione di provenienza camerale, confluita nell'Archivio di Stato di Roma, risulta dunque artificiosamente suddivisa in tre sezioni: il *Camerale I*, costituito dai registri, e le due miscellanee *Camerale II* e *Camerale III*, una per materie e l'altra per luoghi<sup>86</sup>.

I processi di rimaneggiamento sono però anche più risalenti e talora determinati innanzitutto dallo stesso uso e riuso delle carte, estrapolate dai fascicoli e inserite in nuove aggregazioni, seguendo le diverse fasi di giudizio<sup>87</sup>. Ristrutturazioni operate dal soggetto produttore sono ricorrenti anche durante la Restaurazione, con l'affermarsi di normative che distinguono nettamente l'ambito politico-amministrativo da quello giudiziario, secondo la nuova concezione della separazione dei poteri, e quello pubblico da quello privato. Tali categorizzazioni sono non di rado proiettate retrospettivamente, anche ai fini dell'attività corrente, determinando nuove stratificazioni che a propria volta guideranno l'attività dei riordinatori postunitari<sup>88</sup>.

La panoramica degli archivi giudiziari italiani, descritta dalla *Guida generale degli archivi di Stato*, restituisce dunque una realtà che spesso si è definita tra Otto e Novecento, caratterizzata da un rispecchiamento forzato tra archivio e istituto, del quale la comunità scientifica ha spesso rilevato i limiti<sup>89</sup> o dall'intento di costituire "serbatoi della memoria" per fini storiografici<sup>90</sup>, talora assecondando le esigenze di un'utenza interessata al rapido reperimento di «preziosità documentarie<sup>91</sup>» piuttosto che ad inventari organici.

I diversi esiti archivistici e conservativi sono spesso dipesi anche da specifici attributi della documentazione, quali il contesto di produzione (corti supreme, giudici ordinari urbani, giudicature forensi e feudali), la sfera di afferenza (con una miglior conservazione delle carte relative all'ambito del criminale e dei danni dati rispetto a quelle del civile), e le tipologie

---

<sup>86</sup> Sugli interventi postunitari, Pittella 2012, pp. 710-755. La vicenda è stigmatizzata anche in Angiolini-Pavone 1973, p. 1674.

<sup>87</sup> Bonfiglio Dosio 2012, pp. 1140-1141.

<sup>88</sup> Giorgi-Moscadelli 2012, pp. 42-43.

<sup>89</sup> Ci limitiamo a un testo classico: Pavone 1970.

<sup>90</sup> Bonfiglio Dosio 2012, p. 1136.

<sup>91</sup> D'Angiolini-Pavone, 1973 p. 1674.

documentali, con esiti conservativi più fausti per quelle agevolmente archiviabili, come registri e volumi, rispetto ai fascicoli o alle carte sciolte<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> Ivi, pp. 116-121.

## CAPITOLO II. PROFILO STORICO-ISTITUZIONALE DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA

### 1. L'età farnesiana<sup>93</sup>

Il ducato di Parma e Piacenza è fondato nel 1545, grazie all'attività diplomatica del papa Paolo III Farnese. Si tratta di un territorio piccolo, esposto alle fluttuazioni della politica italiana ed europea e, al proprio interno, disomogeneo e caratterizzato da una marcata conflittualità. È infatti costituito da due capitali, Parma e Piacenza, e da vari domini feudali, i maggiori dei quali sono lo Stato Pallavicino, nell'area di Busseto e Cortemaggiore, e lo Stato Landi, nella zona montana intorno a Bardi<sup>94</sup>. Cura principale dei primi Farnese sarà proprio erodere poteri e autonomie dei signori locali, che reagiranno con decisione e con tre congiure: la prima coronata da successo, le due successive duramente represses e sostanzialmente volte a vantaggio dei Farnese, che consolidano il proprio potere<sup>95</sup>.

Il primo duca è il figlio maggiore del pontefice, Pier Luigi, che regnerà poco meno di due anni, fino al 10 settembre 1547, giorno del suo assassinio a Piacenza per una cospirazione dei nobili locali, appoggiati dal governatore di Milano, Ferrante Gonzaga<sup>96</sup>. Il nuovo duca trova al proprio arrivo un sistema di governo misto, nel quale convivono le magistrature pontificie (legato, vicelegato, governatore) e quelle cittadine (anzianato, podestà, congregazioni e vari magistrati di origine comunale, come l'avvocato e il referendario). Il duca, nel breve regno, riesce a delineare nuovo assetto istituzionale, istituendo la Segreteria di Stato e il Supremo consiglio di giustizia (1545), da lui presieduto<sup>97</sup>. Il principale atto normativo di questa fase, finalizzato alla riduzione dei poteri feudali e rilevante anche per la materia giudiziaria, è l'emanazione della *Confirmatione del decreto del maggior magistrato* (1546), relativa alle prerogative dei feudatari e degli ufficiali di governo, in particolare nei confronti della corona e dei sudditi cittadini.

Il figlio Ottavio<sup>98</sup> dedica i primi anni di principato alla riconquista territoriale recuperando Parma (con la Guerra di Parma, 1552-1556) e poi Piacenza (in seguito al Trattato di Gand,

---

<sup>93</sup> Opere di carattere generale: Drei 2009, Nasalli Rocca 1980, Tocci 1979; Vela 1988, Bertini 2014.

<sup>94</sup> Su assetti territoriali, autonomie locali e conflittualità: Tocci 1985; Arcangeli-Gentile 2007; Arcangeli 1978, Bobbioni 1988.

<sup>95</sup> In generale sul tema: Podestà 1995.

<sup>96</sup> Su Pier Luigi Farnese: Brunelli 2015b e Simonetta 2020.

<sup>97</sup> Tocci 1979, pp. 231-232. Sulla Segreteria, Picco 1907.

<sup>98</sup> Su Ottavio Farnese, Brunelli 2013.

15 settembre 1556). Avvia quindi una decisa attività normativa, in particolare emanando le *Facultates* (1558-1560) e gli *Ordini e bandi generali per il buono e quieto vivere* (1561). Le *Facultates* definiscono la struttura complessiva dell'amministrazione giudiziaria, regolando le principali magistrature (Consiglio di giustizia, uditori, magistrati del fisco e dei redditi) e le loro competenze (processi, appelli, esami delle suppliche). Gli *Ordini*, con una struttura molto più semplice, elencano invece i principali reati e le relative pene. La giustizia civile è poi ulteriormente dettagliata con il *De modo et forma procedendi in causis civilibus* (1589). Quello di Ottavio è considerato un governo moderato<sup>99</sup>, che prosegue nella riduzione del particolarismo feudale, fronteggiando anche la congiura dei Landi<sup>100</sup>, ma con un agire più accorto e cercando una base di consenso più ampia. Egli interviene inoltre nell'ambito amministrativo e fiscale, con l'istituzione dell'Ufficio dei cavamenti per la gestione di acque e strade<sup>101</sup>, la riforma dell'Ufficio del divieto, deputato alle esazioni<sup>102</sup>, e con la rinnovazione generale del Catasto, nel 1558 e poi nel 1583<sup>103</sup>.

Il successore Alessandro Farnese<sup>104</sup> è celebre soprattutto per la propria attività militare, come comandante delle truppe imperiali durante la guerra delle Fiandre. Trascorre dunque gran parte della propria vita lontano dal ducato e non si occupa in prima persona dell'amministrazione, affidata al figlio Ranuccio in qualità di reggente. Sono tuttavia emanati, nel 1589, gli *Ordini e costituzioni ducali sull'erezione del Consiglio ducale*<sup>105</sup>, che riformano anche la composizione delle magistrature giudiziarie, rimanendo però in vigore per breve tempo.

Il figlio Ranuccio, salito al trono nel dicembre 1592, torna infatti a intervenire sull'assetto legislativo, emanando nel 1594 le *Constitutiones* e l'appendice *De forma et ordine procedendi in causis civilibus Placentiae*, relativa a Piacenza e al suo territorio. Tali norme, più volte ristampate, rimarranno in vigore fino alla conquista napoleonica e costituiranno la struttura dell'amministrazione ducale, che – nonostante una ricerca di equilibrio dei poteri comunque ravvisabile nel testo della legge – risulta ora maggiormente centralizzata, erodendo ulteriormente le autonomie feudali. Il conseguente malcontento sfocia nella «gran congiura» o «congiura del Sanvitale», condotta dal conte Gianfrancesco Sanvitale assieme a membri delle principali famiglie della nobiltà locale – Scotti, Torelli, Malaspina, Masi – e

---

<sup>99</sup> Tocci 1979, p. 240.

<sup>100</sup> Tocci 1979, p. 239.

<sup>101</sup> Tocci 1979, p. 244.

<sup>102</sup> Drei 2009, pp. 42-43.

<sup>103</sup> Tocci 1979, p. 242.

<sup>104</sup> Busolini 1995.

<sup>105</sup> *Gridario*, 14/41.

appoggiata dal conte di Fuentes, governatore di Milano. Il complotto, la cui portata è forse volutamente enfatizzata dal Farnese<sup>106</sup>, è sventato e seguito dal processo e dalla condanna capitale per tutti i congiurati (la cosiddetta «gran giustizia»)<sup>107</sup>, con il conseguente incameramento di molti dei loro feudi e beni, tra i quali il palazzo di Colorno, che diventerà la reggia estiva dei duchi.

Ranuccio è comunque affiancato da una rosa di collaboratori di lunga esperienza, come Bartolomeo Riva (tesoriere generale e consigliere personale del sovrano) il letterato Pomponio Torelli (entrato in servizio con Ottavio), Cosimo Masi (già segretario di Alessandro), Odoardo Farnese, (il fratello cardinale) e i funzionari Alessandro Sforza, Alessandro Anguissola, Niccolò Cesis. La sua opera di consolidamento statale si concretizza anche nell'architettura, con il completamento del palazzo di Piacenza, iniziato dall'avo, e con la costruzione del palazzo della Pilotta a Parma, che ospita nei propri uffici l'apparato burocratico ducale e i relativi archivi.

L'impianto consolidato da Ranuccio non subisce sostanziali modificazioni a opera dei successori, impegnati tra l'altro in difficili congiunture di politica estera, nel quadro della Guerra dei trent'anni, e problemi interni<sup>108</sup>. Odoardo Farnese<sup>109</sup> assume il governo durante la guerra per la successione di Mantova e del Monferrato, che comporta il passaggio di truppe nei territori ducali, prima tedesche poi spagnole, con conseguenti danni e imposizioni di tributi per il loro mantenimento. A tali eventi seguono una grave epidemia di peste e una carestia, nella seconda metà degli anni Trenta, e quindi nuovi eventi bellici. Si combattono infatti, tra il 1641 e il 1650, le guerre di Castro, per il possesso del piccolo feudo viterbese, di proprietà dei Farnese ma ceduto in pegno ai romani banchieri Siri, per i debiti contratti in seguito alle difficoltà interne e ai fasti della corte. A innescare l'*escalation* bellica è l'intervento nella questione di membri della famiglia Barberini, nipoti del pontefice Urbano VIII. La prima guerra di Castro (1641-1644) si conclude con la restituzione del feudo ai Farnese, che poco dopo la perderanno però definitivamente. Le ostilità riprendono infatti nel 1646, regnanti Innocenzo X e Ranuccio II: le truppe papali, favorite anche da infelici scelte strategiche degli avversari, conquistano la città dopo un breve assedio, radendola quindi al suolo come estrema vendetta (1650).

---

<sup>106</sup> Podestà 1995, pp. 217-232.

<sup>107</sup> Cadoppi 2012.

<sup>108</sup> Sugli gli aspetti economici e le crisi: Romani 1975; Romani 1978; Bobbioni 1976.

<sup>109</sup> Brunelli 2015a.

Quella degli ultimi tre duchi, Ranuccio II, Francesco e Antonio, è generalmente considerata un'età di decadenza<sup>110</sup>, benché la disfatta di Castro apra un lungo periodo di pace, che favorisce una ripresa delle attività economiche – agricoltura, allevamento, lavorazione della seta e l'attività della Fiera dei cambi di Piacenza – provate dal trentennio di guerre. Nel campo amministrativo si segnala inoltre l'istituzione della Congregazione dei ministri, nel 1698<sup>111</sup>, per lo sveltimento delle cause giudiziarie.

All'inizio degli anni Novanta, con la guerra tra la Lega di Augusta e la Francia, riprendono però i passaggi di truppe e le inevitabili ripercussioni sulla popolazione. Il duca Antonio Farnese è poi impegnato, senza ottenerne benefici, nella Guerra di successione spagnola. Suo principale successo politico può essere considerato il matrimonio della nipote Elisabetta<sup>112</sup> con l'imperatore Filippo V, che consentirà la prosecuzione della linea dinastica, con il passaggio dai Farnese ai Borbone. A Francesco, – che muore nel 1727, non ancora cinquantenne e privo di figli – succede il fratello Antonio, il cui breve regno si conclude nel 1731, con un singolare strascico. Il duca, al decesso, lascia infatti erede il «ventre pregnant» della moglie Enrichetta d'Este, la cui gravidanza, dopo alcuni mesi di incertezza e dichiarazioni contrastanti, si rivelerà però insussistente, determinando l'estinzione della dinastia.

## **2. Carlo di Borbone e l'intermezzo asburgico**

Il ducato passa dunque a Carlo di Borbone<sup>113</sup>, primogenito di Elisabetta, l'ultima dei Farnese, e di Filippo V. Nel 1731 le comunità prestano giuramento al giovane principe, che giunge a Parma nell'autunno dell'anno seguente, lasciandola però nell'inverno del 1734, per passare sul trono di Napoli. Si aprono quindi le ostilità tra l'Impero e la lega franco-spagnola, con alterne vicende per i Ducati, che nel 1736 sono ceduti all'imperatore Carlo VI<sup>114</sup>. In maggio prestano giuramento al generale austriaco, il principe di Lobkovitz, mentre nel febbraio successivo viene nominato governatore per Milano e il territorio padano il conte Ottone Ferdinando di Traun che, agli inizi del 1738, invia nel territorio padano come governatore il

---

<sup>110</sup> Tocci 1979, pp. 289-290.

<sup>111</sup> *Gridario*, 53/39.

<sup>112</sup> Sul personaggio, Fragnito 2013.

<sup>113</sup> Ascione-Bertini 2015. Il sovrano è denominato Carlo I come duca di Parma e poi Carlo III come re di Napoli e quindi come re di Spagna.

<sup>114</sup> Di Noto Marrella 2015, pp. 31-52.

conte Giovan Battista Trotti. La successiva guerra di successione spagnola determina nuovi passaggi di truppe e il momentaneo smembramento dei Ducati: Piacenza passa nel 1744 al Regno di Sardegna, assieme a parte della Val di Nure, mentre il restante territorio è aggregato al Ducato di Milano. Tale assetto si protrae fino a tutto il 1748, con una effimera riconquista borbonica tra il 1745 il 1746<sup>115</sup>. I governatori austriaci, nel breve intermezzo, riescono a condurre una ricognizione dell'apparato amministrativo e a elaborare un testo di riforma, la *Nuova forma di governo*, sul finire del 1737<sup>116</sup>.

Con la pace di Aquisgrana i Ducati passano infine a Filippo di Borbone, secondogenito di Elisabetta Farnese, assieme al vicino Ducato di Guastalla (comprendente anche i territori di Luzzara e Reggiolo), per l'estinzione del locale ramo dei Gonzaga. Don Filippo entra a Parma nel 1749, aprendo l'età di primi Borbone.

### 3. L'età dei primi Borbone<sup>117</sup>

Il regno di Filippo di Borbone è considerato un'età particolarmente felice per il ducato, che si inserisce nel clima del Settecento riformatore, nel segno della laicizzazione e del rinnovamento culturale<sup>118</sup>. Il duca dispone di validi collaboratori, come Giacomo Maria Schiattini, Girolamo Nasalli, Giambattista Riga, Paolo Maria Paciaudi, Ireneo Affò, Angelo Pezzana, Adeodato Turchi e soprattutto Guglielmo Du Tillot<sup>119</sup> che, già al suo servizio dal 1730, lo segue a Parma diventando intendente della Real casa (1749) e poi ministro delle finanze (1756) e segretario di Stato (1759) e avviando una celebrata stagione di riforme, anche se dagli esiti parziali<sup>120</sup>.

Le basi sono poste nel decennio 1750-1760<sup>121</sup>: Du Tillot mantiene le *Costituzioni* farnesiane e la loro struttura amministrativa, introducendo principi maggiormente accentratori e autoritari. Nel 1754 è istituito il regio Consiglio privato, chiamato poi Consiglio segreto; nel 1756 le due Camere ducali, una per capitale, sono unificate nel Magistrato camerale, con sede a Parma. Inizia quindi il risanamento delle finanze, prostrate dagli eventi bellici e da

---

<sup>115</sup> Di Noto Marrella 2015, pp. 31-51.

<sup>116</sup> Di Noto Marrella 1980.

<sup>117</sup> In generale sul periodo borbonico: Meriggi 1995.

<sup>118</sup> Venturi 1969.

<sup>119</sup> Benassi 1916; Maddalena 2014.

<sup>120</sup> Tocci, 1979, p. 294. In generale sul riformismo borbonico, Valsecchi 1990

<sup>121</sup> Meriggi 1995., p. 15.

un'amministrazione non ottimale: a partire dal 1758 è riformato il sistema dell'esazione delle imposte (la «ferma»), che viene progressivamente unificato, inizialmente in appalto a privati e poi amministrato direttamente dall'Azienda ducale<sup>122</sup>. Il principale ostacolo al rinnovamento è costituito dal clero, che rappresenta una porzione rilevante della popolazione e possiede gran parte di terreni e immobili. Le principali tappe della battaglia anticuriale<sup>123</sup> sono la *Prammatica contro le manimorte*, che limita il passaggio di terreni agli enti ecclesiastici, l'*Editto di perequazione dei carichi pubblici* (1765, ma in vigore solo dal 1767), l'istituzione della Giunta di giurisdizione (1765, per valutare le cause riguardanti ecclesiastici), l'introduzione dell'autorizzazione ducale per ricorrere a tribunali esteri (valido per tutti i sudditi, anche ecclesiastici, e comprendente il tribunale di Roma, gennaio 1768) e infine l'espulsione dei Gesuiti dallo stato (1768). Quest'ultimo provvedimento colpisce circa 170 appartenenti all'ordine e include anche l'avocazione allo Stato delle prerogative esercitate dall'Inquisizione e l'obbligo per gli ecclesiastici di limitarsi alla predicazione evangelica<sup>124</sup>. Tali riforme incontrano la prevedibile condanna del pontefice, Clemente XIII, che emana il provvedimento noto come *Monitorio di Parma*, e l'appoggio delle correnti illuministe europee e delle corti borboniche di Parigi, Madrid e Napoli.

La cacciata dei Gesuiti, che avevano gestito fino ad allora le principali istituzioni educative, è seguita da una riforma del sistema dei regi studi, affidata a Paolo Maria Paciaudi, che prevede tra l'altro l'istituzione di un'università di stato e la promozione del sapere tecnico-scientifico. Nel 1769 è inaugurata la Biblioteca palatina.

L'apice della riforma è dunque raggiunto nei primi anni di regno di Ferdinando<sup>125</sup>, succeduto al padre a soli 14 anni, nel 1765. Egli era stato preparato al compito secondo i più avanzati principi della cultura illuminista, sotto la guida di Auguste de Keralio e poi dell'abate Condillac, filosofo sensista che aveva scritto per lui i 16 volumi del *Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme*, e di altri intellettuali di ambito francese, come il filosofo Alexandre Deleyre e i matematici Jacquier e Le Seut, apprezzati commentatori di Newton<sup>126</sup>. Aveva inoltre ricevuto l'allora pionieristico vaccino del vaiolo, scampando così all'infezione fatale invece al padre.

L'impegnativa pedagogia suscita l'attenzione dagli intellettuali europei<sup>127</sup>, ma è contraddittoria nei risultati: il principe, a suo modo ribelle, matura infatti e una spiccata

---

<sup>122</sup> Sulla riforma fiscale, Maddalena 2008.

<sup>123</sup> Meriggi, 1995, p. 18.

<sup>124</sup> *Ibidem*.

<sup>125</sup> Tocci, 1979, p. 72.

<sup>126</sup> Mora 2014, pp. 193-195.

<sup>127</sup> Mora 2015b, pp. 199-204.

religiosità, incline in particolare agli spetti formali e rituali che nell'infanzia gli erano stati preclusi, e un'indole decisamente conservatrice, che inizia a manifestarsi con l'età adulta e il matrimonio con Maria Amalia d'Asburgo (1768), ostile al ministro francese<sup>128</sup>. Du Tillot, la cui posizione era già indebolita dalla caduta del ministro Choiseul, suo principale alleato alla corte francese, è dunque allontanato nel 1771, anche in seguito a rivolte di piazza favorite dalla fazione clericale. Cadono in disgrazia anche i suoi collaboratori, come Paciaudi, allontanato dalla vita pubblica, e Condillac, che fa ritorno in Francia. È inoltre abrogata, nei successivi 25 anni di regno, gran parte delle riforme: nel decennio 1770-80 sono ripristinate le manimorte e vari privilegi ecclesiastici, nel 1786 è ristabilita l'Inquisizione, negli anni Novanta i gesuiti rientrano a Parma e Piacenza, mentre i tentativi di innovazione in ambito agricolo e manifatturiero non ricevono più supporto.

Ferdinando, che risiede di preferenza a Colorno, segue però personalmente i diversi aspetti del governo e dell'amministrazione, anche i più minuti, grazie a fitti carteggi tra la reggia e la capitale<sup>129</sup>. I suoi collaboratori, rispetto a quelli del padre, sono personaggi di minor levatura politica e autonomia decisionale, spesso con funzioni di semplici esecutori della volontà del sovrano. Oltre a José Augustin Dellano, subentrato a Du Tillot per iniziativa dell'imperatore Carlo III, si succedono nella carica di primo ministro diversi funzionari locali: Giuseppe Pompeo Sacco (1774-1781), Prospero Manara (1781-1787), Troilo Venturi (1787) e Cesare Ventura (1787-1788). Il duca gestisce direttamente anche le relazioni diplomatiche con la sede apostolica, promuovendo una politica di distensione.<sup>130</sup>

Il fermento culturale dell'età filippina viene meno e Parma rientra nel vecchio profilo di piccolo e placido stato regionale. La calma è però interrotta dall'arrivo delle truppe napoleoniche, che nel 1796 pone fine alla prima età borbonica. Il duca, che rifiuta di lasciare il trono, è infine destituito nel 1801 con il trattato di Aranjuez e muore l'anno successivo. Il ducato è intanto affidato al governatore Mederic Moreau De Saint-Mery (1801-1805): la legislazione parmense viene adeguata a quella francese, ripristinando alcuni dei provvedimenti anticuriali di Du Tillot, ed è avviata una prima riforma dell'amministrazione giudiziaria, subito superata dall'emanazione, nel 1805, del Codice napoleonico.

---

<sup>128</sup> Sul ruolo della duchessa, Gepp 2014.

<sup>129</sup> Andres 1849, p. 13, citato in Mora 2015b, p. 213.

<sup>130</sup> Tabacchi 2015.

### **Duchi e governanti di Parma e Piacenza**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pier Luigi Farnese                  | 29 settembre 1545 – 10 settembre 1547 |
| Camillo Orsini (commissario papale) | ottobre 1547 – febbraio 1550          |
| Ottavio Farnese                     | 24 febbraio 1550 – 18 settembre 1586  |
| Alessandro Farnese                  | 18 settembre 1586 – 2 dicembre 1592   |
| Ranuccio Farnese                    | 3 dicembre 1592 – 5 marzo 1622        |
| Odoardo Farnese                     | 5 marzo 1622 -12 settembre 1646       |
| Ranuccio II Farnese                 | 12 settembre 1646 – 12 dicembre 1694  |
| Francesco Maria Farnese             | 12 dicembre 1694 – 26 febbraio 1727   |
| Antonio Farnese                     | 26 febbraio 1727 – 20 gennaio 1731    |
| Reggenza di Enrichetta Farnese      | 20 gennaio 1731 – 29 dicembre 1731    |
| Carli I di Borbone                  | 7 ottobre 1732 – 26 marzo 1736        |
| Governatori imperiali               | aprile 1736 – marzo 1749              |
| Filippo di Borbone                  | 9 marzo 1749 – 18 luglio 1765         |
| Ferdinando di Borbone               | 18 luglio 1765 – 9 ottobre 1802       |

### CAPITOLO 3. LE VICENDE ARCHIVISTICHE

I primi nuclei documentali dei Ducati si formano a Piacenza, dove Pier Luigi Farnese istituisce nel 1545 l'Archivio segreto e il primo Consiglio di giustizia. Entrambi hanno però un'esistenza molto breve, esaurendosi con la congiura del 1547, che determina anche la perdita pressoché totale delle carte<sup>131</sup>. Il figlio Ottavio, riconquistata la corona, sposta a Parma la capitale e istituisce in ciascuna delle due dominanti un Consiglio di giustizia.

Con Ranuccio I si rifondano e consolidano le principali magistrature ducali. Sono dunque predisposti nuovi spazi, con la costruzione del palazzo della Pilotta, per ospitare le segreterie e l'Archivio segreto: i lavori si concludono nel 1592 e l'anno successivo è nominato archivista Pietro Zangrandi<sup>132</sup>. Le *Constitutiones* regolano l'attività delle magistrature giudiziarie centrali – il Consiglio di giustizia, riunificato a Piacenza, e la Dettatura e la Segnatura, a Parma – comprendendo anche alcune prescrizioni relative alla produzione e tenuta di documenti. È previsto, in particolare, che siano versati e conservati presso gli archivi dei tribunali i principali registri obbligatori, mentre non sono previste norme esplicite per la conservazione della documentazione prodotta da magistrati e attuari nel corso della causa (querele, verbali, relazioni). È però verosimile che anch'essa venisse conservata preferibilmente presso i tribunali, anziché presso gli studi notarili: deporrebbe in tal senso la prassi più tardi adottata, con Ranuccio II, per le carte dei processi civili.

Il sesto duca interviene infatti nell'ambito notarile, con le *Regole e capitoli* del 1678<sup>133</sup>, istituendo in ciascuna delle due capitali un Archivio pubblico. Qui i notai sono tenuti a versare i documenti e contratti di natura privata («instrumenti») e inoltre le scritture prodotte in qualità di attuari al servizio dell'uditore civile. L'anno successivo, accogliendo alcuni rilievi presentati dai due collegi notarili, il duca concede però che «in ciaschedun tribunale si faccia il suo archivio particolare degli atti giudiziali, che in quello si faranno, e delle sentenze che vi si proferiranno, con le regole da prescriversi, e che detti atti perciò non si portino al nuovo Archivio degli instrumenti», al fine di evitare «quelle confusioni che la gran molteplicità delle scritture potrebbe cagionare»<sup>134</sup>. È dunque probabile che fosse già prassi,

---

<sup>131</sup> Drei 1941, p. 7.

<sup>132</sup> *Ivi*.

<sup>133</sup> *Regole e capitoli per l'erectione e mantenimento degli archivii publici delle città di Parma e Piacenza*, Parma, 1678 (*Gridario*, 48/178).

<sup>134</sup> *Dichiarazione sopra alcuni dubbii per le Regole e capitoli dell'Archivio pubblico di Parma*, 29 luglio 1679 (*Gridario*, 49/17) e *Dichiarazione sopra alcuni dubbii per le Regole e capitoli dell'Archivio pubblico di Piacenza*, Piacenza, 16 settembre 1679 (*Gridario*, 49/20). Il testo è organizzato in sei *Dubbi* con relative *Dichiarazioni*: il *Dubbio terzo* è quello relativo alle scritture giudiziarie.

per i notai del civile ma verosimilmente anche per quelli del criminale, depositare presso i tribunali le scritture giudiziarie attuariali, tenendole separate da quelle private<sup>135</sup>.

Durate il regno degli ultimi Farnese non si rilevano altri interventi normativi ed è dunque verosimile che proseguisse il sistema formatosi con i due Ranuccio: le carte delle segreterie presso l'Archivio segreto, quelle delle magistrature giudiziarie presso i singoli tribunali o eventualmente presso depositi esterni al momento non ancora individuati. Gli studi disponibili sulla topografia storica di Parma non consentono infatti di ricostruire un quadro dettagliato della dislocazione di tribunali e uffici. Il quartiere dei tribunali era situato probabilmente nell'attuale Piazza Garibaldi dove si trovavano il Palazzo del criminale o del tormento – sede delle carceri e forse anche di spazi riservati agli interrogatori dei rei e dei testimoni – e il Palazzo del governatore, sede dell'omonimo magistrato e verosimilmente anche dell'uditore civile, che nel tempo ne aveva assorbito varie competenze giudiziarie<sup>136</sup>. Non è noto però se tali edifici disponessero anche di spazi idonei alla conservazione delle carte oppure se venissero utilizzate altre strutture, soprattutto per i documenti più risalenti e non più utili all'attività corrente. Alcuni nuclei prodotti dall'uditore civile e dal governatore sono ad esempio censiti, dall'*Indice* del cancelliere Corradi del 1721, presso il vicino Palazzo del comune<sup>137</sup>.

Il passaggio dinastico dai Farnese ai Borbone e gli eventi bellici degli anni Trenta del Settecento determinano un pesante sconvolgimento degli archivi ducali. Carlo di Borbone dispone infatti il graduale trasferimento a Napoli – via Piacenza e via Genova – dei nuovi beni acquisiti: opere d'arte, suppellettili e i documenti ritenuti più rilevanti. Drei ha ricostruito il trasporto delle carte in due *tranches*: tra febbraio e marzo 1734 sono condotte a Piacenza 15 casse di documenti; nel febbraio 1736 partono altri due bauli di carte, delle quali sono compilati inventari: due riguardano materiali estratti dalla cancelleria della Camera ducale, il terzo è un indice di scritture dell'Archivio segreto, comprendente corrispondenza diplomatica, il quarto è un indice allegato al precedente e riguardante corrispondenza di Elisabetta Farnese, del cardinale Alberoni e di Francesco Farnese. I trasferimenti furono affidati in particolare all'intendente Gian Bernardino Voschi e a Bernardino Lolli, che seguirono anche il materiale a Napoli con il compito, evidentemente

---

<sup>135</sup> Sull'Archivio pubblico di Parma cfr. Giorgi-Moscadelli 2012, pp. 92-98.

<sup>136</sup> Per la topografia dell'attuale piazza Garibaldi è ancora utile Drei 1923; cfr. inoltre la voce *Prigioni*, in *Enciclopedia di Parma*, p. 558.

<sup>137</sup> *Indice delle scritture e libri che si custodiscono ne l'archivio segreto dell'illustrissima comunità di Parma, compilato l'anno 1721 dal cancelliere Giovanni Corradi*, nel fondo *Comune di Parma*, b. 1922.

non portato a termine, di curarne la sistemazione. Le carte rimasero infatti in stato di disordine e abbandono e talora in locali non ben riparati<sup>138</sup>.

Filippo di Borbone, divenuto duca nel 1749 dopo il breve intermezzo asburgico, promuove il recupero delle carte napoletane, che torneranno, purtroppo parzialmente, in diversi lotti: il primo, piuttosto ridotto, nel maggio 1749; il secondo, di 33 casse, tra il 1766 e il 1767; il terzo, di 112 casse e balle, nel 1788. Anche per questi carichi furono compilati elenchi di accompagnamento, non tutti completi<sup>139</sup>. Una parte consistente del materiale rimase però a Napoli, andando incontro al devastante bombardamento del 1943<sup>140</sup>. Tra le carte tornate da Napoli, alcune furono poi inserite all'interno di fondi giudiziari miscellanei successivamente costituitisi – in particolare *Atti giudiziari* – e presentano caratteri estrinseci ben riconoscibili. Sono infatti contenuti in carpette con denominazione e breve regesto, redatti dalle stesse mani che hanno compilato gli elenchi.

Succede nel frattempo sul trono il figlio Ferdinando, che si applica a riorganizzare l'Archivio segreto emanando le *Regole* del 1774, poi ampliate con il *Piano e costituzioni* del 1776<sup>141</sup>.

Il *Piano* comprende un titolario in 142 classi così raggruppate:

1. *Archivio dei confini*
2. *Materie di Stato*
3. *Affari ecclesiastici e in materia di giurisdizione*
4. *Grazia e giustizia*
5. *Azienda e commercio*
6. *Guerra e militare*
7. *Casa reale*

La sezione *Grazia e giustizia* è organizzata in 16 classi (dalla 93 alla 109):

- 93. *Carteggio generale per cause civili tra particolari e particolari*
- 94. *Cause fatte esaminare fuori di Stato*
- 95. *Salvacondotti e moratorie*
- 96. *Consiglio di Piacenza per cause civili e criminali*
- 97. *Congregazione de' ministri per cause civili e criminali*
- 98. *Dettatura pel civile e criminale*
- 99. *Uditori civili, uditori criminali, giudicanti ed assessori*

---

<sup>138</sup> Drei 1941, p. 22.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

<sup>140</sup> Sulle vicende della carte partenopee, Terzi 2022.

<sup>141</sup> *Regole da osservarsi nel reale Archivio segreto*, 1 giugno 1774 e *Piano e costituzioni da osservarsi nel nostro Archivio segreto*, 7 dicembre 1776: entrambi i documenti, in copia, sono inclusi in ASPR, *Inventari*, inventario 272.5.

- 100. *Ordini per la esecuzione delle sentenze capitali*
- 101. *Permute di condanne di morte, ovvero grazie concesse a diversi rei*
- 102. *Condannati alla galera ed al remo, condannati alla ruota di Salso, condannati ad Orano.*

Sono dunque previste classi dedicate alle singole magistrature (96-99), alle condanne e grazie (99-102) e alle cause che coinvolgevano stati esteri (94-95), oltre a un carteggio generale. Alcuni documenti afferenti alla giustizia – relativi all’organizzazione generale dei tribunali, alle nomine di magistrati e ministri e a particolari convenzioni – sono destinati inoltre alle classi delle *Materie di Stato*:

- 13. *Elezione dei ministri* (che include anche i ministri di grazia e giustizia)
- 14. *Erezione dei tribunali*
- 15. *Piani e regolamenti pei tribunali*
- 16. *Nomina dei consiglieri, giudicanti, uditori, avvocati fiscali, uditori eccetera*
- 38. *Caccia* (che include anche le cause criminali in materia di caccia)
- 68. *Convenzioni per l’arresto ed inseguimento dei rei e malviventi*
- 69. *Consegne di carcerati.*

Non è purtroppo possibile indagare l’effettiva realizzazione del titolare così ideato, poiché gran parte del materiale andò perduta nel bombardamento del 1944. La documentazione dell’Archivio segreto, a giudicare dal materiale superstite<sup>142</sup>, doveva essere costituita in gran parte da corrispondenza e reportistica, attraverso le quali i diversi magistrati e ufficiali informavano il dicastero di giustizia e gli altri consiglieri ducali circa l’andamento delle cause, le possibili risoluzioni extragiudiziali, gli arresti, le consegne di malviventi, le esecuzioni di condanne. Il resto delle carte prodotte dalle magistrature centrali e periferiche continuava invece a sedimentare presso di esse, con le modalità viste poco sopra.

La duchessa Maria Luigia, salita al trono dopo il periodo napoleonico, istituisce nel 1816 l’Archivio generale dello Stato<sup>143</sup>, con lo scopo di riunire tutta la documentazione afferente all’Archivio Ducale, a quello del Dipartimento napoleonico del Taro e alle amministrazioni cessate. A tale scopo sono destinate le quattro gallerie situate nei due piani posti superiormente alla Biblioteca Palatina e le stanze ad esse adiacenti<sup>144</sup>. La documentazione,

---

<sup>142</sup> Cfr. la scheda dedicata al fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*.

<sup>143</sup> *Decreto e costituzione dell’Archivio generale dello Stato*, Parma 1816, in *Raccolta generale delle leggi per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1846, Semestre I, tomo unico, pp. 121-135.

<sup>144</sup> Art. 2.

riperdendo e aggiornando il modello ferdinando, è organizzata in 9 sezioni, la settima delle quali è riservata alla materia giudiziaria<sup>145</sup>:

Gli archivi che potranno essere depositati di antichi governatori, giurisdicenti, uditori civili e criminali. Vi sarà pure riunita quella parte di Archivio ducale che riguarda gli affari così detti di Grazia e giustizia.

La duchessa intendeva dunque riunire i documenti, correnti e storici, versati dalle segreterie e quelli, ancora esistenti, acquisiti dalle magistrature giudiziarie cessate. Tale aggregazione non venne evidentemente realizzata, con l'imprevisto effetto di risparmiare a buona parte del materiale i danni del bombardamento del 1944.

Le carte prodotte dalla Dettatura, dal Supremo consiglio di grazia e giustizia, da governatori e uditori e dai loro attuari, risultano invece aggregate a quelle del Tribunale di revisione, istituito durante la Restaurazione<sup>146</sup>. L'intero materiale è conservato, fino alla metà del Novecento, presso il Palazzo Rangoni, nell'attuale Via della Repubblica. Non è chiaro se le carte più antiche vi siano state trasferite successivamente – forse in età napoleonica – o se vi sedimentassero da età più risalente. Una pianta ottocentesca dell'edificio, contenuta nel fondo *Genio civile*, non illumina purtroppo circa la loro collocazione. Nessuna delle stanze riprodotte è infatti indicata come «archivio»: alcuni spazi sono genericamente denominati «magazzino», ma potevano essere destinati alla conservazione di beni o merci, dal momento che l'edificio ospitava anche l'Intendenza e la Dogana<sup>147</sup>.

Interventi di riordino e ricondizionamento alle carte giudiziarie dell'archivio ducale – poi Archivio di Stato con l'Unità – sono testimoniate dalle relazioni periodiche redatte dei direttori a partire dagli anni Trenta del XIX secolo<sup>148</sup>. Nel 1836 vengono riordinati documenti del Dipartimento borbonico e dell'Amministrazione generale di grazia e giustizia «in mazze 392, dall'anno 1784 al 1805», mentre nel 1839 sono «dispiegate le carte di oltre 200 mazze della Segreteria borbonica, Dipartimento di grazia e giustizia non che di Azienda, per riporle in cartelle»<sup>149</sup>. Nel 1860 il direttore Ronchini si rammarica che «molte carte dell'antico Dipartimento ministeriale di grazia e giustizia» si trovino ancora nel palazzo dell'Intendenza (cioè palazzo Rangoni), per la mancanza di spazio nell'Archivio di Stato; un suo sopralluogo del 1863 al palazzo, sede della Prefettura e della Direzione del tesoro, vi

---

<sup>145</sup> Art. 49.

<sup>146</sup> Non è disponibile un profilo istituzionale di questa magistratura, il cui archivio è ancora in gran parte non consultabile.

<sup>147</sup> ASPR, *Genio civile*, b. 7 (numero provvisorio). Ringrazio per la segnalazione la collega Laura Bandini, attualmente impegnata nel riordino del fondo. Sul palazzo cfr. inoltre Barocelli 2007.

<sup>148</sup> ASPR, *Archivio dell'Archivio, Relazioni annuali*, busta 3.

<sup>149</sup> L'amministrazione dei beni e delle rendite ducali.

rileva documenti dei ministeri dell'Interno e di Grazia e giustizia, in grande disordine: in questo caso, però, sembrerebbe riferirsi a documentazione più tarda, afferente ai ministeri istituiti a partire dalla Restaurazione.

Il topografico Cappelli, tornando ai fondi formati presso gli archivi palatini, consente di ricostruire almeno virtualmente l'ordine distrutto dagli eventi bellici. La sezione del governo borbonico denominata *Grazia e giustizia. Ministri e giudicanti* è descritta negli scaffali XXXII-XLVI della sala XI e risulta costituita da 507 buste. I documenti, che Cappelli descrive secondo l'ordine di sistemazione sugli scaffali, possono essere ricondotti a 10 serie<sup>150</sup>:

1. Supremo consiglio di grazia e giustizia e altri tribunali
2. Ministri togati
3. Uditori civili e criminali
4. Governatori
5. Giudicanti
6. Podestà
7. Lettere e minute
8. Grazie
9. Diverse
10. Affari particolari

Ai primi del Novecento risultava dunque rispettato, almeno per sommi capi, l'impianto voluto dal *Piano* ferdinando.

Le carte di Palazzo Rangoni, intanto, vi rimangono fino al 1933, quando, in vista della trasformazione dell'edificio nella sede della Casa del Fascio, vengono trasferite presso il deposito della ex chiesa del Carmine. L'impegnativo trasloco è affidato al coadiutore Cesare Cercaci, dipendente dell'Archivio di Stato, che tra il febbraio e il giugno di quell'anno, ricondiziona ben «6000 mazzi, filze, registri, curando la legatura, la dicitura e lo avvolgimento con carta da pacchi»<sup>151</sup>.

Il bombardamento del 13 maggio 1944 colpisce il palazzo della Pilotta e in particolare le ali riservate alla Biblioteca Palatina e all'Archivio di Stato. I documenti recuperati furono successivamente trasferiti nel complesso dell'Ospedale della misericordia, noto anche come Ospedale vecchio, che dal 1948 divenne sede dell'Archivio di Stato. Furono destinati a deposito archivistico l'ala precedentemente adibita alle corsie per i degenti, nota come

---

<sup>150</sup> Cfr. la scheda del fondo.

<sup>151</sup> ASPR, *Archivio dell'Archivio, Relazioni annuali*, busta 3.

Crociera, e i sottotetti del complesso. Qui furono avviate le attività, ancora in corso, di recupero e riordino del materiale e di redazione di strumenti di ricerca. Parte della documentazione, nota come *Fondo bombardato*, resta tuttora non ordinata e non accessibile ed è stata in parte censita nel corso della presente ricerca.

Il deposito del Carmine, risparmiato dai bombardamenti e probabilmente non più frequentato nel dopoguerra, rimase invece danneggiato nel terremoto del 1983, che determinò un cedimento delle fondamenta e il conseguente spostamento dei fondi presso la Crociera: le carte, comprensibilmente trasferite in velocità e senza ordine, rimasero di fatto non consultabili, ancora condizionate nei pacchi di Cercaci, e assunsero l'attuale denominazione di *Atti giudiziari ex-Carmine*.

Un ultimo, almeno per ora, trasferimento avvenne nel 2011, in seguito a un parziale cambiamento di sede dell'istituto e allo sgombero della Crociera, tornata nelle disponibilità del Comune di Parma<sup>152</sup>. La maggior parte dei fondi giudiziari è dunque confluita presso la nuova sede di via la Spezia, consentendo anche la sistemazione a scaffale della maggior parte delle buste degli *Atti giudiziari ex-Carmine*; un secondo nucleo, costituito dai materiali del *Fondo bombardato*, è rimasto presso la sede di via D'Azeglio mentre un terzo, comprendente una parte degli *Atti giudiziari ex-Carmine*, si trova presso un deposito esterno denominato Padiglione M. Nella stessa sede è conservato, attualmente in corso di riordino da parte del personale, anche un nucleo di registri di attuari, evidentemente collegati a quelli contenuti negli *Atti giudiziari ex-Carmine* (come indicato dalla ricorrenza degli stessi nomi), ma versati direttamente dal Tribunale di Parma nel 1904<sup>153</sup>.

Questo, dunque, il quadro topografico dei fondi giudiziari che saranno presentati nelle schede.

Presso la sede di via La Spezia:

- *Atti giudiziari*
- *Atti giudiziari ex-Carmine – Serie III (parziale) e Serie IV*
- *Processi civili e criminali*
- *Supremo consiglio di Giustizia e di Grazia e Consiglio della dettatura o ufficio dei memoriali Congregazione del sacco*

Presso la sede di via D'Azeglio – sottotetti:

- *Grazia e giustizia del primo governo borbonico* (residuo recuperato dal *Fondo*

---

<sup>152</sup> Per un quadro delle vicende archivistiche si veda anche Bracciotti - Simonetta 2022.

<sup>153</sup> ASPR, *Archivio dell'Archivio, Relazioni annuali*, busta 3.

*bombardato)*

Presso il deposito esterno Padiglione M:

- la parte restante della *Serie III* degli *Atti giudiziari ex-Carmine*, parzialmente ancora condizionata in scatoloni e dunque non consultabile
- il nucleo di registri di attuari versati dal Tribunale di Parma

## CAPITOLO 4. LE FONTI

Le fonti utilizzate per la presente ricerca possono essere distinte in 5 gruppi:

- i fondi giudiziari, schedati nella Parte IV e dei quali si illustrano brevemente gli elementi principali, necessari per una migliore comprensione dei capitoli;
- le fonti normative, costituite dalle gride emanate per disciplinare i vari settori del governo e dunque anche della giustizia;
- le fonti amministrative e contabili, funzionali alla ricostruzione degli organici delle magistrature e all'indagine prosopografica;
- le fonti edite, costituite da quattro relazioni redatte all'inizio dell'età asburgica per descrivere l'assetto generale dei ducati e il dettaglio delle varie magistrature e pubblicate nel 1980 da Sergio di Noto<sup>154</sup>;
- gli altri fondi considerati.

### 1. I fondi giudiziari

Presentiamo un breve profilo dei 6 fondi giudiziari oggetto della ricerca, necessario alla lettura dei capitoli successivi, rimandando alle relative schede della Parte IV per la loro descrizione dettagliata.

*Atti giudiziari* (1411-1766) è un fondo miscelaneo, verosimilmente costituito dagli archivisti ottocenteschi aggregando documentazione di diversa provenienza, proveniente in gran parte dalle segreterie ducali e dalle «carte tornate da Napoli». Questa raccolta non presenta una vera e propria struttura, ma vi si può ravvisare un criterio di ordinamento che ha raggruppato approssimativamente le buste per materia: le prime (1-6) riguardano la materia generale e le magistrature principali, includendo anche bozze e materiale preparatorio alla redazione delle *Constitutiones*; le successive concernono l'attività dei giurisdicenti foresi (7-13), i delitti di stato (15-16) e le cause che coinvolgono stati esteri o i feudi dell'altro Lazio (24-28); le rimanenti (29-40) riguardano i magistrati urbani, la materia

---

<sup>154</sup> Di Noto Marrella 1980.

daziaria e le carceri. La raccolta, per la sua eterogeneità, è stata descritta a livello di unità archivistica, considerando come tale la singola busta.

Anche *Processi civili e criminali* è un fondo miscelaneo, costituito dall'aggregazione di carte che, contrariamente al titolo, sono solo in minima parte prodotte nel corso di processi. Si possono distinguere due sezioni; la prima è formata da documentazione proveniente dalla Camera ducale (fedi criminali, citazioni, materia daziaria e contrabbando, note di cause pendenti, documentazione di cause civili e criminali), l'altra è costituita da fondi di magistrature foresi (Felino, Soragna e Tizzano), versate dopo la Restaurazione. Anche questa raccolta è stata descritta a livello di unità archivistica, aggregando inoltre, tramite il "riordino sulla carta", le buste riferibili a serie omogenee.

*Supremo consiglio di giustizia e di grazia e Consiglio della Dettatura o Ufficio dei memoriali* riunisce i memoriali, cioè i documenti presentati dai sudditi al momento della richiesta di una supplica, successivamente esaminata dal sovrano attraverso il passaggio e il dialogo con la Dettatura, sostituita in età borbonica dal Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma. Il fondo è attualmente suddiviso in 5 serie: le prime due, che contengono effettivamente memoriali, sono state descritte rilevando gli stremi cronologici delle singole buste; le successive, contenenti materiale preparatorio o miscelaneo e di datazione eterogenea<sup>155</sup>, non sono state considerate.

Il fondo *Congregazione del sacco* è costituito dalla documentazione prodotta dall'omonimo ente di carità (in precedenza denominato Congregazione delle cinque piaghe) dedito all'assistenza materiale dei carcerati. Piccolo ma ben strutturato, consta di 8 serie; 1. *Istromenti ed inventarii* (relativa ai beni posseduti), 2. *Capitoli ed istruzioni* (contenente statuti e regolamenti), 3. *Cataloghi* (con gli elenchi dei confratelli), 4. *Congregazioni* (con i verbali delle adunanze), 5. *Atti d'intervento della Congregazione nelle sentenze capitali* (relativa all'attività di assistenza in occasione di esecuzioni), 6. *Azienda* (contenente documentazione contabile), 7. *Carteggio del priore e deputati* (costituita da corrispondenza interna) e 8. *Visite alle carceri* (contenente le copie dei verbali delle visite, compiute dalla Dettatura e poi dal Supremo consiglio di grazia e giustizia e particolarmente utile per l'indagine sull'entità della popolazione carceraria e sulla durata delle detenzioni).

---

<sup>155</sup> Si tratta dello spezzone, "*triste, solitario y final*", caratteristico di molti riordini del XIX e della prima metà del XX secolo.

Il nucleo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico* è costituito da 58 buste sopravvissute al bombardamento del 1944 e rappresenta il residuo di un fondo verosimilmente prodotto dalla Segreteria di giustizia di età borbonica. La consistenza (427 buste) e il contenuto originari sono noti grazie all'elenco topografico dei fondi dell'Archivio di Stato redatto in forma manoscritta da Armando Cappelli tra il 1905 e il 1925. Partendo da tale strumento, che descrive le unità secondo la disposizione sugli scaffali, è stato condotto un riordino virtuale del fondo originario, identificando 10 serie: 1. *Supremo consiglio di grazia e giustizia e altri tribunali*, 2. *Ministri togati*, 3. *Governatori*, 4. *Uditori civili e criminali*, 5. *Giusdicenti*, 6. *Podestà*, 7. *Processi particolari*, 8. *Grazie*, 9. *Lettere e minute*, 10. *Diverse*. Sono state quindi descritte le 58 buste conservate.

*Atti giudiziari ex-Carmine*, è un esteso fondo complesso, costituito dalla documentazione prodotta dai tribunali supremi, dai giudici monocratici e dagli attuari dell'Ufficio del criminale e successivamente disaggregata e dispersa tra varie magistrature costituite dopo la Restaurazione, che l'hanno poi consegnata all'Archivio di Stato in successivi versamenti. Le dimensioni e la complessità del materiale hanno richiesto di procedere tramite una ricognizione preliminare e successivi saggi a campione, che hanno consentito di delineare una, provvisoria, struttura complessiva del fondo, in 7 serie: 1. *Tribunali* (costituita dai verbali di sessione della Dettatura, del Supremo consiglio di grazia e giustizia e della Congregazione dei ministri e dai Voti criminali), 2. *Governatore* (contenente citazioni, sentenze, atti e corrispondenza), 3. *Uditore civile* (di contenuto analogo al precedente), 4. *Magistrato delle finanze* (contenente documentazione relativa alla materia daziaria e a tasse, licenze e pagamenti), 5. *Magistrati comunali e Congregazioni* (con documentazione delle magistrature minori urbane, della Congregazione sopra i comuni e della Congregazione degli alloggi), 6. *Attuari* (costituita da registri e filze degli attuari dell'Ufficio criminale), 7. *Suppliche* (costituita da copie di memoriali, con e senza rescritto). Sono state quindi descritte nel dettaglio le tre serie afferenti all'argomento della ricerca: *Sessioni*, *Voti criminali* e *Attuari*. Il fondo si completa con un nucleo di registri riconducibili alla serie *Attuari*, versati dal Tribunale di Parma nel 1904, che non sono transitati attraverso il deposito del Carmine e sono attualmente conservati presso il padiglione M. Per definire complessivamente il fondo sarebbe dunque più appropriata la denominazione di <Atti giudiziari di Antico regime>. Si è preferito tuttavia, per non ingenerare confusioni, mantenere l'attuale denominazione di *Atti giudiziari ex-Carmine*

## 2. Le fonti normative

La normativa prodotta nel Ducato è raccolta in quattro collezioni principali, denominate *Gridari*. Tre sono conservate presso l'Archivio di Stato e costituiscono, rispettivamente, il fondo *Gridario*, la serie *Gridario* all'interno del fondo *Comune di Parma* e la serie *Gridario* del fondo *Consorzio dei vivi e dei morti*. La quarta è la raccolta conservata presso la Biblioteca civica comunale di Parma.

Provvedimenti normativi sono inoltre presenti nei *Decreti e rescritti sovrani*, una raccolta di 149 volumi costituita a partire dalla prima metà del XIX secolo<sup>156</sup>.

Il fondo *Gridario* è costituito da 200 volumi e copre il periodo 1191 – 1860, includendo norme a stampa, manoscritte, lettere ducali e modulistica, relativi ai territori di Parma e Piacenza. I volumi 1-65 riguardano il periodo farnesiano e dispongono di registri dattiloscritti<sup>157</sup>; i successivi, privi di strumenti, riguardano il primo periodo borbonico (66-120) e quello napoleonico e dei secondi Borbone (121-200). Il fondo dispone di registri dattiloscritti, su schede mobili, per i primi 65 volumi.

La serie *Gridario* del fondo *Comune di Parma* è costituita da 71 volumi, relativi al periodo 1398-1806, anch'essi contenenti norme emanate nelle due capitali e raccolte cronologicamente. Non dispone di strumenti di ricerca, eccetto un elenco sommario all'interno dell'inventario generale del fondo<sup>158</sup>.

La serie *Gridario* del fondo *Consorzio dei vivi e dei morti* è una raccolta di normativa costituita dall'omonimo ente di carità. È composta da 37 unità, in prevalenza registri, organizzati secondo criteri geografici o per materia: *Gridario per Parma* (1407-1811), *Gridari per diversi luoghi* (1814-1820), *Gridario ecclesiastico* (1528-1848), *Gridario estero* (1492-1802) e inoltre diversi editti, avvisi e circolari a stampa relativi ai luoghi pii. La serie dispone di un inventario analitico<sup>159</sup>.

La raccolta della Biblioteca civica dispone di un accurato regesto a stampa, con indici per materie e organi emananti e con un'utile introduzione relativa tipologie di fonti di cognizione e produzione del diritto che descrive tipologia e struttura degli atti normativi<sup>160</sup>.

---

<sup>156</sup> Barazzoni-Feliciati 1994, p. 17.

<sup>157</sup> Gasparotto 1951.

<sup>158</sup> Falconi 1953.

<sup>159</sup> Cardinali 2016.

<sup>160</sup> Aliani 1985.

Le due raccolte di provenienza comunale e quella del fondo *Consorzio dei vivi e dei morti* sono più orientate verso gli aspetti dell'economia e delle attività produttive e comprendono poche voci riguardanti la materia giudiziaria. Il fondo *Gridario* risulta la fonte più completa, includendo molte norme relative ai principali reati, al funzionamento dei tribunali e del personale addetto alla giustizia. La nostra ricerca si è dunque orientata verso lo spoglio di tale fondo. L'introduzione normativa alla raccolta della Biblioteca civica consente invece di tracciare una tipologia dei principali testi di legge che saranno esaminati.

## 2.1. La tipologia delle norme

I provvedimenti normativi sono emanati da diversi soggetti, come il governatore, che è il più ricorrente, il magistrato camerale o i conservatori di sanità. Per la materia giudiziaria si trovano anche norme emanate dall'uditore criminale, ad esempio nel caso delle gride per impunità e premi<sup>161</sup>. Il soggetto può emanare la norma autonomamente, con beneplacito del sovrano – che esamina preventivamente il testo – oppure per suo ordine, generalmente trasmesso con lettera ducale. Tale circostanza è solitamente espressa nella sezione narrativa delle disposizioni, con formule quali: «Per tanto il serenissimo signor duca nostro [...] ha espressamente comandato che si pubblichino la presente grida<sup>162</sup>»

A partire dal Settecento, come osserva Aliani, il duca manifesta una maggiore ingerenza nell'attività normativa del governatore, in precedenza dotato di maggiore autonomia: aumentano dunque i provvedimenti emanati per suo ordine o con suo beneplacito. Tale autonomia si restringe ulteriormente con il governo borbonico<sup>163</sup>.

Il gridario raccoglie in prevalenza testi a stampa, ma vi si rinvengono anche manoscritti, talora interpretabili come materiale preparatorio. Un esempio particolarmente completo è la bozza databile al 1766, contenente vari articoli relativi alla proibizione di armi e probabilmente preliminare all'editto del 5 maggio 1789 su tale materia.

Le norme assumono varie denominazioni delle quali si può costruire una sommaria tipologia, anche se le distinzioni, riferibili al tenore e al contenuto piuttosto che alla magistratura emanante, sono spesso sfumate.

---

<sup>161</sup> Cfr. il paragrafo 3.3.

<sup>162</sup> *Grida et bando contra quelli che portano o tengono pistolle, archibugi da ruota et altre armi, con altri capi*, Piacenza, 7 marzo 1637 (*Gridario*, 34/82).

<sup>163</sup> Aliani, 1985, p. 32.

«Grida»: è il provvedimento più frequente, talora definito anche «decreto». Si distingue dal bando perché detta comportamenti positivi, cioè ordina anziché vietare. Il disposto è dunque generalmente espresso con le formule «si ordina», «si comanda» o analoghe. Il termine «grida» può essere anche usato in senso generale, per indicare un testo normativo.

«Bando»: il termine è polisemico e può indicare sia un provvedimento normativo simile alla grida, ma contenente divieti, sia il provvedimento di esclusione o espulsione dai confini di una cosa o di un suddito colpevole di gravi reati, che acquisisce dunque lo stato di «bandito». Un tipo particolare di bando è il bando generale<sup>164</sup>, che detta la disciplina complessiva di un'intera materia, spesso raccogliendo, ed eventualmente innovando, il dettato di precedenti gride, editti, bandi settoriali, in modo analogo agli odierni testi unici. È generalmente pubblicato dal governatore in seguito a ordine sovrano e la sua validità si estende a tutto il territorio ducale. Le materie dei bandi generali sono molto varie: la quiete, la caccia, le armi, le biade. Per la materia giudiziaria possiamo citare i bandi generali per il buono e quieto vivere o i bandi generali sulle armi. Alcune parti del bando generale possono essere poi rinnovate con successivi provvedimenti. Nel caso delle armi, ad esempio, i bandi generali possono essere affiancati da gride relative a particolari tipi di strumenti per offendere, come le armi da fuoco o quelle da lama.

I testi sono generalmente prodotti in due formati: in fascicolo di varie pagine o in foglio unico in grande formato, destinato probabilmente all'affissione nei «luoghi soliti», cioè le porte urbane, le piazze o vie di ampio passaggio, le cancellerie o gli uffici dei magistrati o del Bargello.

«Editto»: nel periodo asburgico sostituisce spesso il bando ed è identificato come il provvedimento tipico del comandante generale della Lombardia austriaca. È però usato anche per dettare comportamenti positivi, analogamente alla grida. Un tipo particolare di editto è l'editto penale, usato dal governatore per citare chi debba presentarsi di fronte a lui per la pronuncia di sentenze riguardanti rapporti giuridici con lo Stato o il Comune<sup>165</sup>.

«Prammatica<sup>166</sup>»: è il termine usato in età borbonica per indicare il bando generale: ne sono un esempio le tre prammatiche emanate nel 1749 per altrettanti materie: furti, armi, omicidi.

«Avviso»<sup>167</sup>: è usato per rendere note varie circostanze, come il rinnovo di bandi generali, di particolari norme o per invitare a determinati comportamenti.

---

<sup>164</sup> Ivi, pp. 28-29.

<sup>165</sup> Ivi, p. 30-

<sup>166</sup> Sulla voce cfr. Catinella Schifani 1962.

<sup>167</sup> Ivi, p. 31.

Provvedimenti a efficacia particolare: Aliani individua tre provvedimenti a efficacia particolare, che si distinguono dai precedenti, rivolti invece alla generalità dei sudditi:

- proclama: è generalmente adottato per imporre collette o altri provvedimenti fiscali;
- precetto: è il comando rivolto a un particolare suddito per imporgli un comportamento o un obbligo, prevedendo generalmente una sanzione;
- ordine: è analogo al precetto, ma generalmente rivolto a persone gerarchicamente sottoposte al governatore o a un altro magistrato. Un esempio è costituito dagli *Ordini e provisioni per li notari degli uffici criminali e altri*, del 1676, che stabilisce varie competenze e obblighi di documentazione e conservazione. Esso è emanato dal presidente della Camera ducale, dal momento che le disposizioni riguardano anche procedimenti che hanno interesse economico, come il pagamento delle suppliche.

Tariffari e calendari: erano generalmente emanati dalla Camera ducale anche gli elenchi delle tasse previste per la redazione di vari atti da parte dei notai o del personale della segreteria, come le *Taxae dominorum notariorum magnificae civitatis Parmae causarum civilium criminaliumque nec non et correriorum et aliorum executorum* del 1565<sup>168</sup>.

I tariffari non contengono generalmente una sezione introduttiva, con arena o narrazione, ma il semplice elenco degli atti, con i relativi costi, che risulta particolarmente utile per ricostruire l'attività e la produzione documentale dei professionisti.

Hanno struttura analoga i calendari emanati le attività dei tribunali, come l'elenco dei giorni festivi da osservarsi nel foro di Piacenza del 1588<sup>169</sup>.

### 3. Le fonti amministrative e contabili

Il fondo *Patenti* la serie *Ruoli dei provvigionati farnesiani e borbonici* sono i due principali riferimenti per la ricostruzione degli organici delle magistrature e per l'indagine prosopografica.

Le *Patenti* (1549-1802, bb. 66), sono una raccolta verosimilmente costituita nel XIX secolo con documentazione proveniente dalle segreterie ducali e prodotta tra la metà del XVI secolo e l'inizio del XIX; la raccolta è corredata da un indice alfabetico<sup>170</sup>. Le patenti erano emesse

---

<sup>168</sup> *Gridario* 9/6.

<sup>169</sup> *Elenco dei giorni festivi da osservarsi nel foro di Piacenza*, Parma, 20 aprile 1588 (*Gridario*, 14/15).

<sup>170</sup> *Indice alfabetico delle Patenti*, (n 202), 1900-1950 (indice manoscritto consultabile presso la sala di studio).

per concedere ai sudditi benefici di vario tipo: il permesso di espatriare, la cittadinanza, la licenza a detenere armi, l'attribuzione di incarichi. Esse comprendono dunque anche i documenti di nomina dei magistrati coinvolti nell'amministrazione giudiziaria, uditori e consiglieri dei tribunali, e includono talora informazioni relative alla città di provenienza o agli incarichi precedenti, che consentono di ricostruire l'identità e il *cursus honorum* degli ufficiali.

Le informazioni rilevabili dalle patenti si integrano con le registrazioni contabili della serie *Ruoli dei provvigionati farnesiani e borbonici*, afferente al fondo *Tesoreria e computisteria farnesiana e borbonica*. La serie è costituita da 73 registri di contabilità prodotti dalla Camera ducale, che riportano le somme versate, come salario, pensione o altra indennità, al personale in servizio presso le magistrature e la corte. Tali registrazioni consentono seguire e dettagliare la carriera dei magistrati, rilevando le promozioni o i trasferimenti per i quali non è conservata la relativa patente, la data del pensionamento o quella di morte, che coincide con la chiusura della partita contabile.

#### **4. Le fonti edite**

Una fonte fondamentale per la ricostruzione dell'assetto istituzionale dei Ducati al termine dell'età farnesiana è costituita da quattro relazioni redatte all'inizio dell'età asburgica, conservate nel fondo *Casa e corte borboniche* e pubblicate da Sergio di Noto Marrella, con un'ampia introduzione sull'assetto delle magistrature ducali<sup>171</sup>.

Tali testi, conosciuti con le denominazioni abbreviate di *Sistema*, *Specificazione*, *Dettaglio* e *Forma*, furono richiesti dal governo imperiale nel settembre 1737<sup>172</sup> e quindi redatti tra la fine del 1737 e l'aprile del 1738. Il loro scopo era fornire ai nuovi governanti un quadro complessivo delle magistrature ducali e del loro funzionamento, includendo anche gli aspetti economici, come il salario dei vari ufficiali, le eventuali criticità e, in alcuni casi, proposte di riforma. Le quattro relazioni fotografano dunque l'assetto delle magistrature giudiziarie al termine dell'età farnesiana.

Il *Sistema* (*Sistema politico universale delli Ducati di Parma e Piacenza*) è il testo più ampio e completo. Conservato in un'unica copia, è anonimo e non datato. Di Noto Marrella propone

---

<sup>171</sup> Di Noto Marrella 1980.

<sup>172</sup> Con cesareo dispaccio del 7 settembre 1737, Di Noto Marrella 1980, p. 16.

una cronologia successiva al maggio 1737 e precedente all' aprile 1738 e lo attribuisce a Giuseppe Rossi, pro-governatore di Parma nel 1737.<sup>173</sup> Il testo fa riferimento anche a vari allegati, non conservati.

La *Specificazione* (*Specificazione distinta di tutti gli uffizi ed impieghi di qualunque sorta, sì di giustizia che camerali e politici che si conferiscono e tuttora esistono nella città e provincia di Parma e de loro salari, lucri ed emolumenti legittimi; e secondo viene prescritto nella commissione, s'è degnata a fare sua maestà cesarea cattolica al consigliere Giovanni Francesco Zanelli con suo venerato dispaccio diretto a sua eccellenza il signor governatore conte Traun*) è conclusa nell'ottobre 1737 e probabilmente redatta dal consigliere ducale Trignani.

Il *Dettaglio* (*Dettaglio generale delle cariche politiche e camerali dello Stato di Piacenza*) relativo alle magistrature e uffici di Piacenza e del suo territorio, è redatto da Beltrame Cristiani, allora consigliere e pro-governatore della città, e spedita il 23 ottobre 1737.

La *Forma* (*Forma dello stato e del governo ultimo politico civile e militare sotto la dominazione de serenissimi farnesi e lasciato da sua maestà il re delle Due Sicilie nella sua partenza per Napoli*) è un testo anonimo e non datato. Di Noto Marrella propone una cronologia posteriore al maggio 1736 anteriore al maggio 1737 e, per il contenuto piuttosto breve, compilativo e focalizzato sulla realtà locale, ipotizza che il suo destinatario fosse un magistrato o ufficiale minore, come il governatore militare<sup>174</sup>.

## 5. Gli altri fondi considerati

Segnaliamo infine tre fondi, esaminati in sede di censimento, che sono stati poi utilizzati solo marginalmente o esclusi.

Il fondo *Governatori di Parma e Piacenza*<sup>175</sup>, versato nel 1904 dal Comune di Parma, è costituito in massima parte dalla corrispondenza inviata quasi quotidianamente dai governatori al sovrano, per comunicare gli aggiornamenti relativi ai diversi aspetti

---

<sup>173</sup> Di Noto Marrella, 1980., pp. 17-19. Lo studioso ipotizza che il testo, particolarmente lungo e improntato a una visione generale dell'assetto ducale, non sia stato effettivamente spedito e che gli sia stata preferita la *Specificazione*, più snella e incentrata sugli aspetti economici e salariali.

<sup>174</sup> Di Noto Marrella, 1980, pp. 17-18.

<sup>175</sup> 1586 – 1799, 120 unità (buste e registri).

dell'amministrazione. Il fondo comprende inoltre fascicoli relativi alle cause giudicate dai governatori, afferenti però alla sfera civile.

*Ufficio delle confische*<sup>176</sup> è una raccolta costituita in gran parte da documenti provenienti dalla Camera ducale e riguardante i beni confiscati per reati comuni o in seguito alle congiure contro la famiglia Farnese, in particolare quella del 1611. La documentazione riguarda dunque gli aspetti della criminalità politica e le sue implicazioni patrimoniali, temi che sono stati esclusi dalla presente ricerca,

Il fondo *Carte varie di funzionari borbonici*<sup>177</sup> comprende la documentazione prodotta da vari componenti e presidenti delle principali magistrature, depositate presso l'archivio governativo a seguito del regolamento del 1816. Vi si conservano le carte di alcuni magistrati che hanno ricoperto la carica di uditori criminali o consiglieri, alle quali si è fatto riferimento, in nota, nei relativi profili.

---

<sup>176</sup> 1529 – 1734, bb. 67.

<sup>177</sup> 1698-181, 189 unità.

## PARTE II – L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA

Il sistema giudiziario dei ducati è costituito da una molteplicità di soggetti. Al vertice si pone il sovrano stesso, al quale compete la decisione in materia di suppliche e grazie.

Il sistema dei tribunali e dei giudici è tracciato con le *Facultates* di Ottavio e poi definito con le *Constitutiones* di Ranuccio. Lo costituiscono i tribunali supremi (Consiglio di giustizia, Dettatura, Segnatura, Camera ducale) e i giudici ordinari (governatore, uditori civili e criminali, fiscali). Operano accanto ad essi altre magistrature, in gran parte ereditate dall'assetto di età comunale. Nelle comunità del territorio la giustizia è amministrata dai giurisdicenti foresi, denominati commissari, podestà, uditori o governatori, assistiti da magistrati minori, denominati consoli, campari e mistrali. Nella capitale sono attive diverse magistrature minori, anche di ascendenza comunale. Alcune collegiali, denominate Congregazioni e competenti anche come tribunali per materie specifiche: la Congregazione sopra i comuni (per alcuni aspetti fiscali), la Congregazione dei cavamenti (per acque e strade), la Congregazione del pubblico archivio (per i rogiti). Altre monocratiche, come l'avogadro e il referendario, per le cause civili di lieve entità<sup>178</sup>.

L'assetto si completa nel tempo con alcune magistrature istituite dopo l'emanazione delle *Constitutiones*: la Congregazione dei ministri (istituita alla fine del XVII secolo per i casi di incaglio e di negata giustizia), la Giunta di giurisdizione (istituita durante il ducato di Filippo di Borbone per decidere l'assegnazione, ai tribunali laici o ecclesiastici, di cause che coinvolgono religiosi) e la Giunta criminale (anch'essa istituita in età borbonica, per la trattazione di cause minori secondo riti abbreviati).

Il sovrano, con l'età borbonica, è inoltre affiancato da un primo ministro plenipotenziario, al quale compete anche il dicastero della giustizia e che in tale funzione indirizza e coordina l'attività dei magistrati.

Nei due successivi capitoli saranno esaminate la normativa generale riguardante le magistrature, nel Capitolo 1, e quindi il funzionamento delle magistrature più strettamente connesse alla sfera della giustizia criminale, nel Capitolo 2.

---

<sup>178</sup> Per un quadro generale delle magistrature, Di Noto Marrella 2014 e inoltre Antinori 1959, sintetico ma di grande utilità.

**Fig. 1. L'amministrazione giudiziaria nel Ducato di Parma e Piacenza**



## CAPITOLO I. LA NORMATIVA GENERALE SULLE MAGISTRATURE

### 1. Il primo assetto istituzionale e la *Confirmatione del decreto del maggior magistrato*

L'assetto istituzionale dei primi anni di ducato è noto prevalente da fonti epistolari, in particolare da una lettera di Apollonio Filareto, segretario ducale, al cardinale Alessandro Farnese<sup>179</sup>. Pier Luigi Farnese istituisce un Consiglio segreto per l'indirizzo politico. Le questioni giudiziarie sono affidate al Consiglio di giustizia, composto da sette giuristi e presieduto da Claudio Tolomei. Le pene pecuniarie e le questioni relative al patrimonio sono amministrare dal Magistrato delle entrate, composto da cinque ministri più un giurista. È previsto un giorno alla settimana dedicato all'esame delle suppliche, da parte del duca e del Consiglio riunito. Il principe è impegnato anche in frequenti incontri con i feudatari.

La gestione dei poteri locali, estremamente radicati e ostili al nuovo assetto, è infatti fondamentale per il ducato neocostituito. A tale materia è dedicata la *Confirmatione del decreto del maggior magistrato* (1 aprile 1546), che regola le prerogative dei feudatari e degli ufficiali di governo, in particolare nei confronti del sovrano e dei sudditi cittadini. Tale norma riprende il dettato del precedente *Decreto del maggior magistrato* (7 novembre 1441), emanato da Filippo Maria Visconti per disciplinare i rapporti con i vari soggetti che godevano di giurisdizioni separate all'interno del dominio milanese<sup>180</sup>.

Ne esaminiamo i paragrafi relativi alle questioni giudiziarie, che rimarranno vigenti lungo tutto il periodo ducale e saranno citati nella normativa successiva.

La *Confirmatione* specifica innanzitutto che i feudatari non possono interferire nelle cause riguardanti i cittadini che si trovino a risiedere nel loro feudo in seguito a reati o debiti, che vi siano nati, vi possiedano beni o che li abbiano compiuto reati passibili di pena corporale:

Né [essi feudatari possino] farsi resistenza acciò non si faccino le debite essecutioni contra color i quali per delitti e debiti si sono ridotti ad habitare dentro gli territori e iurisdictioni sue, o per diritto publicamente o occultamente, anchora per li beni suoi nati nelli luoghi predetti separati, e anchora contra quei che in detti luoghi havessero fatto delitti degni di pena corporale.

---

<sup>179</sup> Apollonio Filareto al cardinale Alessandro Farnese, Piacenza, 9 novembre 1545 (ASPr, *Epistolario scelto*, n. 53), edita in Simonetta 2020, pp. 169-170.

<sup>180</sup> Sul ruolo del Decreto del maggior Magistrato nel contesto del sistema feudale visconteo, Chittolini 1972.

La *ratio* della norma è abbastanza chiara e mira a evitare abusi da parte dei feudatari e a rompere le reti di relazioni e clientele, impedendo ad esempio che i cittadini possano delinquere confidando nella protezione dei signori locali.

I feudatari, inoltre, non possono giudicare alcuna causa riguardante i cittadini, né civile, né criminale, né mista<sup>181</sup>. Il loro intervento è proibito anche qualora sia richiesto dagli interessati, a meno che non si renda necessario per particolari contratti:

Anzi non possino tirarsi per quali si voglia causa vera, o simulata, o per alcuno modo, o differentia avanti a loro, o altri suoi ufficiali anchora che fosse causa civile o criminale, o vero mista per proprio officio, ovvero ad instantia d'altri salvo ne' casi ne' quali il forastiere potesse di ragione esser constretto per causa del contratto solamente che havesse fatto in tali luoghi

Le pene per i contravventori sono particolarmente severe (sanzioni pecuniarie e la perdita di esenzioni e privilegi) e possono essere irrogate anche quando l'infrazione sia nota solo «per fama»:

Sotto pena di mille ducati, e la privatione e perdita tanto delle essentioni quanto de i privilegi e feudi suoi tutti, nella quale pena ogni volta che haverano contrafatto *ex nunc prout ex tunc* s'intendino essi incorrere senza altri processo e sententia. Ma alla dechiaratione di tale incursione di pena, e alle essequitioni di quelle si proceda ogni volta quando si havrà, o si potrà haver notitia esser stato commesso contra le predette cose, anchora che di ciò solamente fosse noto per fama.

Vengono quindi definite le prerogative del maggior magistrato. Si tratta del magistrato residente nella città dominante (Parma o Piacenza), al quale competono varie tipologie di cause:

- quelle tra gli «esenti», cioè i soggetti che godono di giurisdizioni separate;
- quelle tra gli esenti e i cittadini, anche nobili;
- quelle tra gli esenti e gli abitanti del contado non sottoposti alla loro giurisdizione;
- altre cause dubbie.

Gli spettano sia l'istruttoria sia la sentenza (è «cognoscitore e diffinitore») e la facoltà di procedere senza particolari formalità. Il ricavato delle pene pecuniarie è versato alla Camera ducale:

Volendo anchora in ogni luogo, e tempo accadesse nascere ed essere nata discordia, differenza, o vero questione tra detti esenti, o vero che hanno iurisditione separata, o vero tra loro, e suoi sudditi, e altri nobili cittadini, o contadini non sottoposti alle loro iurisdittine, o vero che per ragione, e vigore di tal contratto non sortessero la ragione, o

---

<sup>181</sup> Cioè relativa a reati penali di lieve entità, secondo l'istituto del misto imperio.

il tribunale di quella che in tal differenza e questione sia e s'intenda esser giudice competente, cognoscitore, e diffinitore il magior Magistrato quale sarà nella città, sotto la diocesi della quale saranno quelli con ampia, e piena facultà di proceder somariamente senza strepito e figura di giuditio, ma solo veduto la pura, e mera verità del fatto, e con possanza e autorità di mutarli, o condannarli in pena da esser applicata alla camera nostra in quelle quantità de' danari che verisimilmente havuto rispetto alla conditione e qualità delle persone gli parerà.

Le successive parti del testo riguardano varie prerogative dei feudatari, non particolarmente significative per gli aspetti dell'amministrazione giudiziaria. Segnaliamo un'informazione relativa alle modalità di pubblicazione delle norme, che venivano affisse nella piazza del duomo, presso il campanile:

pubblicate alla Campana della piazza di Parma secondo il solito de' bandi e comandamenti nostri ivi.

La politica di accentramento di Pier Luigi non incontra tuttavia successo e anzi determina la congiura e uccisione nel 1547, guadagnandogli anche una longeva fama di tirannide. L'evidente diffidenza verso l'esperimento normativo è ben manifestata in una memoria relativa alla congiura<sup>182</sup>, che rileva, ovviamente con un'ottica di parte, le criticità dell'amministrazione giudiziaria:

Il buon Principe, sopra ogni cosa, ama la giustitia, però il tyranno Farnese, acciò che anche'egli paresse buon principe, eresse un consiglio, che haveva titolo di giustitia, et un magistrato della tenacissima e insatiabile voragine, del quale poi che non riuscì mai cosa che ci entrasse veramente dell'entrate si nominava, et se in esso era introdotto causa alcuna o per confiscatione de beni, o per altro, mai non se ne vedeva la espeditione, onde quei che litigavano, ancor che fusseno creditori reali, et con titolo oneroso, al fine stanchi secondo il volere del Tyrrano abbandonavano l'impresa.

## **2. Il consolidamento dell'assetto istituzionale: le *Facultates* e le *Constitutiones***

Ottavio Farnese e il nipote Ranuccio rifondano e poi consolidano il Ducato, delineando la struttura e la normativa che lo caratterizzeranno fino alla conquista napoleonica.

---

<sup>182</sup> *Memoria anonima [dei congiurati] sulla vita e la morte del duca Pier Luigi Farnese* (ms. Perra, 117v-121v; copia in MM 109/II, 196, 559r-564r; s.d. ma inizio ottobre 1549), edita in Simonetta 2020, pp. 196-205, p.200.

È opportuno esaminare congiuntamente i due testi fondativi, istituendo un confronto. Le *Constitutiones* sono infatti una rielaborazione delle *Facultates* e ne riprendono gran parte della struttura e del testo, pur introducendo importanti modifiche.

Le *Facultates* sono suddivise in 9 titoli:

1. *De praetore*
2. *De duobus auditoribus civilibus*
3. *De auditore criminali*
4. *De appellationibus*
5. *De Consili iustitiae*
6. *De procuratore fiscali*
7. *De advocato Fisci*
8. *De Magistratura reddituum nostrorum*
9. *De Signatura*

Ottavio Farnese istituisce nuovamente il Consiglio di giustizia, prevedendone uno in ciascuna capitale: esso è presieduto dal pretore, che esercita inoltre funzioni legislative ed esecutive, ed è composto dagli uditori civili (due per città) e dall'uditore criminale. Alla sua attività collaborano il procuratore e l'avvocato fiscale, con funzioni di garanzia. Due titoli specifici regolano l'esame degli appelli e quello delle grazie (segnatura). Gli aspetti patrimoniali competono al Magistrato dei redditi, di natura collegiale.

Le *Constitutiones* contano 7 titoli:

1. *De Consilio*
2. *De officio gubernatoriis*
3. *De auditore civilium*
4. *De auditore criminalium*
5. *De procuratore fisci*
6. *De advocato fisci*
7. *De Dictatura et Signatura*

Ranuccio segue in molte parti la struttura del predecessore, ma apporta anche mutamenti evidenti:

- modifica la composizione del Consiglio di giustizia, che diventa unico e composto da 7 membri;
- elimina il pretore, ripartendo le sue competenze tra il presidente del Consiglio di giustizia e il governatore;

- riduce il numero degli uditori civili: da due per città a uno per città;
- elimina alcune competenze del procuratore fiscale, che passano all'avvocato fiscale;
- affianca alla Segnatura una Dettatura, entrambe dedicate all'esame delle suppliche;
- nelle *Constitutiones* elimina i due titoli dedicati al ricorso in appello e al Magistrato camerale, trattando tali materie nei restanti titoli o in altri testi di legge.

Prima di esaminare i singoli titoli e magistrature, può essere utile osservare alcuni temi generali, ricorrenti in entrambi i testi, comuni alle varie magistrature e presenti anche nelle gride che saranno esaminate nel proseguimento della ricerca.

## **2.1.Pesi, contrappesi e garanzie**

In entrambi i testi è manifestato in vari modi il riguardo verso le magistrature cittadine e le relative norme e prassi. Il pretore (e poi il governatore) è tenuto a confrontarsi con le magistrature comunali, come il Decurionato e l'Anzianato, e a sorvegliare che non vi siano conflitti tra la normativa ducale e quella statutaria. Nei ricorsi in appello il Consiglio di giustizia è spesso affiancato da giureconsulti del Collegio cittadino, che possono seguire le prassi locali; a tali prassi si conformano anche gli attuari, ad esempio nella raccolta e registrazione delle denunce. Si svolge settimanalmente il rituale della Segnatura, che sembra inteso come un'occasione di conciliazione e partecipazione: il sovrano vi esamina le suppliche alla presenza dei propri magistrati e del Consiglio cittadino, manifestando equità e clemenza. Le *Constitutiones* ricordano poi più volte ai magistrati cittadini di rispettare le competenze dei giudicanti periferici, come avogadori e referendari.

Ai magistrati ducali è lasciato nondimeno un ampio margine di decisione: in situazioni di particolare gravità, che si verificano in assenza del sovrano, il pretore e il governatore possono assumerne i poteri, unitamente al Consiglio di giustizia, ed emanare editti, condanne o multe.

La ripartizione delle competenze tra le varie magistrature ducali è particolarmente minuziosa e complessa e sembrerebbe originare dalla giustapposizione, e dal tentativo di conciliazione, tra tradizioni diverse: quella statutaria, quella risalente al dominio visconteo e quella introdotta con il ducato. Accanto al Consiglio di giustizia sono istituiti anche soggetti che esercitano una funzione di garanzia, curando gli interessi e il patrimonio del sovrano e la

corretta amministrazione della giustizia: il procuratore fiscale, l'avvocato fiscale e il Magistrato camerale, quest'ultimo di natura collegiale.

La norma prevede garanzie anche per le parti in causa, come la possibilità di ricorrere in appello, di presentare suppliche al sovrano o il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento del processo e copia degli atti, sui quali presentare eventuali osservazioni o obiezioni. La sentenza deve essere pubblicata e motivata, pena la nullità; le deposizioni devono essere raccolte fedelmente in forma scritta e nella lingua madre del teste o del reo; agli interrogatori, e a tutti gli atti nei confronti del reo, assiste il procuratore fiscale.

I magistrati ducali, al termine del loro mandato, sono sottoposti a sindacato, cioè alla verifica complessiva dei loro atti e decisioni, anche attraverso l'esame dei documenti prodotti: per gli uditori, in particolare, sono menzionati i *libri criminalium*, da intendere probabilmente come i registri redatti dagli attuari e contenenti la verbalizzazione delle diverse fasi dei processi.

## 2.2. Il problema della «spedizione delle cause». Riti abbreviati e processi ordinari

La complessità delle competenze si riflette verosimilmente sul quotidiano svolgimento della pratica giudiziaria. Tra i temi ricorrenti si segnala infatti la preoccupazione per l'eccessivo protrarsi delle cause e il conseguente auspicio di un rapido e lineare svolgimento. Sono spesso indicati termini entro i quali si dovrebbero concludere i procedimenti, o le singole fasi, e si raccomanda di evitare l'accumulo di atti e scritture superflue. Si vedano ad esempio, nelle *Facultates*, le espressioni: «*Volumus praeterea, ut inutilium scripturam cumulus evitetur, processusque causarum celerius perficiantur*<sup>183</sup>»; «*causarum [...] quae quae egebunt celeri provisione inter omnes*»<sup>184</sup> o «*[Procurator fiscalis] providebit ut processus criminales temporibus debitis, ac iuste, et sine fraude, ut quam citissime expediantur*»<sup>185</sup>.

Sono inoltre previsti *iter* differenziati, in relazione alla complessità della causa e alla natura del reato. Per i casi relativi a somme ridotte, reati minori o rei di bassa estrazione è previsto un giudizio rapido<sup>186</sup>: la sentenza è emanata dallo stesso magistrato che ha curato l'istruttoria, costituita da un'indagine rapida che deve avvenire *de plano, sine strepitu, et*

---

<sup>183</sup> Nel titolo *De duobus auditoribus civilibus*.

<sup>184</sup> Nel titolo *De Pratetore*.

<sup>185</sup> Nel titolo *De procuratore fiscali*.

<sup>186</sup> Già menzionato nella lettera di Filareto vista sopra.

*figura iudicii, sola facti veritate inspecta* e che verosimilmente si svolge in forma prevalentemente orale.

I crimini più gravi o i contenziosi per somme elevate richiedono invece l'*ordo iudiciarum*, cioè il processo ordinario che prevede la verbalizzazione di denunce e testimonianze, la redazione di una relazione a cura del magistrato istruttore e il successivo esame da parte del Consiglio di giustizia. Sono qui previste le garanzie per le parti, che devono ricevere informazioni, copia degli atti e tempo congruo per intervenire e presentare una difesa.

### **2.3. Scrittura e documentazione**

La forma scritta appare molto rilevante nell'amministrazione della giustizia ed entrambi i testi la menzionano in più luoghi.

È specificato l'obbligo di presentare per iscritto o di registrare vari atti: le denunce, le suppliche, gli atti da inviare in copia alle parti in causa, le relazioni relative ai processi informativi, agli appelli o alle eventuali divergenze tra magistrati, i pareri dell'avvocato fiscale. Per alcuni documenti – come sentenze, suppliche, mandati di scarcerazione o grazie – si specificano alcuni elementi obbligatori, quali firme, sigilli o formule. Agli uditori civili è imposto l'obbligo di leggere e rendere pubblica la sentenza, stigmatizzando l'abitudine di presentarla come semplice *notula*.

I titoli relativi alla Segnatura (e poi alla Dettatura) si chiudono inoltre con l'indicazione dei registri che dovranno essere conservati negli archivi delle due capitali.

## **2.4. Esame dei titoli delle due norme. Le magistrature e i procedimenti**

Passiamo dunque all'esame dei titoli delle due norme, che definiscono la fisionomia delle magistrature e dei procedimenti.

### **2.4.1. Il Consiglio di giustizia**

#### **Il Consiglio nelle *Facultates***

È una magistratura collegiale incaricata di amministrare la giustizia in città e nei territori soggetti. È previsto un Consiglio in ognuna delle due capitali, composto da quattro membri:

- il pretore, con funzione di presidente
- i due uditori civili
- l'uditore criminale

Il Consiglio, in seduta plenaria (*totum unitum*) rappresenta la persona del duca. Concede udienza, in un luogo designato, una volta alla settimana: nel giorno di mercoledì o, se festivo, nel giorno feriale immediatamente successivo. I suoi decreti sono pronunciati dal pretore a nome dell'intera magistratura. Di fronte ad essa sono richiesti il contegno e la reverenza dovuti al principe; sono autorizzati a parlare solo avvocati e procuratori, vicendevolmente. Chi voglia proporre una causa in udienza, con gli avvocati, dovrà comunicarlo alla parte avversa il giorno precedente con un pubblico messo, per darle modo di presentarsi a propria volta con dei patroni.

Il Consiglio opera in vari ambiti:

- le cause che prevedono un rito abbreviato;
- i processi ordinari
- le cause tra il principe e i feudatari, eccetto quelle relative ai redditi ducali, demandate all'apposito magistrato;
- l'esame di gravami e liti pendenti

Il testo descrive i diversi tipi di procedimento (il processo ordinario, il rito abbreviato, l'esame di gravami e liti pendenti) e prosegue elencando i requisiti e obblighi dei membri del Consiglio. Di seguito, per chiarezza, illustriamo tali aspetti in ordine inverso.

### **Requisiti e obblighi dei membri del Consiglio<sup>187</sup>**

I magistrati devono essere *doctores* in diritto, da almeno 10 anni, a seguito di esame rigoroso in università approvate, e devono esibire il proprio certificato di *doctoratus* prima di entrare in carica. Sono richiesti requisiti di moralità e assenza di condanne. Devono essere forestieri, ma a Parma è eletto un giudice piacentino e viceversa. La precedenza è stabilita per anzianità di dottorato: il più anziano pronuncerà il voto per ultimo.

La carica dura 3 anni: al primo rinnovo delle cariche, però, uno dei magistrati non decadrà ma dovrà proseguire per un ulteriore anno e mezzo, in modo da garantire continuità e trasmissione delle conoscenze ai magistrati entranti. La carica di pretore è annuale: il pretore, scaduto l'anno, diventa uditore civile e uno degli uditori civili lo sostituisce; l'uditore criminale non ricopre mai la carica di pretore.

All'inizio della carica i magistrati giurano nelle mani del principe, impegnandosi a giudicare equamente e rispettando i tempi previsti. Non potranno accettare alcun dono<sup>188</sup> eccetto frutta o altri in natura di modico valore. Alla fine di ogni mese dovranno presentare un rendiconto del numero di cause discusse e di quelle pendenti.

Al termine del mandato i loro atti saranno sottoposti a verifica *de dolo malo et circumventionem*. Tale sindacato riguarda gli atti compiuti sia singolarmente sia collegialmente, ma esclude quelli compiuti in nome del Consiglio e quelli compiuti dal pretore nei riti abbreviati.

Il pretore è ricevuto quotidianamente dal principe; gli altri magistrati, impegnati nella spedizione delle cause, possono domandare udienza per recare comunicazioni.

### **Il processo civile ordinario del Consiglio di giustizia<sup>189</sup>**

Il processo ordinario, nel primo atto, si tiene di fronte a tutto il Consiglio e può poi essere istruito dai soli uditori civili, nei giorni nei quali tengono udienza: la sottoscrizione di uno dei due sarà sufficiente per tutti gli atti che la richiedano. Una delle parti può chiedere differimenti per la presentazione di atti<sup>190</sup>: nel caso si rivelassero artificiosi subirà però una pesante multa.

Una volta conclusa l'istruttoria, l'uditore deve consegnare alle parti una copia degli atti, tramite un notaio, e valutare loro eventuali osservazioni circa la ricostruzione del fatto. Presenta poi la relazione definitiva in Consiglio, dove un attuario la registra. La data della

---

<sup>187</sup> Parr. 18-26.

<sup>188</sup> *Nullas (aut dicunt) candelas, aut sportulas.*

<sup>189</sup> Parr. 4-6.

<sup>190</sup> *Expeditio alicuius actus.*

seduta andrà comunicata alle parti quattro giorni prima, tramite attuario e con registrazione negli atti, in modo che esse possano eventualmente fornire informazioni al Consiglio.

Il pretore, a nome di tutti i membri, pronuncerà quindi la sentenza, che sarà sottoscritta con la formula: *Praetor, et Consilium Placentinum* o *Praetor, et Consilium Parmensem*.

### **I riti abbreviati**<sup>191</sup>

Il Consiglio può intervenire (*se immiscere*) in tutte le cause, civili o criminali, che richiedano una risoluzione particolarmente celere e può occuparsi (*cognoscere*) tutte le cause contro feudatari o magistrati, inclusi i ministri.

Può udire tutte le cause atte a terminare senza processo e *in tribus audientiis* (cioè davanti a tre soli magistrati). Qualora emergano difficoltà la causa sarà rimessa all'uditore civile e conclusa per via ordinaria, dopo averne informato il sovrano.

È invece proibito al Consiglio, se non per autorizzazione principe, intervenire in altri casi non contemplati dalle Costituzioni.

### **Gravami e pendenze**<sup>192</sup>

Il Consiglio interviene nel caso di gravami<sup>193</sup> e può correggere tutti quelli proposti dal pretore, dagli uditori o da altri giudici; il proponente del gravame deve allontanarsi al momento della trattazione. Qualora il gravame si riveli calunnioso il proponente sarà punito in conseguenza: è contemplata la sospensione dall'ufficio per procuratori e avvocati che siano autori o complici di calunnia, per la grave infrazione alla propria deontologia<sup>194</sup>. È inoltre proibito servirsi del gravame quale pretesto per ricorrere al Consiglio in quei casi per i quali gli statuti cittadini non consentono l'appello nelle fasi interlocutorie del processo.

Nelle liti pendenti di fronte a qualsiasi giudice, qualora emergano fatti o elementi che per gli statuti non sono *reservati in fine litis* e sui quali il giudice nutra dubbi, la parte che ha chiesto la spedizione è convocata in Consiglio. Ad esso, come organo supremo e rappresentante del sovrano, spettano le decisioni delle quali un giudice non potrebbe assumere da solo la responsabilità. La causa prosegue poi davanti al giudice naturale. Il Consiglio, per tali questioni interne, si riunisce nei giorni stabiliti dal pretore: sarà convocato nella sua dimora nei casi che richiedano una trattazione celere e straordinaria.

---

<sup>191</sup> Par. 7-9.

<sup>192</sup> Parr. 10-17.

<sup>193</sup> Il gravame è analogo all'appello, ma riguarda un endoprocesso. È generalmente esaminato dal Consiglio di giustizia, su presentazione di un magistrato.

<sup>194</sup> *Sed litigare ea religione, que decet bonos, et honestos, viros.*

Nel caso in cui un uditore non possa presenziare, per morte, malattia o altro impedimento, gli altri tre membri rappresenteranno tutto il Consiglio; in caso di doppia assenza fungerà da supplente un altro giureconsulto nominato dal principe.

Tutti provvedimenti pronunciati dal Consiglio (sentenze, decreti, ordinazioni, provvisori) sono inappellabili e non annullabili e vanno senz'altro eseguiti. È previsto tuttavia un appello straordinario al duca, entro 6 giorni dall'intimazione del gravame.

### **Il Consiglio nelle *Constitutiones***

Il nuovo Consiglio di giustizia è unico ed è composto da 7 membri:

- un presidente
- i due governatori (ogni governatore, però, partecipa solo alle sessioni riguardanti la propria città)
- quattro consiglieri

Nel collegio non sono dunque più compresi gli uditori civili e criminali.

I consiglieri, come i governatori e gli uditori, sono tenuti a rispettare le leggi e gli statuti cittadini e delle comunità, oltre alle leggi ducali e al Decreto del maggior magistrato.

Il giuramento è analogo a quello precedente: impegna a giudicare in modo imparziale e il più celermente possibile, osservando le costituzioni, i decreti e gli statuti cittadini e senza accettare alcun dono o pagamento, pena la privazione della carica. Le azioni del Consiglio non sono sindacabili.

Sembra crescere la preoccupazione per il protrarsi delle cause, che già le *Facultates* stigmatizzavano<sup>195</sup>. La norma scoraggia generalmente l'appello contro i provvedimenti emanati dal Consiglio e dagli altri magistrati, ammettendo in alcuni casi un ricorso al sovrano. Possono essere presentate suppliche per grazia o giustizia, che vengono esaminate nell'ambito della Dettatura. Sono più volte deprecate le cavillazioni e gli altri espedienti adottati da avvocati o procuratori per prolungare artificiosamente il processo. Ai partecipanti al processo è richiesto il consueto contegno consono, *sine strepitu* e rispettoso dei turni di parola.

Permane anche la previsione della legislazione straordinaria in caso di tumulti o delitti gravi in assenza del sovrano.

Le *Constitutiones* fissano i giorni di attività delle principali magistrature, delineando un calendario piuttosto fitto e parzialmente diversificato tra le due capitali, in dipendenza dalla

---

<sup>195</sup> Il problema è anche oggetto di varie gride.

presenza del Consiglio o del sovrano (il governatore sceglie invece autonomamente i giorni per le udienze giudiziarie, che devono comunque tenersi due volte alla settimana):

|                  | <b>Città in cui opera il Consiglio</b>   | <b>Città in cui non opera il Consiglio</b> | <b>Città in cui è presente il duca</b> |
|------------------|--|--|--|
| <b>Lunedì</b>    | Sessione del Consiglio di Giustizia  | Dettatura (al pomeriggio)                  |  |
| <b>Martedì</b>   | Udienza dell'uditore civile  | Udienza dell'uditore civile                |  |
| <b>Mercoledì</b> | Sessione del Consiglio di Giustizia  |  |  |
| <b>Giovedì</b>   | Udienza dell'uditore civile<br>Il Consiglio di Giustizia<br>esamina le suppliche | Udienza dell'uditore civile                |  |
| <b>Venerdì</b>   | Sessione del Consiglio di Giustizia  |  | Segnatura                              |
| <b>Sabato</b>    | Udienza dell'uditore civile  | Udienza dell'uditore civile                |  |

Il Consiglio è tenuto a riunirsi anche nei giorni non dedicati alle udienze, eventualmente presso l'abitazione del presidente o dei consiglieri, per esaminare le relazioni criminali e per tutte le altre questioni di pronta spedizione.

I requisiti per la nomina dei consiglieri sono analoghi ai precedenti: l'anzianità di *doctoratus* è aumentata da 10 a 15 anni, i consiglieri, oltre che forestieri, devono anche provenire da luoghi diversi; fanno eccezione i membri scelti dal duca all'interno del collegio cittadino, ma non è più menzionata la precedenza alternanza fra capitali (un piacentino a Parma e viceversa). La precedenza è sempre regolata dall'anzianità di dottorato: il consigliere più anziano vota per ultimo e sostituisce il presidente in caso di assenza. I membri del Consiglio hanno precedenza sui priori e sugli anziani della città e su tutti gli altri magistrati. Qualora il governatore intervenga, su mandato del duca, lo farà subito dopo il presidente o il suo eventuale supplente.

Non è prevista remunerazione straordinaria per i sopralluoghi o le cause delegate, ad eccezione di quelle di appello: qualora a un consigliere sia affidata una causa, questi potrà ricevere lo stesso emolumento destinato all'originario giudice di appello. La carica è triennale e può essere prolungata ad arbitrio del duca: scompare la precedente *prorogatio* di un anno e mezzo.

Anche la norma ranucciana descrive nel dettaglio i principali procedimenti e prevede processi ordinari e riti abbreviati.

I decreti, le sentenze e gli altri provvedimenti che richiedano firma sono votati a maggioranza dai consiglieri e da uno di loro sottoposti all'esame del presidente o del pro-presidente, unitamente alle motivazioni. Il provvedimento conclusivo è infine emanato a nome del presidente, o pro-presidente, e del Consiglio. Se i voti dei consiglieri risultano in pareggio, il presidente o il suo sostituto si consultano celermente e in riservatezza con il principe, che li autorizza ad esprimere il voto decisivo.

Chi voglia nominare un avvocato o proporre una causa in Consiglio deve comunicarlo alla parte avversa almeno due giorni<sup>196</sup> prima della data prevista, per consentirgli di intervenire a propria volta con un patrono.

Il Consiglio ha la più ampia competenza possibile nell'amministrazione della giustizia, in particolare in questi ambiti:

- tutte le cause tra i feudatari e tra costoro e la Camera ducale, tanto nelle azioni possessorie quanto petitorie;
- tutte le querele tra il principe e i feudatari, i magistrati, i ministri e i sudditi, agendo in virtù del decreto del maggior magistrato;
- le cause, anche non giurisdizionali, relative a beni di valore superiore ai 15.000 scudi o di reddito annuo superiore ai 100 scudi. In questi casi non è richiesto un processo: il Consiglio, o uno dei suoi membri, procederà per via stragiudiziale, convocando le parti;
- le cause criminali, per le quali emana sentenza dopo aver esaminato le relazioni presentate dell'uditore o dai giudici periferici

Le cause pendenti possono essere avocate al principe.

### **Il processo ordinario<sup>197</sup>**

Lo svolgimento del processo è analogo a quello descritto nelle *Facultates*, ma è leggermente più dettagliato e prevede un duplice passaggio in consiglio.

Istruito il processo viene costituito un relatore, cioè un consigliere che deve esaminarlo scrupolosamente e riferire al Consiglio fatti, deduzioni e lo stato complessivo della causa.

Se il Consiglio ritiene che si debba ulteriormente procedere nell'indagine, o condurre altri accertamenti presso le parti, consegnerà ad esse la relazione, entro un termine dato, e poi

---

<sup>196</sup> *Biduum*: in precedenza era previsto un solo giorno.

<sup>197</sup> Parr. 18-22.

curerà che esse si accordino su una comune versione dei fatti, che sarà messa per iscritto e inserita negli atti da un attuario e registrata. Qualora una delle parti sia contumace o morosa negli adempimenti previsti, il consigliere consegna la relazione all'altra parte, per evitare un iniquo protrarsi della causa ma sempre assicurandosi della veridicità del contenuto.

La causa torna quindi in Consiglio per la discussione e le motivazioni sono fornite alle parti, in forma scritta, con un termine per presentare ulteriori osservazioni.

Si passa infine, il più celermente possibile, alla pronuncia della sentenza.


Nelle cause penali il relatore è l'uditore criminale o il giudicante locale. Al consiglio è richiesto un voto tempestivo, anche al di fuori delle sessioni ordinarie, in conformità al quale i magistrati criminali procederanno. Per i casi particolarmente atroci o urgenti il Consiglio può concedere al giudice di procedere senza consegnare alle parti le copie del processo informativo; si raccomanda però di non eccedere nell'adozione di tale eccezione<sup>198</sup>.

I provvedimenti emanati dal Consiglio (sentenze, decreti, ordinazioni, provvisori) non sono appellabili, sia in prima istanza che nelle successive, né annullabili: è previsto tuttavia un ricorso straordinario al sovrano, entro cinque giorni dalla sentenza. Questi può disporre una revisione della causa, aggiungendo al Consiglio uno o più giureconsulti, a seconda delle circostanze e delle persone. Le spese per il ricorrente che perda nuovamente la causa sono raddoppiate.


---

<sup>198</sup> *Qua in re praesidis, et consiliariorum consentiam oneramus, raroque Consilium id concessurum confidimus.*

**Fig. 1. I giudizi del Consiglio secondo le *Facultates***



**Fig. 2. I giudizi del Consiglio secondo le *Constitutiones***



### 2.4.2. Il pretore

Il pretore sembra ereditare molte prerogative dei podestà del periodo signorile: è forestiero, ha una formazione giuridica, esercita funzioni relative ai tre poteri: oltre a presiedere il Consiglio di giustizia ha competenze su varie materie amministrative, sorveglia l'esecutività delle leggi e può promulgare atti normativi in situazioni di emergenza.

Le *Constitutiones* elimineranno questa figura, forse eccessivamente potente, distribuendo le sue prerogative tra due magistrati: il presidente del consiglio di giustizia e il governatore.

Nell'assetto ottaviano il pretore è la figura principale e la guida gli altri magistrati.

Le sue funzioni riguardano non solo la giustizia, ma anche l'amministrazione della vita civile: l'annona, l'abbondanza, l'ornato e in generale i *publica negotia*, campi nei quali collabora con le magistrature comunali, quali Decurionato e Anzianato.

Egli verifica che non vi siano conflitti tra le leggi comunali e le costituzioni ducali e che tali leggi siano eseguite; può inoltre emanare editti che *pro tempore* gli sembrino opportuni.

Nel caso di eventi straordinari, delitti o altre circostanze che richiedano un'azione pronta, il pretore può convocare il Consiglio e agire in rappresentanza della persona del duca, comminando anche pene e multe.

Conosce tutte le cause minori relative ai feudatari (tra costoro e i propri sudditi o con qualunque altro soggetto) che consentano un *iter* abbreviato e che si dovranno concludere entro 20 giorni.

Risolve rapidamente e senza formalità, dopo una rapida istruttoria per la quale può convocare le parti, i contenziosi lievi riguardanti beni o negozi: prezzi, affitti, alimenti, doti, beni dei poveri, dei pellegrini e dei luoghi pii e che non eccedano i 500 scudi e inoltre tutte le altre cause fino ai 25 scudi. È esplicitamente proibito sottoporre tali cause agli uditori o ricorrere in appello; la parte soccombente, però, può ricorrere al principe o al Consiglio entro 4 giorni dalla notifica della sentenza. Successivamente, in caso di accoglimento, il Consiglio avrà ulteriori 20 giorni per la decisione definitiva.

Se la causa richiede invece un processo, il pretore concede alle parti una dilazione, sufficiente alla presentazione di prove e, trascorsi 10 giorni, pronuncia la sentenza.

La discussione delle cause si svolge nei *diebus juridicis* e negli orari stabiliti dal pretore; i contenziosi relativi a somme inferiori ai 50 scudi possono essere trattati anche nei giorni feriali, purché non *in honorem Dei*, salvo casi di particolare urgenza e rispettando le norme del diritto comune.

### 2.4.3 Il governatore

Il governatore assorbe gran parte delle competenze del pretore: la fiscalità («annona»), l'approvvigionamento di beni consumo («abbondanza»), la vita civile e la politica, i *publica negotia* e l'edilizia privata («ornato») sia in città sia nel territorio. Si confronta con le magistrature cittadine, può intervenire nelle emancipazioni, adozioni e nei contratti riguardanti minori o donne.

Eredita inoltre il controllo sul rispetto di leggi e statuti e sull'esecuzione delle condanne e la facoltà di emanare provvedimenti normativi, in circostanze di necessità<sup>199</sup>. L'assunzione dei poteri ducali in situazioni di pericolo o emergenza è condivisa con il Consiglio di giustizia e il suo presidente.

Le sue prerogative nell'ambito giudiziario riguardano:

- le cause tra feudatari e altri soggetti che non richiedano l'*ordo iudicarium*;
- le cause relative a somme inferiori ai 35 scudi e riguardanti pagamenti, alimenti, doti, affitti, beni di persone modeste, luoghi pii, forestieri e materie analoghe;
- cause relative a importi superiori e riguardanti forestieri o contratti per beni o animali conclusi nei pubblici mercati, con l'obbligo di concluderle entro 20 giorni;
- gli appelli;
- cause che gli vengano affidate dal Consiglio.

La cause più semplici possono essere svolte anche nei giorni festivi, purché «non in onore di Dio» (cioè, verosimilmente, nelle feste maggiori, come il Natale o la Pasqua). Fanno eccezione quelle demandate al diritto comune e alle leggi municipali o per le quali, secondo il parere del governatore, vi è il rischio di ritardi.

Le sue competenze non comportano però un'esautorazione dei magistrati periferici (referendari, avogadri) e degli altri giudici cittadini.

### 2.4.4. Gli uditori civili

Gli uditori civili due per città durante l'età ottaviana, con un complesso sistema di alternanza e distribuzione del lavoro, poi uno per città con Ranuccio.

---

<sup>199</sup> Par. 3: *Promulgare faciet omnia dicta, quae sibi pro tempore videbuntur opportune.*

### **Nelle *Facultates***

I due uditori conoscono in prima istanza tutte le cause civili, relative a qualunque somma, tipologia e parti coinvolte, incluse quelle feudali e comprese nel decreto del maggior magistrato, ma eccettuate quelle che competono al pretore, al Consiglio o alla Camera.

Esercitano, a settimane alterne, in tutti i giorni riservati alla giustizia: gli atti compiuti presso il singolo magistrato valgono come se fossero compiuti presso entrambi. È sufficiente la firma di un solo uditore per gli atti che la richiedono, come citazioni e precetti; le sentenze definitive richiedono invece la firma di entrambi.

### **I giudizi degli uditori civili<sup>200</sup>**

Una volta avviati i processi civili un attuario li presenta al pretore, il quale li assegna equamente, tenendo conto della loro complessità, ai due uditori, che non potranno ricusarli. Le cause fino a 50 scudi possono essere trattate da un solo uditore, anche senza un accordo delle parti, che è richiesto invece per le cause fino a 400 scudi. Se si tratta di somme superiori, ma uno dei due uditori è assente dalla città, quello presente potrà decidere autonomamente. Se invece entrambi gli uditori sono presenti, potranno entrambi conoscere la causa, anche nel caso di cause delegate. Il magistrato al quale la causa sarà assegnata<sup>201</sup>, o delegata con rescritto sovrano, la riferirà al collega e con questi delibererà; la sentenza sarà poi sottoscritta da entrambi.

In caso di disaccordo tra i due magistrati la questione sarà messa per iscritto tramite il tabellone e sottoposta al pretore, che convocherà prontamente i due uditori e, entro i due giorni seguenti, ascolterà le loro considerazioni. Entro i 10 giorni successivi li convocherà nuovamente e comunicherà loro il proprio convincimento<sup>202</sup>; in questi 12 giorni i termini rimarranno sospesi. La sentenza sarà dunque pronunciata dall'uditore con il quale il pretore concorda. In caso di ulteriore incertezza la questione passerà al sovrano, che provvederà a risolverla.

Gli uditori, prima di pronunciare la sentenza, devono comunicare alle parti eventuali dubbi. La sentenza è motivata: le motivazioni vanno comunicate entro 3 giorni dalla pronuncia, tramite il tabellone che le farà pervenire alle parti. In caso di motivazioni non valide la sentenza sarà nulla.

---

<sup>200</sup> Parr. 5-8.

<sup>201</sup> Nel testo «*sorte datus*», forse per indicare che l'assegnazione avveniva per sorteggio.

<sup>202</sup> *Quid sentiat*.

Per quanto riguarda la prassi, vanno seguite le modalità di presentazione dell'istanza e di conduzione del processo previste dagli statuti e ordinamenti cittadini; tutti gli atti sono verbalizzati dal tabellione attuario. Se una delle parti vuole consegnare memorie scritte dovrà farlo personalmente, per evitare possibili abusi. Le parti, o i loro procuratori, potranno presentarle entro un massimo di 6 giorni: tre giorni per il primo atto, i successivi tre per la risposta; nessun documento potrà essere accettato dall'attuario successivamente<sup>203</sup>.

Il legislatore desidera evitare un accumulo di scritture superflue: auspica perciò che le parti siano soddisfatte della prima opportunità di replica e non producano successive allegazioni, se non giustificate dall'emergere di nuovi fatti. Eventuali allegazioni calunniose saranno sanzionate con il raddoppio delle spese da versare all'avversario e con una multa stabilita dal giudice.

Il dilatarsi dei tempi comporta anche un aumento di spese. Si stabilisce perciò che i minori di 25 anni ma maggiori di 20, qualora convocati, possano comparire e garantire per sé, senza necessità di un rappresentante.

Sempre per speditezza, è fissato un termine massimo di 3 mesi per la conclusione della causa, comprese sospensioni o proroghe, con il consenso delle parti. Il sovrano o la Segnatura possono intervenire in caso di ulteriori incagli.

Il processo, trascorso il termine, deve essere presentato entro 3 giorni all'attuario: questi lo trasmette in giornata al pretore, che entro il giorno successivo deve assegnarlo all'uditore. Se l'*actor* (cioè la parte che accusa) tarda, sarà multato di 10 scudi da versare alla Camera. Se a tardare è il *reus* (cioè l'accusato), il processo sarà concluso senza ulteriori attese.

Le cause che si possono condurre senza formalità giudiziarie, affidate agli uditori da parte del sovrano o della segnatura, vanno concluse entro 45 giorni.

Gli uditori hanno l'obbligo di presentare al tribunale in forma scritta le sentenze - sia interlocutorie, sia definitive, sia con forza di definitive - di leggerle, o ordinare che siano lette, e di renderle contestualmente pubbliche. Lo scopo è prevenire un diffuso abuso, per il quale le sentenze sono presentate solo sotto forma di *notula*.

L'uditore, singolarmente, può intervenire nelle questioni relative ai minori, come i decreti di emancipazione e adozione, i contratti, le tutele e qualunque altro atto di volontaria giurisdizione che richieda il decreto di un giudice.

---

<sup>203</sup> *Transactis autem respective dictis tribus diebus, acturarius, sub poena falsi, non possit actis ascribere diem, horam, nisi quo, et qua fuerint sibi vere data.*

### **Nelle *Constitutiones***

Ranuccio procede a un'evidente semplificazione, dimezzando il numero degli uditori ed eliminando di conseguenza le complesse turnazioni.

Le competenze dell'uditore restano invariate: conosce, in prima istanza, tutte le cause civili, relative a persone, beni, contratti o altri casi compresi nel Decreto del maggior magistrato; non gli competono quelle riservate al sovrano, al governatore, alla Camera o ai referendari e agli avogadri.

Svolge le udienze nei giorni di martedì, giovedì e sabato: una volta avviata la causa deve portarla a termine celermente e non può interromperla o differirla.

Cura che i procuratori<sup>204</sup> procedano con correttezza, senza ricorrere a sotterfugi o cavilli per prolungare la causa, e che discutano tra loro pacatamente, rispettando i turni di parola.


Può intervenire nelle cause riguardanti emancipazioni, adozioni e contratti che coinvolgono minori e donne o relative alla loro tutela o cura e negli altri atti di volontaria giurisdizione nei quali è richiesto il decreto di un giudice. Condivide tali prerogative con il governatore ed entrambi operano gratuitamente: si tratta evidentemente di una forma di tutela per donne e minori, analoga a quella prevista nelle *Facultates*, che consentivano ai maggiori di 20 anni di comparire in giudizio senza tutori.

La materia civile è poi trattata ampiamente nell'appendice *De modo et forma procedendi in causis civilibus*, che non ho preso in esame.

---

<sup>204</sup> Non si riferisce ai procuratori fiscali, che sono trattati in un successivo paragrafo e svolgono a loro volta funzioni di sorveglianza o garanzia, ma probabilmente a dei patrocinatori delle parti. Per ora non sono stati reperiti riferimenti utili, nelle gride o in altre fonti, per definire meglio questa figura.

**Fig. 3. I giudizi degli uditori civili nelle *Facultates***



#### 2.4.5. L'uditore criminale

##### **Nelle *Facultates***

Il titolo delle *Facultates* dedicato all'uditore criminale è piuttosto sintetico.

Il magistrato ha competenza esclusiva su tutte le cause criminali e quelle relative ai danni dati. In caso di condanne alla morte fisica, a quella civile o alla mutilazione, e per le relative assoluzioni, non può procedere autonomamente, ma deve riferire al Consiglio, tramite una relazione scritta e contenente il proprio voto motivato<sup>205</sup> e che sarà esibita alla presenza del fiscale.

Il ricorso in appello contro le sue sentenze, quando previsto, è rimesso a tutto il Consiglio, *servata formam brevium, et ordinum, quae in praesentia observantur*. Fanno eccezione le sentenze per i danni dati e quelle relative alle tasse e spese processuali, affidate invece a un *doctor* del Collegio dottorale cittadino<sup>206</sup>, che seguirà le locali prassi.

L'uditore criminale deve assicurarsi che le testimonianze siano raccolte fedelmente, integralmente e nella lingua madre del testimone.

##### **Nelle *Constitutiones***

Il titolo di età rannucciana è più ampio e dettagliato rispetto al precedente. L'uditore criminale conserva sostanzialmente le competenze previste dalle *Facultates*:

- tutti i crimini e delitti
- i danni dati
- le cause miste

Il testo esamina poi vari aspetti riguardanti la conduzione del processo: l'adozione della tortura, le garanzie previste per il reo, i processi contro contumaci, la redazione della relazione, il ricorso in appello. Le disposizioni valgono per gli uditori cittadini e per i giudici criminali periferici (avogadri, referendari, commissari).

---

<sup>205</sup> È la stessa relazione che si trova ancora nei fascicoli di fine Settecento e che effettivamente si conclude con motivazioni e voto.

<sup>206</sup> Sul collegio dei Dottori e giudici di Parma, Di Noto Marrella 2001.

## **La tortura**<sup>207</sup>

L'uditor per disporre o meno la tortura del reo, deve prima consultare il governatore: in caso di divergenza dovrà sottoporre il caso al Consiglio, con le proprie motivazioni, e attenderne la decisione. Sono previste eccezioni, nelle quali l'uditor è autorizzato a procedere autonomamente e direttamente alla tortura, senza garanzie per la difesa:

- per ottenere dal reo una confessione completa (*explicata responsio*) o informazioni sui complici;
- nel caso di reati minori (furti di modico valore) o di categorie sociali più umili (stranieri, vagabondi, *humiliores*, persone dalla vita poco rispettabile). In questi casi la fustigazione e la catena sono assimilate a una pena e sono comminate per concludere rapidamente la causa.

## **Garanzie e previsioni legislative riguardanti il reo**<sup>208</sup>

La legge contiene vari richiami al rispetto del corretto procedere, per evitare un eccesso di discrezionalità.

I giudici di una causa criminale - senza prima consultare il sovrano - non possono disporre<sup>209</sup> una pena più grave di quella prevista (cioè la *poena extraordinaria*), né condannare il reo confesso prima di aver svolto *inquisitio*. Fanno eccezione:

- i crimini particolarmente atroci;
- casi che prevedono condanne a pena moderata e non fisica.

Il giudice non può inoltre investigare né condannare per nessun delitto, nemmeno volontario, in assenza di legittimi indizi di tale delitto e dell'aggravante dell'animo deliberato: il processo e la condanna risultano altrimenti nulli.

La notifica del delitto prevede alcune informazioni minime per essere valida: nome e cognome del reo, indicazione del notificatore, generalità dei testimoni.

Gli interrogatori devono essere completi ed esaustivi, tenuti in lingua volgare e verbalizzati. Prima di interrogare i testimoni va loro sottoposto e trascritto negli atti il giuramento; domande e risposte, sia quelle favorevoli sia quelle contrarie al reo, sono trascritte integralmente e senza integrazioni<sup>210</sup>.

---

<sup>207</sup> Parr. 2-4.

<sup>208</sup> Parr. 8-14.

<sup>209</sup> *Transmittere praeceptum*.

<sup>210</sup> *Simpliciter*.

Quando si giunge alla pubblicazione del processo, e pendente il termine per presentare le difese, i rei possono parlare con i propri difensori e fornire elementi a sostegno della propria innocenza: abusi e distorsioni della verità sono ovviamente vietati e sanzionati.

Nel caso in cui le circostanze della causa o le caratteristiche del reo suggeriscano di procedere discostandosi da tali regole, è indispensabile la presenza del giudice<sup>211</sup>.

Nelle cause criminali non è permesso a nessuno di proporre eccezioni, dilatorie o perentorie, in favore del reo, nemmeno se proprio consanguineo. Si concede solo che un *excusator* possa comparire in rappresentanza di un reo, non costituito né detenuto, per giustificare l'assenza e ottenere dall'uditore l'assegnazione di un termine.

I maggiori di 18 anni sono equiparati nel trattamento ai maggiori di 25 anni, sia nel procedimento che nella condanna. Per i minori sono invece previsti dei curatori e si fa cenno a disposizioni particolari.

### **I processi contro contumaci<sup>212</sup>**

Nel caso di cause con più imputati, alcuni dei quali contumaci, lo svolgimento non deve essere ritardato: il magistrato - decorsi i termini statuari contro gli assenti, i citati o gli inquisiti - passa alla spedizione della causa e alla condanna dei contumaci. È tenuto quindi a pubblicare il processo dei detenuti, *deletis delendis*, ma senza omettere gli atti processuali necessari per la difesa. Solo dopo tale pubblicazione può avvenire la condanna, salvo pregiudiziali da parte del Fisco.

Nel caso di delitti atroci, tuttavia, è lasciata alla discrezione del magistrato la possibilità di pubblicare il processo dopo la condanna.

### **La relazione<sup>213</sup>**

All'uditore, e a tutti i giudici di cause criminali, è richiesta una relazione scritta, da redigere in modo sintetico ma esaustivo e fedele, senza inserire elementi superflui né omettere quelli necessari. La relazione comprende il voto dell'istruttore e le sue motivazioni ed è firmata dall'uditore e dal fiscale o, in sua assenza, dal pretore e da un altro ufficiale.

Copia della relazione, senza il voto, va fornita alle parti, attendendo un tempo congruo, a giudizio del magistrato, prima di passare alla tortura o alla spedizione della causa.

---

<sup>211</sup> Il testo intende forse prevenire iniziative dell'attuario criminale o degli ufficiali di polizia (Bargello).

<sup>212</sup> Parr. 15- 19.

<sup>213</sup> Par. 16.

## **Il ricorso in appello<sup>214</sup>**

Le sentenze non sono appellabili né annullabili. L'appello è ammesso per le cause miste ed è sottoposto ai dottori del Collegio dei giudici, secondo i costumi cittadini. La stessa prassi è seguita per appelli relativi alle tasse, ai danni e alle spese: in questi casi non è richiesta una relazione.

Per le multe è consentito, anche nelle cause civili e miste, se ad istanza di parte, un ricorso al principe entro 5 giorni.

Ai condannati in contumacia alle pene più pesanti (morte naturale o civile, triremi, mutilazioni) è concessa la possibilità di comparire personalmente entro tre mesi e costituirsi presso le carceri per difendersi, provare la propria innocenza o anche la sola assenza di volontarietà. Le prove e gli atti del precedente processo conservano il proprio valore.

### **2.4.6. Il procuratore fiscale e l'avvocato fiscale**

Questi due magistrati svolgono una funzione di garanzia, tutelando sia i diritti e il patrimonio della corona e del Fisco sia, in generale, il corretto svolgimento dei procedimenti e l'operato delle figure che vi sono impegnate.

Alcune prerogative, nel cambiamento di norma, passano dal procuratore all'avvocato.

Il procuratore, nelle *Facultates*:

- si occupa delle cause camerali, fiscali o comunque riguardanti il patrimonio ducale;
- interviene nella segnatura della grazie;
- firma i mandati di scarcerazione;
- sorveglia che i processi criminali si svolgano correttamente, che le denunce siano registrate, le multe esatte e i proventi versati alla Camera;
- assiste all'esame dei testi e in tutti gli atti<sup>215</sup> che avvengono contro il reo;
- partecipa alle visite ai feriti e agli uccisi;
- sorveglia che non siano usurpati, o che siano riacquisiti, i diritti del Fisco e del patrimonio.

L'avvocato interviene invece, con pareri scritti o verbali, nella Camera ducale o nelle cause che richiedano la sua consulenza, su segnalazione del procuratore.

---

<sup>214</sup> Par. 17.

<sup>215</sup> Il testo potrebbe riferirsi le perizie, rese da medici, in caso di crimini violenti, o da esperti di artigianato e commercio, nel caso di furti, o da armaioli.

Nelle *Constitutiones* il procuratore perde la competenza sulle cause camerali e fiscali, mantenendola solo su quelle criminali e miste. La prerogativa passa all'avvocato, che può ora intervenire in tutte le cause (criminali, fiscali, camerali) che tocchino i diritti o il patrimonio ducale: la relativa segnalazione non gli è più trasmessa dal procuratore.

Le altre competenze dei due fiscali restano quasi invariate rispetto alle *Facultates*.

Le *Constitutiones* sono più dettagliate circa i compiti del procuratore. Questi, nel sorvegliare l'attività dei notai criminali e dei *contrascriptores*, si accerta che siano compilate le *notule* o repertori settimanali delle condanne, delle multe e delle confische e le trasmette entro tre giorni alla Camera. Nei processi criminali deve essere presente anche agli atti che avvengano in favore del reo, oltre che a quelli contrari. Deve inoltre redigere gli elenchi dei loro beni.


#### **2.4.7. Il Magistrato dei redditi**

Questa magistratura, menzionata solo nelle *Facultates*, è un collegio di tre membri - il tesoriere generale e due probiviri scelti dal sovrano – che si riuniscono due volte a settimana per i casi da esaminare. Intervengono alla riunione, con voto consultivo ma non decisivo, anche un dottore, scelto dal sovrano, e l'avvocato fiscale. Interviene inoltre il procuratore fiscale, che propone i diritti della Camera.

Davanti al Magistrato dei redditi devono essere trattate tutte le cause camerali, almeno in prima istanza: il processo può poi proseguire di fronte all'uditore criminale che, dopo averlo istruito, ne riferisce con voto scritto. Il riferimento è probabilmente alle cause per danni dati e spese che, come visto sopra, competono appunto all'uditore criminale.

**Fig.4. Il processo criminale**

**Uditore criminale, procuratore fiscale, Consiglio di Giustizia nelle *Constitutiones***



#### 2.4.8. I ricorsi in appello

Le *Facultates* dedicano a questa materia un titolo specifico. Il ricorso è possibile per le sentenze pronunciate:

- dal pretore
- dai due uditori civili, da soli o congiuntamente
- dall'uditore criminale per danni dati e spese connesse ai processi
- dall'uditore criminale per crimini

Gli appelli per i crimini sono esaminati dal Consiglio di giustizia, tutti gli altri sono invece affidati a uno o due giureconsulti del Collegio dottorale cittadino, che osservano le prassi previste dagli statuti. Il pretore, in qualità di commissario speciale del duca, ha il compito di assegnare i processi ai giudici di appello e di rendere esecutive le decisioni. La causa non può protrarsi oltre i due mesi. Alle parti, anche se costituite da un numero elevato di persone, non sono concessi più di due avvocati.

Un *iter* particolarmente complesso è previsto per i ricorsi verso le sentenze pronunciate congiuntamente dai due uditori civili (cioè per le pene superiori ai 400 scudi, ma escludendo le sentenze riguardanti i minori). I giudici di appello in questo caso sono due: uno di loro, estratto a sorte dal pretore, avvia il procedimento, che va poi notificato entro 3 giorni alle parti tramite l'attuario; i due giudici di appello si incontrano quindi per deliberare. Qualora sorgano divergenze, la questione va notificata al pretore entro 3 giorni e tramite l'attuario. Si danno poi tre diverse possibilità:

- a) se in primo grado non era stato espresso un voto da parte del pretore, questi convoca i giudici di appello, ascolta le loro motivazioni nei successivi due giorni e decide nei successivi 10. In questo periodo, di 12 giorni complessivi, tutti i termini sono sospesi;
- b) se invece il pretore ha già votato in primo grado, la fase di *cognitio* passa all'uditore criminale, secondo le stesse modalità. Il magistrato, nella decisione, deve tener presente anche il precedente voto del pretore;
- c) qualora la divergenza di opinioni perduri, prevarrà infine la sentenza che era stata pronunciata in primo grado.

Di fronte ai giudici di appello si osservano gli usi e il modo di procedere previsti dagli statuti e ordinamenti cittadini: i procedimenti non possono però protrarsi oltre i due mesi, anche qualora gli statuti lo consentano, nemmeno per proroghe o sospensioni con il consenso delle parti. I due giudici di appello condividono un unico onorario. Le parti,

anche qualora i litiganti siano numerosi, non possono essere rappresentate da più di due avvocati.

Nelle *Constitutiones* non compare un titolo specifico relativo agli appelli, trattati nei titoli relativi ai vari uditori.

Le sentenze dell'uditore e degli altri giudici criminali<sup>216</sup> non sono appellabili né annullabili; l'appello è concesso solo per le cause miste ed è affidato a un giudice del Collegio cittadino, che procederà secondo il diritto locale. Per gli appelli relativi a tasse o danni dati non è richiesto di compilare una relazione. Le multe per cause criminali non sono appellabili, ma è possibile un ricorso al sovrano entro cinque giorni.


Le multe per cause civili o miste sono appellabili solo ad istanza di parte.

Per quanto riguarda il governatore, non sono appellabili né annullabili le cause per importi inferiori a 25 scudi. È ammesso il ricorso straordinario al sovrano o al Consiglio, entro 15 giorni, che però decade se il caso non è trattato nei successivi 20.

---

<sup>216</sup> Parr. 17-19.

**Fig. 5. I ricorsi in appello nelle *Facultates***



#### 2.4.9. L'esame delle suppliche: Segnatura e Dettatura

L'esame delle suppliche e la concessione delle grazie rivestivano probabilmente un ruolo rilevante, poiché consentivano al principe di manifestare equità e clemenza e di consolidare il rapporto con i sudditi e le magistrature cittadine. In età ottavianea queste funzioni sono svolte dalla Segnatura e dal Consiglio di giustizia, mentre Ranuccio istituisce anche la Dettatura.

### **Nelle *Facultates***

La Segnatura è attiva nella città in cui risiede il sovrano, per l'esame delle suppliche e di altre richieste riguardanti benefici, privilegi o infeudazioni; nell'altra città è il Consiglio di giustizia a esaminare le suppliche, presentandole poi al sovrano con una proposta di voto. La Segnatura si svolge ogni venerdì, con l'intervento di tutto il Consiglio cittadino, del magistrato dei redditi, di un giureconsulto scelto dal duca, del procuratore fiscale. Gli uditori civili e l'uditore criminale propongono le suppliche secondo la propria rispettiva competenza.

Il testo specifica alcuni dettagli procedurali:

- se la supplica riguarda una causa, il suo giudice non la sospende, a meno che alla supplica non sia aggiunta la formula *Et cum suspensione causae*;
- le parti possono istruire la supplica congiuntamente o da sole;
- tutti i provvedimenti sottoscritti dal principe (commissioni, suppliche, grazie) dovranno recare la formula *Vidit Praetor* per essere valide;
- le suppliche di grazia per delitti vanno prima presentate al procuratore fiscale; quelle relative ai redditi ducali al Magistrato omonimo;
- nessuna concessione o azione che preveda di alienare beni della corona può essere valida senza l'assenso del Magistrato dei redditi;
- per presentare suppliche per reati violenti occorre aver prima ottenuto il perdono dall'offeso e la relativa attestazione di pace da parte dell'uditore criminale;
- per gli omicidi volontari non può essere concessa grazia; per quelli avvenuti in rissa devono essere trascorsi almeno 3 anni;
- chi chiede grazia per un reato grave (omicidio o mutilazione) deve, entro 10 giorni, presentarla al Consiglio della propria città o comunità e lì costituirsi in carcere, dove le opportune verifiche saranno svolte dal procuratore fiscale e dall'uditore criminale;
  - i provvedimenti di grazia devono essere ritirati e pagati dall'interessato presso il segretario ducale entro 15 giorni; in caso contrario la pena sarà eseguita e non sarà possibile chiedere una nuova grazia. L'attuario criminale dovrà poi presentare al tesoriere la ricevuta, con la propria firma;
- le suppliche vanno presentate nella città nella quale si trovano i beni dei quali si tratta. Se la causa interessa città diverse si procede secondo quanto previsto dal diritto comune;
- tutti i provvedimenti del duca dovranno essere muniti di sigillo e registrati da parte del segretario,

- il segretario dovrà tenere due libri: uno per le spedizioni e commissioni di giustizia, l'altro per grazie, privilegi e infeudazioni e riporli nei due archivi, uno a Parma e uno a Piacenza.

### **Nelle Constitutiones**

L'esame delle suppliche, cioè la Dettatura, è svolto:

- dal Consiglio di giustizia, nella città in cui esso è attivo;
- dall'uditore, dagli eventuali consiglieri *a latere* e dal governatore nell'altra città;
- dal solo governatore, qualora in nessuna delle due capitali siano presenti il Consiglio o gli uditori. È richiesta comunque la presenza del procuratore fiscale e del cancelliere del Consiglio, con funzione di verbalizzatore (*qui vota manu sua scribet*).

Gli aspetti procedurali e documentali sono piuttosto dettagliati. I libelli di supplica (*supplices libelli*) vanno presentati in forma scritta e dovranno poi essere accuratamente lette e valutate<sup>217</sup>. Devono essere inoltre sottoscritte, con nome e cognome, dal supplicante o da qualcuno per lui. Per la materia criminale è richiesta la *fides* dell'attuario, ad attestare che le informazioni sono conformi a quelle emerse nel processo e che la parte lesa ha concesso il perdono o la *remissio*.

Per l'omicidio volontario e quello in rissa permangono le restrizioni ottavianee; chi chiede grazia per pene particolarmente severe (morte naturale o civile o mutilazione) deve ora specificare anche altre eventuali condanne analoghe, e relative grazie o pene scontate.

I libelli esaminati, ciascuno provvisto del proprio voto, sono quindi presentati al sovrano nel giorno dedicato alla Segnatura, il venerdì. Per la Dettatura sono previsti due giorni diversi: di giovedì nella capitale nella quale il sovrano è presente, di lunedì pomeriggio nell'altra, in modo che le suppliche trattate possano essergli poi comodamente trasmesse per la firma.

I provvedimenti di grazia devono essere ritirati e pagati dal supplicante entro 15 giorni dalla firma, tramite il segretario ducale, e presentati all'attuario criminale assieme alla ricevuta di pagamento rilasciata del tesoriere; la tassa raddoppia se pagata nei successivi 15 giorni, dopodiché la grazia è ritenuta nulla.

La sottoscrizione del principe, per essere valida, deve essere accompagnata dalla formula *Ita mandamus*. Tutti i provvedimenti sovrani riguardanti grazia e giustizia (*commissiones*, suppliche, concessioni) richiedono inoltre il sigillo, la sottoscrizione del segretario e la registrazione da parte di questi.


---

<sup>217</sup> *Et singulis ad literam lectis, ac mature consideratis.*

Presso il segretario, come in precedenza, sono conservati il sigillo stesso e i registri previsti per i provvedimenti sovrani: grazie, privilegi, decreti, infeudazioni, concessioni, donazioni e *commissiones*. Sono menzionati in particolare tre registri, che il segretario dovrà conservare *in archivio nostro in loco destinato*:

1. per le *expeditiones* e le *commissiones* di giustizia
2. per le grazie
3. per i privilegi, le infeudazioni e le altre concessioni

Fig. 6. Le suppliche per le condanne dell'uditore criminale nelle *Constitutiones*



### 3. La normativa sull'attività dei tribunali. Calendari, festività, sospensioni dell'attività

Chiudiamo il capitolo con una rassegna della normativa di dettaglio relativa all'attività dei tribunali, particolarmente ricca per l'età farnesiana.

L'attività giudiziaria segue un preciso calendario, con «giorni giuridici» e festività, pubblicato con apposita grida: un elenco di queste ultime ci è testimoniato dalla grida piacentina *Feriae generales*, del 1588<sup>218</sup>. Le feste fisse, elencate mese per mese, sono piuttosto numerose – una media di otto mensili – e comprendono anche i giorni dedicati a vari santi apostoli, dottori della chiesa e patroni locali (come Sant'Ilario, San Fabiano, Sant'Antonio). Sono festive anche varie vigilie<sup>219</sup> e, qualora una di esse cada di domenica, il sabato precedente. L'attività è sospesa nel periodo natalizio, dalla vigilia di San Tommaso (21 dicembre) fino all'8 di gennaio. I fori tacciono poi nel periodo quaresimale e pasquale – dalla domenica di passione alla domenica *in albis* – e in altre feste mobili come la Pentecoste e le Ceneri.

L'attività giudiziaria si conforma anche ai ritmi produttivi stagionali: le udienze sono dunque sospese in estate per il caldo e le messi – dal 15 giugno al 15 agosto –, e poi nel periodo della vendemmia, dall'8 settembre al 15 ottobre. Numerose gride del XVII secolo testimoniano tali sospensioni: oltre alla vendemmia e alla Quaresima, anche per il Carnevale, i riti delle Quaranta ore, la festa della Madonna della Steccata di Parma, in aprile<sup>220</sup>.

I giorni giuridici sono dunque piuttosto esigui, meno della metà di quelli compresi nell'anno. La grida del 1588 concede una deroga per le cause che necessitano di una spedizione celere o quelle riguardanti persone molto indigenti<sup>221</sup>.

Interruzioni eccezionali si verificano negli anni Trenta del Seicento, funestati da eventi bellici ed epidemie: nel biennio 1635-1637, in particolare, il Ducato è teatro di alcuni scontri nella Guerra dei trent'anni, aderendo alla coalizione francese contro quella asburgica<sup>222</sup>. Sospensioni delle cause sono testimoniate tra il febbraio e il maggio 1636, per la generale situazione di pericolo e per le processioni *pro pace* tra i contendenti. Tra il 1630 e il 1632 si susseguono varie chiusure e riaperture dei tribunali, in città e nel contado, a causa

---

<sup>218</sup> *Feriae generales posthac in foro Placent(iae) observandae*, Piacenza, 20 aprile 1588, (*Gridario* 14/15)

<sup>219</sup> Della Purificazione (1 febbraio), di Sant'Antonio patrono di Piacenza (4 luglio), dell'Assunzione (14 agosto), della Natività di Maria (1 settembre), della Commemorazione di tutti i santi (31 ottobre), di San Tommaso apostolo (21 dicembre), di Natale (24 dicembre).

<sup>220</sup> Per queste gride, in numero molto elevato, si rimanda all'elenco in appendice.

<sup>221</sup> *Causas miserabilium personarum*.

<sup>222</sup> Per una panoramica, Bulla 2017.

dell'epidemia di peste<sup>223</sup>. Altre brevi sospensioni, di circa 15 giorni, sono documentate negli stessi anni in seguito indulgenze plenarie emanate da papa Urbano VIII: nel 1629<sup>224</sup>, 1632<sup>225</sup>, 1636<sup>226</sup>. Il testo delle gride fornisce anche un'utile tipologia delle cause, delle quali ordina la sospensione:

- ordinarie
- straordinarie
- delegate
- subdelegate
- compromissorie
- «d'appellatione », ricorsi, gravami
- «di qualunque altra sorte»

Tra le conseguenze delle epidemie vi era anche la dispersione di documentazione, in seguito alla morte di molti notai e al trasferimento delle carte in mano di privati non sempre qualificati. Interviene in proposito la grida dell'8 maggio 1632<sup>227</sup>, ordinando a tutti i sudditi che, non notai, si trovino a possedere «instrumenti, protocolli, filze, imbreviature, atti e ogni altra sorte di rogiti, originali rogati per alcuno notaro già defonto», di informarne l'autorità redigendone un elenco. Per condurre il censimento vengono incaricate coppie di ufficiali, formate da un dei procuratore e da un «notaro visitatore», che passeranno nelle singole abitazioni; le coppie sono elencate in calce alla grida, con le «vicinie» di competenza<sup>228</sup>. Ai sudditi urbani è concesso un mese di tempo per ottemperare, a quelli del contado due; per gli inadempienti è prevista una pena pecuniaria piuttosto rilevante (200 scudi d'oro).

Nell'attività giudiziaria rientrano anche i provvedimenti di amnistia, che i sovrani solevano concedere in occasione dell'incoronazione o di lieti eventi familiari, come i matrimoni o le nascite dei discendenti. I testi hanno spesso la forma di decreti graziosi e decretano l'annullamento dei processi in corso e la liberazione dei detenuti in attesa di giudizio: oltre a mostrare la benevolenza del sovrano nei confronti dei sudditi, sono dunque utili per smaltire il ponderoso arretrato dei tribunali.

Ottavio Farnese ad esempio concede amnistia nell'ottobre 1556, per la salita al trono, nel 1569, per la nascita del nipote Ranuccio e nel 1681, per le nozze tra Margherita Farnese e

---

<sup>223</sup> Cfr., in appendice, le gride dei volumi 23, 30, 31.

<sup>224</sup> Volumi 23 e 29.

<sup>225</sup> Volume 23.

<sup>226</sup> Volume 32.

<sup>227</sup> *Gridario*, 31/76, emanata dal governatore di Parma Girolamo Moresco.

<sup>228</sup> Il termine «vicinia» indica una ripartizione urbana, analoga agli odierni rioni.

Vincenzo Gonzaga. Alessandro Farnese celebra l'inizio del governo con un atto di clemenza, nel 1587. Di Ranuccio sono conservati i provvedimenti per la nascita dei figli Alessandro (1610, che morirà prematuramente) e Francesco Maria (1619, poi cardinale) e per il matrimonio di Odoardo con Margherita de' Medici, nel 1628. Sono conservate le amnistie concesse per la nascita dei primi due figli maschi della coppia: Ranuccio II (1630 e 1631, futuro duca) e Alessandro (1635, ufficiale presso la corte spagnola e poi governatore dei Paesi Bassi).

## CAPITOLO II. IL FUNZIONAMENTO DELLE MAGISTRATURE. ORGANICI, COMPETENZE E PRASSI

### 1. I tribunali

Prima di esaminare i diversi soggetti dell'attività giudiziaria occorre riflettere sull'ordine da seguire, che pone diversi problemi. Il primo è quello di conciliare la successione cronologica e quella gerarchica. Alcune delle magistrature di vertice, cioè il primo ministro e il Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma, sono infatti le ultime a essere istituite, mentre la Dettatura (e i giudici monocratici, urbani e periferici che esamineremo nel paragrafo 2), permangono lungo tutto il periodo in esame. Anche la Congregazione dei ministri è istituita tardivamente, alla fine del XVII secolo.

Le attività delle magistrature sono poi tra loro strettamente interconnesse: l'*iter* delle suppliche, dei ricorsi, delle cause civili e criminali prevede infatti un costante scambio di ordini, aggiornamenti e pareri tra il sovrano, il ministro, i tribunali e i magistrati urbani e periferici. Le competenze della Dettatura e del Consiglio di giustizia, distinte secondo la normativa, si sovrappongono inoltre nella prassi, per via del frequente ricorso alla delega, che consentiva alla Dettatura di trattare anche le cause civili e criminali. Il Supremo consiglio di Parma, significativamente denominato «di grazia e giustizia», finirà poi per sostituire integralmente la Dettatura, ereditandone le competenze, le prassi documentarie e parte dell'organico. Risulta dunque complesso trattare le varie magistrature in singoli paragrafi, illustrando per ciascuna, esaustivamente e separatamente, la composizione, le competenze e l'attività ordinaria.

Si è dunque deciso di iniziare dalla Dettatura, esaminandone l'evoluzione, le competenze e la composizione, che non è stabilita all'origine dalle *Constitutiones* ma si definisce invece nel corso del tempo. Si passa poi al Consiglio di giustizia, riepilogando l'evoluzione della magistratura, più volte ricostituita tra Parma e Piacenza, e ricostruendo quindi l'organico e le competenze della sua conclusiva fase parmigiana, il Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma. Il paragrafo successivo è dedicato ai primi ministri che si succedono durante l'età ferdinandea e che, per il dicastero di giustizia, fungono da collegamento tra il sovrano e le magistrature. Viene poi esaminata l'attività ordinaria della Dettatura e del Supremo consiglio di grazia e giustizia – attività che si sviluppa in sostanziale continuità tra

le due magistrature. Il paragrafo conclusivo è dedicato alle altre due magistrature afferenti alla sfera del criminale: la Congregazione dei ministri e la Giunta criminale. Il paragrafo dedicato ai tribunali si conclude con la ricostruzione dell'*iter* delle suppliche, che coinvolge tutti i soggetti in precedenza descritti.

### 1.1. La Dettatura. Evoluzione e competenze

La Dettatura, istituita dalle *Constitutiones* nel 1594 è attiva durante tutta l'età farnesiana. Il testo rannuciano, come si è visto nel capitolo 1, dedica alla magistratura un capo piuttosto sintetico, mentre informazioni più ampie, relative a composizione e funzioni, provengono dalle relazioni di età asburgica, in particolare dal *Sistema* e dalla *Specificazione*. Sua funzione principale è l'esame delle suppliche, di ambito criminale e civile, e la redazione dei rescritti<sup>229</sup>. Le competono inoltre la visita periodica alle carceri – che dovrebbe avvenire ogni domenica del mese – e la verifica della sollecita spedizione delle cause. A tale funzioni, già previste nelle *Constitutiones*, si aggiunge per prassi quella di tribunale ordinario, al quale vengono affidate – per esigenze di speditezza e tramite delega ducale – cause che competerebbero al Consiglio di giustizia, attivo a Piacenza, ma che riguardano sudditi parmigiani. La Dettatura può esercitare inoltre una funzione consultiva, anche su materie più ampie<sup>230</sup>.

Tale magistratura, dunque, come efficacemente sintetizza l'autore del *Sistema*: «non si può dire essere in rigore tribunale supremo di sua natura, per non avere la giurisdizione ordinaria, ma nelle [cause] delegate operava ed opera da tribunale supremo»<sup>231</sup>.

Questa natura ibrida è ben testimoniata dalla documentazione del fondo *Atti giudiziari ex-Carmine* e in particolare dai *Voti criminali*, nei quali la delega all'esercizio della giurisdizione ordinaria compare precocemente, a partire dai fascicoli del 1657<sup>232</sup>.

Con la dominazione asburgica, e l'emanazione del decreto del 1737 relativo alla nuova pianta di governo, il tribunale è dichiarato «per abolito e riformato [...] e ridotto nella sua

---

<sup>229</sup> Di Noto Marrella 1980, p. 261.

<sup>230</sup> «Viene più volte ricercato del suo sentimento anche in materia politica e di rilevanza», Di Noto Marrella 1980, p. 262.

<sup>231</sup> Di Noto Marrella 1980, p. 65.

<sup>232</sup> *Voti criminali*, b. 2.

origine alle spedizioni d'una pura cancelleria»<sup>233</sup>. Il testo, piuttosto ambiguo, intende verosimilmente sottrarre alla Dettatura le competenze delegate di giustizia e quelle consultive in materia di grazia, riducendo il suo compito alla sola redazione dei rescritti.

I verbali delle sessioni della Dettatura presentano effettivamente un'interruzione tra il 1738 e il 1745<sup>234</sup>, riprendendo poi con continuità nel 1749. La magistratura, nonostante la formale abolizione, prosegue dunque almeno in parte l'attività ordinaria e si ricostituisce nelle proprie funzioni con l'avvento di Filippo di Borbone<sup>235</sup>. La Dettatura è definitivamente abolita nel 1781, con l'istituzione del Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma.

### 1.1.1. La composizione della Dettatura

Nel testo delle *Constitutiones* la Dettatura non è connotata da un organico prestabilito, a differenza del Consiglio di giustizia e della Camera ducale: la magistratura risulta invece costituita da alcuni consiglieri ducali che si riuniscono, alla presenza del fiscale e del cancelliere, per l'esame delle diverse questioni all'ordine del giorno.

I verbali di sessione di età farnesiana restituiscono effettivamente il quadro di un organo "ad assetto variabile", menzionando diversi magistrati che compaiono di volta in volta per l'esame di singole questioni: l'uditore criminale e quello civile per le suppliche di propria competenza, i magistrati dei cavamenti o dei confini per vertenze riguardanti strade, canali o termini, quelli della Camera ducale per gli aspetti relativi al patrimonio statale.

Si possono ad esempio esaminare i primi organici attestati, nella prima metà del 1726<sup>236</sup>. La sessione del 25 febbraio è presieduta dal conte Girolamo Pagani, affiancato dal consigliere Giovanni Antonio Schizzati e, per le suppliche criminali, dal fiscale Ceroni. Il fascicolo, molto scarso, non offre informazioni dettagliate sul contributo dato da Ceroni alla riunione: una breve minuta si limita a dichiarare che questi ha riferito di aver provveduto «per quel che riguarda a qualunque criminalità»<sup>237</sup>. Nell'assise dell'11 marzo si aggiunge il consigliere Pier Francesco Giani, mentre per Ceroni non compare il riferimento al penale. Alla riunione

---

<sup>233</sup> Il testo è conservato in due copie manoscritte: *Comune di Parma*, volume 17 e *Casa e corte*, busta 7 fascicolo 7 (meno leggibile). L'articolo quarto regola le nuove competenze della Dettatura. Sulla Pianta di governo cfr. Di Noto Marrella 1980, p. 39 e p. 60, nota 104.

<sup>234</sup> *Sessioni – Dettatura*, b. 4.

<sup>235</sup> Il provvedimento di nuova istituzione non è stato per ora reperito: non è infatti conservato nel *Gridario* né nei *Decreti e rescritti*.

<sup>236</sup> *Sessioni – Dettatura*, b. 1

<sup>237</sup> *Sessioni – Dettatura*, b. 1, 25 febbraio 1726.

del 15 aprile partecipano anche i due uditori: Belentani per il civile e Ascolesi per il criminale. Schizzati, che dal 1724 è presidente della Camera ducale<sup>238</sup>, compare con assiduità fino a tutto il 1735.

La *Specificazione*, redatta nel 1737 o poco dopo, sembra chiarire meglio la questione della composizione, fissando i componenti della Dettatura<sup>239</sup>:

- il governatore, con funzione di presidente o capo, al quale sono indirizzate le lettere ducali e i dispacci;
- un consigliere al quale è attribuita anche la carica di presidente della Camera ducale;
- un consigliere al quale è attribuita anche la carica di presidente della Congregazione sopra i comuni;
- due consiglieri semplici.

L'autore della relazione informa che sono in quel momento in carica tre soli consiglieri – il governatore Giuseppe Rossi e i consiglieri Giovan Francesco Zanelli e Antonio Zunti – per il recente decesso di Schizzati e Giani; la carica di cancelliere è ricoperta dal notaio Antonio Bertolini, assistito dagli scrittori Paolo Strini e Nicola Zoppi. Nei verbali di questo periodo<sup>240</sup> compaiono effettivamente i nomi di Rossi, Zanelli e Zunti, spesso affiancati dal fiscale Pietro Giovanni Angelo Beghini.

Tale assetto sembra proseguire nei verbali degli anni successivi. In quello del 3 luglio 1759, dedicato alla causa civile dei fratelli Zurlini, troviamo ad esempio il governatore Giovan Battista Arcelli, con funzione di presidente, Odoardo Rossi, capo della Congregazione sopra i comuni e regio controllore nelle controversie di confini, i consiglieri Domenico Calderoni, Marco Antonio Carezzi e Giacomo Campagna e inoltre Giuseppe Tionazzi, consigliere del Magistrato delle finanze e congiudice aggiunto nella causa; compare anche Antonio Civeri, come avvocato degli Zurlini<sup>241</sup>.

Nel 1781, anno di svolta istituzionale che vede la soppressione della Dettatura e l'istituzione del Supremo consiglio di grazia e giustizia, i verbali menzionano con continuità Giuseppe Alinovi, governatore e capo, e i consiglieri Pier Paolo Crescini, Giambattista Comaschi, Francesco Civeri e Secondo Crema.

---

<sup>238</sup> *Ruoli*, 28/22.

<sup>239</sup> Di Noto Marrella 1980, p. 262.

<sup>240</sup> *Sessioni – Dettatura*, b. 4.

<sup>241</sup> *Sessioni – Dettatura*, b. 5.

## 1.2. Il Consiglio giustizia e la sua evoluzione

Il Supremo consiglio di grazia e giustizia è istituito nel 1781 ed eredita le funzioni del Consiglio di giustizia di Piacenza, che prosegue la propria attività con giurisdizione sul solo territorio piacentino. Per riepilogare l'articolata evoluzione della magistratura, a cavallo tra le due capitali, è ancora fondamentale lo studio di Emilio Nasalli Rocca<sup>242</sup>, grazie al quale si possono individuare 7 fasi:

1. Consiglio di giustizia del duca Pierluigi, istituito nel 1547 a Piacenza;
2. Consiglio di giustizia del duca Ottavio: a Parma, 1558; a Piacenza, 1560;
3. Consiglio di giustizia del duca Alessandro, istituito a Parma nel 1787 e riformato nel 1789;
4. Consiglio di giustizia del duca Ranuccio, istituito a Piacenza nel 1594 (anche se previsto come itinerante);
5. Sacro supremo consiglio di giustizia del periodo asburgico, istituito a Piacenza nel 1737;
6. Regio ducal consiglio di giustizia borbonico, istituito a Piacenza nel 1748, abolito nel 1804;
7. Supremo consiglio di grazia e giustizia, istituito a Parma nel 1781, abolito nel 1804.

Il primo Consiglio di giustizia è istituito dal duca Pierluigi, con bando del 7 novembre 1545<sup>243</sup>. La magistratura, composta da 7 giuristi, è inizialmente itinerante: tiene infatti la prima seduta a Piacenza, il 9 novembre, trasferendosi quindi a Parma il 25 novembre e tornando a Piacenza il 27 dicembre<sup>244</sup>. Si stanza poi a Piacenza, in un edificio denominato Palazzo grande della Piazza. La magistratura ha competenze ampie: esamina suppliche e memoriali, inviate dai segretari del duca, indirizza disposizioni agli uditori civili, al governatore e ai podestà, svolge funzioni consultive<sup>245</sup>. La caduta di Pierluigi determina lo scioglimento del tribunale: le cause maggiori e feudali, durante l'intermezzo imperiale, sono esaminate dalle magistrature di Milano.

---

<sup>242</sup> Nasalli Rocca 1922. Sulla magistratura cfr. inoltre Nasalli Rocca 1954 e Castignoli 1988.

<sup>243</sup> Nasalli Rocca 1922, p. 10.

<sup>244</sup> Ivi., p. 11.

<sup>245</sup> Ivi, p. 12.

Il secondo Consiglio di giustizia è istituito a Parma da Ottavio Farnese, nel 1558: è composto da 4 membri e presieduto dal pretore. Nel 1560, con editto del 15 novembre, è eretto un analogo Consiglio per Piacenza, con sede nel Palazzo Landi<sup>246</sup>.

Il tribunale è nuovamente eretto dal duca Alessandro, con decreto del 7 giugno 1787: è unico per tutti i ducati e, nonostante le richieste dei sudditi piacentini, ha sede a Parma. La magistratura è poi riformata con decreto del 15 marzo 1589<sup>247</sup>.

Il quarto Consiglio è quello eretto da Ranuccio I con le *Constitutiones*: la sede si fissa a Piacenza, per l'oggettiva impraticabilità di alternarla triennialmente, mentre a Parma ne fa sostanzialmente le veci la Dettatura, tramite l'espedito della delega<sup>248</sup>.

Nei secoli XVII e XVIII l'attività del Consiglio segue il disposto delle *Constitutiones* e include anche funzioni consultive: Nasalli Rocca segnala tra gli altri un provvedimento rivolto ai causidici e notai, per stabilire i requisiti necessari per diventare sollecitatori delle cause<sup>249</sup>.

Con la nuova pianta di governo asburgica del 1737, il tribunale assume la denominazione di Sacro supremo consiglio di giustizia, mantenendo la sede a Piacenza: è composto da un presidente e 6 consiglieri e assorbe le funzioni del tribunale della Dettatura di Parma.

L'impianto asburgico è riformato con l'avvento dei Borbone. Il consiglio di Piacenza assume il nome di Regio ducal consiglio di Piacenza<sup>250</sup> e prosegue la propria attività fino al 1804, in seguito all'emanazione del nuovo *Regolamento giudiziario* da parte del governatore Moreau de Saint Méry<sup>251</sup>.

Nel 1781, è infine istituito il Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma, che rimane verosimilmente in vigore fino al *Regolamento* del 1804, anche se la documentazione finora nota, nelle serie *Sessioni e Voti criminali*, si ferma al 1796.

### **1.2.1. La composizione del Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma**

Il decreto di nomina dei primi 6 consiglieri è contenuto nel fascicolo della prima sessione, del 12 settembre 1781<sup>252</sup>. Lo compongono:

- Gioseffo Alinovi, con la carica di presidente<sup>253</sup>

---

<sup>246</sup> Ivi, p. 16.

<sup>247</sup> Ivi, pp. 17-18.

<sup>248</sup> Ivi, p. 21.

<sup>249</sup> Ivi., pp 36. Il provvedimento è del: 30 giugno 1728.

<sup>250</sup> Nasalli Rocca 1922, p. 48.

<sup>251</sup> Ivi, pp. 53-54.

<sup>252</sup> *Sessioni – Consiglio*, b. 1.

<sup>253</sup> Per la nomina: *Patenti*, 21/92.

- Francesco Civeri<sup>254</sup>
- Giambattista Comaschi<sup>255</sup>
- Giacomo Antonio Loschi<sup>256</sup>
- Ottavio Silva<sup>257</sup>

Assistiti da Antonio Vignali come cancelliere.

Silva ottiene però di essere trasferito a Piacenza ed è sostituito da Ercole Trieste<sup>258</sup>. I nuovi consiglieri, pochi giorni dopo, sono convocati a corte assieme al governatore, agli uditori e al fiscale e in tenuta solenne («in ispada») per il baciamento al sovrano e all'infanta.

La carica di presidente sarà successivamente conferita a Francesco Civeri (1785)<sup>259</sup> e Antonio Bertioli (1792)<sup>260</sup>, mentre entreranno in Consiglio, in sostituzione di altri colleghi, Gioacchino Mattioli (1785)<sup>261</sup>, Stefano De Bartolomei (1788)<sup>262</sup>, e Giuseppe Antonio Sozzi (1795)<sup>263</sup>. Il Consiglio del 1781 eredita dunque tre membri dell'abolita Dettatura, il governatore e capo Alinovi e i consiglieri Comaschi e Civeri, oltre al segretario Vignali.

Tutti i componenti del tribunale provengono dall'amministrazione ducale e hanno acquisito esperienza in altre magistrature, in particolare il Magistrato delle finanze e le giudicature foresi.

Gioseffo Alinovi è stato uditore civile di Parma nel 1765<sup>264</sup>, prima di entrare nella Dettatura come consigliere nel 1772<sup>265</sup> e quindi governatore e capo<sup>266</sup>. Comaschi inizia invece la carriera come agente camerale<sup>267</sup>, servendo poi come uditore forese in diverse comunità: Castell'Arquato (1759)<sup>268</sup>, Cortemaggiore (1761)<sup>269</sup>, Compiano (1765)<sup>270</sup>, Salso (1767)<sup>271</sup>.

---

<sup>254</sup> Per la nomina: *Patenti*, 21/96.

<sup>255</sup> Per la nomina: *Patenti*, 21/94.

<sup>256</sup> Per la nomina: *Patenti*, 21/90.

<sup>257</sup> Per la nomina: *Patenti*, 21/93 e 42/118.

<sup>258</sup> *Sessioni - Consiglio*, b. 1, sessione del 17 settembre 1781. Per la nomina, *Patenti*, 21/95.

<sup>259</sup> *Sessioni - Consiglio*, b.5, sessione del 17 marzo 1785 e *Patenti*, 21/99. Civeri mantiene anche la propria carica presso il Magistrato delle finanze.

<sup>260</sup> *Patenti*, 21/108.

<sup>261</sup> *Ruoli*, 46/18.

<sup>262</sup> *Ruoli*, 46/19.

<sup>263</sup> *Patenti*, 21/115.

<sup>264</sup> *Patenti*, 21/257, *Ruoli*, 46/127.

<sup>265</sup> *Patenti*, 21/81, *Ruoli*, 46/127.

<sup>266</sup> *Patenti*, 21/199, *Ruoli*, 46/127. Per la successiva nomina a presidente del Supremo consiglio di grazia e giustizia, *Patenti*, 21/92 e *Ruoli*, 46/121. Alinovi muore il 26 gennaio 1765: *Ruoli*, 46/121.

<sup>267</sup> *Patenti*, 42/225.

<sup>268</sup> *Patenti*, 20/223.

<sup>269</sup> *Patenti*, 20/221.

<sup>270</sup> *Patenti*, 20/245.

<sup>271</sup> *Patenti*, 43/208. Per la successiva nomina a consigliere di giustizia: *Patenti*, 21/94.

Si formano nelle magistrature periferiche anche Loschi e Trieste. Loschi è commissario di Compiano (1749)<sup>272</sup>, Borgotaro (1751)<sup>273</sup>, Ferriere (1758)<sup>274</sup> e Bardi (1765)<sup>275</sup> e poi assessore presso il governatore di Guastalla (1772)<sup>276</sup>, dove opera anche Vignali, come cancelliere, prima di passare alla Dettatura nel 1780<sup>277</sup>. Nel 1779 Loschi diventa consigliere del Magistrato camerale<sup>278</sup> e assessore della Real casa<sup>279</sup>. Trieste serve invece come podestà di Tizzano (1758)<sup>280</sup>, commissario di Bardi (1759)<sup>281</sup> e di Colorno (1765)<sup>282</sup>, passando poi a Parma come procuratore fiscale (1772)<sup>283</sup>.

Civeri e Bertoli percorrono invece tutta la carriera nella capitale. Civeri fino al 1773 è consigliere soprintendente ai luoghi pii<sup>284</sup> e nel 1781 ottiene tre diversi incarichi: primo consigliere del Magistrato delle finanze, consigliere di giustizia e pro-presidente della Giunta di giurisdizione<sup>285</sup>. Bertoli è avvocato fiscale (1779)<sup>286</sup> e poi, nel 1781, consigliere del Magistrato camerale<sup>287</sup> e consultore per i confini<sup>288</sup>. Anche Stefano De' Bartolomei proviene dal Magistrato camerale, del quale è consigliere dal 1785<sup>289</sup>.

Sembra dunque del tutto superata la prescrizione, contenuta nelle *Constitutiones*, di nominare magistrati forestieri. I consiglieri provengono invece dalle magistrature ducali, nelle quali percorrono un *cursus honorum* che gradualmente si consolida, come vedremo più dettagliatamente nel paragrafo dedicato agli uditori criminali.

---

<sup>272</sup> *Patenti*, 20/151.

<sup>273</sup> *Patenti*, 20/176.

<sup>274</sup> *Patenti*, 20/205.

<sup>275</sup> *Patenti*, 42/247.

<sup>276</sup> *Patenti*, 21/196.

<sup>277</sup> *Ruoli*, 46/10. Vignali rimane in carica fino alla riforma napoleonica del 1804, quando è nominato segretario del Supremo consiglio civile (*Ruoli*, 46/10).

<sup>278</sup> *Patenti*, 21/87.

<sup>279</sup> *Ruoli*, 46/32. Per la successiva nomina a consigliere di giustizia: *Patenti*, 21/90 e *ruoli* 46/72. Muore nel 1783 (*Ruoli*, 46/72).

<sup>280</sup> *Patenti*, 20/202.

<sup>281</sup> *Patenti*, 20/209.

<sup>282</sup> *Patenti*, 20/240.

<sup>283</sup> *Patenti*, 21/95.

<sup>284</sup> *Ruoli*, 46/35.

<sup>285</sup> *Ruoli*, 46/35.

<sup>286</sup> *Patenti*, 21/157.

<sup>287</sup> *Patenti*, 21/97.

<sup>288</sup> *Ruoli*, 56/10.

<sup>289</sup> *Ruoli*, 46/19. Dopo la nomina nel 1788 rimane nel Consiglio di giustizia fino alla riforma napoleonica del 1804, quando diventa consigliere del Supremo consiglio di giustizia criminale.

### 1.2.2. Le competenze e l'organizzazione

Durante le prime sessioni del 1781, e in particolare in quella del 17 settembre<sup>290</sup>, sono discussi diversi aspetti riguardanti le competenze e l'organizzazione del nuovo tribunale, che devono conformarsi a quelle dell'omologo piacentino. Per quanto riguarda il calendario, il Consiglio di Parma dovrebbe dunque riunirsi 3 volte alla settimana; tuttavia, a causa dell'indisponibilità di Civeri, già impegnato di sabato presso il Magistrato camerale, le sessioni sono ridotte a due, il lunedì e il giovedì<sup>291</sup>. I consiglieri chiedono inoltre che, come a Piacenza, la magistratura sia munita del sigillo reale<sup>292</sup> e che il cancelliere sia denominato «segretario»<sup>293</sup>, ottenendo successivamente risposta positiva dal sovrano<sup>294</sup>.

Con lo stesso criterio è considerato il ruolo dei procuratori<sup>295</sup>. Il Consiglio chiede che, come a Piacenza, tali professionisti possano presentarsi davanti al tribunale per proporre cause o affari: la pratica giova alla buona amministrazione della giustizia, dal momento che «gli altri praticanti del foro ben di sovente involuppano se stessi e le parti». Domanda, parimenti, che i procuratori si rechino nell'anticamera del Consiglio in ogni sessione, in abito curiale, e non si allontanino senza licenza, avvisando per tempo in caso di assenza giustificata o allontanamento dalla città: il fine è evitare ritardi e incagli a causa dell'assenza dei procuratori e del tempo perso inutilmente nella loro ricerca.

Il Consiglio si interroga anche sulla gestione del pregresso, chiedendo che gli vengano affidate, in linea sia decisiva sia consultiva, le cause in precedenza delegate alla Dettatura e non eccedenti il valore di 60.000 lire, a vantaggio delle parti e della sollecita spedizione delle cause<sup>296</sup>. Il ministro dà parere favorevole, esortandolo inoltre a individuare, tra le cause delegate in linea consultiva, quelle che possano essere gestite direttamente per via decisiva e a proporle alla corte<sup>297</sup>.

In novembre è invece meglio definito l'ambito territoriale del tribunale che, con lettera del 10 novembre 1781<sup>298</sup>, reclama sotto la propria giurisdizione anche Bardi, Borgotaro e i rispettivi territori. Nella richiesta svolge peraltro un ruolo importante l'archivio. I consiglieri

---

<sup>290</sup> *Sessioni – Consiglio*, b. 1

<sup>291</sup> *Ivi.*

<sup>292</sup> *Ivi.*

<sup>293</sup> *Ivi.*

<sup>294</sup> *Ivi.*

<sup>295</sup> *Ivi.*

<sup>296</sup> *Sessioni – Consiglio*, b. 1, sessione del 24 settembre 1781.

<sup>297</sup> *Ivi.* Lettera di Prospero Manara a Giuseppe Alinovi, in risposta al quesito posto dal Consiglio il 10 settembre.

<sup>298</sup> *Sessioni – Consiglio*, b. 1, sessione del 19 novembre 1781.

richiamano infatti le vicende storiche dell'acquisizione di Bardi, posto sotto la competenza di Parma con un provvedimento di Francesco Farnese e registrato negli atti della Dettatura, del quale allegano copia<sup>299</sup>. L'istanza prosegue inoltre menzionando i registri della Dettatura e della Congregazione dei ministri, uno strumento evidentemente cruciale anche se non pervenutoci<sup>300</sup>: la documentazione prodotta dalla Dettatura e dalla Congregazione dei ministri, allo stato attuale dei rinvenimenti, risulta infatti costituita dai soli fascicoli della serie *Sessioni*, contenenti i verbali di riunione e i relativi allegati.

Il tribunale torna a occuparsi dei rapporti tra centro e periferia, nella sessione del 29 novembre 1781, redigendo un avviso rivolto a tutti i giudicenti foresi, una sorta di circolare, che ordina di inviare, all'inizio di ogni mese, «lo stato preciso delle cause criminali pendenti» e una nota dei detenuti «con lo stato preciso delle loro cause». La giurisdizione del Consiglio può essere così ulteriormente definita dall'elenco dei destinatari della disposizione: il governatore di Guastalla, l'uditore di Colorno, i commissari di Borgo Taro e di Bardi, i podestà di Borgo San Donnino, Corte Maggiore, Roccabianca, Corniglio, Sissa e Montechiarugolo, i podestà di Luzzara, Reggiolo, Busseto e Polesine.

---

<sup>299</sup> «Questa medesima ragione si verifica per Bardi e per il di lui territorio, poiché nell'anno 1682, in cui Bardi passò sotto la piena assoluta dominazione della serenissima casa Farnese, riconosciamo la competenza riservata a questa capitale, tale essendo la sovrana provvisoria disposizione spiegata dalla gloriosa memoria del serenissimo Francesco Farnese con ossequiata sua lettera de' 21 dicembre di detto anno 1682, abbassata alla Dettatura e registrata nei di lei atti, la di cui copia rassegniamo qui compiegata alla superiore considerazione di vostra eccellenza».

<sup>300</sup> «Una tale sovrana disposizione, che fu data per modo provvisoria, si è resa stabile con una susseguita costante osservanza sino al giorno d'oggi, mentre nei registri di questa Dettatura e di questa Congregazione dei ministri non solo non risulta revoca né modificazione alcuna, ma anzi si riscontra in ogni tempo un perfetto e corrispondente adempimento, sì per gli affari contenziosi di giustizia come per i ricorsi soliti a succedersi per il canale della Dettatura o per quello della Congregazione dei ministri».

### 1.3. Il primo ministro

I tribunali intrattengono un quotidiano carteggio con il primo ministro, che cura la comunicazione e lo scambio tra la volontà del sovrano e i pareri espressi dalle magistrature. Quattro figure si succedono nella carica durante l'età ferdinanda: Giuseppe Pompeo Sacco, Prospero Manara, Troilo Venturi e Cesare Ventura. Tre di loro provengono dalla nobiltà parmense, mentre l'ultimo, Ventura, è figlio di un alto magistrato e riceverà un titolo come compenso al termine dell'attività.

Il conte Giuseppe Pompeo Sacco (1708-post 1781), membro del Collegio dei giudici di Parma, è nominato archivista comunale nel 1771<sup>301</sup>, assumendo poi la carica di primo ministro in seguito alla deposizione di Du Tillot e mantenendola fino al 1780, con un breve intermezzo, alla fine del 1773, nel quale è sostituito da José Augustin De Llano. Nel 1774 Sacco è nominato ministro di stato, grazia e giustizia<sup>302</sup> e nel 1779 acquisisce anche le competenze di guerra e di azienda<sup>303</sup>.

Prospero Manara (1714-1800), figlio del marchese Marcello, feudatario di Ozzano e Sivizzano, si educa presso il Collegio dei nobili di Parma, distinguendosi nelle arti, e si dedica poi alla filosofia e alla giurisprudenza<sup>304</sup>. Nel 1748 è eletto consigliere e accademico dell'Accademia delle belle arti. Fa quindi carriera a corte, divenendo gentiluomo della regia casa nel 1760 e maggiordomo nel 1764, come riconoscimento per l'assistenza prestata all'infante Ferdinando durante l'inoculazione del vaiolo<sup>305</sup>. Nel 1772 è gentiluomo di camera ed è inviato alla Corte di Torino presso Carlo Emanuele e, sempre negli anni Settanta, diviene membro del Consiglio segreto del duca<sup>306</sup>. Alla nomina a ministro, nel 1781, assume le competenze di stato, guerra, giustizia e azienda: nella registrazione relativa alle sue dimissioni, nel 1787, tale carica è definita di «ministro del Dispaccio universale»<sup>307</sup>.

A Manara succede Troilo Venturi<sup>308</sup>. Nato nel 1741, si forma presso il Collegio dei nobili di Parma e poi a Firenze, senza addottorarsi in giurisprudenza e coltivando invece lo studio del latino e delle lingue straniere<sup>309</sup>. Nel 1763 acquisisce il feudo di Neviano degli Arduini, con

---

<sup>301</sup> Voce *Giuseppe Pompeo Sacco*, in Lasagni 1999, vol. IV, p. 253.

<sup>302</sup> *Ruoli*, 46/1.

<sup>303</sup> *Ruoli*, 46/1. Si ritira da tutte le cariche nel 1780 e muore il 1 marzo 1785.

<sup>304</sup> Voce *Prospero Manara*, in Lasagni 1999, vol. III, pp. 324-325.

<sup>305</sup> *Ivi*, p. 325.

<sup>306</sup> *Ibidem*.

<sup>307</sup> *Ruoli*, 46/1. Muore il 7 febbraio 1800.

<sup>308</sup> La nomina di Troilo Venturi è ricevuta dal Supremo consiglio nella sessione del 15 marzo 1787 (*Sessioni - Consiglio* b. 8). Non compaiono sue menzioni nelle *Patenti* e nei *Ruoli*.

<sup>309</sup> Voce *Troilo Ventura*, in Lasagni 1999, vol. IV, pp. 712.

il titolo di marchese, e nel 1775 quello di Tizzano. Prima della nomina a ministro è stato scelto dal duca come consigliere personale<sup>310</sup>. Il suo ministero ha però breve durata, pare per l'insofferenza verso l'eccessivo controllo esercitato dal sovrano sull'amministrazione: le dimissioni, motivate da problemi di salute e più volte respinte, sono accettate nell'agosto 1788 e Venturi si ritira a vita privata, coltivando gli studi e rifiutando nuove cariche<sup>311</sup>. Cesare Ventura (1741-1826) è figlio del magistrato Francesco Maria (1699-1770), che aveva servito come avvocato fiscale e consigliere e poi capo del Consiglio segreto ducale, ottenendo nel 1735 la Croce dell'Ordine costantiniano di San Giorgio<sup>312</sup>. Cesare, avvocato, è nominato membro del Consiglio privato e nel 1787 ricopre la funzione di delegato interinale del Dispaccio universale, durante l'assenza di Venturi<sup>313</sup>, sostituendolo poi dal 1788, con la carica di ministro di stato, guerra, azienda e real casa. Nel 1790 è incaricato di accompagnare presso la corte spagnola il principe Lodovico e gli supplisce il marchese Mattioli, governatore di Piacenza<sup>314</sup>

#### 1.4. L'attività ordinaria dei tribunali

L'attività dei tribunali coinvolge le due sfere di grazia e giustizia. Le adunanze verbalizzate nella serie *Sessioni* prevedono la ricezione di aggiornamenti, dei voti inviati dall'uditore criminale<sup>315</sup> e il rilascio di consulte o di pareri per via economica; altre sedute, che producono i fascicoli della serie *Voti criminali*, sono invece riservate alla pronuncia delle sentenze sui processi penali, che esamineremo nella Parte III.

Consideriamo dunque i verbali di sessione, che diventano più dettagliati negli ultimi anni di attività della magistratura a partire dal 1780, mentre in precedenza contenevano generalmente il solo elenco dei presenti. Come anno campione può essere scelto il 1781, nel quale si avvicendano le due magistrature: la Dettatura tiene 59 sessioni<sup>316</sup>, tra l'11 gennaio

---

<sup>310</sup> *Ibidem.*

<sup>311</sup> *Ibidem.*

<sup>312</sup> Voci *Cesare Ignazio Giovanni Ventura*, in Lasagni 1999, vol. IV, p. 710 e Francesco Maria Giuseppe Ventura, in Lasagni 1999, vol. IV, pp. 710-711.

<sup>313</sup> *Ruoli*, 46/90.

<sup>314</sup> *Ruoli*, 46/90. Si ritira dalle cariche nel 1800, ottenendo il marchesato di Gallinella.

<sup>315</sup> Per i quali cfr. il paragrafo 2 della Parte II della presente ricerca, dedicato agli uditori criminali.

<sup>316</sup> *Sessioni – Dettatura*, b. 11.

e il 6 settembre; le successive 18 sessioni, dal 12 settembre al 30 dicembre, sono invece tenute dal Consiglio di grazia e giustizia<sup>317</sup>.

I consiglieri presenti procedono alla lettura delle diverse comunicazioni, iniziando da quelle inviate dal ministro e proseguendo con quelle di altri magistrati, ed esprimono quindi le proprie decisioni.

Nella seduta del 1 marzo 1781<sup>318</sup>, ad esempio, sono considerate per prime tre comunicazioni inviate dal ministro Sacco e riguardanti, rispettivamente, la supplica del conte Gaetano Gemmi, il ricorso di Pietro Amici, Giuseppe Melli e Giampietro Dalindati per un credito verso Giovanni Bocci di Borgotaro e la causa civile tra Francesco Tortella e Carlo Aldrovandi di Guastalla. Seguono due lettere del podestà di Cortemaggiore: quella informativa su una supplica di Luigi Zocchi, e quella responsiva su una lite tra Giuseppe Domenico Zocchi e le sorelle, che hanno presentato supplica. Chiude la sessione una lettera del dottor Guglielmo Paolo Calvi, curatore dei beni delle famiglie Guerreschi e Fellini. I relativi allegati, a eccezione della lettera di Calvi, sono conservati nel fascicolo della sessione e consentono, assieme al verbale, di ricostruire le prassi di trattazione dei diversi affari.

Nell'affare Gemmi, relativo a una questione patrimoniale, il sovrano interviene dando prova del suo noto puntiglio. Il duca Ferdinando, spiega la lettera del ministro Sacco, era infatti disposto ad approvare il parere dei consiglieri, inviato con lettera del 17 febbraio<sup>319</sup> ma, avendo successivamente appreso che il conte ha tre fratelli – forse viventi e che potrebbero avere interesse nella questione, anche se probabilmente residenti fuori dallo stato – decide di rimandare nuovamente la supplica alla Dettatura<sup>320</sup>, che determina di assumere le opportune informazioni per formulare un nuovo parere<sup>321</sup>.

Per quanto riguarda la causa Tortella-Aldrovandi, Sacco comunica invece che il duca ha approvato il sentimento dei consiglieri, inviato con relazione del 17 febbraio, e ordina di preparare il relativo rescritto<sup>322</sup>. Il ricorso di Pietro Amici e compagni si trova invece in una

---

<sup>317</sup> *Sessioni – Consiglio*, b. 1.

<sup>318</sup> *Sessioni – Dettatura*, b. 11.

<sup>319</sup> La lettera non è conservata.

<sup>320</sup> *Sessioni - Dettatura*, b. 11, sessione del 1 marzo 1781, lettera di Gioseffo Sacco al capo della Dettatura: «Era disposta sua altezza reale ad approvare il sentimento delle signorie vostre illustrissime, manifestato con lettera dei 17 corrente, facendo apporre alla supplica del conte Gaetano Gemmi il rescritto da essoloro proposto, ma essendo venuto alla suprema sua cognizione che detto conte Gaetano possa avere alcuni altri fratelli, due de' quali ani sono si trovavano al servizio di sua maestà cattolica, benché non abbia certezza che tuttora vivano, ed un altro, che certamente esiste e vive al servizio di sua maestà siciliana, m'incarica la prelodata reale altezza di far presente alle signorie vostre illustrissime questa nuova emergenza di fatto, affinché avanzino il loro sentimento sopra il rescritto, che crederanno meglio convenire nelle circostanze».

<sup>321</sup> *Ivi*, verbale.

<sup>322</sup> *Ivi*, lettera di Pompeo Sacco al capo della Dettatura, 20 febbraio 1781.

fase iniziale dell'*iter* e il ministro, sempre per disposizione sovrana, si limita a trasmetterlo e sottoporlo all'esame dei consiglieri<sup>323</sup>.

Le due missive del podestà di Cortemaggiore, Gian Alessandro Garsi, sono invece inviate direttamente dal magistrato, che adempie a richieste di informazioni presentate dalla Dettatura e riguardanti suppliche in corso, verosimilmente presentate in precedenza tramite il consueto canale del ministro. Riguardo a Luigi Zocchi, notaio piacentino, Garsi rassicura sulla buona fama della persona: la Dettatura delibera dunque di informarne il sovrano, affinché lo abiliti a rogare a Cortemaggiore. Circa la causa Bocchi, il podestà descrive invece l'agire scorretto di Giuseppe, che elude con continue cavillazioni un pagamento dovuto alle proprie sorelle e disposto da un regio rescritto del 1779. L'esistenza di tale documento rende verosimilmente superfluo il passaggio della comunicazione al sovrano: la Dettatura ordina dunque direttamente al podestà di convocare l'insolvente e richiamarlo al dovere<sup>324</sup>.

Con la sessione del 20 settembre 1781 inizia l'attività ordinaria del Supremo consiglio di grazia e giustizia, che, in sostanziale continuità con la magistratura precedente, prosegue con la valutazione di contenziosi civili, la ricezione di aggiornamenti riguardanti il criminale, l'esame delle suppliche. Per esercitare quest'ultima funzione, anzi, il Consiglio si riunisce «in qualità di Dettatura», formula che ricorre nelle lettere di trasmissione del ministro, come in questo esempio:

In esecuzione de' sovrani comandi diriggo per il consueto mezzo di vostra eccellenza al Consiglio di giustizia e grazia, in qualità di Dettatura, una supplica di Francesco They di Coltaro unitamente a una consulta del podestà di Sissa, ad oggetto che preso nella dovuta considerazione e disamina l'esposto, si presenti lo stesso tribunale a munire dette preci di rescritto se, e come giudicherà convenire<sup>325</sup>.

Il Consiglio, costituito da alcuni degli stessi componenti della Dettatura, ne eredita dunque anche la natura ibrida – anche se, per così dire, in senso rovesciato – e ne conserva le prassi, ricevendo le suppliche inoltrate tramite il ministro e predisponendo il rescritto. Tale continuità ben si rispecchia anche nella documentazione prodotta dal nuovo tribunale: verbali e fascic<sup>326</sup>oli delle serie *Sessioni* e *Voti criminali* rimangono infatti invariati nella forma, mutando solo l'indicazione dell'autorità emanante; lo stesso accade per le visite alle carceri, conservate in copia nel fondo *Congregazione del sacco*.

---

<sup>323</sup> *Ibidem*: «Affinché elleno ne abbiano tutta quella considerazione che crederanno poter meritare».

<sup>324</sup> Ivi, minuta della lettera al podestà, 2 marzo 1781.

<sup>325</sup> *Sessioni – Consiglio*, b. 1, sessione del 17 giugno 1782.

<sup>326</sup> Per le quali cfr. il paragrafo 4 nella presente ricerca, dedicato all'amministrazione carceraria.

## 1.5. La Congregazione dei ministri e la giunta criminale

Due magistrature sono istituite, tra la fine del XVII e il XVIII secolo, per tentare di porre rimedio alle lentezze della giustizia e al lungo protrarsi dei processi, difetti più volte stigmatizzati da magistrati e tecnici.

Il primo è la Congregazione dei ministri, nuovamente istituita nel 1698 da Francesco Farnese, dopo una precedente esperienza durante l'età del padre Ranuccio II<sup>327</sup>. La magistratura, presente in ciascuna capitale, è composta dai ministri della Dettatura, dai due uditori e dal fiscale. Suo compito è vigilare sulla regolarità degli atti, della condotta dei giudici e dei causidici, anche per evitare artificiose procrastinazioni.

Per quanto riguarda il penale, la Congregazione deve esaminare le note, che i giudici sono tenuti a inviare mensilmente, relative alle cause criminali pendenti per reati gravi (che prevedono morte, galera, mutilazione). Occorre identificare gli eventuali errori dei giudici, correggerli e informare il sovrano; l'uditore criminale urbano non può essere presente quando si esaminano le cause da lui istruite<sup>328</sup>. I consiglieri devono esaminare con buon anticipo le note delle cause, che devono passare di mano in mano a ciascuno di loro, ed elaborare le proprie riflessioni per poi riferirne il giorno dell'adunanza<sup>329</sup>. Competono alla magistratura anche i ricorsi per le multe, che le *Constitutiones* indicano di rivolgere al sovrano<sup>330</sup>.

Con modalità analoghe la Congregazione esamina le note delle cause civili per le quali vi è il sospetto di condotte scorrette da parte dei giudici. I consiglieri sono pertanto invitati a raccogliere informazioni segretamente e per via stragiudiziale<sup>331</sup>.

Competono infine alla Congregazione anche alcuni ricorsi: non quelli indirizzati alla Dettatura né le «interlocutorie» (cioè i ricorsi endoprocessuali), bensì quelli contro i giudici, le parti, i procuratori o i praticanti accusati di «frastornare la giustizia», cioè impedire o rallentare la spedizione del processo con artifici o cavillazioni. L'accusa che riguardi un giudice della Congregazione stessa potrà essere invece indirizzata direttamente al sovrano oppure al presidente del Consiglio di giustizia (per Piacenza) o al governatore (per Parma).

---

<sup>327</sup> *Nuova erezione della Congregazione dei ministri di S.A.S.*, Parma, 10 gennaio 1698 (*Gridario*, 33/132). Cfr. il paragrafo introduttivo: «La stessa sublime idea ebbe pure il defonto serenissimo suo padre, d'immortale memoria, ma quel che allora fu solo, per così dire, abbozzato resta qui dalla sempre ammirabile prudenza di S.A.S. all'intiera sua perfezione compiutamente condotto».

<sup>328</sup> Ivi, par. 4.

<sup>329</sup> Ivi, par. 5.

<sup>330</sup> Ivi, par. 6.

<sup>331</sup> Ivi, par. 7.

La pena prevista per il giudice colpevole di condotte illecite prevede la perdita dell'ufficio, il bando dai tribunali e l'eventuale detenzione<sup>332</sup>. La Congregazione è nuovamente istituita nel 1727, con una grida che ripete sostanzialmente il testo di trent'anni prima. Nel 1729 essa compare poi come soggetto produttore di normativa, emanando due *Ordini* per il decoro dei tribunali e della giustizia<sup>333</sup>.

La magistratura si riunisce periodicamente per valutare suppliche e ricorsi: la relativa documentazione, conservata nelle serie *Sessioni* e *Voti criminali*, presenta caratteristiche analoghe a quella della Dettatura e del Supremo consiglio di grazia e giustizia. I fascicoli delle sessioni, generalmente privi di un verbale di sessione, sono costituiti dai ricorsi e suppliche presentati dai sudditi, ai quali sono aggiunti, tramite allegato o annotazione, le relative decisioni. In alcuni casi afferenti alla giustizia penale, la Congregazione emette un voto analogo a quelli della Dettatura e del Supremo consiglio di grazia e giustizia e conservato nella serie *Voti criminali*. Il 2 luglio 1789 è esaminata ad esempio la causa contro Giovanni Maria Borgia, istruita dal podestà di Valle dei Cavalieri per lo stupro ai danni di Maddalena da Lago<sup>334</sup>. La Congregazione, vista la documentazione e la consulta inviata dal podestà e il parere positivo del sovrano, risolve la causa con la condanna a una pena pecuniari.

Nel 1763, con decreto del 12 maggio<sup>335</sup>, è istituita la Giunta criminale, costituita dal governatore, dall'uditore criminale e dal fiscale. Essa affianca i tribunali ordinari al fine di assicurare la pubblica tranquillità, giudicando i reati minori e le condotte degli irregolari, inclini al crimine a causa della «loro origine, povertà ed oziosa e sordida vita».

Le competono dunque questioni relative a vagabondaggio, malcostume, piccole risse, nella quali procede esercitando la potestà economica, attraverso procedure semplificate, per le quali non era richiesto l'ottenimento della piena prova legale, e l'irrogazione di pene straordinarie<sup>336</sup>.

---

<sup>332</sup> *Ivi.*, parr. 8-10.

<sup>333</sup> *Ordini che si espongono per arte dell'illustrissima et eccellentissima Congregazione de' signori ministri di comando dell'A.S.S., come da veneratissime sue rispetto a duna de 12 agosto e rispetto all'altra de 13 settembre dell'anno corrente da osservarsi inviolabilmente da chi che sia, sotto le pene condegne, tanto per decoro de' tribunali, quanto perché la giustizia abbia sempre il suo retto e libero corso i, senza l'intoppo de sotterfugio e delle longagini*, Piacenza, 5 novembre 1729 (Gridario, 64/114); *Ordini che si espongono per arte dell'illustrissima et eccellentissima Congregazione de' signori ministri di comando dell'A.S.S., come da veneratissima sua degli 8 novembre dell'anno corrente, da osservarsi inviolabilmente da chi che sia, sotto le pene condegne, tanto per decoro de' tribunali, quanto perché la giustizia abbia sempre il suo retto e libero corso i, senza l'intoppo de sotterfugio e prolungazioni*, Parma, 2 novembre 1729 (Gridario, 64/116).

<sup>334</sup> *Voti criminali*, 17/6.

<sup>335</sup> *Decreti e rescritti*, 9/105.

<sup>336</sup> Sulla Giunta criminale e le procedure economiche cfr. Edigati 2016, pp. 7-8.

La magistratura, probabilmente per le caratteristiche dei suoi procedimenti, che non comportavano la verbalizzazione puntuale richiesta ai processi ordinari, ha lasciato poche tracce documentali. Menzioni degli «economici processi» si trovano nella corrispondenza degli uditori, mentre tra la documentazione dei notai si conservano alcuni registri redatti *pro Regia iuncta criminalis*.<sup>337</sup>

## 1.6. Le suppliche e il loro iter

Chiudiamo il capitolo nel segno della grazia, ricostruendo l'iter delle suppliche, al cui esame è dedicata gran parte dell'attività delle magistrature. I sudditi ricorrono alla magnanimità del sovrano, che può così mostrarsi nella veste di *pater familias* equo e clemente, per un'ampia serie di richieste. Colin Rose, in uno studio sulla moderazione della violenza privata e delle vendette a Parma nella prima età moderna<sup>338</sup>, ha condotto un'indagine sulle suppliche del periodo 1631-1727<sup>339</sup>, individuandone 6 categorie relativamente all'oggetto: richieste di perdono in seguito a un crimine, richieste di aiuto per la risoluzione di conflitti privati, richieste di favori, benefici o impieghi, richieste di carità, di riduzione o immunità da tasse, richieste di condono di debiti<sup>340</sup>. Paola Repetti<sup>341</sup> si è invece focalizzata sulla realtà sociale dei supplicanti, esaminandone l'età, la condizione economica, la provenienza familiare, l'appartenenza a enti religiosi o laici. L'autrice ha considerato le suppliche del periodo 1594-1731, costruendo un campione di buste rappresentativo di ogni decennio<sup>342</sup>.

Per l'età borbonica non sono disponibili studi analoghi, ma la documentazione disponibile consente di ricostruire l'iter della supplica.

Tale percorso, particolarmente complesso, ramificato e ricorsivo, coinvolge diversi soggetti: l'oratore, il ministro e la Segreteria di giustizia, il Supremo consiglio di grazia e giustizia (o, prima del 1781, la Dettatura), i giudici monocratici urbani e foresi, i notai. Le risultanze documentali delle varie fasi si individuano in diversi fondi, il cui elenco si è via via

---

<sup>337</sup> Per tali aspetti rimandiamo ai capitoli 2 e 3 della Parte II della presente ricerca.

<sup>338</sup> Rose 2012.

<sup>339</sup> *Memoriali*, bb. 40, 43, 45, 50, 60, 65.

<sup>340</sup> Rose 2012, p. 10.

<sup>341</sup> Repetti 2000.

<sup>342</sup> Repetti 2000, pp. 295-296 e nota 1. Il campione comprende 1646 suppliche provenienti dalle buste 10 (1594), 20 (1607-1608), 30 (1620), 39 (1630-1632), 52 (1649-1679), 60 (1700-1710), 61 (1707-1716), 62 (1710-1719), 63 (1721-1731).


incrementato nel corso della presente ricerca: nel fondo *Atti giudiziari ex-Carmine*, con i verbali della serie *Sessioni* e le filze delle serie *Attuari* e *Suppliche*; nel fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*, con la corrispondenza degli uditori criminali; nel fondo *Decreti e rescritti sovrani*.

Prima di passare all'illustrazione dell'*iter* ne presentiamo uno schema grafico, riassuntivo delle fasi e degli esiti documentali<sup>343</sup>.

---

<sup>343</sup> Nello schema e nella trattazione, per brevità, è stato utilizzato «Consiglio» come termine ombrello, per indicare le diverse magistrature incaricate dell'esame della supplica.

**Fig. 1. L' iter della supplica e i suoi esiti documentali**



## a. L'invio e il vaglio

La supplica è formalmente indirizzata al principe, ma nella prassi è innanzitutto vagliata dalla Segreteria di giustizia, che valuta se rigettarla oppure accettarla.

Intervengono in proposito le *Istruzioni per le reali segreterie*<sup>344</sup>, che prevedono regole puntuali per la materia civile, criminale, per singole magistrature (come la Congregazione dei ministri o la Giunta criminale) o per ambiti specifici (come le deroghe ai fedecommissi o le cause feudali). Il regolamento, rivolto alla Dettatura, resta verosimilmente in vigore anche negli anni successivi per il Supremo Consiglio di grazia e giustizia. Esso mira a restringere l'ambito delle richieste ammissibili e prescrive innanzitutto, sia per il civile che per il criminale, di rigettare i ricorsi e le suppliche endoprocessuali. Possono invece perseguire l'iter le «lettere di eccitamento», che segnalano casi di ritardo o di negata giustizia e che vanno prima «abbassate»<sup>345</sup>, *pro informatione*, al tribunale o al magistrato che tratta la causa e che sottoporrà le proprie valutazioni al sovrano.

Lo stesso percorso è seguito anche dalle grazie ammissibili, con regole particolarmente stringenti per l'ambito criminale:

- compete alla Dettatura la redazione dei salvacondotti e dei rescritti di grazia relativi alle pene pecuniarie e alle commutazioni di pena di morte o di galera: per tali ambiti non sono dunque ammesse suppliche al principe;
- per gli altri casi, nei quali la grazia dipende dalla volontà del sovrano, vanno respinte le suppliche relative ai reati più gravi:
  1. furti
  2. omicidi volontari
  3. omicidi in rissa, prima che siano trascorsi dal reato 10 anni (se l'omicida è il provocante) e 7 (se è il provocato)
  4. resistenza ai soldati o agli esecutori
  5. ferite con pericolo di vita, inferte con armi vietate o ignote
  6. falsità, calunnia, contrabbandi di sale o di altri generi proibiti
  7. «delitti in officio»
  8. detenzione di armi insidiose
  9. altre «delinquenze maggiori», non contemplate negli indulti

---

<sup>344</sup> *Casa e corte*, busta 3 fascicolo 7. Il testo, manoscritto, non è datato: potrebbe essere attribuito agli anni Settanta del Settecento, come la restante documentazione contenuta nella busta.

<sup>345</sup> Nella corrispondenza ricorrono i due termini «abbassare» per le comunicazioni inviate dalle segreterie ai ministri e «umiliare» per quelle che seguono l'iter opposto.

- la grazia non sarà accordata senza la pace tra le parti, nei casi che la richiedano;
- alla Congregazione dei ministri si dirigono invece le suppliche e i ricorsi riguardanti mancanze dei giudici urbani o foresi, delle parti o dei loro patrocinatori, degli stessi membri della Congregazione e inoltre i gravami contro le multe delle cause criminali;
- la Giunta criminale è infine competente, con solo parere consultivo, nei casi di persone oziose e di figli o congiunti incorreggibili.

In caso di rigetto l'*iter* si chiude e la traccia delle suppliche non accolte si conserva nel fondo *Ufficio dei memoriali*, che include varie buste di suppliche senza rescritto<sup>346</sup>.

### **b. La trasmissione e la decisione diretta del sovrano**

Se la supplica è invece ammissibile, viene trasmessa al destinatario più idoneo: il duca stesso oppure una magistratura singola o collegiale utile a fornire informazioni preliminari; la supplica è generalmente accompagnata da una lettera che ne riassume il contenuto. Il duca, tramite brevi annotazioni apposte sulla missiva, comunica la propria decisione, esprimendo un parere immediato sulla richiesta oppure rimandandola al Consiglio per un esame più scrupoloso.

Nel primo caso, la Segreteria trasmette la volontà sovrana a un magistrato competente, ad esempio l'uditore criminale, perché la faccia eseguire: il carteggio prodotto in questa fase si ritrova nel fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*, nelle buste di corrispondenza degli uditori criminali. Il segretario, o un altro ufficiale, redige la minuta con le disposizioni e vi allega la supplica e il carteggio; il fascicolo passa verosimilmente allo scrittore, che redige il *mundum* e lo invia al magistrato esecutore, assieme alla supplica ed eventualmente ad altra documentazione utile, mentre nella minuta rimane il resto del carteggio.

### **c. L'eventuale esame in sessione**

Se il sovrano non dispone di sufficienti informazioni per una decisione diretta, il memoriale è trasmesso al Consiglio (o, in precedenza, alla Dettatura) che lo discute in una sessione,

---

<sup>346</sup> In particolare nella sottoserie 1.2 *Memoriali senza rescritto 1591-1805*, per la quale si rimanda alla scheda del fondo.

emettendo direttamente il proprio sentimento oppure chiedendo a propria volta informazioni a un magistrato, che invia a stretto giro una lettera informativa o responsiva, come visto per il podestà di Cortemaggiore.

Il Consiglio registra il proprio parere nel verbale di sessione e redige poi una «consulta», cioè una comunicazione formale da sottoporre al sovrano tramite la Segreteria. Essa segue una forma fissa: nel primo paragrafo è richiamato sinteticamente il caso in discussione, nel secondo è espresso il parere del magistrato istruttore e nell'ultimo il parere del collegio; segue la firma del Presidente e consiglio. Ai documenti sottoposti a consulta, e conservati nella corrispondenza degli uditori del fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*, è generalmente unito un talloncino, ripiegato sul lembo superiore, che fa riferimento alla data della stessa<sup>347</sup>.

#### **d. Il nuovo esame del sovrano**

Consulte e pareri sono poi sottoposti al duca, che annota nuovamente il proprio volere, approvando il parere del Consiglio, chiedendo ulteriori accertamenti o modifiche, come si è visto per il conte Gaetano Gemmi, oppure dirimendo divergenze di pareri tra magistrato e Consiglio. È il caso di Luigi Cacelli, detenuto per delazione di coltello<sup>348</sup>. Il magistrato al quale è stato richiesto un parere, il fiscale De Lama<sup>349</sup> si esprime infatti per la scarcerazione, dal momento che il malcapitato era ubriaco, il coltello classificato non era tra i più pericolosi e il trimestre di detenzione trascorso poteva essere considerato una punizione sufficiente. Il Consiglio è invece di sentimento contrario, poiché la legge sulla delazione di armi è troppo spesso violata ed è dunque opportuno «per il buon ordine della giustizia e della pubblica quiete il lasciar libero il suo corso regolare alla causa medesima». L'antinomia è sciolta dunque dal duca, che opta per la clemenza annotando: «Per questa volta, approvo il parere del fiscale criminale».

#### **e. La fase esecutiva e il rescritto**

La pratica torna quindi alla Segreteria di giustizia, per essere nuovamente assegnata al destinatario incaricato di eseguire il volere sovrano. Se questi è un magistrato, gli vengono

---

<sup>347</sup> Ad esempio «C. 20.7.96», in riferimento alla consulta del 20 settembre 1796.

<sup>348</sup> *GGB*, b. 326, lettera del 27/09/1796.

<sup>349</sup> De Lama esercita qui la carica di pro-uditore, in supplenza dell'uditore Pelleri al quale è stato concesso un mese di riposo in campagna: cfr. *GGB*, busta 326, lettera del 6 settembre 1796.

direttamente impartite le opportune disposizioni: nel caso di Cacelli la minuta è indirizzata De Lama, affinché egli proceda alla scarcerazione<sup>350</sup>.

Se l'esito della supplica prevede invece la redazione di un rescritto, la Segreteria ne incarica il Consiglio, che, in funzione di Dettatura, procede alla redazione del documento, successivamente firmato dal sovrano nella Segnatura e ritirato dall'oratore, previo pagamento delle tasse previste<sup>351</sup>.

Tre diversi fondi, tra quelli individuati al momento, possono conservare copie dei rescritti:

- il fondo *Memoriali*, all'interno delle buste di memoriali con rescritto, la cui documentazione è costituita dalle suppliche, con gli eventuali allegati, sulle quali è annotato il testo del rescritto.
- la raccolta *Decreti e rescritti sovrani*, che include i testi originali dei rescritti, con la firma del duca.
- per la materia giudiziaria, la serie *Suppliche degli Atti giudiziari ex-Carmine*, le cui buste – denominate *civiles extractae*, *civiles non extractae*, *criminales extractae*, *criminales non extractae* – contengono copie dei testi delle suppliche, seguite dal testo del decreto, che indica generalmente anche la cifra da pagare a titolo di tassa o di indennizzo per le spese. La distinzione tra [*supplicationes*] *extractae* e *non extractae* consiste dunque verosimilmente nell'effettivo ritiro del rescritto da parte dell'oratore: se questi provvede al pagamento, ottiene l'estrazione della copia.

---

<sup>350</sup> *GGB*, b. 326, minuta del 27/09/1796.

<sup>351</sup> Per l'età farnesiana è attestato l'uso di un «rituale», cioè di un formulario per la corretta redazione dei diversi tipi di rescritto. Un copia manoscritta del rituale civile di Piacenza è conservata in ASPR, *Casa e corte*, busta 48 fascicolo 6. Sul rituale: Di Noto Marrella 1980, p. 74 e p. 235, nota 32.

**Fig. 2. L'iter della supplica di Luigi Cacelli**

Consulta del Procuratore Generale  
Parma del 12. Aprile 1795.  
sul merito di Luigi Cacelli  
che detiene nella Carcere di  
Parma per inosservanza di  
certi obblighi. Il detto  
che si riconosce  
Al Compulso Pro. Uffice Calaban-  
to la qualità del detto non  
ho più notizie, e la sua  
deposizione nel suo obbligo  
in tempo di sua detenzione nel  
luogo indicato, viene in sen-  
tenza che possa essere  
non commutabile di Pro.  
dalla morte, mandato di  
dici, il mandato di Carcere.  
Questo Pro. Uffice propone la  
deposizione della legge concernente  
la libertà temporaria dell'anno  
e l'articolo dell'anno stesso da  
ogni incontro, restano per

convenuto a buon ordine  
della giustizia, e della salute  
in questo il detto il suo  
depo resterà alla camera  
La  
D. Prefidente e Consiglio

La consulta relativa alla carcerazione. Si riconosce la mano del cancelliere, uguale a quella che redige e sentenze nei fascicoli criminali della Serie IV.

Luigi Cacelli  
Parma 12. Aprile 1795.  
Ditemmi in Parma per l'elazione di Cal-  
tello, e videro implorandi il detto suo  
lavoro. L'Autore Cominale richiama  
la qualità del detto non più nuovo,  
e la suggestione riprova del medesimo in  
tempo di sua detenzione, e il parere che non  
sia immutabile della morte, comparsi  
che oltre il trattamento di carcere.  
Il Consiglio però riflettendo che non troppo fre-  
quente la violazione della legge concernente  
la libertà temporaria di alcuni del detto  
non, e il trattamento continuo, e così che  
conviene per il buon ordine della giustizia,  
e della pubblica quiete il lasciar libero il  
suo corso regolare alle dette violazioni.  
Per questa volta, aggiungi il giorno del  
detti Cacelli.

Al P. Duca Carlo di Parma  
Parma 12. Aprile 1795.  
Spesso manifestato da  
D. Uffice con D. Uffice di via del  
detti resterà sempre la camera che  
D. Uffice quelli detenti nel luogo  
di detto in mandato di Carcere  
apprensione. Ammesso quindi il detto  
Mandat di Carcere, che comparsi  
che oltre il detto quali il mandato  
di Carcere, che obbligando, non ha  
vengo ritenute ~~in Carcere~~ rispetto  
rispetto alla D. Uffice.  
Cacelli

La lettera di trasmissione al duca, con sua successiva anotazione.

La minuta delle istruzioni per il fiscale.

## 2. I giudici monocratici. Uditori criminali e magistrati periferici

Accanto ai tribunali supremi e alle magistrature collegiali, operano nell'ambito della giustizia penale gli uditori criminali e i magistrati periferici, detti anche «giusdicenti foresi». Per quanto riguarda i primi – dei quali abbiamo esaminato le prerogative nel capitolo dedicato alle *Costituzioni* e che vedremo poi impegnati nella conduzione dei processi ordinari – le fonti consentono di ricostruire l'elenco dei giuristi che hanno ricoperto la carica, il modello delle loro carriere e un quadro della loro attività ordinaria, in particolare per l'età borbonica. Più scarse invece le testimonianze relative ai giusdicenti foresi.

### 2.1. Gli uditori criminali. Carriere e profili

L'indagine prosopografica inizia sovente dallo spoglio delle patenti di nomina, che consentono di ricostruire l'identità e le carriere dei magistrati<sup>352</sup>. Per i Ducati è disponibile la citata serie *Patenti*, che consente di ricostruire la successione degli uditori criminali a partire dal 1596, dunque poco dopo la pubblicazione delle *Constitutiones*, e fino al termine della prima età borbonica. Le patenti più antiche contengono talora anche l'indicazione della città di provenienza del magistrato, consentendoci di verificare l'aderenza al dettato costituzionale, che prevedeva la nomina di giudici forestieri e per un periodo di tre anni. La serie include inoltre le nomine agli incarichi precedenti e successivi dei magistrati e permette così di ricostruirne le carriere e di rilevare il progressivo consolidarsi di un *cursus honorum*. Tali dati, per gli uditori di età borbonica, sono stati confrontati con le registrazioni contabili della serie *Ruoli dei provvigionati farnesiani e borbonici*, che consente di verificare e integrare le informazioni, fornendo tra l'altro le date di morte di vari magistrati, che coincideva con la chiusura della partita contabile.

---

<sup>352</sup> Si vedano ad esempio i saggi della Parte II all'interno di Sbriccoli-Bettoni 1993: in particolare: Fasano Guarini 1993 e Penuti 1993.

### 2.1.1. L'età farnesiana

Il testo delle *Constitutiones* appare rispettato, almeno parzialmente, fino al termine del ducato di Ranuccio Farnese, dal momento che per 9 dei 20 uditori identificati per questo periodo – dunque circa la metà – è indicato un luogo d'origine forestiero. Sei di loro provengono da centri dello Stato pontificio: Tolomeo Gombottoli da Fano, Angelo Conti da Camerano, Ugo Tasti da Sassoferrato, Ottaviano Leonardi da Casteldurante, Carlo Francesco Brotani da Urbino e Pier Simone Galeotti da Gubbio. Dalla stessa città umbra potrebbe provenire anche Francesco Maria Galeotti, che compare tra i corrispondenti dell'eugubino Francesco Armani, suo parente per via di matrimonio<sup>353</sup>. Altri tre magistrati stranieri giungono dal vicino Granducato di Toscana: il lucchese Nicolò Baschi, il carrarino Giovanni Niccoli e il pontremolese Antonio Becchetti. Sono invece autoctoni Giulio Platoni, di Borgotaro, e Alessandro Chiappini, di Piacenza; ad essi possiamo aggiungere Ortensio Fogaroli, originario di Bormio ma formatosi presso l'ateneo cittadino<sup>354</sup>. Per gli altri uditori di questo periodo non è espressa, e non è possibile risalirvi, la città di origine.

I magistrati, anche se di provenienza forestiera, sembrano però entrare stabilmente nei ruoli ducali: mentre Gombottoli, terminato l'uditorato, diviene giustiziere di Civita di Penna, tornando dunque nei feudi farnesiani del centro Italia, i successori Tasti e Baschi restano a Parma, promossi a consiglieri di giustizia. A partire dall'età di Ranuccio II inizia poi a delinearsi un *cursus honorum*, che vedremo ben consolidato in età borbonica: gli uditori criminali hanno spesso già acquisito credito in posizioni inferiori o in magistrature periferiche e proseguono poi la carriera in ruoli di rilievo: si veda l'esempio di Giulio Platoni, che esordisce come podestà di Langhirano e raggiunge le cariche di presidente della Camera ducale e di Governatore di Parma.

---

<sup>353</sup> Vincenzo Armani, *Delle lettere del signor Vincenzo Armani scritte a nome proprio e disposte sotto diversi capi*, Roma, 1658: in particolare vol. 1 p. 5 (lettera a Francesco Maria Galeotti, per congratularsi della sua promozione a uditore civile) e p. 100 (lettera al cavaliere Bentivogli, nella quale Armani menziona il matrimonio tra Galeotti e la propria cugina).

<sup>354</sup> Francesco Saverio Quadrio, *Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua dalle Alpi, oggi detta Valtellina*, Vol. 3, 1756, p. 374.

## 2.1.2. Prospetto degli uditori criminali del periodo farnesiano e asburgico

La successione degli uditori farnesiani e asburgici è stata ricostruita in forma di tabella: per ogni magistrato sono indicati la città di provenienza (se presente), l'anno di inizio carica, la patente di nomina<sup>355</sup> e gli altri eventuali incarichi<sup>356</sup>. La successione degli uditori appare piuttosto completa.

| Nome                | Provenienza   | Inizio carica | Patente     | Altre cariche  |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Filiberto Piozzasco | -             | 1596          | 6/22        | -  |
| Flaminio Peruzzuni  | -             | 1598          | 6/22        | -  |
| Tolomeo Gambottoli  | Fano          | 1603          | 6/22        | -  |
| Angelo Conti        | Camerano      | 1604          | 6/22        | Giustiziere di Civita di Penne 1608 (6/189)  |
| Ugo Tasti           | Sassoferrato  | 1606          | 6/22        | -  |
| Nicolò Baschi       | Lucca         | 1613          | 6/22        | Consigliere di giustizia, 1623 (41/34)   |
| Ottaviano Leonardi  | Casteldurante | 1616          | 6/22, 34/82 | Consigliere di giustizia, 1621 (41/31)   |
| Giovanni Niccoli    | Carrara       | 1621          | 6/22, 36/7  | -  |
| Giulio Marassi      | Pontremoli    | 1631          | 6/22, 20/76 | -  |
| Antonio Becchetti   | -             | 1646          | 41/77       | Procuratore fiscale, 1631 (21/139)<br>Podestà di Busseto? <sup>357</sup> , 1656 (6/318)<br>Fiscale di Piacenza? <sup>358</sup> , 1660 (41/129)   |
| Nicolò Conti        | -             | 1649          | 37/231      | -  |
| Giulio Platoni      | Borgotaro     | 1656          | 4/118 bis   | Podestà di Langhirano, 1651 (6/71)<br>Procuratore fiscale, 1652 (41/111 bis)<br>Pro-uditore criminale, 1655 (4/114 bis)<br>Uditore civile di Piacenza, 1660 (6/126)<br>Consigliere di giustizia, 1669 (41/11)<br>Presidente della Camera ducale, 1671 (34/430) |

<sup>355</sup> Volume/numero della patente.

<sup>356</sup> Tra parentesi il riferimento alle relative patenti di nomina, sempre nella forma volume/numero patente.

<sup>357</sup> La patente indica il nome di Antonio Maria Becchetti.

<sup>358</sup> La patente indica il nome di Antonio Maria Becchetti.

|                            |              |        |              |  |
|----------------------------|--------------|--------|--------------|--|
|                            |              |        |              | Governatore di Parma, 1674 (6/11, 37/467, 48/9)  |
| Franco Maria Galeotti      | -            | 1657   | 6/22         | Uditore civile di Piacenza, 1660 (6/18, 6/26)<br>Consigliere di SAS, 1662 (6/97)<br>Consigliere di giustizia, 1666 (6/4)   |
| Carlo Santi                | -            | 1660   | 6/22         | Visitatore sopra gli ufficiali criminali, 1674 (45/149)<br>Governatore di Piacenza, 1695 (41/71, 48/45)  |
| Carlo Francesco Brotani    | Urbino       | 1667 o | 6/22         | Uditore civile (di Parma), 1672 (6/18)   |
| Annibale Micheli           | -            | 1672   | 6/22         | -  |
| Pier Simone Galeotti       | Gubbio       | 1676   | 6/22, 37/494 | Podestà di Cortemaggiore, 1669 (6/323)<br>Commissario di Borgotaro, 1673 (6/162)   |
| Alessandro Chiappini       | Piacenza     | 1677   | 6/22, 37/498 | Consigliere di s.a., 1685 (6/97)<br>Presidente della Camera ducale, 1694 (6/16)  |
| Ortensio Fogaroli          | Bormio/Parma | 1694   | 6/22, 38/226 | -  |
| Giovanni Amici             | -            | 1698   | 6/22         | Commissario di Gambaro, 1686 (6/157)<br>Podestà di Berceto, 1691 (38/164)<br>Podestà di Castel San Giovanni, 1692 (38/197)<br>Fiscale di Parma, 1693 (38/212)<br>Uditore criminale, 1698, (38/136)<br>Uditore civile, 1703 (6/18, 39/23) |
| Giovanni Antonio Schizzati | -            | 1700   | 6/22         | Commissario, s.l., 1696 (38/288)<br>Fiscale di Parma, 1700 (6/27, 48/117)<br>Uditore criminale, 1703 (39/22)<br>Cittadinanza di Parma, 1720 (6/378)<br>Consigliere di giustizia, s.d. (48/35)  |
| Tommaso Barilli            | -            | 1708   | 48/98?       | Uditore civile, 1709 (41/139)  |

|                       |   |         |              |   |
|-----------------------|---|---------|--------------|---|
| Lodovico Trombetti    | - | 1709    | 41/138       | Fiscale di Piacenza, 1692? (6/134)<br>Podestà di Castel San Giovanni, 1702 (6/336) o 1700 (38/381) o 1713? (48/103)<br>Commissario di Colorno, 1701 (6/349, 39/3)<br>Commissario di Colorno, 1702 (39/12)<br>Commissario di Castell'Arquato, 1705 (48/81) |
| Giuseppe Politi       | - | 1722/24 | 42/1, 48/113 | Fiscale di Piacenza, 1717 (41/163)<br>Procuratore fiscale, 1723 (48/5)<br>Consigliere di giustizia, 1723 (42/21)<br>Consigliere, 1738 (40/74b)<br>Governatore Piacenza, s.d. (48/184)   |
| Filippo Ascolesi      |   | 1726    |              | Uditore criminale (3/48)  |
| Scipione Tardiani     | - | 1727    | 31/232       | Podestà di Berceto, 1683 (38/88)<br>Podestà di Cortemaggiore, 1686 (38/115, 6/325, 48/181)<br>Podestà di Fiorenzuola, 1691 (38/169, 6/328)<br>Uditore civile, 1729 (39/334), 48/10)   |
| Rinaldo Ceroni        | - | 1727    | 39/337       | Fiscale, s.d., (16/27?)   |
| Gasparo Guarnaschelli | - | 1733    | 40/19        | Fiscale di Piacenza, 1723 (6/134)<br>Uditore civile, 1734 (42/26)<br>Consigliere, 1744 (42/45)<br>Consigliere di giustizia, 1745 (74/107)<br>Consigliere, 1749 (42/69)<br>Fiscale di Piacenza, s.d. (48/71)   |
| Melchiorre Mirra      | - | 1734    | 42/27        | Commissario di Ferriere, 1716 (41/160)  |
| Gastone Eugenio Lopez | - | 1739    | 40/137 bis   | -   |

### 2.1.3. L'età borbonica

I dati disponibili per l'età borbonica, provenienti dalle serie *Patenti* e *Ruoli*, raggiungono una buona continuità e consentono di seguire le carriere degli uditori criminali. Il magistrato esordiva generalmente come procuratore camerale, una figura ausiliaria nei ranghi della Camera ducale, oppure come giudicante forese. Seguiva la nomina a uditore criminale, che durava solitamente tra i 3 e i 5 anni, con le eccezioni dei lunghi uditorati di Blanchetti (11 anni), Sozzi (7 anni) e Pelleri (8 anni).

Il passo successivo era di solito la nomina a uditore civile, che nelle patenti è spesso definita come una «promozione», benché il salario per le due cariche sia lo stesso<sup>359</sup>: l'uditorato civile era forse considerato meno gravoso o di maggior distinzione, poiché non comportava il contatto con criminali, carceri e altre materie incresciose e consentiva invece di trattare cause di natura patrimoniale o feudale.

Alcuni giudici entrano poi nelle magistrature collegiali – Consiglio di giustizia, Dettatura, Giunta di giurisdizione – prima come consiglieri e poi eventualmente come presidenti. Gli ultimi uditori, come Bertioli e Pelleri, proseguiranno la carriera anche sotto il governo borbonico e il ducato luigino: il primo parteciperà ai progetti di riforma del ministro Moreau de Saint-Méry, il secondo presiederà la prima delle commissioni legislative incaricate della redazione del Codice di Maria Luigia. I giudici criminali sono dottori in legge<sup>360</sup> e in alcuni casi anche di buon livello, come Pelleri, docente di Pandette presso l'università di Parma, o Bertioli, autore di alcune compilazioni. La loro attività si dispiegava però, più che nella produzione scientifica, nella pratica quotidiana.

### 2.1.4. Profili degli uditori criminali di età borbonica

I profili biografici degli uditori sono stati ricostruiti attraverso i dati delle serie *Patenti* e *Ruoli* e le eventuali attestazioni in bibliografia.

---

<sup>359</sup> La paga indicata nei ruoli è di 516 lire mensili per entrambe le cariche.

<sup>360</sup> Sul Collegio dei dottori e giudici di Parma, Di Noto Marrella 2001.

### **1. Bernardino Giordani (1745-1749)**

È nominato uditore criminale di Parma nel 1745<sup>361</sup>. Diventa poi uditore civile nel 1749 e consigliere del Supremo consiglio di Grazia e giustizia nel 1751<sup>362</sup>.

### **2. Antonio Domenico Calderoni (1749-1750)**

È nominato uditore criminale di Parma nel 1749, dopo aver servito come procuratore fiscale a partire dal 1745<sup>363</sup>. Nel 1750, passa a Piacenza, sempre con la carica di uditore criminale<sup>364</sup>. L'anno successivo è nominato governatore di Guastalla<sup>365</sup> e nel 1756 diventa consigliere della Dettatura<sup>366</sup>, carica nella quale è attestato fino al 1765<sup>367</sup>. Muore nel 1769<sup>368</sup>.

### **3. Girolamo Nasalli (1750-1751)**

È nominato podestà di Borgo San Donnino nel 1749<sup>369</sup>. È poi uditore criminale di Parma per breve tempo: dal dicembre 1750<sup>370</sup> fino al marzo 1751, quando si dimette, sostituito da Manfredo Trombetti<sup>371</sup>, per assumere quella di uditore civile<sup>372</sup>. Nel 1756 è nominato consigliere del Supremo magistrato camerale<sup>373</sup>, nel 1758 ne diventa presidente<sup>374</sup>, proseguendo fino al 1766, anno in cui compare anche come consigliere della Regia giunta di giurisdizione<sup>375</sup>. Cessa da entrambi gli incarichi il 1 gennaio 1767, passando a ricoprire quelli di presidente del Supremo consiglio di grazia e giustizia<sup>376</sup>. Nel 1769 compare come presidente del Magistrato di riforma dell'università di Parma<sup>377</sup>. Nel 1772 torna a presiedere il Magistrato camerale<sup>378</sup>, carica in cui è attestato fino al rescritto di ritiro, il 12 settembre

---

<sup>361</sup> *Patenti*, 45/22, 13 novembre 1745, *Ruoli*, 31/18.

<sup>362</sup> *Ruoli*, 32/8.

<sup>363</sup> *Patenti*, 21/234, 8 aprile 1749; *Ruoli*, 32/9 e 35/34.

<sup>364</sup> *Patenti*, 42/162, 10 settembre 1750.

<sup>365</sup> *Patenti*, 21/184, 15 settembre 1751.

<sup>366</sup> *Patenti*, 21/67, 12 luglio 1756.

<sup>367</sup> *Ruoli*, 33/10.

<sup>368</sup> *Ruoli*, 34/25. Alcune carte di Anton Domenico Calderoni in *Funzionari borbonici – Calderoni Anton Domenico*, buste 1, 1756. *Funzionari Borbonici*, serie *Calderoni Anton Domenico*, b.1, 1765.

<sup>369</sup> Il 28 ottobre 1749: *Ruoli*, 32/274.

<sup>370</sup> *Ruoli*, 32/274: il ruolo fa riferimento a una patente del 1750, non conservata.

<sup>371</sup> *Patenti*, 21/239, 3 marzo 1751.

<sup>372</sup> *Patenti* 21/240, 1 settembre 1751.

<sup>373</sup> *Ruoli*, 32/274; *Patenti*, 21/65, 12 luglio 1756.

<sup>374</sup> Il 1 gennaio 1758: *Ruoli*, 32/274. Il soldo che gli è versato gli consente di mantenere una carrozza: *Ruoli*, 33/209.

<sup>375</sup> *Ruoli*, 34/10.

<sup>376</sup> *Ruoli*, 34/2 e 34/10.

<sup>377</sup> *Ruoli*, 40/110.

<sup>378</sup> Con decreto del 26 febbraio 1772: *Ruoli*, 34/220.

1781<sup>379</sup>. Nel 1777 è attestato anche come presidente della Regia giunta di giurisdizione, non è chiaro se in concomitanza con la carica presso il Magistrato camerale o interrompendola<sup>380</sup>. Muore il 2 agosto 1792<sup>381</sup>.

#### **4. Manfredo Trombetti (1750-1753)**

La famiglia è originaria di Bardi e sodale dei conti Landi<sup>382</sup>. Il conte Trombetti è sindaco fiscale nel 1749<sup>383</sup>, in seguito procuratore ed è quindi nominato uditore criminale di Parma nel 1751, succedendo a Nasalli<sup>384</sup>. Nel 1753, subentrando al consigliere Beghini, passa alla Segreteria di Stato come consigliere assessore<sup>385</sup>: la carica è soppressa nel 1757<sup>386</sup>. Nel 1765 è nominato governatore di Piacenza, dove è ricordato per alcune leggi annonarie e per l'impulso all'industria serica; è stimato anche come latinista<sup>387</sup>.

#### **5. Giacomo Campagna (1753-1756)**

È nominato podestà di Fiorenzuola il 28 ottobre 1749<sup>388</sup>, poi procuratore fiscale il 3 marzo 1751<sup>389</sup>, uditore criminale di Parma nel 1753<sup>390</sup>, uditore civile nel 1756<sup>391</sup>, consigliere della Dettatura nel 1758<sup>392</sup> e governatore e podestà di Guastalla Luzzara e Reggiolo nel 1759<sup>393</sup>. Nel 1765 è nominato consigliere del Supremo consiglio di grazia e giustizia e nel 1772 governatore di Piacenza<sup>394</sup>. Il 5 luglio 1775 è nominato governatore e capo della Dettatura e nel 1777 è presidente della Regia giunta di giurisdizione<sup>395</sup>. Nello stesso anno è creato nobile<sup>396</sup>. Muore il 18 marzo 1780<sup>397</sup>.

---

<sup>379</sup> *Ruoli*, 46/3.

<sup>380</sup> *Ibidem*.

<sup>381</sup> *Ibidem*.

<sup>382</sup> Cristoforo Poggiali, *Memorie per la storia letteraria di Piacenza*, vol. 2, p. 126.

<sup>383</sup> *Ruoli*, 32/257.

<sup>384</sup> *Patenti*, 21/239, 31 marzo 1751.

<sup>385</sup> *Ruoli*, 32/257.

<sup>386</sup> *Ibidem*.

<sup>387</sup> Lasagni 1999, vol. 4, p. 629, L. Mensi, *Dizionario biografico dei piacentini*, 189, p. 445. Carte di Girolamo Nasalli sono conservate in *Funzionari borbonici – Nasalli Girolamo*: buste 24, 1761-1781, con antecedenti dal 1665.

<sup>388</sup> Lasagni 1999, vol. 1, pp. 815-816.

<sup>389</sup> *Ruoli*, 46/18.

<sup>390</sup> *Patenti*, 21/242, 31 ottobre 1753.

<sup>391</sup> *Ruoli*, 32/291.

<sup>392</sup> *Patenti*, 21/70, 9 gennaio 1758.

<sup>393</sup> Lasagni 1999, p. 815; *Ruoli*, 35/64.

<sup>394</sup> Lasagni 1999, p. 816.

<sup>395</sup> Lasagni *ibidem*; *Ruoli*, 46/18.

<sup>396</sup> Lasagni *ibidem*.

<sup>397</sup> *Ruoli*, 46/18.

## **6. Antonio Caotorta (1756-1758)**

È nominato uditore criminale di Parma nel 1756, dopo aver servito come procuratore fiscale dal 1753<sup>398</sup>. Nel gennaio 1758 diventa uditore civile a Parma e l'anno successivo a Piacenza<sup>399</sup>, carica nella quale è ancora attestato nel 1763<sup>400</sup>.

## **7. Francesco Dall'Aglio (1756-1761)**

È nominato podestà di Montechiarugolo nel 1749<sup>401</sup>, nel 1756 diventa procuratore fiscale<sup>402</sup> ed è quindi nominato uditore criminale di Parma nel gennaio 1758, succedendo a Caotorta<sup>403</sup>. Ricopre la carica fino al 1761, quando è promosso uditore civile in sostituzione di Lucio Bolla<sup>404</sup>. Nel 1765 è nominato consigliere della ricostituita Dettatura<sup>405</sup> e l'anno successivo è consigliere della Giunta di giurisdizione<sup>406</sup>, che presiederà dal 1772<sup>407</sup>. Muore il 26 maggio 1775<sup>408</sup>.

## **8. Carlo Blanchetti Malaspina (1761-1772)**

È commissario di Colorno nel 1751<sup>409</sup>, poi procuratore fiscale criminale<sup>410</sup> ed è nominato uditore criminale di Parma nel 1761, succedendo a Dall'Aglio<sup>411</sup>. Ricopre la carica fino al 1772, quando, «a riflesso dei lunghi servigi» è nominato uditore di Borgo San Donnino e gli è concesso il grado di uditore con toga<sup>412</sup>. Nel 1777 passa alla pretura di Busseto<sup>413</sup>. Ottiene il pensionamento nel 1787 e muore il 31 agosto 1803<sup>414</sup>.

---

<sup>398</sup> *Patenti*, 21/243, 10 luglio 1756; *Ruoli*, 32/317.

<sup>399</sup> *Ruoli*, 32/317.

<sup>400</sup> *Ruoli*, 43/7.

<sup>401</sup> *Ruoli*, 32/273.

<sup>402</sup> *Patenti*, 42/90, 2 luglio 1756.

<sup>403</sup> *Patenti*, 21/250, 9 gennaio 1758; *Ruoli*, 32/273.

<sup>404</sup> *Patenti*, 21/256, 9 marzo 1761.

<sup>405</sup> *Patenti*, 21/76, 30 gennaio 1765; *Ruoli*, 33/220.

<sup>406</sup> *Ruoli*, 34/16.

<sup>407</sup> *Ruoli*, 46/22.

<sup>408</sup> *Ruoli*, 46/22. Carte di Francesco Dall'Aglio sono conservate in *Funzionari borbonici – Dall'Aglio Francesco*, bb. 2, 1749 – 1775.

<sup>409</sup> *Patenti*, 20/162, 20 maggio 1751.

<sup>410</sup> *Patenti*, 21/156, 9 gennaio 1758; *Ruoli*, 33/16.

<sup>411</sup> *Patenti*, 21/255, 9 marzo 1761.

<sup>412</sup> *Patenti*, 21/259, 26 febbraio 1772; *Ruoli*, 46/109.

<sup>413</sup> *Ruoli*, 46/109.

<sup>414</sup> *Ruoli*, 46/109.

## 9. Francesco Bertoli (1772-?)

È commissario di Salso nel 1765<sup>415</sup> e quindi uditore criminale di Parma nel 1772, succedendo a Blanchetti<sup>416</sup>. Durante il governo napoleonico è presidente del Supremo consiglio di Grazia e giustizia e partecipa alla redazione della riforma voluta dal ministro Moreau de Saint-Méry<sup>417</sup>. È inoltre autore di compilazioni di materia giuridica ecclesiastica e criminale<sup>418</sup>.

## 10. Giuseppe Ferrari (?- 1779)

Non è nota la data di inizio della carica di uditore criminale per questo magistrato, menzionato nella patente di nomina del successore Politi del 1772 come uditore uscente<sup>419</sup>. Giuseppe Ferrari è procuratore fiscale nel 1765<sup>420</sup> e nei primi anni di carriera potrebbe aver servito nelle giudicature foresi: il suo nome, però molto diffuso nel parmense, compare come commissario di Bardi nel 1758<sup>421</sup> e podestà di Val d Nure nel 1759<sup>422</sup>. Al termine dell'uditorato criminale è uditore civile di Parma fino al 1779<sup>423</sup> e poi consigliere della Regia giunta di giurisdizione dal 1781<sup>424</sup>. Muore il 25 dicembre 1798<sup>425</sup>.

## 11. Pier Luigi Politi (1779-1781)

Il conte Pier Luigi Politi proviene da una famiglia di giuristi: l'avo Paolo Politi (1684-1747) fu avvocato, lettore di diritto commerciale all'università di Parma e autore di opere edite poi dal figlio Giambattista<sup>426</sup>. Pierluigi è nominato uditore criminale di Parma nel 1779<sup>427</sup>, succedendo a Ferrari e dopo aver ricoperto la carica di procuratore fiscale dal 1772<sup>428</sup>. Nel 1796 fa parte della delegazione inviata a Parigi per le trattative di pace tra il Ducato di Parma e la Repubblica Francese<sup>429</sup>. Nel 1800 è nominato governatore<sup>430</sup>. Nel 1814, durante il periodo di reggenza del conte Magawly Cerati, è presidente della sezione giudiziaria<sup>431</sup>.

---

<sup>415</sup> *Patenti*, 20/249, 26 ottobre 1765.

<sup>416</sup> *Patenti*, 21/262, 26 febbraio 1772.

<sup>417</sup> ASPR, *Amministrazione generale degli stati parmensi*, b. 204, lettera di Bertoli a Moreau del 26 giugno 1803, citata in Edigati 2016, pp. 13 e 17.

<sup>418</sup> Edigati 2016, pp. 13.

<sup>419</sup> *Patenti*, 21/266.

<sup>420</sup> *Patenti*, 21/152.

<sup>421</sup> *Patenti*, 20/203, 23 gennaio 1758.

<sup>422</sup> *Patenti*, 20/217, 27 luglio 1759.

<sup>423</sup> *Patenti*, 21/265, 9 settembre 1779.

<sup>424</sup> *Ruoli*, 46/26.

<sup>425</sup> *Ruoli*, 46/26.

<sup>426</sup> Lasagni 1999, voci *Politi Paolo* e *Politi, Pier Maria Luigi*, vol. II, pp. 981-982.

<sup>427</sup> *Patenti*, 21/266, 9 settembre 1779.

<sup>428</sup> *Patenti*, 21/154, 26 febbraio 1772; *Ruoli*, 34/323. Politi parrebbe aver subito un'interruzione di carriera a causa di dissapori con il ministro Du Tillot: cfr. inoltre Lasagni, voce *Politi, Pier Maria Luigi*, vol. II, pp. 981.

<sup>429</sup> Lasagni 1999, voce *Politi, Pier Maria Luigi*, vol. II, pp. 982.

<sup>430</sup> *Patenti*, 21/117, 1 settembre 1800.

<sup>431</sup> Lasagni 1999, voce *Politi, Pier Maria Luigi*, vol. II, pp. 982.

## 12. Giuseppe Antonio Sozzi (1781-1788)

Sozzi percorre il tipico *cursus honorum* di età borbonica: è procuratore fiscale nel 1779<sup>432</sup>, uditore criminale nel 1781<sup>433</sup>, uditore civile nel 1788<sup>434</sup> e quindi consigliere di giustizia nel 1795 e capo della Congregazione dei comuni<sup>435</sup>. Nel 1804, con il nuovo assetto istituzionale, è nominato consigliere del Supremo consiglio di giustizia civile<sup>436</sup>.

## 13. Giuseppe Antonio Pelleri (1788-1796)

La carriera di Pelleri inizia nella tarda età borbonica e continua fino a quella luigina. Pelleri nasce a Parma l'8 novembre 1761 e si distingue negli studi, ricevendo un sussidio dalla corona a partire dal 1778<sup>437</sup> e conseguendo il dottorato in giurisprudenza nel 1783, sotto la guida di Sante del Rio<sup>438</sup>. È un apprezzato giurista, ricopre l'insegnamento di Pandette preso l'università cittadina, come supplente di Paolo Alinovi, ed è discepolo di Uberto Giordani. È nominato uditore criminale nel 1788<sup>439</sup> e diventa consigliere di giustizia nel 1800<sup>440</sup>. Nel 1804 è consigliere del Supremo tribunale di grazia e giustizia, a Piacenza<sup>441</sup>. Durante la Reggenza è nominato membro della Camera giudiziaria, poi è consigliere di stato (1815) e professore onorario. Presiede quindi la prima Commissione legislativa, incaricata della redazione del *Codice civile per gli Stati parmensi* di Maria Luigia, ed è consigliere del Supremo tribunale di revisione. Pelleri fu anche letterato, pubblicando varie poesie, sonetti d'occasione, componimenti e traduzioni di ambito sacro. Muore l'11 febbraio 1824.

---

<sup>432</sup> *Patenti*, 21/156, 9 settembre 1779.

<sup>433</sup> *Patenti*, 21/269, 14 settembre 1781.

<sup>434</sup> *Patenti*, 21/272, 25 settembre 1788.

<sup>435</sup> *Patenti*, 21/115, 6 marzo 1795.

<sup>436</sup> *Ruoli*, 46/33.

<sup>437</sup> *Ruoli*, 40/323.

<sup>438</sup> Sul Del Rio, Lasagni 1999, voce *Del Rio Sante Girolamo Vincenzi*, vol. II, p. 439.

<sup>439</sup> *Patenti*, 21/271, 25 settembre 1788, *Ruoli*, 46/178.

<sup>440</sup> *Patenti*, 21/124, 1 settembre 1800.

<sup>441</sup> Lasagni 1999, voce *Pelleri Giuseppe Antonio*, vol. III, pp. 860-86. Riferimenti sul personaggio anche in Aliani 1982. Un sintetico profilo della carriera e della personalità del Pelleri in ASPR, *Dipartimento del Taro*, b. 5 (Gabinetto del Prefetto). Ancora di qualche utilità i dati bio-bibliografici forniti da Angelo Pezzana nella lunga nota della Continuazione delle *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani* (Parma 1833, VII, pp. 602-04).

## 2.2. L'attività quotidiana degli uditori

Per ricostruire l'attività degli uditori torniamo a ricorrere alle categorie di «grazia» e «giustizia».

La prima li vede impegnati nelle suppliche, delle quali abbiamo ricostruito l'*iter* nel paragrafo 1.6. L'uditore ha il compito di fornire informazioni o rilasciare pareri consultivi in merito ai diversi casi, trasmessi dal Consiglio o dalla Segreteria. Tale attività ci è testimoniata dalla corrispondenza contenuta nel fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*, in particolare nelle serie *Uditori criminali* e *Lettere e minute*. La esamineremo analizzando due buste di corrispondenza datate al 1796 e tra loro connesse: la numero 331, che contiene le lettere spedite dagli uditori alla Segreteria nel corso dell'intero anno, e la numero 326, che include le minute inviate dalla Segreteria a vari magistrati, incluso l'uditore criminale, nel solo mese di settembre.

Alla categoria di «giustizia» afferiscono invece la trattazione delle cause, attraverso l'*ordo iudiciarius* oppure i riti abbreviati, questi ultimi previsti dalle *Constitutiones* e, in età borbonica, denominati «economici processi». La tela giudiziaria è ben ricostruibile grazie ai fascicoli criminali della *Serie IV* e sarà oggetto di esame specifico nella Parte III. La fisionomia dei riti abbreviati, come accennato nel paragrafo relativo alla Giunta criminale, è invece più sfuggente e se ne trova attestazione all'interno della corrispondenza della serie *Uditori criminali*. Tale fonte ci testimonia anche l'attività collaterale all'istruzione dei processi secondo il rito ordinario, che prevedeva di aggiornare il ministro di giustizia in caso di arresti, consegne di rei o esecuzioni. Anche in questo caso ci serviremo delle buste 331 e 326 e inoltre della busta 52, contenente le missive inviate nel primo semestre del 1583 dall'uditore Sozzi e dai suoi colleghi della Giunta criminale e relative anche all'esame degli economici processi.

### 2.2.1. Grazia. Un anno tra severità e clemenza: 1796

Veniamo dunque all'esame delle buste 331 e 326, che mostrano il flusso documentale governato dalla Segreteria di giustizia, in alcuni casi integrandosi reciprocamente. È il caso della supplica di Tommaso Maria Faelli per il parente Bernardo, che ha percosso a bastonate

un sacerdote («il famoso don Domenico Cavani») dal cui nipote è stato a propria volta malmenato. La supplica giunge il 31 agosto ed è inviata con sollecitudine all'uditore il 2 settembre<sup>442</sup>; questi risponde 4 giorni dopo, proponendo di ritenere sufficiente il carcere già scontato da Faelli, nel frattempo pacificatosi col religioso, e di liberarlo<sup>443</sup>.

Dalla corrispondenza emergono vari aspetti della prassi e dell'applicazione della normativa. Cinque richieste riguardano ad esempio l'indulto emanato l'anno precedente, ma ormai scaduto, e la possibilità di beneficiarne ancora: Pelleri cerca talora soluzioni per gestire la richiesta. Per tre fratelli di Corniglio, detenuti per violenza, propone ad esempio di trasmettere la richiesta, «secondo lo stile» al magistrato forese che aveva istruito la causa e che potrà fornire al duca le informazioni necessarie per valutare<sup>444</sup>. Nel caso di Vincenzo Fedeli, un uomo di Polesine condannato per omicidio otto anni prima, propone un'alternativa fra la trasmissione al podestà locale oppure il ricorso a una deroga: si può notare che la supplica di Fedeli non è conservata all'interno del fascicolo, indizio che potrebbe essere stata effettivamente inviata al giurisdicente forese<sup>445</sup>.

Le suppliche sottoposte all'uditore e ai colleghi contemplano anche questioni di quiete familiare. Sette riguardano ad esempio figli<sup>446</sup> e mariti<sup>447</sup> incorreggibili e sono gestite in prevalenza dalla Giunta criminale, come previsto dalle *Regole per la Segreteria*. Nel caso di Ranuzio Bonazzi – detenuto su richiesta del padre e della moglie a causa di sregolatezze e maltrattamenti – Pelleri e De Lama coinvolgono anche l'uditore civile di Piacenza, perché raccolga notizie sulle condizioni economiche del reo, presso il suo amministratore, e sondi i sentimenti della consorte, che risulta irremovibile. I magistrati, stando ai casi esaminati, sembrano propensi a rilasciare il detenuto, cercando di tutelare in qualche modo le loro consorti<sup>448</sup>.

La prassi per i figli scapestrati, sovente denunciati da genitori e tutori, è invece l'arruolamento forzato nelle truppe di Spagna o di Piacenza. È così per Orazio Manazzi<sup>449</sup> – un giovane «d'indole inquieta e torbida» e «gravemente molesto e pericoloso a' parenti ed alla società» – o per Benedetto Silvestre, coinvolto in una rissa con coltello e il cui esasperato

---

<sup>442</sup> Busta 326, minuta del 2 settembre.

<sup>443</sup> Busta 331, lettera del 6 settembre.

<sup>444</sup> Busta 331, lettera del 13 gennaio 1796.

<sup>445</sup> Busta 331, lettera del 10 settembre 1796.

<sup>446</sup> Lorenzo Dotti (12 aprile), Ambrogio Sormani (18 aprile), Orazio Manazzi (18 aprile), Benedetto Silvestre (8 maggio) e il nipote di don Gaetano Chiodini (20 agosto).

<sup>447</sup> Ranuzio Bonazzi (21 febbraio) e Giuseppe Botti (24 febbraio).

<sup>448</sup> Per Bonazzi si propone la scarcerazione, con l'intimazione a seguire una condotta più regolata «facendo il dovuto conto della moglie»; anche Botti riceverà formale precetto di abbandonare il gioco e l'ubriachezza e di «tener tranquilla» la moglie in casa dei genitori.

<sup>449</sup> Busta 331, lettera del 18 aprile 1796.

padre è addirittura disposto a pagare all'esercito le spese di mantenimento<sup>450</sup>. Prevale invece la clemenza nei confronti di Lorenzo Dotti, incamminato sulla via dell'ozio e della perdizione, ma che per ora si limita a trescare con la moglie di Fiorenzo Violante (benché questi li abbia già sorpresi e sia quasi arrivato all'omicidio): il giovane riceverà un precetto formale di bene vivere e partirà soldato solo se lo violerà<sup>451</sup>.

Arrivano all'attenzione dell'uditore anche altri adulteri o fughe di amanti. Per Angelo Cavalli<sup>452</sup>, che ha abdotto nottetempo una fanciulla per aggirare il rifiuto paterno, Pelleri propone di favorire il matrimonio e di rilasciare i complici. Analoga la vicenda di Melchiorre Bandini, che ben 23 anni prima aveva rapito Paola Maghenzi dal convento delle Baiarde: i due si sono sposati nel Piacentino – per non urtare la famiglia Maghenzi, nobile – hanno prole e vita decorosa e vorrebbero ora poter rientrare a Parma, per curare alcuni affari e riallacciare buoni rapporti<sup>453</sup>. Opposto invece il caso di Ferdinanda Serra, sorpresa a Carnevale, in osteria, a letto con un amante forestiero: l'incontro è stato favorito dalla famiglia, ma ora l'uomo rifiuta di sposarla e Pelleri può solo osservare che la giovane ha agito incautamente<sup>454</sup>. Pasquale Parodi e Teresa Rossi formano invece una coppia affiatata: sono fuggiti assieme già quattro volte (lei lascia ogni volta il marito, il fabbro Luigi Carani, che poi la riaccoglie), commettendo vari furti e truffe (anche ai danni del Carani). Ora Parodi, in esilio volontario, vorrebbe rientrare, ma De Lama è comprensibilmente contrario<sup>455</sup>. Interviene però nuovamente la clemenza ducale, che trova una soluzione di compromesso<sup>456</sup>. Dalle lettere traspaiono anche personalità e idiosincrasie degli uomini di legge. La penna di Pelleri, che si diletta anche di letteratura, è particolarmente abile nel descrivere i diversi aspetti della «malvivenza», che pure egli condanna con decisione. Ricorre ad esempio a un lessico ricco e vivace, con allitterazioni, *variatio* e tritici ciceroniani, per connotare il recidivo Luigi Mazzini («giovinastro animoso, inchinevole alle risse, alle minacce e armigero») e denunciarne la pericolosità («altiero e cimentoso il suo costante braveggiare»)<sup>457</sup> oppure per descrivere le gesta dei Nobili, notoria famiglia di ladri («Quivi si faceva il covacciolo de' peggiori malviventi e bruzzaglia della città») coinvolta in vari

---

<sup>450</sup> Busta 331, lettera dell'8 maggio 1796.

<sup>451</sup> Busta 331, lettera del 12 aprile 1796.

<sup>452</sup> Busta 331, lettera del 6 dicembre 1796.

<sup>453</sup> Busta 331, lettera del 26 aprile 1796.

<sup>454</sup> Busta 331, lettera del 20 agosto 1796.

<sup>455</sup> Busta 331, lettera del 15 settembre 1796.

<sup>456</sup> Busta 326, minuta del 23 settembre 1796: «Non ostanti li riscontri dell'uditore criminale, con foglio del 15 settembre, intorno a Pasquale Parodi, esule per motivi di giustizia, il è piaciuto al sovrano benignamente esaudire la supplica accordandogli la grazia. Può ripartire, gli venga intimato di non passare più da quel borgo ove abita la Teresa Rossi, moglie del fabbro Luigi Carrara, con quale egli manteneva una scandalosa relazione».

<sup>457</sup> Busta 331, lettera del 20 febbraio.

furti, anche ai danni di Giovanni Battista Bodoni, che esasperano tutta la comunità («gridava il vicinato, gridavano i parrochi, deponevano gli atti»)<sup>458</sup>.

L'uditore, dopo otto anni di carica, è anche esperto nelle dinamiche di svolgimento delle risse, che descrive con proprietà. Ad esempio quella svoltasi a metà dicembre, tra giocatori di carte in un'osteria<sup>459</sup>.

Per le taverne, teatro o motore di buona parte dei misfatti, il magistrato manifesta una sincera avversione. Si tratta di luoghi «soliti macchiarsi troppo spesso di sangue umano»<sup>460</sup>, nei quali ci si trova a «sbevazzare fino ad ora immotivata e proibita dalle leggi»<sup>461</sup>, per poi uscirne «cionchi dal vino» e «canterellando da forsennati». Sovente si passa poi «dal riso alle mani» e talora ne fanno le spese le persone per bene: come il malcapitato Vincenzo Piola, che scende in piena notte per mettere pace tra i vicini ma rimedia una schioppettata, per fortuna senza pericolo di vita.

Al giovane Pietro Campanini, mentre è in osteria a Porporano, viene sequestrato un coltello vietato: l'arma è però poco pericolosa, Campanini si è sempre ben comportato e, inoltre, non era nel locale «per gozzoviglia o mal'affare» ma semplicemente per pranzare con l'oste, suo congiunto. Merita dunque la clemenza, anche in considerazione della Pasqua imminente<sup>462</sup>. Prospero Fantini, un suddito reggiano di cattiva fama, vorrebbe invece fermarsi nel Ducato «per venire a farvi l'importante lavoro di cameriere da oste», ma incassa un prevedibile e sdegnato rifiuto «quasiché non ci abbondi troppo questa bruzzaglia di soggetti cacciati dai loro paesi, o dalla fame o dalla frusta, i quali vengono qui a cercar pane e recar disturbo al pubblico ed a chi debbe procurarne la tranquillità»<sup>463</sup>.

---

<sup>458</sup> Busta 331, lettera del 19 febbraio.

<sup>459</sup> Busta 331, lettera del 16 dicembre: «Si misero a giuocare nella cucina tutti ad una tavola, ma in due diverse brigate. Qui il Belli comincia dal fare alcuni atti di dispetto, o mal interpretabili dal Cavalli, il quale prima colle buone, poi con un po' più di calore se ne mostra dolente. Il Belli con proposizioni mal a proposito lo vuol piuttosto irritare che persuadere. I due supplicanti, che sono dalla parte sua, che forman con lui come un partito contrario, aggiungono anch'essi parole e risposte atte a promuovere il contrasto. Ecco nato il contrasto. Il Cavalli balza in piedi, ed impugnando un coltello, si mette contro i tre del partito. Il Michiara dà di piglio ad una seggiola per ripararsi, ma il Belli, così armato gli sforza ad uscir dalla cucina. Si ritrovano i tre nel vicino andito, ed ivi a vicenda provocano il Cavalli a venir fuori, facendo però sempre testa il Belli, il quale fu visto aver impugnata una pistola. Il Cavalli all'incontro messosi all'atrio coll'impugnato coltello provocava gli altri a tornar dentro. Sgraziatamente alla fine esce egli stesso e mette piede nell'andito ed in quel momento il Belli colla predetta pistola gli vibra il colpo, per cui l'infelice Cavalli resta morto, spirando ancora il livore e tenendo nella mano l'arma fatalmente da lui per primo impugnata»

<sup>460</sup> Busta 331, lettera del 16 dicembre.

<sup>461</sup> Busta 331, lettera del 10 marzo: anche per le successive citazioni di questo capoverso.

<sup>462</sup> Busta 331, lettera del 23 marzo.

<sup>463</sup> Busta 331, lettera del 25 giugno.

### 2.2.2. Giustizia. Aggiornamenti, arresti, esecuzioni, economici processi

L'uditore informa tempestivamente la Segreteria in caso di arresti o di altri avvenimenti di particolare importanza: a volte, in questi casi non redige lettere formali, ma rapidi biglietti dalla prosa piuttosto concitata, come quello del 2 febbraio, per riferire di un fratricidio comunicatogli a tarda sera e che giunge a turbare un periodo relativamente tranquillo<sup>464</sup>. Decisamente festoso è invece il tono di due biglietti del 3 giugno che riferiscono, quasi in diretta, l'arresto del «famoso Genova» un malvivente di Basilicanova più volte sfuggito alla giustizia<sup>465</sup>.

Il Genova era stato infatti arrestato già l'anno precedente, in territorio toscano, e consegnato secondo le convenzioni tra i due stati<sup>466</sup>. L'avvenimento è citato in una lettera del 21 settembre, relativa a un altro caso di reciproca consegna: il vicario di Fivizzano chiede di un omicida della sua giurisdizione, Giovan Antonio Bononi, arrestato in territorio emiliano e detenuto a Parma. Nulla osta alla consegna – regolata dagli accordi del 1756 già invocati per il Genova – se non l'aspetto economico: lo scambio, a norma, dovrebbe avvenire ai confini, cioè alla vetta del monte Cisa e sarebbe dunque costoso, poiché gli agenti parmigiani dovrebbero scortarlo fin là e venire conseguentemente pagati. Si propone dunque che i birri di Fivizzano allunghino lievemente il percorso e vengano a rilevarlo a Parma «a bocca di carcere».

Un altro carteggio con i colleghi esteri, oltre che con giurisdicenti foresi, è ricordato in una lettera del 3 marzo: i corrispondenti erano il pretore di Viadana, nel ducato di Guastalla, e il tribunale di Milano, per una rapina che coinvolge sudditi di diversi domini.<sup>467</sup>

La Segreteria viene aggiornata anche riguardo alle esecuzioni di particolari condanne: ad esempio le esecuzioni, con successivo squarto, di Giuseppe Perotti<sup>468</sup> e di tre sudditi di Noanantola e Montefiorimino, in territorio estense, per il quale il luogotenente di Reggio chiede l'invio di un aiutante<sup>469</sup>.

---

<sup>464</sup> Busta 331, biglietto del 22 febbraio: «ieri l'altro io scriveva a S.E. che le cose andavano quiete. Io non debbo mai dirlo: io non debbo avere mai pace».

<sup>465</sup> Busta 331, biglietto del 3 giugno: «Lodato Iddio! Il famoso Genova è arrestato con una compagnia di fuggitivi in atto di concertare un nuovo furto».

<sup>466</sup> Per gli accordi di estradizione cfr. il paragrafo *Irregolari e banditi* all'interno della Parte III della presente ricerca.

<sup>467</sup> Busta 331, lettera del 3 marzo 1796.

<sup>468</sup> Busta 331, lettera del 29 aprile; il processo di Perotti è conservato in *Voti criminale*, 25/3.

<sup>469</sup> Busta 331, lettera del 1 marzo 1796.

Sono invece molto più miti le pene relative agli «economici processi». Di essi compare una sola rapida menzione nella corrispondenza del 1796, mentre maggiori notizie sono presenti in quella del 1783.

I casi riguardano persone oziose, vagabonde, inquiete o responsabili di furti e violenze minori, generalmente residenti nel territorio e segnalate dagli uditori foresi. I processi riguardano generalmente più di una persona: addirittura 22 nel caso di una serie di furti e violenze nel territorio di Ongina<sup>470</sup>. L'elenco dei rei, e probabilmente le informazioni relative alla loro fama e alle accuse, erano trasmessi dal giudicante alla Giunta criminale, che ne informava poi la Segreteria proponendo una pena: resta però solo la lettera della giunta, mentre non sono al momento reperite quelle dei magistrati periferici. Le punizioni consistono solitamente nella «catena di correzione», per periodi tra i sei mesi e l'anno<sup>471</sup>.

### **2.3. I magistrati periferici**

Nelle comunità era presente un complesso sistema di podestà e commissari, le cui denominazioni e competenze erano spesso eredità di norme statutarie o accordi e privilegi di età precedente.

Un primo elenco di magistrati è fornito dalle Relazioni trascritte da Sergio di Noto<sup>472</sup> ed è dunque riferibile alla fine dell'età farnesiana. Sono rette da commissari le comunità di Val di Nure, Ferriere, Castell'Arquato, Bardi, Compiano, Salso, Borgo Taro; il commissario di Borgo Taro può anche condannare in contumacia i rei assenti alla pena di morte e confisca, senza riferire al Consiglio di giustizia. Sono invece rette da podestà le comunità di Borgo San Donnino, Corniglio, Valli dei cavalieri, Montechiarugolo, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Cortemaggiore, Polesine, Berceto.

Tale quadro è integrato dai nuclei documentali confluiti nel fondo Processi civili e criminali, cioè la podesteria di Felino e San Michele di Tiorre, e le preture di Soragna, Tizzano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Varano de' Melegari, Poviglio<sup>473</sup>.

---

<sup>470</sup> Busta 52, lettera del 25 aprile 1783.

<sup>471</sup> La giustizia economica è esercitata però anche come variante del rito ordinario, come vedremo più diffusamente nella Parte III.

<sup>472</sup> Di Noto 1980, pp. 134-148.

<sup>473</sup> Cfr. la scheda del fondo.

Una seconda panoramica, riferibile invece all'età ferdinandea, proviene dai fascicoli processuali della *Serie IV*, poco meno di un terzo dei quali (89 su 302) è istruito da magistrati periferici.

*Serie IV* – Fascicoli di processi criminali istruiti da magistrati periferici

| <b>Giusdicente</b>                  | <b>Numero di processi istruiti</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| commissario di Bardi                | 5                                  |
| commissario di Borgotaro            | 3                                  |
| commissario di Colorno              | 4                                  |
| podestà di Borgo San Donnino        | 2                                  |
| podestà di Cortemaggiore            | 1                                  |
| podestà/pretore di Mezzani          | 3                                  |
| podestà/pretore di Sissa            | 7                                  |
| pretore del feudo di Gallinella     | 1                                  |
| pretore di Busseto                  | 4                                  |
| pretore di Castell'Arquato          | 1                                  |
| pretore di Corniglio                | 2                                  |
| pretore di Cortemaggiore            | 5                                  |
| uditore di Borgonuovo di Monticelli | 1                                  |
| governatore di Guastalla            | 28                                 |
| pretore di Reggiolo                 | 21                                 |
| podestà di Luzzara                  | 7                                  |

Vediamo comparire tra loro, rispetto all'elenco farnesiano, quelli dell'annesso Ducato di Guastalla – cioè l'uditore del capoluogo e i pretori o podestà di Luzzara e Reggiolo – e inoltre il commissario di Colorno e i pretori o podestà di Mezzani, Sissa, Busseto e del feudo di Gallinella. Quanto all'oscillazione terminologica podestà/pretore, è ipotizzabile che il termine «pretore» fosse usato dai podestà nell'esercizio delle funzioni di giustizia.

I magistrati periferici avevano competenze più ampie rispetto a quelli urbani: lo testimonia in particolare il fondo della podesteria di Felino – che non è possibile esaminare nel dettaglio – che conserva la serie pressoché completa degli atti civili (1595-1793) e criminali (1650-1785), oltre ad alcune buste miscellanee comprendenti rescritti feudali.

Grazie alle firme da loro lasciate sulle relazioni presenti nei fascicoli, possiamo inoltre ricostruire l'identità di alcuni dei magistrati.

**Serie IV – Firme dei magistrati periferici presenti nei fascicoli di voto**

**Commissario di Borgo Taro**

Claudio Magnani, 1783

**Commissario di Bardi**

Pietro Barbugli 1795-1796

**Commissario di Castell'Arquato**

Giuseppe Cortesi, 1792

**Commissario di Colorno**

Luigi Ranieri, 1796

**Governatore di Guastalla**

Stefano Dadini, 1765

Francesco Previdi, 1787

Francesco Lusardi, 1789-1793

Giovanni Battista Fontana, 1790-1791

Biagio Salati, 1795

**Assessore di Guastalla**

Alessandro Parolini, 1770

Paolo Santo Negri, 1772

**Pretore di Busseto**

Francesco Rossi (o Rossini), 1791-1792

**Pretore di Corniglio**

Giuseppe Chiringhelli, 1787

Francesco Federici, 1790

**Pretore di Cortemaggiore**

Giovanni Alessandro Garzi, 1783-1788

Antonio de Luccia, 1793

**Pretore di Costamezzana**

Luigi Cremonini, 1793

**Pretore del feudo di Gallinella**

Bernardo Romagnosi, 1786

**Pretore di Luzzara**

Angelo Antonio Campanini, 1768

Giuseppe Giovanni Minghelli, 1780

Sante Bianchi, 1781-1784

**Pretore di Mezzani**

Girolamo Ferrari, 1783

Luigi Ranieri, 1795

**Pretore di Reggiolo**

Fabbiano Chiavelli, 1787-1792

**Pretore di Sissa**

Francesco Rossini, 1780-1785

Antonio de Luccia, 1790

Giuseppe Minghelli, 1796

### 3. L'ufficio del criminale

L'attività dei magistrati impegnati nell'amministrazione della giustizia criminale è coadiuvata dall'ufficio criminale, nel quale operavano gli attuari – ai quali competono la documentazione dei processi e di conservazione delle carte e diverse attività di controllo e assistenza all'istruttoria, come lo svolgimento delle visite criminali – e gli agenti e coadiutori del Bargello, il corpo di polizia.

#### 3.1. Gli attuari criminali

Gli attuari dell'Ufficio del criminale sono, almeno fino alla metà del Settecento, notai iscritti al Collegio notarile di Parma o a quelli del territorio<sup>474</sup>. Il Collegio di Parma, regolato dagli Statuti del 1514 e 1516, è poi riformato nel 1757, con il decreto del ministro Du Tillot noto come *Legge sulla notulazione dei contratti*<sup>475</sup> e con il successivo decreto di modifica del 30 dicembre 1762, che accoglie alcune richieste presentate dai notai<sup>476</sup>. Negli ultimi decenni del Settecento operano dunque 6 collegi notarili: Parma (al quale erano stati aggregati i collegi di Busseto e Borgo San Donnino, in precedenza autonomi), Bardi, Compiano, Piacenza, Guastalla. I collegi di Bardi e Compiano rimangono autonomi in considerazione della notevole distanza dalle due capitali<sup>477</sup>.

Il notaio accede alla professione dopo aver svolto un periodo di pratica e aver superato un esame, in seguito al quale è ufficialmente immatricolato. La *Matricula collegii notariorum Parmae*, in tre volumi, conserva i nomi dei notai abilitati tra il 1406 e il 1805<sup>478</sup>.

I notai prestano servizio in qualità di attuari presso vari uffici e magistrature: gli *Ordini* del 1676, sui quali ci soffermeremo più avanti, menzionano l'Ufficio criminale, il governatore, la Camera ducale, l'Ufficio della caccia.

---

<sup>474</sup> Sulla questione dello *status* di notaio e sull'iscrizione al collegio alla fine della prima età borbonica si rimanda alle considerazioni contenute nel paragrafo 3.1.3.

<sup>475</sup> Aliani 1995, pp. 8-12.

<sup>476</sup> *Ibidem*.

<sup>477</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>478</sup> La *Matricula* è edita in Aliani 1995.

L'assetto degli attuari criminali nelle due dominanti, al termine dell'età farnesiana, è descritto dal *Sistema*<sup>479</sup>. Ognuno di essi tiene un banco, nel quale raccoglie le denunce. A Parma sono presenti 4 banchi:

- un banco della città, con pertinenza sul territorio urbano e, *in subsidium*, su quello extraurbano fino al fiume Enza;
- due banchi forensi, che si dividono i comuni del territorio;
- un banco per i danni dati e i possessi turbati.

A Piacenza i banchi sono 5, denominati:

- *ultra Nuriam* (al di là del fiume Nure);
- *inter Nuriam et Trebbiam* (tra il Nure e il Trebbia);
- *ultra Trebbiam* (al di là del Trebbia);
- banco della città;
- banco dell'archivista criminale, dotato di un coadiutore.

A Parma opera anche un cancelliere per le cause criminali, che cura la conservazione dei processi chiusi e di quelli pendenti da più di tre anni.

I notai, prosegue l'autore del *Sistema*, non dovrebbero tenere a vita lo stesso banco, bensì ruotare periodicamente. A Parma la regola non viene rispettata, mentre a Piacenza la rotazione avviene con cadenza triennale e l'ultima si è tenuta nel giugno 1734.

### 3.1.1. La normativa di età farnesiana

La normativa riguardante i notai è piuttosto ricca per l'età farnesiana. La loro attività è disciplinata *passim* nelle *Constitutiones* e inoltre da alcuni regolamenti. L'autore del *Sistema* ne menziona due, effettivamente conservati nel *Gridario*: gli *Ordini* del 19 giugno 1649 e quelli del 1676-1677, che li riprendono e ampliano<sup>480</sup>. Gli *Ordini* del 1649 ripubblicano a loro volta, in appendice, sezioni di cinque altri testi precedenti, databili tra l'età di Ranuccio farnese e l'inizio di quella di Odoardo<sup>481</sup>.

---

<sup>479</sup> Di Noto 1980, pp. 106-108 e nota 131.

<sup>480</sup> *Ordini per l'archivista et notari e suoi coadiutori del criminale di Piacenza e suo territorio*, Piacenza 19 giugno 1649, conservati in forma manoscritta (*Gridario*, 37/79) e a stampa (*Gridario*, 38/101); *Ordini per l'archivista et notari e suoi coadiutori del criminale di Piacenza e suo territorio*, pubblicati a Parma l'11 luglio 1676 (*Gridario*, 47/70) e a Piacenza il 1 gennaio 1677 (*Gridario*, 47/84).

<sup>481</sup> Di tre soli testi è indicata la data: 15 marzo 1623, 4 giugno 1615, 13 settembre 1615.

Informazioni utili a ricostruire le principali competenze degli attuari provengono anche dalle gride riguardanti le tasse per le loro prestazioni<sup>482</sup>, che toccano l'ambito documentario, operativo e finanziario, e sono:

- seguire e verbalizzare i processi criminali;
- descrivere i beni dei processati;
- ricevere e registrare varie garanzie («sigurtà<sup>483</sup>»);
- ricevere le consegne di carcerati o forestieri ai confini dello stato;
- riscuotere i pagamenti per suppliche e le condanne;
- occuparsi delle denunce di beni o animali ritrovati.

Per tali funzioni i notai si rapportano con varie magistrature: l'uditore criminale e i giudici periferici (per i processi e le sigurtà), la Dettatura (per le suppliche) e il contrascrittore della Camera ducale<sup>484</sup>(per riscossioni e denunce di beni).

#### **a. Doveri generali e obblighi di documentazione**

I due *Ordini* includono prescrizioni riguardanti i doveri generali di buona condotta e gli obblighi di produzione e tenuta di documenti.

I notai, l'archivista e i coadiutori devono recarsi di buon'ora presso gli uffici e occuparsi con diligenza della spedizione dei processi, rientrando puntualmente dopo il desinare e allontanandosi solo con l'autorizzazione del giudice<sup>485</sup>.

Rispetto ai giudici svolgono però anche una funzione di controllori: sono infatti tenuti a far sottoscrivere loro gli atti principali relativi ai processi, cioè tutte le istruttorie dei delitti per i quali siano previste pena di morte o galera, confisca dei beni o mutilazione e tutte le sentenze di condanna o assoluzione. In caso di rifiuto, il notaio deve informarne per iscritto

---

<sup>482</sup> *Taxae dominorum notariorum magnificae civitatis Parmae causarum civilium criminaliumque nec non et corrieriorum et aliorum executorum*, Parma 1565, (*Gridario*, 9/6).

<sup>483</sup> Non sono stati reperiti, nella documentazione dei fondi giudiziari esaminati, esempi di documenti di sigurtà. È verosimile che il termine voglia indicare una «promessa solenne o impegno formale [...] di adempimento o di astensione di un comportamento lesivo dei diritti altrui», come nell'esempio «Guido di Fiandra fu lasciato di pregione sotto sicurtà di sacramento e di stadichi» (voce «sicurtà», in *Dizionario enciclopedico UTET*, Torino, 1998, vol. XIX, pp. 1069-1072, p. 1070).

<sup>484</sup> La normativa consultata non offre una definizione della figura del contrascrittore. Da alcuni riferimenti contenuti nel *Sistema* (Di Noto Marrella 1980, p. 107) egli sembra svolgere funzioni di controllo e rendicontazione: è tenuto ad esempio a registrare in una vacchetta tutte le cause criminali correnti, per verificare che i notai le spediscono e, in caso contrario, avvisarne il fiscale; deve inoltre registrare le suppliche criminali e sollecitarne il pagamento.

<sup>485</sup> *Ordini* del 1649, par. 17.

la Dettatura: gli atti privi di sottoscrizione saranno nulli e il giudice renitente potrà incorrere in varie pene ad arbitrio del sovrano<sup>486</sup>.

Quanto alla documentazione, è proibito scrivere su fogli volanti, che potrebbero essere smarriti: ne è ammesso l'uso solo in situazioni particolari, come le testimonianze raccolte fuori città, da trascrivere però tempestivamente sugli appositi registri<sup>487</sup>. Questi devono essere organizzati annualmente: è proibito cioè riportare processi e atti di un anno nei libri dell'anno successivo; qualora le carte non siano sufficienti si deve ricorrere a libri «coadiutori». I registri vanno versati in archivio al termine di ogni anno: in caso di riporti, l'attuario è costretto a versare anche i registri dell'anno successivo che rimangono dunque all'archivista. L'attuario è così impossibilitato a seguire i processi e a ricavarne i relativi compensi<sup>488</sup>.

Vanno redatti indici di tutti i libri dei processi e un indice generale a parte, contenente nome, cognome e patria del processato, titolo del delitto, libro e foglio nel quale inizia il processo. Tale indice generale per l'ufficio di Parma sarà redatto dall'archivista e da questi conservato<sup>489</sup>.

Libri e scritture non possono essere portati fuori dagli uffici senza autorizzazione<sup>490</sup>. Essa è richiesta anche per rilasciare copia dei processi, o di altre scritture, ai carcerati o ad altri interessati<sup>491</sup> o per comunicare con i *prigionieri segreti*, cioè i rei sotto processo informativo, ai quali non è stata ancora notificata l'imputazione e perciò detenuti in isolamento (*in strictioribus*)<sup>492</sup>.

Gli attuari, che svolgono anche una funzione di esattori, devono sempre rilasciare ricevuta dei pagamenti, anche quando non venga richiesta: essa è infatti indispensabile in caso di riscontri<sup>493</sup>.

Le norme elencano anche vari registri e documenti che è obbligatorio produrre, consentendo di ricostruire un “archivio ideale” dell'attuario criminale:

---

<sup>486</sup> *Ordini* del 1676, par. 19.

<sup>487</sup> *Ordini 1649*, par. 20.

<sup>488</sup> *Ordini* del 1676, par. 16. Tale regola potrebbe in parte spiegare la presenza di registri privi di coperta nei fondi archivistici: il notaio, per aggirare l'ostacolo, avrebbe optato talora per lo smembramento del libro. L'obbligo di versamento è dichiarato già in età ranucciana, con il *Decreto che li notari del criminale portino e lascino li libri, processi et atti criminali nel palazzo dove si farà l'Archivio*, Piacenza, 6 novembre 1592 (*Gridario*, 14/136).

<sup>489</sup> *Ordini* del 1676, par. 18.

<sup>490</sup> *Ordini* del 1649, par. 15.

<sup>491</sup> *Ordini* del 1649, par. 16.

<sup>492</sup> *Ordini* del 1649, par. 17. Per la detenzione *in strictioribus* si rimanda al paragrafo 4 della Parte II della presente ricerca, relativo all'amministrazione carceraria

<sup>493</sup> *Ordini* del 1676, par. 20.

- libro dei processi: contiene la verbalizzazione del processo e inoltre l'indicazione dell'avvenuto pagamento dell'eventuale pena pecuniaria, annotato accanto alla condanna<sup>494</sup>; il libro, come visto sopra, è dotato di indice e organizzato annualmente<sup>495</sup>;
- indice generale dei libri dei processi: a Parma è redatto dall'archivista<sup>496</sup>;
- rubrica dei processati<sup>497</sup>;
- libro dei testimoni *repetiti*<sup>498</sup>: la *repetitio testium* avviene in una fase abbastanza avanzata del processo informativo, quando l'imputato insiste a negare l'accusa e i testimoni sono dunque riascoltati in sua presenza, per legittimare il processo;
- libro dei testimoni difensivi<sup>499</sup>: i testimoni difensivi possono essere invocati dal reo dopo la notificazione del capo d'accusa e la pubblicazione del processo;
- libro delle condanne<sup>500</sup>;
- liste delle condanne da eseguire: in 3 copie, delle quali una va al contrascrittore camerale<sup>501</sup>, una al magistrato, una agli esecutori<sup>502</sup>;
- vacchetta per le condanne e pene statutarie: da questa il notaio trae una nota da consegnare al contrascrittore camerale perché proceda alle esecuzioni<sup>503</sup>;
- libro per le «pene conventionali, le sigurtà date da i rei e li precetti penali»<sup>504</sup>;
- libro delle sigurtà: contiene le sigurtà di ben vivere, di presentarsi, di supplicare, di non offendere, di stare in ragione<sup>505</sup>;
- libro dei pagamenti: viene consegnato dal tesoriere ducale all'attuario, che deve annotarvi tutti i pagamenti per le condanne statutarie, con le generalità del condannato e il riferimento al corrispondente volume e foglio del libro dei processi; a scadenza quindicinale è portato al computista per conteggi e pagamenti<sup>506</sup>;

---

<sup>494</sup> *Ordini del 1649*, par. 4.

<sup>495</sup> *Ordini del 1676*, parr. 16 e 18.

<sup>496</sup> *Ordini del 1676*, par. 18.

<sup>497</sup> *Ordini del 1649*, par. 15.

<sup>498</sup> *Ordini del 1649*, par. 21.

<sup>499</sup> *Ordini del 1649*, par. 22.

<sup>500</sup> *Ordini del 1676*, par. 14.

<sup>501</sup> Nella normativa di età farnesiana non sono state per ora reperite informazioni dettagliate relativamente alle competenze del contrascrittore camerale. Alcune di esse, per l'età borbonica, si possono dedurre dagli *Ordini del 1780*, che esamineremo poco più avanti.

<sup>502</sup> *Ordini del 1649*, par. 9.

<sup>503</sup> *Ordini del 1676*, par. 20.

<sup>504</sup> *Ordini del 1649*, par. 15.

<sup>505</sup> *Ordini del 1649*, par. 16. La sigurtà di ben vivere poteva essere richiesta ai forestieri: cfr. più avanti il paragrafo c.

<sup>506</sup> *Ordini del 1649*, parr. 1-2.

- vacchetta dei supplicanti: contiene i nomi e le relative pendenze e pagamenti riguardanti suppliche, memoriali per «dono di tasse» o per dilazione, citazioni<sup>507</sup>;
- libro degli esatti: contiene l'elenco dei pagamenti con l'indicazione della data e del libro e foglio del relativo processo. I libri sono versati annualmente alla computisteria ducale che rilascerà al notaio un *recipiat*.

## **b. La gestione e verbalizzazione dei processi**

Il notaio deve «formare lo scrutinio di tutti i processi»<sup>508</sup>, e redigere gli atti prodotti nelle diverse fasi, ricevendone mercede. Le *Taxae* del 1565 menzionano:

- denunce, accuse o querele;
- fideiussioni;
- deposizioni dei testimoni difensivi o offensivi;
- rogito dell'intero processo;
- copia delle testimonianze o del processo;
- relazioni delle visite dei cadaveri di persone uccise violentemente, da persone o animali, o morte per incidenti (ma non annegate);
- altre descrizioni disposte dal Fisco, ma non riguardanti omicidi;
- ordini di rilascio;
- sentenze.

La tariffazione è piuttosto particolareggiata: denunce e querele, ad esempio, hanno prezzi diversi se sono redatte di mano del notaio o di altri; per le deposizioni è previsto un sovrapprezzo se si superano le quattro carte; le sentenze sono più costose se riguardano pene capitali o corporali; per le visite fuori porta agli uccisi, il vitto e le spese di viaggio sono a carico dell'omicida, se ha beni, oppure del comune o villa in cui risiede.

L'attuario stende anche relazione delle catture dei rei: per tale adempimento è previsto che gli esecutori conducano almeno uno degli arrestati di fronte a lui e che, in caso di sua assenza, lo attendano e informino nel frattempo il giudice<sup>509</sup>.

Il notaio visita il luogo del reato e acquisisce altre eventuali informazioni all'esterno, annotandole negli appositi libri, e assiste agli interrogatori del reo e dei testimoni. Ogni

---

<sup>507</sup> *Ordini* del 1676, par. 18.

<sup>508</sup> *Ordini del* 1649, par. 15.

<sup>509</sup> *Ordini* del 1649, par. 8. Gli esecutori sono gli agenti incaricati di eseguire le catture o i sequestri, per i quali cfr. il paragrafo relativo al Bargello.

processo deve essere scritto su un solo libro (con il ricorso a un eventuale libro «coadiutore»)<sup>510</sup>; alcuni atti particolari, come la ripetizione dei testimoni e la deposizione di quelli a difesa, sembrerebbero invece essere verbalizzati a parte, almeno fino a prima del 1676.

L'attuario descrive anche i beni dei rei ed è tenuto a indicarne numero, peso e misura e, per i terreni, informazioni riguardanti il loro uso (se sono seminati o incolti, il numero degli alberi o viti)<sup>511</sup>. I beni mobili, secondo le disposizioni del 1615, devono essere subito consegnati al contrascrittore camerale, che ne presenta nota alla Camera<sup>512</sup>.

### **c. Le consegne di prigionieri e forestieri**

L'attuario criminale deve essere presente alle consegne di prigionieri e forestieri, che avvengono generalmente al confine tra due stati e sono regolate da apposite norme<sup>513</sup>. L'operazione è particolarmente delicata, per questioni sia di sicurezza che di giurisdizione territoriale, e richiede un'accurata documentazione. Il notaio, dunque, deve prima recarsi presso il magistrato camerale, per ricevere le indicazioni sul luogo preciso dello scambio e l'approvazione dell'istrumento da rogare, del quale presenterà una minuta. Una copia del *mundum*, a consegna avvenuta, sarà poi data al magistrato camerale, che la conserverà in un'apposita filza per ogni evenienza ed eventuale disputa sui confini<sup>514</sup>; anche il notaio dovrà sempre accertarsi che la consegna avvenga in luoghi certi e geograficamente non controversi. La consegna, inoltre, potrà essere ricevuta solo dagli uditori criminali urbani, ai quali si dovranno rivolgere anche i giudici periferici.

### **d. L'attuario esattore: la riscossione di condanne e suppliche**

Gli *Ordini* del 1649 si aprono dichiarando che il tesoriere Maurizio Casati e il maggiordomo ducale Odoardo Scotti hanno acconsentito ad affidare all'archivista e agli attuari criminali

---

<sup>510</sup> *Ordini* del 1649, par. 28.

<sup>511</sup> *Ordini* del 1649, par. 13.

<sup>512</sup> *Ordini* del 1649, parr. 18 e 19.

<sup>513</sup> Si veda in proposito il paragrafo dedicato ai banditi. I doveri del notaio in occasione delle consegne sono elencati negli *Ordini* del 1676-77.

<sup>514</sup> «Per valersene all'occorrenze, per esempio o prova de' confini, conforme n'accadrà il bisogno».

la riscossione delle condanne statutarie di lieve entità<sup>515</sup>. Sono perciò date disposizioni per razionalizzare tale attività e per rimediare alle criticità organizzative riscontrate nell'ufficio. Lo scopo è garantire l'esazione delle pene, tutelando i pagatori puntuali ed evitando negligenze o raggiri da parte di notai ed esecutori<sup>516</sup>.

L'archivista, i notai e i loro coadiutori devono ricevere con puntualità il denaro, dai condannati o da altri in loro nome, e registrarlo sull'apposito libro consegnato loro dal tesoriere ducale (libro dei pagamenti). Ogni registrazione deve contenere data, nome e cognome del reo, riferimento al volume e foglio del relativo processo o condanna. Il notaio rilascia contestualmente una ricevuta, usando un modulo prestampato, sulla quale annoterà anche il foglio del libro dei pagamenti. Per l'esazione, deve attenersi al tariffario consegnatogli dal computista camerale, controllando che le monete siano del giusto peso<sup>517</sup>; per tale attività non gli è dovuto alcun ulteriore compenso. Con cadenza quindicinale egli porterà il libro dei pagamenti al computista ducale, che eseguirà gli opportuni conteggi e rilascerà un *recipiat*. Tale chiusura di cassa andrà riportata anche sul libro dei pagamenti e poi sul libro dei processi, con la formula:

*Solutio suprascriptae condemnatione facta fuit in manibus D. Thesaurarii Ducalis, sub die ... mensis ... anni currentis ... ut ex receptione eiusdem scripta in libro actionis mei N. ...*

È così evitato il rischio di doppie esazioni da parte del notaio che, in caso di errori, risponderà direttamente.

Il condannato che non sia in grado di pagare immediatamente può chiedere una dilazione. Il notaio è dunque tenuto a rilasciargli il *recipiat* – necessario per tale richiesta – avvisandolo di riconsegnare entro 3 giorni la relativa fede di dilazione: se ciò non avverrà, il condannato sarà considerato negligente e si avvierà l'esecuzione, cioè l'esazione del dovuto da parte degli esecutori, generalmente afferenti al Bargello. Se invece il condannato tornerà con la fede, il notaio dovrà sospendere il pagamento per il tempo concesso. Non potrà, nel frattempo, riscuotere la mercede del processo, cioè il compenso dovutogli per tutto il procedimento: scopo della regola è rendere i notai solleciti nei doveri verso il contrascrittore. Lo scenario più frequente – constatano gli *Ordini* – è però che i condannati non paghino nei tempi e attendano l'esecuzione. Occorre dunque garantire l'esazione, ma tutelare chi ha già provveduto. Gli attuari, appena avvenute le condanne, devono dunque compilarne tre liste e consegnarle al contrascrittore, che innanzitutto controllerà nel libro delle esazioni e

---

<sup>515</sup> «Di poco momento».

<sup>516</sup> Per gli abusi degli esecutori e del bargello si veda il paragrafo 3.2.

<sup>517</sup> «i denari tariffati e di giusto peso rispetto all'oro e argento».

depennerà chi ha già pagato e poi le sottoporrà al magistrato camerale per l'*exequatur*: a quel punto gli esecutori potranno passare alla riscossione. Se qualcuno dei debitori presenterà loro la ricevuta, avendo nel frattempo saldato, non dovranno però chiedergli altro denaro, pena la restituzione della somma, e una punizione corporale<sup>518</sup>.

Un procedimento analogo riguarda la riscossione delle suppliche indirizzate alla Dettatura, relative alla grazia o alla diminuzione della pena<sup>519</sup>. Queste non possono essere presentate se il reo non è condannato o costituito in prigione, per evitare che siano usate come stratagemma per ritardare l'esecuzione della pena<sup>520</sup>. Entro due mesi dalla consegna della sigurtà a supplicare, i notai devono dare la supplica al fiscale che la trasmette al cancelliere della Dettatura. Il contrascrittore camerale, nel giorno della settimana dedicato alla Segnatura, annoterà le suppliche accolte e invierà a ogni notaio la lista di quelle relative al suo ufficio, ottenendone ricevuta.

### 3.1.2. La normativa di età borbonica

In età borbonica le competenze dell'Ufficio del criminale sono regolate da due ordini: il primo, non conservato, è emanato nel settembre 1751, il secondo, *Ordini per gli attuari dell'Offizio criminale di Parma*, il 18 novembre 1780 è presente all'interno del fondo *Casa e corte borboniche*<sup>521</sup>; in una data di poco anteriore è inoltre emanato un provvedimento riguardante le tasse per gli attuari, menzionato negli *Ordini* del 1780<sup>522</sup>, parimenti non conservato.

Il testo del 1780, in 9 articoli, stabilisce le competenze degli ufficiali, i loro emolumenti e le modalità di tenuta delle scritture.

L'organico dell'ufficio è articolato in 4 banchi:

- Banco di città
- Banco primo forense
- Banco secondo forense
- Banco dell'archivista, con un quartiere forense e il banco della caccia<sup>523</sup>

---

<sup>518</sup> Tre tratti di corda ed eventuali altre pene a discrezione del Magistrato camerale.

<sup>519</sup> *Ordini* del 1676, parr. 2-14.

<sup>520</sup> È però ammesso presentarle *in tempo di decreto gratioso*, cioè in tempo di amnistia: cfr. il par. 12.

<sup>521</sup> *Casa e corte*, busta. 3 fascicolo 7. L'ordine del settembre 1751 è menzionato in tale testo.

<sup>522</sup> «Nelle tasse ultimamente stampate», all'articolo 3.

<sup>523</sup> Lo schema dell'organico è riprodotto al termine del documento.

Il testo, per quanto riguarda l'onorario degli attuari e dei loro coadiutori, fa riferimento ai due precedenti provvedimenti non conservati. Stabilisce inoltre che sia corrisposto agli attuari un emolumento anche per i processi relativi a detenuti non solvibile e ammessi al beneficio della carità: la cifra è pari a un terzo di quella prevista per i processi ordinari, secondo il più recente tariffario<sup>524</sup>. Quanto ai processi per delinquenti solvibili, gli attuari dovranno presentare un dettagliato prospetto della tassazione, firmato dal fiscale e dall'uditore, prima di poter riscuotere.

È ricostituita la carica del contrascrittore camerale<sup>525</sup>, che il precedente regolamento aveva aggregato a quella dell'archivista. Gli competono, tra l'altro<sup>526</sup>, la redazione dell'indice generale dei carcerati<sup>527</sup>, l'assistenza agli attuari per il calcolo e la redazione dei prospetti delle tasse (con la relativa trasmissione al fiscale e al coadiutore per la firma)<sup>528</sup> e per la compilazione delle ricevute dei corpi di reato<sup>529</sup> e la custodia di una delle due chiavi dei relativi armadi<sup>530</sup>. Il suo emolumento mensile è di lire 200.

L'attuario archivista, sul cui profilo gli *Ordini* non consentono di ricavare informazioni, perde di conseguenza le competenze del contrascrittore (e il relativo emolumento supplementare di 50 lire) e riacquista il proprio quartiere forese, che in precedenza era stato aggregato al secondo banco.

Quanto alle scritture, sono previste 5 classi di libri obbligatori<sup>531</sup>:

1. libri delle cause ordinarie
2. libri coadiutori
3. libri delle cause delegate
4. libri di visite
5. libri di accuse per i danni dati

È inoltre prevista la redazione di indici:

1. Libri dei processi<sup>532</sup>
2. Libri dei carcerati: a cura del contrascrittore, con l'indicazione del libro e del foglio di inizio di ogni processo<sup>533</sup>;

---

<sup>524</sup> Gli ordini del 1751 la fissavano invece a 3 soldi (*Ordini* del 1781 art. 3).

<sup>525</sup> Art. 1.

<sup>526</sup> Le sue competenze sono stabilite dagli ordini del 16 maggio 1750.

<sup>527</sup> Art. 8.

<sup>528</sup> Articolo 4.

<sup>529</sup> Art. 5.

<sup>530</sup> Art. 5.

<sup>531</sup> Art. 7, che ribadisce il divieto di ricorrere a fogli sciolti.

<sup>532</sup> Art. 8.

<sup>533</sup> Art. 8.

3. Libri dei corpi di reato<sup>534</sup>: con l'indicazione del luogo di ritrovamento e del libro e del foglio che lo menzionano.

I corpi di reato devono essere custoditi nell'armadio o credenza presente in ciascun banco e chiuso con duplice chiave, una custodita dall'attuario, l'altra dal contrascrittore. Le armi vietate, al termine dei processi, devono essere distrutte, quelle consentite sono invece trasferite presso la regia fortezza, sotto la supervisione del fiscale.

Gli attuari, ad eccezione dell'archivista e capobanca della caccia, devono ruotare di banco ogni tre anni, come a Piacenza<sup>535</sup>. La mutuaione deve avvenire all'inizio dell'anno, con indicazioni per i passaggi di consegna. I coadiutori, che seguono il proprio capobanca nella rotazione, devono fermarsi nel vecchio banco fino al 24 marzo, per informare il nuovo arrivato circa lo stato delle cause pendenti. Ogni capobanca deve consegnare al proprio successore i libri e gli elenchi dei corpi di reato e rilasciare le relative ricevute di consegna e ricevimento, che saranno consegnate al contrascrittore. Non può portare con sé i vecchi libri, ma può riscuotere le mercedi non ancora corrisposte.

### **3.1.3. L'organico dell'Ufficio criminale in età borbonica**

Gli *Ordini* del 1780 si concludono con l'organico previsto per il nuovo triennio, che indica anche il soldo mensile dei diversi ufficiali:

- Contrascrittore camerale: Paolo Porri<sup>536</sup>;
- Banco di città: Giuseppe Vignali<sup>537</sup> (attuario), Giovanni Antonio Malchiodi<sup>538</sup> (coadiutore);
- Banco primo forese: Antonio Casalini<sup>539</sup> (attuario), Carlo Porri (coadiutore)<sup>540</sup>;

---

<sup>534</sup> Art. 5.

<sup>535</sup> Art. 9. L'esame dei libri degli attuari – ancora molto parziale, come illustrati nella scheda del fondo – non consente per ora di stabilire se la mutuaione sia effettivamente avvenuta. Alcuni attuari sembrerebbero tuttavia produrre libri relativi a uno stesso anno per un periodo superiore ai tre anni previsti.

<sup>536</sup> *Ruoli*, 46/97: è promosso contrascrittore nel 1781, dal 1773 è attestato come attuario. Muore nel 1798.

<sup>537</sup> *Ruoli*, 46/96. In precedenza era in servizio a Piacenza, dove torna come capobanca nel 1783.

<sup>538</sup> *Ruoli*, 46/96. In precedenza era coadiutore presso l'Ufficio del criminale di Piacenza. È giubilato nel 1786.

<sup>539</sup> *Ruoli*, 46/98. Prende il posto del capobanca Peratti, giubilato. In precedenza era in servizio come coadiutore.

<sup>540</sup> *Ruoli*, 46/101. È figlio del contrascrittore Paolo Porri: alla sua morte, nel 1798, gli succede nella carica, dopo averne ottenuto la promessa («la futura») nel 1788.

- Banco secondo forese: Giuseppe Barbieri<sup>541</sup> (attuario), Giacinto Peretti (coadiutore)<sup>542</sup>;
- Banco dell'archivista, con quartiere forense e Ufficio della caccia: Giuseppe Castiglioni<sup>543</sup> (attuario), Francesco Francalanza<sup>544</sup> (scrittore delle relazioni).

Il contrascrittore riceve mensilmente 200 lire, gli attuari 140 lire, i coadiutori 60 lire, lo scrittore delle relazioni 120 lire.

Le identità di altri ufficiali e coadiutori dell'Ufficio, entrati in ruolo anche negli anni precedenti e seguenti, sono ricavabili dalle *Patenti*, dai *Ruoli* e dai volumi dei processi conservati nella serie *Voti criminali* che, in diversi casi, presentano la firma dell'attuario che ne ha curato la redazione<sup>545</sup>.

Sono attestati come attuari Giovanni Battista Pellicelli (fino al 1781)<sup>546</sup>, Antonio Bandini (dal 1783)<sup>547</sup>, Ferdinando Boldi (dal 1788)<sup>548</sup>, Gaetano Boccolieri (dal 1788)<sup>549</sup>, Luigi Iacobacci (dal 1794)<sup>550</sup>.

Come scrittori delle relazioni criminali compaiono Ermenegildo Carozzi (dal 1788)<sup>551</sup>, Giuseppe Maria Barbieri (dal 1792)<sup>552</sup>, Giulio Canevali (primo scrittore, dal 1793)<sup>553</sup>, Girolamo Mondelli (secondo scrittore, dal 1793)<sup>554</sup>.

Sono inoltre attestati Antonio Franchi, come cancelliere (tra il 1774 e il 1780),<sup>555</sup> e Giulio Spinazzi, come vicecancelliere (tra il 1774 e il 1798)<sup>556</sup>.

---

<sup>541</sup> *Patenti*, 46/120. In precedenza aveva servito come attuario a Borgo San Donnino e a Salso. Nel 1798 gli sono affidate anche le incombenze dell'uditorato di guerra; nel 1804, con la nuova organizzazione degli uffici di giustizia, diventa attuario del Dipartimento forense.

<sup>542</sup> *Ruoli*, 46/100. È attestato in servizio dal 1773.

<sup>543</sup> *Ruoli*, 46/95. I ruoli lo dichiarano già in servizio nel 1773; fino al 1781 ricopre anche la funzione di contrascrittore camerale.

<sup>544</sup> *Ruoli*, 46/133.

<sup>545</sup> Si rimanda alla scheda del fondo.

<sup>546</sup> *Ruoli*, 46/96: risulta in servizio dal 1773, nel 1781 passa all'Ufficio del criminale di Piacenza.

<sup>547</sup> *Ruoli*, 46/96. In precedenza era capobanca a Piacenza. Muore il 2 febbraio 1788.

<sup>548</sup> *Ruoli*, 46/51. È nominato coadiutore nel 1781 e nel 1788 è promosso ad attuario, in sostituzione del defunto Bandini. Nel 1804, con il nuovo regolamento napoleonico, è attuario della Sezione di città.

<sup>549</sup> *Ruoli*, 46/131. È nominato nel 1788, alla morte di Antonio Casalini. In precedenza era stato attuario a Compiano.

<sup>550</sup> *Ruoli*, 46/122. I ruoli lo dichiarano già in servizio nel 1773; nel 1775 passa all'attuarato di Compiano, conservando però l'anzianità come coadiutore dell'Ufficio criminale di Parma, in attesa della vacanza di un posto da capobanca.

<sup>551</sup> *Ruoli*, 46/132. Nel 1804 è nominato coadiutore del Dipartimento forense.

<sup>552</sup> *Ruoli*, 46/133. Cessa l'incarico nel 1793.

<sup>553</sup> *Ruoli*, 46/134. Nel 1798 è promosso a coadiutore del Banco della caccia, già occupato da Carlo Porri, ma con l'obbligo di tenersi a disposizione dell'uditor criminale. Si ritira nel 1798.

<sup>554</sup> *Ruoli*, 46/134. Nel 1798 è promosso primo scrittore, al posto di Canevali.

<sup>555</sup> *Ruoli*, 46/11. I ruoli lo dichiarano già in servizio nel 1773.

<sup>556</sup> *Ruoli*, 46/14. Dal 1775; in precedenza era stato ufficiale del Supremo magistrato delle finanze.

I nomi dei nove attuari corrispondono a quelli dei notai che firmano i verbali dei processi criminali, conservati nella serie *Voti criminali*. Oltre ad essi era attivo presso l'ufficio anche Angelo Maria Barbieri, un attuario che non compare nei ruoli ma ci è noto, oltre che per una firma nei verbali<sup>557</sup>, anche per via delle sue sventure. Nel 1797 egli è infatti colpito da una infermità e indirizza una supplica al sovrano, chiedendo un sostegno economico<sup>558</sup> e illustrando le proprie qualifiche professionali, oltre alle difficoltà finanziarie. Barbieri è archivista, capobanca della caccia e ha competenza sul quartiere forense che copre Langhirano e i feudi di Viadana e Mulazzano. Egli spiega tra l'altro di dover provvedere a proprie spese al coadiutore, circostanza che incide sulle sue entrate, che gli sono appena sufficienti per le spese di alloggio, vitto e mantenimento della famiglia. Tra i registri intitolati a *Barbieri* troviamo in effetti tre libri *Venationis* e altrettanti libri *Archivi*, tutti datati al periodo 1797-1799 e che gli possono dunque essere attribuiti.

I nomi di soli 4 attuari compaiono invece nella *Matricula Collegii notariorum*: Antonio Casalini<sup>559</sup>, Francesco Francalanza<sup>560</sup>, Luigi Iacobacci<sup>561</sup> e Giulio Canevali<sup>562</sup>. Giuseppe Barbieri, nei *Ruoli*, è qualificato come «notaio in Borgo San Donnino» e potrebbe esservi immatricolato prima del 1759, quando il collegio era ancora autonomo rispetto a quello di Parma, mentre per gli altri attuari non si rilevano dati, non essendo disponibili le matricole di Piacenza e degli altri collegi del territorio parmense. Due, dunque, le ipotesi che si possono formulare. La prima è che gli attuari del criminale provengano effettivamente in gran parte dall'area extraurbana: in questo caso si rivelerebbe una pratica piuttosto diffusa il trasferimento nella capitale, per entrare in servizio presso un pubblico ufficio. Il notaio, che non poteva rogare per privati residenti al di fuori del proprio collegio<sup>563</sup>, avrebbe potuto prestarvi però servizio come attuario di una magistratura.

La seconda ipotesi, invece, è che non tutti gli attuari siano notai. In questa tarda fase del XVIII secolo sarebbe dunque già maturata una nuova concezione della legittimità del documento giudiziario, che poi si affermerà con le riforme napoleoniche: la legittimità, cioè, non deriverebbe più nella rogazione del documento da parte di un notaio ma sarebbe invece garantita dalla magistratura emittente<sup>564</sup>. Un confronto tra i regolamenti farnesiani e borbonici rivela del resto una contrazione delle competenze riservate agli attuari che, nel

---

<sup>557</sup> Nel 1789.

<sup>558</sup> *Memoriali*, b. 134. La supplica, non datata, si trova nel fascicolo *Rigettati 1797*.

<sup>559</sup> Immatricolato il 15 gennaio 1753: *Matricula*, n. 4944 (Aliani, 1995, p. 537).

<sup>560</sup> Immatricolato il 15 gennaio 1780: *Matricula*, n. 5078 (Aliani, 1995, p. 546).

<sup>561</sup> Immatricolato il 15 gennaio 1790: *Matricula*, n. 5133 (Aliani, 1995, p. 550).

<sup>562</sup> Immatricolato il 13 gennaio 1792: *Matricula*, n. 5148 (Aliani, 1995, p. 551).

<sup>563</sup> Aliani 1995, p. 81.

<sup>564</sup> Devo questa considerazione a una conversazione personale con Antonio Aliani.


tempo, perdono quelle di esattori e controllori rispetto all'attività del magistrato e dell'ufficio.

### 3.1.4. L'attività corrente

L'attività corrente del personale dell'Ufficio del criminale è ricostruibile attraverso la documentazione conservata nella Serie *Attuari degli Atti giudiziari ex-Carmine*. L'archivio dell'ufficio sembra anzi strutturarsi «secondo la topografia dei notai», che rozano, nello stesso anno, secondo le aree territoriali di competenza.

La documentazione prodotta, per la cui descrizione si rimanda alla scheda del fondo, comprende effettivamente le 5 tipologie di libri (delle cause ordinarie, coadiutori, delle cause delegate, delle visite, delle accuse per i danni dati), mentre non risultano reperibili i libri contenenti gli indici dei processi, dei carcerati e dei corpi di reato. Sono invece conservate le filze contenenti la documentazione ricevuta: corrispondenza e comunicazioni dalle magistrature superiori o dai giusdicenti foresi, perizie dei chirurghi, dichiarazioni di pace, ricevute di consegna di beni. Registri e filze dialogano reciprocamente attraverso un sistema di riferimenti, per i quali rimandiamo alla scheda del fondo e che qui riepiloghiamo graficamente (fig. 1).

**Fig. 3. Riepilogo grafico dei rimandi tra registro e registro e tra registro e allegati nelle filze**



Tra i libri generali si segnala un nucleo di 26 volumi, redatti dai diversi attuari e recanti la denominazione *Pro Regia iuncta criminalis* o *Giunta criminale*:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Bandini 1, 1784    | 14. Barbieri 21, 1802   |
| 2. Barbieri 7, 1791   | 15. Barbieri 23, 1803   |
| 3. Barbieri 8, 1792   | 16. Boccoglieri 4, 1792 |
| 4. Barbieri 11, 1794  | 17. Boldi, 1794         |
| 5. Barbieri 12, 1795  | 18. Boldi 7, 1795       |
| 6. Barbieri 13, 1795  | 19. Boldi 9, 1800       |
| 7. Barbieri 14, 1796  | 20. Boldi 10, 1801      |
| 8. Barbieri 15, 1798  | 21. Boldi 11, 1801-1802 |
| 9. Barbieri 16, 1798  | 22. Iacobacci 1, 1794   |
| 10. Barbieri 17, 1799 | 23. Iacobacci 9, 1794   |
| 11. Barbieri 18, 1800 | 24. Iacobacci 3, 1796   |
| 12. Barbieri 19, 1801 | 25. Iacobacci 4, 1797   |
| 13. Barbieri 20, 1801 | 26. Iacobacci 6, 1803   |

Il loro contenuto è analogo a quello degli altri registri della stessa classe ed è costituito da deposizioni di testimoni, a indicare che le prassi della Giunta criminale, anche se speditive, prevedono una prima fase istruttoria, costituita dalla raccolta di testimonianze, successivamente vagliate dai magistrati per via economica e senza seguire l'*ordo iudicialis*.

Un'attività particolarmente impegnativa è costituita dalle visite criminali, cioè le ispezioni sul luogo del reato, svolte per ordine dell'uditore criminale nella fase iniziale dell'inquisizione generale, per verificare che l'illecito sia effettivamente avvenuto, descriverne le circostanze e raccogliere indizi e testimonianze. Vi provvedono sovente gli assistenti degli attuari: nei registri di Giuseppe Barbieri compare ad esempio con frequenza la firma di Francalanza<sup>565</sup>. L'ufficiale si reca sul luogo accompagnato da due assistenti, di solito coadiutori del Bargello: se la distanza è rilevante il trio può pernottare in una locanda. Ogni registrazione si apre con l'indicazione del luogo, nell'angolo superiore sinistro, seguita

---

<sup>565</sup> I libri delle visite di Giuseppe Barbieri datano al 1794-1795. Francalanza, a questa data, potrebbe dunque lasciato la precedente carica di scrittore delle relazioni per passare al coadiutorato di Barbieri (i *Ruoli* non segnalano questo cambio di incarico, per altro svantaggioso dal punto di vista economico) oppure essere incaricato delle visite in qualità di scrittore delle relazioni.

dal riferimento al relativo registro *Extra civitate*, inserito nel margine sinistro oppure in quello superiore, e la data cronica.

Inizia quindi la verbalizzazione del sopralluogo, introdotta da un breve paragrafo in lingua latina. La prima parte indica l'autorità che ha disposto la visita, con formule ricorrenti<sup>566</sup>:

*«Vigore ordinationis ab illustrissimo domino auditore criminalium Parmae in actis factae»*; *«Iuxta ordinationem ab illustrissimo domino auditore criminalium Parmae sub die heri in his actis factam»*; *«In vim ordinationis ab illustrissimo domino auditore criminalium Parmae in actis factae»*; *«In executionem ordinationis ab illustrissimo domino auditore criminalium Parmae in actis factae»*.

Sono quindi indicati i nomi degli esecutori o assistenti che accompagnano il notaio e i dettagli del luogo da visitare: toponomastica, collocazione, nomi dei proprietari o dei residenti. Ad esempio:

*Ego, inserviantibus Gaspare Araldi et Andrea Piazza, me contulit ad Villa Pitti Sancti Secundi et primae ad unam domum sitam prope torrentem dictum Rovacchia iuris communitatis terrae Sancti Secundi, habita vero ab Antonio Maria Bellini affittuario<sup>567</sup>»*.

Il paragrafo introduttivo si chiude con la formula: *«Quo perventus, ad praesentiam infrascriptorum testium ad haec vocati visum per me repertum et adnotatum fuit ut sequitur<sup>568</sup>»*.

Si apre quindi la relazione della visita, in lingua italiana. Il notaio descrive il luogo e quindi i diversi segni dell'avvenuto crimine, generalmente procedendo dall'esterno verso l'interno: sono ad esempio descritti i segni di rottura a muri o porte, la presenza di armi o attrezzi lasciati dai malviventi, i segni di asportazione di beni o merci. Gli assistenti possono procedere a prove o simulazioni: nella visita a casa di Carlo Baruffini<sup>569</sup>, che ha subito un furto domestico con rotture, si introducono ad esempio nei buchi praticati dagli scassinatori nel muro, verificando che è possibile il passaggio di una persona. Se il reato riguarda o include un ferimento o un omicidio sono illustrate le caratteristiche delle lesioni o le condizioni del cadavere e può comparire anche un riferimento all'eventuale perizia di un chirurgo. La visita può includere anche la deposizione dei feriti, dei derubati o di eventuali testimoni.

Nella chiusa della relazione, generalmente in latino, è indicato il nome dei testimoni che hanno assistito alle operazioni. Segue la formula di chiusura, che può essere in latino (ad

---

<sup>566</sup> Tutti gli esempi sono tratti da *Attuari – Giuseppe Barbieri – Libri delle visite*. Libro n. 9 (1989).

<sup>567</sup> Ivi, c. 31.

<sup>568</sup> *Ibidem*.

<sup>569</sup> Ivi, cc. 33-34.

esempio «*Quibus peractis e dicta domu recessi et licentiatis testibus una cum dicto currerio ad civitis reversus fuit*») o in italiano (ad esempio: «Eseguitesi le quali cose tutte sono partito dalla detta casa licenziando li suddetti testi e sono ritornato alla città»).

Un problema di definizione è posto infine dalla figura dello scrittore delle relazioni, un incarico di livello secondario ma che prevede un emolumento superiore a quello dei coadiutori. Il significato del termine «relazione», come si evince dalla lettura dei fascicoli dei *Voti criminali*, oscilla infatti tra due accezioni: può indicare sia il resoconto inviato dall'uditore criminale unitamente al proprio voto<sup>570</sup>, sia la trascrizione in volume dell'intero processo<sup>571</sup>.

È verosimile che a questa seconda accezione ci si debba riferire per il compito dello scrittore, piuttosto impegnativo. Esso richiede infatti un'elaborata opera di collazione tra i diversi registri e filze (spesso relativi ad anni precedenti e dunque depositati in archivio) seguendone i rimandi interni, per ricostruire e riportare, nel giusto ordine e in modo completo, tutte le fasi del procedimento, dall'avvio fino alla pubblicazione.

### **3.2. Gli esecutori di giustizia**

Operavano presso l'Ufficio del criminale anche gli esecutori di giustizia, costituenti il Bargello, cioè il corpo di polizia. Esso era formato dal capitano (denominato anche «bargello») e dalla sua «famiglia», comprendente tenenti, fanti e ausiliari esterni, con il ruolo di corrieri, che consegnavano atti e notifiche, ed esecutori, che si occupavano di catture, sequestri e riscossioni.

Le principali informazioni, per l'età farnesiana, provengono dai volumi del *Gridario* e in particolare da alcuni tariffari, che consentono di ricostruire le principali funzioni dell'istituzione. Esse includono la cattura e l'arresto di rei e condannati («catture personali»), la riscossione di multe e pegni («catture reali»), la notifica di atti e la partecipazione alle visite criminali, come scorta ad attuari e giudici. Gli agenti si rapportano perciò con diversi

---

<sup>570</sup> Cioè la relazione propriamente detta, secondo la terminologia che abbiamo adottato nella descrizione dei *Voti criminali*.

<sup>571</sup> Che, per evitare ambiguità, abbiamo chiamato «verbale».

soggetti: gli uditori e gli attuari civili e criminali, la Camera ducale, le magistrature locali, come giudici periferici e consoli, i custodi dei pegni e gli osti, che collaboravano alla custodia di merci e bestiame. Una parte rilevante delle loro entrate deriva da tali incarichi, per i quali gli agenti ricevono mercedi, stabilite con apposite gride che denunciano anche le molte criticità del sistema. Bargello e sottoposti appaiono infatti inclini a varie frodi, estorsioni e abusi verso i soggetti più deboli, che i sovrani cercano periodicamente di arginare.

Per l'età borbonica è invece conservato un piccolo nucleo di documentazione relativo all'attività dei capitani e dei birri o a processi a loro carico, che consente di ricostruirne meglio l'attività.

### 3.2.1. Le norme di età farnesiana. Competenze e criticità del Bargello

Gli ordini del 1569, redatti dal duca Ottavio con la partecipazione della comunità di Piacenza, menzionano generiche *querelas quae ad nos saepissime fuerunt delatae*<sup>572</sup>. Assai più risoluta la duchessa Margherita, reggente per il figlio Odoardo, che nel 1626 ripubblica e amplia il testo ottaviano, stigmatizzando le «minacce, imposture, violenze, corruzioni e ingiustizie contra chi sia» commessi dagli agenti «contra ogni equità naturale prescrittale, senza riguardo alcuno della giustizia e del bene comune»<sup>573</sup>. Ella dispone, l'anno successivo, anche la nomina di un giudice speciale, che indaghi e punisca gli eccessi del bargello e risarcisca rapidamente le vittime, generalmente appartenenti alle classi più povere<sup>574</sup>. Le «gravissime estorsioni» sono commesse soprattutto in occasione dei pignoramenti, sui quali interviene nel 1649 la Camera ducale, che ordina di rispettare le tariffe fissate nel 1611 e stabilisce una pena fisica e pecuniaria per i contravventori<sup>575</sup>; Ranuccio II, l'anno successivo, emana poi le *Nuove provvisioni* in materia, lamentando che si siano «tanto moltiplicate

---

<sup>572</sup> *Taxationes mercedum baricelli et executorum Placentiae*, 6 luglio 1569. La grida originale, non conservata, è poi ripubblicata nel 1626.

<sup>573</sup> *Grida e riforma sopra l'osservanza delle tasse e mercedi del bargello, suoi tenenti e esecutori della città di Piacenza e suo territorio*, Piacenza, 21 novembre 1626 (*Gridario*, 27/105).

<sup>574</sup> Nomina di un giudice speciale per punire gli abusi commessi dal bargello e indennizzare i danneggiati, Parma, 23 novembre 1627, (*Gridario*, in due esemplari: 23/181 e 29/24).

<sup>575</sup> *Grida della Camera ducale di Parma sulle estorsioni commesse dai birri*, Parma, 22 maggio 1649 (*Gridario*, 38/98). Le tariffe del 1611, menzionate dalla grida, non sono conservate. La pena prevista per ogni violazione è di 10 scudi e tre tratti di corda in pubblico.

l'astuzie de' sbirri» e introducendo alcuni sistemi di verifica<sup>576</sup>. Una nuova riforma degli ordini e tasse è poi emanata nel 1710 dalla Camera ducale che, ancora mossa dalle «continue doglianze» per le quotidiane inadempienze, redige un testo unico con dettagliate tariffe, che ponga rimedio alla confusione causata dalla «pluralità di ordini, gride e tasse in diversi tempi promulgate»<sup>577</sup>.

### a. Le catture

Le tariffe per le catture aprono la grida del 1569, prevedendo una diversa mercede per i diversi tipi di arresto, in relazione all'impegno richiesto. Sono dunque più fruttuosi gli arresti dei condannati alla pena capitale o ai remi, che richiedono anche il sequestro dei beni, rispetto a quelli dei rei in attesa di processo. Le catture *extra moenia* sono più remunerative di quelle in città: gli esecutori che si rechino nelle ville e vi si debbano fermare possono richiedere all'ospite solo un giaciglio, la legna per il fuoco e il foraggio per i cavalli; sarà compito dei consoli fornire pane, vino e fieno.

La mercede può essere riscossa solo al momento della consegna in carcere e solo se la cattura ha richiesto qualche forma di coercizione<sup>578</sup>: non è invece prevista se il reo si presenta spontaneamente alle prigioni. Nelle *Tasse* del 1582<sup>579</sup> è poi specificato che la somma non sarà corrisposta qualora questi fugga: è dunque ipotizzabile che gli esecutori usassero talora accordarsi con i rei, e forse anche con i carcerieri, per organizzare arresti seguiti da fughe e quindi spartire la mercede<sup>580</sup>. Il bargello o gli esecutori per cause criminali non possono agire senza licenza del giudice criminale, salvo flagranza di reato o cattura di banditi. Fatta la cattura, devono subito relazionare all'ufficio criminale o all'ufficio del divieto e consegnare all'attuario rogatorio della relazione i denari trovati addosso al reo, le armi e ogni oggetto inerente la causa, senza trattenere nulla.

Gli *Ordini* del 1710, che riprendono le norme precedenti, prevedono inoltre che gli esecutori possano battere le campagne «a fortuna» e ricevere una ricompensa, piuttosto ricca, nel caso

---

<sup>576</sup> *Grida delle nuove provvisioni sopra li pignoramenti e altri capi a osservarsi dal bargello e suoi esecutori in questa città, suo territorio e stato*, Parma, 3 novembre 1650, (*Gridario*, 38/166).

<sup>577</sup> *Ordini e tasse nuovamente riformate da osservarsi in avvenire tanto dal bargello e suoi esecutori quanto dal depositario o impresario della Camera de' pegni e da altri intorno alle pignorazioni, esecuzioni, catture e loro mercedi*, Parma, 22 maggio 1610 (*Gridario*, 57/71).

<sup>578</sup> *Quae intelligantur de his, quae per vim capiuntur*.

<sup>579</sup> *Tasse delli corrieri et essecutori, con gli ordini da servarsi per loro nell'avenire*, Parma, 17 settembre 1582 (*Gridario* 11/81).

<sup>580</sup> «Ma se dopo che fosse preso gli fuggisse, non habbino cosa alcuna».

facciano prigionieri. Le *Provvisoni* del 1727 stigmatizzano invece «l'abuso introdotto dall'ingordigia de' birri a pregiudizio dei rei di catturarli senza motivo», arrestando cioè i condannati in contumacia anche quando la loro pena sia solo pecuniaria, ed essi siano in grado di pagarla, oppure mentre sia ancora pendente la sigurtà di supplicare. La Camera ordina dunque di non procedere in tal senso, prevedendo per i contravventori la restituzione della mercede, la privazione perpetua dell'incarico e la pena di tre tratti di corda.

## **b. Le riscossioni e i pignoramenti**

Anche nel caso delle riscossioni le norme ottaviane prevedono compensi diversi per quelle urbane ed extraurbane. Ognuna di esse richiede comunque una licenza, sottoscritta dal giudice e rilasciata al creditore, che potrà affidarla a un esecutore. Questi non può stringere accordi particolari con il creditore, il notaio o altri attori, ma può solo, eventualmente, decidere di accontentarsi di una mercede inferiore a quelle prevista dalle tasse, a beneficio del debitore.

Il *fair play* che sembra caratterizzare i paragrafi del 1569 viene meno nelle gride successive: gli esecutori sono accusati di esigere tariffe superiori a quelle previste, richiedere rimborsi non dovuti, accordarsi sottobanco con il debitore o con gli osti, non consegnare tempestivamente i pegni al custode oppure tentare di consegnarli più volte a soggetti diversi – per riscuotere più mercedi – o ancora fuggire con quelli accumulati.

Sono dunque introdotte via via catene di controllo tramite sistemi di licenze, ricevute e registri. Le *Provvisoni* del 1650 prevedono ad esempio che le licenze di pignoramento vadano consegnate dai creditori al capitano del bargello, che restituirà una «fede di consegna» e assegnerà poi ai birri, sotto la propria responsabilità, le singole esecuzioni. Al termine del procedimento si pone il depositario dei pegni, che rilascerà a propria volta una fede per attestare l'avvenuta o mancata consegna entro i tempi previsti. In caso di mancata riscossione, il creditore potrà così far valere le proprie ragioni davanti al giudice, che potrà verificare i due documenti di prova.

### c. Le consegne di atti

I corrieri sono incaricati di consegnare atti di vario tipo: citazioni, intimazioni o altri «comandamenti». Operano dentro e fuori città: i corrieri extraurbani sono 4, ognuno con un'area di competenza. Tutti sono tenuti a presentarsi agli attuari, per ricevere gli atti da notificare e poi per fare rapporto: i corrieri urbani giornalmente, mattina e sera, quelli extraurbani all'inizio di ogni mese. È prevista una mercede per ogni notifica e, in caso di consegna extraurbana, anche in base a miglio percorso. I corrieri non possono rifiutare gli incarichi assegnati.

Gli atti recapitati comprendono anche le notifiche di comparizione per i testimoni, per i quali si verifica un ricorrente problema: i testi non si presentano alla prima notifica, ma attendono più volte le citazioni *ad allegandum*, causando dilazioni ai processi. Si dispone pertanto che debbano pagare loro il corriere dopo la prima notifica, con un sovrapprezzo a miglio - che sarà annotato dall'attuario dietro la citazione - per quelle extraurbane<sup>581</sup>.

Alcuni esemplari di convocazione, di fronte al governatore, sono conservati nel fondo *Processi civili e criminali*. Si tratta di moduli a stampa, che venivano poi compilati con la data, le generalità del convocato e altre informazioni (fig. 2). Il modulo, al momento della comparizione, era probabilmente riconsegnato all'attuario che lo inseriva nelle proprie filze<sup>582</sup>.

#### 3.2.2. La documentazione di età borbonica

La cattiva fama sembra accompagnare il bargello anche in età borbonica. L'uditore Pelleri, in una relazione criminale del 1789 relativa all'omicidio di un bambino di Colorno, colpito dal birro Domenico Fantoni che ha sparato incautamente inseguendo un ladro, osserva ad esempio come non sia raro che la giustizia si trovi violata proprio da coloro che dovrebbero servirla, ai quali riserva un appellativo poco lusinghiero<sup>583</sup>. Fantoni si mostra del resto poco

---

<sup>581</sup> *Tasse delli corrieri et essecutori, con gli ordini da servarsi per loro nell'avenire*, Parma, 17 settembre 1582 (Gridario 11/81).

<sup>582</sup> PCC, buste 44 e 72. Due degli esemplari sono ancora conservati nella filza, il terzo presenta il caratteristico foro.

<sup>583</sup> «*Sicque eo loco (il carcere di Colorno) ubi ante ministrum agebat Iustitiae, mox Iustitiae violator, ut non raro de huiusmodi faece populi contingere solet, apparuit*». Processo contro il birro Domenico Fantoni, 1789, *Voti criminali*, 16/4.

collaborativo durante l'intero processo, sostenendo una versione dei fatti assolutoria e del tutto inverosimile<sup>584</sup>.

Lo stesso magistrato, alcuni anni più tardi, si trova a trattare un'accusa di abuso d'ufficio contro il birro Luigi Bianchi, accusato di aver occultato o sostituito alcuni corpi di reato in cambio di denaro e di avere inoltre resistito all'arresto, ferendo con coltello gli esecutori. Pelleri propone in questo caso di non esiliare subito il reo, per non spingerlo ulteriormente sulla strada della delinquenza, ma di concedergli 15 giorni per trovare un altro impiego e così risarcire il Fisco<sup>585</sup>. Sia Bianchi sia Fantoni sono veneti: l'arruolamento nel bargello sembrerebbe un impiego non inusuale per i forestieri.

Dai verbali del processo Fantoni pare di capire che il birro si identificasse non tanto nel corpo di polizia, quanto nell'obbedienza diretta al suo capitano, Gaspare Bruni, che considera il proprio padrone<sup>586</sup>. Tra gli agenti del bargello di Colorno figura del resto anche un nipote di Bruni, che porta il mandato di convocazione a uno dei testimoni<sup>587</sup>.

I capitani del bargello si occupavano anche degli aspetti amministrativi e della ricerca di fondi, come si evince dalla corrispondenza del capitano del bargello di Piacenza, Giovanni Battista Tonioli, che consente di ricostruire alcune delle principali entrate e uscite del corpo di polizia. Lo stesso fascicolo, di provenienza camerale, comprende anche un cedolone compilato per il calcolo dei compensi, che consente di ricostruire gli organici degli esecutori di Parma e di quelli foresi nel 1761<sup>588</sup>.

Gli esecutori urbani contano in tutto 40 membri:

- 1 capitano del Bargello
- 1 tenente di campagna
- 4 guardie a cavallo
- 10 birri a cavallo
- 1 tenente di città
- 2 caporali
- 16 fanti, compresi di due scudieri e di due secondini
- 5 portascritti

---

<sup>584</sup> «*Ipse Fantoni fabulam consulto finxit*», relazione criminale, c. 4v, Il processo a Fantoni sarà esaminato dettagliatamente nella Parte III della presente ricerca.

<sup>585</sup> «Scacciarlo da noi sarebbe forse un metterlo a fare il ladro», *GGB*, b. 331, lettera del 28 luglio 1796.

<sup>586</sup> Fantoni dichiara «di mio esercizio è di fare lo sbirro servendo in tale qualità il bargello di Colorno Gaspare Bruni» (carta 8 verso) e successivamente lo chiama «il mio padrone» (carta 9 verso).

<sup>587</sup> Testimonianza di Giovanni Calzolari: «Il nipote del nostro bargello Bruni, birro della nostra villa di Colorno, del quale non so né nome né cognome».

<sup>588</sup> PCC, b. 17, fascicolo *Lettere e memoriali del capitano del bargello di Piacenza riguardanti li condannati alla galera*. Il cedolone è datato 12 novembre 1761.

- 1 console

Per loro la Camera ducale paga annualmente 22.572 lire. Il salario mensile del capitano è di 90 lire, mentre i tenenti di città e di campagna guadagnano rispettivamente 60 e 70 lire, una cifra analoga a quella delle guardie a cavallo (70 lire) e dei birri (60). Il console guadagna 55 lire, i caporali 48, i portascritti e i fanti 30<sup>589</sup>.

Decisamente più ridotta la spesa per i cinque contingenti foresi – i bargelli di Montechiarugolo, Bardi, Compiano e Corniglio e i due birri delle Valli dei cavalieri – che ammonta a 4690,16 lire annue.

Il capitano Tonioli, nelle lettere, lamenta più volte la scarsità del salario, dal quale gli agenti devono sottrarre anche le “spese vive”: il fieno per i cavalli, il cui prezzo è definito «esorbitante», selle, finimenti e maniscalco, oltre all’affitto dell’abitazione e senza dimenticare il compenso per spie e informatori, indispensabili all’attività di indagine. Tonioli segnala inoltre un mancato introito, molto rilevante in passato: quello derivante dalla «condotta a Venezia» dei condannati alla galera, che veniva svolta, con cadenza biennale, dai birri in cavalcata ma che non si svolge più da alcuni anni, probabilmente dal 1759<sup>590</sup>.

Altre entrate per il bargello sembrano provenire talvolta da altre magistrature e dai proventi di riscossione di dazi e imposte, come illustrato dal ministro Girolamo Nasalli, in una lettera del 15 agosto 1764 alla Segreteria di giustizia, nella quale fornisce il proprio parere sull’opportunità di concedere emolumenti ai bargelli di Piacenza e di Parma<sup>591</sup>. Nei confronti del primo (forse proprio Tonioli) il diniego è secco, dal momento che il capitano trascorrerebbe troppo tempo in osteria. Il capitano di Parma è invece elogiato, anche per aver compiuto un rilevante arresto di contrabbandieri di grano, per i quali ha dovuto pagare un informatore. Emerge però una mancanza di trasparenza: Nasalli ha infatti appreso dal consigliere Ratti che il «di lui tribunale» (presumibilmente il la Congregazione sopra i comuni<sup>592</sup>) gli versa già 12.000 lire annue, anziché le 4.000 dichiarate dal perorante. Nasalli suggerisce dunque di fare chiarezza, chiedendo informazioni al Ratti e inoltre alla Congregazione dei cavamenti e ai cassieri ducali Piazza e Gionti.

---

<sup>589</sup> Nel compenso per i fanti era compreso probabilmente anche quello per secondini e scudieri.


<sup>590</sup> Ivi, lettera di Tonioli alla Camera ducale dell’11 ottobre 1759, nella quale egli dichiara di aver portato a termine la condotta a Venezia, come ordinato dall’uditore criminale, e ne chiede il corrispettivo.

<sup>591</sup> Ivi, lettera del 15 agosto 1764. Nasalli agisce probabilmente come presidente del Supremo magistrato camerale (la nuova denominazione assunta dalla camera ducale in età borbonica), carica assunta nel 1760: cfr. *Ruoli borbonici*, 46/3.

<sup>592</sup> Odoardo Ratti ricopre in questo periodo le cariche di consigliere di Dettatura e di capo della Congregazione dei comuni (*Ruoli borbonici*, 33/9 e 34/23): è probabile che il colloquio con Nasalli riguardasse il tribunale che Ratti presiedeva.

Anche questa lettera sembra dunque testimoniare il rapporto ambiguo tra la corona e il bargello, necessario per la tutela dell'ordine ma trattato con sospetto o disprezzo per le sue intemperanze.

**Fig. 4. Un mandato di convocazione per testimoniare di fronte al governatore di Parma, 1 agosto 1675. PCC, b. 72**



#### 4. L'amministrazione carceraria e gli enti di carità

Un ruolo rilevante nell'amministrazione della giustizia è svolto dalle carceri: qui, infatti, i rei attendono, per periodi anche lunghi, la conclusione del proprio *iter* giudiziario. La prigionia, nei sistemi giudiziari di Antico regime, è generalmente assegnata *ad custodiam*, per impedire che il reo fugga, e non come *ad poenam*<sup>593</sup> La pena detentiva è poco frequente e di solito destinata a rei inabili a supportare punizioni fisiche: è infatti considerata poco economica – dal momento che può richiedere il mantenimento del condannato – e poco efficace, soprattutto se paragonata a punizioni spettacolari come le pubbliche esecuzioni<sup>594</sup>. L'esame delle pene irrogate dal Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma, rileva tuttavia un ricorso anche alla detenzione come pena, per periodi non lunghi<sup>595</sup>.

Edifici adibiti a carcere, nei Ducati, erano presenti nelle due dominanti e nelle maggiori comunità del territorio, che disponevano di un giudice forese. A Parma sono note quattro strutture attive tra medioevo ed età moderna: la Camussina, il Palazzo del Criminale, la Rocchetta e la Cittadella<sup>596</sup>. La Camussina è il complesso più antico, eretto a metà del XIII secolo e in uso fino agli inizi del XV; in seguito fu costruita la prigionia all'interno del Palazzo del criminale o del Tormento, oggi palazzo Fainardi: il complesso sorge nell'attuale Piazza Garibaldi, a poca distanza dai palazzi del governatore e del comune e dunque nel centro della vita amministrativa cittadina. Un terzo carcere si trovava nella Rocchetta, un edificio di età viscontea poi incorporato nel palazzo della Pilotta e riservato ai detenuti politici. Anche la Cittadella – cioè la struttura militare fortificata sede delle guarnigioni cittadine – comprendeva una prigionia utilizzata per detenuti politici, oltre che come carcere militare, e in uso ancora in età napoleonica. Con il governo francese saranno poi destinati a carceri due conventi soppressi: San Francesco in Prato per gli uomini, Santa Elisabetta per le donne.

Le carceri sono generalmente divise in due sezioni: quella «alla larga» e quella «alle strette» o «carcere segreto»<sup>597</sup>. La prima è riservata ai detenuti per debiti, per reati minori o che hanno già concluso la prima parte del processo, quella informativa, e ai quali è stata

---

<sup>593</sup> Sul carcere in età moderna cfr. Antonelli 2006. Sul carcere preventivo e punitivo cfr. Paglia 1980, pp.4-5 e Grazzini 2017, pp. 12-14 e 16.

<sup>594</sup> Gazzini 2017, p. 14.

<sup>595</sup> Per tali considerazioni si rimanda al capitolo 2 della Parte III della presente ricerca.

<sup>596</sup> Cfr. la voce *Prigionia* in *Enciclopedia di Parma. Dalle origini ai giorni nostri*, Parma, Franco Maria Ricci, 1998, p. 558; sul Palazzo del criminale: Schulz 1982, pp. 279-323.

<sup>597</sup> Paglia 1980, pp. 27-30.

formulata l'accusa: possono dunque essere trasferiti nelle celle comuni e avere contatti con altri detenuti o con i propri difensori. Prima di passare alla larga, il detenuto è solitamente segregato alle strette: qui si trovano infatti i rei appena arrestati, in attesa di iniziare o completare il processo informativo, che si concluderà con la convinzione, cioè la formulazione del capo di accusa, e l'eventuale confessione. Costoro non possono avere contatti con l'esterno, o ricevere «suggerzioni», e si trovano dunque in condizione di isolamento.

Questa organizzazione è presente anche nelle carceri di Parma, come ci testimonia ad esempio una lettera inviata al duca Ranuccio II dal procuratore dei poveri Giovanni Antonio Schizzati<sup>598</sup>. Egli spiega di aver avuto un colloquio con Domenico Zecchini, reo confesso di omicidio, e di avergli espresso perplessità circa la sua confessione, che appariva incoerente rispetto agli indizi<sup>599</sup>. Zecchini gli avrebbe dunque spiegato «che era innocente, ma indotto a confessare il delitto con la speranza d'essere posto alla larga, et in breve rilasciato». Il procuratore lo convince dunque a ritrattare e presenta istanza per un nuovo esame, mentre il reo viene ritrasferito alle strette. Tale iniziativa cagionerà non pochi problemi al legale, come vedremo più avanti.

Le carceri possono poi presentare altre ripartizioni interne: in quelle romane, ad esempio, i detenuti alla larga erano suddivisi in spazi diversi in base al ceto sociale e alle disponibilità economiche<sup>600</sup> e si trovava un ambiente chiamato «galeotta», per i condannati alle galere in attesa del trasferimento<sup>601</sup>. A Parma, nelle carceri di palazzo Fainardi, sorgevano invece celle dette «camussoni» e riservate a detenuti di particolare importanza o pericolosità<sup>602</sup>. Era presente anche un «oratorio», cioè una cappella nella quale veniva celebrata la messa per i carcerati nei giorni festivi: è menzionata in una lettera del 19 marzo 1791, che la descrive malsana, bisognosa di imbiancatura e dell'apertura di finestre che favoriscano il ricambio d'aria<sup>603</sup>.

---

<sup>598</sup> Giovanni Antonio Schizzati al duca, 28 maggio 1792, AG, busta 34.

<sup>599</sup> «Chiamato dal mio ufficio di procuratore de' poveri alla difesa di un mendico carcerato, reo confesso capitale, li dissi, che aveva contraria la propria confessione, benché per altro vi fossero circostanze, et indicii, che questa fosse erronea».

<sup>600</sup> Paglia 1980 p. 27.

<sup>601</sup> Di Sivo 2006, p. 15.

<sup>602</sup> Voce *Prigioni* in *Enciclopedia di Parma*, p. 558.

<sup>603</sup> Sacco, Busta 2, *Serie 7 Carteggio*, fasc. 17: Giuseppe Nasalli e altri confratelli al priore, Parma, 19 marzo 1791 «Dal padre Costantino, cappellano di queste carceri criminali, siamo stati in nome di monsignor vescovo eccitati a procurare che venghi riattata la picciola cappella, o sia oratorio in cui si celebra messa ogni giorno festivo a comodo de carcerati. L'abbiamo riscontrata bisognosa d'imbiancatura in più luoghi, di stabilatura in più altri, e seguentemente d'imbiancatura. Avvi una fenestra munita di doppia ferriata, creduta forse un tempo conveniente perché comunica colla gabbiazza inferiore. Questa fenestra da moltissimi anni più non serve, rende meno decente la cappella, meno sana per la comunicazione degli aliti, e non è che un comodo passaggio per ogni sorte d'insetti. Converrebbe chiuderla a muro dalla parte della cappella, lasciandovi dall'altra a maggior

Le informazioni sulla permanenza dei rei in carcere e sulle loro condizioni di vita, per i Ducati, provengono in prevalenza dagli archivi degli enti caritatevoli<sup>604</sup>. Secondo le norme di antico regime, i detenuti dovevano infatti provvedere alle spese per il proprio mantenimento: chi ne era impossibilitato ricorreva all'intervento della corona oppure agli enti assistenziali<sup>605</sup>, spesso costituiti da confraternite laiche o legate a ordini religiosi, come i Gesuiti, particolarmente attivi a Roma<sup>606</sup>. A Piacenza sono attestate la confraternita cappuccina della Torricella<sup>607</sup>, che vedremo intervenire nella vicenda Schizzati, e la Confraternita di Santo Giacomo Minore<sup>608</sup>. A Parma opera invece la Compagnia delle cinque piaghe (1609-1680 circa) poi divenuta Congregazione del sacco (1680-1805), che ha lasciato un piccolo ma ricco fondo documentale.

La Congregazione del sacco non è legata a ordini religiosi, ma piuttosto direttamente alla corona: le sue adunanze, tra l'età di Ranuccio II e quella di Filippo di Borbone, si tengono infatti a palazzo, alla presenza del duca o di suoi ministri<sup>609</sup>. Sue competenze specifiche, ereditate dalle Confraternite delle cinque piaghe, sono il nutrimento dei detenuti indigenti e il controllo sulla correttezza dell'iter processuale («spedizione delle cause»). Iniziamo l'esame dalla seconda, che è attestata solo fino alla fine del XVII secolo e per la quale è utile tornare sulla vicenda del procuratore Schizzati.

---

sicurezza le due ferriate. Si propone dal prelodato Padre Costantino l'aprimiento di due picciole fenestre nel muro che resta presso la corticella detta Bargello, onde rendere l'oratorio più chiaro, più sano e più comodo al celebrante».

<sup>604</sup> Altre notizie, meno complete, si possono inoltre reperire in: AG, busta 40 (registri e note di carcerati, 1575-1695) e PCC, busta 25 (alcune visite alle carceri, 1750).

<sup>605</sup> Per Parma cfr. Sergio Di Noto, *Le istituzioni dei Ducati parmensi nella prima metà del Settecento*, Parma 1980, pp. 101-102 e pp. 105-106.

<sup>606</sup> Cfr. Paglia 1980, pp.75-89.

<sup>607</sup> Quagliaroli 2017. Sui rapporti tra la confraternita e la corona cfr. Di Noto Marrella 1980, pp. 101-102 e pp. 105-106.

<sup>608</sup> La confraternita, della quale non si sono reperite altre notizie, è menzionata in una grida della Camera ducale di Piacenza del 13 agosto 1597 (*Gridario*, 15/90).

<sup>609</sup> *Congregazione del sacco*, Busta 1, *Serie 4 Congregazioni.*, fascicoli 4.1 e 4.2. I verbali delle congregazioni degli anni 1684-1695 (fasc. 4.1) recano generalmente l'indicazione «*in Saleta noncupata "Saleta degli'imperatori" esistente in Aula serenissimi domini ducis nostri, sita in vicinia Sancti Pauli*». Per le successive riunioni di età farnesiana documentate, tra il 1696 e il 1709 (fasc. 401), i verbali indicano più genericamente «*in Aula serenissimi domini ducis*». In età borbonica le riunioni si tengono inizialmente presso il palazzo ducale e successivamente presso l'abitazione del Priore. La congregazione del 13 giugno 1774 (fasc. 4.2), ad esempio, è convocata «nell'anticamera dell'Appartamento della R.R.S.», alla presenza del duca Ferdinando e del ministro di Stato conte Gioseffo Sacco. L'anno successivo (fasc. 4.2), i confratelli si riuniscono invece nell'abitazione del conte Sacco, forse situata all'interno del complesso ducale («nel R. Palazzo d'abitazione di S.S. il sign. Conte Gioseffo Sacco Ministro e Segretario di Stato»).

#### 4.1. La spedizione delle cause

L'eccessivo protrarsi delle cause è un problema frequentemente denunciato dalle fonti<sup>610</sup> e richiamato anche nelle *Constitutiones*<sup>611</sup>. Il controllo sul loro corretto svolgimento è menzionato esplicitamente nei Capitoli della Congregazione delle cinque piaghe<sup>612</sup>, a partire dal titolo<sup>613</sup> e poi negli ultimi due capi<sup>614</sup>.

Non compare invece nei successivi capitoli del Sacco, ma ricorre nella corrispondenza, in particolare in una lettera inviata da Ranuccio II al magistrato camerale 6 giugno 1681<sup>615</sup>, nella quale il duca ricorda la competenza della confraternita<sup>616</sup> e dà dettagliate disposizioni per consentirla. La lunga durata dei processi è infatti imputata a varie cause, prima tra tutte la riluttanza dei testimoni a presentarsi, determinata dalla carenza di birri ma anche dai loro abusi<sup>617</sup>. Si rileva inoltre la necessità di distribuire più ponderatamente le cause tra avvocati e procuratori, tenendo conto della loro complessità, e di imporre termini per concluderle<sup>618</sup>:

---

<sup>610</sup> Di Noto 1980 p. 102.

<sup>611</sup> Cfr. il capitolo I della Parte I della presente ricerca.

<sup>612</sup> *Congregazione del sacco*, Busta 1 sottoserie 2.1. *Capitoli della Compagnia delle cinque piaghe e della Congregazione del sacco*, Capitoli del 2 febbraio 1609.

<sup>613</sup> *Capitoli con li quali la veneranda Compagnia delle Cinque piaghe di Nostro Signore così addimandata in Parma accetta dalla Serenissima Ducal Camera d'ordine del Serenissimo Signor Duca l'obbligo di alimentare li poveri prigionieri criminali miserabili, gli quali non han facultà di sostentarsi et di haver cura delli carcerati poveri civili et criminali per la spedizione delle loro cause*

<sup>614</sup> «Item. Che la serenissima Camera operi che li illustri Giudici spediscono le cause, et che li notarii diano li processi senza tardare. Item. Che li soliti avvocati, che procurano, et sollecitano habbiano da continuare nel servitio delli sodetti carcerati nel modo fatto si hora».

<sup>615</sup> *Sacco*, busta 1. Serie 2- *Congregazioni: Copia di lettera di S.A. scritta al Magistrato con regole per li prigionieri della carità li 24 giugno 1681*, allegata alla convocazione del 13 giugno 1774

<sup>616</sup> «Consistendo però principalmente il sollievo della Congregazione nella celere spedizione de prigionieri, che vi sono descritti».

<sup>617</sup> «Vogliamo che aggiungete uno sbirro di più per quartiere, ch'habbia la sola incombenza di portare i detenuti per gli esami, già che per lo più si differisce la terminazione tanto da noi desiderata delle cause, perché non vengono li testimoni, informandovi poi dall'Uditore Criminale di volta in volta, e massime nell'occasione delle visite de carcerati, se fanno essi puntualmente il loro dovere, e tenendo loro l'occhio addosso, perché non facciano estorsioni, ma eseguiscano fedelmente, e puntualmente il carico loro adossato».

<sup>618</sup> «Farete che in avvenire le difese siano ripartite tra li avvocato della città e procuratore, assegnandosi dall'uditore al primo le più difficili, ed al secondo le più piane, acciò siano spedite con maggior celerità, e quando le difese fossero molte, si che non potessero colla brevità, di tempo, in cui si preme supplire l'avvocato, ed il procuratore destinati, si dovranno dal medesimo uditore estrarre uno, o più procuratori a sorte à quali s'incharcheranno l'altre difese, e vogliamo, che dal medesimo uditore informato delle qualità delle cause, si prefiga à ciascun d'essi un termine conveniente ad averle terminate, e che dall'Attuario si noti il giorno, che saranno chiamati l'avvocato, e destinati li procuratori, et in cui sarà loro assegnato questo termine, che dovrà esprimersi nelle liste dello stato delle cause, e in quelle delle visite delle carceri, perché vogliamo noi stessi osservare se saranno stati esatti à far le proprie incombenze, e se duri, ò sia passato il termine. E quando all'Avvocato della città paresse questo carico troppo grave, ce ne avvisasse, perché troveremo altro soggetto idoneo a tal faccenda».

Acquista dunque importanza, accanto all'attività della Congregazione, anche la figura del sollecitatore, come raccordo tra l'ufficio criminale, gli avvocati e la Camera<sup>619</sup>.

Quello delle confraternite è dunque un compito delicato, che tocca equilibri fragili e interviene tra due parti – l'accusa e la difesa – non sempre in armonia tra loro. Lo testimonia, a Piacenza, la Congregazione della Torricella, che interviene nella vicenda del procuratore Schizzati, la cui lettera, vista poco sopra, è scritta dopo che egli stesso aveva patito alcuni giorni di prigionia ed era stato quindi liberato. Il suo intervento a favore di Domenico Zecchini era stato infatti giudicato gravemente scorretto dall'uditore criminale di Piacenza, Ferro Ferri, che ne relaziona al duca in una lettera del 21 maggio<sup>620</sup>. Ferri, dopo aver contestato l'azione a Schizzati, interroga quindi nuovamente il reo, che conferma la precedente versione e dichiara (non si se spontaneamente) di essere stato sviato da Schizzati<sup>621</sup>. Ferri decide quindi di incarcerare il procuratore, per punire in modo esemplare la sua condotta e dare un avvertimento agli altri difensori<sup>622</sup>.

Interviene a questo punto la Confraternita della Torricella, che scrive a propria volta al duca, il 31 di maggio, per denunciare il clima di comprensibile timore diffusosi tra i procuratori,

---

<sup>619</sup> «In ordine al medesimo fine dovete incaricare al Sollecitatore della carità, ch'ogni giorno si faccia vedere dall'uditor criminale, e comparisca al Tribunale per sollecitare le cause de rei per esser pronte à ricevere i nomi di quelli, che si pongono alla larga, per portarsi frequentemente dall'avvocato, o procuratore, che farà le difese à premere per la terminatione d'esse, et ad intendere se bisogna alcuna cosa per servizio de rei, ò per interesse delle loro difese, ed in somma per far ciò, che conduce ad una sollecita spedizione delle cause, contentandoci noi à beneficio de poveri priggioni di far crescere duoi altri scudi al mese di stipendio allo stesso Sollecitatore, acciò possa adempire con maggior puntualità le proprie incombenze, secondo la nostra mente, e voi ne darest'ordini opportuni. Noi vorremo esser informati precisamente di tempo in tempo come egli sodisfava à suoi doveri».

<sup>620</sup> AG, b. 34: Ferro Ferri al duca di Parma, Piacenza, 21 maggio 1691: «Il dottor Schizzati [...] li disse che se non voleva andare sulla forca bisognava che rivocasse la confessione da lui fatta, e che dicesse che non havea commesso il detto homicidio di suo barba, e che non sapeva niente. Fatto che hebbe questo illecito, e riprovato concetto col detto reo, il medesimo Schizzati venne in criminale, e diede una scrittura, nella quale allegava esser stata erronea la confessione fatta dal suddetto Domenico a solo fine d'andare alla larga, e faceva istanza che si dovesse di nuovo sentire detto reo».

<sup>621</sup> «M'ha confermata la terza volta la detta confessione, e di più m'ha detto che il sod(det)to Schizzati gli haveva suggerito, e persuaso a rivocarla».

<sup>622</sup> « Non essendo perciò lecito questo modo di difendere praticato dal sod(det)to Schizzati, ma bensì una falsa suggestione, et oppressione della verità, da cui devono astenersi li diffensori delli rei, come parlano le Constit(utio)ni ducali, et ad effetto che simili suggestioni, e modi illeciti non passino in esempio ad altri procu(rato)ri che hanno le difese di questi carcerati, tra' quali ve ne sono molti confessi, ho ordinato che si procedi contro il d(et)to Schizzati acciò col castigo del sod(det)to imparino gli altri ad astenersi dall'esercitare queste false suggestioni, che non tendono ad altro, che ad apprimere la necessità, et ad impedire che la giustizia habbia il suo luogo contro tali delinquenti».

che ora rifiutano di patrocinare, e il danno che ne deriva all'azione della carità, invocando dunque l'aiuto del sovrano<sup>623</sup>.

Il carcere si rivela dunque, come osserva Marina Gazzini<sup>624</sup>, uno spazio di custodia ma anche di coercizione, nel quale la detenzione è anche strumento per ottenere la confessione o per contrastare condotte contrarie all'autorità.

I documenti conservati non consentono di ricostruire la conclusione della controversia piacentina. Schizzati, ad ogni modo, dopo la traversia prosegue la carriera nell'amministrazione giudiziaria: lo ritroviamo commissario di Compiano nel 1696 e in seguito uditore criminale di Parma<sup>625</sup>. Ferri scompare invece dai ruoli ducali mentre nulla sappiamo di Domenico Zecchino.

Anche la spedizione delle cause sembra scomparire, nel XVIII secolo, dalle competenze della Congregazione del sacco, che cura invece con continuità il sostentamento dei carcerati.

#### **4.2. Il sostentamento dei carcerati**

Questa funzione, che abbiamo visto già presente nei Capitoli delle cinque piaghe, torna in quelli del Sacco: i Capitoli del 1680 specificano che la Congregazione riceve a tale scopo dalla Camera ducale una somma annuale di 1400 lire imperiali<sup>626</sup>, è inoltre esentata dai dazi della macina, del vino e del sale<sup>627</sup> e può svolgere le usuali questue («cerche») nel territorio<sup>628</sup> e ricevere altre elemosine, legati e lasciti<sup>629</sup>. La distribuzione del cibo avviene ogni mattina, a cura di due confratelli<sup>630</sup>: i detenuti che si trovano in basso, nelle celle comuni, ricevono il cibo direttamente dai dispensieri, mentre quelli in isolamento lo ritirano dai custodi.

---

<sup>623</sup> AG, b. 34: Il guardiano e confratelli della Torricella al duca, 31 maggio 1691: « Onde l'obbligo che questa confraternita della Torricella ha di soprintendere al sollievo de' poveri massime carcerati, e d'invigilare alla spedizione delle loro cause, stimiamo d'adempire il nostro debito, ed insieme incontrare la mente piissima e retissima di v(ostra) a(ltezza) s(erenissima) con parteciparle la renitenza degl'accennati procuratori, et il danno, che quindi ne può risultare alla giustizia, et alli poveri indefesi. Con tutta però la più riverente sommissione imploriamo dalla grande benignità dell'a(ltezza) v(ostra) ser(enissi)ma il remedio supplicandola a far provvedere quelle provisioni, o dal suo ecc(el)so ducal Consig(li)o, o di chi stimerà più a proposito, le quali pareranno necessarie, e poi l'indennità de' procuratori della carità, e per quella de' poveri carcerati».

<sup>624</sup> Gazzini 2017, p. 13.

<sup>625</sup> *Patenti*, 38/289 e 39/22.

<sup>626</sup> Sacco, busta 1, *Serie 2 Capitoli e istruzioni*, fascicolo 2.1, *Capitoli del 22 giugno 1680*, capo 2.

<sup>627</sup> Ivi, capo 8.

<sup>628</sup> Ivi, capo 3.

<sup>629</sup> Ivi, capo 4.

<sup>630</sup> Ivi, capi 5 e 6.

Il cibo menzionato dai Capitoli prevede pane («oncie dieciotto di pane di formento, e di tutta farina»)<sup>631</sup>, vino («un mezzo di vino, o vero mezzo vino ogni giorno»)<sup>632</sup> ed eventuale carne<sup>633</sup>, per integrare il misero vitto effettivamente disponibile. Le pessime condizioni di vita e di alimentazione sono denunciate ad esempio in una relazione del cancelliere della Congregazione, Cosimo Menozzi, alla quale è allegato un memoriale presentato dai carcerati per denunciare le cattive condizioni di vita e il pane «pieno di muffa»<sup>634</sup>.

### 4.3. Le visite alle carceri

L'archivio della Congregazione conserva la serie *Visite alle carceri*<sup>635</sup>, costituita da verbali delle *visitationes carceratorum* del periodo 1755-1805. È probabile che il Sacco ne ricevesse una copia – per compilare le liste dei detenuti da assistere e organizzare il servizio e gli approvvigionamenti – ma senza partecipare direttamente alle visite. Queste non si trovano infatti menzionate tra i compiti dei confratelli ed erano svolte invece dai membri della Dettatura (fino al 1780) e poi del Consiglio di giustizia (dal 1781)<sup>636</sup>.

Proprio dalla considerazione della magistratura responsabile e delle caratteristiche formali dei verbali è possibile individuarne quattro tipologie:

1. visite svolte dalla Dettatura, registrando i detenuti a partire da quelli «alla larga»;
2. visite svolte dalla Dettatura, registrando i detenuti a partire da quelli «alle strette»;
3. visite svolte dal Consiglio di giustizia;
4. visite del periodo napoleonico.

Vediamoli, di seguito, nel dettaglio.

---

<sup>631</sup> Ivi, capo 5.

<sup>632</sup> Ivi, capo 5.

<sup>633</sup> Ivi, capo 3.

<sup>634</sup> Sacco, busta 1, *Serie 4 Congregazioni*, fasc. 4.2; Lettera del 29 agosto 1768, allegata alla Convocazione 13 giugno 1774: *Sacco, Convocazioni e Congregazioni*. Cfr. Bracciotti 2020, p. 76.

<sup>635</sup> Sacco, Busta 3 *Serie 8 Visite alle carceri*.

<sup>636</sup> Due verbali sono infatti conservati nel fondo *Grazia e giustizia (GGB, b. 30)*.

## 1. Tipo 1

8 giugno 1755-19 agosto 1781

Le visite di questo periodo sono svolte di fronte ai membri della Dettatura, come espresso nel titolo (*Visitatio carceratorum habita coram excelsa Parmae Dictaturam*). Nei verbali sono registrati per primi i detenuti che si trovano *ad latiores* («alla larga»), per ognuno dei quali sono registrati i dati anagrafici, la data di carcerazione, l'accusa, la fase del processo, l'indicazione che il detenuto beneficia della carità. Ad esempio<sup>637</sup>:

*Andreas Gualazzi Floretiola*

*Car(ceratu)s die 6 Aprilis 1767*

*Pro abigeatus unius equus ab ipso commisso in iurisd(ition)e Monticello: num in preiudicium*

*Joannis Baptistae Scazzinae valoris librarum tercentum quadraginta quattuor.*

*Habet reatum, et pedet votum*

*Est sub charitate*

Le accuse, come si vede dall'esempio, sono piuttosto dettagliate e registrano varie circostanze del reato, come il valore dei beni rubati, la parte lesa o la presenza di complici.

L'indicazione della fase del processo è espressa secondo formule fisse, tra le quali ricorrono:

- *habet reatum et pendet copia relationis*
- *est in confessis et habet terminum*
- *habet defensionem*
- *est in confessis, habet terminum et pendet copia relationis*
- *habet reatum et pendet votum*
- *habet reatum, tradita fuit copia relationis eius defensoris et pendet defensione*

Questi detenuti hanno dunque concluso la prima parte del processo informativo, è stata loro notificata l'accusa (*habet reatum*) e attendono che sia redatta la copia della relazione criminale da consegnare al difensore, la copia della difesa o del voto del tribunale supremo. Nel caso di rei confessi può presentarsi la formula *habet terminum*: è stato cioè concesso loro un termine temporale per modificare la confessione resa<sup>638</sup>.

A volte, invece, il processo si è già concluso, il reo è stato condannato e sconta in carcere una pena detentiva:

- *damnatus cum voto reg(i) sup(re)mi Consilii ab aud(ito)re criminalium ad perpetuum carcerem*

---

<sup>637</sup> Visita del 7 agosto 1768, n. 2.

<sup>638</sup> Cfr. la citata lettera di Ferro Ferri: «Doppo haver verificata la di lui confessione, et assignato al medesimo il termine sino sotto li 20 d'aprile a dire ciò che voleva contro la propria confessione».

oppure attende di essere trasferito nel luogo in cui ne sconterà una fisica, come il remigio:

- *condemnatus in poena quinquennalis remigi*

A questa prima sezione di registrazioni dettagliate segue l'elenco dei detenuti *in strictioribus*, per i quali sono indicati soltanto l'identità, il luogo di origine e la data di carcerazione; non il reato, che non è stato ancora loro notificato.

Sono inoltre registrati, sia tra i prigionieri alla larga sia tra quelli alla strette, quelli detenuti per ordine o sotto la responsabilità, di particolari magistrature.

Urbane, come la Camera ducale, il governatore o la Congregazione dei ministri:

- *Assessoraus r(egiae) Domus*
- *Magistratus r(egiae) d(ucalis) Camerae*
- *De ordine magistratus r(egiae) Camerae*
- *Sub examine Cong(regatio)nis ministrorum*
- *De ordine com. cons(iliaris) gubernatoris*
- *De mandato r(egi) assessoratus*
- *Sub examine vero consiliis regi assessoris*
- *Sub examine r(egiae) Iunctae criminalis*

Oppure foresi, come i giudicanti di Borgotaro, Borgo San Donnino, Busseto o Soragna:

- *Sub examine commissarii Burgi Tarii*
- *Sub examine praetoris Burgi S(ancti) Donnini*
- *Sub examine praetoris Buxeti*
- *Sub examine d(omi)ni auditoris Soranae*

E inoltre gli individui trasferiti da un altro carcere, come quello della Cittadella:

- *Infrascripti detinentium in hisce carceribus traditi a regio Castro, in quo erant fortati.*

Per rei sotto esame di magistrati periferici non è espresso il motivo della detenzione in città: verosimilmente un arresto tra le mura urbane oppure l'impossibilità di usare le strutture presenti nella comunità, perché indisponibili o poco sicure. In un caso, testimoniato dalla corrispondenza degli uditori del fondo *Grazia e giustizia*, tre detenuti sono trasferiti da Colorno a Parma per via delle carceri malsane<sup>639</sup>.

---

<sup>639</sup> Giovanni Michelini, Carlo Sandri e Marco Poi: GGB, b. 326, minuta del 21 settembre 1796.

## **Tipo 2**

23 settembre 1781-16 dicembre 1790

A partire dal settembre 1781 le visite sono svolte davanti ai membri del Supremo Consiglio di grazia e giustizia (*Visitatio carceratorum habita coram reg(ii) sup(remi) Con(ilii) iustitiae et gratiae Parmae*). La struttura del verbale resta invariata rispetto al tipo 1.

## **Tipo 3**

20 marzo 1791-8 aprile 1802

Le visite proseguono a cura del Consiglio di giustizia, ma a partire dal marzo 1791 sembrano invertire il percorso. I verbali iniziano infatti con la sezione dei detenuti alle strette (*Detenuti in strictioribus quorum pendet processus informativus*), seguita da quella dei detenuti alla larga (*Detenuti in latioribus et admissi ad defensionis ab aud(itor)e criminalium*). Continua, in entrambe le sezioni, la registrazione dei rei sotto esame di particolari magistrati urbani o foresi.

## **Tipo 4**

21 novembre 1802-1 aprile 1805

A partire dal 1802, con l'istaurarsi del governo napoleonico, la lingua dei verbali passa dal latino all'italiano e nel titolo compare il motto repubblicano (*Libertà/ Eguaglianza/ Nel nome della Repubblica francese. Visita de' carcerati nanti il supremo consiglio di Giustizia e grazia di Parma*). La loro struttura rimane per il resto invariata.

La ricchezza delle informazioni contenute nelle *visitationes* meriterebbe uno studio sistematico, che esula purtroppo dai confini della nostra ricerca. Possiamo però svolgere una prima indagine – con i dati più facilmente rilevabili e con esami a campione – per cercare di trarre alcuni dati relativi al popolamento delle carceri e alla durata della detenzione.

Il numero dei detenuti registrati nei verbali appare piuttosto variabile - dai 19 dell'8 giugno 1755 ai 135 del 16 agosto 1801 – e non è chiaro se le visite interessassero ogni volta l'intera popolazione carceraria oppure solo una parte: dal momento che le verbalizzazioni sono molto accurate, e che non segnalano mai se la visita sia totale o parziale, potremmo comunque propendere per la prima ipotesi. Le carceri, dunque, avrebbero ospitato

mediamente poco meno di 70 persone<sup>640</sup>, molte delle quali in celle comuni, *ad latiores*. Si notano in alcuni anni delle oscillazioni molto marcate<sup>641</sup> e un netto incremento a partire dagli ultimi anni del regno borbonico e poi durante la Repubblica<sup>642</sup>.

Per valutare invece la durata delle carcerazioni possiamo esaminare un verbale a campione, come quello della visita del 21 dicembre 1778, che registra ben 80 detenuti. Iniziamo a considerare quelli alle strette, 61, che dovrebbero essere stati carcerati in data relativamente recente: due di loro sono invece detenuti da ben due anni, essendo stati arrestati nel dicembre e 1776, mentre un terzo è lì dal maggio 1777. Gli altri 58 sono stati invece effettivamente arrestati durante l'anno corrente, a partire da aprile: alcuni di loro si trovano dunque in carcere già da otto mesi, senza che si sia conclusa la prima parte del processo informativo. La permanenza nelle segrete, come si è visto, si dimostrava del resto un efficace strumento per indurre alla confessione e non è inverosimile che fosse volutamente prolungata, almeno in certi casi o per i rei più resistenti. Ancora più lunga la permanenza dei prigionieri alla larga: Domenico Enzani e Giovanni Battista Zanoni vi scontano una pena detentiva e sono quindi in cella, rispettivamente, dal 1759 e dal 1771. Per altri prigionieri, ai quali è già stato notificato il reato, il processo è in corso già da due o tre anni: Giuseppe Norgia è stato carcerato il 7 novembre 1775, Geronimo Brandolini il 13 giugno 1776, Michele De Filippis il 26 gennaio 1775. Più rapido invece il percorso processuale di Pietro Canale, probabilmente perché reo confesso, che è stato arrestato solo 12 giorni prima e ha già ricevuto il termine. Notiamo infine, nella visita del 15 novembre 1768, la menzione di un «impunista», cioè di chi «ha ottenuto l'impunità come ricompensa per una delazione»<sup>643</sup> e che potrebbe avere dunque risposto a una grida di impunità e premio, analoga a quelle viste poco sopra. Si tratta di Giuseppe Bardi di Mezzani, reo confesso per furto, e che non compare più nelle visite successive, avendo forse ottenuto effettivamente la libertà.

---

<sup>640</sup> La media e la mediana sono di 68,5 persone.

<sup>641</sup> Ad esempio tra il 21 dicembre (66 persone) e il 24 marzo 1777(44 persone) o tra il 14 aprile 1788 (54 persone) e il 21 dicembre 1778 (80 persone).

<sup>642</sup> Dalla metà del 1797 i detenuti non scendono mai sotto le 90 persone.

<sup>643</sup> Salvatore Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1966, vol. VII, p. 548.

### PARTE III. I CRIMINI E IL PROCESSO CRIMINALE

Questa sezione è dedicata all'amministrazione della giustizia criminale: il primo capitolo passa in rassegna la produzione normativa relativa ai diversi reati, mentre il secondo esamina il processo e la sua documentazione, riferendosi all'età ferdinanda e ai processi trattati dal Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma.

#### CAPITOLO II. REATI E PENE

L'ordinamento giuridico criminale dei Ducati si costituisce in età farnesiana, con l'emanazione degli *Ordini e bandi ducali generali per il buono e quieto vivere*, accompagnati e seguiti da gride specifiche – relative ai reati di vagabondaggio, armi vietate o altre turbative all'ordine pubblico – che ne riprendono in gran parte i principi. La loro abbondanza e frequenza, comune ad altri stati italiani<sup>644</sup>, può essere messo in relazione con il fenomeno, messo in luce di Mario Sbriccoli<sup>645</sup>, della crescita della pressione penale sulla società tra Cinque e Seicento e dell'aumento della «criminalizzazione primaria», cioè del «procedimento con il quale si stabilisce che una certa azione, a certe condizioni, è reato»<sup>646</sup>. La normativa di età asburgica e borbonica si innesta su quella farnesiana riprendendola in gran parte e organizzando i contenuti in forme più snelle e sistematiche. Un'evidente novità introdotta dai legislatori asburgici è il mutamento nel sistema delle pene, nelle quali è introdotta una esplicita e sistematica distinzione basata sul ceto sociale del reo. Ai nobili sono risparmiate quelle afflittive più degradanti, come la Ruota di Salso<sup>647</sup> o le triremi, sostituite da altre più miti, come la «relegazione in castello»<sup>648</sup>; le pene pecuniarie sono invece più elevate per i nobili e ridotte per i plebei. Oltre a queste due categorie sociali compare talora quella delle «persone civili» – verosimilmente appartenenti alla borghesia e

---

<sup>644</sup> Per un confronto si vedano ad esempio Galeotti 1847, per la Toscana e il *Gridario a stampa* dell'Archivio di Stato di Modena, disponibile online, per il Ducato estense.

<sup>645</sup> Sbriccoli 2009b, p. 20.

<sup>646</sup> Ivi, nota 13.

<sup>647</sup> La Ruota era un macchinario, a trazione umana, usato presso le saline di Salso per estrarre dai pozzi l'acqua necessaria alla lavorazione del minerale: cfr. Zancarini 2021.

<sup>648</sup> Da intendersi verosimilmente come la detenzione in una fortezza, meno disagiata rispetto alle comuni carceri.

al ceto mercantile – che godono di alcuni privilegi in comune con i nobili, ad esempio per quanto riguarda le armi consentite.

Per l'età borbonica, che mantiene in parte tale sistema delle pene, si segnala un'intensa attività legislativa nei primi anni di regno del duca Filippo. Nel 1749, in particolare, sono emanate tre *prammatiche* – relative ai reati di omicidio e furto e alle armi consentite e proibite – e inizia l'aggiornamento dei trattati con gli stati confinanti per la reciproca consegna dei malviventi.

Alcune indicazioni sul diritto penale, per l'età borbonica, provengono inoltre dal testo del giurista piacentino Leonardo Loschi, *Ad Digesta Domatii additiones patriae ex Parmensium et Placentinorum legibus*<sup>649</sup>, un compendio, destinato a studenti e a pratici, del trattato di diritto romano del francese Jean Domat<sup>650</sup> e integrato con riferimenti alle leggi vigenti nei Ducati. È dedicata al diritto criminale la parte sesta del compendio, composta da 18 *additiones*, tra le quali rilevano in particolare la quinta, sulla violenza pubblica e privata<sup>651</sup>, la sesta, su alcuni tipi di omicidio<sup>652</sup>, e l'undicesima, sui furti<sup>653</sup>. Loschi fa riferimento alle prammatiche del 1749 e del 1789, tra l'altro per esemplificare la distinzione tra nobili e plebei nella comminazione delle pene<sup>654</sup>.

## 1. Il buono e quieto vivere

È Ottavio Farnese il primo a regolare la materia criminale, emanando nel 1561 gli *Ordini e bandi ducali generali per il buono e quieto vivere*<sup>655</sup>, un testo che elenca i principali reati e le relative sanzioni e che viene periodicamente ristampato ancora alla fine del XVII secolo, come testimonia una copia conservata del 1699, relativa alla città di Piacenza, alla quale facciamo riferimento<sup>656</sup>.

---

<sup>649</sup> Sulle *Additiones*, Fregoso 2017, pp. 1-2.

<sup>650</sup> Jean Domat, *Ad digesta Domatii additiones patriae ex Parmensium et Placentinorum legibus*, Placentiae 1792-1793.

<sup>651</sup> *Additio V. Ad legem Iuliam de vi publica et privata*, pp. 120-123.

<sup>652</sup> *Additio VI. Ad legem Corneliam de sicariis et veneficis et de Lege Pompeia del parricidii*, pp. 124-126.

<sup>653</sup> *Additio XI. De furtis et abigeatis*, pp. 138-141.

<sup>654</sup> *Additio V* cit., p. 125.

<sup>655</sup> È conservata nell'edizione del 1597, *Ordini e bandi ducali generali da osservarsi inviolabilmente nella magnifica città di Parma, suo territorio, vescovato, e stato Pallavicino. Con li bandi generali sopra la bonificazione de' terreni del parmigiano*, In Parma, appresso Erasmo Viotti, 1597 (ASPR, *Raccolta di statuti*, n. 187).

<sup>656</sup> *Ordini e bandi ducali generali da osservarsi inviolabilmente nella magnifica città di Piacenza, suo territorio e vescovato, per il buono e quieto vivere universale. Nuovamente ristampati, e corretti, e aggiuntevi altre gride*

Nel testo, in 46 capi, è possibile identificare una ripartizione tematica. I primi sette riguardano reati connessi con la sfera religiosa: si vieta di bestemmiare, lavorare o commerciare nei giorni festivi, disturbare le funzioni religiose, entrare nei monasteri femminili. I sudditi devono vivere cattolicamente, senza aderire a sette eretiche; è inoltre ordinato ai medici di prescrivere ai malati la confessione. Si passa poi, con gli articoli 8-11, ai divieti che tutelano l'ordine pubblico: partecipare a giochi proibiti<sup>657</sup> e tenere bisca, importunare, in particolar modo le donne, tirare sassi, produrre rumori molesti o bagordi notturni<sup>658</sup>, abbandonarsi a eccessi durante feste o balli.

Gli articoli 13-16 riguardano le armi, con regole che troveremo poi periodicamente ribadite in numerose gride. La norma, in sintesi, identifica strumenti offensivi vietati, concessi, orari o circostanze nei quali vigono restrizioni particolari. Sono vietate le armi grandi o da combattimento (schioppi, spadoni, alabarde, scudi e altri strumenti con imbracciature), quelle insidiose (l'archibugio a ruota piccolo o «verdugo») e altre improprie (sassi, bastoni, sfere metalliche). Sono consentite solo armi per la difesa personale: spade, pugnali e, solo nel caso di viaggi a cavallo, la lancia. È sempre vietato portare armi in chiesa, durante mercati e nelle ore notturne, cioè dopo il terzo rintocco; di notte è obbligatorio portare un lume, ma non schermabile. La delazione di armi è punita con 25 scudi di multa e due o tre tratti di corda, mentre per l'archibugio si arriva alla forca, assieme alla confisca dei beni, pena che ricade anche su armaioli e venditori.

Gli articoli da 17 a 24 riguardano varie condotte violente, di gravità crescente: insulti, percosse a mani nude o con oggetti, adunate sediziose, aggressione a mano armata, omicidio. Le pene sono decisamente severe: dai 100 a 200 scudi con tratti di corda, taglio della mano, galera, morte civile o naturale. Nel caso degli scontri con armi (art. 23) la pena si aggrava se scorre sangue, se si producono sfregi, se il fatto avviene in luogo pubblico oppure alla presenza o alla vista del sovrano; è risparmiato chi agisca per difesa.

Gli articoli da 26 in avanti riguardano vari comportamenti contrari all'autorità o al vivere civile: giurare il falso, attentare ai possessi altrui, sposarsi irregolarmente, uscire dalle mura cittadine. Gli articoli 30 e 31 vietano resistenza o insulti agli agenti del Bargello; quelli dal 32 al 37 coprono l'ambito degli irregolari (banditi e zingari) e delle denunce. I banditi devono lasciare le città ed è severamente proibito dare loro rifugio, anche nel caso siano propri familiari; le autorità locali del territorio (massari, consoli, deputati) devono denunciarne la

---

*pubblicate d'ordine di sua eccellenza illustrissima.* In Piacenza, per Giovanni Baschi 1611. E ristampati nella stampa ducale dei Bazachi l'anno 1699. (*Gridario*, 8/32).

<sup>657</sup> Sulle legge sul gioco, cfr. Addobbati 1997.

<sup>658</sup> Sul legame tra notte e perturbazione dell'ordine, Sbriccoli 1991.

presenza. I sanitari (medici, chirurghi, barbieri)<sup>659</sup> sono tenuti a segnalare i feriti e percossi che si trovino a curare; è inoltre necessaria un'autorizzazione per seppellire chi sia morto violentemente. L'omessa denuncia è punita con multe e chi nasconde un bandito può subire la stessa pena prevista per costoro. L'articolo 38, specifico per la città, ordina a tutti gli zingari di partire dal Piacentino, pena la fustigazione o la galera.

Gli ultimi otto articoli sono meno omogenei tematicamente e costituiscono una sorta di "coda". Il 39 vieta i duelli<sup>660</sup>, l'affissione di cartelli ingiuriosi e altre azioni foriere di conflitti, come ambasciate o notifiche: i tratti di corda previsti come pena possono colpire anche i notai rogatari. Gli articoli 42 e 43 riguardano l'attività dei magistrati, riconoscendo loro la possibilità di aumentare o diminuire le pene secondo discrezione e di procedere *ex officio*, oltre che per denuncia, per «querela» per «inquisitioni» e per «constituti». L'articolo 46 riguarda invece i notai e impone loro di «parlar modestamente nelle scritture»: è punito chi calunnia o parla contro l'onore altrui nelle scritture e suppliche o verbalmente.

## 2. Irregolari e banditi<sup>661</sup>

Tra le gride più ricorrenti – circa 50 gride di età farnesiana e 30 per il periodo successivo – si rilevano quelle riguardanti varie categorie di persone che turbano l'ordine pubblico, definite con grande varietà linguistica: oltre ai termini più usuali (banditi, oziosi, vagabondi) si trovano anche altri vocaboli, come «afrontadori, baroni, zaratani, saltimbanchi, comedianti, arborari, pubbliche meretrici e ruffiane; cingari, pitocchi, impiagati, malsani, birbanti»<sup>662</sup>.

Si tratta di categorie tra loro permeabili, ma tra le quali possiamo operare una prima distinzione: da una parte i banditi, cioè i colpevoli di uno o più crimini che hanno determinato un provvedimento di bando, dall'altra le persone senza occupazione o fissa dimora – forestiere o suddite – e inclini per questo a commettere reati o ad asservirsi come sgherri, incorrendo a propria volta in condanne e bandi.

---

<sup>659</sup> Sul coinvolgimento dei medici nel processo penale, Pastore 2012.

<sup>660</sup> Per un quadro generale sul duello, Cavina 2005.

<sup>661</sup> La bibliografia sul fenomeno della marginalità e del banditismo è molto ampia: sulla marginalità, in particolare per il territorio toscano, segnaliamo Dani 2018; sul banditismo, Lacché 1988 e i più recenti studi di Claudio Povolo, in particolare Povolo 2017 e Povolo 2018.

<sup>662</sup> *Ordini contro le persone vagabonde, meretrici etc*, Piacenza, 20 agosto 1590 (Gridario, 14/78) e *Bando contro li vagabondi, cingari, birbanti e altri*, Piacenza, 2 dicembre 1637 (Gridario, 46/120).

## a. Forestieri

Sono considerate forestiere le persone che risiedano nei ducati da meno di un certo periodo di tempo: nella grida del 20 agosto 1590<sup>663</sup>, ad esempio, il limite è di un anno per la città e tre anni per il territorio e si vieta, sotto pena pecuniaria, ai forestieri di fermarsi in osteria per più di una notte e ai sudditi di affittare loro camere. Nel bando del 31 luglio 1593<sup>664</sup> il limite sale a 5 anni, con l'aggiunta di altri requisiti (non avere un'occupazione, beni stabili o servire come sgherro senza un salario ordinario); il bando del 10 aprile 1751 esclude invece i residenti da più di dieci anni e in possesso dei «necessari requisiti per godere del beneficio dell'incolato<sup>665</sup>».

I vari provvedimenti mirano a espellere i forestieri o a limitarne e controllarne l'accesso. Il citato bando del 1593 concede ad esempio ai forestieri inoperosi 10 giorni per uscire dal territorio, mentre sono ben accetti quelli che esercitino un mestiere o si impieghino in agricoltura. La grida sui forestieri del 1591<sup>666</sup> proibisce loro di fermarsi entro le 3 miglia da Piacenza e di soggiornarvi per più di due giorni: i forestieri, appena giunti, devono presentarsi all'uditore criminale e richiedere licenza nel caso vogliano fermarsi per un periodo più lungo, dando una «sigurtà di ben vivere» ad arbitrio dell'uditore<sup>667</sup>. Devono inoltre consegnare eventuali armi, le cui licenze sono sospese.

Tra il 1675 e il 1676, per ovviare alla negligenza delle persone tenute a denunciare la presenza di forestieri, è introdotto poi nelle due capitali un complesso sistema di notifica basato sul rilascio di moduli («policini» o «polizzini»)<sup>668</sup>. Il forestiero, giunto al «cassino della gabella», deve farsi rilasciare dal conduttore del Dazio, o dai suoi agenti, una «bolletta», costituita da un modulo prestampato («polizzino») sul quale il conduttore annota numerosi dati: nome, cognome, patria, professione, eventuali armi, statura, luogo di partenza, luogo in cui alloggerà (osteria, locanda, casa o altro luogo), eventuali servitori o accompagnatori (con analogo indicazione delle loro generalità e armi detenute), mezzo di locomozione (a cavallo, in carrozza o a piedi), durata del soggiorno, giorno di arrivo. Il

---

<sup>663</sup> *Gridario*, 14/78 cit.

<sup>664</sup> *Bando contra i banditi, assassini et altri*, Piacenza, 31 luglio 1593 (*Gridario*, 15/16).

<sup>665</sup> *Rinnovazione del bando per gli forastieri, zingari, vagabondi ed oziosi*, Parma, 10 aprile 1751 (*Gridario*, 76).

<sup>666</sup> *Bando sopra li forastieri*, Piacenza, 25 ottobre 1591 (*Gridario*, 14/103).

<sup>667</sup> La pena per chi non si presenta è di 200 scudi di multa e tre tratti di corda; per la mancata richiesta di licenza, tre tratti di corda.

<sup>668</sup> *Grada contro i forestieri*, Parma, 6 marzo 1636, (*Gridario*, 24/48); *Grada per la denuncia e consegna de' forastieri e sfratto di persone di mal'affare e mal viventi da questa città di Parma e suo territorio*, Parma, 3 dicembre 1675 (*Gridario*, 47/51) e *Grada per la denuncia e consegna de' forastieri*, Piacenza, 10 ottobre 1676 (*Gridario*, 47/74).

polizzino andrà subito mostrato al locandiere o altro ospite, che dovrà verificare l'indirizzo indicato, e poi presentarlo al notaio incaricato presso l'ufficiale del Divieto (per Piacenza, Paolo Pozzali), che lo registrerà su apposito libro, rilasciando una ricevuta da lui sottoscritta. L'operazione si ripete ogni sera: gli uomini devono presentarsi di persona, mentre le donne possono incaricare un terzo. Anche gli osti e locandieri sono tenuti a consegnare ogni sera, all'incaricato urbano o ai podestà dei comuni, un elenco dei forestieri da loro ospitati. Le pene per i forestieri sono severe: prevedono 300 scudi di multa e tre tratti di corda in caso di contravvenzione e di 100 scudi e tre tratti di corda per le false dichiarazioni.

Il regolamento di notifica, particolarmente macchinoso, è probabilmente poco o male applicato: quando ricompare, nel 1749<sup>669</sup>, si fa in effetti riferimento a una precedente, e frequentemente disattesa, grida del 21 marzo 1711, non conservata. Il nuovo testo ribadisce che i forestieri devono presentare l'apposita bolletta all'oste o all'ospite e che tale documento va poi portato al deputato dell'Ufficio della consegna e chiarisce, efficacemente, il fine della norma: «non tanto avere una esatta e diligente consegna di tutti li forastieri, quanto preme di sterminare li malviventi»

L'ingresso dei forestieri diventa particolarmente critico in occasione di epidemie. Due gride, della seconda metà del XVII secolo e inizi del XVIII<sup>670</sup>, ne decretano l'espulsione «ne' presenti sospetti contagiosi» e vietano, sotto pene corporali<sup>671</sup>, l'ingresso anche a coloro che giungano da luoghi non sospetti o che rechino bollette o «fedi di sanità»<sup>672</sup>. Essi sono male accetti anche durante le carestie: la grida del 5 novembre 1650<sup>673</sup>, per via dello scarso raccolto, espelle entro tre giorni i vagabondi e forestieri «inutili».

### **b. 2.2. Oziosi e vagabondi**

Il forestiero, secondo le gride della fine del XVIII<sup>674</sup> secolo, sarà considerato ozioso e vagabondo se, attraverso la testimonianza di due persone o altre prove, risulterà risiedere nel Ducato senza avere un'occupazione o mezzi di sostentamento. Egli, per la sola reputazione

---

<sup>669</sup> *Bando contro i vagabondi, ladri, banditi, ed altre fonti di malviventi* Piacenza, 15 febbraio 1749 e Parma, 19 febbraio 1749 (*Gridario*, 74)

<sup>670</sup> *Bando contro li vagabondi, cingari, birbanti e altri*, Parma, 2 dicembre 1673 (*Gridario*, 46/120); *Bando contro i vagabondi, zingari, pitocchi, birbi, pezzenti e simili*, Parma, 5 maggio 1713 (*Gridario*, 59/52).

<sup>671</sup> Tre tratti di corda per gli uomini, frusta per le donne.

<sup>672</sup> La fede di sanità era un documento attestante che la persona non proveniva da luoghi infetti.

<sup>673</sup> *Grida per l'espulsione di vagabondi e forestieri*, Parma, 5 novembre 1650 (*Gridario*, 38/168).

<sup>674</sup> *Grida sopra li vagabondi e forestieri*, Piacenza, 28 gennaio 1690 (*Gridario*, 50/127); *Grida sopra li vagabondi e forastieri*, Piacenza, 28 novembre 1676 (*Gridario*, 47/77).

di persona vagabonda e oziosa, può essere trattenuto, interrogato e anche torturato – a discrezione del giudice, che non dovrà rendere conto del tormento e della carcerazione – per scoprire il motivo del suo ingresso in città o eventuali reati commessi<sup>675</sup>. Se trovato colpevole, subirà una pena di almeno 10 anni di galera; se soltanto vagabondo, 3 anni di galera o, se inabile, la fustigazione alla porta di uscita. In caso di successivo ritorno in città, subirà il taglio di un orecchio.

I sudditi poveri non devono restare oziosi, ma iniziare un mestiere, impiegarsi e, nel caso intendano poi lasciare il lavoro, trovare un sostituto<sup>676</sup>. Maestri e padroni dovranno farne fede all'uditore criminale, sotto minaccia di severe pene<sup>677</sup>.

### **c. Mendichi e falsi mendichi**

Per mendicare occorre un'autorizzazione, rilasciata dalla Sede apostolica<sup>678</sup> oppure da appositi ufficiali o deputati cittadini: la grida contro i questuanti del 1603<sup>679</sup> invita i forestieri a presentarsi entro 5 giorni dall'arrivo in città a «Feliciano Fantoni, mercante in piazza a questo deputato», per farsi rilasciare il documento, senza il quale il questuante è punito con la frusta. Il forestiero indigente – sempre in questo periodo, la prima metà del XVII secolo – può inoltre rivolgersi alla Congregazione della casa pia delli mendichi<sup>680</sup>.

### **d. Sgherri**

Gli sgherri, menzionati anche come «farinelli» o «bravi» sono generalmente forestieri o oziosi che si impiegano al servizio di signori o feudatari, per azioni di violenza privata. Sono dunque una sorta di anello di congiunzione tra gli irregolari relativamente innocui e i banditi. Le gride proibiscono perciò a chicchessia, anche persona privilegiata, di dare loro alloggio,

---

<sup>675</sup> Sembra dunque già avviarsi la concezione della potestà economica, che persegue il soggetto di cattiva fama al fine di prevenire il crimine.

<sup>676</sup> Grida 28 gennaio 1690 cit., che dà loro un mese di tempo.

<sup>677</sup> Grida 28 gennaio 1690 cit.: è prevista la condanna a lavori forzati presso la Ruota di Salso per un anno alla prima infrazione, per due alla seconda e, alla terza, la galera per 5 anni.

<sup>678</sup> *Ordini contro le persone vagabonde, meretrici etc.*, Piacenza, 20 agosto 1590 (*Gridario*, 14/78).

<sup>679</sup> *Grida contro quelli che andranno questuando in questa città e suo territorio*, Piacenza, 7 aprile 1603 (*Gridario* 17/123).

<sup>680</sup> *Divieto di mendicare in città*, Parma, 22 aprile 1623 (*Gridario*, 27/8); *Grida contro i forestieri*, Parma, 6 marzo 1636 (*Gridario*, 34/48).

salario o di accompagnarvisi. Gli osti non possono ospitare chi abbia fama di sgherro o porti armi proibite, ma devono avvisare prontamente i consoli, che daranno l'allarme tramite campane a martello. Anche sudditi e abitanti delle comunità, alla vista di tali persone sospette o «imbacuccate», devono chiedere loro di farsi riconoscere e, di fronte a un rifiuto, possono inseguirle in armi e ferirle impunemente<sup>681</sup>.

### e. Banditi

I banditi alimentano la criminalità, soprattutto lungo i confini e nei piccoli centri, unendosi in bande e commettendo rapine e aggressioni negli abitati e lungo le strade<sup>682</sup>.

Nelle ricorrenti gride relative a questi malviventi si possono distinguere tre tipi di provvedimento:

- bandi per l'espulsione
- convenzioni con gli stati confinanti
- bandi relativi ai benefici per chi cattura o uccide un bandito

I bandi di espulsione sono i più numerosi: nel XVI secolo recano generalmente il titolo *Bando contro i banditi forestieri* e nel XVII *Grida contro li banditi di stati alieni*<sup>683</sup>; per l'età borbonica si conserva invece il bando contro un singolo, Giovanni Maria Inzani<sup>684</sup>.

Ai malviventi provenienti da oltre confine sono concessi alcuni giorni – da due a dieci – per lasciare il territorio dei ducati, nel quale non potranno successivamente tornare. Le gride escludono chi è provvisto di salvacondotto, ordinandogli però, in alcuni casi, di spostarsi in città<sup>685</sup>, abbandonando le campagne e i piccoli centri meno controllabili. È previsto talvolta

---

<sup>681</sup> *Grida contra i banditi, sgherri e vagabondi*, Piacenza, 13 gennaio 1601 (*Gridario*, 17/60).

<sup>682</sup> Cfr. la grida del 16 agosto 1667, Piacenza: «non cessano, massime verso i confini [...] di unirsi a commettere, tanto di giorno quanto di notte, alle case, alla campagna e anche alla strada, rapine, latrocinii, homicidi e ogn'altro delitto» e la *Grida contro i banditi e inquisiti da stati alieni e quelli che li daranno aiuto o favore*, Parma, 13 ottobre 1660: «particolarmente ne' luoghi piccioli e appresso a' confini dello stato».

<sup>683</sup> Bandi o gride *contra li banditi forestieri*: Piacenza, 26 febbraio 1578 (*Gridario*, 11/11), Piacenza, 19 maggio 1584 (*Gridario*, 11/111), Piacenza, 27 ottobre 1584 (*Gridario*, 11/118), Parma, 19 agosto 1585 (*Gridario*, 12/22), Piacenza, 28 settembre 1585 (*Gridario*, 12/25); gride *contro li banditi da stati alieni*: Piacenza, 6 ottobre 1660 (*Gridario*, 40/70), Parma, 13 ottobre 1660 (*Gridario*, 40/71), Piacenza, 4 giugno 1664 (*Gridario*, 44/12), Parma, 24 ottobre 1665 (*Gridario*, 44/65).

<sup>684</sup> *Bando contro Giovanni Maia Inzani*, Parma, 29 novembre 1759 (*Gridario*, 83).

<sup>685</sup> Gride del 4 giugno 1664 e 24 ottobre 1665 cit.

che i banditi senza salvacondotto debbano denunciarsi all'uditore criminale, che deciderà riguardo all'espulsione<sup>686</sup>.

Il controllo e la sicurezza delle zone di confine sono lo scopo dichiarato delle convenzioni con gli stati vicini per l'arresto dei banditi<sup>687</sup>, che saranno ben testimoniate nei volumi del *Gridario* di età borbonica. Per l'età farnesiana sono invece conservate due sole convenzioni: una con la Repubblica di Genova, siglata nel 1595, e una con lo stato di Milano, di due anni successiva<sup>688</sup>. L'accordo del 1595 fissa una fascia di 8 miglia dalle frontiere, entro la quale i malfattori non possono entrare né ricevere ospitalità: in caso contrario potranno essere impunemente uccisi o, se in città, arrestati dall'ufficiale o dal prefetto. Non possono essere invece molestati se ne dimorano, onestamente, al di fuori. Ai banditi nativi dei due stati, o che vi abitano pacificamente da almeno 3 anni, il giudice o il prefetto possono però richiedere una sigurtà di bene vivere: la grida non specifica se tale garanzia sia un semplice impegno scritto o preveda anche il versamento di una cauzione. La convenzione regola anche le modalità di inseguimento del bandito, consentendo alle comunità e ai singoli di sconfinare entro 5 miglia per catturarlo o ucciderlo e ordinando agli autoctoni di dare loro manforte. È però proibito entrare nel territorio a mano armata<sup>689</sup> o commettere violenze, ricorrendo invece all'intervento dei magistrati locali. Analoga, per struttura e contenuto, la convenzione con lo stato di Milano: la fascia di rispetto misura in questo caso 10 miglia – forse anche per l'orografia del territorio, pianeggiante e facilmente attraversabile a cavallo, al contrario dei confini con la Repubblica di Genova che corrono in parte lungo l'Appennino – mentre il limite di sconfinamento è di 3 miglia.

Entrambe le convenzioni hanno durata limitata (5 anni quella con Genova, 2 quella con Milano) e si chiudono dichiarando che, qualora una delle parti contraenti non rispetti l'accordo o non fornisca collaborazione, l'altra potrà recedere.

Per l'età borbonica sono ben attestate le convenzioni per l'arresto e la reciproca consegna di banditi e malfattori, siglate con gli stati confinanti<sup>690</sup>: la Lombardia austriaca<sup>691</sup>, il Ducato di

---

<sup>686</sup> Grida del 13 ottobre 1660 cit.

<sup>687</sup> Cfr. i Capitoli con lo stato di Milano del 9 agosto 1597 (*Gridario*, 16/31): *la piè potente [provvisione] di tutti è il tenerli lontano dai confini*.

<sup>688</sup> *Conventioni et capitulazioni fatte tra il serenissimo duca di Parma e Piacenza e la serenissima Repubblica di Genova intorno alla estirpazione de' banditi quest'anno 1595*, Parma, 19 giugno 1595 (*Gridario*, 13/91) e *Capitoli tra il duca di Parma e lo stato di Milano contro i banditi*, Parma 9 agosto 1597, (*Gridario*, 16/31).

<sup>689</sup> La grida intende probabilmente che devono riporre le armi nei foderi o comunque non impugnarle né tenerle cariche

<sup>690</sup> Per un quadro generale delle forme di cooperazione transfrontaliere, Edigati 2022.

<sup>691</sup> *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati della Lombardia austriaca per una parte e quelli di Parma, Piacenza e Guastalla per l'altra*, Milano 10 Milano 31 marzo 1750 (*Gridario*, 77), Parma 1 aprile 1755 (*Gridario*, 79 e 80), Parma 19 aprile 1760 (*Gridario*, 84), Parma 15 febbraio 1780 (*Gridario*, 103).

Modena<sup>692</sup>, il Granducato di Toscana<sup>693</sup>, la Repubblica di Genova<sup>694</sup>, il principato Doria di Torriglia<sup>695</sup>. I cinque accordi seguono un modello comune: gli stati si impegnano a catturare e consegnare alla controparte tutti i banditi, i rei non ancora banditi ma accusati dei crimini più gravi (cioè punibili con morte, galera o pene corporali pesanti) e gli evasi. La consegna non deve comportare spese per la parte che riceve e deve includere anche gli eventuali corpi di reato o copie dei processi. È inoltre mantenuta, per le forze dell'ordine, la possibilità di sconfinare nello stato vicino durante l'inseguimento. Alcune convenzioni contengono previsioni specifiche per il territorio: quella con la Toscana, ad esempio, prescrive di arrestare gli sconosciuti che escano dalle strade maestre «avendo però riguardo di non inquietare i vergari che andassero in Maremma», cioè i pastori o mandriani; gli accordi con la Lombardia, nel 1794, includono invece una convenzione specifica per «isnidare i malviventi nel luogo di Retegno», una piccola località tra i comuni di Fombio e Codogno<sup>696</sup>. Anche queste convenzioni hanno durata limitata, da 3 a 5 anni, e sono periodicamente rinnovate<sup>697</sup>.

Il legislatore, soprattutto nel periodo farnesiano, concede vari benefici a chi esegua o favorisca la cattura di un bandito. La grida pubblicata a Parma il 4 aprile 1588<sup>698</sup> prevede che chi consegna il malvivente – vivo o morto – non sia punito per l'eventuale uccisione e ottenga inoltre la remissione del proprio bando o di quello di un altro bandito, purché per reato pari o inferiore a quello del catturato. Dovrà a tal fine presentarsi presso l'ufficio dell'uditore criminale con il catturato oppure con la sua testa o altre «prove legittime». La remissione del bando altrui non richiede che il beneficiario si costituisca in carcere né che abbia ottenuto una pacificazione con le parti lese. Egli resterà però esiliato dal luogo in cui ha commesso il reato e, per 3 miglia, da quello di residenza degli eredi di chi abbia ucciso.

---

<sup>692</sup> *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla per una parte e quelli di Modena, Reggio, Mirandola ecc. per l'altra*, Colorno, 22 maggio 1750 (*Gridario*, 75), Parma, 4 aprile 1755 (*Gridario*, 79), Modena, 4 aprile 1760 (*Gridario*, 82 e 84).

<sup>693</sup> *Convenzione seguita tra il governo di Parma e quello di Toscana per lo reciproco arreso dei banditi e malviventi*, Parma, 6 marzo 1750 (*Gridario*, 77), Parma, 27 gennaio 1756 (*Gridario*, 79 e 81).

<sup>694</sup> *Convenzione per la consegna de' rei concordata da' signori ministro plenipotenziario ed inviato straordinario di S.M. Cattolica presso la serenissima Repubblica di Genoa il cavaliere signor don Giovanni Corneyo in qualità di ministro plenipotenziario da S.A.R. il serenissimo r(eale) infante duca di Parma, Piacenza e Guastalla ed il segretario di Stato sig(nor) don Paolo Agostino Borelli in qualità di ministro plenipotenziario di detta serenissima Repubblica*, Parma, 19 luglio 1786 (*Gridario*, 109), Genova, 1 agosto 186 (*Gridario*, 109).

<sup>695</sup> *Convenzione per l'arresto de' rei fra gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla da una parte e gli stati del Principato Doria di Torriglia ed annessi dall'altra*, Parma, 2 gennaio 1786 (*Gridario*, 109).

<sup>696</sup> *Convenzione provvisoria stabilita tra la real corte di Parma e la Lombardia austriaca pel promiscuo esercizio degl'infrascritti atti di giustizia criminale nel luogo di Retegno e per altre provvidenze relative al luogo medesimo*, Parma, 7 marzo 1794 (*Gridario*, 117).

<sup>697</sup> Carteggio relativo alla stipula delle convenzioni è conservato in ASPR, *Raccolta di trattati*, b. 4 (*Consegna reciproca de' delinquenti. Convenzioni coll'estero. 1709-1794*).

<sup>698</sup> *Grida contra ai banditi*, Parma, 4 aprile 1588 (*Gridario*14/13).

Per l'inseguimento del bandito, che sarà segnalato dalle campane a martello, è consentito ai sudditi di tenere in casa gli archibugi (anche quelli da ruota, generalmente vietati) – ma non gli archibugetti (più corti e dunque proditori). Una grida piacentina, pubblicata il 28 maggio dello stesso anno<sup>699</sup>, riguarda anche l'inseguimento di assassini e altri sospetti, ad esempio individui con barbe finte o «imbacuccati». La cattura, in questo caso, procura un premio di 200 scudi. I benefici si applicano anche agli esecutori della giustizia (cioè i birri, i coadiutori del Bargello o altri ufficiali o soldati incaricati della cattura), come chiarisce la grida del 1667<sup>700</sup>.

Le norme sui benefici sono analoghe a quelle presenti in altri stati, come nella Repubblica veneta presa in esame dagli studi di Claudio Povolo<sup>701</sup>. Le gride emiliane non fanno però riferimento agli aspetti rituali ben testimoniati in Veneto, come la presenza di un preciso luogo in cui esibire l'arrestato (la pietra del bando o il «capitello») o il complesso sistema di testimonianza e costruzione della cattura, che doveva rispettare precise modalità per determinare la concessione del beneficio. Non si trovano riferimenti nemmeno al procedimento per ottenere l'annullamento del bando altrui – la veneta «voce liberar bandito» – che dalla ricostruzione di Povolo risultava particolarmente complesso, prevedendo la costituzione di un fascicolo presso il Consiglio dei dieci. Tale procedimento – forse normato da regolamenti interni o gride non conservate – sarebbe stato verosimilmente complesso anche nei Ducati, poiché doveva richiedere la verifica del reato commesso dal beneficiando, il suo richiamo (diretto o tramite grida) e probabilmente l'emanazione di un salvacondotto.

### 3. Le armi

Sono molto numerose le gride relative alle armi, un aspetto dell'ordine pubblico evidentemente cruciale. La norma, in linea generale, intende vietare le armi «proditorie», cioè quelle particolarmente pericolose e di ridotte dimensioni, che possono essere nascoste e quindi usate per imboscate o sfoderate in risse<sup>702</sup>. È consentita una ridotta tipologia di

---

<sup>699</sup> *Grida contro li banditi et assassini et quello che hanno a fare li communi delle ville*, Piacenza, 28 maggio 1588 (*Gridario*, 14/20).

<sup>700</sup> *Grida contro banditi e malviventi*, Piacenza, 1667, agosto 16 (*Gridario*, 44/113).

<sup>701</sup> Povolo 2017 e Povolo 2018.

<sup>702</sup> Cfr. ad esempio le armi «curte, di sua natura offensive e atte a portarsi celatamente». Menzionate nella *Grida sopra le armi proibite e loro licenze* Piacenza, 4 luglio 1669 (*Gridario*, 46/17).

strumenti di offesa – per lo più spade, sciabole o armi da fuoco di dimensioni ordinarie – ed è regolato il rilascio di licenze a particolari categorie professionali, come militari, agenti del dazio e altri pubblici ufficiali. Le armi sono inoltre vietate all'interno dei centri abitati o in luoghi molto frequentati, come chiese, sagrati, mercati o feste.

I secoli XVI e XVII vedono il periodico rinnovo di una serie di testi che, nella sezione narrativa, si riferiscono a quelli precedenti, anche risalenti all'età pre-farnesiana<sup>703</sup>. Sulla base di tali riferimenti sembra di poter individuare tre filoni normativi:

1. gride riguardanti gli archibugi, con eventuali altri capi<sup>704</sup>: si tratta generalmente di norme piuttosto ampie, paragonabili agli odierni testi unici, che elencano le armi vietate, quelle consentite, gli obblighi di denuncia, le eventuali eccezioni accordate a particolari categorie;
2. gride sulle pistole, con eventuali altri capi<sup>705</sup>: sono analoghe alle precedenti e probabilmente introdotte per il contemporaneo affermarsi di queste armi da fuoco, più corte degli archibugi;
3. gride sopra le armi proibite e loro licenze<sup>706</sup>: sono in genere dei testi più ridotti, incentrati sulle modalità di rilascio delle licenze.

---

<sup>703</sup> In particolare a una grida, non conservata, del 7 aprile 1534.

<sup>704</sup> *Grida e bando sugli archibugi*, 7 aprile 1534 (Non conservata, citata nella *Minuta di bando sul divieto di portar armi durante la notte*, Piacenza, 1 marzo 1584, *Gridario*, 11/0104); *Grida sopra li archibugi da ruota*, Piacenza, 11 maggio 1784 (*Gridario*, 11/109); *Grida contro li archibugi corti da ruota*, Piacenza, 15 marzo 1586 (*Gridario*, 12/39); *Grida et bando contra gli sgherri et archibugi da ruota, con altri capi etc.*, Piacenza, 29 novembre 1597 (*Gridario*, 15/99); *Grida et bando contra quelli che portano o tengono archibugi da ruota, con altri capi*, Parma, 9 luglio 1622 (*Gridario*, 22/86); *Grida et bando contra quelli che portano o tengono pistole o archibugetti e portano per la città archibugi da ruota*, Piacenza, 10 marzo 1625 (*Gridario*, 10 marzo 1625); *Grida et bando contra quelli che portano o tengono pistolle, archibugi da ruota et altre armi, con altri capi*, Piacenza, 7 marzo 1737 (*Gridario*, 34/82).

<sup>705</sup> *Bando sopra la prohibitione delle pistole e altre armi*, Parma, 31 maggio 1601 (*Gridario*, 17/65); *Nova prohibitione delle pistolle et altre armi*, Parma, 19 dicembre 1604 (*Gridario*, 19/7); *Proibitione delle pistolle et altre armi* (minuta), Parma, 22 settembre 1629 (*Gridario*, 23/209); *Proibitione delle pistolle et altre armi* (minuta), Parma, 3 aprile 1649 (*Gridario*, 32/206).

<sup>706</sup> *Grida dell'armi*, Piacenza, 15 ottobre 1660 (*Gridario*, 42/185); *Grida dell'armi*, Piacenza, 17 novembre 1668 (*Gridario*, 44/150); *Grida sopra le armi proibite e loro licenze*, Piacenza, 22 luglio 1669 (*Gridario*, 46/17); *Grida sopra l'armi proibite e loro licenze*, Parma, 6 febbraio 1676 (*Gridario*, 47/54 e 47/55); *Grida sopra le licenze della caccia da registrarsi al di lei officio, e pe la delazione dello schioppo, schioppette, coltelli e altre simili*, Parma, 11 luglio 1676 (*Gridario*, 47/67); *Grida sopra le armi proibite e loro licenze*, Parma, 1 marzo 1679 (*Gridario*, 48/103); *Grida per la rivocazione delle licenze sulle armi proibite*, Parma, 3 ottobre 1682 (*Gridario*, 49/106); *Grida per la rivocazione delle licenze sulle armi proibite*, Parma, 17 novembre 1685 (*Gridario*, 50/45); *Grida sopra le armi proibite e le loro licenzi*, Parma, 2 luglio 1689 (*Gridario*, 20/114); *Grida per la rivocazione delle licenze sulle armi proibite*, Parma, 6 luglio 1689 (*Gridario*, 50/113); *Grida per la rivocazione delle licenze d'armi*, Parma, 27 luglio 1691 (*gridario*, 52-16); *Grida sopra le armi proibite e loro licenze*, Piacenza, 28 luglio 1691 (*Gridario*, 52/18); *Grida per la rivocazione delle licenze d'armi*, Piacenza, 31 agosto 1695, (*Gridario*, 52/132); *Bando sopra la proibitione delle armi*, Piacenza, 1 gennaio 1698 (*Gridario*, 53/37).

### 3.1. I testi generali sulle armi

Il legislatore, a partire dal XVIII secolo, cerca poi di mettere ordine nell'alluvionale normativa con testi complessivi, detti «bandi generali» e poi «prammatiche». Il primo è il *Bando generale dell'armi* dell'estate 1714<sup>707</sup>, un'ampia norma in 62 capi numerati e che sembra avere una redazione piuttosto meditata: il *Gridario* conserva infatti un testo manoscritto, in 84 capi, che potrebbe rappresentarne una prima versione<sup>708</sup>. Il bando è poi ripubblicato, in una versione più breve, nel 1727<sup>709</sup>. Testi analoghi compaiono ancora durante il dominio asburgico, nel 1737 e 1739<sup>710</sup>, mentre la prima prammatica, in età borbonica, è emanata nel 1749 dal duca Filippo<sup>711</sup>, seguito quarant'anni dopo dal figlio<sup>712</sup>. Anche in questo caso il *Gridario* conserva un carteggio di riflessioni, forse databile alla seconda metà degli anni Sessanta e dunque relativo alla redazione della prammatica del 1789<sup>713</sup>.

I testi seguono una struttura ricorrente, aprendosi con un'arenga che lamenta i pericoli e le turbative al quieto vivere causati dalle armi e dal loro abuso e dichiarando quindi nulle tutte le licenze concesse in precedenza. Il dispositivo menziona poi le diverse armi vietate, quelle consentite e le eventuali disposizioni sui lumi notturni: i testi si diffondono sulle dimensioni di lame e canne, sui dettagli tecnologici e sulle diverse denominazioni, anche locali o gergali, per prevenire ogni possibile aggiramento della norma. Sono quindi elencate le categorie di persone dotate di particolari autorizzazioni, le altre eventuali restrizioni e i casi particolari, le raccomandazioni e gli obblighi di vigilanza.

Si può notare, nel tempo, la progressiva scomparsa di armi diventate probabilmente obsolete – come archi e balestre, o armi da assalto come le mazze ferrate – e del riferimento alle «turbe di armati», forse indizio di una diminuita pericolosità delle formazioni di banditi. Le pene, che dall'età asburgica si differenziano in base al ceto sociale del reo, si fanno via via più miti: mentre il bando del 1714 arrivava alla pena di morte per i casi più gravi, prevedendo

---

<sup>707</sup> *Bando generale dell'armi*, Parma, 17 agosto 1714 (*Gridario*, 59/91).

<sup>708</sup> Minuta non datata, *Gridario*, 58/184.

<sup>709</sup> *Bando generale dell'arme*, Parma, 12 luglio 1727 (*Gridario*, 64/33) e Piacenza 23 luglio 1727 (*Gridario*, 64/34).

<sup>710</sup> *Bando generale dell'arme*, Piacenza 1 giugno 1737 (*Gridario*, 67) e Milano-Piacenza 11 novembre 1737 (*Gridario*, 68).

<sup>711</sup> *Prammatica sulle armi*, Guastalla, 4 settembre 1749 (*Gridario*, 77).

<sup>712</sup> *Prammatica sulle armi*, Parma, 5 maggio 1789 (*Gridario*, 112).

<sup>713</sup> *Gridario*, 90: il carteggio, senza data, è inserito tra una legge del 13 maggio e una del 14 giugno 1766 e sembrerebbe per questo databile alla primavera 1766.

per gli altri anche pene fisiche, galera o morte civile, nella prammatica del 1789 la punizione più severa si limita invece a un anno di detenzione, accompagnato da una multa.

Nel testo ferdinando, che possiamo assumere come riferimento per l'ultima parte dell'età borbonica, risultano armi vietate:

- pugnali, coltelli e spuntoni con lama più corta di 12 oncie<sup>714</sup>;
- coltelli da caccia, forchette, forbici lunghe, «passacorda», minori di 10 once<sup>715</sup>;
- sciabole e palossi<sup>716</sup> più corti di 14 oncie<sup>717</sup>;
- spade minori di 16 oncie<sup>718</sup>
- baionette di ogni misura<sup>719</sup>
- schioppo corto, minore di 16 oncie<sup>720</sup>;
- pistole minori di 4 oncie, caricate sia con proiettili che con spuntoni<sup>721</sup>, e maggiori di 6 oncie<sup>722</sup>
- palle ramate o avvelenate<sup>723</sup>.

Le armi da lama di misura consentita vanno tenute all'interno del fodero o del pendone<sup>724</sup>; lo schioppo più lungo è consentito solo in viaggio<sup>725</sup>. Gli artigiani che usino strumenti da punta o da taglio non possono tenerli con sé senza necessità, di notte o in osterie e taverne<sup>726</sup>; ai cocchieri è consentito il «passacorda<sup>727</sup>», ma conservato nella cassetta della vettura<sup>728</sup>; ai servitori il bastone da lacchè, ma solo se la punta termina a bottone<sup>729</sup>. Armaioli e arrotini non possono fabbricare, riparare o vendere armi vietate<sup>730</sup>.

È sempre proibito sparare, sia in città sia in campagna e soprattutto nei pressi di chiese, residenze del sovrano o palazzi pubblici<sup>731</sup>. Tutte le regole sono inoltre estese a forestieri e

---

<sup>714</sup> Capo 2.

<sup>715</sup> Capo 3.

<sup>716</sup> Il palosso è un'arma, simile alla daga, con lama stretta a un solo taglio, cfr. Salvatore Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1966, vol.XII, p. 436.

<sup>717</sup> Capo 3.

<sup>718</sup> Capo 3.

<sup>719</sup> Capo 3.

<sup>720</sup> Capo 3.

<sup>721</sup> Capo 2.

<sup>722</sup> Capo 3.

<sup>723</sup> Capo 2.

<sup>724</sup> Capo 5.

<sup>725</sup> Capo 4.

<sup>726</sup> Capo 6.

<sup>727</sup> Il passacorda è uno strumento dotato di una punta e di un occhiello, nel quale far passare finimenti di pelle. Cfr. Salvatore Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1966, vol.XII., p. 731.

<sup>728</sup> Capo 7.

<sup>729</sup> Capo 7.

<sup>730</sup> Capo 8.

<sup>731</sup> Capo 9.

viandanti, che non potranno invocare a discolpa l'ignoranza delle leggi: osti e locandieri dovranno dunque tenere affisso e ben visibile il testo della prammatica<sup>732</sup>.

Gli archivisti possono girare armati: sono infatti permesse le armi da fuoco, esclusa la pistola, al personale degli archivi pubblici, dell'ufficio criminale e dei comuni<sup>733</sup>, ai ministri, funzionari e coadiutori dei tribunali<sup>734</sup> e della Camera<sup>735</sup>, ai giudicanti e vicari foresi<sup>736</sup>. Licenze particolari sono inoltre accordate ai membri dei corpi militari, del Bargello<sup>737</sup>, agli amministratori e impresari delle finanze<sup>738</sup>. Ai bargelli è anche raccomandato di perquisire i sospetti ed è accordata una doppia mercede in caso di cattura; saranno però puniti in caso di favoreggiamento ai rei o di abusi contro innocenti<sup>739</sup>. Le licenze, per essere valide, vanno registrate nei tribunali e uffici criminali<sup>740</sup>.

Per formulare l'accusa di delazione o ritenzione di arma è sempre sufficiente la deposizione dei soldati o birri che compiono l'arresto, purché siano almeno due<sup>741</sup>. Un'arma trovata a terra si considererà appartenere alla persona più vicina: qualora i presenti fossero numerosi, il giudice valuterà secondo il proprio arbitrio e il diritto comune<sup>742</sup>. L'uso di arma vietata è un'aggravante in caso di altri atti criminosi<sup>743</sup> e, per i reati riguardanti le armi, è sempre escluso il beneficio della supplica<sup>744</sup>.

#### 4. Furti e omicidi

Per furti e omicidi, al contrario che per le armi, la normativa conservata è molto ridotta. Solo a partire dall'età borbonica, con l'emanazione delle due prammatiche, è attestata una legge specifica per queste materie, che in precedenza era probabilmente regolata dai *Bandi per il quieto vivere* e dagli statuti locali.

---

<sup>732</sup> Capo 11.

<sup>733</sup> Capo 13.

<sup>734</sup> Capi 12 e 13.

<sup>735</sup> Capo 13.

<sup>736</sup> Capo 13.

<sup>737</sup> Capo 18.

<sup>738</sup> Capo 17.

<sup>739</sup> Capo 19.

<sup>740</sup> Capo 20.

<sup>741</sup> Capo 24.

<sup>742</sup> Capo 25.

<sup>743</sup> Capo 22.

<sup>744</sup> Capo 27.

Si trovano invece con continuità, a partire dalla prima metà del XVII secolo e sino al termine del XVIII, le «grida d'impunità e premi», cioè provvedimenti che invitano a segnalare indizi o responsabili in cambio di benefici, analogamente a quanto visto per i banditi<sup>745</sup>.

#### 4.1. Le gride di impunità e premi

Le gride conservate riguardano 17 fatti criminosi – 3 omicidi, 13 furti e 1 rapina – compiuti tra il 1630 e il 1801 e con caratteristiche sostanzialmente omogenee lungo tutto questo arco cronologico.

I reati meritevoli di grida presentano generalmente caratteri di eccezionalità, come il rilievo sociale dei soggetti danneggiati, il contenuto di minaccia all'ordine sociale o la particolare efferatezza. Rientra in quest'ultima casistica la rapina ai danni di Pietro Bestaccio, aggredito in strada e quindi trascinato in casa propria e lì costretto «con modi barbari e inumani» a consegnare beni e denaro<sup>746</sup>. Tra gli omicidi, tutti commessi nel XVII secolo, due casi riguardano militari – e uno dei delitti è qualificato come «enorme» – mentre il terzo coinvolge un consigliere ducale, il conte Marcello Prati, nella cui proprietà è stato ucciso il fattore<sup>747</sup>. Piuttosto eclatanti anche i furti, che colpiscono personaggi di rango, luoghi sacri o edifici rappresentativi dell'autorità. I ladri penetrano ad esempio nel Dazio di Piacenza, nel 1667<sup>748</sup>, rubando una balla di seta di elevato valore, mentre nel 1800 svaligiano addirittura la segreteria del Consiglio di giustizia, colpendo, per così dire, «il cuore dello Stato»<sup>749</sup>. Occorrono furti sacrileghi nel 1689, presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Milano, e nel 1788, presso la cappella della confraternita del Santissimo sacramento di

---

<sup>745</sup> Si è scelta una denominazione unica per questi provvedimenti, che compaiono di volta in volta con varie denominazioni: «grida d'impunità», «grida d'impunità e premi», «editto di impunità», «bando sopra l'impunità» o semplicemente «avviso». La denominazione «grida d'impunità e premi» è parsa la più opportuna dal momento che «grida» è usato come termine ombrello per riferirsi ai provvedimenti normativi (che sono appunto raccolti in un *Gridario*) e che tali provvedimenti prevedono generalmente un'impunità e un premio in denaro.

<sup>746</sup> *Grida d'impunità e premi concessi da sua altezza serenissima e pubblicati d'ordine della medesima altezza dal suo eccelso ducal Consiglio*, Piacenza, 27 gennaio 1700 (*Gridario*, 54/136).

<sup>747</sup> *Grida di impunità per l'omicidio di Giovanni Beruzzi*, Parma, 22 aprile 1634 (*Gridario*, 32/19); *Grida per l'omicidio di Giacomo Palmia*, Parma, 20 maggio 1637 (*Gridario*, 33/66); *Bando d'impunità e premio d'ordine di sua altezza serenissima per l'omicidio qualificato commesso nella persona del signor aiutante generale Giulio Marioni*, Piacenza, 27 dicembre 1666 (*gridario*, 44/96). La grida per l'omicidio Palmia segnala in due luoghi l'«enormità del delitto».

<sup>748</sup> *Grida dell'uditor criminale sul furto commesso ai danni del Dazio d Piacenza*, Parma, 14 gennaio 1630 (*Gridario*, 23/215).

<sup>749</sup> *Avviso riguardante il furto notturno nella segreteria del Consiglio di giustizia*, Piacenza, 28 giugno 1800 (*Gridario*, 123).

Parma<sup>750</sup>. Tra i privati derubati si segnalano nobili<sup>751</sup>, commercianti<sup>752</sup>, un religioso<sup>753</sup> e due personaggi vicini alla corona: Francois-Guilamme Levacher, chirurgo di corte e docente presso l'università cittadina<sup>754</sup>, e il noto tipografo Giovan Battista Bodoni, derubato nella notte tra il 26 e 27 dicembre 1801<sup>755</sup> e che, come visto sopra, era stato già vittima di furti alla metà degli anni Novanta, con il coinvolgimento della famigerata banda Nobili. Gli effetti sottratti nel 1801, dei quali è pubblicata una dettagliata lista, comprendono preziosi e doni di regnanti, come argenterie, orologi, e medaglie<sup>756</sup>.

Le gride sono generalmente emanate dall'uditore criminale, ad eccezione di quattro provvedimenti di età farnesiana. Tre di essi sono emanati dal governatore, probabilmente perché coinvolgono altri magistrati: si tratta infatti dei due omicidi commessi da militari, per i quali è competente l'uditore di guerra, e del furto sacrilego milanese, avvenuto fuori stato. Il quarto, relativo alla rapina allo sventurato Bestaccio, è invece firmato dal presidente e Consiglio di giustizia.

La genesi dei provvedimenti può essere ricostruita grazie a una minuta relativa al furto in casa di Fabrizio Besghi<sup>757</sup>: il testo manoscritto della grida dichiara che è stato il derubato stesso a chiederne l'emanazione, mentre una nota successiva di altra mano ne attesta la pubblicazione (*publicatum*) e l'affissione in luogo pubblico (*ad arengarias*). Nel caso del furto sacrilego avvenuto a Milano, il sollecitatore è invece il priore di San Savino di Piacenza, confratello dell'ordine di San Girolamo, che offre di tasca propria la ricompensa: il religioso intende probabilmente aiutare i confratelli, nell'eventualità che gli argenti siano stati ricettati oltre confine. L'iniziativa, in altre circostanze, parte dal sovrano stesso, turbato

---

<sup>750</sup> *Avviso riguardate un furto di argenti presso il monastero dei Santi Cosimo e Damiano di Milano*, Piacenza, 14 aprile 1689 (*Gridario*, 50/108); *Avviso riguardante un furto di argenti ad uso sacro e religioso nella chiesa della confraternita del Santissimo sacramento*, Parma, 16 aprile 1788 (*Gridario*, 110). La grida riguardante il furto milanese è emanata per iniziativa di un religioso piacentino, come vedremo più avanti.

<sup>751</sup> *Avviso di impunità per il furto nel palazzo del marchese Antonio Pallavicini*, Parma, 5 agosto 173 (*Gridario*, 68); *Bando sopra l'impunità del signor conte Giovanni Nicelli di Guardamiglio*, Piacenza, 19 dicembre 1693 (*Gridario*, 52/79).

<sup>752</sup> *Editto di impunità riguardante il furto nell'abitazione dell'argentiere Antonio Maria Fontana*, Piacenza, 20 febbraio 1748 (*Gridario*, 72); *Avviso riguardante il furto nella bottega di Giuseppe Longarini*, Piacenza, 22 dicembre 1769 (*Gridario*, 92).

<sup>753</sup> *Avviso riguardante il furto nell'abitazione del sacerdote don Giovanni Oppici*, Parma, 6 agosto 1765 (*Gridario*, 87).

<sup>754</sup> *Avviso riguardante il furto al chirurgo di corte Francesco Guglielmo La Vacher*, Parma, 16 aprile 1788 (*Gridario*, 116). Sul personaggio cfr. R. Lasagni, voce *Levacher Francois-Guillame*, in *Dizionario biografico dei parmigiani*, vol. II, pp. 194-196.

<sup>755</sup> *Avviso riguardane il furto a Giovanni Bodoni*, Parma, 29 e 30 dicembre 1801 (*Gridario*, 124).

<sup>756</sup> *Nota di vari effetti rubati in Parma al tipografo Bodoni nella notte del 26 e 27 dicembre dell'anno 1801*, Parma, 29 dicembre 1801 (*Gridario*, 124). Sul personaggio cfr. di Francesco Barberi, voce *Bodoni, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 11* (1969), pp.107-115.

<sup>757</sup> *Minuta di grida per il furto in casa di Fabrizio Besghi*, Parma, 14 gennaio 1630 (*Gridario*, 23/215).

ad esempio dal «grave eccesso» della rapina contro Bestaccio – per la quale abbiamo visto intervenire il Consiglio di giustizia – o dall’affronto alla rispettata figura di Bodoni.

Le gride si aprono con una sommaria descrizione dell’accaduto, seguita dal dispositivo, che ingiunge a chiunque abbia informazioni utili di fornirle all’autorità. L’omissione è punita con pene fisiche o pecuniarie, mentre la resa testimonianza prevede un premio in denaro e, se il testimone è uno dei colpevoli, l’impunità. Il premio, tranne nel caso del priore piacentino, è generalmente versato dalla Camera ducale; condizione per l’impunità, nei casi più gravi, è non essere il principale responsabile del reato. È generalmente fissato un termine temporale per comparire e portare informazioni, che dovranno essere realmente utili alle indagini: chi si costituisce dovrà rivelare il nome di un complice o fornire notizie sufficienti alla tortura oppure all’inquisizione speciale<sup>758</sup>. Le gride possono contenere anche richieste più specifiche, come quella relativa al furto sacrilego, che invita gli orafi a segnalare eventuali argenti «rotti» sospetti»: gli eventuali ricettatori, oltre a esportare i preziosi oltre confine, potrebbero dunque averli smontati.

Le gride esaminate sembrerebbero indicare una decisa evoluzione nella considerazione della testimonianza del complice<sup>759</sup>. Il *socius criminis*, nel diritto comune, è infatti a lungo giudicato un testimone inabile, a causa della colpa derivante dal reato commesso, e la sua deposizione è considerata non più di un indizio *ad inquirendm*. Il pragmatismo dei giuristi – al fine di combattere i reati più gravi, come latrocinio o eresia – introduce però progressivamente eccezioni o stratagemmi per mondare il testimone e renderne la deposizione ammissibile anche come prova<sup>760</sup>. Era inoltre giudicata particolarmente sospetta, da alcuni giuristi, la chiamata spontanea del complice, cioè resa durante l’interrogatorio ma senza essere sollecitati da una specifica domanda<sup>761</sup>.

---

<sup>758</sup> Nelle gride per gli omicidi di Marioni e Beruzzi.

<sup>759</sup> Cfr. Chiodi 2013, pp. 113-179.

<sup>760</sup> Ivi. p. 114.

<sup>761</sup> Ivi. pp. 120-122: Chiodi cita Menochio tra i giuristi che considerano sospetta la testimonianza spontanea, mentre, mentre altri, come Giulio Claro, Prospero Farinacci e Ludovico Peguera, attribuiscono pari valore la nomina spontanea e a quella *ad interrogationem iudicis*.

## 4.2. La Prammatica sui furti

Di questo testo di questa legge è conservata una bozza manoscritta nel *Gridario*, con il titolo *Memorie toccanti i furti e le loro pene*, mentre la versione a stampa compare nel *Gridario del Consorzio dei vivi e dei morti*<sup>762</sup>.

Il testo giuntoci consta di 24 articoli. Gli articoli 20 e 23 riguardano le modalità di prova: il furto si considera «concludentemente provato» con la testimonianza del derubato, purché fededegno e in grado di dimostrare il furto, accompagnata dall' «attestato giurato» di altri membri della casa o della famiglia<sup>763</sup>. Per l'irrogazione della pena ordinaria è sufficiente che il reo sia confesso o convinto; se egli è invece indiziato oltre tortura, sarà irrogata una pena straordinaria. La pena ordinaria è prevista anche per i contumaci. Nei casi di furto con omicidio, non essendo disponibile la dichiarazione giurata dell'ucciso, è sufficiente la dichiarazione giurata di un domestico o di un congiunto presente al fatto<sup>764</sup>.

L'articolo 19 prevede che la pena includa anche la restituzione dei beni o il risarcimento, mentre l'articolo 24 dichiara valide le pene statutarie o bannimentali locali, qualora superiori a quelle previste nella prammatica.

Gli altri 20 articoli elencano i diversi tipi di reato, in ordine approssimativamente ascendente di gravità:

1. furto semplice;
2. furto aggravato;
3. furto sacrilego;
4. furto commesso di denaro dello stato;
5. furto nelle pubbliche strade in campagna con mano armata;
6. rapine e furti nelle strade pubbliche e private e in casa, con armi e uso della forza;
7. aggravati di pena per l' uso di minacce;
8. furto in città o luoghi murati, con uso di armi;
9. abigeato (furto di cavalli o bovini) o di animali di media taglia (ovini e suini);
10. furti domestici, in botteghe e magazzini;
11. estorsione di cibo, per sé o per i propri animali;
12. furto in occasione di incendio o calamità;
13. furto in pollai;

---

<sup>762</sup> ASPR, *Consorzio dei vivi e dei morti*, 2309.

<sup>763</sup> Art. 20.

<sup>764</sup> Art. 23.

- 14. condanne per i complici;
- 15: furti commessi in altri stati;
- 16: ricettazione;
- 17: fallimento doloso;
- 18: mancata restituzione di prestiti o depositi;
- 21. furto o fuga di colombi domestici;
- 22: furti in campi o orti.

Gli articoli specificano le diverse circostanze dei reati: nel terzo si distingue ad esempio tra furto di cosa sacra, religiosa o profana, mentre il quinto include anche l'aggressione a corrieri e postiglioni e il settimo si diffonde sulle diverse forme di estorsione e minaccia, che comprendono il rapimento o l'intimidazione per lettera o ambasceria.

Sono considerate aggravanti l'uso di scale, chiavi false e grimaldelli, lo scasso e l'ingresso da tetti o finestre, il furto notturno. Tali circostanze si riflettono nelle relazioni contenute nei fascicoli criminali che, come si vedrà, descrivono dettagliatamente circostanze e strumenti, specificando addirittura il numero dei pioli della scala<sup>765</sup>. Determina esacerbazioni anche il furto in turba di armati o quadriglia, cioè una banda di quattro o più persone munite di qualunque arma da fuoco o da lama. Alcuni dei reati contemplati – abigeato, furto in orti, campi, pollai e colombaie – avvengono verosimilmente con maggior frequenza nelle campagne e restituiscono un quadro delle attività di sussistenza più importanti.

Le pene si applicano a tutti i maggiori di dieci anni<sup>766</sup> e vedono un vasto impiego della forca e di altre pene fisiche, come galera, fustigazione e servizio presso la ruota di Salso. La distinzione in base al ceto è meno sistematica rispetto alla prammatica sugli omicidi, probabilmente perché i furti erano più raramente commessi da benestanti: essa è definita solo nel caso di furto o uccisione di colombi, reato punito da pena pecuniaria.

---

<sup>765</sup> Nel caso del furto notturno commesso da Francesco Sabbadini nel 1788: *Serie IV*, b. 6.79.2, fasc. 5.

<sup>766</sup> Art. 7.

### 4.3. La Prammatica sugli omicidi

Il testo della *Prammatica* è conservato a stampa: datato 4 settembre 1749 da Sala Baganza, residenza di caccia dei duchi, consta di 17 articoli. Il *Gridario*, nello stesso volume, contiene anche una versione manoscritta datata 20 agosto.

Sette le categorie di omicidio che si possono individuare nella legge:

- assassinio (art. 1)
- omicidio a scopo di rapina (art. 2)
- omicidio proditorio (cioè a tradimento, art. 3)
- omicidio volontario (premeditato o deliberato, articoli 4-5)
- con veleno (art.6),
- in rissa, a sangue caldo, da parte del provocante o del provocato (artt. 7 e 11)

Le pene per questi gravi reati, a differenza di quanto visto con le armi, non si mantengono nel tempo estremamente severe. L'assassinio è nettamente il crimine peggiore, con punizioni di pari severità per mandante e mandatario: l'impiccagione, preceduta dalla venuta al patibolo «a coda di cavallo» e dal taglio della mano destra. Per i nobili la pena è relativamente più mite: taglio della mano e poi della testa. La stessa pena è prevista per gli omicidi a scopo di rapina e per gli avvelenatori e i loro complici, con eventuali esacerbazioni. I rapinatori che, penetrati in casa, torturino e uccidano il capofamiglia saranno «ruotati vivi» e i loro corpi esposti, a monito, sul luogo del reato. Nel caso dell'avvelenamento è invece considerata aggravante la consanguineità o affinità, fino al terzo grado di parentela: si procederà dunque a «punire il nome» e la memoria dei colpevoli, anche se nobili, per mezzo di una lapide da esporre in un luogo stabilito dal giudice.

Il testo, per gli omicidi in rissa, distingue tra provocato e provocante, prevede l'attenuante della legittima difesa («moderame d'incolpata tutela») e chiarisce che l'omicidio si intende premeditato se commesso dopo più di sei ore dalla lite, quando l'ira si considera placata.

Le pene includono generalmente la confisca dei beni, come sollecito indennizzo per i familiari dell'ucciso: tale circostanza va espressa nella sentenza e non deve ritardare per oltre un mese l'esecuzione della pena<sup>767</sup>; ai fini di celerità si devono inoltre omettere le formalità giudiziarie<sup>768</sup>.

---

<sup>767</sup> Art. 9.

<sup>768</sup> Art. 12.

Perché le pene siano inflitte è sufficiente la confessione oppure la convinzione del reo<sup>769</sup> e sono previsti i consueti premi – denaro o perdono – per chi consegna un contumace<sup>770</sup>. Le suppliche per omicidio possono essere presentate in Dettatura non prima di dieci anni dalla commissione del reato<sup>771</sup>: la norma è dunque più severa rispetto alle Costituzioni, che ne prevedevano tre<sup>772</sup>.

La prammatica si sofferma brevemente anche sulla documentazione, ordinando a giudici e uditori di presentare mensilmente una nota dello stato delle cause pendenti, oltre alla già prevista lista dei carcerati: ne troviamo un esempio nel fondo *Processi civili e criminali*<sup>773</sup>, con le note inviate dai giurisdicenti di varie comunità, per gli anni 1749-1750.

## 5. Dopo la sentenza: le gride per i beni dei condannati

Quando una condanna prevedeva anche la confisca dei beni, la Camera ducale pubblicava un avviso indirizzato a debitori e creditori del reo. Tali provvedimenti, conservati in buon numero per l'età farnesiana, sono spesso formati da una sezione a stampa seguita da annotazioni manoscritte, contenenti i nomi dei condannati e le informazioni relative alla pubblicazione.

La grida invita a comparire innanzi al magistrato camerale tutti i possibili creditori:

tanto terrieri quanto forastieri, furiosi, pupilli, pazzi, o qual si voglia altra persona che habbia bisogno di curatore e anco ciascuno che venga per successione o per persona da altri ovvero vedove e donne che pretendano le loro doti.

Costoro devono poter dimostrare, con opportune prove, i propri diritti, in caso contrario non saranno ascoltati.

Sono poi richiamati, affinché non ne venga danno alla Camera, i debitori e i notai che abbiano rogato per i rei instrumenti o altri documenti dimostranti crediti, prevedendo una pena per l'omessa denuncia<sup>774</sup>.

La sezione a stampa è seguita dall'elenco dei nomi dei condannati, con la loro provenienza e l'eventuale soprannome.

---

<sup>769</sup> Art. 15.

<sup>770</sup> Art. 13.

<sup>771</sup> Art. 14.

<sup>772</sup> Cfr. il Capitolo 1 della Parte II della presente ricerca.

<sup>773</sup> PCC, b. 19.

<sup>774</sup> Generalmente 4 volte il valore del debito.

Seguono talvolta le informazioni relative alla pubblicazione, analoghe a quelle viste poco sopra: la grida è pubblicata nei luoghi di adunanza civica (*ad arengarias*) e letta alla folla dal magistrato locale, annunciato dal suono della tuba da parte del *tubator* della città. L'annotazione riporta anche i nomi dei testimoni e la firma del notaio rogatario. Questo tipo di documenti potrebbe dunque provenire dall'archivio della Camera ducale o da quelli dei singoli notai.

## CAP II. IL PROCESSO E LA SUA DOCUMENTAZIONE IN ETÀ FERDINANDEA

### 1. *L'iter* del processo

Ricostruiamo innanzitutto le diverse fasi e snodi del processo criminale e i relativi esiti documentali.

Gli atti prodotti nel corso dell'istruttoria sono inizialmente raccolti dagli attuari dell'Ufficio del criminale nei propri registri e filze. Nei libri delle cause ordinarie (o, eventualmente, delegate) sono registrati gli atti relativi all'avvio della causa: la denuncia, la querela o gli ordini relativi all'avvio *ex officio*. Si apre quindi l'inquisizione generale, con la visita al luogo del reato –svolta dall'attuario o da un coadiutore, e registrata nei libri di visite – e la raccolta delle prime deposizioni.

Segue l'arresto dell'accusato, che viene incarcerato *in strictioribus* e il cui nome sarà registrato nei verbali delle visite periodiche alle carceri, copia delle quali è conservata nell'archivio della *Congregazione del sacco*. Notizia dell'arresto si può ritrovare anche nella corrispondenza degli uditori criminali del fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*, che talora annunciano al ministro catture di particolare rilevanza.

Il processo può a questo punto proseguire lungo due percorsi. Il primo è il rituale abbreviato, *sine figura iudici*, che nel tardo Settecento è definito «economico processo» e riguarda reati minori o cattive condotte. L'uditore criminale, come torna a testimoniare la corrispondenza, riceve dunque l'autorizzazione a procedere per via speditiva e, da solo o assieme alla Giunta criminale, delibera una pena straordinaria. Le risultanze documentali si ritrovano, oltre che nella citata corrispondenza, anche nei registri degli attuari redatti *pro Regia iuncta criminali*. Per i reati ordinari il processo prosegue invece secondo l'*ordo iudicialis* ed entra nella fase della inquisizione speciale. Sono dunque raccolte altre deposizioni, perizie, o risultanze probatorie, parimenti registrate nei libri e nelle filze degli attuari, e si arriva quindi al *constitutum* del reo. Se tale interrogatorio si conclude con la confessione, l'uditore può passare direttamente alla pubblicazione del processo, con la possibilità di proporre la pena ordinaria. Più di frequente, invece, l'accusato nega: il *constitutum* può essere dunque ripetuto più volte, con la lettura delle deposizioni dei testimoni. È possibile anche il ricorso alla tortura, che richiede l'autorizzazione del Consiglio, richiesta dall'uditore tramite la presentazione di una relazione.

Il processo informativo, nel corso del quale l'uditore può intrattenere carteggi con il ministro di giustizia e con il Supremo consiglio per informarli riguardo gli sviluppi, si conclude con la formalizzazione del reato all'accusato e con la pubblicazione del processo.


Entra dunque in azione lo scrittore delle relazioni che, seguendo i rimandi interni alla documentazione, ricostruisce lo svolgimento del processo e lo trascrive in volume. Copia del processo è consegnata all'eventuale difensore che, nei termini stabiliti, la restituisce assieme alla difesa.

L'uditore, che ha seguito l'andamento della causa personalmente e tramite il notaio, esamina quindi processo e difesa e redige la relazione, nella quale riepiloga gli estremi del reato, le risultanze più significative dell'istruttoria e le eventuali osservazioni relative alla difesa, esprimendo infine il proprio voto o sentimento. Egli trasmette poi l'intero fascicolo, costituito da processo, difesa e relazione, al Supremo consiglio, con un'eventuale lettera di accompagnamento.

Il Consiglio, riunito, esamina quindi la documentazione ed emana il proprio voto, non motivato, che viene inserito nel fascicolo. Una sua copia è invece inviata all'uditore, assieme a un'eventuale lettera di accompagnamento contenente le opportune disposizioni e la cui minuta è conservata assieme all'originale del voto.

Quello descritto è un modello generale, che nella realtà processuale può presentare diverse variazioni. L'arresto può ad esempio avvenire immediatamente, ad esempio nei casi di flagranza di reato, precedendo la visita e le altre fasi della inquisizione generale, mentre la relazione dell'uditore criminale può essere presentata non in forma scritta ma oralmente, secondo modalità che esamineremo nei successivi paragrafi.

**Fig. 1. L'iter del processo e i suoi esiti documentali**



## 2. Il fascicolo del processo

Il fascicolo del processo risulta dunque costituito da:

- verbale del processo, formato tramite la trascrizione in volume delle informazioni contenute nei registri e nelle filze degli attuari;
- difesa, redatta dall'avvocato sulla base della propria copia del processo, oltre che del confronto diretto con il reo;
- relazione, redatta dall'uditore sulla base delle carte processuali e della difesa, oltre che delle proprie azioni lungo il corso dell'istruttoria;
- voto, emanato dal Consiglio di giustizia in seguito all'esame della precedente documentazione;
- eventuale minuta della lettera indirizzata all'uditore, per la trasmissione del voto e le altre opportune disposizioni e generalmente conservata in allegato al voto;
- altra eventuale corrispondenza e documentazione interlocutoria.

Il fascicolo si forma dunque attraverso successive sintesi, funzionali ai processi decisionali, ma nel contempo tiene memoria completa di tutti gli atti e della loro documentazione.

Il processo contiene la trascrizione, secondo la successione cronologica, dei diversi atti compiuti durante la trattazione della causa: la ricezione della denuncia, le visite per l'accertamento del corpo del reato, le deposizioni dei testimoni, i costituti dei rei, le relazioni dei periti, lo scambio di comunicazioni e disposizioni. L'esame a campione dei volumi consente dunque di ricostruire le diverse fasi dell'istruttoria e l'attività dei vari soggetti coinvolti, individuando anche i nominativi degli attuari dell'ufficio criminale, che spesso appongono la propria firma al termine del volume del processo.

La relazione contiene una sintesi degli accadimenti delittuosi e delle fasi salienti dell'istruttoria, l'indicazione delle prove o degli indizi più rilevanti e la loro valutazione, con riferimento alla dottrina ed eventuali osservazioni sugli argomenti della difesa, e il voto motivato del magistrato. L'esame a campione delle relazioni consente dunque di valutare lo stile e il metodo di lavoro dei diversi magistrati, i loro riferimenti dottrinari e culturali e il rapporto di coincidenza o divergenza tra i sentimenti del magistrato e la decisione finale del Consiglio.

Il voto contiene i dati essenziali relativi al reato, alla condizione del reo al termine del processo inquisitorio, alla documentazione esaminata e alla pena. L'esame sistematico dei

voti consente dunque di valutare vari elementi dell'amministrazione giudiziaria nel suo complesso, come il tipo di reati perseguiti e le pene irrogate, il diverso coinvolgimento dei magistrati urbani e periferici, l'impiego di procedure speditive.

I documenti, e il fascicolo nel suo insieme, assolvono dunque efficacemente alle funzioni dispositiva, costitutiva e riproduttiva<sup>775</sup>. Il voto è il documento dispositivo per definizione, dal momento che manifesta la volontà del tribunale supremo, ma contiene anche, nella *narratio*, numerosi elementi che certificano la correttezza delle procedure svolte. Nella relazione, prevista in forma scritta già a partire dalle *Facultates*<sup>776</sup> ottavianee, e nel volume del processo prevalgono invece la funzione procedimentale<sup>777</sup> e probatoria.

La lingua usata in prevalenza è il latino: è registrato in volgare solo il contenuto di deposizioni, costituti e perizie.

Va osservato infine che la struttura del fascicolo di voto fin qui descritta appare tipica degli ultimi decenni del XVIII secolo, ricorrendo negli ultimi fascicoli prodotti dalla Dettatura e poi in quelli del Consiglio di giustizia. Nelle buste più risalenti della serie *Voti* è presente con continuità il voto del tribunale supremo già a partire dalla fine del XVI secolo<sup>778</sup>, mentre le relazioni e i processi in volume compaiono sporadicamente. La struttura del fascicolo processuale viene dunque definendosi per incremento e si fissa con l'istituzione del Supremo Consiglio di grazia e giustizia, una magistratura dalle competenze ben definite e che dimostra una particolare cura per la tenuta sistematica della documentazione.

### 3. Il volume del processo

Come processo campione per seguire illustrare le caratteristiche del verbale del processo e della relazione è stato scelto quello contro Domenico Fantoni, un birro di Colorno accusato dell'omicidio di Alessandro Milani<sup>779</sup>, caso in cui è particolarmente evidente l'importanza della documentazione. Il processo è infatti istruito dall'uditore Giuseppe Antonio Sozzi, tra il novembre 1786 e il settembre 1787, mentre la relazione è stesa da Giuseppe Pelleri,

---

<sup>775</sup> Per le funzioni dei documenti si fa riferimento a Nicolaj 2003, pp. 5-112 e Nicolaj 2003, *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma, 2007.

<sup>776</sup> *Constitutiones*, capo 3, *De auditore criminalium*: «*Relatio debet esse in scriptis cum eius voto*».

<sup>777</sup> Nicolaj 2007, p. 62.

<sup>778</sup> *Voti*, b. 1.

<sup>779</sup> *Voti*, 16/4.

subentratogli nella carica nel 1788: la documentazione gli è dunque indispensabile, per la ricostruzione dei fatti e la formulazione del proprio voto.

Un breve sommario dei fatti: Giovanni Zanichelli, calzolaio di Parma in viaggio verso Colorno, sta inseguendo uno sconosciuto che gli ha poco prima sottratto il tabarro. Ottiene, lungo la strada, di salire sul carro condotto da Domenico Finardi, in transito assieme a Pietro e Domenico Coppi: riesce così a raggiungere il ladro e ad allertare il birro Domenico Fantoni, che si trova lungo la strada per recapitare degli atti. L'ufficiale si lancia all'inseguimento e spara in direzione del fuggitivo, colpendo però Alessandro Milani, un bambino di nove anni che sfortunatamente si trova nei pressi. Finardi cerca di soccorrere il ferito portandolo nella vicina casa di Fortunato Giavazzoli, dove se ne constata il decesso. Fantoni prosegue invece l'inseguimento, esplodendo un secondo colpo, di archibugio, e si rifugia poi in una casa vicina, vedendosi minacciato dalle persone nel frattempo accorse. Qui è arrestato dagli altri agenti del Bargello, richiamati dalle campane nel frattempo suonate martello, ed è condotto al carcere di Colorno.

La causa è quindi avviata dal commissario di Colorno ma, in seguito al decreto del 28 novembre 1786<sup>780</sup>, è affidata all'uditore criminale di Parma che ne prosegue l'istruzione.

Il volume del processo si apre con l'ordine di trasferire Domenico Fantoni dalle carceri di Colorno a quelle di Parma. L'uditore criminale trasmette all'attuario la missiva del ministro Prospero Manara del 20 novembre 1786, che viene trascritta<sup>781</sup>: l'uditore dovrà inviare la cavalcata incaricata di prelevare, nottetempo<sup>782</sup>, il carcerato.

Seguono i resoconti relativi all'avvenuto trasferimento. L'uditore di Colorno, Giuseppe Degani, riferisce per lettera<sup>783</sup> le modalità della consegna e preannuncia l'invio della documentazione già prodotta nell'istruttoria e necessaria all'«opportuna formazione del corpo del delitto»: la denuncia del camparo di Colorno e la relazione del chirurgo pubblico che ha visitato il cadavere. Riferiscono invece oralmente il luogotenente del corpo di guardia di Parma, Giovanni Lotti, che ha condotto la cavalcata<sup>784</sup>, e il custode delle carceri Giovanni Peretti, che ha relegato Fantoni alle strette<sup>785</sup>.

Il 10 gennaio 1787 è ricevuta la documentazione inviata dal commissario Degani, costituita dalla denuncia del camparo, dalla relazione del chirurgo pubblico Felice Braibanti e dal proiettile mortale, estratto dal medico.

---

<sup>780</sup> Il decreto è menzionato nella relazione, c. 2r.

<sup>781</sup> C. 1r.

<sup>782</sup> C. 1r: «In modo che possi trovar colà a un'ora e mezza dopo la mezzanotte».

<sup>783</sup> C. 1v: la lettera è ricevuta il 21 novembre 1786.

<sup>784</sup> C. 1v, lo stesso giorno.

<sup>785</sup> Ivi: «In queste carceri segrete».

La denuncia del camparo<sup>786</sup> contiene un riepilogo dei fatti e l'indicazione delle persone presenti o in qualche modo informate: oltre a Finardi e ai Coppi, anche Giuseppe Negri e Cesare Farinotti (gestore e cameriere dell'osteria presso la quale ha lavorato il ladro che ha innescato gli accadimenti), Fortunato Giavazzoli (che ha accolto in casa propria il povero Milani e ha udito il secondo sparo di Fantoni), e Andrea Bodria (nella cui abitazione si è nascosto Fantoni, venendovi arrestato).

La relazione di visita del chirurgo<sup>787</sup>, accompagnato dal coadiutore Innocenzo Battilocchio, si apre con l'indicazione del luogo in cui è avvenuta<sup>788</sup>. Braibanti descrive quindi la ferita<sup>789</sup> e il proiettile estratto<sup>790</sup>, dichiarandolo quale causa della morte. La perizia si conclude con il giuramento e le firme del medico e di tre testimoni<sup>791</sup>.

L'uditore di Parma spedisce al commissario di Colorno, il 22 gennaio, la lettera responsiva, però omessa negli atti<sup>792</sup>.

Si apre quindi l'inquisizione speciale, con gli interrogatori ai diversi testimoni, iniziando da Domenico Finardi, che compare il 28 gennaio.

Tutte le verbalizzazioni di interrogatorio seguono un comune modello: l'attuario inserisce una breve introduzione in latino, nella quale indica le generalità del teste e l'avvenuto giuramento, e riporta quindi le risposte, in italiano. Anche le domande, che nel caso delle deposizioni testimoniali non sono mai trascritte, seguono un ordine ricorrente. Si chiedono per prima cosa le generalità del testimone e poi si domanda se sappia per quale motivo è stato convocato<sup>793</sup>. Segue la richiesta di riferire i fatti, che vengono poi dettagliati attraverso ulteriori quesiti specifici.

Nel caso di Finardi, le domande di approfondimento riguardano le modalità di esplosione del colpo, l'arma, l'identità delle persone coinvolte e l'esistenza di altri testimoni più informati. Finardi descrive la distanza che separava Fantoni e il ladro al momento dello sparo e riferisce di non aver udito uno scambio verbale tra i due. Fornisce quindi una descrizione

---

<sup>786</sup> Cc. 2v-3v. La denuncia del camparo è datata 18 novembre 1786.

<sup>787</sup> Cc. 3v-4v. La relazione del chirurgo è datata 18 novembre 1786.

<sup>788</sup> La casa di proprietà di Alba Ranieri, abitata dal mezzadro Fortunato Giavazzoli.

<sup>789</sup> Il proiettile è penetrato tra la seconda e terza costola e ha raggiunto il polmone destro.

<sup>790</sup> «La detta palla del peso di mezz'oncia circa, perciò asserisco la detta ferita non è stata fatta se non con arma da fuoco».

<sup>791</sup> Fortunato Gavazzoli, suo figlio Antonio e Pietro Francesco Balzani.

<sup>792</sup> C. 4v.

<sup>793</sup> Finardi risponde infatti: «Io credo d'essere stato chiamato a questo ufficio esaminarmi per una disgrazia seguita nella nostra villa, alla quale mi trovai presente» (c. 4v).

piuttosto dettagliata del ladro<sup>794</sup>, di cui ignora l'identità, e del birro<sup>795</sup> e una più sommaria della pistola, che non ha potuto vedere bene<sup>796</sup>. Ignora se tra il birro e il ladro vi fossero trascorsi di inimicizia<sup>797</sup> e indica Fortunato Giavazzoli quale testimone più attendibile a conferma della propria deposizione<sup>798</sup>, dal momento che Pietro e Domenico Coppi si trovavano più lontani. Dichiara infine, ma in forma dubitativa<sup>799</sup>, di essere in grado di riconoscere il birro.

Si passa quindi alla ricognizione di persona, descritta in latino<sup>800</sup>: al testimone è presentato l'accusato assieme ad altri carcerati a lui somiglianti; Finardi dichiara di poterlo riconoscere<sup>801</sup> e lo indica toccandolo<sup>802</sup>. Fantoni non mostra segni di reazione<sup>803</sup>. I tre detenuti sono quindi ricondotti alle celle e il testimone è congedato.

L'istruttoria riprende il 3 febbraio, con la ricezione del rapporto di Gaspare Bruni<sup>804</sup>, capitano del bargello di Colorno<sup>805</sup>, che consegna le armi sequestrate al birro Fantoni al momento dell'arresto –due pistole e uno schioppo, delle quali segue la descrizione – e che sono poste agli atti<sup>806</sup>.

Il 20 marzo depone Fortunato Giavazzoli<sup>807</sup>. Le modalità dell'interrogatorio sono analoghe a quelle viste per Finardi, ma la ricognizione di persona è sostituita da una ricognizione di cosa. Giavazzoli ha infatti visto bene le armi in possesso di Fantoni, e nel frattempo acquisite agli atti, che descrive e riconosce, individuandole tra altre simili.

Oltre un mese dopo, il 9 maggio, ha luogo il *constitutum rei*, che si apre con il giuramento e del quale sono trascritte anche le domande<sup>808</sup>.

---

<sup>794</sup> «Un uomo d'anni trenta circa, di statura mediocre, magretto, di carnagione bianca, di faccia rotonda con barba, capelli neri legati in treccia al di dietro. Aveva in testa un cappello di feltro nero tirato su a tre ali. Aveva una giubba di panno cenerino, né io so descrivere altre sue più precise qualità».

<sup>795</sup> «Il detto birro è d'età d'anno trentadue circa, di statura picciola, corporatura mediocre, carnagione bianca con barba e capelli che mi parevano scuri; era vestito di cenerino all'usanza dei birri, aveva in testa un cappello di feltro nero tirato su a tre ali e aveva due pistole nelle sue fondine, legate con una fascia di pelle».

<sup>796</sup> «Io non so bene descrivere la detta pistola, perché non l'osservai bene e viddi solamente che era lunga mezzo braccio circa e che aveva la sua canna di ferro ed il suo acciarino, né posso dir altro».

<sup>797</sup> «Io non so se tra detto birro ed uomo [...] passasse inimicizia o causa di inimicizia».

<sup>798</sup> «Il più informato di quanto sopra ho deposto ne sarà il detto Fortunato Giavazzoli, che era presente».

<sup>799</sup> «Può darsi che rivedendo il detto birro lo sappia riconoscere».

<sup>800</sup> «*Tunc ad habendam recognitionem dicti Dominici Fantoni sic ut suora detenti, ac alisa ad omnem alium bonum finem et effectum domini mandavit adduci in faciem dicti testi supradictum Fantoni inter tamen alios carceratos consimiliores*».

<sup>801</sup> «Ho veduti questi tre prigionieri statimi qui ora condotti e fra questi vi riscontro lo sbirro che sparò la detta pistoletta [...] ed è questo qui».

<sup>802</sup> Et sic dicendo, movendo se de loco ad locum, manibus corporaliter tetigit dictum Dominicum Fantoni, posito in medio Hilarii Ferrari et Aloisii Ferretti aliis de causis carceratorum.

<sup>803</sup> «Qui sic contactus nihil dixit».

<sup>804</sup> Cc. 6v-7r.

<sup>805</sup> E, come si è visto nel paragrafo dedicato agli uditori criminali, superiore e «padrone» di Fantoni.

<sup>806</sup> «*Quas pistolas et sclopum ponens acta retinui crimine*».

<sup>807</sup> Cc. 7r-8r.

<sup>808</sup> Cc. 8r-11r.

Fantoni dichiara di avere sparato per difesa, dal momento che il ladro gli si sarebbe avventato contro armato<sup>809</sup>; anche il successivo sparo, esploso con uno schioppo, sarebbe giustificato dal contegno minaccioso del fuggitivo<sup>810</sup>. Fantoni avrebbe poi sentito il suono delle campane e visto accorrere diverse persone, anche armate, circondarlo con fare minaccioso<sup>811</sup>. Si sarebbe per questo rifugiato in una vicina casa dove, poco dopo, il capitano Bruni lo arresta<sup>812</sup>. Fantoni dichiara di non essersi accorto del ferimento mortale di Milani e di averlo appreso solo la mattina dopo, in carcere, dal figlio di Bruni<sup>813</sup>. Richiesto di indicare un testimone che confermi le minacce con coltello, indica il camparo<sup>814</sup>. Descrive quindi il ladro e il suo coltello, lo schioppo impugnato dal villano e le proprie armi che gli sono state sequestrate, e delle quali procede al riconoscimento<sup>815</sup>.

Il processo informativo prosegue con la deposizione di Pietro e Domenico Coppi, il 10 maggio 1787<sup>816</sup>.

L'uditore di Parma invia quindi al Commissario Degani la richiesta di esaminare due testimoni: il camparo Calzolari, indicato da Fantoni quale testimone, e il già comparso Finardi<sup>817</sup>.

Il camparo, che compare il 13 luglio, conferma quanto riportato nella denuncia del 18 novembre 1786 e spiega di aver ricostruito i fatti indirettamente, grazie alle informazioni di Finardi, e di non poter aggiungere altri elementi poiché era assente al momento dell'omicidio<sup>818</sup>.

L'uditore Sozzi invia quindi un ordine al capitano del Bargello di Colorno, perché scopra l'identità dell'uomo derubato del tabarro, del quale al momento è nota solo la professione di calzolaio<sup>819</sup>.

---

<sup>809</sup> «Tirato fuori un coltello lungo proibito mi si voltò contro per tirarmi un colpo, e dicendogli io che mi lasciasse stare e che non mi facesse precipitare, sempre più mi si accostava per offendermi con detto coltello»

<sup>810</sup> «Non volle star quieto e bestemmiando provava di accostarmi per offendermi col detto coltello»

<sup>811</sup> «Dopo da tutte le parti mi vidi circondato da dei villani armati di schioppo e mi riusai di rifugiarmi in una casa vicina, dove fui poi circondato dai medesimi villani armati».

<sup>812</sup> «E dopo poi venuto il mio padrone Gaspare Bruni, mi legò e condusse alle carceri di Colorno».

<sup>813</sup> «Io non so per qual motivo o causa le dette persone si fossero ivi radunate [...] Solamente la mattina successiva sentei a dire dal Giuseppe Bruni, figlio di Gaspare, nel portarmi che fece da desinare, quale mi disse che ero stato carcerato perché nell'esploeder la detta mia pistola [...] avevo ferito mortalmente un ragazzo di detta villa di Sacca, del quale non mi disse né nome né cognome».

<sup>814</sup> C. 10r.

<sup>815</sup> C. 11.

<sup>816</sup> Cc. 11r-13v.

<sup>817</sup> C. 13v.

<sup>818</sup> Cc. 13v-14r.

<sup>819</sup> Cc. 14r-14v.

Il risultato dell'indagine giunge il 14 luglio: Luigi Pedrini, decurione dei birri, compare personalmente e riferisce che l'uomo derubato si chiama Giovanni Zanichelli e risiede nella vicinia della Trinità, a Parma<sup>820</sup>.

Zanichelli è dunque convocato *ad informationem* e compare il 16 luglio<sup>821</sup>. Egli dichiara, quanto alle circostanze dello sparo, di aver visto il ladro compiere un gesto forse interpretabile come l'estrazione di un'arma<sup>822</sup> e poi il birro estrarre la pistola; tra i due correva comunque una certa distanza<sup>823</sup>. Egli procede poi alla descrizione delle due persone coinvolte e al riconoscimento di Fantoni.

Finardi, che compare per la seconda volta il 17 luglio, conferma la precedente deposizione<sup>824</sup>.

Fantoni è quindi sottoposto a un nuovo costituito, il 14 settembre 1788<sup>825</sup>. Le diverse domande all'accusato, che continua a sostenere la propria versione<sup>826</sup>, sono accompagnate dall'esortazione a «dire la verità»<sup>827</sup>, anche in riferimento alle deposizioni che lo contraddicono<sup>828</sup>.

Ha quindi luogo la *repetitio testium*, con la lettura delle deposizioni dei testimoni Finardi, Giavazzoli e Zanichelli<sup>829</sup>. Fantoni ne ripete la sostanza<sup>830</sup>, a dimostrazione di averle rettamente intese, ma persevera nella negativa<sup>831</sup>.

Il 15 settembre ha luogo il terzo e ultimo costituito, nel quale Fantoni non rilascia ulteriori dichiarazioni<sup>832</sup>. Gli viene quindi formulato il capo di accusa<sup>833</sup>. L'uditore criminale elenca

---

<sup>820</sup> C. 14v.

<sup>821</sup> Cc. 14r-16v.

<sup>822</sup> «Si mise la mano destra in saccoccia come in atto di estrarre una qualche arma».

<sup>823</sup> «Otto o dieci passi».

<sup>824</sup> Cc. 14v-16r.

<sup>825</sup> Cc. 14v-18r.

<sup>826</sup> «Non è vero niente che io nell'occasione che esplosi la detta mia pistola [...] venisse ferito il detto Alessandro Milani [...] né altra persona».

<sup>827</sup> «*Et ei dicto* di dire la verità, mentre in questi atti costa che quando lui esplose detta sua pistola contro detto cameriere non gliela poteva esplodere pel detto motivo, ma perché non si era voluto fermare». «*Et ei item dictodi* riflettere a dire la verità». «*Et ei replicato* d'avvertire di dire la verità».

<sup>828</sup> «Cosa saprà lui dire se si sentirà leggere in faccia le deposizioni giurate di tre testimoni [...] dalle quali consta quanto gli è finora contestato».

<sup>829</sup> «*Quibus depositionibus per me et ad claram auditionem et intelligentiam lectis et per eum bene auditis et intellectis*».

<sup>830</sup> «Ho sentito a leggermi le giurate deposizioni dei tre testimoni, che mi ha di sopra nominati, dalle quali in sostanza ho sentito ch'essi dicono che venendo io da Colorno [...] ed intimandogli da me che si fermasse e non avendolo voluto fare, io tirai fuori da una delle mie fondine una pistola e gliela esplosi in distanza da me qualche passo contro, che nello stesso tempo passasse un ragazzo di nove anni circa chiamato Alessandro Milani della villa di Sacca, il quale dalla detta mia esplosione restasse colpito nel petto e cadesse per terra, dove dopo poco tempo morisse».

<sup>831</sup> «E dico che tutto ciò non è vero e che queste son tutte imposture false per discolparsi loro ed aggravare me»

<sup>832</sup> Cc. 19r-19v.

<sup>833</sup> Cc. 19v-21v.

tutte le risultanze acquisite: la visita giudiziale<sup>834</sup>, le risultanze scaturite dalle diverse testimonianze<sup>835</sup> e le dichiarazioni di Fantoni<sup>836</sup>, delle quali si evidenzia l'inattendibilità<sup>837</sup>, e lo dichiara quindi costituito dell'omicidio di Alessandro Milani<sup>838</sup>.

Segue la dichiarazione della decisione di pubblicare il processo, formulata in latino<sup>839</sup>, accompagnata dalla dichiarazione dell'avvenuta *repetitio testium*<sup>840</sup>, e riservando al reo la possibilità di opporsi a tali deposizioni<sup>841</sup> e al Fisco di svolgere un ulteriore esame<sup>842</sup>. È quindi assegnato il termine per la difesa, di 10 giorni<sup>843</sup> e si ordina di trasferire il reo *ad latiores*.

Il decreto è poi letto a Fantoni *vulgari sermone*, a garanzia che egli lo abbia correttamente inteso<sup>844</sup>.

Il volume si chiude con la consegna del reo al custode delle carceri<sup>845</sup> e con le firme dell'attuario Gaetano Boccolieri, dell'uditore criminale Giuseppe Pelleri, in carica al momento della redazione del volume, e del fiscale Antonio De Lama.

### 3.1. Osservazioni e confronti

La causa esaminata è avviata tramite la denuncia del camparo, avvenuta presso la curia di Colorno. L'avvio può essere determinato anche dalla querela<sup>846</sup> di un privato: ad esempio

---

<sup>834</sup> «*Et tandem dicente domino: costando in processo della visita giudiziale fatta dalla curia di Colorno coll'assistenza del chirurgo Felice Braibanti*».

<sup>835</sup> «Emergendo dal processo che nel dopopranzo di un giorno del mese di novembre 1786».

<sup>836</sup> «Costando anche per confessione di lui».

<sup>837</sup> C. 20r: «e comprovandosi dunque da tutto il complesso delle circostanze marcate in processo essere false, e malizio quanto è stato da lui deposto in processo» e, poco oltre «come pure non essere in nessuna maniera verisimile né attendibile che lui in detta occasione non vedesse il ragazzo».

<sup>838</sup> Ivi: «Dalle quali cose tutte e da tutt'altro che si legge, risulta e rispettivamente consta in processo, entra il detto fine in legittima pretensione di costituirlo come lo costituisce reo dell'omicidio di Alessandro Milani, nei modi, luoghi e tempo sovrandicate».

<sup>839</sup> «*Tunc dominus volens devenire ad expeditionem praesentis causae processum et acta huc usque facta publicavit et aperuit copiamque edi volenti mandavit in forma*».

<sup>840</sup> «*Facta tamen prius per dictum Dominicum Fantoni protestatione de habendo pro rite et recte sumptis testibus, de quibus in processu, eis pro repetiti in forma*».

<sup>841</sup> «*salvo tamen iure eius Fantoni dicendi, et opponendi tutum et quidquid contra personas dicturum testium, eorumque dictu*».

<sup>842</sup> «*alvis iuribus Fisci ulterioris processus, et examinis si et quantum secuta autem dicta protestatione, et non aliis*».

<sup>843</sup> «*assignavit terminum dierum decem ad suas faciendas defensiones*».

<sup>844</sup> «*Presente dicto Dominico Fantoni, qui audito decreto per me dimandato domini vulgari sermone ei lecto et per eum ut dixi bene audito et intellecto*».

<sup>845</sup> «*Qua protestatione habita dati fuere ordines custodi carcerum ut dictum ponatur ad largam [...] prout fuit custodi reconsignatum et ad latiores carceres positum*».

<sup>846</sup> La querela rende noto sia il crimine sia il criminale.

Francesco Iori, che compare l'8 dicembre 1783 presso la curia di Luzzara, per denunciare un furto avvenuto nottetempo nel proprio pollaio e indicare quale colpevole il vicino Angelo Migliorali, che ha visto con la refurtiva<sup>847</sup>. È avviato invece d'ufficio il processo contro Michele De Filippi, accusato di falsificazione di monete. Il suo padrone, il conte Malaspina, comunica infatti i propri sospetti direttamente al ministro Sacco, che invia poi all'uditore criminale l'ordine di procedere, con il quale si apre il volume del processo<sup>848</sup>.

L'arresto di Domenico Fantoni avviene sostanzialmente in flagranza di reato. Nel costituito non sono dunque presenti gli elementi tipici dell'interrogatorio segreto, nel quale il magistrato procede *neminem nominando* e senza riferirsi direttamente all'accusa, bensì ponendo domande dapprima generiche e poi sempre più pertinenti ad essa.

Tale modalità è invece ben evidente nella causa contro Domenico Musetti, accusato dello stupro di tre adolescenti<sup>849</sup>, Maria Dilli, Maria Simoncini e Teresa Callone. Le tre giovani spiegano di avere incontrato Musetti, al lavoro al proprio banco di calzolaio, mentre si trovavano in strada a questuare. L'uomo, ingannandole con la promessa di un'elemosina, le avrebbe condotte in una vicina abitazione di sua proprietà e qui avrebbe abusato di loro, all'interno di una latrina posta nel cortile<sup>850</sup>.

Musetti, nel frattempo arrestato, è interrogato il 10 marzo 1790<sup>851</sup>. Nel paragrafo introduttivo al costituito non compare però il nome dell'accusato, ma solo una sua descrizione<sup>852</sup>: le generalità sono poi declinate dall'interrogato. Le prime domande, dopo quelle introduttive, non riguardano direttamente l'accusa, ma generici elementi relativi ad essa ed emersi dalle deposizioni delle tre giovani: è infatti chiesto all'interrogato se egli possieda una seconda casa in città<sup>853</sup>, se gli sia capitato di allontanarsi dal proprio banco da calzolaio per recarsi

---

<sup>847</sup> *Voti* 11/18, Processo, c 1r. Sul processo, Bracciotti 2021.

<sup>848</sup> *Voti*, 10/1, Processo, c. 1r «1755, di 25 Juni. Illustrissimus dominus auditor criminaliu, Parmae sedens et mihi notario actuario infrascripto tradidit litteras domino suo illustrissimo conscriptas de ordine regio [...] pr excellentiam suam dominum comitem Sacco ministrum gratiae et iustitiae»

<sup>849</sup> *Voti*, 18/31.

<sup>850</sup> Si veda ad esempio la deposizione di Teresa Callone, cc. 3r-4v.

<sup>851</sup> Cc. 10r-13v.

<sup>852</sup> *Voti*, 18/31, c. 10r.: «Eductus ex carceribus atque per constitutum in officium coram quidam ordinariae staturae et corporaturae ac facie potius alba, quam aetatisannorum<sup>34</sup> circiter et ex eius corporeo aspecto optime dignoscitur, inductus in trascripti vestimenti vidi». Segue la descrizione degli abiti.

<sup>853</sup> *Ivi*, cc. 10v-11r «A dire egli se abbi alcuna casa per alcun suo particolare oggetto in alcun borgo di questa città, oltre la già indicata di lui abitazione» e «Se poi saprebbe descrivere le parti costituenti la detta casa».

colà<sup>854</sup>, se ciò si accaduto anche recentemente<sup>855</sup> e se egli abbia visto passare presso il proprio banco delle ragazze<sup>856</sup>, ai cui nomi solo successivamente è fatto riferimento<sup>857</sup>.

Rientra del quadro probatorio anche l'attività peritale. Oltre ai medici<sup>858</sup>, che intervengono nel caso di crimini violenti, il magistrato può ricorrere ad artigiani o commercianti che, in caso di furto, sono chiamati a valutare le merci rubate. I bottegai Carlo Campanini e Francesco Tomasini<sup>859</sup> intervengono ad esempio nel processo contro Giacomo Bertozzi, e Antonio Bernardi<sup>860</sup>, che hanno rubato diversi capi di abbigliamento e stoffe, mentre il pollame sottratto a Iori è valutato dei commercianti Giuseppe Bertoni e Alfonso Soncini<sup>861</sup>. I periti, sotto giuramento, esaminano i diversi beni e ne forniscono quindi un elenco, indicando per ciascuno il relativo valore nella moneta corrente.

Una perizia particolarmente accurata è contenuta nel processo contro il falsario De Filippis, che aveva allestito nel proprio alloggio un piccolo laboratorio per la produzione delle monete, comprendente attrezzi, forme da fusione, frammenti di metallo e diversi involucri contenenti polveri, tutti sequestrati nel corso della visita giudiziale. Sono per questo convocati due orafi, Giuseppe Maffioletti e Pietro Visconti che, dopo aver esaminato le monete sequestrate e averne saggiato la non autenticità<sup>862</sup>, passano a illustrare le tecniche usualmente impiegate per la falsificazioni di monete e chiariscono la funzione dei diversi strumenti e sostanze via via esaminati<sup>863</sup>.

Possono intervenire anche esperti di armi: uno di loro è menzionato ad esempio nel voto per la causa contro Giovanni Rossi, accusato dell'omicidio di Giovanna Tedaldi e che egli attribuisce a cause accidentali. I consiglieri di giustizia, esprimendo dubbi a riguardo<sup>864</sup>, ordinano al magistrato competente, il commissario di Bardi, di procedere a un interrogatorio più accurato e di far esaminare l'arma del delitto a un «perito armaiuolo», che dovrà

---

<sup>854</sup> Ivi, c. 11r: «A dire se poi lavorando al di lui banchetto abbia mai avuta occasione di partirsi dal medesimo per trasferirsi ad alcun luogo di detta descritta casa».

<sup>855</sup> Ivi, c. 12r: «A dire se dopo il detto mese di febbraio si sia egli più portato alla sodetta casa»

<sup>856</sup> Ivi, c. 12r «Se egli abbia mai veduto a passare ragazze nella detta strada de' genovesi, che cercassero la carità, i occasione che esso si trovava a lavorare al detto di lui banchetto».

<sup>857</sup> Iv, c. 12v «Se egli conosca od abbia sentito a Nominare la Maria Dilli, Teresa Calloni e la Maria Simoncini»

<sup>858</sup> Su scienza medica e processo criminale, Pastore 2012.

<sup>859</sup> Ivi, c. 176: «*Qui quid Carolus Campanini et Franciscus Tomasini publici proplae, ut supra, eorum cum iuramento, quod unus praescripti post alium potis per eos bene visis et observatis, atque respective ponderatis dictis et infrascriptis rebus retulerunt et asseruerunt ut sequitis videlicet*».

<sup>860</sup> *Voti*, 23/9.

<sup>861</sup> *Voti*, 11/18, Processo, cc. 10r-10v

<sup>862</sup> I due orafi si servono della pietra di paragone, un minerale di colore scuro sul quale viene strofinato il metallo, esaminando poi il colore della traccia lasciata.

<sup>863</sup> Cc. 110v-119r.

<sup>864</sup> «*Grandissima inverosimiglianza, e quasi impossibilità del caso*». *Voti*, 25/6.

impugnarla ed esaminarne gli ingranaggi, per verificare la reale possibilità di uno sparo accidentale.

#### 4. La relazione

La relazione del processo Fantoni è redatta dall'uditore Pelleri il 20 dicembre 1788 e inviata al Supremo consiglio di grazia e giustizia il 23 dicembre, assieme alla documentazione a una lettera di spedizione.

Nella relazione, di 9 carte, è già presente la struttura che poi il magistrato seguirà anche negli anni successivi: i primi paragrafi, di solito due o tre, sono dedicati all'introduzione, con il saluto ai consiglieri di giustizia e considerazioni sulla giustizia in generale e sulla causa in particolare. Seguono un breve resoconto dei fatti e quindi l'esame delle prove: prima quelle *in genere*, riguardanti cioè l'effettiva sussistenza del reato, e poi quelle *in specie*, relative cioè al grado di colpevolezza dell'imputato. L'ultima sezione contiene riflessioni sulla pena da irrogare e si conclude con la proposta di voto. Le considerazioni del magistrato sono suffragate da riferimenti alla dottrina e alle norme ducali.

La sezione introduttiva ha in questo caso un tono particolarmente deferente: si tratta infatti del primo voto presentato da Pelleri<sup>865</sup>, da poco entrato nella carica, che accetta con umiltà<sup>866</sup> e facendo appello alla benevolenza dei giudici<sup>867</sup>. Egli spiega inoltre che la causa è stata istruita e conclusa dal suo predecessore e che le festività autunnali hanno determinato una dilazione nella presentazione del voto<sup>868</sup>.

Pelleri riepiloga quindi i fatti, lasciando già trasparire un giudizio morale nei confronti del reo che ha agito mosso da furore e senza provare pietà per il ferito<sup>869</sup> e la cui condotta è aggravata dalla circostanza della sua carica di tutore dell'ordine<sup>870</sup>.

Viene poi a delineare il quadro probatorio generale, che in questo caso è particolarmente chiaro: non sussistono infatti dubbi sulla commissione del reato, accertato dalla visita

---

<sup>865</sup> C. 1r: «*cum primum ex minificentia augusti principis criminalibus causis cognoscendis in hac Parmensi ditione*».

<sup>866</sup> Cc. 1r-1v; «*Porro non mea me voluntas sed Principis auctoritate in hunc locum adduxit*».

<sup>867</sup> C. 1v.

<sup>868</sup> C. 1 v.

<sup>869</sup> C. 2 v: «*Non pietate percussus miserandi casus sed suo seu impeto seu furore percitus*». Sul tema del furore, Povoletto 2015.

<sup>870</sup> *Ibidem*: «*Sique eo loco ubi antea ministrum agebat Iustitiae, mox Iustitiae violator*».

giudiziale e dalla relazione del chirurgo<sup>871</sup>. Si passa dunque direttamente alle *probationes speciales* e agli *argumenta*, riassumendo le deposizioni di Finardi, Giavazzoli e dei Coppi<sup>872</sup>. Le dichiarazioni del reo sono liquidate brevemente e con disprezzo, in quanto palesemente inverosimili e foriere di pubblica diffamazione<sup>873</sup>.

Dal momento che il quadro probatorio è sostanzialmente chiaro<sup>874</sup> resta da definire il grado di colpevolezza di Fantoni nel reato<sup>875</sup>, che Pelleri, convenendo con l'opinione della difesa, definisce omicidio colposo<sup>876</sup>. Pelleri ravvisa una colpa grave nella condotta di Fantoni – anche in considerazione del fatto che egli stava agendo in qualità di tutore della giustizia<sup>877</sup> – e assimilabile al dolo<sup>878</sup>. Le sue azioni non sono giustificate da cause esterne, ma prodotte dalla ferocia, che lo ha indotto a sparare contro un uomo in fuga con l'intento di ucciderlo<sup>879</sup>. I riferimenti dottrinali, sui quali ci soffermiamo solo brevemente, includono il diritto romano, con la citazione di Elio Marciano<sup>880</sup>, autori classici della criminalistica, come Farinacci<sup>881</sup> e Rainaldo<sup>882</sup>, e inoltre il parmigiano Giovanni Battista Baiardi, autore di un trattato di *Additiones* a Giulio Claro<sup>883</sup>.

Circoscritta la fattispecie del reato, l'uditore la riconduce all'articolo 11 della *Prammatica sugli omicidi*, relativo alle altre tipologie di omicidio non esaminate negli articoli precedenti e per le quali si prescrive di fare riferimento alle leggi vigenti e alle consuetudini<sup>884</sup>. Pelleri

---

<sup>871</sup> C. 3r: «*De criminis existentia ne dubitari quidem sinunt quia depromta sunt argumenta tum ex legitima visitatione cadaveris tum ex instructissimo chirurgi iudicio, quae omnia lefere erit sub fol. 3 et 4*»

<sup>872</sup> Cc. 3r-3v.

<sup>873</sup> C. 3v: «*Tacenda sunt in hac facti specie tum publica diffamatiom quae solum auctorem criminis facit Fantonum tum eiusdem mendacia, qui pluris constitutus nugas prodidit et fabulas versute esquisitas*». Pelleri, riguardo alla pubblica diffamazione, allude probabilmente al fatto che l'accusato arreca disonore al corpo del Bargello e dunque all'amministrazione della giustizia.

<sup>874</sup> *Ibidem*: «*Cum enim tam allatis probationum momentis*».

<sup>875</sup> *Ibidem*: «*Quale et quantum sit prenarratum homicidio*»

<sup>876</sup> C. 4r: «*Hoc mihi convenit cum advocato Dominici Fantoni homicidium preadictum esse dicique debere colposum*».

<sup>877</sup> C. 6r: «*Neque pariter licita dixit posset et a lata culpa alicui pacto excusabilis explosio praedicta tormenti bellici per Fantonum facta contra fugientem tabernarium ex illa forte ratione, quod ipse Fantones ministrum tunc ageret iustitiam*».

<sup>878</sup> C. 6v: «*Placet enim considerare opprime dolum, qui cum ipso culposo homicidio conjunctum*»

<sup>879</sup> C. 7r: «*Causam porro nullam, nisi iniustam et, ut aiunt, bestialem in Fantono invenire est, cum fugientem hominem tormenti ictu peteret et occidere pertentaret*».

<sup>880</sup> C. 4r.: «*Quod scripsit Marcianus in v(olume) perspicendum 11 De poenis*».

<sup>881</sup> C. 4v: «*Farin(accius) de hom(ine) qu. 125 n. 18*».

<sup>882</sup> C. 4v.: «*Rainald(i) obs(eravationes) cap. 7 in rub(rica) n. 46*»

<sup>883</sup> C. 6r: «*Consulendum censuit Baiard(us) ad Clar(um)*». L'opera di Baiardi è *Adittiones et annotationes insignes ac solemnes ad Iulii Clari lib. V receptarum sententiae, sive practicam criminalem*, edita a Parma apud Erasmum Viothum nel 1606. Cfr. Job 2002, nota 41.

<sup>884</sup> C. 8r: «*Quin immo expresse comunis iuris regulas servandas esset iussit Regium Edictum de homicidii prolatum sub die 20 augusti anni 1749 cap. 11, ibi 'In tutti gli altri delitti di tal genere (homicidia) commessi in qualunque maniera o grado di sopra non indicato [...] e per cui giusta le disposizioni delle leggi entri o non entri la pena di morte, si riportino alle leggi medesima ed alla consuetudine de' tribunali*».

propone dunque una pena straordinaria per omicidio colposo<sup>885</sup>, che definisce in 10 anni alle triremi<sup>886</sup>, senza prevedere attenuanti per il fatto che il reo abbia ottenuto la pace dal padre dell'ucciso<sup>887</sup>.

#### 4.1. Osservazioni e confronti

L'importanza della relazione all'interno del processo era stata già evidenziata dalle *Facultates*, che ne prescrivevano la redazione<sup>888</sup>. Questo documento, tuttavia, compare sporadicamente nei fascicoli di età farnesiana, mentre la sua presenza si fa costante a partire dalla seconda metà del Settecento<sup>889</sup>. È ipotizzabile che in età farnesiana fosse più frequente il ricorso alla presentazione della relazione in forma orale: le cause di questo periodo erano discusse davanti alla Dettatura, che dunque si sarebbe attenuta alla procedura meno rigorosamente rispetto al Consiglio di giustizia.

Il tribunale piacentino aveva infatti emesso, nel 1646, un *Decreto sulle norme da osservare nelle relazioni delle cause criminali*<sup>890</sup>, nel quale lamentava i difetti delle relazioni ricevute, spesso troppo prolisse o troppo poco dettagliate e che non consentivano dunque al tribunale di valutare adeguatamente gli elementi utili a emettere la sentenza. La grida include un *typus relationis*, cioè un modello che rappresenta, come caso di scuola, una causa di omicidio<sup>891</sup>, illustrando le diverse tipologie di prova. Il modello indica la struttura da seguire per compilare una relazione, che deve aprirsi con l'*argumentum*, cioè un breve sommario degli avvenimenti, seguito dalla *relatio* vera e propria, contenente anche l'elenco di vari *indicia*. I magistrati hanno ciascuno un proprio stile. Giuseppe Sozzi apre effettivamente le proprie relazioni con un sintetico *Argumentum*<sup>892</sup>, prima di rivolgersi ai consiglieri e iniziare la

---

<sup>885</sup> C. 8v: «*Quae tandem et quanta esse debeat poena haec extraordinaria homicidio culposo*».

<sup>886</sup> C. 9r: «*In eorum sententia residendum arbitror qui proponunt poenam triremium [...]eamque temporariam quidem sed in annos decem pratrahendam*».

<sup>887</sup> *Ibidem*: «*Quin moretur vel minimum pax et remissio iniuriarum quam inquisitus obtinuit a patre occisi pueri Milano sub die secunda currentis anni*».

<sup>888</sup> Cfr. l'esame del testo nella Parte II.

<sup>889</sup> Cioè a partire dalla busta 9 della serie *Voti*.

<sup>890</sup> *Decreto sulle norme da osservare nelle relazioni delle cause criminali*, Piacenza, 30 giugno 1646 (*Gridario*, 36/84).

<sup>891</sup> L'ipotetica causa è contro Pietro Amanelli, reo di aver ucciso Paolo Bertelli su richiesta del proprio fratello Andrea.

<sup>892</sup> Ad esempio: «*Argumentum. Agitur quattuor furtis in hac urbe secutis quorum duo fracturae, alter clavis adulterinae qualitatibus aggravatur*». Porcesso contro Giovanni Canova e correi, *Voti criminali* 11/7.

trattazione, e così fanno alcuni giuristi, come il pretore di Reggiolo Fabbiano Chiavelli<sup>893</sup>.

Nelle relazioni è costante il riferimento alle leggi vigenti e in particolare alle *Prammatiche*, anche adattandone il dettato al quadro probatorio della singola causa e alle caratteristiche del reo. Il reato commesso da Pietro Ponzi<sup>894</sup>, convinto ma negativo per un furto di monete per lire 400 di Piacenza, è ad esempio agevolmente riconducibile al capo 1 della *Prammatica sui furti*<sup>895</sup>. La *Prammatica*, all'articolo 20 consente inoltre di irrogare la pena ordinaria anche in assenza di confessione, dichiarando sufficiente la convinzione. Pelleri ritiene tuttavia che tale pena – cioè la punizione infamante della pubblica fustigazione, seguita dall'esilio – non raggiungerebbe lo scopo punitivo nel caso del reo, un giovane di mala vita, che già gode di cattiva nomea ed è privo di patria, legami familiari o attaccamento al focolare domestico (*lares*)<sup>896</sup>. Il magistrato suggerisce dunque di ricorrere alla via economica, seguendo le prassi della Giunta criminale<sup>897</sup>, e propone come pena straordinaria la catena di correzione per 5 anni<sup>898</sup>.

Nel caso di rei sudditi di altri stati, è uso consultare il tribunale estero, per avere informazioni riguardanti le leggi ivi vigenti. Nella causa contro il bresciano Pietro Tinelli<sup>899</sup>, accusato di furto, è interpellato il giudice di Brescia, che indica la pena prevista legislazione della Lombardia austriaca<sup>900</sup>, «10 anni di ergastolo»<sup>901</sup>, recepita da Pelleri, che propone la pena di 10 anni di opere pubbliche più l'esilio. Anche nel caso Di Pietro marenghi, cremonese, l'uditore contatta il magistrato di Cremona che dopo aver chiesto una consulta al proprio tribunale, indica come pena la catena di correzione fino a 7 anni. Pelleri propone dunque la pena della catena per 5 anni<sup>902</sup>.

---

<sup>893</sup> Ad esempio «*Agitur de quodam furto cuius series habetur in ipsa facti narratione*». Causa contro Onorato Patrati e correi, *Voti criminali*, 14/21.

<sup>894</sup> *Voti*, 24/3.

<sup>895</sup> Relazione, par. 6: «*Itaque dico de poena esse infligenda regula cum a patria nostra Constitutione de furto (cap. 1) deducenda sit, se sistit intra limite publicae fustigationis e exili arbitrio iudici praeferendi*»

<sup>896</sup> *Ibidem*: «*Quid poena fustigationis, quae totae in infamia consistit, contra hominem nullis existimationis et famae. Quid poena exilii contra hominem qui nullos lares fovet, cum patria et universa terra?*»

<sup>897</sup> *Ibidem*: «*quod oeconomico etiam methodo ac facultate, quia supremus huic ordo pollet, decerni posset, quemadmodum a regia Iuncta criminali*».

<sup>898</sup> *Ibidem*.

<sup>899</sup> *Voti*, 23/1.

<sup>900</sup> Il magistrato bresciano fa riferimento al *Decreto provinciale*.

<sup>901</sup> Inteso come detenzione con lavori forzati.

<sup>902</sup> *Voti*, 25/9, c. 12r.

## 5. Il voto

In questa sezione saranno presi in esame i fascicoli dei voti prodotti dal supremo Consiglio di grazia e giustizia di Parma<sup>903</sup>, al fine di ricostruire gli aspetti della procedura, delle pratiche documentali e degli orientamenti generali del tribunale nel corso della sua attività, tra il 1781 e il 1786.

### 5.1. Il voto – Esame diplomatistico

Per esaminare gli aspetti diplomatistici del voto consideriamo come esempio del 25 gennaio 1796 relativo a Giovanni Baldi, detto il Bavellino, per il reato di omicidio<sup>904</sup>:

*Millesimo septingentesimo nonagesimo sexto indictione decima quarta die vigesima quinta Ianuarii in tertiis.*

*Regium supremum Consilium iustitiae et gratiae Parmae ac Vastallae sedens.*

*Visa relatione per egregium auditorem criminalium Parmae in scriptis facta super processu per eum constructo contra Joannem Baldi nuncupatum “il Bavellino” huius civitatis, reum constitutum, licet negativum de homicidio ex causa prorsus irrationabili per ipsum ictu pugioni admissio in hac urbe nocte preeunte diem quintam Ianuarii labentis anni in persona Caroli Bertorelli Parmensis, modo quo, et prout in recensito processu.*

*Viso voto memorati egregii auditoris, quisdemque voti rationibus.*

*Visis defensionibus per reorum patronum praesentatis.*

*Visisque videndis, et consideratis considerandis.*

*Christi nomine invocato.*

*Censuit, antedictum Joannem Baldi condemnandum fore, et esse ad triremes in perpetuum, seu ad Rotam Salsi pariter in perpetuum, et ad emendationem damnorum erga heredes eiusdem occisi Bertorelli. Et ita omnis.*

*P[raesentibus] Praeses et Consilium*

*Johannes Antonius Vignali scripsit et rogavit*

---

<sup>903</sup> *Voti*, buste 8 e 10-25, per un totale di 282 fascicoli.

<sup>904</sup> *Voti*, 25/1.

Il protocollo si apre con la data cronica, che spesso indica anche l'ora del giorno, generalmente la terza<sup>905</sup>, in cui si è tenuta la seduta. Segue l'indicazione dell'autorità che delibera, cioè il supremo Consiglio di grazia e giustizia, che ha giurisdizione anche su Guastalla.

Si passa quindi alla sezione narrativa che ricapitola, in paragrafi distinti, i documenti esaminati dal Consiglio: in questo caso sono menzionati la relazione dell'uditore criminale di Parma, il suo voto e le difese, mentre in altri documenti di voto sono nominati anche gli atti del processo o, più di rado, lettere inviate dal magistrato istruttore. Nei voti per commutazione di pena è spesso menzionata la relazione di un medico, che attesta l'inabilità fisica del condannato. In questo paragrafo è particolarmente evidente la funzione certativa e di controllo delle procedure attuate, tipica dei verbali<sup>906</sup>.

Il paragrafo dedicato alla relazione riporta i dati anagrafici del reo (nome, cognome, eventuale soprannome e città di provenienza), la condizione in cui egli si trova al termine dell'inquisizione (in questo caso costituito e negativo, cioè interrogato ma non confesso) e i dettagli essenziali del reato (in questo caso un omicidio d'impeto commesso la notte del 5 gennaio dell'anno precedente contro Carlo Bertorelli, per il quale rimanda agli atti).

La *narratio* si chiude con le formule *Visisque videndis, et consideratis considerandis* e *Christi nomine invocato*, quest'ultima presente solo nelle relazioni più tarde e in posizione centrata.

Il dispositivo è introdotto dal verbo *censuit*, seguito dalla descrizione della pena irrogata, e si chiude con la formula *Et ita omnis*.

Segue l'escatocollo, con l'indicazione della presenza del Presidente e del Consiglio e la sottoscrizione del cancelliere Vignali.

Il documento di voto è presente in pressoché tutti i fascicoli della serie *Voti*, a partire da quelli risalenti al 1586 ed emessi dal Consiglio ottaviano. Vediamo, come esempio, il primo tra quelli conservati, emesso il 7 gennaio 1586 per l'autorizzazione di una tortura contro Domenico Cancelli:

*MDLXXXVI die septimo<sup>907</sup> Ianuarii*

*Ill(ustris) et excelsis Consiliis iustitiae duc(alis) Parmae sedens.*

*Visa relatione in scriptis cum voto et causis in dicto ampliss(im)o consilio facta per ill(ustrem) d(ominum) Pirrhum de Gerardis i(ustitiae) doc(torem) cons(iliarium)*

---

<sup>905</sup> Tra le 9 e le 12 del mattino.

<sup>906</sup> Nicolaj 2003, p. 46.

<sup>907</sup> Nel testo la data è corretta: «*octavo*», barrato, e sostituito da «*septimo*».

*duc(alem) et causarum criminalium Parmae auditorem de processu cri(min)ali agitato contra Domenicum de Cancellis carcerati.*

*Censuit memoratum Dominicum fore leviter torquen(dum) pro eruenda veritate arb(itri)o ill(ustri) aud(itore) et ita censuit et ordinavit.*

*Praetor et cons(ilium) iustitiae*

La struttura del voto si mantiene dunque sostanzialmente costante nel corso del tempo, acquisendo però maggior dettaglio nella registrazione delle informazioni *ad memoriam*, con l'indicazione dei particolari riguardanti il reato. Varia inoltre, con il successivo costituirsi dei diversi tribunali, il contenuto dell'escatocollo. Nel piccolo nucleo di voti pronunciati dal Consiglio ottaviano la formula ricorrente è *Praetor et consilium iustitiae*, dal momento che le *Facultates* prevedevano appunto un Consiglio presieduto dal pretore. Nei voti emessi dalla Dettatura, tra il XVII secolo e i primi decenni del XVIII, si rileva invece una maggior varietà di formule, che riflette la variabilità della composizione della magistratura e il suo agire per delega come tribunale criminale, dato che le competenze previste dalle *Constitutiones* prevedono solo l'esame di suppliche e ricorsi. Le formule attestata con maggior frequenza sono dunque *Dictatura Parmae*, *Dictatura Parmae delegata*, *Gubernator et Dictatura delegata*, *Caput et Dictatura Parmae delegata* oppure l'indicazione del nome di un consigliere che presiede la seduta e assume la responsabilità del voto (ad esempio: *Petrus Franciscus Passerinus consiliaris a latere*<sup>908</sup>, *Nicelli consiliarius pro caput Dictaturae*<sup>909</sup>). A partire dal 1720 si fissa infine la formula *Caput et Dictatura*, attestata con continuità fino alla soppressione del tribunale nel 1781.

## **5.2. Le informazioni contenute nel voto – Un quadro dell'amministrazione giudiziaria**

La ricchezza delle informazioni contenute nella *narratio* fornisce i dati per alcune considerazioni statistiche sull'amministrazione giudiziaria dell'età ferdinanda. A tale scopo, e lavorando sui 282 fascicoli completi conservati, sono stati rilevati i dati complessivi relativi ai reati, alla condizione dei rei, alle pene irrogate, ai magistrati istruttori e, infine, alla presenza di procedure straordinarie o speditive.

---

<sup>908</sup> Voto della Dettatura del 24 ottobre 1661 (*Voti*, 2/82).

<sup>909</sup> Voto della Dettatura del 4 luglio 1684 (*Voti*, 3/4).

### 5.2.1. I reati

A essere maggiormente perseguiti sono i reati per i quali erano state emanate le *Prammatiche* di Filippo e Ferdinando di Borbone: furto, omicidio, armi vietate. I voti relativi a furti, truffe e ricettazione sono 96, ai quali possono essere aggiunti i 9 per rapina e grassazione; 37 riguardano gli omicidi, ai quali si può sommare un infanticidio; 56 cause riguardano il possesso o porto di armi vietate, 2 l'aggressione con bastone o coltello. Furto e armi sono inoltre i reati giudicati con maggior frequenza attraverso procedure speditive, con relazione presentata oralmente dal magistrato. I reati maggiori rappresentano circa i tre quarti del totale: 203 voti sui 276 processi ordinari e la quasi totalità di quelli abbreviati.

Gli altri reati che giungono al tribunale supremo toccano la sfera della pubblica morale (8 stupri, un incesto, un falso in testimonianza) o della lesa maestà (3 falsificazioni di moneta). È invece un reato ibrido il turbato possesso, che ha una componente di violenza ma è sovente rimandato all'ambito civile e che dunque non tratteremo nel dettaglio.

Una ulteriore tipologia di giudizi riguarda invece eventi successivi a una precedente condanna: la commutazione della pena, solitamente per inabilità fisica del reo (23 voti), la punizione per violazione del precetto di esilio (14 voti) o per l'evasione (3 voti), il riesame di una sentenza (1 voto).

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Furto, truffa, ricettazione | 93 |
| Armi                        | 58 |
| Omicidio                    | 37 |
| Commutazione della pena     | 23 |
| Turbato possesso            | 15 |
| Contravvenzione dell'esilio | 14 |
| Rapina, grassazione         | 12 |
| Stupro                      | 8  |
| Voti economici o cumulativi | 5  |
| Aggressione                 | 3  |
| Evasione, fuga              | 3  |
| Falsificazione di moneta    | 3  |
| Reato non rilevabile        | 2  |
| Falso in testimonianza      | 1  |
| Incesto                     | 1  |
| Infanticidio                | 1  |

|             |     |
|-------------|-----|
| Riesame     | 1   |
| Aggressione | 2   |
| Totale      | 282 |

La sezione narrativa del voto contiene di regola i dettagli del reato. Nel caso dei furti, ad esempio, sono indicati il tipo di beni sottratti, il loro valore e le eventuali circostanze aggravanti, richiamando elementi che troviamo normati nella *Prammatica* del 1749. Ricorrono gli abigeati<sup>910</sup> e, nei centri minori, il furto di cereali<sup>911</sup> e di altri commestibili, come pollame vivo<sup>912</sup> e prodotti conservati<sup>913</sup>. Altri furti riguardano spesso beni di pregio, come argenti o monili<sup>914</sup>, ma anche abiti, stoffe o ferri da lavoro, tutti oggetti di valore non trascurabile nell'economia preindustriale<sup>915</sup>; in altri casi è invece sottratto del denaro<sup>916</sup>. Il valore della refurtiva, espresso nelle diverse valute in uso nel territorio, è stimato con scrupolo ed è molto variabile: si va da 27 lire, 16 soldi e 6 denari, rubati da Giovanni Sartori<sup>917</sup>, agli oltre 12.000, per i beni sottratti in casa del sacerdote Giacomo Massaroli<sup>918</sup>. Vari furti colpiscono infatti membri del clero<sup>919</sup>, luoghi di culto<sup>920</sup> e istituti religiosi<sup>921</sup> oppure nobili o ufficiali<sup>922</sup> o vanno a danno della Camera ducale<sup>923</sup>. Le aggravanti

<sup>910</sup> *Prammatica sui furti*, capo 8. Sono rubati cavalli (*Voti*, 14/8, 14/18, 18/1, 12/15), giovenche (*Voti*, 12/13, 12/19, 18/23), buoi (*Voti*, 15/6, 19/14), ovini al pascolo (*Voti*, 14/4) e un mulo (*Voti*, 10/14).

<sup>911</sup> *Prammatica sui furti*, capo 15. Sono sottratti frumento (*Voti*, 10/8, 12/8, 14/109, granturco giallo e bianco (*Voti*, 14/16, 14/20, 15/5, 16/5) o entrambi (*Voti*, 16/2).

<sup>912</sup> *Prammatica sui furti*, capo 13.

<sup>913</sup> Furti di polli (*Voti*, 11/18), polli e formaggi (*Voti*, 18/15, 18/38), formaggi e lardi (*Voti*, 14/21), formaggi (*Voti*, 17/12, 18/15), «salsamenti» (*Voti*, 16/1), ricettazione di commestibili (*Voti*, 17/22).

<sup>914</sup> Posate d'argento (*Voti*, 11/8, 11/5), ornamenti o orologi (*Voti*, 14/14, 12/22), un monile a croce, da una chiesa (*Voti*, 14/17), candelieri (*Voti*, 20/21), argenti e treppiedi di ferro (*Voti*, 12/11), vasi metallici da una chiesa (*Voti*, 19/1), altri argenti di provenienza domestica (*Voti*, 12/3, 18/8) argenti e denaro (*Voti*, 14/13).

<sup>915</sup> Panni e suppellettili (*Voti*, 23/9), panni e altri beni (*Voti*, 11/6), lini e argenti (*Voti*, 19/19), vestiti e denaro (*Voti*, 14/11, 18/7); lini, fili e cera dalla ceda di un frate e biancheria e mobili da un palazzo nobiliare (*Voti*, 23/3); pellame (*Voti*, 12/5), ferri da lavoro (*Voti*, 12/10). Per introduzione alla cultura materiale, Ago 2006.

<sup>916</sup> *Voti*, 11/20, 12/6, 12/12, 15/9, 16/13, 18/12, 18/13, 24/3, 24/8.

<sup>917</sup> *Voti*, 12/10.

<sup>918</sup> *Voti*, 19/16.

<sup>919</sup> Il sacerdote Francesco Magnani, a Parma (*Voti*, 18/35), il sacerdote Pietro Battioni (*Voti*, 12/22), gli arcipreti Antonio Gambara (*Voti*, 12/19), e Girolamo Savi, residente nel Ducato di Mantova (*Voti*, 19/19).

<sup>920</sup> Le chiese di San Luigi, San Pietro e San Francesco, a Guastalla (*Voti*, 16/11), la chiesa della beata Vergine, a Guastalla (*Voti*, 14/17), la chiesa di Castellina (*Voti*, 19/1).

<sup>921</sup> Il cenobio dei Padri agostiniani eremitani e il Collegio Lalatta, a Parma (*Voti*, 11/7), il convento di San Domenico, a Borgotaro (*Voti*, 14/10).

<sup>922</sup> Il conte Angelino Zanardi, nel Ducato di Mantova (*Voti*, 19/19), il marchese Giovanni Battista Tirelli di Guastalla (*Voti*, 14/22), il marchese Torquato Malaspina (*Voti*, 18/8), il capitano Francesco Mossini (*Voti*, 18/37), il capitano Alessandro Scaravelli (*Voti*, 18/13), il luogotenente Tommaso Volta (*Voti*, 16/5), il capitano Giovanni Consoni (*Voti*, 14/14), il luogotenente Domenico Cortesi (*Voti*, 16/13).

<sup>923</sup> Un furto di pali di legno sulla riva del Po (*Voti*, 11/6).

comprendono lo scasso e la scalata: l'uso di chiavi false<sup>924</sup>, la violenza<sup>925</sup>, il furto al proprio padrone<sup>926</sup> o a un ospite<sup>927</sup> o l'agire notturno<sup>928</sup>.

Avvengono prevalentemente di notte<sup>929</sup> anche i furti in banda e con violenza, che si qualificano come rapina (in abitazione o in altri luoghi chiusi) o grassazione (lungo le strade)<sup>930</sup> e che spesso fruttano somme ingenti, come le 15.000 lire sottratte a Francesco Bisio, che trasportava lettere e valori e che rimane ucciso<sup>931</sup>.

Nei voti per omicidio sono di regola indicati il nome della vittima ed eventuali circostanze che caratterizzano il reato: l'omicidio in rissa o per l'ira ad essa seguita<sup>932</sup>, l'arma usata<sup>933</sup>, il ferimento che in seguito ha provocato la morte<sup>934</sup>, la particolare ferocia o altri avvenimenti o aggravanti<sup>935</sup>. Le vittime sono solitamente uomini, ma si individuano anche due donne e un fanciullo<sup>936</sup>

I voti per armi vietate sono particolarmente numerosi nel 1789, l'anno della *Prammatica* ferdinandea, e nei tre anni successivi, indicando una particolare preoccupazione per questo reato, forse anche in seguito agli avvenimenti rivoluzionari francesi. Gli strumenti da taglio prevalgono su quelli da fuoco<sup>937</sup>; tra le lame sono nettamente preponderanti i coltelli, generici<sup>938</sup> oppure di alcune delle qualità citate in bandi e prammatiche: alla bresciana<sup>939</sup>, alla francese<sup>940</sup>, il coltello genovese<sup>941</sup>, il passacorda<sup>942</sup>. Anche tra le armi da fuoco

---

<sup>924</sup> *Prammatica sui furti*, capo 9. *Voti*, 16/2.

<sup>925</sup> *Prammatica sui furti*, capi 3, 4, 6; *Voti*, 14/14, 21/7.

<sup>926</sup> *Prammatica sui furti*, capo 4. *Voti*, 17/21.

<sup>927</sup> *Voti*, 18/7. La *Prammatica* non contempla questa possibilità, ma menziona il furto a familiari (capo 4).

<sup>928</sup> *Prammatica sui furti*, capo 12; ricorrono molti furti notturni (*Voti*, 10/14, 12/5, 12/6, 12/13, 12/15, 12/19, 14/8, 14/18, 16/1, 17/22, 18/8, 18/15, 18/17, 18/37, 19/1, 19/7, 19/16, 19/19), anche con frattura e/o scalata (*Voti*, 11/20, 18/1, 18/13)

<sup>929</sup> Sul crimine notturno, Sbriccoli 1991.

<sup>930</sup> *Prammatica sui furti*, capo 2. Rapine notturne: *Voti*, 12/20, 12/21, 15/4, 20/15, 20/20. Grassazioni notturne: *Voti*, 15/8, 20/18.

<sup>931</sup> *Voti*, 23/4.

<sup>932</sup> L'omicidio in rissa è menzionato nella *Prammatica sugli omicidi*, capo 8, mentre il capo 5 specifica che il reato è considerato tale se avviene entro le 6 ore dal tafferuglio: oltre questo tempo l'ira si considera placata e l'omicidio diventa premeditato. Omicidio in rissa: *Voti*, 23/12, 25/7, 25/9; con ira *ad hoc perdurante*: *Voti*, 25/8.

<sup>933</sup> Con coltello o pugnale (*Voti*, 14/2, 14/23, 21/1, 24/1), con archibugio (*Voti*, 25/10).

<sup>934</sup> *Voti*, 16/3, 19/2, 19/28, 21/1.

<sup>935</sup> Il tentato suicidio (*Voti*, 13/1), i ripetuti colpi di pugnale alla vittima (*Voti*, 14/2) anche giacente a letto (*Voti*, 19/29), il successivo furto del mantello (*Voti*, 21/14), l'aver agito per impulso irrazionale (*Voti*, 25/1).

<sup>936</sup> Giuseppe Cogni (*Voti*, 11/15 e 13/1), Giovanna Tedaldi (*Voti*, 25/6), Alessandro Milani (*Voti*, 16/4).

<sup>937</sup> I voti per delazione di armi da lama sono 33, 18 per arma da fuoco, 3 per entrambe; negli altri casi il tipo di arma non è specificato.

<sup>938</sup> *Voti*, 10/15, 17/4, 17/5, 17/9, 17/20, 18/14, 18/28, 18/30, 18/34, 18/40, 19/25, 20/1, 20/7, 20/13, 21/16, 23/6, 24/6, 24/9, 24/11, 24/12, 25/2, 25/4; è menzionato anche un coltello «di prima classe», *Voti*, 18/3.

<sup>939</sup> *Voti*, 21/9, 21/11.

<sup>940</sup> *Voti*, 18/42.

<sup>941</sup> *Voti*, 18/41.

<sup>942</sup> *Voti*, 21/2. Le altre armi menzionate sono uno spuntone (*Voti*, 25/5), delle forbici (*Voti*, 17/3) e un palosso, unica arma lunga menzionata (*Voti*, 20/5).

prevalgono quelle corte, come le pistole<sup>943</sup>, ma sono ben rappresentati anche diversi tipi di arma lunga o media<sup>944</sup>. Sembrerebbero dunque più diffusi, o quantomeno perseguiti con maggior rigore, gli strumenti offensivi insidiosi, più piccoli e facilmente celabili.

### 5.2.2. Le pene

Per esaminare l'attività sanzionatoria del Supremo consiglio occorre prendere in esame un campione più ampio, dal momento che molti dei reati, trattati nei 282 fascicoli di voto, avvengono *de societate*, con pene diverse per ciascuno dei complici. I casi esaminati sono dunque 367: nel campione non sono stati considerati i voti per contravvenzione dell'esilio, commutazione di pena e per turbato possesso.

Le pene inflitte sono la forca, diversi tipi di servizio coatto (alle triremi, alla Ruota di Salso, ai lavori forzati), pene fisiche (fustigazione o verberazione), l'esilio, la detenzione (in carcere o in fortezza), le pene pecuniarie. I giudici irrogano spesso le sanzioni in combinazione, come in parte previsto dalle prammatiche: i servizi coatti possono essere preceduti da fustigazione e seguiti dall'esilio; la pena pecuniaria accompagna spesso la carcerazione. Le cause possono concludersi anche con giudizi favorevoli al reo, che viene rilasciato, o con decisioni di tipo interlocutorio, come la disposizione della tortura o la trasmissione ad altri giudici.

|   |    |
|---|----|
| Remi più altre pene                       | 50 |
| Lavori forzati in fortezza più altre pene | 46 |
| Rilascio                                  | 46 |
| Carcere più altre pene                    | 32 |
| Esilio più altre pene                     | 31 |
| Remi                                      | 30 |
| Esilio                                    | 26 |
| Fortezza                                  | 26 |
| Altro                                     | 19 |
| Carcere                                   | 16 |
| Forca                                     | 14 |
| Matrimonio, dote                          | 6  |

<sup>943</sup> *Voti*, 17/25, 18/29, 18/32, 18/33, 18/44, 24/7, 15/1.

<sup>944</sup> Schioppo (*Voti*, 18/26, 18/36, 18/45, 20/12,21/6); baionetta (*Voti*, 17/16, 19/24); fucile da caccia (*Voti*, 18/25), carabina (*Voti*, 8/43), trombone (*Voti*, 19/26), arma fuori misura (*Voti*, 21/15).

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Pena pecuniaria      | 6   |
| Ruota                | 5   |
| Tortura              | 4   |
| Ruota più altre pene | 3   |
| Emigrazione          | 2   |
| Restituzione         | 2   |
| Arruolamento         | 1   |
| Assoluzione          | 1   |
| Fune                 | 1   |
| Totale               | 367 |

### a. La pena di morte

La pena capitale non è inflitta con frequenza: nei 15 anni esaminati compare solo in 5 processi, colpendo in tutto 14 persone, colpevoli di grassazione<sup>945</sup>, rapina<sup>946</sup>, furto (reiterato, in complicità o associato ad altri reati<sup>947</sup>) oppure omicidio particolarmente efferato e associato ad altri reati<sup>948</sup>. In tutti questi casi viene applicata la pena edittale prevista dalle Prammatiche<sup>949</sup>, cioè la morte con eventuali esacerbazioni. L'esecuzione della pena prevede in tutti i casi la forca e, per gli otto rei di grassazione, rapina e omicidio<sup>950</sup>, il successivo squarto o decapitazione e l'appensione dei resti sul luogo del reato, con un evidente intento ammonitorio e dissuasivo. Per l'esecuzione di Giuseppe Righini e dei complici il sovrano raccomanda però, attraverso una lettera indirizzata da Cesare Ventura al Supremo consiglio, di non impressionare eccessivamente la folla<sup>951</sup> e di limitare lo squartamento al taglio della testa, con successiva appensione dei resti in una gabbia.

<sup>945</sup> Giuseppe Antonio Righini, Luigi Molinelli e Luigi Righetti, per grassazione con ferite di coltello e furto, nel territorio di Fiorenzuola, commesso la notte del 31 dicembre 1787 ai danni di Carlo Porta, usciere dell'Ordine di San Maurizio, per lire 5211 circa (*Voti*, 15/8); Giuseppe Perotti e Marco Gregori, per latrocinio nella pubblica via e omicidio, con 15 coltellate, di Giovanni Casali, successiva fuga, sottrazione di denaro e argenti in quantità non determinata (*Voti*, 25/3).

<sup>946</sup> Giuseppe Longari e Giuseppe Zardi, per rapina, in società con altri, commessa il 30 marzo 1789 ai danni di Domenico Bernazzi e della moglie Maria Menoni e riguardante 30 pezze di fustagno (*Voti*, 18/27).

<sup>947</sup> Simone Bonini, per due furti qualificati, delazione di coltello vietato e reiterata evasione dal carcere, con scasso (*Voti*, 11/4); Angelo Mengora e Francesco Rossi, per aver commesso, in complicità, diversi furti e abigeati tra il 1777 e il 1778 (*Voti*, 14/8); Giuseppe Corradi, Giuseppe Carolfi, Luigi Mantovani e Giovanni Costa per abigeato in complicità (*Voti*, 22/1).

<sup>948</sup> Giuseppe Corradi, che ha ucciso Filippo Milani colpendolo ripetutamente nel suo letto, la notte del 21 maggio 1790, e ha commesso in precedenza diversi furti, per alcuni dei quali era già condannato all'esilio (*Voti*, 19/29).

<sup>949</sup> Sia dalla *Prammatica sui furti* (capo 2) sia da quella sugli omicidi (capo 2).

<sup>950</sup> Righini, Molinelli, Righetti, Longari, Zardi, Corradi, Perotti, Gregori.

<sup>951</sup> «Salvare la maggior possibile decenza in faccia alla moltitudine radunata», lettera di Cesare Ventura al Supremo consiglio di grazia e giustizia, 12 settembre 1788 (*Voti*, 15/8).

La pena di morte non è invece votata in altri casi in cui sarebbe comminata, come diversi tipi di omicidio<sup>952</sup> o di furto qualificato<sup>953</sup>. Il Consiglio, verosimilmente per l'assenza di una prova piena, sembra maggiormente incline ad adottare pene straordinarie finalizzate ad allontanare i soggetti perturbatori dell'ordine: infliggendo l'esilio o, preferibilmente, con un ritorno per le casse statali attraverso i lavori forzati e il servizio sulle galere o presso la Ruota di Salso. Le quattro pene menzionate si trovano sovente in associazione, in diverse combinazioni e spesso precedute da un supplizio in pubblico. In 55 condanne compaiono infatti la pubblica fustigazione, il supplizio della fune o la verberazione *super natibus*. Tali tormenti sono generalmente inflitti nella piazza cittadina e all'ora del mercato, includendo quindi elementi di esemplarità e deterrenza per i sudditi, oltre che di umiliazione per il reo.

### **b. La condanna ai remi, alla Ruota di Salso, ai lavori forzati**

Le condanne ai servizi fisici ricorrono con frequenza e, oltre a costituire una pena particolarmente gravosa per i rei, forniscono manodopera per gli impianti produttivi o le opere pubbliche del Ducato oppure personale da cedere sotto pagamento agli stati provvisti di flotta.

Per i rematori è attestata, nei fascicoli di corrispondenza del fondo *Grazia e giustizia del primo governo borbonico*, la vendita alla Repubblica di Venezia, dove, come si è visto, essi venivano condotti «in cavalcata» dagli agenti del Bargello<sup>954</sup>. Lo stato lagunare aveva infatti introdotto precocemente la pena della galea, sviluppando un efficace apparato per garantire equipaggi stabili e bene addestrati alle proprie imbarcazioni<sup>955</sup>. Va osservato in proposito che la formula ricorrente nei voti, *ad trieres*, è in realtà impropria, dal momento che le navi che impiegavano forzati non erano più le triremi, probabilmente in disuso a partire dal XVII secolo, bensì quelle a remo unico, un metodo di voga («a scaloccio») che richiedeva un addestramento più veloce e garantiva una maggior robustezza e manovrabilità<sup>956</sup>.

I condannati alla Ruota di Salso restavano invece nel Ducato, prestando servizio presso i giacimenti di sale fossile di Salsomaggiore e i relativi stabilimenti di estrazione, potenziati ai tempi dei Farnese con la costruzione di strutture a portico, di un acquedotto e di un

---

<sup>952</sup> La *Prammatica sugli omicidi* prevede la pena di morte per quasi tutti i casi di omicidio volontario (capi 3, 4, 7).

<sup>953</sup> Ad esempio per il furto con uso di scale, frattura o violenza (*Prammatica sui furti*, capo 3).

<sup>954</sup> Cfr. il paragrafo sugli esecutori di giustizia.

<sup>955</sup> In generale sul tema: Lo Basso 2003.

<sup>956</sup> Lo Basso 2003. pp. 15-17.

meccanismo a ruota verticale per il sollevamento dell'acqua dal pozzo principale<sup>957</sup>. Per il suo movimento erano impiegati inizialmente animali da tiro poi sostituiti, tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, dal lavoro dei condannati<sup>958</sup>.

Non si dispone invece di dati specifici sulla natura dei lavori forzati. Per questo tipo di condanna ricorrono diverse formule: *ad catenam* o *ad catenam correctionis in hoc regio castro* oppure *ad inserviendum publicis operibus in hoc regio castro*: i condannati erano dunque sottoposti a misure correttive e adibiti a diversi lavori di fatica, tra i quali è ipotizzabile lo scavo dei numerosi canali e argini presenti sul territorio, rimanendo chiusi nella Cittadella di Parma o nelle fortezze presenti in molte delle comunità.

I remi e la Ruota di Salso compaiono regolarmente come pene tra loro alternative, secondo le disposizioni impartite dal ministro Manara al Consiglio di giustizia con lettera del'8 novembre 1781<sup>959</sup>. Il ministro ordina infatti che in caso di condanna alle galere – alla quale non è raro che il reo risulti inabile – il voto indichi sempre in alternativa la pena della Ruota, in proporzione di 5 mesi di Ruota per 7 mesi di remi, in modo da evitare dilazioni, nuovi processi e conseguenti danni per l'erario. La disposizione è prontamente eseguita, già a partire dalla condanna del 15 novembre<sup>960</sup>, e la proporzione è rispettata con un certo scrupolo, come si vede dalla tabella qui di seguito, che riassume le varie durate ed equivalenze.

| <b>Condanna ai remi</b> | <b>Condanna alla Ruota in subordine</b> |
|-------------------------|---|
| 2 anni                  | 1 anno, 5mesi e 4 giorni                |
| 3anni                   | 2 anni e 4 mesi                         |
| 4 anni                  | 2 anni, 10 mesi e 8 giorni              |
| 5 anni                  | 3 anni, 6 mesi e 20 (o 25 giorni)       |
| 7 anni                  | 5 anni                                  |
| 10 anni                 | 7 anni, 1 mese e 21 giorni              |
| In perpetuo             | In perpetuo                             |

Le condanne più lunghe, a 10 anni o in perpetuo, puniscono generalmente i reati più gravi, come omicidio o rapina. I remi a vita sono inflitti ad esempio agli omicidi Girolamo

<sup>957</sup> Zancarini, 2021, pp. 35-46.

<sup>958</sup> Zancarini 2021, p. 46, nota 27.

<sup>959</sup> *Sessioni - Consiglio*, sessione dell'8 novembre 1781: lettera di Prospero Manara al Consiglio di giustizia.

<sup>960</sup> Condanne A Giuseppe Rodolfi e Marco Terzi, *Voti*, 10/8.

Brandolini<sup>961</sup>, Pier Giovanni Bondanza<sup>962</sup>, Giovanni Baldi<sup>963</sup> e Pietro Allegri<sup>964</sup> o al rapinatore Costantino Ariosi e al complice contumace Giuseppe Fiori, mentre il terzo correo, Giuseppe Camurri, subisce i remi per 10 anni seguiti dall'esilio perpetuo<sup>965</sup>. L'omicidio può ottenere però anche pene più brevi: Domenico dall'Asta<sup>966</sup> e Domenico Gandolfi<sup>967</sup> sono puniti con 5 anni, il birro Domenico Fantoni<sup>968</sup> con 2.

La durata effettiva della galera, però, era di regola molto più lunga, dal momento che il computo dei giorni iniziava generalmente al momento dell'imbarco, dunque dopo alcuni mesi riservati al trasferimento e all'addestramento. I notai e i contabili veneziani avevano inoltre sviluppato un perverso sistema per aggiungere anni di servizio supplementari, addebitando via via ai condannati le spese per il viaggio, il mantenimento, le eventuali cure o i danni arrecati e talora anche ritoccando disinvoltamente le cifre al momento della registrazione iniziale delle pene<sup>969</sup>. Non era poi infrequente che i galeotti, scontata la pena, rimanessero a bordo come salariati, con nuove mansioni sul ponte. Per molti di loro era comunque escluso il ritorno in patria, dal momento che la pena includeva spesso l'esilio al termine del servizio. La situazione era dunque soddisfacente per entrambi gli stati: Parma, che allontanava definitivamente i malviventi, e Venezia, che si garantiva equipaggi stabili e addestrati.

Non è noto se un sistema analogo fosse stato sviluppato anche nei Ducati per i condannati alla Ruota o ai lavori forzati, ai quali era comunque risparmiato il lungo viaggio di trasferimento. La Ruota, oltre che in subordine rispetto ai remi, è talora inflitta come pena autonoma, forse in considerazione delle condizioni fisiche del reo<sup>970</sup>. La durata dei lavori forzati può variare da 6 mesi a 10 anni ed è generalmente assegnata ai colpevoli di furto; più

---

<sup>961</sup> Per l'omicidio di Antonio Benci (Voti, 10/11).

<sup>962</sup> Per l'omicidio di Antonio Maria Lotteri, commesso la notte del 1 ottobre 1781 (Voti, 10/16).

<sup>963</sup> Per l'omicidio di Carlo Bertorelli, per impulso irrazionale, commesso la notte del 5 gennaio 1795 (Voti, 25/1).

<sup>964</sup> Per l'omicidio di Giuseppe Sirocchi, commesso il 20 settembre 1789 (Voti, 18/16).

<sup>965</sup> Per rapina a mano armata, con scale e minacce, commessa la notte dell'ultimo di febbraio 1784 ai danni del capitano Domenici e famiglia, per un totale di lire 439 e 8 soldi in moneta di Reggiolo (Voti, 15/4).

<sup>966</sup> Per l'omicidio di Girolamo Ferrari, per il quale si rimanda agli atti (Voti, 11/10).

<sup>967</sup> Per l'omicidio di Carlo Vaghi, con coltello, la notte del 26 maggio 1782 (Voti, 14/23).

<sup>968</sup> Per l'omicidio del fanciullo Alessandro Milani, nel novembre 1786, vicino alla chiesa di Sacca (Voti, 16/4).

<sup>969</sup> Lo Basso 2006, pp. 128-129.

<sup>970</sup> 3 e 5 anni, con successivo esilio, a Francesco Storchi e al complice Stefano Setti, per diversi furti aggravati di pollami e formaggi, commessi prevalentemente nel 1795 nel Mantovano (voti, 14/24); 7 anni a Pietro Carbognani, per l'omicidio di Antonio Prani, con coltello, la sera del 3 dicembre 1792 (Voti, 24/4); in perpetuo ad Amedeo Rossi, per furto di denaro, per 20 scudi, commesso il 21 giugno 1789, in casa del luogotenente Domenico Pezzali (Voti, 18/19), e ad Angelo Marzolini e al complice Antonio Zoppa per furto (Voti, 22/1).

raramente è inflitta in perpetuo<sup>971</sup>, mentre in un caso è emanata come condanna straordinaria (*extra ordine*) per 15 anni.

### c. L'esilio

L'esilio, come accennato, può essere irrogato in associazione alle pene dei remi o dei lavori in fortezza (in 24 casi) oppure come pena autonoma (in 26 casi): nella maggior parte dei voti è inflitto in perpetuo, più raramente per 3 o 5 anni oppure ad arbitrio del Consiglio<sup>972</sup>. In entrambe le occorrenze è generalmente accompagnato da una sanzione comminata, da infliggere nel caso di violazione del precetto: un nuovo bando per un periodo superiore, una nuova condanna ai remi, alla Ruota o ai lavori forzati oppure le due tipologie di pena in combinazione<sup>973</sup>. In un caso, inoltre, il rientro è consentito solo se il reo avrà ottenuto la pace da parte dei familiari della vittima<sup>974</sup>.

Nei fascicoli sono conservati in effetti 15 voti per violazione del precetto dell'esilio, mentre in 4 casi il reo di omicidio o furto risulta già bandito in precedenza<sup>975</sup>: la trasgressione non era dunque infrequente, considerando che molti più contravventori riuscivano probabilmente a sfuggire alla cattura.

Pene analoghe all'esilio, ma più rare, sono il precetto penale di emigrare<sup>976</sup>, l'ammonizione a lasciare lo stato e a non farvi ritorno<sup>977</sup> e l'arruolamento<sup>978</sup>, anche se quest'ultima pena era più frequentemente inflitta per via extragiudiziale, come testimoniato nella corrispondenza degli uditori criminali esaminata nella Parte II.

---

<sup>971</sup> A Giuseppe Mazzoni, per abigeato in complicità (*Voti*, 22/1); ad Alessandro Rossi, per incesto, con Rosa Paini (*Voti*, 24/2), a Giovanni Busani, per evasione dal carcere di Bardi, dove era recluso per inabilità alla Ruota (*Voti*, 17/8).

<sup>972</sup> L'esilio dopo i remi è inflitto in 20 casi: 17 volte in perpetuo e 3 volte per 5 anni; l'esilio dopo i lavori in fortezza è inflitto in 24 casi: 20 volte in perpetuo, 2 volte ad arbitrio del consiglio, 1 volta per 5 anni e 1 volta per 3; l'esilio da solo è inflitto in 26 casi: 8 volte in perpetuo, 4 per 10 anni, 7 per 3 anni, 5 per 2 anni, 3 per 8 anni.

<sup>973</sup> Per l'esilio seguito ai remi, ad esempio, le pene comminate sono: remi perpetui (4 volte), remi per 10 anni, (3) Remi per 2 anni (1), Ruota per 10 anni (2), Ruota per 7 anni (1), remi per il doppio del periodo (4), fustigazione e raddoppiato esilio (2).

<sup>974</sup> Ad Angelo Fornasari, complice nell'omicidio di Angelo Vettori. Gli è richiesta la pace da parte della moglie o del cognato dell'ucciso (*Voti*, 12/16).

<sup>975</sup> Fortunato Tanti 18/9, Giuseppe Righi 19/19, Giuseppe Corradi 19/29, Pietro Tinelli, 23/1

<sup>976</sup> Ad Antonio Toschi, per complicità in un furto, commesso la notte del 18 dicembre 1788, ai danni del mercante Giuseppe Mattioli.

<sup>977</sup> A Camillo Belliosi (bolognese), per furto di posate d'argento, commesso il 2 giugno 1782 ai danni di Girolamo Magnani Canerini (*Voti*, 11/8).

<sup>978</sup> Ad Antonio Speciotti, per delazione di trombone, in considerazione della cattiva qualità della persona e della buona costituzione (*Voti*, 19/26).

#### d. La carcerazione

Piuttosto frequente è anche la pena del carcere, che più spesso ha invece la funzione di misura preventiva per i rei in attesa di giudizio.

I 50 casi censiti, che includono anche 3 condanne alla relegazione in fortezza, riguardano in prevalenza delazione di arma vietata (35 condanne): la pena, in questo caso, è di un anno o inferiore<sup>979</sup>, a volte tenendo conto della detenzione già scontata, ed è spesso associata a una multa<sup>980</sup>. Il carcere breve è inflitto più raramente nei casi di furto e ricettazione<sup>981</sup> e in un caso di stupro<sup>982</sup>. Le pene più lunghe, dai due anni al carcere perpetuo e con eventuale esilio, riguardano invece i reati di delazione di più di un'arma<sup>983</sup>, furto reiterato<sup>984</sup>, falsificazione di monete<sup>985</sup>, omicidio<sup>986</sup> e infanticidio<sup>987</sup>, incesto<sup>988</sup>, evasione<sup>989</sup>.

---

<sup>979</sup> In 39 casi: 12 pene da 1 anno, 27 da 1 a 7 mesi.

<sup>980</sup> Multa e carcere per 1 anno ad Andrea Volpini, a partire dal giorno delle confessione (*Voti*, 25/5), multa e carcere per 6 mesi, a partire dal 18 marzo, a Francesco Ferrari, condannato il 5 maggio (*Voti*, 24/7); carcere per 5 mesi, a partire dall'inizio della detenzione, per Giovanni Pini (*Voti*, 21/15); carcere per 4 mesi, computando i 2 già scontati, a Vincenzo Pini (*Voti*, 21/16); carcere per 4 mesi, computando dall'8 maggio, a Giuseppe Zoni, condannato il 13 giugno (*Voti*, 23/6); multa e carcere per 4 mesi, computando dal 2 settembre, a Francesco Pelagatti, condannato il 22 novembre (*Voti*, 18/43); carcere per 3 mesi, computando dall'8 luglio, a Giovanni Paterlini, condannato il 22 luglio (*Voti*, 19/24); multa e carcere per 3 mesi, a partire dal giorno della confessione, a Luigi Vicini (*Voti*, 25/5); prosecuzione della detenzione fino al 31 ottobre per Pietro Campanini, condannato il 17 settembre (*Voti*, 17/16), fino al 19 settembre per Luigi Painsi, condannato il 4 agosto (*Voti*, 20/5), fino al 12 novembre per Giovanni Fornari, condannato il 18 agosto (*Voti*, 20/7), e fino al 6 settembre per Antonio Fontana, condannato il 9 agosto (*Voti*, 18/28).

<sup>981</sup> Carcere per 1 anno più esilio perpetuo ad Angelo Obermajer, per furto di denaro, eccedente i 100 scudi, commesso il 15 giugno 1789 ai danni di Giuseppe Negri (*Voti*, 18/2); carcere per 1 mese a Girolamo Moretti e Giuseppe Parmigiani per furto di granturco bianco commesso l'11 ottobre 1788, con salita, nel magazzino situato in casa del luogotenente Tommaso Volta (*Voti*, 16/5); carcere per 6 mesi ad Antonia Padiglioni, per ricettazione di argenti (*Voti*, 12/3); carcere per 6 mesi più indennizzo a Francesco Maria Riva, per ricettazione di commestibili (*Voti*, 17/22).

<sup>982</sup> Carcere per 3 mesi a Domenico Musetti, per stupro di Maria Simonini e tentato stupro di Maria Billi e Teresa Calloni (*Voti*, 18/31).

<sup>983</sup> Carcere per 2 anni, più multa di 100 scudi ed eventuale pena bannimentale a Michele Gandini, per delazione di schioppo da caccia e di coltello vietato (*Voti*, 18/26). La pena bannimentale è probabilmente menzionata perché il reato è avvenuto nel territorio di Bardi e il suo commissario potrebbe seguire le norme locali.

<sup>984</sup> Carcere per 9 anni a Prospero Biavardi, per 2 furti domestici di argenti e 3 truffe ai danni di Giuseppe Antonio Mozzi (*Voti*, 12/3).

<sup>985</sup> Carcere per 10 anni a Francesco Guastalla, preceduto da severa fustigazione e accompagnato dall'indennizzo, per falsificazione di monete (*Voti*, 12/4).

<sup>986</sup> Carcere per 5 anni, preceduto dalla pubblica fustigazione e seguito dall'esilio perpetuo, a Paolo Fabbi, per l'omicidio di Angelo Vettori, commesso il 20 luglio 1780 (*Voti*, 12/16); carcere per 5 anni, più esilio perpetuo e risarcimento ai familiari, a Domenico Ponzi, per l'omicidio di Cipriano Melegari, commesso il 6 aprile 1790 (*Voti*, 21/10).

<sup>987</sup> Carcere per 2 anni più esilio perpetuo a Rosa Salati, per l'omicidio del figlio neonato (*Voti*, 24/1).

<sup>988</sup> Carcere per 2 anni più esilio per 10, tenuto conto della minore età, a Rosa Pani, per incesto (*Voti*, 24/2).

<sup>989</sup> Carcere a vita, ben sorvegliato, a Giuseppe Costa, per evasione (*Voti*, 19/4).

### e. Le pene pecuniarie, il matrimonio e la dote

La multa, come visto poco sopra, è spesso associata alla carcerazione per i delatori di arma vietata<sup>990</sup> ed è versata alle casse ducali. In vari casi di furto è invece prevista, oltre alla pena, la restituzione del maltolto<sup>991</sup> oppure un indennizzo<sup>992</sup>, azioni che possono avvenire anche «in solido» tra i correi<sup>993</sup>. Il risarcimento, a beneficio della vittima o dei familiari, può essere decretato anche in caso di ferimento o omicidio<sup>994</sup>. Più raramente la multa è inflitta come pena autonoma: per armi<sup>995</sup> o, con cifre più elevate, per aggressione<sup>996</sup>.

Nei casi di stupro – una categoria che include sia l'abuso violento sia il solo rapporto tra persone non sposate – è spesso decretato il matrimonio riparatore<sup>997</sup>, a volte accompagnato dalla dote<sup>998</sup>, oppure la sola dotazione, in sentenze che sembrano tutelare in qualche modo la donna, la sua onorabilità e lo stato di gravidanza seguito al reato<sup>999</sup>. Una pena più severa, la catena preceduta dalla pubblica fustigazione, è inflitta per l'abuso su una bambina<sup>1000</sup>, mentre in un caso analogo, lo stupro e tentato stupro di tre ragazzine, è decretata solo una breve carcerazione<sup>1001</sup>.

---

<sup>990</sup> In 22 casi.

<sup>991</sup> In 47 casi.

<sup>992</sup> In 10 casi.

<sup>993</sup> Per Giuseppe Menozzi, Giovanni Pavani e Domenico Bertolani, rei di furto di denaro, eccedente i 400 scudi in moneta di Guastalla, ai danni del capitano Giuseppe Scaravelli (*Voti*, 18/13); per Giuseppe Gasparini, Maria Badani, Pietro Mantovani, Antonio Massini, Veneri Brioni e Pietro Furghieri, rei di furto di formaggi (9 forme), la notte del 21 novembre 1788, più vari furti di polli (*Voti*, 18/15).

<sup>994</sup> Francesco Maria Riva, per ricettazione di commestibili sottratti al capitano Francesco Morosini, è condannato a 6 mesi di carcere più indennizzo (*Voti*, 17/22); Pietro Allegri, per l'omicidio di Giuseppe Sirocchi, è condannato ai remi perpetui e al risarcimento ai familiari (*Voti*, 18/16);

<sup>995</sup> Multa di 20 scudi ad Antonio Accorsi e Luigi Freddi (*Voti*, 15/1); multa di 25 scudi ad Antonio Scotti (*Voti*, 18/41).

<sup>996</sup> Multa di 200 scudi a Giovanni Longhi e Giuseppe Orlandi, per parole ingiuriose e bastonate, ai danni di Fortunato Canali (*Voti*, 11/1).

<sup>997</sup> A Benedetto Cassi per lo stupro di Maria Varesi, fanciulla nubile e onesta (*Voti*, 18/6)

<sup>998</sup> Ad Alessandro Cani per lo stupro di Lucia Dovoglio (*Voti*, 14/12); a Marco Antonio Lanati per lo stupro di Maddalena Tedaldi (*Voti*, 15/7), a Benedetto Gerbelli per lo stupro di Maria Zilioli (*Voti*, 17/11).

<sup>999</sup> Il luogotenente Stefano Landi, per stupro con gravidanza ai danni di una fanciulla non nominata è, è condannato a fornire la dote; è inoltre imposto il silenzio perpetuo sullo stupro, probabilmente per tutelare l'onorabilità della giovane. Antonio Rondelli, per stupro con gravidanza, sotto promessa di matrimonio, a Maria Bellessini, è condannato a fornire la dote, anche in diverse rate, e gli alimenti durante il parto e il puerperio, e inoltre al carcere per 3 mesi oppure per un tempo maggiore, in caso di insolvenza.

<sup>1000</sup> A Giuseppe Colla, per lo stupro della decenne Domenica Angola (*Voti*, 20/14).

<sup>1001</sup> A Domenico Musetti, per lo stupro di Maria Simonini e tentato stupro di Maria Billi e Teresa Calloni (*Voti*, 18/31).

## f. Il rilascio

Per 50 rei il processo si conclude con una sentenza favorevole, cioè l'assoluzione<sup>1002</sup>, oppure il rilascio, con eventuali condizioni: il precetto *de bene vivere* o di non ripetere il reato<sup>1003</sup>, la fede di presentarsi alla curia all'eventuale sopravvenire di nuovi indizi<sup>1004</sup>, il pagamento delle spese<sup>1005</sup>, la possibilità, per l'uditore, di indagare ulteriormente sulla condotta sospetta del reo<sup>1006</sup>. Nel caso di contumaci, compare invece la formula del *non esse molestandos*<sup>1007</sup>. Il rilascio, in un caso, è decretato in seguito alla presentazione della supplica e all'ottenimento della pace<sup>1008</sup>.

## g. Altre disposizioni

Un numero più ridotto di voti non riguarda la conclusione della causa, ma fasi endoprocessuali: il voto serve dunque ad autorizzare la tortura o a decretare la prosecuzione della causa o la trasmissione ad altri magistrati.

Alcune decisioni riguardano cause che coinvolgono gli stati confinanti: sono rimesse all'uditore criminale di Parma le cause di Carlo Ferrari, detto lo Zingaro e Andrea Curati, rei di tentata rapina nel cremonese<sup>1009</sup>, e di Giovanni Simonetti, arrestato nel parmense ma condannato in contumacia dal tribunale di Mantova per un omicidio ivi commesso<sup>1010</sup>; nel caso di Ignazio Verona, reo di furto, il pretore di Reggiolo è invece incaricato di trasmettere i dati alla curia mantovana, che ne ha presentato istanza<sup>1011</sup>.

Altri dispositivi autorizzano il giudice a spedire la causa, evidentemente in una fase iniziale dell'istruttoria e con quadri indiziari differenti per i coinvolti: è il caso di Bartolomeo Pezzani e Giacomo Tabbiani, accusati dell'omicidio di Lorenzo Bianchi e il cui complice Domenico Ugozzoli è invece rilasciato con precetto di esilio<sup>1012</sup>, o di Tommaso Arletti e Luigi Tridapali, sotto accusa da parte del pretore di Reggiolo per un furto di commestibili e

---

<sup>1002</sup> Per Giuseppe Bonati, indiziato di omicidio (Voti, 17/14).

<sup>1003</sup> In 7 casi.

<sup>1004</sup> In 10 casi.

<sup>1005</sup> In 3 casi.

<sup>1006</sup> Per Antonio Bernardi, *sub inquisitione* per furto ai danni di Benedetto Colombini e la moglie Margherita Guatelli (Voti, 23/9).

<sup>1007</sup> In 4 casi.

<sup>1008</sup> Per Giuseppe Riva, reo di ferimento con coltello, con pericolo di vita, ai danni di Fortunato Canali (Voti, 11/1).

<sup>1009</sup> Voti, 20/15.

<sup>1010</sup> Voti, 16/6.

<sup>1011</sup> Voti, 21/8.

<sup>1012</sup> Voti, 19/23.

al cui complice, Francesco Mario Riva, accusato di ricettazione, è invece inflitto direttamente il carcere per 6 mesi con indennizzo<sup>1013</sup>.

Sono attestati anche due casi di circoscrizione e impugnazione del processo: per Giuseppe Rossi, processato nella curia di Bardi per l'omicidio di Giovanna Tedaldi<sup>1014</sup>, e per Giovanni Maria Sarotti, processato dal pretore di Sissa per un omicidio in rissa<sup>1015</sup>. I due voti sono pronunciati lo stesso giorno, il 2 maggio 1796, forse perché riguardanti questioni procedurali analoghe<sup>1016</sup>. Il voto relativo al birro Giovanni Paderni, accusato di omicidio in complicità con altri, riguarda invece la difesa del reo e autorizza la ricezione dei capitoli che questi ha presentato<sup>1017</sup>.

Nel caso del luogotenente Giuseppe Modesti, accusato dell'omicidio di Giuseppa Coni, il Consiglio incarica l'uditore di procedere per via economica<sup>1018</sup>: il processo, un complesso caso di omicidio con simulazione, si concluderà invece per via ordinaria, con una relazione dell'uditore Sozzi particolarmente lunga e articolata<sup>1019</sup>.

### **5.2.3. La condizione del reo**

Nella maggior parte dei casi il reo giunge al voto nella condizione di confesso (144 casi), ma questi rappresentano meno della metà della casistica. In molti casi egli è invece negativo (69) o solo costituito (54), mentre in due casi è dichiarato convinto. In 36 casi il reo è contumace, ma viene processato assieme ai complici presenti. Altre condizioni attestate sono: detenuto o carcerato (37), indiziato (3), presente (14), *sub inquisitione* (1).

Il tribunale supremo giudica dunque una relativa maggioranza di cause in cui è presente una prova piena, la confessione, ma più spesso si trova a gestire quadri probatori molto meno certi, nei quali il reo è spesso interrogato ma nega.

### **5.2.4. I magistrati competenti**

Circa i due terzi delle cause che giungono in Consiglio compete ai magistrati urbani: 179 all'uditore criminale, altre 7 ai fiscali e 1 all'uditore di guerra. Tra i magistrati periferici i

---

<sup>1013</sup> *Voti*, 17/22.

<sup>1014</sup> *Voti*, 25/6.

<sup>1015</sup> *Voti*, 25/7.

<sup>1016</sup> Nella stessa data il Consiglio pronuncia anche due voti per delazione di arma.

<sup>1017</sup> *Voti*, 14/7.

<sup>1018</sup> *Voti*, 11/5.

<sup>1019</sup> *Voti*, 13/1.

due più attivi risiedono nel Ducato di Guastalla: il governatore della capitale (28 cause) e il pretore di Reggiolo (21), altre 6 competono al terzo magistrato del distretto, il pretore di Luzzara.

Gli altri giurisdicenti foresi seguono un numero di cause nettamente inferiore

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Uditore criminale            | 179 |
| Governatore di Guastalla     | 28  |
| Pretore di Reggiolo          | 21  |
| Pretore di Sissa             | 9   |
| Fiscale                      | 7   |
| Pretore di Luzzara           | 6   |
| Pretore di Cortemaggiore     | 6   |
| Commissario di Bardi         | 6   |
| Pretore di Mezzani           | 3   |
| Pretore di Busseto           | 3   |
| Commissario di Colorno       | 3   |
| Commissario di Borgotaro     | 3   |
| Pretore di Corniglio         | 2   |
| Podestà di Borgo San Donnino | 2   |
| Uditore di guerra            | 1   |
| Pretore di Gallinella        | 1   |
| Pretore di Costamezzana      | 1   |
| Pretore di Castell'Arquato   | 1   |
| Totale                       | 282 |

Il fenomeno è spiegabile innanzitutto con considerazioni di tipo demografico, dal momento che la capitale ha una popolazione molto più numerosa, una maggior densità di esercizi commerciali e spazi di aggregazione, come le osterie, e verosimilmente anche un apparato di polizia più ampio rispetto alle comunità e alle campagne. È però plausibile che, in periferia, i magistrati preferissero gestire i conflitti per via extragiudiziale, con procedure speditive o composizioni, e ricorrere al tribunale supremo – con l'aggravio della stesura della relazione e della spedizione delle carte a Parma – solo per reati di particolare rilevanza. Fanno eccezione i magistrati del Ducato di Guastalla, un territorio di recente acquisizione e dunque legato alle norme e alle prassi di tradizione estense e che richiede un costante confronto e affiancamento da parte delle magistrature centrali, per l'armonizzazione con le norme ducali.

Esaminando le 40 cause istruite dai magistrati periferici, si ritrova nel complesso una distribuzione dei reati analoga a quella generale, con una netta prevalenza di furti, omicidi e armi vietate.

|                  |    |
|------------------|----|
| Furto            | 13 |
| Armi             | 10 |
| Omicidio         | 8  |
| Turbato possesso | 3  |
| Stupro           | 1  |
| Riesame          | 1  |
| Ricettazione     | 1  |
| Voto cumulativo  | 1  |
| Incesto          | 1  |
| Aggressione      | 1  |
| Totale           | 40 |

### 5.2.5. Le procedure eccezionali *audita relatione*

Accanto ai voti ordinari, con esame delle relazioni scritte inviate dal magistrato competente, è testimoniato un buon numero di processi (70) nei quali la relazione è presentata oralmente. Tale procedura, che era piuttosto frequente nei voti di età farnesiana, può essere circoscritta, in quelli del Supremo consiglio borbonico, a due casi: reati lievi, che possono esseri giudicati speditamente, oppure cause particolarmente complesse o fasi endoprocessuali, per le quali è evidentemente necessario un confronto tra consiglieri e magistrato in sede di giudizio, anche a integrazione di un'eventuale relazione scritta. Le relazioni orali sono una prerogativa dei magistrati urbani: ben 65 sono presentate dall'uditore criminale e altre 4 dal sindaco o dal pretore fiscale come giudici delegati<sup>1020</sup>, mentre una sola è resa da un giusdicente forese, il commissario d Borgotaro<sup>1021</sup>.

Nel caso dei reati lievi sono inoltre testimoniati alcuni “voti economici”, nei quali il Consiglio giudica in un'unica seduta un elevato numero di persone accusate di reati diversi. Iniziamo a esaminare questa casistica, che si concentra cronologicamente nei primi anni di attività del tribunale.

<sup>1020</sup> Il sindaco fiscale presenta la relazione per le cause contro Giovanni Sartori, per furti diversi (*Voti*, 12/10), Domenico Ponzi, per omicidio (*Voti*, 21/10) e Luigi Tommasini, per furto notturno con rottura di un muro (*Voti*, 21/3); il pretore per una causa contro Francesco Maia Severini, Giovanni Chiesa e Filippo Arcangeli, detenuti *pro causis de quibus in actibus* (*Voti*, 10/17).

<sup>1021</sup> Riguardante Domenico Armanini e i complici, per furto di 50 staie di frumento commesso tra febbraio e marzo del 1783 nei magazzini del convento di San Domenico (*Voti*, 14/10).

I primi tre “voti economici” datano al 30 settembre 1782<sup>1022</sup>, al 3 febbraio 1783<sup>1023</sup> e al 6 febbraio 1783<sup>1024</sup>: sono processati, rispettivamente, 11, 15 e 16 rei, solo in alcuni casi tra loro complici; nei primi due voti è inoltre specificato che il Consiglio opera *extraordinarie convocatum*. I reati sono di modesta entità – per lo più furto o truffa, aggressione o ferimento con lesioni sanabili oppure delazione di armi – e spesso si accompagnano a una generale cattiva condotta di vita o al «vizio», una categoria che gli autori collocano generalmente in una posizione intermedia tra il peccato e il delitto<sup>1025</sup>: ricorrono dunque formule quali *tamquam persona suspecta* oppure *vasa et suspecta*<sup>1026</sup>, *persona pluribus vixis*<sup>1027</sup>, *aliisque vitiis gravata*<sup>1028</sup> o *pro pessima vivendi ratione*<sup>1029</sup>. Il cognome di alcuni di loro sembra peraltro indicare un’infanzia travagliata: Giuseppe e Gioacchino Dell’Ospedale di Parma<sup>1030</sup> e Luigi Grandi o Dell’ospedale di Sardegna<sup>1031</sup>, evidentemente provenienti da istituti per orfani ed esposti. Il reato di furto, in alcuni casi, è solo sospettato o associato al vagabondaggio<sup>1032</sup>, mentre in un caso si sottolinea che è stato commesso *subdolis artibus*<sup>1033</sup>. Anche le pene sono generalmente contenute: prevedono le verberazioni, l’esilio, in alcuni casi il rilascio e si accompagnano spesso con il precetto *de bene vivendo* o di impiegarsi onestamente.

Era stato lo stesso sovrano, tramite il ministro Manara<sup>1034</sup>, ad autorizzare i consiglieri ad agire in tal senso, dopo aver esaminato le considerazioni da loro formulate a seguito della recente visita alle carceri. Trascriviamo parte della missiva, che ben descrive lo spirito di questa prassi:

*Assai plausibili sono comparsi alla sovrana penetrazione i riflessi prudentemente fatti in occasione dell’ultima visita de’ carcerati da questo Consiglio di giustizia coll’intervento degli altri ministri in ordine alla sollecita spedizione di alcune cause di certe persone*

---

<sup>1022</sup> *Voti*, 18/1.

<sup>1023</sup> *Voti*, 11/2.

<sup>1024</sup> *Voti*, 11/3.

<sup>1025</sup> Ludovico Antonio Muratori, *Della pubblica felicità*, pp. 82-84, citato in Edigati, 2023, p. 50 e nota 96.

<sup>1026</sup> Tommaso Varoli di Viadana, nel mantovano (*Voti*, 10/18); Bernardo Magni, reo anche di violazione dell’esilio (*Voti*, 11/2); Simone Mussi, reo anche di violazione dell’esilio e di altri furti e già noto all’ufficio criminale (*Voti*, 10/8).

<sup>1027</sup> Angelo Galli, Giuseppe Larini e Giuseppe Anzola (*Voti*, 11/2).

<sup>1028</sup> Giovanni Allodi (*Voti*, 11/2).

<sup>1029</sup> Michele Albertini (*voti*, 11/2) e Cristoforo Bonazzi (*Voti*, 11/3).

<sup>1030</sup> *Voti*, 11/2.

<sup>1031</sup> *Voti*, 11/3.

<sup>1032</sup> Pietro Baistrocchi, per preteso furto di attrezzi agricolo (*Voti*, 11/3); Luigi Grandi e Antonio Albertelli, per sospetto furto e vagabondaggio (*Voti*, 11/3).

<sup>1033</sup> Il furto di 6 scudi commesso ai danni di Girolamo Puelli da Antonio Battioni, Francesco Corradi e Arsenio Montagna (*Voti*, 10/18).

<sup>1034</sup> Lettera di Prospero Manara a Paolo Alinovi, *Sessioni*, b. 2, sessione del 1 agosto 1782.

*vagabonde e sospette, di bassa condizione e di sordida vita, di alcuni borsaiuli e tanti altri detenuti, ai quali per insufficienza delle prove non può darsi l'opportuno reato, oppure per difficoltà delle stesse riesce incerto se avrà luogo il reato medesimo, riputando consentaneo ai buoni effetti della giustizia il conoscerle e terminarle sollecitamente coll'irrogare ai delinquenti una pena economica proporzionata agl'indizi dei loro delitti, la quale con celerità li sottragga dallo squallore di un tetro carcere ed insieme col rendere soddisfatta la pubblica vendetta raffreni i facinorosi, i quali vedendo prontamente puniti quei delitti di cui hanno ancora una fresca idea e rimembranza, si asterranno più facilmente dalla violazione delle leggi punitive e dall'inferire in conseguenza tanti mali alla società.*

Manara passa poi a impartire disposizioni relative a singoli casi o rei, uno dei quali, il bolognese Paolo Bresciani, è presente nel voto del 30 settembre. La visita menzionata nella lettera è probabilmente quella del 7 luglio 1782<sup>1035</sup> che rileva effettivamente un certo affollamento nelle carceri, con 75 detenuti, 52 dei quali *in strictioribus*, cioè in regime di isolamento in attesa della formulazione del reato.

Questa prassi di voto rappresenta dunque uno degli aspetti dell'applicazione del potere economico, al quale abbiamo accennato nei capitoli precedenti. Il suo intento appare molteplice: speditivo e sanzionatorio in primo luogo, soddisfacendo con prontezza la «pubblica vendetta», a suo modo umanitario, evitando ai rei una prolungata detenzione, e inoltre preventivo, con il tentativo di correggere, o allontanare, soggetti depravati e dunque inclini a delinquere in futuro. Tale prassi, di punire la dissolutezza ricorrendo misure di polizia, non era esclusiva dei Ducati e si ritrova ad esempio, alla metà del secolo, nei giudizi del Consiglio di giustizia estense<sup>1036</sup>.

La prassi del “voto economico” sembra però interrompersi dopo il febbraio 1783: nei successivi voti con relazione orale, a partire dal marzo 1784, ogni seduta è infatti riservata alla trattazione di una singola causa e vengono meno anche i riferimenti alla viziosità dei rei. Il voto cumulativo con relazione orale ricompare una sola volta, il 13 dicembre 1791, per giudicare speditivamente 11 rei confessi di delazione di arma vietata<sup>1037</sup>. Un altro voto relativo a cause diverse, ma questa volta con una relazione scritta per ciascuna di esse,

---

<sup>1035</sup> *Congregazione del sacco*, b. 3.

<sup>1036</sup> Edigati 2023. pp. 48-51.

<sup>1037</sup> *Voti*, 20/16.

riguarda invece 7 rei processati dal pretore di Sissa e giudicati, verosimilmente per praticità, in un'unica seduta, l'8 aprile 1785<sup>1038</sup>.

La maggior parte delle sedute singole con relazione *audita* riguarda delazione di arma vietata<sup>1039</sup>, un reato del quale è verosimilmente agevole ricostruire la dinamica e che può dunque essere gestito speditamente. A tale tipologia possiamo assimilare anche i voti per commutazione della pena<sup>1040</sup> e contravvenzione dell'esilio<sup>1041</sup>.

Un numero più ridotto di cause riguarda i furti<sup>1042</sup>, un reato che invece richiede generalmente un'istruttoria più accurata. L'entità della refurtiva è variabile – si va da somme modeste<sup>1043</sup> ad altre molto più ingenti<sup>1044</sup> – e anche quella delle pene, dal rilascio ai remi con esilio perpetuo. In nessun dei relativi fascicoli è conservata una relazione scritta, che il magistrato avrebbe potuto eventualmente integrare con un'esposizione a voce. Il fascicolo del'8 febbraio 1790<sup>1045</sup> – relativo a un furto di argenti in casa del conte Torquato Malaspina commesso da Antonio Galletti con la complicità di Odoardo Villani, Gaetano Villani, Tiziano Borghetti e Giuseppe Calderoni – contiene però una lettera dell'uditore criminale al Supremo consiglio, che permette di definire meglio l'ambito di applicazione di questa pratica. Pelleri illustra le proprie difficoltà a inviare il voto, come richiestogli, dal momento che «propriamente non si vede intiera la verità» e che per questo è difficile valutare correttamente il grado di colpevolezza dei diversi implicati. Propone dunque di sottoporre il reo principale, Galletti, alla tortura, in forma lieve e commisurata alla qualità degli indizi e che consentirà eventualmente di irrogare una pena straordinaria. Il voto ha invece luogo lo stesso giorno: l'uditore espone oralmente la relazione «*opportune habilitatum a regia celsitudine sua*» e il Consiglio emana direttamente le pene straordinarie: l'esilio perpetuo ad Antonio Galletti, il precetto di emigrazione a Gaetano Villani; il rilascio invece per Tiziano Calderoni. La relazione orale, in questo caso, è dunque determinata da una situazione di stallo e incertezza, sulla quale il magistrato e i consiglieri si confrontano direttamente per giungere a una soluzione. L'applicazione dei tormenti, secondo le *Constitutiones*, doveva

---

<sup>1038</sup> *Voti*, 12/1: Pietro Pinazzi, confesso per abigeato; Angelo Martani, confesso per furto di pali; Antonio Maria Martani, per complicità con Angelo Martani e indiziato per abigeato; Giacomo Monti, confesso per furto di cereali; Giuseppe Pasini, contumace, e Antonio e Bartolomeo fratelli Curati, indiziati, per l'abigeato con Angelo Martani.

<sup>1039</sup> 35 cause.

<sup>1040</sup> Per Angelo Mantani (*voti*, 14/10).

<sup>1041</sup> Per Pio Bottazzi (*Voti*, 16/8).

<sup>1042</sup> 13 cause.

<sup>1043</sup> Giovanni Sartori ha rubato ferri da lavoro per 27 lire, 16 soldi e 6 denari (*Voti*, 12/19); Giuseppe Guarnieri ha rubato salsamenti per un valore non precisato (*Voti*, 16/1).

<sup>1044</sup> Giacomo Zucchi ha sottratto beni per 607 lire e 12 soldi (*Voti*, 18/9); Antonio Oppi ha rubato denaro «in somma notevole» (*Voti*, 12/10).

<sup>1045</sup> *Voti*, 18/8.

essere autorizzata dal governatore e, in caso di divergenza tra questi e l'uditore criminale, considerata dal Supremo consiglio di giustizia<sup>1046</sup>: l'esempio appena visto sembrerebbe indiziare invece un *iter* più rapido in età borbonica, con il passaggio diretto in Consiglio.

Caratteristiche analoghe, cioè la collocazione in una fase interlocutoria del processo, hanno anche i voti per le cause contro Pietro Faliva<sup>1047</sup>, Luigi Pettenati<sup>1048</sup> Giuseppe Modesti<sup>1049</sup> inquisiti rispettivamente di omicidio o grassazione: i primi due voti autorizzano l'uditore a somministrare i tormenti, il terzo a procedere per via economica.

Gli altri due processi per omicidio, contro Domenico Ponzi<sup>1050</sup> e Domenico Torri<sup>1051</sup>, sono invece accomunati dall'intervento successivo di magistrati diversi nel corso dell'istruttoria. La causa contro Ponzi è istruita in parte dal pretore di Felino e in parte dal sindaco fiscale della curia criminale di Parma, in qualità di giudice delegato<sup>1052</sup>, mentre quella contro Torri è stata avviata dal pretore di Valle dei Cavalieri passando poi all'uditore criminale di Parma<sup>1053</sup>.

Ancora più articolate le due cause per grassazione, nei cui fascicoli sono presenti le due relazioni, piuttosto corpose e dettagliate, di Sozzi e Pelleri<sup>1054</sup>. La prima riguarda una grassazione, lungo la via Emilia, ai danni del piemontese Carlo Porta, usciere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che vi rimane ucciso. I rei – Giuseppe Antonio Righini (confesso) e Luigi Molinelli e Luigi Righetti (convinti ma negativi) – fuggono nel bresciano, dove pochi giorni dopo sono arrestati e incarcerati, venendo poi estradati su richiesta del magistrato di Parma al Senato veneto. L'istruttoria è stata dunque svolta da magistrati appartenenti a stati diversi e coinvolge accusati con quadri probatori differenti. Già nelle fasi iniziali, inoltre, l'uditore aveva illustrato verbalmente prove e indizi, per celerità e previa autorizzazione del sovrano<sup>1055</sup>.

La causa seguita da Pelleri riguarda invece due rapine, commesse in momenti successivi da Giuseppe Longari, Giuseppe Zardi e Bartolomeo Sommi, e verbalizzate nelle carte di due

---

<sup>1046</sup> *Constitutione*, capo 4. *De auditore criminalium*.

<sup>1047</sup> Accusato dell'omicidio di Francesco Vignola e sospettato per quello della moglie Lucrezia Fadelli (*Voti*, 19/15).

<sup>1048</sup> Per efferato latrocinio con omicidio del portavalori Francesco Bisio (*Voti*, 23/4).

<sup>1049</sup> Per l'omicidio di Giuseppa Coni (*Voti*, 11/15).

<sup>1050</sup> Per l'omicidio di Cipriano Melegari (*Voti*, 21/10).

<sup>1051</sup> Per l'omicidio di Paolo Torri, con colpo di archibugio (*Voti*, 25/11).

<sup>1052</sup> *Super originalibus processis constructi partim a spectabili praetoris Felini, partim a praedicto domino sindaco fiscalis*.

<sup>1053</sup> *Processo constructo a praetore ...et definito ab antedicto auditore criminalium reassumpro et completo uti iudicer specialiter a regia celsitudine sua delegato*.

<sup>1054</sup> *Voti*, 18/27.

<sup>1055</sup> Relazione dell'uditore Sozzi, c. 3r: «Hinc celeri duorum mensium curriculo expleto processu, cuius probationes et inditia, permittente principe, oretenus vos humanissimi patres benigne excepistis».

differenti attuari, Boldi e Barbieri<sup>1056</sup>. È proprio l'uditore, nell'incipit della relazione scritta, a rimarcare la complessità dell'istruttoria, che ha richiesto una lunga serie di azioni<sup>1057</sup>, e la delicatezza del voto<sup>1058</sup>, che decide del destino e della vita dei coinvolti<sup>1059</sup>.

Nelle pagine successive il magistrato presenta le prove generali e quelle speciali riguardanti i diversi rei, molte delle quali oggetto di contestazione da parte della difesa, poiché rese in circostanze particolari: sotto tortura ma in una curia differente, per via estragiudiziale oppure contenenti la chiamata di un correo. Nel caso di Longari, ad esempio, il processo è stato avviato dalla curia di Piadena<sup>1060</sup>, nel Cremonese, e dunque entro i confini della Lombardia austriaca. Due deposizioni sono state rese, sotto tortura, dai complici Francesco Furia e Antonio Bozzoli che, a differenza di Longari, non sono stati in seguito estradati<sup>1061</sup>. La loro testimonianza è ammennicolata da quella di due osti, Pietro Cappelletti e Giuseppe Maghenzani, che avrebbero assistito alle fasi preparatorie del crimine svoltesi nelle loro taverne<sup>1062</sup>, e dalla confessione extragiudiziale di due altri rei, Pietro Passani, presente in osteria, e Giuseppe Zardi, correo e sotto processo<sup>1063</sup>. Il quadro indiziario risulta dunque ricco e articolato, ma non comprende una prova piena. Pelleri richiama a questo punto il dovere della sintesi e rimanda l'esame più dettagliato e il calcolo delle prove a un momento successivo, ricordando del resto che la causa è già stata esaminata con scrupolo, e in forma orale, dai consiglieri<sup>1064</sup>.

Alla forma orale si poteva dunque ricorrere anche più volte, in caso di cause particolarmente articolate, ma, sembra di capire dai non molti esempi, solo dopo averne ottenuto l'autorizzazione e fissando inoltre per iscritto l'adozione di tale pratica, non rara ma evidentemente percepita come straordinaria.

---

<sup>1056</sup> *Voti*, 18/27, cc. 1v e 2r.

<sup>1057</sup> «*Ex longa admodum actorum serie coram me iudice congestorum*».

<sup>1058</sup> «*Haecutique magna, et momenti plena, et suo pondere gravis, et mehercule digna Consilio vestro*»

<sup>1059</sup> «*Institutum enim est iudicium del libertate, fortuna, de vita hominum*».

<sup>1060</sup> *Voti*, 18/27, cc.2v-3r.

<sup>1061</sup> *Voti*, 18/27, c. 4c.

<sup>1062</sup> *Voti*, 18/27, c. 6r.

<sup>1063</sup> *Voti*, 18/27, c. 8r.

<sup>1064</sup> *Voti*, 18/27, cc. 8r-8v: «*Longus sim, amplissimi patres, et a proposita epilogi methodo discedam, si quemque concurrunt in causaindicia, adminicula, argumenta novo ad ampim calculo perquirere assumam. Id etiam minus est opportunum, quod ex sapientia et vigili vestrum perscrutatione factum est dum oretenus pertractaretur. Proinde hoc unum requiro, ut ea omnia in mentem revocentur, ea cum iam dictis coniungantur, eorum cumulis fiat, ex quo certe insigne praesidium causae derivatur*».

## PARTE IV. SCHEDE DEI FONDI GIUDIZIARI

Quest'ultima sezione della ricerca accoglie le schede dei fondi giudiziari. È dunque utile, prima di presentare il modello di scheda impiegata per il censimento, riepilogare le vicende generali della loro formazione e trasmissione, nel contesto generale dell'Archivio di Stato di Parma. La maggior parte dei fondi giudiziari si costituisce presso due gruppi di produttori in costante contatto e scambio – le magistrature urbane o foresi e le segreterie ducali – e vede differenti modalità di formazione e trasmissione. I fondi delle segreterie sedimentano infatti presso gli archivi ducali, che dalla fine del XVI secolo sono conservati presso il Palazzo della Pilotta (prima Archivio ducale e poi Archivio di Stato), mentre i fondi delle magistrature confluiscono in gran parte presso i depositi di Palazzo Rangoni, come si vedrà più avanti. Varie cesure intervengono poi nel tempo a modificarne pesantemente l'ordine, in particolare con il passaggio dinastico tra Farnese e Borbone, che determina il trasferimento di molta documentazione a Napoli e la sua successiva dispersione, e il rovinoso bombardamento del 1944, che distrugge una parte rilevante dei fondi dell'Archivio di Stato. Le principali fonti per ricostruire la storia archivistica, oltre all'esame della documentazione stessa, sono le disposizioni coeve presenti nel *Gridario* e alcuni strumenti di ricerca successivi, in particolare l'elenco topografico redatto da Adriano Cappelli nel 1925 e la Guida di Giovanni Drei<sup>1065</sup>.

### Il modello di scheda dei fondi

La scheda impiegata registra informazioni sintetiche relative a ogni fondo censito fondo:

- Denominazione
- Estremi cronologici
- Consistenza
- Strumenti di corredo
- Storia archivistica
- Descrizione

---

<sup>1065</sup> Cappelli 1921-1925, Drei 1941. Per le vicende dei fondi cfr. inoltre Feliciati 2015 e Bracciotti-Simonetta 2022.

La sezione “Descrizione” è peculiare per ognuno dei fondi: nel caso dei fondi propri è stato infatti possibile illustrare la struttura complessiva e quindi registrare le informazioni al livello di serie o sottoserie, mentre per le miscellanee si è resa necessaria una descrizione a dettaglio più elevato, talora per singola busta.

## **I. ATTI GIUDIZIARI**

Estremi cronologici: 1441-1766

Consistenza: 42 unità (buste)

Strumenti di ricerca: *Guida Generale dell'Archivio di Stato di Parma 310* (dattiloscritto), p. 69

### **Storia archivistica**

Si tratta di un fondo miscelaneo, formato presumibilmente dagli archivisti ottocenteschi, che hanno estratto la documentazione principalmente da tre fonti:

1. l'archivio della Segreteria ducale;
2. archivi di magistrature giudiziarie;
3. le cosiddette «Carte tornate da Napoli», cioè documenti là trasferiti al momento dell'insediamento di Carlo di Borbone e reclamati successivamente da Parma, dove tornarono parzialmente e in varie spedizioni. Sono ben riconoscibili perché dotati di un titolo molto dettagliato sulla coperta del fascicolo, apposto presumibilmente dagli archivisti parmigiani.

### **Descrizione**

All'interno della miscellanea è possibile individuare un criterio di ordinamento articolato in 4 nuclei.

Le prime 6 buste riguardano la materia giudiziaria generale e le magistrature principali: l'elaborazione delle leggi (bb. 1 e 1bis), le questioni di competenza (bb. 2 e 4), le controversie che coinvolgono territori esteri (b. 3), l'attività del Consiglio di giustizia (b. 5 e 6). La busta 1 contiene infatti (assieme ad altra documentazione) materiale preparatorio per la redazione delle *Constitutiones* del 1594, mentre le buste 2 e 4 riguardano l'applicazione del *Decreto del maggior magistrato*. Le buste dalla 7 alla 13 riguardano l'attività dei giurisdicenti foresi e sono costituite prevalentemente da corrispondenza

indirizzata al duca o al Consiglio di giustizia. Le buste dalla 14 alla 17 e dalla 24 alla 28 riguardano quella che potremmo definire “alta giustizia”: delitti di Stato (bb. 15 e 16), cause che coinvolgono i possedimenti in alto Lazio o i tribunali di Roma (bb. 14 e 17), vertenze con il ducato di Mantova (bb.24-28).

Le rimanenti buste riguardano l’attività corrente degli uditori civili e criminali (bb. 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33 in parte, 34, 35, 36), dei governatori (parte delle bb. 33 e 23), dei magistrati minori (b. 29 e parte della 23) e la materia daziaria (bb. 22, 37, 38).

Gli archivisti non hanno però sviluppato organicamente tale criterio ed evidentemente non hanno avuto modo di svolgere una revisione conclusiva. Alcuni documenti, inoltre, potrebbero essere stati variamente spostati nel corso del tempo e della consultazione della raccolta.

È dunque utile presentare una descrizione delle singole buste.

## **Descrizione delle buste**

### **1-1bis. [Atti giudiziari]**

Fine XVI-XVIII sec.

Le due buste contengono prevalentemente documenti relativi all’elaborazione normativa, alle magistrature giudiziarie e ad alcuni processi per delitti contro lo Stato.

Nell’eterogeneità della documentazione si possono individuare alcune tipologie:

1. bozze di capitoli delle *Constitutiones*;

2. considerazioni su principi e contenuto delle *Constitutiones*, inviate da membri di magistrature oppure anonime, come, ad esempio, documenti non datati che presentano i seguenti titoli:

- *Considerazioni fatte sopra le Costituzioni camerali in Parma. Considerazioni delli commissari perché s'abbia da essere un magistrato solo e non due*;
- *In Capitulo 85. Decreta ad gubernum politicum Parmae et Placentiae spectantia*;
- *Animadversiones ad notulam novatum Constitutionum de modo procedendi, facta pro illustri Communitate Parmae*;

- *Avvertenze et ragioni fatte dagli deputati de la città di Parma deti gli Anziani di essa intorno alla riforma o compilatione delle nuove Constitutioni;*
- *Consiglio di giustizia. Sua Altezza desidera che per ogni modo si evitino le distinzioni e le parzialità;*
- *Copia d'una lettera scritta dal presidente di Parma a Sua Altezza Ducale sotto il 11 dicembre 1589, riguardante una Riforma di Ducali Costituzioni;*
- *Principe Farnese. È stato comunicato, et così ricerca il ben pubblico delli nostri sudditi, che in questo nostro stato siano le leggi uniformi;*
- *In questionem venit an Princeps secularis possit subditis suis prohibere;*

3. documenti relativi a magistrature giudiziarie, come il Consiglio di giustizia, la Camera ducale, i podestà, i governatori, i giudicanti foresi;

4. carte di cause riguardanti il duca o lo Stato:

- *Processi per discorsi contro Ranuccio I. Processo contro Oliviero Olivieri per truffa ai danni della corte;*
- *Causa per la contesa di Ansedonia;*
- *Delegazione cesarea del duca Odoardo per comporre la vertenza tra i principi di Mantova e Guastalla;*

5. lettere riguardanti la materia giudiziaria, indirizzate prevalentemente ai duchi Ottavio, Alessandro e Ranuccio;

6. altri documenti erratici relativi alla materia giudiziaria:

- *Cause civili e criminali, 1590-1711;*
- *Uditore criminale di Parma, 1649-1707;*
- *Processi criminali in materia daziaria. Condanne a morte, 1596-1665;*
- *Carreggi, sec. XVII.*

L'impressione complessiva tratta da questa busta - decisamente la più intricata del fondo - è che i documenti siano stati estratti da provenienze molto diverse e riuniti qui, forse in vista di una successiva risistemazione che non è potuta avvenire. Alcuni documenti sembrerebbero inoltre attinenti ad altre buste: il fascicolo *Causa per la contesa di Ansedonia* alla busta 14, quello *Delegazione cesarea del duca Odoardo per comporre la vertenza tra i principi di Mantova e Guastalla* alla busta 24; *Carreggi* alla busta 39.

## **2-2ter. Maggior e Minor Magistrato**

1545-1689

I documenti riguardano controversie relative alla giurisdizione o alla competenza per il giudizio nelle cause. Il *Decreto del maggior magistrato* era infatti una norma - risalente a età pre-farnesiana ma confermata dai duchi - che riservava al magistrato urbano, e non ai giudici foresi o ai feudatari, la competenza su cause di particolare rilevanza.

Molti fascicoli provengono dalle carte napoletane e i loro accurati registri hanno favorito il lavoro dei riordinatori ottocenteschi. Comprendono, tra gli altri, i fascicoli:

- *Informazione a S(ua) Santità a favore del signor duca di Parma e Piacenza intorno l'origine ed osservanza in detti stati del Decreto del Maggior Magistrato;*
- *Scrittura legale riguardante certa controversia insorta tra l'Uditore di San Secondo e il Maggior Magistrato per riguardo alla competenza di una procura criminale (Da Napoli);*
- *Attestato in forma autentica e legalizzata dall'Archivista Criminale di Piacenza, qualmente da quarantasei anni a questa parte li Consoli del castello e territorio di Castel San Giovanni hanno sempre denunziato, come anche di presente denunziano all'Offici criminale di essa città li delitti che debbonsi denominare al Maggior Magistrato, e tali delinquenti sono stati puniti dal Giudice Criminale per tempo della città medesima.*

## **3. Carteggio in materia giudiziaria (Affari esteri)**

1545-1704

Raccoglie prevalentemente carte provenienti da Napoli, riguardanti controversie che coinvolgono territori esterni al ducato. Tra gli altri, i fascicoli:

- *Copia autentica di precetto fatto d'ordine del Referendario di Lodi a Bartolomeo e fratelli Premulli abitanti nel territorio del Corno Giovine, Vescovato di Lodi, acciocché ritenessero presso di sé in sequestro tutti li frutti, robe e denari di ragione dei giugali Cassoli, per interesse del Regio Fisco, 11 gennaio 1610;*
- *Lettera scritta a Sua Altezza dal cavaliere Bartolomeo Riva, con la quale ne manda accoppiate altre due, una del Referendario di Piacenza e l'altra di quello di Lodi, concernenti la confisca d'una possessione posta in quella giurisdizione di ragione de' Giugali Cassola, con la carcerazione di Bartolomeo Premuli di*

*loro fittabile. Con appresso una minuta d'istruzioni al suddetto Referendario di Piacenza circa il modo con cui si deve regolare in questo affare, 15 luglio 1610.*

#### **4. Decreti papali e ducali sopra il Maggior e Minor Magistrato**

secc. XV-XVIII

Contiene prevalentemente fascicoli riguardanti la normativa. Tra gli altri, i fascicoli:

- *Quattro copie semplici di decreti diversi fatti dal duca di Milano contro li Marchesi Pallavicini signori di Monticelli per l'osservanza del Decreto del Maggior Magistrato, 1486 – 1489;*
- *Confirmatione ducale del Decreto del Maggior Magistrato, 1546.*

#### **5. Consiglio di Giustizia di Parma e Piacenza**

1584

È un volume di documentazione notarile, di cc. 63 numerate, redatte in lingua latina. Dall'intestazione sulla prima carta si desume che è stato compilato nel 1584 da Valerio Lavello, notaio piacentino e membro del Consiglio di giustizia.

#### **6. Consiglio di Giustizia. Consulte e voti risguardanti l'amministrazione della giustizia civile e criminale**

1587-1766

La busta, oltre al titolo presente sulla costa e attribuito verosimilmente dai riordinatori ottocenteschi, contiene un cartellino che sembra indicare la precedente denominazione di almeno una parte del contenuto: *Sentenze e consulte sopra diverse cause che possono servir di lume. Dominio Farnese*. Si tratterebbe dunque di una raccolta di documenti e lettere di natura consultiva, estratti e raccolti per ricavarne precedenti e indicazioni utili in età successiva, probabilmente negli anni del ducato di Filippo di Borbone.

Contiene i seguenti fascicoli:

- copia di sentenza di Giacomo Mungiarì, giudice delegato nella causa tra il vescovo di Parma da una parte e Giberto Correggi e il comune di Colorno dall'altra per la giurisdizione sul ponte del Lorno. 2 luglio 1402;
- copia di sentenza dell'uditor civile di Piacenza, 2 febbraio 1529;
- processo con allegazioni riguardante il magistrato al quale appellarsi per una sentenza espressa dal podestà di Corniglio, 14 luglio 1547;
- sentenza del Consiglio di giustizia di Parma su una causa civile, 1581;

- *Pretesa che ha la città di Piacenza circa il nuovo Consiglio che sua Altezza serenissima ha fatto erigere in Parma con risoluzione ducale* (copia, 31 ottobre 1587;
- lettera ducale al Consiglio di Piacenza riguardante la comminazione della tortura, 11 ottobre 1617;
- *Nomina et cognomina notariorum Plaecntinorum de praesenti viventium abitantium tam in civitate Placentiae quam extra descriptionem in Matriculam venerandi Collegii notariorum Placentiae*, 1625-1681;
- corrispondenza riguardante l'erezione dell'Archivio pubblico d Piacenza, 1641-1715;
- corrispondenza relativa a varie suppliche e questioni riguardanti la comunità di Piacenza, 1650;
- corrispondenza con sentenza del Consiglio di giustizia riguardante le contribuzioni per la Valdinure, 12 giugno 1671;
- due consulte dell'auditore Chiappini riguardanti le provvidenze per l'Ufficio criminale di Parma e la condanna di un reo, 1680-1693;
- sentenza del Consiglio di giustizia riguardante un affitto della Camera ducale di Piacenza, 2 marzo 1681;
- *Consulte in punto di diritto*, 1681-1690;
- sentimento di Carlo Rossi riguardante la cura testamentaria per il marchese Alfonso Pallavicini, 6 gennaio 1682;
- consulta del Consiglio di giustizia riguardante un'irregolarità del commissario di Bardi, che ha emessa una sentenza in contumacia senza riferirne prima al Consiglio, 10 febbraio 1684;
- consulta di Gian Carlo Santi riguardante i dazi e redditi della comunità di Piacenza, 23 aprile 1684;
- consulta del Consigli di giustizia su una questione di competenza riguardante i giudici feudali, 7 maggio 1685;
- sentenza del Consiglio di giustizia riguardante la nomina dei vicari urbano e forese, 20 dicembre 1685;
- consulta della congregazione di polizia di Piacenza su alcuni danni causati dalle acque del rivo di Sant'Agostino, 1690;
- lettera di Gian Carlo Santi riguardante l'amministrazione della giustizia presso la comunità di Ongina, 24 aprile 1691;

- varie consulte riguardanti una pendenza tra il cancelliere della Dettatura e gli attuari della Banca civile, 21 ottobre 1692;
- *Carte riguardanti gli ordini per rimediare alle spese eccessive nelle visite che si fanno dai criminalisti rispetto ai furti*, 1694;
- lettera di Domenico Chiesa con allegate *Riflessioni sopra le urgenze della carica dell'uditore criminale di Piacenza*, 12 marzo 1695;
- consulta di Giovanni Torre riguardante gli abusi di procuratori e praticanti nel foro secolare, 13 marzo 1695;
- consulta riguardante lo statuto di luogo immune per il dormitorio dell'Ospedale di Piacenza, 5 agosto 1696;
- informazioni e voti riguardanti un contenzioso sulle visite ai carcerati, tra il collegio dei giudici di Piacenza e il guardiano della Torricella da una parte e il fiscale Garibaldi dall'altra;
- lettera del consigliere Landi, con decreto da affiggere, riguardante gli abusi nell'alienazione dei beni enfiteutici, 3 dicembre 1704;
- scambio epistolare riguardante l'attuaria del vicario urbano di Piacenza, 17 dicembre 1705;
- lettera di Benedetto Militi al segretario ducale, con allegata riproduzione di un *instrumentum*, 27 marzo 1710;
- lettere di Tommaso Malpeli al duca riguardante le norme per i medici che si recano a medicare dei criminali feriti, 4 aprile - 17 ottobre 1712;
- consulta del Consiglio di giustizia riguardante le visite giudiziarie dei medici agli speciali abitanti nei feudi, 26 aprile 1723;
- consulta del governatore di Parma Ignazio Reveret sull'introduzione di grani forestieri, 1740;
- lettera dei conservatori dell'Archivio dei notai di Parma, 22 novembre 1742;
- lettera riguardante l'erezione dell'economato e relativo parere, 24 luglio 1749;
- scambio epistolare riguardante una vertenza per danni a un fabbricato di proprietà del marchese Alessandro Lalatta e altre questioni di diritto civile, 1750-1774;
- *Estratto dal carteggio giuridici. Podestà di Fiorenzuola. Sportule fatte in cause civili dal podestà di Fiorenzuola in forza d'una consuetudine dell'ano 1623*, 15 gennaio 1766;
- *Breve discorso sopra li decreti de prohibita alienatione in forenses*;

- ragioni del Consiglio di giustizia sulla modalità di redazione delle Relazioni criminali, s.d.;
- parere del dottore Pettorelli riguardante la legittima dote per i figli del prima e del secondo matrimonio, s.d.;
- consulta di Giovanni Paolo Nicelli su una questione di giurisdizione tra il vescovo di borgo San Donnino e il Monte della pietà di Buseto, s.d.;
- lettera e consulta del vescovo di Parma;
- *Voti e consulte e sentenze diverse del supremo Consiglio di Piacenza sopra molti feudatari di questo stato*, s.d.;
- parere sulla legittimazione dei figli naturali, s.d.;
- sentimento legale del teologo Pietro Maria Pellegrini sull'introduzione di una tassa sul pane venale e a Piacenza, s.d.;
- *Piano governativo, economico e politico pel Ducato guastallese e fissazione dei soldi a tutte le cariche*, s.d.;
- risoluzione riguardante la revisione della pena, s.d.;
- osservazioni, in 9 capitoli, riguardati una causa civile o camerale, s.d.;
- *Giustizia civile. Osservazioni e regolamenti per l'amministrazione della giustizia nelle cause forensi*, s.d.;
- informazioni riguardanti una «causa di forensità» piacentina, s.d.;
- 2 copie di un consulto legale riguardante i pagamenti alla camera ducale e la liceità di aggiornarli al valore corrente delle monete, s.d.;
- prospetto degli obblighi dei ministri della Camera ducale ricavati dalle Costituzioni, s.d.;
- copia ms delle *Costituzioni della camera ducale* di Alessandro Farnese, s.d.;
- 2 pareri o note riguardanti i privilegi di cittadinanza (*ex Deciani*), s.d.;
- parere riguardante gli statuti di Piacenza (*Consilium Menochii*), s.d.;
- copia di nota riguardante la Zecca, s.d.;
- parere riguardante un'eredità, s.d.;
- nota o parere riguardante le alienazioni, s.d.;
- nota o parere riguardante una supplica (mutila), s.d.;
- sommario o elenco di documenti del Consiglio di giustizia di Piacenza.

## **7. Comunità, governatori e giudicenti**

1588-1734

Contiene 2 fascicoli di corrispondenza indirizzata al duca, ai consiglieri o agli anziani e provenienti da mittenti delle comunità (privati o membri dell'anzianato).

### **8-13. Comunità e giurisdicenti foresi 1**

1600-1731

Le 6 buste contengono corrispondenza indirizzata prevalentemente al Duca o al Consiglio di giustizia e proveniente da podestà, priori o altri funzionari che operavano nelle comunità. Le lettere sono fascicolate per località e per anno.

Le località dei mittenti sono le comunità di: Bettola, Berceto, Borgo San Donnino, Borgotaro, Busseto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Colorno, Cortemaggiore, Fiorenzuola.

Gli estremi cronologici delle buste sono:

- 1600-1609, busta 8
- 1700-1707, busta 9
- 1708-1716, busta 10
- 1717-1724, busta 11
- 1725-1728, busta 12
- 1729-1731, busta 13

### **14. *Processo in certa causa della contea d'Ansidonia,***

1543-1548

È un volume di 410 carte numerate, recante sulla coperta il titolo *Statuti civitates Ansidoniae*. È probabilmente un pezzo proveniente da Napoli (presenta infatti l'indicazione della cassa che lo conteneva) e poteva riguardare una vertenza relativa ai possedimenti laziali dei Farnese. Potrebbe essere collegato al fascicolo *Causa per la contesa di Ansedonia* della busta 1.

### **15. *Processi per delitti di Stato***

1547-1609

La busta è composta da fascicoli relativi a vari processi per cospirazioni contro i duchi o il loro patrimonio. Si tratta in gran parte di carte tornate da Napoli e provenienti dalla cassa 14:

1. *Diversi atti criminali fatti dal consigliere Barsotti, giudice specialmente delegato contro il dottore Carlo Scavani per sospetto d'aver egli conspirato con altri perché*

- venisse consegnato il Castello di Piacenza al conte di Fuentes, ministro per sua Maestà cattolica in Milano. Con carte relative, 5 aprile 1609;*
2. *Copia di processo criminale costruito contro Giacomo Panizzi, qual reo di conspirazione contro la persona del serenissimo duca Farnese allora dominante, 1 febbraio 1595;*
  3. *Copia della relazione votiva rassegnata dall'uditore criminale di Parma nella causa di conspirazione e di trattato di levare dall'obbedienza del serenissimo dica Farnese il Comune ed uomini di Borgo Val di Taro contro Giacomo Costa ed altri ivi nominati allegai correi per i quali lo stesso eccelso Consiglio dichiarò che, arbitrata la pena, fossero relegati ne' luoghi da destinarsi dal serenissimo dominante, prestata però idonea sigurtà per l'osservanza delle relegazioni da durare ad arbitrio serenissimo. Rogata dal notaro Marc'Antonio Ferrarino, 20 marzo 1589;*
  4. *Originale processo costruito dall'Offizio criminale di Piacenza contro Aurelio Leccacorvo cognominato l'Alfier Scalione, detenuto in quel castello, come che asservito uno de' complici nel trattato di conspirazione contro la vita del serenissimo duca Alessandro Farnese per mandato del conte Claudio Landi, 1588-1590;*
  5. *Copia degli atti criminali fatti nanti il governatore ed all'uditore criminale di Parma contro Giacomo Costa di Borgo Val di Taro per diversi delitti e particolarmente per attentato di ribellare gli uomini del detto borgo contro il serenissimo dominante di Parma. Annesse le disposizioni di testimoni esaminati ad defensam con la relazione in detta causa fatta a sua altezza serenissima e con altre carte relative, 1578;*
  6. *Scrittura articolata in cui trattasi della complicità di Giulio Cibo Marchese di Massa e del conte Scipione Fisco nel trattato di congiura contro il principe Doria e di ribellione della città di Genova cotro Carlo V imperatore, seguito in Roma di concerto colli ministri della corona di Fancia. Copia semplice n. 2, 1547*
  7. *Altre carte relative a Giacomo Costa e ad altri processi non individuabili.*

## **16. Cause civili e criminali**

1599-1620

Contiene i seguenti fascicoli:

1. *Copia imperfetta di diversi costituiti dati nella fortezza di Mantova a certo Fortunato Pancurale dalli giudici di Cremona per diversi delitti torquito, 26 agosto 1596;*

2. *Nuova congiura contro Ranuccio I*, 1616;
3. *Processo e grazia. Vicelauro Calvi Calzolaio. Per insulti e canzoni contro il duca di Parma*, 1618;
4. *Processi vari*, 1614;
5. *Lettera riguardante il conte Urbano Scotti* (6 dicembre 1611); *Disposizioni per l'esecuzione di nobili condannati a morte*(s.d.); *Relatione della esecuzione delle giustizia contro li congiurati*, 19 marzo 1612;
6. *Processo Fabroni contro il duca*, 1614
7. Corrispondenza e atti riferibili a un processo contro Giulio Ronchi e altri, 1617-1619;
8. Corrispondenza, 1611;
9. Atti relativi a Francesco Palmia di Parma, 1617;
10. *Processo e condanna di un Oliviero Olivieri per truffi di ori e argenti alla carte ducale, avuti sotto pretesto di moltiplicare deti ori e argenti e di scoprrre la pietra filosofale*, 1614;
11. Atti al marchese Annibale Malaspina, 1611-1613;
12. Atti relativi a quattro processi non identificabili, 1599-1614.

### **17. Cause civili Baistrocchi e Rambolini**

1626-1628

Si tratta di carte tornate da Napoli e relative a una causa civile tra Emilia Baistrocchi e i fratelli Rambolini, per questioni di eredità, da trasferire per competenza a un tribunale romano.

### **18. Cause civili e criminali e documenti che ad esse si riferiscono**

1445-1589

Contiene prevalentemente carte tornate da Napoli, piuttosto frammentarie, relative a:

4 processi di materia daziaria. Si segnala ad esempio:

- *Copia di processo criminale costruito dalla Curia criminale di Parma contro Pietro Giovanni Capirone detto il Re d'Algeri, Francesco Cavedacqua detto Cazzazzo, Scipione Criminali, Girolamo Rolli e Paolo Siccaperio bollettario, capitano Bartolomeo Bianchi Graziadio capitano del Divieto, Enea Bianchi Zampirone[?] ed altri, come correi di diversi delitti in materia di biade commessi ed eziandio di dolose mancanze nel rispettivo loro proprio officio*, 1586;

2. cause civili. Tra gli altri, i fascicoli:

- *Copia semplice del testamento di Giovanni Badalochi, in cui oltre diversi legati, instituisce erede Vincenzo Badalochi di lui figlio con diverse sostituzioni in diversi casi, 1573:*

5 privilegi papali concernenti la materia giudiziaria. Tra gli altri i fascicoli:

- *Copia del privilegio di papa Leone X con cui conferma alla città di Piacenza il Decreto colà vigente, che le cause d'appello tra persone laiche per affari profani sieno commesse da quel Governatore ad un confidente delle parti, che sia del Collegio dei Giudici, con copia pure d'altro breve dello stesso pontefice, col quale ordina che non sia lecito alli religiosi levare dai fori di Piacenza per portarle a Roma le cause d'appello contro i laici, se non n terza istanza, 1513.*

### **19. Uditore civile di Parma. Citazioni**

1637-1639

È una filza contenente citazioni e altri documenti collegati.

### **20. [Processi civili e criminali]**

Fine XVI-inizio XVII sec.

1592-1601

La busta contiene tornate da Napoli, riguardanti:

- 11 processi di materia camerale o arbitrati nei quali sono coinvolti i duchi. Tra gli altri i fascicoli:
  - *Memorie di fatto nella causa della serenissima Ducal camera con Cesare Musazio ed Andrea Lunari come conduttori del Dazio del sale, s.d.;*
  - *Sentenza arbitrariamente profferita dal serenissimo Duca Ranuzio Farnese eletto arbitro, ed arbitratore sopra le differenze di Benedetto Manconi e Camillo suo figlio e Giacomo Orazio, ed Annibale figli, ed eredi del già capitano Carlo Marcone per una parte, e cesare Maria Marcone per l'altra ricevuta dal notaio Giovanni Francesco Saccardo, 1594;*
- 2 volumi di atti relativi a processi contro vari imputati, per l'arresto violento di Ruggiero Rondani e altri crimini violenti, 1592-1592;
- un volume di atti relativi al *tentato d'omicidio di certo Giovanni Fassoli e l'omicidio seguito di certo Brandei, 1579;*
- 3 fascicoli relativi ad arresti e grazie, 1590-1598;
- 6 fascicoli relativi a processi di magistrati periferici, 1557-1592 e s.d.

## **21. Cause civili e criminali**

XVII sec.

Contiene prevalentemente carte tornate da Napoli, molto frammentarie, relative a varie cause, soprattutto civili e in piccola parte criminali. Tra gli altri, i fascicoli:

- *Copia semplice d'alcuni atti fatti nanti il supremo Ducal Consiglio di Piacenza nella lite di divisioni de' beni vertente tra li signori Giovanni Giacomo ed Antonio fratelli Anvidi, ed il signor Giovanni Bartolomeo Marinoni, s.d.;*
- *Motivi, quali suppongonsi dati dall'Uditore criminale al conte di S. Secondo di una causa di omicidio commesso in Berceto, che pretendevasi competere la cognizione al Giudice feudale di detta terra di Berceto di cui n'era feudatario il detto conte di S. Secondo, s.d.*

## **22. Denunce criminali**

1660-1664

La busta, alla quale gli ordinatori ottocenteschi hanno attribuito l'attuale denominazione, contiene in realtà fascicoli di procedimenti relativi a violazioni delle leggi sui dazi e dunque spettanti al Magistrato camerale.

I fascicoli, in filza, sono numerati da 1 a 70 e disposti in ordine cronologico. Le denunce costituiscono la coperta dei fascicoli, e contengono la successiva documentazione. Ogni fascicolo è generalmente composto da:

- denuncia;
- memoriale difensivo;
- sentenza del Magistrato camerale;
- documenti relativi al pagamento dell'ammenda.

## **23. Sindacati**

1571-1619

Contiene documenti relativi ad alcuni sindacati, cioè valutazioni sull'operato dei magistrati al termine della loro carica, in questo caso governatori e pretori:

- filza notarile con deposizioni e testimonianze, 1571;
- giudizio su Gandio Teobalduzzi, commissario di Val di Nure, s.d.;

- corrispondenza e atti relativi a sindacati e in generale all'amministrazione e a sue criticità. Comprende una sentenza a stampa per il sindacato su Flaminio Puglia, 1597 e una relazione su alcuni malfunzionamenti dell'ufficio criminale, s.d.;
- documenti a stampa relativi a uno o più sindacati;
- altre carte eterogenee, s.d.

**24. Delegazione cesarea del duca Odoardo per comporre alcune vertenze di beni e confini tra i sovrani di Mantova e di Guastalla**

1630-1631

Contiene corrispondenza, normativa a stampa e varie scritture prodotte dalle parti.

**25-26. Causa Gonzaga per le ragioni di commessaggio tra il principe Vespasiano e Donna Emilia e figli, nanti il duca Ottaviano delegato cesareo**

1564-1565

Contiene corrispondenza e varie scritture prodotte dalle parti.

**27-28. Vertenze tra i duchi di Parma e di Mantova**

1590-1591

Contiene corrispondenza e varie scritture prodotte dalle parti.

**29. Referendario di Parma. Citazioni 1581-1582**

Filza di citazioni davanti al referendario di Parma.

**30. Lettere su affari di giustizia**

1621, settembre-dicembre

Contiene lettere in materia civile e criminale, in maggioranza spedite al duca da mittenti vari e riportanti casi pervenuti agli auditori, suppliche o altri aggiornamenti.

**31. Lettere ducali agli uditori criminali di Parma e Piacenza**

XVII sec.

La denominazione sulla costa, *Lettere ducali agli uditori criminali di Parma e Piacenza*, non è del tutto corretta. Si tratta di una filza di corrispondenza suddivisa in due parti:

- lettere inviate agli uditori criminali da vari mittenti (non dal duca), 1652-1655;

- lettere ducali all'uditore generale dello stato di Castro e Ronciglione, per questioni di giustizia, 1631-1634.

### ***32. Lettere di giustizia 1675, agosto dicembre. Denunce di contravvenzioni e crimini 1642-1642***

La busta è costituita da due nuclei di documenti, probabilmente provenienti dalle segreterie ducali e che gli archivisti potrebbero aver riunito per analogia:

- filza di denunce con allegati, 1642, 1643, 1666, 1673;
- lettere inviate al duca da vari mittenti e riguardanti e relative ad affari di giustizia: aggiornamenti, intercessioni, denunce, agosto-dicembre 1675

### ***33. Uditore criminale di Parma***

1649-1707

Contiene lettere inviate all'uditore criminale da parte del Duca o di Antonio Costerbosa, probabilmente in qualità di segretario. Si tratta generalmente di pareri e autorizzazioni riguardanti decisioni prese dall'uditore stesso, che era tenuto a informare il sovrano prima di procedere.

### ***34. Lettere di governatori e uditori criminali. Denunce di crimini. 1691, 1° trimestre***

1691

Comprende lettere inviate al duca Ranuccio II e provenienti da vari mittenti, responsabili di magistrature o privati. I mittenti più ricorrenti sono Ferro Ferri (uditore criminale di Piacenza, 50 lettere) e Alessandro Chiappini (uditore criminale di Parma, 41 lettere). Si trovano inoltre altri funzionari, come Paolo Passanini (uditore civile, 5 lettere) o Giovanni Carlo Santi (presidente della Congregazione dei comuni di Parma, 6 lettere).

La maggior parte delle lettere riguarda affari giudiziari, civili o criminali. Gli uditori scrivono generalmente per ragguagliare il duca sull'andamento di indagini in corso o per trasmettere denunce. In alcuni casi è presente un appunto che suntegge la risposta del sovrano. Sono inoltre frequenti le suppliche, soprattutto da parte di privati, per richiedere la grazia o per lamentare disagio economico o pagamenti non ricevuti o, nel caso di donne, cattive condotte del marito. Le lettere si presentano in ordine cronologico e fascicolate per mese.

### ***35. Cause civili e criminali***

1562-1589

Materiali molto frammentari e di provenienza eterogenea relativi a varie cause.

**36. Lettere ai podestà in materia giudiziaria**

1681-1690

Filza di minute di lettere inviate ai podestà di varie comunità del parmense. Le minute sono numerate da 1 a 280 contengono il riferimento a una registrazione (es.: *fol. 139, n. 1*, sulla minuta n. 259).

**37. Processi criminali in materia daziari. Condanne a morte**

1665

È una filza contenente fascicoli di denuncia e notifica, prodotta verosimilmente da un attuario camerale. Il titolo originale sul piatto è *Filza processum criminalium 1655*, mentre un talloncino fissato con cera indica: «Filza n. 27».

**38. Processi criminali in materia daziaria. Condanne a morte**

1595-1709

Busta di dimensioni ridotte, contenente documentazione eterogenea proveniente verosimilmente da uno o più attuari camerale. Si tratta in prevalenza di residui di filze: la più completa, anche se frammentaria, contiene carte (numerate da 203 a 362) di processi istruiti dall'uditore criminale di Parma e relativi in prevalenza a rati avvenuti a Mezzano, 1562-1563.

Il resto della documentazione è costituito da carte sciolte

**39. Carreggi**

1625-1629

Contiene due fascicoli di corrispondenza e allegati riguardanti i carreggi, cioè le forniture periodiche di animali da tiro, delle quali le comunità dovevano provvedere le milizie. Gli allegati contengono calcoli ed elenchi dei contribuenti.

**40. Carceri e carcerati**

1575-1695

Contiene vari fascicoli riguardanti l'amministrazione penitenziaria:

- registri dei carcerati, 1575-1576;

- carte sciolte, 1576;
- volume degli atti di un processo per evasione, 1591;
- *Lista dei condannati a Salso e applicati alla carità*, 1603;
- *Note dei carcerati*, 1673;
- corrispondenza, 1687;
- residuo di una filza riguardante le elemosine della Congregazione del sacco, 1692-1695;
- corrispondenza riguardante condanne e visite ai carcerati.

## **II. PROCESSI CIVILI E CRIMINALI**

Estremi cronologici: 1541 - 1860

Consistenza: bb. 304

Strumenti di ricerca: *Guida Generale dell'Archivio di Stato di Parma 310*, pp. 16-17.

### **Storia archivistica**

Si tratta di una miscellanea costituita verosimilmente nel corso del XIX secolo, raggruppando documentazione eterogenea e, contrariamente al titolo, non propriamente prodotta nel corso di processi. Si possono distinguere, in base alla provenienza, due nuclei:

1. documentazione proveniente dalla Camera ducale, riguardante le materie di sua pertinenza. Gli ordinatori ottocenteschi hanno raggruppato e condizionato le carte senza un criterio ben definibile, spesso attribuendo titoli generici come *Processi diversi* o *Processi incompleti*;
2. fondi di alcune preture del territorio di Parma (Felino, Tizzano, Soragna e altre preture) versati all'Archivio di Stato in diversi momenti, tra età napoleonica ed età postunitaria. I versamenti risultano approssimativamente distinti, anche se le buste non seguono un ordine cronologico e i titoli sono spesso poco indicativi.

### **Descrizione generale**

Per questa miscellanea, data la sua condizione piuttosto criptica e accidentata, si è ritenuto opportuni descrivere le singole buste, o le loro aggregazioni significative, e procedere a al “riordino sulla carta”, costituendo serie documentarie per le due sezioni e, al loro interno, ordinando le buste in successione cronologica secondo l'estremo iniziale. Per quanto riguarda i titoli, sono stati integrati, indicandolo tra parentesi quadre, quelli assenti o troppo generici («diverse»).

## **Descrizione delle buste**

### **Sezione 1. Documenti di provenienza camerale**

La Camera ducale, secondo le *Costituzioni* e le norme successive, aveva competenza su diverse materie riguardanti la sfera giudiziaria ed economica. Tra le principali si annoverano: affitto dei dazi, contrabbando o contraffazione di generi di consumo (sale, tabacchi, acquavite, frumento), vigilanza sull'operato degli attuari, dei custodi delle carceri, del bargello e degli esecutori (in particolare relativamente a tasse, mercedi, esazioni), ricezione e registrazione di documentazione relativa a processi civili e criminali (soprattutto per gli aspetti relativi a spese, tasse, pene pecuniarie).

Nella documentazione di questa sezione, molto eterogenea, sono state individuate 4 serie: le prime due secondo un criterio tipologico, le due successive per funzione:

1. Fedi criminali
2. Citazioni
3. Materia daziaria e contrabbando
4. Documentazione relativa a cause civili e criminali

La documentazione, all'interno delle serie, è stata ordinata cronologicamente.

#### **Serie 1.1. Fedi criminali**

1655-1722

bb.2

La fede criminale contiene le attestazioni di assenza di pendenze giudiziarie a carico di un richiedente. Tali attestazioni sono rese da vari attuari, in seguito a ricerche nelle proprie carte: generalmente si tratta dei libri degli attuari criminali dei quattro banchi, della comunità, dell'Ufficio delle biade e dell'Ufficio dei cavamenti. Al momento non è possibile ricostruire con esattezza il processo di redazione dell'atto: se cioè i diversi scrittori si presentassero in sequenza presso un determinato ufficio, aggiungendo al documento il paragrafo di propria pertinenza, oppure se il documento passasse di mano in mano, recapitato dal corriere o forse dallo stesso beneficiario. Le fedi criminali erano verosimilmente presentate assieme alla domanda per ricoprire una determinata carica o mansione presso uffici o magistrature: forse, nel nostro caso, la Camera ducale.

La serie consta di due sole buste, che costituiscono però una sequenza cronologica continua.

### **1. Fedi criminali**

1655-1680

Busta 5

### **2. Fedi criminali**

1681-1722

Busta 18

### **Serie 1.2. Citazioni**

1595-1802

bb. 5

Le citazioni attestano la comparizione di un soggetto dinnanzi a un magistrato o a un attuario, per rendere una testimonianza o per altre ragioni, e comprendono la verbalizzazione delle sue dichiarazioni. L'interessato è generalmente convocato tramite un apposito mandato o biglietto, che in alcuni casi viene conservato.

#### **1. [Citazioni davanti a magistrati diversi]**

1595-1779

Busta 32

In prevalenza davanti giusdicenti foresi e governatori.

#### **2. Citazioni ed istanze contro diverse persone per ordine alfabetico**

1606-1676

Busta 35

Il titolo è desunto da un talloncino coevo. La busta contiene citazioni, in prevalenza di fronte all'uditore civile, organizzate nei seguenti fascicoli:

- "Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera B"
- "Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera G"
- "Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera I"

- “Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera M”
- “Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera N”
- “Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera R
- “Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera S”
- “Atti ed istanze contro alcuni sotto la lettera T”
- “Istanza delle R.R.M.M. di San Quintino”
- “Istanze attive e passive sopra la Cappella del Crocifisso, erede del quondam G. Magnani

### **3. [Citazioni davanti alla Camera ducale]**

1619-1622

Busta 24

### **4. [Citazioni innanzi al governatore]**

1631-1638

Busta 45

In filza.

### **5. [Citazioni per pignoramenti]**

1795-1802

Busta 11

2 fascicoli di citazioni, prevalentemente per pignoramenti: 1795 e 1801-1802.

## **Serie 1.3. Materia daziaria e contrabbando**

1641-1805

bb. 9

La serie comprende documentazione relativa ad arresti e cause per violazione del dazio, contrabbando di vari beni – sale, tabacco, acquavite, frumento – o «pane calante» (venduto con peso diverso da quello dichiarato), denunce e relazioni dei gabellieri e degli agenti del dazio, deposizioni, fascicoli frammentari.

### **1. Processi di seconda istanza**

1641-1649

Busta 36

Contiene deposizioni e fascicoli frammentari, per cause afferenti la materia camerale e i dazi.

## **2. Contrabbandi sul dazio e sulla mercanzia**

1644-1775

Busta 40

Contiene:

- un fascicolo denominato “Contrabbandi sul dazio e sulla mercanzia”, con fascicoli frammentari, corrispondenza, prospetti contabili relativi a vari processi di materia camerale;
- altre carte sciolte, sempre afferente alla materia daziaria, tra le quali si segnalano:
  - o alcune note di carcerati per sale forestiero, 1696
  - o “informazione” sulla modalità di fabbricazione del sale, s.d.
  - o un “avviso” per l’appalto del salnitro e polvere da sparo, 1674.

## **3. Azienda**

1664-1665

Busta 12

Contiene denunce redatte dai gabellieri.

## **5. Processi diversi per materia di contrabbando**

1724-1639

Busta 60

Il titolo è desunto da un talloncino coevo e sostituisce quello, più generico, apposto sulla costa degli ordinatori tardi (“processi criminali”).

## **6. Magistrato camerale. Processi criminali per sale, tabacco, acquavite eccetera**

1737-1742, con documentazione antecedente al 1642

Busta 58

Contiene fascicoli e corrispondenza riferibili a vari processi, per contrabbando e per *turbata possessio*.

## **7. Processi per contrabbando**

1746-1805

Busta 17

Include tre nuclei di documentazione, relativa a:

1. cause per infrazioni delle leggi sui dazi, in 20 fascicoli, 1746-1766.
2. cause riguardanti le fabbriche di Salso, 1621-1627
3. condanne capitali o al remo, 1772-1805 (contiene note relative al compenso per il “maestro di giustizia”).

## **8. Cause e processi per dazi**

1757-1778

Busta 34

La documentazione è organizzata in due nuclei:

- “Extra 1757-1759”: contiene fascicoli i processi criminali per la violazione delle leggi sui dazi, trasmessi da magistrati periferici del territorio di Parma e di Piacenza e suddivisi in tre nuclei per anno
- Atti di processi criminali 1778: comprende i fascicoli per procedimento

## **9. [Processi criminali contrabbando]**

1760-1764

Busta 48

Contiene fascicoli relativi a vari reati di contrabbando – in prevalenza sale, tabacco, frumento – commessi in varie comunità del territorio parmense. I fascicoli sono generalmente costituiti dalla relazione dell’arresto e da corrispondenza tra il giudice locale e la Camera. È presente un elenco coevo dei fascicoli.

La camicia di uno dei fascicoli è costituita da un modulo a stampa *Lista del seminario del Lotto de’ stati di Parma, Piacenza e Guastalla*

## **10. Processi per contrabbando**

1777

Busta 16

Contiene fascicoli con denuncia o relazione dell’arresto dei contrabbandieri ed eventuale carteggio.

## **Serie 1.4. Documentazione relativa a cause civili e criminali**

1540-1800

bb. 51

Si tratta di documentazione, disomogenea e frammentaria, relativa a varie cause e processi civili e criminali.

Riguarda generalmente gli aspetti economici dell'amministrazione giudiziaria: segnaliamo ad esempio la nota delle cause pendenti e gli elenchi dei carcerati, al cui mantenimento provvedeva la camera (b. 19), un prospetto relativo alle tasse per un processo criminale (b. 7), cause civili riguardanti mercanti, conduttori di dazi, istituti assistenziali (b. 37) o processi e confische relativi alla famiglia Landi (b. 52).

È presente documentazione in filze, prodotta verosimilmente da attuari camerale o civili (bb. 8-10, 45-46, 61)

La serie comprende 29 unità (51 buste).

### **1. Processi diversi**

1540-1800

Busta 52

Documentazione eterogenea relativa a diverse cause e processi divisa in tre fascicoli:

- processi, condanne e confische di beni riguardanti la famiglia Landi, 1540-1586;
- cause varie, 1621-1776;
- cause varie, 1660-1800.

### **2. [Cause e processi di materia civile]**

1541-1732

Buste 63-68

Documentazione eterogenea relativa a diverse cause e processi di materia civile, così ripartita nelle singole buste:

- 1541-1606, b. 63;
- 1546-1620, b. 64;
- 1673-1700 circa, b. 65. Include un testo a stampa, mutilo, forse proveniente da una raccolta di sentenze;
- prima metà XVII sec, b. 66;
- 1633-1634, b. 67;

- 1562-1732, b. 68. Si segnala una *inquisitio* per una causa di falso contabile nella riscossione delle pubbliche collette, 1725 circa.

### **3. Governo farnesiano. Cause civili**

1546-1743

Busta 31

Il titolo è desunto dalla camicia usata dai riordinatori ottocenteschi. La documentazione è organizzata in 4 nuclei:

- atti di cause civili, 1546-1547;
- atti di cause civili, comprende modulistica a stampa 1742-1751;
- atti di cause civili, 1620-1730 (con danni da umidità);
- Atti di cause civili, 1742 e s.d.

### **4. Processi diversi**

1550-1684

Buste 54-57

L'unità comprende documentazione relativa a cause diverse così ripartita nelle singole buste:

- 1550-1650 circa, b. 54;
- 1677-1774, b. 55;
- 1556-1734, b. 56;
- 1626-1684, b. 57. Si segnala testo a stampa di una norma emanata da Alessandro Farnese riguardante la proprietà.

### **5. Carteggio farnesiano. Cause trattate avanti l'uditore civile di Piacenza per contenziosi tra privati**

1557-1620

Busta 59

Contiene documentazione relativa a cause civili.

### **6. Cause civili**

1573-1764

Buste 21-23

Contiene documentazione relativa a cause diverse così ripartita nelle singole buste:

- *Cause civili trattate dalla serenissima ducal Camera, 1726-1737, b. 21;*

- *Cause civili trattate dalla suprema generale direzione delle finanze detta supremo Magistrato delle finanze, 1740-1764, b. 21;*
- *Governo farnesiano. Allegazioni e processi. Cause civili, 1557-1630, b. 22;*
- *Carteggio farnesiano. Carte civili, 1573-1642, b. 23.*

## **7. Cause e processi**

1574-1775

Buste 13-15

Contiene documentazione relativi a cause diverse così ripartita nelle singole buste:

- 1574-1722: busta 13;
- 1609-1771: busta 14;
- 1664-1775: busta 15.

## **8. Carteggio farnesiano. Cause civili**

1576-1631

Busta 43

Il titolo è desunto dalla camicia interna. La busta contiene documentazione frammentaria relativa a varie cause. Si segnala una relazione con sentenza, a stampa relativa a una vertenza tra la camera ducale e il conte Alessandro Pallavicini per possessi nel territorio di Fiorenzuola, Cortemaggiore e Busseto, 1597.

## **9. Cause e processi**

1579-1754

Buste 25-30

Documentazione relativi a cause diverse così ripartita nelle singole buste:

- Esami dei testimoni, 1579-1678, b. 25;
- Atti di cause civili, 1634-1686, b. 26;
- Atti di cause civili, 1603-1650, b. 27;
- Atti di cause civili, 1606-1676, b. 28;
- Atti di cause civili e criminali, 1633-1754, b. 29;

## **10. Governo farnesiano. Cause e processi in materia civile**

1582-1647

Busta 42

Il titolo è desunto dalla camicia interna. La busta contiene alcuni processi in volume:

- *Processus pro Gualtiri contra fiscum una cum instrumentim pertinentibus ad hanc causam*, 1594-1600;
- *Pro m. mlo iur. utr(aque doct(ore) domio Joanne Piperio contra nob(ilem) Jo(annem) Baptistam Morellium*, 1582-1584;
- *Pro d(omino) Baptista Corlelio contra d(omini) De Gobbis et alios coram d(omino) au(ito)re iudice a quo*, s.d.;
- *Pro d(omino) Cornello contra de Gobbis et alios processus coram ill(ustrissi)mo domino Nicello iudice appellationis*, 1694-1696;
- *Processus et iura pro d(omi)na Maria Canne contra d(omino) Ceare Ariellum(?)*, 1629 (con danni da umidità);
- *Pro ill(ust)re d(omi)na Maria de Lavalchis contra r(everen)dum do(minum) Marcum Antonium de Phaellis corma per ill(ust)re r(everendissi)mo do(mino) pro vicario Curiae episcopalis Parme*, 1642;
- Altre carte sciolte, 1596-1624.

## **11. Carteggio farnesiano. Cause civili e sentenze**

1593-1679

Busta 44

Il titolo è desunto dalla camicia interna. La busta contiene documentazione frammentaria relativa a varie cause. Comprende un modulo a stampa di citazione per testimoniare davanti al governatore.

## **12. Governo farnesiano. Cause civili. Cause Ruffini, Tagliaferri, Zurlini**

1596-1668

Busta 41

Il titolo è desunto dalla camicia interna. La busta contiene documentazione frammentaria relativa a vari processi di competenza camerale. Si identificano alcuni fascicoli completi, come:

- *Pro d(omino) Joanne Fornari contra d(ominum) Hieronimum Barbieri*, 1759;
- Causa tra Basilio Zurlini e Rosa Avanzini (con trascrizione dei capitoli matrimoniali) per l'accordo matrimoniale *Capitoli in occasione del matrimonio da contrarre col signor Basilio Zurlini e signorina Rosa Avanzini*, 1720 circa;
- *Diverse scritture concernenti vari interessi di casa Ruffini*, 1668;

- *Carte Tagliaferri*, 1624-1650.

### **13. Uditore criminale di Parma. Processi**

Prima metà XVII sec.

Busta 46

Filza contenente documentazione frammentaria relativa a varie cause. Comprende alcune allegazioni. La documentazione non sembra ricondurre con certezza all'uditore criminale, diversamente dal titolo attribuito dagli ordinatori ottocenteschi.

### **14. Governo farnesiano. Processi civili e criminali**

1602-1699

Busta 47

Documentazione frammentaria e fascicoli completi relativi a varie cause. Si segnalano:

- Causa davanti all'Avogadro di Parma: Michele Servaniti contro Giovanni Pedrini e Maddalena Servaniti, 1657;
- *Ristretto delle scritture falsificate et altri mandati e conti di fraude*, 1652-1653.

### **15. Governo farnesiano. Cause civile e criminali**

1606-1699

Busta 38

Il titolo è stato attribuito dai riordinatori ottocenteschi. La busta contiene documentazione frammentaria e minute relative a vari processi di competenza camerale: si identificano alcuni fascicoli completi, tra i quali segnaliamo:

- *Matheo et aliis de Larinis contra ill(ust)re d(omino) procuratore ser(enissi)mae ducalis Camerae coram ill(ustrissi)mo d(omino) auditore ser(enissi)mae ducalis Camerae*, 1627.

### **16. [Corrispondenza di magistrati urbani e periferici]**

1618

Busta 62

Contiene in realtà corrispondenza di diversi magistrati: gli uditori civili di Parma e di Piacenza, i governatori, vari magistrati periferici.

### **17. [Cause civili]**

1625-1736

Buste 50-51

Documentazione relativa a cause diverse. Si segnala, nella busta 51, testo a stampa *Thema causae vertentis inter d(ominum) capitaneum Raphaelem Villam ex una et dominam Flaminiam Anguissolam Villam ex altera, coram excelso duicali Consilio iustitiae*, pp. 156 (incompleto).

### **18. Governo farnesiano. Allegazioni e processi per cause civili**

1631-676

Buste 38

Il titolo è desunto da indicazioni sulla camicia interna. La busta contiene documentazione frammentaria e minute relativa a vari processi: non si identificano fascicoli completi.

### **19. [Cause civili e camerali]**

1633-1643

Busta 53

Documentazione relativa a processi civili e camerali. Si segnala: carta sciolta *Distribuzione dell'elemosine secondo è seguita in addietro*, s.d.

### **20. Atti e sentenze dell'uditore civile di Parma**

1635-1636

Buste 8-10

Le tre buste contengono altrettante filze:

1. *Sententiae d(omini) auditori*, 1636;
2. Filza senza titolo, 1636;
3. *Atti civili e sentenze emanate dal signor uditore civile di Parma contro diversi debitori dal giorno 1 gennaio a tutto li 29 ottobre 1637.*

### **21. Camera ducale. Cause e processi**

1637-1640

Busta 37

Si conservano vari fascicoli riferibili a singole cause e contenenti deposizioni dei testimoni. Le cause sono spesso promosse, o coinvolgono, gestori (“*conductores*”) di botteghe, terreni,

istituti (come l'ospedale di Sant' Ambrogio a Borgo San Donnino) o di dazi (come il dazio di Monticelli di Ongina). Si vedano gli esempi seguenti

- *Testes examinati ad instantiam Bartholomei de avanzinis conductoris possessionis app(ella)ta Della Cellana, 1637;*
- *N. 8. Pro Petri Joanne del Monte contra perill d(ominum) procuratorem ser(enissimae) Camerai coram ill(ustrissi)mo mag(istra)to dictae ser(enissi)mae Camerae Parmae, 1640;*
- *Iura conductoris piscariae Tinaci contra serenissimam Cameram in causa restauri, 1639;*
- *Testes examinati ad instantiam Antonii de Pezzanis con(ducto)ris poss(essio)nis app(ella)ta della Bolognina, 1637;*
- *Testes examinati ad instantiam Angeli Mariae de MAlgariis alias conductoris Hospitis S(anc)ti Ambrosiis extra civitatis Burgi Santi Donnini, 1638;*
- *Testes examinati ad instantiam d(omini) Cesaris de Anutis conductoris Dacii Monticellorum de Unginis, 1637.*

## **22. Uditore civile di Parma. Atti**

1639

Busta 61

Filza: il talloncino sul piatto indica *Ordinazioni e sentenze del [signor] uditore criminale di Parma ad istanza di diverse persone, emanate del giorno primo gennaio a tutto l'ultimo del mese d'aprile dell'anno 1639.*

## **23. [Atti di processi civili e di processi criminali riguardanti militari]**

1641-1790

Buste 1-4

Si tratta di atti redatti probabilmente dai notai camerati.

Quelli delle buste delle 1-3 riguardano in prevalenza processi civili per questioni di acque o confini di proprietà, 1641-1690.

La busta 4, 1606-1782, include:

- processi riguardanti comunità (Reggiolo);
- processi riguardanti militari (processo contro Enrico Cheller e Luigi Faifer del reggimento di Parma, con verbale dell'interrogatorio, 1682);

- fatto informativo relativo all'uccisione con archibugio di Paolo Piazza da parte di un birro di Colorno.

#### **24. Atti di cause civili e criminali,**

1642-1716

Busta 30

Documentazione relativi a cause diverse.

#### **25. [Note delle cause pendenti e altra documentazione di materia criminale]**

1643-1793

Busta 19

Le note delle cause pendenti, 1749-1750, sono relative alle comunità di:

- Bardi (criminali, 2 fascicoli)
- Borgo San Donnino (civili, 1749; criminali, 1750)
- Borgotaro (criminali, 1749 e 1750)
- Busseto (criminali, 1750)
- Castell'Arquato (criminali, 1749 e 1750)
- Castellina (criminali, 1749 e 1750)
- Castel San Giovanni (criminali, 1745)
- Colorno (criminali, 1750)
- Compiano (civili, 1750)
- Corniglio (Criminali, 1745)
- Cortemaggiore (Criminali, 1749-1750)
- Ferriere (civili e criminali, s.d.)
- Fiorenzuola (civili e criminali, s.d.)
- Guastalla (civili, criminali e camerati, 1749-1750)
- Montechiarugolo (criminali, 1749-1750)
- Salso (civili, s.d., più una seconda camicia vuota)
- Val di Nure (civili e criminali, 1749-1750)
- Valle dei Cavalieri (criminali, 1749, più una seconda camicia vuota)
- Giusdicenti foresi (1749-1750)
- Visite alle carceri, Parma e Piacenza
- Visite alle carceri, Parma (1750)
- Visite alle carceri, Piacenza (1750)

- *Testificazioni diverse*, 1792-1793

- Mandati, 1643

## **26. [Cause civili]**

1660-1800

Busta 49

Contiene documentazione afferente a cause civili, suddivisa in 5 fascicoli, senza un criterio individuabile:

- 1723-1800
- 1674-1749
- 1658-1684
- 1646-1783
- 1660-1686

## **27. *Testes***

1676

Busta 6

Il titolo è desunto dalla camicia originale. Si tratta di verbali di interrogatori per cause civili, prevalentemente riguardanti acque, organizzati in 6 fascicoli più carte sciolte.

## **28. [Denunce e informazioni riguardati la materia criminale]**

1688-1714

Busta 33

Si individuano due nuclei di documentazione:

- *Carteggio farnesiano. Denunzie di crimini, delitti infortuni ec. 1688, primo semestre* (titolo dato dagli archivisti ottocenteschi (con danni da umidità);
- *Governo farnesiano. Lettere di Angelo Costerbosa all'auditore criminale di Piacenza con notizie e informazioni relative a crimini, delitti, affari litigiosi e con memoriali per ottenimento di condono di pene*, 1708-1714;

## **29. [Deposizioni e altre carte processuali]**

1715-1738

Busta 7

Documentazione in 3 fascicoli di contenuto eterogeneo:

- Frammenti di interrogatori di vari processi civili;
- Fascicolo con frammenti di deposizioni. Include un prospetto *Tassa dell'importo del processo costruito dal signor cancelliere dell'Archivio criminale* contro *Agostino Rossi e Battista Barbieri*.
- Frammenti relativi a varie cause, 1606 – 1734 circa.

## **Sezione 2. Giudicenti foresi**

La seconda sezione del fondo comprende i documenti di alcune magistrature periferiche:

- la podesteria di Felino e San Michele di Tiorre
- la pretura di Soragna
- la pretura di Tizzano
- buste singole afferenti alle preture di Neviano degli Arduini, Sala, Varano de' Melegari, Poggio.

I fondi sono stati probabilmente versati in momenti diversi. Le preture di Felino e Tizzano sono menzionate una lettera di Tommaso Gasparotti alla presidenza dell'interno, del 10 maggio 1841<sup>1066</sup>, scritta per pianificare il versamento delle carte del secondo comune. Il direttore vi spiega che i documenti di Felino sono conservati presso l'istituto da data risalente, trasferite forse dai tempi del ministero Du Tillot o prima, assieme ad altre carte di provenienza camerale. Quanto alla pretura di Tizzano, Gasparotti suggerisce di far stilare un inventario prima del versamento, conformemente alla normativa vigente, incaricandone il pretore locale assistito dal suo cancelliere. Tale indicazione non fu probabilmente seguita: le carte appaiono infatti versate senza un criterio definito e le unità sono state evidentemente condizionate e numerate senza l'ausilio di un inventario o di uno strumento analogo. Diversa la situazione delle carte di Felino, per le quali gli archivisti hanno indicato sulle buste la tipologia dei documenti (atti civili, atti criminali, altri atti).

Le carte di Soragna, per le quali non sono state reperite notizie specifiche, furono versate probabilmente dopo l'Unità, dal momento che i documenti più recenti datano al 1860.

Le altre carte erratiche delle preture, tutte di antico regime, provengono probabilmente dall'archivio camerale, per il disbrigo di affari riguardanti le magistrature periferiche.

---

<sup>1066</sup> ASPR, *Archivi dell'Archivio*, Relazioni, b. 3

Per i subfondi delle preture sono stati rilevati i dati principali di date e contenuto, sulla base delle indicazioni presenti sulle buste e con controlli a campione. Per Felino e Tizzano è stato possibile individuare delle serie, all'interno delle quali le buste sono state disposte, virtualmente, in ordine cronologico.

## Serie 2.1. Podestà di Felino

1595-1793

Buste 34

### a. Atti civili

| Date      | Busta |
|-----------|-------|
| 1595-1640 | 77    |
| 1650-1684 | 78    |
| 1664-1684 | 79    |
| 1685-1691 | 80    |
| 1692-1698 | 81    |
| 1685-1698 | 82    |
| 1694-1724 | 85    |
| 1700-1735 | 86    |
| 1700-1759 | 101   |
| 1707-1717 | 84    |
| 1720-1784 | 96    |
| 1725-1789 | 87    |

|           |     |
|-----------|-----|
| 1727-1733 | 92  |
| 1728-1745 | 89  |
| 1729      | 83  |
| 1746-1747 | 95  |
| 1748-1768 | 90  |
| 1760-1782 | 98  |
| 1767-1773 | 97  |
| 1770-1788 | 104 |
| 1785-1790 | 99  |
| 1785-1789 | 100 |
| 1790-1793 | 105 |
| 1791-1793 | 102 |
| 1793      | 103 |

### b. Atti criminali

| Date      | Busta |
|-----------|-------|
| 1700-1723 | 88    |
| 1700-1764 | 94    |

|           |     |
|-----------|-----|
| 1705-1775 | 107 |
| 1749-1778 | 91  |
| 1753-1785 | 93  |

### c. Altri atti

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| Rescritti feudali                            | 1713-1790    | 106 |
| Podesterie di Felino e San Michele di Tiorre | XVI-XVII sec | 200 |
| Atti vari                                    | 1770-1780    | 201 |
| Atti vari                                    | 1720-1747    | 71  |

## Serie 2.2. Pretura di Tizzano

1622-1800

Buste 69

### Atti della pretura di Tizzano

| Date      | Busta |
|-----------|-------|
| 1616      | 182   |
| 1622-1785 | 125   |
| 1562      | 142   |
| 1599      | 131   |
| 1600      | 138   |
| 1604      | 147   |
| 1606      | 185   |
| 1607      | 167   |
| 1610      | 197   |
| 1611      | 141   |
| 1618      | 162   |
| 1618      | 200   |
| 1619      | 190   |
| 1620      | 170   |
| 1621      | 150   |
| 1621      | 189   |
| 1623      | 171   |
| 1623      | 181   |
| 1623      | 194   |
| 1624      | 130   |
| 1626      | 179   |
| 1627      | 152   |
| 1628      | 154   |
| 1629      | 127   |
| 1633      | 132   |

| Date | Busta |
|------|-------|
| 1633 | 146   |
| 1635 | 163   |
| 1640 | 186   |
| 1641 | 166   |
| 1649 | 144   |
| 1650 | 139   |
| 1650 | 174   |
| 1663 | 165   |
| 1665 | 159   |
| 1677 | 161   |
| 1699 | 157   |
| 1700 | 169   |
| 1701 | 128   |
| 1708 | 191   |
| 1709 | 143   |
| 1709 | 173   |
| 1711 | 155   |
| 1711 | 156   |
| 1717 | 184   |
| 1718 | 168   |
| 1719 | 183   |
| 1720 | 187   |
| 1730 | 176   |
| 1734 | 129   |
| 1745 | 199   |

| Date | Busta |
|------|-------|
| 1754 | 160   |
| 1759 | 192   |
| 1761 | 136   |
| 1762 | 145   |
| 1763 | 164   |
| 1766 | 148   |
| 1771 | 149   |
| 1771 | 151   |
| 1779 | 178   |
| 1782 | 140   |
| 1783 | 153   |
| 1787 | 198   |
| 1789 | 175   |
| 1789 | 195   |
| 1791 | 137   |
| 1799 | 193   |
| 1800 | 180   |
| 1800 | 177   |
| 1800 | 196   |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |

**Serie 2.3. Pretura di Soragna**

1816-1861

Buste 18

| <b>Contenuto</b>   | <b>Date</b> | <b>Numero busta</b> |
|--|-------------|---------------------|
| Varie  | 1682-1772   | 126                 |
| Varie  | 1816-1860   | 123                 |
| Protocolli   | 1816-1860   | 124                 |
| Copie di sentenze e atti delle parti.<br>Processi di Buongoverno | 1816-1861   | 108                 |
| Atti di pignoramento (1816-1860)                                 | 1816-1860   | 111                 |
| Registri diversi   | 1816-1860   | 120                 |
| Corrispondenza   | 1816-1860   | 122                 |
| Atti civili  | 1817-1860   | 121                 |
| Atti civili  | 1820-1842   | 119                 |
| Atti civili  | 1826-1828   | 115                 |
| Atti civili  | 1829-1841   | 118                 |
| Atti civili  | 1830-1840   | 116                 |
| Atti civili  | 1831-1838   | 113                 |
| Atti civili  | 1833-1834   | 117                 |
| Atti civili  | 1835-1847   | 112                 |
| Atti civili  | 1843-1844   | 110                 |
| Atti civili  | 1845-1846   | 114                 |
| Atti civili  | 1847        | 109                 |
| Atti civili  | 1848-1849   | 111                 |

#### **Serie 2.4. Altre preture**

Si conservano inoltre singole buste riferibili a cinque altre preture

| <b>Pretura</b>        | <b>Date</b> | <b>Busta</b> |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Neviano degli Arduini | 1623-1776   | 188          |
| Sala                  | 1667-1668   | 69           |
| Poviglio              | 1678-1679   | 72           |
| Varano de' Melegari   | 1729-1734   | 70           |
| Tizzano e Neviano     | 1785        | 158          |

### **III. SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA E DI GRAZIA E CONSIGLIO DELLA DETTATURA O UFFICIO DEI MEMORIALI**

Estremi cronologici: 1515-1816

Consistenza: 319 unità

Strumenti di ricerca: Antonella Barazzoni, *Supremo consiglio di Giustizia e di Grazia e Consiglio della dettatura o ufficio dei memoriali*, inventario sommario, 2012

#### **Storia archivistica**

Il fondo raccoglie i memoriali, esaminati dalla Dettatura e poi dal Supremo consiglio di grazia e giustizia di Parma. La denominazione *Ufficio dei memoriali*, attribuita dagli ordinatori, è convenzionale, dal momento che nei documenti non appare effettivamente traccia di un tale ufficio.

#### **Descrizione**

Il fondo è costituito da 5 serie, ai quali gli ordinatori novecenteschi hanno attribuito denominazioni evidentemente convenzionali:

- I. Memoriali: 1518 – 1814, 262 unità
- II. Dettatura: 1578 – 1805, 13 unità
- III. Cause e processi: 1650 – 1799, 10 unità
- IV. Cause e processi: 1549 – 1682, 2 unità
- V. Cause e processi: 1614 – 1731, 30 unità

Le prime due serie sono effettivamente costituite in massima parte da memoriali, con o senza rescritto. Le serie III-V contengono invece documentazione miscellanea e costituita da include suppliche, documentazione di provenienza notarile, corrispondenza, prospetti contabile, di datazione molto varia. Si tratta verosimilmente di materiale strumentale

all'esame di suppliche o alla trattazione di cause e che è stato ricondizionato sommariamente.

Si è dunque proceduto alla schedatura delle sole Serie I e II. Nella serie I sono state individuate due sottoserie: *Memoriali con rescritto* e *Memoriali senza rescritto*

## Serie I

### 1.1 Memoriali con rescritto 1518-1803

Questa serie è costituita dai memoriali che hanno ricevuto risposta positiva e per i quali è stato emanato il rescritto.

Per la tarda età borbonica lo schema del documento è piuttosto snello.

Nell'angolo superiore sinistro si trovano il nome e la provenienza dell'orante. Ad esempio: «*Valenza Mattheus Vastallensis*»

Nell'angolo superiore destro sono invece segnati il numero d'ordine, la data e un breve sommario del contenuto. Ad esempio: «N. 269. P. die 4 Februarii 1797/ Pro facultate habitandi extra statum».

Segue il testo della supplica, in lingua italiana e organizzato in due paragrafi: nel primo l'oratore presenta sé stesso e la propria situazione, nel secondo richiede il beneficio. Nel nostro esempio: nel primo paragrafo Matteo Valenza dichiara di possedere un piccolo appezzamento di terra nel territorio di Guastalla, ma di avere necessità di risiedere fuori dallo stato. Nel secondo supplica dunque di poter continuare a risiedere fuori dallo stato, ma godendo le prerogative e i privilegi degli altri sudditi.

La supplica è seguita dal dispositivo del rescritto e dall'indicazione dei soggetti che lo firmano, cioè il sovrano e il ministro. Nel nostro esempio: «*Decret. Concedimus per biennium non obstantibus. Datum PArmae die 23 Aprilis 1798. Firmati: Ferdinandus. Sottoscritto: Cesare Ventura*

| N. | Date      |
|----|-----------|
| 1  | 1518-1565 |
| 2  | 1566-1577 |
| 3  | 1579-1581 |

|   |           |
|---|-----------|
| 4 | 1583-1584 |
| 5 | 1585-1586 |
| 6 | 1587-1589 |
| 7 | 1590      |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 8  | 1591-1592          |
| 9  | 1593-1595          |
| 10 | 1594               |
| 11 | 1595-1596          |
| 12 | 1597-1598          |
| 13 | 1599               |
| 14 | 1600-1601          |
| 15 | 1602               |
| 16 | 1603               |
| 17 | 1604-1606          |
| 18 | 1606-1607          |
| 19 | 1607-1608          |
| 20 | 1606-1607          |
| 21 | 1609               |
| 22 | 1610               |
| 23 | 1611-1612          |
| 24 | 1613-1614          |
| 25 | 1615               |
| 26 | 1615               |
| 27 | 1616               |
| 28 | 1616               |
| 29 | 1618-1619          |
| 30 | 1620               |
| 31 | 1620               |
| 32 | 1621-1623          |
| 33 | 1623               |
| 34 | 1624               |
|    | 1625-1632          |
| 35 | Rilegati in volume |
| 36 | 1627-1628          |
| 37 | 1581               |
| 38 | 1629               |
| 39 | 1630-1632          |
| 40 | 1631               |
| 41 | 1632               |
| 42 | 1633-1635          |
| 43 | 1636-1637          |
| 44 | 1638               |
| 45 | 1631-1645          |
| 46 | 1644               |
| 47 | 1645-1646          |
| 48 | 1646               |
| 49 | 1648               |
| 50 | 1647               |
| 51 | Mancante           |
| 52 | 1649-1679          |
| 53 | 1682               |

|    |            |
|----|------------|
| 54 | 1687-1689  |
| 55 | 1796-1803  |
| 56 | 1591       |
| 57 | 1601-1622* |

## 1.2 Memoriali senza rescritto 1591-1805

I memoriali di questa sottoserie non hanno ricevuto risposta positiva e non includono dunque la minuta del rescritto.

Nelle buste 111-169, relative al periodo 1789-1805, si individuano 3 tipologie di documenti:

- un sottofascicolo *Sospesi per sussidio*, contenente memoriali relativi a richieste di denaro, inviati da sudditi che si trovano a vario modo in condizione di indigenza o difficoltà, come vedove o infermi;
- un sottofascicolo *Sospesi*, contenente memoriali relativi a richieste di altri benefici, come l'accesso a impieghi

Le successive buste 170-241 contengono invece documenti di cronologie molto diverse e privi di ordine interno: sono il probabile risultato di un sommario ricondizionamento di materiale erratico

A partire da 242 riprende una vaga parvenza di cronologia.

Le ultime contengono prospetti

| N. | Date      | Sottofascicoli presenti |
|----|-----------|-------------------------|
| 58 | 1614-1699 |                         |
| 59 | 1682-1699 |                         |
| 60 | 1700-1710 |                         |
| 61 | 1707-1716 |                         |
| 62 | 1710-1719 |                         |
| 63 | 1721-1731 |                         |
| 64 | 1724-1726 |                         |
| 65 | 1727-1728 |                         |
| 66 | 1730-1735 |                         |
| 67 | 1740-1749 |                         |
| 68 | 1745-1749 |                         |
| 69 | 1750-1774 |                         |
| 70 | 1751-1754 |                         |
| 71 | 1755-1764 |                         |
| 72 | 1760-1765 |                         |
| 73 | 1765-1777 |                         |
| 74 | 1765-1773 |                         |
| 75 | 1766-1768 |                         |
| 76 | 1767-1769 |                         |
| 77 | 1768-1770 |                         |
| 78 | 1769-1770 |                         |

|     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| 79  | 1770-1781                |  |
| 80  | 1771                     |  |
| 81  | 1771-1773                |  |
| 82  | 1772                     |  |
| 83  | Mancante                 |  |
| 84  | 1774-1775                |  |
| 85  | 1774-1776                |  |
| 86  | 1776-1777                |  |
| 87  | 1777-1779                |  |
| 88  | 1777-1778                |  |
| 89  | 1779                     |  |
| 90  | 1780 gennaio-settembre   |  |
| 91  | 1780 ottobre-dicembre    |  |
| 92  | 1780-1785                |  |
| 93  | 1781 gennaio-giugno      |  |
| 94  | 1781 luglio-dicembre     |  |
| 95  | 1782 gennaio-giugno      |  |
| 96  | 1782 luglio-dicembre     |  |
| 97  | 1783 gennaio-luglio      |  |
| 98  | 1783 agosto-dicembre     |  |
| 99  | 1784                     |  |
| 100 | 1785 gennaio-marzo       |  |
| 101 | 1785 maggio-luglio       |  |
| 102 | 1785 agosto-novembre     |  |
| 103 | 1785, dicembre           |  |
| 104 | 1786                     |  |
| 105 | 1786-1787                |  |
| 106 | 1787 gennaio-maggio      |  |
| 107 | 1787 giugno-dicembre     |  |
| 108 | 1788 marzo-maggio        |  |
| 109 | 1788, settembre-dicembre |  |
| 110 | 1788                     |  |
| 111 | 1789 gennaio-maggio      | Rigettati 1789 mesi vari<br>Rigettati gennaio 1790<br>Rigettati ottobre 1790   |
| 112 | 1789 luglio-novembre     | Rigettati luglio 1789<br>Rigettati agosto 1789<br>Rigettati settembre 1789<br>Rigettati novembre 1789<br>Memoriali 1789 mesi vari                |
| 113 | 1789-1790                |  |
| 114 | 1790 gennaio-giugno      |  |
| 115 | 1790 luglio-novembre     | Suppliche sospese 1790-1794 (con<br>coperta originale in cartoncino)<br>Memoriali 1790-1801<br>Rigettati luglio 1790<br>Rigettati settembre 1790 |

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 116 | 1791 gennaio-giugno     | Rigettati gennaio 1791<br>Rigettati febbraio 1791<br>Rigettati maggio 1791<br>Rigettati giugno 1791   |
| 117 | 1791 luglio-settembre   | Rigettati luglio 1791<br>Rigettati agosto 1791<br>Rigettati settembre 1791  |
| 118 | 1791 ottobre-dicembre   | Rigettati ottobre 1791<br>Rigettati novembre 1791<br>Rigettati dicembre 1791<br>Altri memoriali sciolti 1791 e s.d.                         |
| 119 | 1791-1792               | Memoriali 1791<br>Memoriali 1792<br>Rigettati luglio 1792<br>Rigettati settembre 1792   |
| 120 | 1792                    | <i>Memoriali di ventura</i> 1792<br>Rigettati marzo 1792<br>Rigettati aprile 1792<br>Rigettati giugno 1792<br>Rigettati dicembre 1792       |
| 121 | 1792-1793               | Memoriali 1792-1793 in fascicoli alfabetici: Z, O, A, D, F, G, L, M, T, V<br>Rigettati novembre 1793<br>Altri memoriali sciolti 1793 e s.d. |
| 122 | 1793 febbraio-aprile    | Rigettati febbraio 1793<br>Rigettati marzo 1793<br>Rigettati aprile 1793  |
| 123 | 1793 luglio-agosto      | Rigettati luglio 1793<br>Rigettati agosto 1793  |
| 124 | 1793 settembre-novembre | Rigettati settembre 1793<br>Rigettati dicembre 1793<br>Memoriali 1792-1796  |
| 125 | 1794 marzo-aprile       | Rigettati marzo 1794<br>Rigettati aprile 1794   |
| 126 | 1794 maggio-luglio      | Rigettati maggio 1794<br>Rigettati giugno 1794<br>Rigettati luglio 1794   |
| 127 | 1794 settembre-novembre | Rigettati settembre 1794<br>Rigettati ottobre 1794<br>Rigettati novembre 1794<br>Memoriali 1794-1977  |
| 128 | 1795 febbraio-aprile    | Rigettati febbraio 1795<br>Rigettati marzo 1795<br>Rigettati aprile 1795<br>Rigettati novembre 1803<br>Altri memoriali 1795                 |
| 129 | 1795 maggio-luglio      | Rigettati maggio 1795<br>Rigettati luglio 1795  |
| 130 | 1795, settembre-ottobre | Rigettati settembre 1795  |

|     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
|     |                        | Rigettati ottobre 1795  |
| 131 | 1795 novembre          | Rigettati novembre 1795<br>Rigettati 1795<br>Altri memoriali 1795                       |
| 132 | 1795 dicembre          | Altri memoriali 1795 dicembre<br>1795   |
| 133 | 1795-1796              | Rigettati aprile 1796<br>Altri memoriali 1795-1796                                      |
| 134 | 1797 gennaio           | Rigettati gennaio 1799<br>Rigettati febbraio 1799                                       |
| 135 | 1797 febbraio-maggio   | Rigettati gennaio 1794<br>Rigettati marzo 1797<br>Rigettati febbraio 1799               |
| 136 | 1797 febbraio-maggio   | Rigettati febbraio 1796<br>Rigettati marzo 1796   |
| 137 | 1797 aprile-luglio     | Rigettati luglio 1794<br>Rigettati aprile 1796  |
| 138 | 1797 luglio-agosto     | Rigettati luglio 1796<br>Rigettati agosto 1796  |
| 139 | 1797 settembre-ottobre | Rigettati settembre 1796<br>Rigettati ottobre 1796                                      |
| 140 | 1797 ottobre-novembre  | Rigettati agosto 1797<br>Rigettati settembre 1797<br>Rigettati ottobre 1797             |
| 141 | 1797 dicembre          | Rigettati giugno 1796<br>Rigettati dicembre 1796  |
| 142 | 1797                   | 1797 mesi vari  |
| 143 | 1797-1799              | Memoriali 1797 mesi vari<br>Rigettati 1798 (ricorrenti e sussidio)<br>Memoriali sciolti |
| 144 | 1793 gennaio-febbraio  | Rigettati agosto 1787<br>Rigettati gennaio 1798<br>Rigettati febbraio 1798              |
| 145 | 1798 marzo-aprile      | Rigettati marzo 1798<br>Rigettati aprile 1798   |
| 146 | 1798 giugno-luglio     | Rigettati giugno 1798<br>Rigettati luglio 1798  |
| 147 | 1798 agosto-settembre  | Rigettati agosto 1798<br>Rigettati settembre 1798                                       |
| 148 | 1798 ottobre-dicembre  | Rigettati ottobre 1798<br>Rigettati novembre 1798<br>Rigettati dicembre 1798            |
| 149 | 1799 gennaio-giugno    | Rigettati gennaio 1799<br>Rigettati maggio 1799<br>Rigettati giugno 1799                |
| 150 | 1799 luglio-agosto     | Rigettati luglio 1799<br>Rigettati agosto 1799  |
| 151 | 1799 settembre-ottobre | Rigettati settembre 1799<br>Rigettati ottobre 1799                                      |
| 152 | 1799 novembre -1801    | Rigettati settembre 1799  |

|     |                                    |  |
|-----|------------------------------------|--|
|     |                                    | Memoriali 1799-1800 mesi vari  |
| 153 | 1800 gennaio-febbraio              | Rigettati gennaio 1800<br>Rigettati febbraio 1800  |
| 154 | 1800 marzo-maggio                  | Rigettati marzo 1800<br>Rigettati maggio 1800  |
| 155 | 1800 giugno-luglio                 | Rigettati giugno 1800<br>Rigettati luglio 1800   |
| 156 | 1800 agosto-ottobre                | Rigettati agosto 1800<br>Rigettati settembre 1800<br>Rigettati ottobre 1800  |
| 157 | 1800 novembre e mesi vari          | Rigettati novembre 1800<br>Rigettati mesi vari 1800  |
| 158 | 1800-1802                          | Rigettati gennaio 1800<br>Rigettati settembre 1800<br>Rigettati dicembre 1800 (2 fascicoli)<br>Rigettati giugno 1802<br>Memoriali non fascicolati, 1800-1802 |
| 159 | 1801 gennaio-febbraio              | Rigettati gennaio 1801<br>Rigettati febbraio 1801 (2 fascicoli)  |
| 160 | 1801 marzo-aprile                  | Rigettati marzo 1801<br>Rigettati aprile 1801  |
| 161 | 1801 maggio-ottobre                | Rigettati maggio 1801<br>Rigettati giugno 1801<br>Rigettati agosto 1801<br>Rigettati ottobre 1801<br>Memoriali sciolti                                       |
| 162 | 1801 novembre-dicembre e mesi vari | Rigettati febbraio 1802<br>Rigettati marzo 1802<br>Rigettati aprile 1802<br>Rigettati maggio 1802<br>Rigettati giugno 1802                                   |
| 163 | 1802 febbraio-giugno               | Rigettati luglio 1802<br>Rigettati agosto 1802   |
| 164 | 1802 luglio-dicembre               | Rigettati settembre 1802<br>Rigettati ottobre 1802<br>Rigettati novembre-dicembre 1802<br>Rigettati dicembre 1802  |
| 165 | 1803-1805                          | Rigettati settembre 1803<br>Memoriali 1805<br>Memoriali sciolti, mesi vari 1803-1805   |
| 166 | 1803 ottobre-dicembre              | Rigettati ottobre 1803<br>Memoriali sciolti, mesi vari   |
| 167 | 1803 gennaio-settembre             | Rigettati gennaio 1803<br>Rigettati febbraio 1803<br>Memoriali maggio-giugno 1803<br>Rigettati giugno 1803   |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | Rigettati settembre 1803   |
| 168       | 1804  | Rigettati gennaio 1804<br>Rigettati giugno 1804<br>Rigettati agosto 1804<br>Rigettati ottobre 1804 (2 fascicoli) |
| 169       | 1805  | Rigettati maggio 1805  |
| 170 - 241 | s.d.  | Materiale miscelaneo   |
| 242       | 1600-1735   |  |
| 243       | 1617-1800   |  |
| 244       | 1641 e susseguenti                                      |  |
| 245       | 1701-1801   |  |
| 246       | 1701-1816   |  |
| 247       | 1705-1706   |  |
| 248       | 1716-1718   |  |
| 249       | 1718-1801   |  |
| 250       | 1721-1725   |  |
| 251       | 1722  |  |
| 252       | 1736-1737   |  |
| 253       | 1786  |  |
| 254       | 1749-1802   |  |
| 255       | 1759  |  |
| 256       | 1762-1790   |  |
| 257       | 1779-1783   |  |
| 258       | 1767-1802   |  |
| 259       | 1801-1814 e ss.   |  |
| 260       | 1666-1667, 1782,<br>Protocolli e prospetto              |  |
| 261       | 1784-1787   |  |
| 262       | Protocolli e registri<br>1585-1587<br>1708-1710<br>1794 |  |

## **Serie II – Dettatura**

1578-1805

bb. 13

La denominazione di questa sottoserie è stata attribuita dai riordinatori del XIX-XX secolo ma è evidentemente scorretta, dal momento che la documentazione prosegue anche dopo il 1781, anno della soppressione della magistratura.

La documentazione è in realtà tipologicamente affini a quelli della sottoserie 1.2, essendo costituita da memoriali senza rescritto o rigettati.

|   |      |
|---|------|
| 1 | 1578 |
|---|------|

|    |                  |
|----|------------------|
| 2  | 1710-1711        |
| 3  | 1712-1779        |
| 4  | 1725-1726        |
| 5  | 1732-1736        |
| 6  | 1758-1804        |
| 7  | 1728-1805        |
| 8  | 1735-1793        |
| 9  | 1737-1738        |
| 10 | 1759-1766        |
| 11 | 1793 (Rigettati) |
| 12 | 1793-1799        |
| 13 | 1804-1805        |

## IV. CONGREGAZIONE DEL SACCO

Date: 1606-1805

Consistenza: bb. 58 più 3 fascicoli sciolti

Strumenti: Archivio della soppressa congregazione religiosa detta del Sacco, inventario sommario, 1863

### Storia archivistica

Le carte della Congregazione erano verosimilmente conservate *ab origine* presso gli archivi ducali, dal momento che l'ente era strettamente legato alla corona e spesso si riuniva a palazzo, alla presenza del sovrano e dei ministri. L'ordinamento attuale potrebbe essere stato attribuito dai riordinatori ottocenteschi.

### Descrizione

Il fondo comprende i documenti prodotti dalla Congregazione del sacco (in precedenza Compagnia delle cinque piaghe), una confraternita laica dedicata all'assistenza materiale dei carcerati. Le carte hanno consistenza ridotta ma una struttura ben definita: si possono infatti individuare otto serie:

1. *Istromenti ed inventarii appartenenti alla Congregazione del sacco ed altro*
2. *Capitoli ed istruzioni della Congregazione delle Cinque piaghe e del Sacco*
3. Cataloghi
4. Congregazioni
5. Atti d'intervento della Congregazione nelle sentenze capitali
6. Azienda della Congregazione del sacco
7. Carteggio del priore e deputati della Congregazione del sacco
8. Visite alle carceri

che di seguito descriviamo.

**Serie 1. Istromenti ed inventarii appartenenti alla Congregazione del sacco ed altro**

**Date:** 1606 – 1752

**Consistenza:** 1 fascicolo di 19 unità; cc. 78 totali

**Collocazione:** Busta 1

**Descrizione**

La serie contiene documenti riguardanti i beni della Congregazione, mobili e immobili: istrumenti (generalmente relativi ad acquisti, vendite o affitto di immobili), elenchi di istrumenti, inventari di beni, elenchi di censi, corrispondenza e memorie riguardanti aspetti economici<sup>1067</sup>.

I documenti sono piuttosto deteriorati – per macchie di umidità, lacerazioni lungo i margini, schiarimento dell'inchiostro – e in alcuni casi risultano poco leggibili.

1. *Stato delli strumenti che sono necessari alla Illustrissima Congregazione del Sacco*  
1629 o dopo

2. Fascicolo contenente istrumenti o documenti preparatori  
1629 o dopo

3. Istrumento  
22 gennaio 1636

4. Istrumento  
23 gennaio 1645

5. Nota riguardante spese per il cibo  
1653 o dopo

6. Istrumento  
12 settembre 1665, con nota del 3 ottobre

---

<sup>1067</sup> Si trovavano inizialmente in questa serie anche i *Capitoli della Compagnia delle cinque piaghe*, che in fase di riordino sono state spostate nella serie 2.

*7. Inventario delle robbe che di presente si trovano nelle camere, dove si ripongono le robbe, che servano a dare per carità alli poveri priggioni dovuti alla carità che sono nel Palazzo dell'ufficio criminale di Parma*

2 luglio 1680

8. Elenco di censi relativi alla Compagnia delle cinque piaghe

1681 o dopo

9. Lettera

Colorno, 20 agosto 1683

Lelio Boschi a Bernardino Biondi. La lettera riguarda richieste di finanziamento al Duca.

10. Memoria riguardante le cerche

29 aprile 1685

Include un allegato riguardante la ripartizione dei territori per le cerche e include un modello a stampa con il quale il presidente della Camera ducale ordina ai mistrali di condurre le cerche generali nel proprio territorio ("villa"). Firma il Presidente e magistrato Ranuccio Pisani

11. Nota riguardante un legato

8 febbraio 1695 o poco dopo

12. Lettera

19 maggio 1716

Indirizzata al Duca, probabilmente dal Priore della Congregazione

13. Elenco di abitazioni

1718

L'elenco menziona varie case: non è chiaro se si tratti di immobili di proprietà o nelle disponibilità della Congregazione, oppure di recapiti dei confratelli, di indirizzi per le cerche o analoghi.

14. Lettera al Priore

Parma, 4 marzo 1727, senza mittente

15. Nota riguardante gli affitti

7 agosto 1752

16. Fascicolo di copie e minute

1757 o dopo

17. Parte di un inventario o elenco di beni, mutilo della prima parte

s.d.

19. Lettera

s.d.

Senza mittente, probabilmente indirizzata al Priore della Congregazione.

***Serie 2. Capitoli ed istruzioni della Congregazione delle Cinque piaghe e del Sacco***

**Date:** 1609-1794

**Consistenza:** 16 unità, raggruppate in 3 sottoserie; cc. 79 totali

**Collocazione:** Busta 1

**Descrizione**

La serie comprende istruzioni e capitoli, manoscritti e a stampa, e materiale collegato.

Alcuni documenti recano numerazioni o indicazioni del notaio rogante.

Si individuano 3 sottoserie: capitoli, istruzioni, modulistica

**2.1. Capitoli della Compagnia delle cinque piaghe e della Congregazione del sacco**

Questa sottoserie comprende due versioni dei capitoli della Compagnia delle cinque piaghe, una versione dei Capitoli della Congregazione del sacco e materiale collegato:

- Capitoli della Compagnia delle cinque piaghe, 1609
- Documenti relativi ai Capitoli del 1609
- Capitoli della Congregazione del sacco, 1680
- Capitoli (versione preparatoria), s.d.

## **2.2. Istruzioni della Congregazione del sacco**

Comprende due versioni delle *Istruzioni* e materiale collegato:

- *Istruzioni stabilite per sovrano comando di Sua Altezza Reale, e prescritte a signori confratelli della veneranda Congregazione del sacco di Parma*, ms, 1777
- *Istruzioni* (versione preparatoria), s.d.
- *Istruzioni*, s.d. [1777], (versione a stampa, contenente i punti 1-8)
- *Aggiunta alle Istruzioni stampate prescritte ai confratelli della Regia Veneranda Congregazione del sacco*, s.d. (aggiunte alle *Istruzioni* del 1777 o a un'altra versione)
- *Istruzioni stabilite per sovrano comando di Sua Altezza Reale, e prescritte a signori confratelli della veneranda Congregazione del sacco di Parma*, 1794 (a stampa, in 3 copie)
- Memoria riguardante il funzionamento della Compagnia e della Congregazione, 1727 o dopo

## **2.3. Moduli a stampa della Congregazione del sacco**

Comprende vari moduli prestampati, utili per diverse attività della Congregazione:

- convocazioni, 27 luglio 1775 (invita i confratelli ad intervenire alla Congregazione generale del 27 luglio 1775, firmata dal priore Giacomo Antonio Sanvitale e dal Cancelliere Cosimo Menozzi);
- incarico quadrimestrale, s.d. (invita il confratello ad assumere la carica quadrimestrale di provveditore dei carcerati);
- fine incarico quadrimestrale, s.d. (invita il provveditore in scadenza di mandato a organizzare il passaggio di consegne);
- incarichi settimanali, s.d (foglio costituito da 8 biglietti da ritagliare. Il biglietto ordina di assistere, ogni mattina all'ora terza, alla distribuzione della carità ai carcerati);
- fedeli di carità, s.d. (foglio costituito da 8 ricevute da ritagliare. La ricevuta attesta che il carcerato è stato ammesso all'assistenza da parte della Congregazione);
- richiesta di messe in suffragio, s.d. 16 copie (il biglietto invita un confratello, il cui nome veniva scritto sul verso, a far celebrare 5 messe in suffragio di un confratello defunto)

### **Serie 3. Cataloghi**

**Date:** 1768-1804

**Consistenza:** 27 unità, raggruppate in 4 sottoserie; cc. 62 totali

**Collocazione:** Busta 1

I documenti di questa serie riguardano i membri della Congregazione la loro attività e comprendono elenchi dei confratelli, elenchi per la gestione dei turni, comunicazioni riguardanti la morte di confratelli, corrispondenza. Sono stati perciò organizzati in 4 sottoserie che riflettono questa distinzione, tipologica e di funzione.

#### **3.1. Elenchi dei confratelli**

Comprende un elenco a stampa e altri manoscritti, alcuni dei quali sono probabilmente materiale preparatorio:

- *Catalogo de signori componenti la Congregazione del sacco*, 1768
- *Nomenclatura de signori ascritti alla Congregazione del sacco in Parma*, 1775
- 2 cataloghi della confraternita del sacco, s.d.
- *Elenco de' signori confratelli della regia veneranda Congregazione del sacco*, s.d.
- *Soggetti accettati nella compagnia del sacco dopo l'ultima Congregazione, in vigore della facoltà data in voce alli conti Alessandro e Luigi Sanvitali*, s.d.
- *Nota delli confratelli della regia Congregazione del sacco*, s.d.
- *Signori componenti la Congregazione segreta*, s.d.

#### **3.2. Turni**

1774-1779

Raccoglie 5 *Elenchi dei confratelli per turni*: essi registrano i nomi di vari confratelli, funzionali allo svolgimento dei turni settimanali di servizio nelle carceri e/o alla carica quadrimestrale di provveditore

#### **3.3. Comunicazioni riguardanti la morte di confratelli**

1777-1790

Raccoglie 3 lettere che, con un testo tipizzato, comunicano la morte di un confratello e chiedono di far celebrare cinque messe in suo suffragio

### **3.4. Corrispondenza**

1769-1804

Raccoglie corrispondenza, della Confraternita, la convocazione delle congregazioni, l'accettazione di confratelli.

Corrispondenti: Giacomo Antonio Sanvitale (priore), Cosimo Menozzi (cancelliere), Pietro Gabrielli, Alessandro Sanvitale

### **Serie 4. Congregazioni**

**Date:** 1684-1788

**Consistenza:** 2 unità, organizzate in sottofascicoli

**Collocazione:** Busta 1

Raccoglie documenti riguardanti le congregazioni, cioè le riunioni periodiche dei confratelli. Essi includono le convocazioni vere e proprie e dei fascicoli con il verbale della riunione e vari allegati.

#### **4.1. *Antiche Convocazioni della Compagnia della Cinque Piaghe e della Congregazione del sacco.*** 1684-1709

Comprende 17 fascicoli: i primi due sono originali, con convocazione (in latino), elenco dei convocati e nota finale con osservazioni sulla presentazione di fedi e ricevute. Gli altri 15 sono minute con correzioni.

#### **4.2. Convocazioni 1774 – 1788**

È formata da 6 fascicoli relativi a varie riunioni della Congregazione, dette congregazioni generali. Ogni fascicolo contiene un verbale della riunione, che di solito funge da coperta, e vari allegati: corrispondenza del Priore, elenchi dei confratelli, documenti di contabilità.

- Convocazione 13 giugno 1774
- Convocazione 29 luglio 1775
- Convocazione 12 febbraio 1776
- Convocazione 19 settembre 1776
- Convocazione 17 febbraio 1786
- Convocazione 14 settembre 1788

### **Serie 5. Atti d'intervento della Congregazione nelle sentenze capitali**

**Date:** 1771 – 1805

**Consistenza:** 16 fascicoli

**Collocazione:** Busta 1

Si tratta di memoriali o verbali che descrivono l'attività dei membri della Congregazione in occasione delle sentenze capitali, con il compito di assistere alla sentenza e dare conforto, assieme ad altre congregazioni e ordini religiosi come la Congregazione di San Giovanni decollato e i Cappuccini confortatori.

La memoria è redatta dal cancelliere e indirizzata al priore della Congregazione. Al memoriale è generalmente allegata la lettera spedita dall'uditore criminale al priore, per annunciare l'esecuzione della sentenza, comunicare data e orario e invitare a portare conforto. Può essere allegato anche l'invito ad intervenire della Confraternita di San Giovanni Decollato (a stampa).

### **Serie 6. Azienda della Congregazione del Sacco**

**Date:** 1747-1805

**Consistenza:** 2 unità, cc. 72 circa totali

**Collocazione:** Busta 1

La serie comprende documenti di contabilità-

1. *Denari esatti, e rispettosamente pagati da Giuseppe Riccardi/Siccardi? dispensiere de' poveri carcerati ascritti al sussidio della Comunità principiando dal 7 settembre 1747*  
1747

Registro con allegati

2. Cedolone contabile

1805

Illustra la contabilità del periodo 1798-1805, redatta dal tesoriere Bergonzi

## **Serie 7. Carteggio del priore e deputati della Congregazione del sacco**

Date: 1775-1806

Consistenza: 33 fascicoli di corrispondenza

Collocazione: Busta 2

### Descrizione

La serie comprende corrispondenza dei priori e dei deputati, organizzata in fascicoli annuali, riguardante vari aspetti dell'attività corrente della Congregazione, gli aspetti contabili, la contesa con la Congregazione di San Giovanni Decollato.

#### 1. 1774- 1775

Corrispondenti: Cosimo Menozzi, Gioseffo Sacco, Jacopo Antonio Sanvitale.

#### 2. 1776

Corrispondenti: il presidente Alinovi, Bernardo Gruppini, Alessandro Giuseppe Nasalli, Gioseffo Sacco, Jacopo Antonio Sanvitale, Zanelli Morandi, Bernardino Zuccheri.

#### 3. 1777

Corrispondenti: Francesco Bergonzi, Giuseppe Calvi, Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli, Giuseppe Palmia, Alessandro Zanelli, Bernardino Zuccheri.

#### 4. 1778

Corrispondenti: Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Pietro Fedolfi, Antonio Mantovani, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli, Giuseppe Palmia, Innocenzo Malossi, il priore.

#### 5. Occorrenze de' prigionieri. 1776-1779

Richieste di biancheria, masserizie e altri beni di conforto per i carcerati.

Corrispondenti: Franco Bergonzi, Giuseppe Calvi, Giacomo Campagna, Pietro Fedolfi, Giuseppe Ghisoni, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli, il priore, Gioseffo Sacco, elenco di occorrenze firmato da luigi Bolla, memoriale ai Confratelli.

6. 1780

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli, il priore, Gioseffo Sacco, Alessandro Sanvitale.

7. 1781

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli, il priore.

8. 1782

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Claudio Misuracchi, il tesoriere Montenassi, Giuseppe Nasalli, il priore.

9. 1783

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli.

10. 1784

Corrispondenti: i deputati, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Claudio Misuracchi, il priore.

11. 1785

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli, il priore.

12. 1786

Corrispondenti: Franco Bergonzi, Giuseppe Calori, Giuseppe Calvi, Pier Luigi Dalla Rosa Prati, Antonio Del Bono, Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Innocenzo Malossi, Prospero Manara, Claudio Misuracchi, Giuseppe Nasalli, Domenico Pezzali, Alessandro Sanvitale

14. 1788

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Domenico Pezzali, Alessandro Sanvitale, Cesare Ventura.

15. 1789

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Pietro Fedolfi, Giuseppe Nasalli, Domenico Pezzali, Alessandro Sanvitale, Cesare Ventura.

16. 1790

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Giuseppe Calvi, Antonio Del Bono, Pietro Fedolfi, Giuseppe Nasalli, Luigi Pettorelli Lallatta, Alessandro Sanvitale, Cesare Ventura.

17. 1791

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Giuseppe Nasalli, Alessandro Sanvitale.

18. 1792

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Giuseppe Calvi, Antonio del Bono, Pietro Fedolfi, Bernardini Gruppini, Ferdinando Lalain, Giuseppe Nasalli, Luigi Pettorelli Lallatta, Alessandro Sanvitale.

19. 1793

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Giuseppe Nasalli, Luigi Pettorelli Lalatta, Alessandro Sanvitale.

20. 1794

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Giuseppe Calvi, Antonio Del Bono, Bernardino Gruppini, Ferdinando Lalain, Luigi Pettorelli Lallatta, Alessandro Sanvitale.

21. 1795

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Luigi Pettorelli Lallatta, Alessandro Sanvitale.

22. 1796

Corrispondenti: Benedetto Baistrocchi, Francesco Bergonzi, fratelli Borelli, Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Giuseppe Nasalli, Alessandro Sanvitale, Cesare Ventura.

23. 1797

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Giuseppe Nasalli, Luigi Pettorelli Lalatta, Francesco Riga Bonaventura Sacco, Alessandro Sanvitale, Cesare Ventura.

24. 1798

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, G. Milani?, Giuseppe Nasalli, Bonaventura Sacco, Alessandro Sanvitale.

25. 1799

Corrispondenti: Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Giuseppe Nasalli, Francesco Riga Bonaventura Sacco, Alessandro Sanvitale, Bonaventura Sacco,

26. 1800

Corrispondenti: Francesco Bergonzi, Bernardino Gruppini, Francesco Laluggiati?, Pietro Fedolfi, Giuseppe Nasalli, Francesco Riga Bonaventura Sacco, Alessandro Sanvitale, Schissati.

27. 1801

Corrispondenti: Luigi Bondani, Pietro Fedolfi, Bernardino Gruppini, Mulissani? Giuseppe Nasalli, i provveditori Francesco Riga, Bonaventura Sacco, Alessandro Sanvitale, Bonaventura Sacco.

28. 1802

Corrispondenti: Luigi Bondani, Ferdinando di Borbone, Pietro Fedolfi, Lizzani, Giuseppe Nasalli, Francesco Riga, Bonaventura Sacco, Alessandro Sanvitale, Cesare Estense Tassoni.

Come coperta è stato riutilizzato un modulo della Repubblica francese, annotato

29. 1803

Corrispondenti: Luigi Bondani, Pietro Fedolfi, Moreau De Saint Méry, Giuseppe Nasalli, Luigi Politi, Francesco Riga, Bernardo Sacco, Alessandro Sanvitale, Bonaventura Sacco, Cesare Estense Tassoni.

30. 1804

Corrispondenti: Francesco Bergonzi, Giuseppe Calvi, Filippo della Rosa, Pietro Fedolfi, Moreau De Saint Méry, Giuseppe Nasalli, Alessandro Sanvitale, Stefano Sanvitale.

31. 1805

Corrispondenti: Ercole Bergonzi, Giuseppe Calvi, Filippo Calvi, Filippo della Rosa, i deputati provveditori, Mistrali?, Moreau De Saint Méry, Giuseppe Nasalli, il Priore, Ravassoni?, Francesco Riga, Bonaventura Sacco, Stefano Sanvitale.

32. 1806

Corrispondenti: Ercole Bergonzi, Stefano Sanvitale.

33. Senza data

Cinque minute e una busta

### **Serie 8. Visite alle carceri**

**Date:** 1755-1805

**Consistenza:** 202 verbali di visita

**Collocazione:** Busta 3

La serie comprende i verbali delle visite ai carcerati, che i confratelli svolgevano periodicamente accompagnando i ministri

- |     |                   |     |                  |
|-----|-------------------|-----|------------------|
| 1.  | 8 giugno 1755     | 12. | 2 luglio 1769    |
| 2.  | 22 dicembre 1755  | 13. | 9 novembre 1769  |
| 3.  | 3 agosto 1755     | 14. | 21 dicembre 1769 |
| 4.  | 13 aprile 1756    | 15. | 5 marzi 1770     |
| 5.  | 22 dicembre 1768  | 16. | 10 aprile 1770   |
| 6.  | 7 agosto 1768     | 17. | 4 maggio 1770    |
| 7.  | 11 settembre 1768 | 18. | 8 luglio 1770    |
| 8.  | 15 novembre 1768  | 19. | 2 settembre 1770 |
| 9.  | 12 febbraio 1769  | 20. | 11 novembre 1770 |
| 10. | 22 marzo 1769     | 21. | 21 dicembre 1770 |
| 11. | 12 maggio 1769    | 22. | 25 marzo 1771    |

23. 12 maggio 1771
24. 7 luglio 1771
25. 10 novembre 1771
26. 22 dicembre 1771
27. 22 marzo 1772
28. 15 aprile 1775
29. 5 luglio 1772
30. 9 agosto 1772
31. 15 novembre 1772
32. 21 dicembre 1772
33. 15 marzo 1773
34. 5 aprile 1773
35. 1 giugno 1773
36. 5 settembre 1773
37. 28 novembre 1773
38. 8 dicembre 1773
39. 27 febbraio 1774
40. 8 maggio 1774
41. 26 marzo 1774
42. 4 settembre 1774
43. 20 novembre 1774
44. 19 dicembre 1774
45. 5 febbraio 1775
46. 10 aprile 1775
47. 7 maggio 1775
48. 2 luglio 1775
49. 8 agosto 1775
50. 22 ottobre 1775
51. 21 dicembre 1775
52. 2 aprile 1776
53. 7 luglio 1776
54. 11 agosto 1776
55. 15 settembre 1776
56. 24 novembre 1776
57. 21 dicembre 1776
58. 24 marzo 1777
59. 21 dicembre 1777
60. 14 aprile 1778
61. 21 dicembre 1778
62. 29 marzo 1779
63. 19 settembre 1779
64. 20 marzo 1780
65. 18 giugno 1780
66. 21 dicembre 1780
67. 18 febbraio 1781
68. 13 maggio 1781
69. 10 aprile 1781
70. 24 giugno 1781
71. 19 agosto 1781
72. 23 settembre 1781
73. 18 novembre 1781
74. 20 dicembre 1781
75. 3 febbraio 1782
76. 21 marzo 1782
77. 5 maggio 1782
78. 2 giugno 1782
79. 7 luglio 1782
80. 4 agosto 1782
81. 8 settembre 1782
82. 1 dicembre 1782
83. 19 dicembre 1782
84. 23 gennaio 1783
85. 9 marzo 1783
86. 20 aprile 1783
87. 1 giugno 1783
88. 6 luglio 1783
89. 3 agosto 1783
90. 30 novembre 1783

- |      |                     |      |                    |
|------|---------------------|------|--------------------|
| 91.  | 18 dicembre 1783    | 125. | 7 dicembre 1788    |
| 92.  | 24 [marzo] 1784     | 126. | 8 febbraio 1789    |
| 93.  | 1 aprile 1784       | 127. | 29 marzo 1789      |
| 94.  | 6 giugno 1784       | 128. | 7 luglio 1789      |
| 95.  | 8 agosto 1784       | 129. | Luglio 1789        |
| 96.  | 17 dicembre 1784    | 130. | 8 novembre 1789    |
| 97.  | 13 marzo 1785       | 131. | 13 dicembre 1789   |
| 98.  | 8 maggio 1785       | 132. | 25 febbraio 1789   |
| 99.  | 5 giugno 1785       | 133. | 25 marzo 1790      |
| 100. | 3 luglio 1785       | 134. | 2 maggio 1790      |
| 101. | 14 agosto 1785      | 135. | 4 luglio 1790      |
| 102. | 11 settembre 1785   | 136. | 5 settembre 1790   |
| 103. | 13 novembre 1785    | 137. | 14 novembre 1790   |
| 104. | 11 dicembre 1785    | 138. | 16 dicembre 1790   |
| 105. | 15 gennaio 1786     | 139. | 23 gennaio 1791    |
| 106. | 12 febbraio 1786    | 140. | 20 marzo 1791      |
| 107. | 12 febbraio 1786    | 141. | 29 maggio 1791     |
| 108. | 10 aprile 1786      | 142. | 24 luglio 1791     |
| 109. | 14 maggio 1786      | 143. | 30 novembre 1791   |
| 110. | 18 giugno 1786      | 144. | 15 dicembre 1791   |
| 111. | 30 luglio 1786      | 145. | 5 febbraio 1792    |
| 112. | 10 settembre [1786] | 146. | 29 marzo 1792      |
| 113. | 3 dicembre 1786     | 147. | 14 aprile 1792     |
| 114. | 14 dicembre 1786    | 148. | 13 maggio 1792     |
| 115. | 4 marzo 1787        | 149. | 29 luglio 1792     |
| 116. | 29 marzo 1787       | 150. | 16 settembre 1792  |
| 117. | 6 maggio 1787       | 151. | 18 novembre 1792   |
| 118. | 10 giugno 1787      | 152. | s.d. novembre 1792 |
| 119. | 5 agosto 1787       | 153. | 24 febbraio 1793   |
| 120. | 7 dicembre 1787     | 154. | 21 marzo 1793      |
| 121. | 13 marzo 1788       | 155. | 12 maggio 1793     |
| 122. | 8 giugno 1788       | 156. | 8 agosto 1793      |
| 123. | 10 agosto 1788      | 157. | 15 settembre 1793  |
| 124. | 9 novembre 1788     | 158. | 17 novembre 1793   |

- |      |                  |      |                   |
|------|------------------|------|-------------------|
| 159. | 12 dicembre 1793 | 182. | 17 dicembre 1798  |
| 160. | 23 marzo 1794    | 183. | 14 marzo 1799     |
| 161. | 10 aprile 1794   | 184. | 16 dicembre 1799  |
| 162. | 15 giugno 1794   | 185. | 3 aprile 1800     |
| 163. | 23 novembre 1794 | 186. | 18 dicembre 1800  |
| 164. | 18 dicembre 1794 | 187. | 27 marzo 1801     |
| 165. | 30 marzo 1795    | 188. | 16 agosto 1801    |
| 166. | 5 luglio 1795    | 189. | 13 settembre 1801 |
| 167. | 6 settembre 1795 | 190. | 17 dicembre 1801  |
| 168. | 15 novembre 1795 | 191. | 14 marzo 1802     |
| 169. | 17 dicembre 1795 | 192. | 8 aprile 1802     |
| 170. | 19 marzo 1796    | 193. | 21 novembre 1802  |
| 171. | 19 giugno 1796   | 194. | 16 dicembre 1802  |
| 172. | 13 novembre 1796 | 195. | 31 marzo 1803     |
| 173. | 12 dicembre 1796 | 196. | 7 agosto 1803     |
| 174. | 29 gennaio 1797  | 197. | 16 dicembre 1803  |
| 175. | 5 aprile 1797    | 198. | 15 gennaio 1804   |
| 176. | 14 maggio 1797   | 199. | 31 marzo 1804     |
| 177. | 6 agosto 1797    | 200. | 30 giugno 1804    |
| 178. | 18 dicembre 1797 | 201. | 2 settembre 1804  |
| 179. | s.d. s.m. [1797] | 202. | 2 ottobre 1804    |
| 180. | 29 marzo 1798    | 203. | 1 aprile 1805     |
| 181. | 11 gennaio 1798  |      |                   |

## V. GRAZIA E GIUSTIZIA – PRIMO GOVERNO BORBONICO

Date: 1749-1799

Consistenza: bb. 58 più 3 fascicoli sciolti

Strumenti: A. Cappelli, *Inventario del regio Archivio di Stato di Parma per sale redatto da Adriano Cappelli* (ms), 1905 - 1925, ASPR, *Inventari*, n. 238

### Storia archivistica

Il nucleo documentario attuale è costituito dalle buste sopravvissute al bombardamento del 1944, e finora recuperate, e rappresenta il residuo del fondo prodotto dalla Segreteria di giustizia di prima età borbonica.

Le carte furono ricondizionate dagli archivisti nelle buste pastello in uso presso l'istituto a partire dalla fine del XIX secolo; al loro interno, in alcuni casi, esse risultano ancora legate con i nastri rosati tipici dell'età ferdinanda, circostanza che indica una discreta conservazione del loro ordine.

### Descrizione

Partendo dal topografico Cappelli, che descrive le buste secondo il loro ordine sugli scaffali è stato condotto un riordino virtuale del fondo originario: sono state individuate 10 serie, per sette delle quali è stata redatta un'introduzione attraverso l'esame a campione dei documenti superstiti:

| <b>Serie</b>   | <b>Consistenza<br/>originaria</b> | <b>Buste<br/>superstiti</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Supremo consiglio di grazia e giustizia e altri tribunali | 29                                | 2                           |
| 2. Ministri togati   | 37                                | 5                           |
| 3. Governatori   | 23                                | 7                           |
| 4. Uditori civili e criminali                                | 85                                | 11                          |
| 4. Giusdicenti   | 42                                | 4                           |

|                         |            |    |
|-------------------------|------------|----|
| 6. Podestà              | 10         | 0  |
| 7. Processi particolari | 13         | 0  |
| 8. Grazie               | 3          | 0  |
| 9. Lettere e minute     | 137        | 26 |
| 10. Diverse             | 48         | 3  |
|                         | Totale 427 | 58 |

Nell'inventario che segue sono state dunque riportati i dati contenuti nel Topografico Cappelli: titolo, date, numero della busta o delle buste: Cappelli, infatti, descrive generalmente le singole buste, ma in alcuni casi le raggruppa invece sotto un'unica unità archivistica (ad esempio l'unità 11 della serie 1, *Reale Consiglio privato*, costituita da 8 buste).

Per le buste superstiti, indicate con un asterisco, è stata aggiunta una descrizione del materiale.

## **Inventario**

### **Serie 1. Supremo consiglio di grazia e giustizia e altri tribunali**

Consistenza originaria: bb. 29

Date originarie: 1740-18021740-1802

Consistenza attuale: bb. 2

La serie contiene corrispondenza e documentazione relative all'attività del Supremo consiglio di giustizia di Parma e Piacenza; si è inoltre deciso di inserirvi, per analogia, alcune buste perdute e afferenti ad altre magistrature di vertice o autonome: la Dettatura, il Magistrato camerale, la Congregazione dei ministri, il Consiglio privato e il Magistrato di Reggiolo e Luzzara.

Le due buste superstiti contengono carteggio riguardante l'attività del Supremo consiglio di giustizia nei primi anni di regno di ciascuno dei due duchi. Nella busta 450 compaiono, oltre alle informazioni e suppliche su cause in corso, alcune missive relative all'assegnazione di cariche (come quella di pro-presidente, attribuita ad Annibale Scotti nel 1749) e incarichi (come quello di segretario del Consiglio nel 1750, per la quale è

conservato il fascicolo con le domande dei candidati). La busta 451 contiene invece fascicoli per affare relativi ad alcune cause civili e criminali.

**\*1. Supremo Consiglio di Giustizia. Sue prerogative e competenze, 1749-1757,**  
busta 450

Contiene i seguenti fascicoli:

1. *Supremo Consiglio di giustizia. Per quello che riguarda la sua giurisdizione, prerogative, competenze e subalterni del medesimo tribunale.* 1749: è un fascicolo di corrispondenza contenete suppliche e consulte relative all'assegnazione di cariche, pagamenti di salari o a questioni giurisdizionali;
2. *Supremo Consiglio di giustizia. Cause e commissioni diverse,*1749;
3. *Supremo Consiglio di giustizia. Sue prerogative e competenze,* 1750;
4. *Consulte,* 1757.

**2. Supremo Consiglio di Parma e Piacenza, 1784-85 e 1765-86, buste 27-28**

**3. Consiglio e Ministri togati di Parma e Piacenza, 1773, busta 64**

**\*4. Supremo Consiglio di Giustizia, 1780-1787, busta 451**

Contiene i seguenti fascicoli per affare:

1. *Affare dell'arciprete Anselmi, 7 marzo 1786. Con lettera al vescovo di Sarzana che finisce l'affare,* 1773-1785;
2. *Affare del conte tenente generale Gazola;* 1780-1781;
3. *Credito di Guyari cocchiere del marchese de Jouoe con Antonio Richard,* 1782;
4. *Affare del Comandante Castagnola,* 1782-1783;
5. *Affare dal Verme e Carpintero,* 1783;
6. *Affare Carrara,* 1783-1786 [ha arrestato un attuario];
7. *Carte relative alla causa Mandelli in ordine di data,* 1784;
8. *Affare della dama Barattieri col marito co(n)te Gianfranco,* 1784-1785;
9. *Carte riguardanti l'affare del foriere de' bombardieri di Piacenza Giuseppe Ferrari,* 1784-1785;
10. *Carte riguardanti le pendenze tra Maumary e Pernier,* 1785;
11. *Affare dei conti fratelli Boselli di Parma,* 1785;
12. *Affare Scotti e Biondelli colle lettere del Carminati,* 1785;

13. *Affare Mascaretti*, 1785-1786;
14. *Landrozzi e Mussi*, 1785-1786
15. *Affare pendente di deroga del Carminati e Biandelli*, 1786-1787;
16. *Affare del detenuto Zieri col podestà di Castel San Giovanni e Consiglio di Piacenza*, 1787-1788;

**5. Supremo consiglio di Parma e Piacenza**, 1789-94, busta 221

**6. Supremo consiglio di Parma e Piacenza**, 1795-99, busta 319

**7. Supremo consiglio di Parma e Piacenza. Magistrato camerale. Luzzara e Reggiolo. Diverse**, 1801, busta 435

**8. Consiglio di Parma e Piacenza. Magistrato camerale. Luzzara e Reggiolo. Diverse**, 1800, busta 397

**9. Consiglio. Magistrato Luzzara e Reggiolo**, 1802, busta 436

**10. Dettatura e Congregazione dei Ministri di Parma e Piacenza**, 1740-50, buste 19 – 20

**11. Reale Consiglio privato**, 1757-78, buste 1 – 18

## **Serie 2. Ministri togati**

Consistenza originale: bb. 69

Date originali: 1750-1802

Consistenza attuale: bb. 6

La serie comprende corrispondenza con vari magistrati che esercitavano la funzione giurisdizionale. Tra i corrispondenti della busta 216 ricorrono ad esempio, nel fascicolo *Ministri togati di Parma*, il consigliere delegato Dionigi Crescini, il presidente del

Consiglio di giustizia Antonio Bertioli, l'avvocato fiscale Luigi Bolla<sup>1068</sup>. Il contenuto delle lettere riguarda prevalentemente suppliche, cause e pendenze relative a materie civili (doti, testamenti, liti tra coniugi per questioni economiche)<sup>1069</sup>. Sono presenti anche consulte rilasciate da legali, come quella dell'avvocato piacentino Dionigi Luigi Bertolini<sup>1070</sup>. Dello stesso argomento anche le lettere del fascicolo *Congregazione dei ministri di Parma*, firmate in prevalenza dal presidente e consiglieri del Consiglio di giustizia.

**1. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1787, busta 187**

**2. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1788. busta 204**

**\*3. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1789, busta 216**

Corrispondenza in 4 fascicoli:

- Ministri di Parma: 11 fascicoli mensili (manca gennaio);
- Ministri di Piacenza: 11 fascicoli mensili (manca dicembre);
- Ministri diversi: 2 fascicoli trimestrali (1° e 4° trimestre) e 6 fascicoli mensili (aprile-settembre);
- Congregazione dei ministri di Parma: 11 fascicoli mensili (manca ottobre);

**4. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1790, busta 236**

**\*5. Ministri togati, 1791, busta 248**

Corrispondenza in 4 fascicoli trimestrali.

**\*6. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1791, busta 253**

Corrispondenza in 2 fascicoli:

---

<sup>1068</sup> Lettera di Luigi Bolla (Parma, 20 luglio 1789) sui debiti del conte Galantino, con inventario dei beni. Su Bolla: R. Lasagni, voce *Bolla, Luigi*, in *Dizionario biografico dei parmigiani*, vol. 1, p. 573-575.

<sup>1069</sup> Ad esempio: lettera di Antonio Bertioli (da Parma, 8 luglio 1789) riguardante una «lettera di Milano» e la richiesta di essere dispensato da un'impegnativa causa per potersi dedicare; lettera di Dionigi Crescini (da Parma, 28 novembre 1789) sulle liti domestiche, per debiti e pagamenti, tra l'orologiaio di corte Giuseppe Veroni e la moglie. Antonio Bertioli presiede il Consiglio di giustizia dal 1788 (*Patenti*, 21/109), mentre Bolla è avvocato fiscale dal 1785 (*Patenti*, 21/161).

<sup>1070</sup> Ad esempio: consulta di Donnino Luigi Bertolini (da Parma, 14 luglio 1789) sulle suppliche Boscarelli e Vigevani, riguardanti una locazione. Su Bertolini, E. Nasalli Rocca, *L'«avvocato Bertolini» maestro di diritto del Romagnosi e del Giordani, Studi Parmensi*, anno X, 1961, pp. 483-495.

- Ministri di Piacenza: 2 sottofascicoli semestrali;
- Dettatura e Consiglio dei ministri: 11 sottofascicoli mensili (manca ottobre)

**7. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1793, busta 284**

**8. Ministri togati diversi di Parma e Piacenza, 1793, busta 283**

Corrispondenza in 4 fascicoli trimestrali.

**9. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1794, busta 301**

**10. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1795, busta 314**

**11. Ministri togati di Piacenza, 1795, busta 315**

**12. Ministri togati di parma e Piacenza, 1796, buste 334 – 335**

**13. Ministri togati diversi, 1797, busta 351**

**\*14. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1798, busta 368**

Corrispondenza del giusdicente di Luzzara e Reggiolo, in 12 fascicoli mensili.

**15. Ministri togati diversi, 1798, busta 369**

**16. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1799, busta 382**

**17. Ministri, 1800, busta 396**

**18. Ministri di Parma, 1802, buste 430-431**

**19. Ministri togati, 1750-1802, buste 34 – 49**

**\*20. Ministri togati di Parma e Piacenza, 1792, busta 264**

Corrispondenza in 4 fascicoli:

- Ministri di Parma, in 12 sottofascicoli mensili;

- Ministri di Piacenza, non fascicolata;
- Ministri diversi, in 4 fascicoli trimestrali;
- Dettatura e Consiglio di Parma, non fascicolata.

### **Serie 3. Governatori**

Consistenza originale: bb. 23

Date originari: 1767-1802

Consistenza attuale: bb. 7

La serie raccoglie le lettere inviate alla segreteria ducale dai governatori di Parma, Piacenza, Guastalla e dai podestà di Luzzara e Reggiolo:

- Pietro Barbugli (governatore di Guastalla, 1801)
- Donnino Bertolini (governatore di Piacenza, 1801)
- Fabbiano Chiavelli (podestà di Reggiolo, 1789-1791)
- Dionigi Crescini (governatore di Piacenza, 1797-1798)
- Francesco Ferrari (governatore e poi uditore civile di Piacenza, 1795-1801)
- Giovanni Battista Fontana (governatore di Guastalla, 1789)
- L(uigi) Fossa (governatore di Parma, 1801)
- Orlando Antonio Gambanini (podestà di Luzzara, 1795-1797)
- Anton Francesco Godi (governatore di Piacenza, 1789-1791)
- Luigi Luccia (podestà di Luzzara, 1798)
- Francesco Lusardi (governatore di Guastalla, 1789-1798)
- Giacchino Mattioli (governatore di Parma, 1789-1791)
- Pierluigi Politi (governatore di Parma, 1801)
- Gaetano Quaglia (podestà di Luzzara?, 1798)
- Francesco Schizzati (governatore di Parma, 1797-1798)
- Filippo Vacca (podestà di Luzzara, poi di Reggiolo 1789-1797)

Le missive riguardano le suppliche e gli aggiornamenti relativi agli affari di giustizia trattati dai magistrati. Per i governatori di Parma si tratta in prevalenza di questioni relative al diritto civile o familiare, materia che era loro attribuita dalle Costituzioni ducali; i podestà e il governatore di Guastalla si occupavano invece anche della materia criminale.

- 1. Governatore di Guastalla, 1767** marzo-dicembre, busta 62
  
- 2. Governatori, 1787,** busta 186
  
- 3. Governatori, 1788,** busta 203
  
- \*4. Governatore di Guastalla, 1789,** busta 217
  - Governatore di Guastalla: fascicolo unico
  - Giusdicenti dei Reggiolo e Luzzara: 12 fascicoli mensili
  
- \*5. Governatori di Parma e Piacenza, 1789,** busta 215
  - Governatori di Parma: 12 fascicoli mensili;
  - Governatori di Piacenza: 11 fascicoli mensili (manca gennaio)
  
- 6. Governatori, 1790,** busta 235
  
- \*7. Governatori, 1791,** busta 252
  - Governatori di Parma: 11 fascicoli mensili: manca dicembre
  - Governatori di Piacenza: 12 fascicoli mensili
  - Governatori di Guastalla
  - Giusdicenti di Luzzara e Reggiolo
  
- 8. Governatori, 1792,** busta 268
  
- 9. Governatori, 1793,** busta 282
  
- 10. Governatori, 1794,** busta 300
  
- 11. Governatori di Parma e Piacenza, 1795,** busta 317
  
- \*12. Governatori di Piacenza e Guastalla, 1795,** busta 316
  - Governatori di Piacenza: corrispondenza organizzata in 12 fascicoli mensili
  - Governatori di Guastalla

- Luzzara e Reggiolo

**13. Governatori di Guastalla, 1796, busta 336**

**14. Governatori di Parma e Piacenza, 1796, busta 337**

**\*15. Governatori, 1797, busta 349**

- Podestà di Luzzara e Reggiolo
- Corrispondenza (del governatore di Parma?) in 12 fascicoli mensili

**\*16. Governatori di Guastalla e Giusdicenti di Luzzara e Reggiolo, 1798, busta 367**

- Governatore di Guastalla: corrispondenza in 12 fascicoli mensili

**\*17. Governatori di Parma e Piacenza, 1798, busta 366**

- Governatori di Parma: corrispondenza in 12 fascicoli mensili;
- Governatori di Piacenza: corrispondenza in 12 fascicoli mensili.

**18. Governatori, 1799, busta 380**

**19. Governatori, 1800, busta 398**

**\*20. Governatori e uditori civili, 1801, busta 412**

- Governatore di Parma: fascicolo di corrispondenza, 1801
- Governatore di Piacenza: fascicolo di corrispondenza, 1801
- Auditore civile di Parma: fascicolo di corrispondenza, 1802
- Auditore civile di Piacenza: fascicolo di corrispondenza, 1802
- Governatore di Piacenza: fascicolo di corrispondenza, 1802

**21. Governatori ed auditori civili, 1802, busta 429**

**22. Governatori di Parma e Piacenza, 1763-85, busta 59**

**23. Governatore di Guastalla, 1778-85, busta 69**

#### **SERIE 4. UDITORI CIVILI E CRIMINALI**

Consistenza originale: bb. 85

Date originali: 1736-1802

Consistenza attuale: bb. 11 più 3 fascicoli sciolti

In questa serie sono stati inseriti tre nuclei di documentazione:

- a. uditori civili e criminali (Gruppo Q): si tratta di un nucleo originariamente costituito da 56 buste, che nel topografico Cappelli sono elencate separatamente, sotto la lettera Q, rispetto al resto del fondo, indicato dalla lettera P)
- b. uditori civili (Gruppo P)
- c. uditori criminali (Gruppo P)

#### **a. Uditori civili e criminale (Gruppo Q)**

**1. Auditori civili e criminali di Parma e Piacenza, 1749-56, buste 1-8**

**2. Auditori civili e criminali di Parma e Piacenza, 1757-86, buste 9 – 56**

#### **\*3. Uditore civile di Parma e uditore criminale di Parma**

1761

Busta 14

Contiene 2 fascicoli di corrispondenza, organizzati in sottofascioli mensili:

- uditore civile di Parma;
- uditore criminale di Parma.

#### **\*4. Uditore criminale di Piacenza**

1762

Busta 16

Contiene 9 fascicoli di corrispondenza, quadrimestrali o semestrali, organizzati in sottofascioli mensili:

- uditore criminale di Parma, primo quadrimestre (gennaio-aprile);
- uditore criminale di Parma, secondo semestre (luglio-dicembre, manca giugno);

- uditore civile di Parma, primo semestre (gennaio-giugno);
- uditore civile di Parma, secondo quadrimestre: (maggio-agosto);
- uditore criminale di Piacenza, primo semestre: (gennaio-giugno);
- uditore criminale di Piacenza, secondo quadrimestre: (maggio-agosto);
- uditore criminale di Piacenza, terzo quadrimestre: (settembre-dicembre);
- uditore civile di Piacenza, primo semestre: (gennaio-giugno);
- uditore civile di Piacenza, secondo quadrimestre: (maggio-agosto).

**\*5. Uditore civile di Piacenza**

1764

Busta 19

Contiene due fascicoli di corrispondenza non organizzata in sottofascicoli

**\*6. Uditore civile di Parma e uditore e fiscale criminale di Parma**

1766

Busta 23

Contiene fascicoli di corrispondenza organizzati in sottofascicoli mensili

- uditore e fiscale criminale di Parma (gennaio-dicembre);
- uditore e fiscale criminale di Parma (gennaio giugno);
- uditore criminale e fiscale criminale di Parma (luglio-dicembre);
- uditore civile di Parma (gennaio-dicembre);
- uditore civile di Parma (gennaio, aprile, maggio);
- uditore civile di Parma (gennaio, maggio, ottobre, dicembre)

**\*7. Uditore civile e uditore e fiscale criminale di Parma**

1766

Busta 24

Contiene 5 fascicoli di corrispondenza, in sottofascicoli mensili:

- uditore e fiscale criminale di Parma (gennaio-giugno);
- uditore e fiscale criminale di Parma (luglio-dicembre);
- uditore civile di Parma, minute (gennaio-giugno);
- uditore civile di Parma, minute (luglio-dicembre);
- uditore civile di Parma, lettere: uditore civile di Parma (luglio, settembre-dicembre).

**\*8. Uditore criminale e uditore civile di Parma**

1758

Busta 27

Contiene fascicoli di lettere e minute:

- uditore criminale di Parma, minute, secondo semestre: 2 sottofascicoli mensili
- uditore criminale di Parma, lettere, primo semestre;
- uditore criminale di Parma, lettere, primo semestre;
- uditore civile di Parma, lettere, primo semestre;
- uditore civile di Parma, minute, primo semestre
- uditore civile di Parma, minute, secondo semestre.

**\*9. Uditore criminale di Parma, secondo semestre**

1757-1769

Busta 30

Contiene corrispondenza in fascicoli trimestrali o quadrimestrali e sottofascicoli mensili:

- ministri togati di Parma (lettere e minute), 1757, primo trimestre (include due *visitationes carceratorum*, nei fascicoli di maggio e giugno);
- uditore criminale di Parma, 1768, secondo semestre
- uditore criminale di Parma, 1769, secondo quadrimestre

**\*10. Uditore criminale di Parma**

1783 primo semestre

Busta 52

Corrispondenza in fascicoli mensili (gennaio-giugno)

**\*11. Uditore criminale di Parma**

1783 secondo semestre

Busta 53

Corrispondenza in fascicoli mensili (luglio-dicembre)

**\*12. Uditore civile di Parma**

1759

Fascicolo sciolto

**\*13. Uditore civile di Parma**

1772

Fascicolo sciolto

**\*14. Uditore civile di Piacenza**

1773

Fascicolo sciolto

**b. Uditori civili (Gruppo P)**

**1. Uditori civili, 1736-37, busta 55bis**

**\*2. Auditore civile di Parma**

1787

Busta 183

- Fascicoli mensili: febbraio-aprile, luglio-agosto, ottobre-dicembre;

- Fascicoli mensili: marzo, giugno, agosto, settembre, novembre

**3. Uditore civile di Parma e Piacenza, 1787, buste 184 – 185**

**4. Uditore civile di Parma e Piacenza,**

1788

Busta 199\*

fascicoli mensili: gennaio-agosto, novembre-dicembre;

fascicoli mensili: febbraio, aprile-maggio, agosto-settembre, dicembre

**5. Uditore civile, 1795-99, busta 313**

**C. Uditori criminali (Gruppo P)**

**1. Uditori civili di Parma e Piacenza, 1789, Busta 214**

- 2. Uditori civili di Parma e Piacenza, 1792, busta 263**
- 3. Uditori civili e criminali di Parma e Piacenza, 1800, busta 399**
- 4. Uditore criminale di Piacenza, 1788, buste 200 – 201**
- 5. Uditori criminali di Parma e Piacenza, 1790, busta 232**
- 6. Uditori criminali di Parma e Piacenza, 1789, busta 213**
- 7. Uditori criminali di Parma e Piacenza, 1789, 1793, busta 280**
- 8. Uditori criminali di Parma e Piacenza, 1794, busta 298**
- 9. Uditore criminale di Parma e Piacenza, 1795, busta 312**
- \*10. Uditore criminale**  
1796  
Busta 331  
Lettere spedite dall'uditore Giuseppe Pelleri alla Segreteria, organizzate in 12 fascicoli mensili
- 11. Uditore Criminale di Piacenza, 1796, busta 329**
- 12. Uditori criminali di Parma e Piacenza, 1797, busta 348**
- 13. Uditori criminali di Parma e Piacenza, 1798, busta 364**
- 14. Uditori criminali di Piacenza, 1799, busta 384**
- 15. Uditori criminali di Parma, 1799, busta 383**
- 16. Uditori criminali di Parma, 1801, busta 413**

**17. Uditori criminali di Piacenza**, 1801, busta 414

**18. Uditori criminali di Parma**, 1802, buste 432 – 433

**19. Uditori criminali di Piacenza**, 1802, busta 434

#### **SERIE 5. GIUSDICENTI**

Consistenza originale: bb. 42

Date originali: 1741-1803

Consistenza attuale: bb. 5, 1789-1793

Le 4 buste superstiti contengono corrispondenza inviata alla segreteria dai giusdicenti foresi di varie comunità del Parmigiano e del Piacentino:

- Franco Bacchi (giusdicente di Fontevivo, 1789)<sup>1071</sup>
- Alessandro Baistrocchi (Podestà di Borgo San Donnino, 1789-1793)
- Pietro Barbugli (commissario di Bardi, 1793)
- Sante Bianchi (giusdicente di Cortemaggiore, 1789-1791)
- Antonio Boldrini (giusdicente di Compiano, 1789-1790)
- Carlo Botti (commissario di Torre Farnese, 1789-1790)
- Francesco Castiglioni (giusdicente di Canetto, 1789-1791)
- Fabiano Chiavelli (giusdicente di Compiano, 1793)
- Gioseffo Antonio Clinghelli (giusdicente di Ferriere, 1789)
- Giuseppe Cortesi (giusdicente di Castell'Arquato, 1789-1792)
- Alessio Federici (podestà di Corniglio, 1789-1793)
- Antonio Ferrari (podestà di Langhirano, 1793)
- Orlando Antonio Gambanini (commissario di Bardi, 1789-1792)
- Gian Alessandro Garsi (o Garzi, giusdicente di Borgotaro, 1789-1792)
- Gaetano Ingannia (commissario di Salsomaggiore, 1789-1790)
- Giuseppe Lori (Podestà di San Niccolò, 1789)
- Antonio Luccia (giusdicente di Sissa, 1789-1793)

---

<sup>1071</sup> Le date tra parentesi sono quelle della corrispondenza.

- Gherardo Micheli (pro-podestà di Borgo San Donnino, 1793)
- Luigi Raineri (giusdicente di Montechiarugolo, 1793)
- Giandomenico Rossi (giusdicente di Fiorenzuola, 1792)
- Franco Rossini (Podestà di Busseto, 1789-1793)
- Ignazio Saccinelli (o Santinelli, Commissario di Castel San Giovanni, 1789-1793)
- Lorenzo Silvola (giusdicente di Fiorenzuola, 1789-1790)
- Paolo Silvola (giusducente di Salso, 1793)
- Tommaso Fedele Toffari (o Toffoli, giusdicente di Montecchio, 1789-1791)
- Luigi Villetti (giusdicente di Polesine, 1791)

**1. Giusdicenti urbani e foresi, 1741-43, busta 8**

**2. Giusdicenti foresi, 1750-1757, busta 36**

**3. Giusdicenti, 1768, busta 13**

**4. Giusdicenti di Parma e Piacenza, 1788, busta 202**

**\*5. Giusdicenti di Parma e Piacenza, 1789, busta 220**

- Giusdicenti del Parmigiano: 12 fascicoli mensili
- Giusdicenti del Piacentino: 12 fascicoli mensili

**6. Giusdicenti di Parma, 1790, busta 233**

**\*7. Giusdicenti di Piacenza, 1790, busta 234**

- 12 fascicoli mensili
- 2 lettere fuori fascicolo

**\*8. Giusdicenti di Parma, 1791, busta 250**

Fascicolo unico

**9. Giusdicenti di Piacenza, 1791, busta 251**

**10. Giusdicenti del Parmigiano, 1792, busta 266**

- \*11. Giusdicenti del Piacentino**, 1792, busta 267  
Corrispondenza in 11 fascicoli mensili: manca luglio
- \*12. Giusdicenti del Parmigiano e Piacentino**, 1793, busta 281
- Giusdicenti del Parmigiano: corrispondenza in 12 fascicoli mensili;
  - Giusdicenti del Piacentino: corrispondenza in 12 fascicoli mensili.
- 13. Giusdicenti del Piacentino e del Parmigiano**, 1794, busta 299
- 14. Giusdicenti del Parmigiano**, 1795, busta 318
- 15. Giusdicenti de Parmigiano**, 1796, buste 332-333
- 16. Giusdicenti del Parmigiano e Piacentino**, 1797, busta 350
- 17. Giusdicenti di Parma e Piacenza**, 1798, busta 365
- 18. Giusdicenti di Parma e Piacenza**, 1799, busta 381
- 19. Giusdicenti del Parmigiano e Piacentino**, 1800, busta 395
- 20. Giusdicenti**, 1801, busta 416
- 21. Giusdicenti**, 1802, busta 428
- 22. Giusdicenti foresi del Parmigiano**, 1773 – 1803, buste 47-54
- 23. Giusdicenti foresi del Piacentino**, 1774-86, buste 37-44
- 24. Giusdicenti feudali diversi**, 1775-86 e 1787-1801, busta 35
- 25. Giusdicenti foresi del Guastallese**, 1777-85, busta 45

**26. Riscontro de' giuridici, s.d., buste 14-15**

**SERIE 6. PODESTÀ**

Consistenza originale: bb. 10

Date originali: 1749-1786

Consistenza attuale: al momento non sono state identificate buste superstiti

L'assenza di buste superstiti non consente di redigere un'introduzione alla serie.

**1. Podestà feudali del Parmigiano, 1749-72, buste 29-31**

**2. Podestà feudali del Piacentino, 1750-1772, busta 32**

**3. Podestà ducali, 1751-1760, busta 58**

**4. Podestà di Roccabianca, 1759-1767, busta 46**

**5. Podestà di Roccabianca, 1759-1767, busta 55**

**6. Podestà ducali, 1761-1766, busta 33**

**7. Podestà ducale, 1767-74, busta 63**

**8. Podestà feudali diversi, 1775-86, busta 34**

**SERIE 7. PROCESSI PARTICOLARI**

Consistenza originale: bb. 13

Date originali: 1734-1801

Consistenza attuale: al momento non sono state identificate buste superstiti

L'assenza di buste superstiti non consente di redigere un'introduzione alla serie.

**1. Processo Manara, 1734, busta 20**

- 2. Commissione data al consigliere Verona per dirimere i dissidi di Borgotaro,**  
1758, busta 54
- 3. Carteggio per cause civili fra particolari e particolari,** 1749-50, busta 53
- 4. Cause e voti importanti in materie diverse di giustizia civile e criminale,** 1749-94,  
busta 55
- 5. Cause e voti importanti in materie diverse di giustizia civile e criminale,** 1756-91,  
busta 56
- 6. Processi civili,** 1757-1802, busta 18
- 7. Mezzano de' Rondani. Causa di que' particolari ed interessati contro la Camera  
Ducale per terreni fuori dell'argine maestro del Po dalle ragioni Bonvisi alla villa  
di Sacca,** 1761-67, busta 57
- 8. Sei processi, cioè: Sangermani, Rugarli, Marchiana, Scotti, m[arche]se Gioia  
etc.,** 1765-1801, busta 19
- 9. Cause, processi, allegazioni,** 1771-86, busta 26
- 10. Processi e cause. Cancelliere Criminale Ant(onio) Franchi,** 1775-76, busta 17
- 11. Atti memorabili della causa criminale Barbini e Cassio,** 1783-87, busta 449
- 12. Processi e cause,** s.d., buste 24-25

#### **Serie 8. Grazie**

Consistenza originale: bb. 3

Date originali: 1741-1743

Consistenza attuale: al momento non sono state identificate buste superstiti

L'assenza di buste superstite non consente di redigere un'introduzione alla serie.

**1. Grazie a rei, 1741, busta 22**

**2. Grazie, 1743, busta 11**

**3. Grazie accordate dal Governatore di Milano a diversi condannati di Parma, 1743**  
gennaio-giugno, busta 21

### **Serie 9. Lettere e minute**

Consistenza originale: bb. 137

Date originali 1741-1811

Consistenza attuale: bb. 26

Questa serie è costituita in prevalenza dalla minute di lettere inviate dalla Segreteria di giustizia ai diversi magistrati (uditori, governatori, magistrati forensi, consiglieri) e ad altre personalità, come il protomedico o il vescovo.

La minuta rappresentano generalmente una fase avanzata della pratica – ad esempio comunica a un magistrato le decisioni del duca e lo incarica di eseguirle – e conserva in allegato la documentazione precedente, come le consulte rese dal Consiglio, ed eventualmente annotate dal duca, o i relativi talloncini.

**1. Lettere dei giudicanti riguardanti materie civili, criminali e comunitative, 1741,**  
buste 5-7

**2. Lettere di ministri, giudicanti, militari, comunità etc. in materie diverse, 1741,**  
busta 3

**3. Lettere di uditori Criminali, 1741 con memoriali e risposte del luogotenente e vice**  
**governatore degli Stati Parmensi, 1741, primo semestre, busta 23**

**\*4. Lettere e minute, 1775 – marzo-maggio, busta 75**

Corrispondenza in 3 fascicoli mensili: marzo, aprile, maggio

**\*5. Lettere e minute, 1786 – luglio, busta 170**

Corrispondenza in 7 fascicoli giornalieri: 4, 7, 11, 18, 21, 25, 28 luglio

**6. Lettere e minute, 1788, gennaio, busta 189**

**\*7. Lettere e minute, 1788 – febbraio, busta 190**

Corrispondenza in 7 fascicoli giornalieri: 5, 8, 15, 19, 22, 26, 29

**8. Lettere e minute, 1788, marzo-dicembre, buste 191 – 197**

**\*9. Lettere e minute, 1789 – agosto, busta 210**

Corrispondenza in 7 fascicoli giornalieri: 4, 7, 11, 18, 21, 25, 28 agosto

**10. Lettere e minute, 1789 – settembre e ottobre, busta 211**

Corrispondenza in fascicoli mensili e sottofascicoli giornalieri:

- settembre: 9 sottofascicoli giornalieri: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 settembre
- ottobre: 10 sottofascicoli giornalieri: 2, 6, 9 e 10, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ottobre

**11. Lettere e minute, 1789, buste 205-212**

**\*12. Lettere e minute, 1790 – gennaio, busta 222**

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29

**13. Lettere e minute, 1790, buste 222 – 230**

**\*14. Lettere e minute, 1791 – agosto, busta 243**

- Corrispondenza in 7 fascicoli giornalieri: 2, 5, 9, 12 (al protomedico), 16, 19, 23, 26 agosto;
- Fascicolo *Affare del Pian delle Sisse*

**\*15. Lettere e minute, 1791 – luglio, busta 242**

Corrispondenza in 7 fascicoli giornalieri: 5, 8, 12, 15, 19, 26, 29 luglio

**\*16. Lettere e minute, 1791 – ottobre, busta 245**

Fascicoli giornalieri: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 ottobre

**\*17. Lettere e minute, 1791 – settembre, busta 244**

Corrispondenza in 8 fascicoli giornalieri: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 settembre

**18. Lettere e minute, 1791, buste 237 – 246**

**\*19. Lettere e minute, 1792 – giugno, busta 258**

Corrispondenza in 8 fascicoli giornalieri: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 giugno

**\*20 Lettere e minute, 1792 – maggio, busta 257**

Corrispondenza in 8 fascicoli giornalieri: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 29 maggio

**\*21. Lettere e minute, 1792 – marzo, busta 256**

Corrispondenza in 8 fascicoli giornalieri: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 marzo

**22. Lettere e minute, 1792, buste 254 – 262**

**\*23. Lettere e minute, 1793 – aprile, busta 271**

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 aprile

**\*24. Lettere e minute, 1793 – gennaio, busta 270**

4, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 25 gennaio

**\*25. Lettere e minute, 1793 – luglio, busta 274**

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 luglio

**\*26. Lettere e minute, 1793 – ottobre, busta 277**

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 1, 4, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 29 ottobre

**\*27. Lettere e minute, 1793 – settembre, busta 276**

Corrispondenza in 6 fascicoli giornalieri: 3, 6, 10, 13, 20, 27 settembre

**28. Lettere e minute**, 1793 – gennaio-dicembre, buste 269 - 279

**\*29. Lettere e minute**, 1794 – marzo, busta 287

Corrispondenza in 7 fascicoli giornalieri: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 marzo

**\*30. Lettere e minute**, 1794 – settembre, busta 292

Corrispondenza in 8 fascicoli giornalieri: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30 settembre

**31. Lettere e minute**, 1794, buste 286 – 296

**32. Lettere e minute**, 1795, buste 302 – 311

**\*33. Lettere e minute**, 1795 – giugno, busta 306

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 16, 30 giugno 1795

**34. Lettere e minute**, 1795, maggio, busta 305

**\*35. Lettere e minute**, 1795 – marzo, busta 303

Corrispondenza in 8 fascicoli giornalieri: 3, 6, 13, 17, 20 (2 fascicoli), 27, 30 marzo

**36. Lettere e minute**, 1796, buste 321 – 328

**\*37. Lettere e minute**, 1796 – settembre, busta 326

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 giugno

**38. Lettere e minute**, 1797, buste 338 – 347

**\*39. Lettere e minute**, 1798 – agosto, busta 360

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 3, 7, 10, 14, 17, 22, 24, 28, 31 agosto

**\*40. Lettere e minute**, 1798 – luglio, busta 359

Corrispondenza in 7 fascicoli giornalieri: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27 luglio

**41. Lettere e minute, 1798, buste 354 – 362**

**\*42. Minute giugno, 1799 – giugno, busta 374**

Corrispondenza in 3 fascicoli mensili, due dei quali in sottofascicoli giornalieri:

- Minute giugno, in 4 sottofascicoli giornalieri: 4, 7, 12, 30 giugno;
- Minute luglio, in 9 sottofascicoli giornalieri: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 luglio;
- Minute luglio, non sottofasciolato

**\*43. Lettere e minute, 1799 – ottobre, busta 377**

Corrispondenza in 9 fascicoli giornalieri: 2, 4, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 29 ottobre

**44. Lettere e minute, 1799, buste 370 – 379**

**45. Lettere e minute, 1775-1777, buste 74-84**

**46. Lettere e minute, 1777-79, buste 85 – 113**

**47. Lettere e minute, 1779-82, buste 114 – 141**

**48. Lettere e minute, 1783-87, buste 143 – 182**

**49. Minute, 1800, buste 385 – 394**

**50. Minute, 1802, buste 417 – 427**

**51. Minute, 1811, buste 400 – 411**

### **Serie 10. Diverse**

Consistenza originale: bb. 48

Date originali: 1749-1802

Consistenza attuale: bb. 3

Quest'ultima serie riunisce le buste recanti la denominazione *Diverse* e inoltre, in coda, buste non conservate e di materia varia.

Le due buste superstiti di *Diverse* contengono riscontri a suppliche di vario genere - in prevalenza relative alla materia civili o a questioni di famiglia o di quiete – che forse non hanno avuto seguito e per questo non sono state inserite nei fascicoli intestati ai vari magistrati o in quelli delle minute della Segreteria

**1. Diverse**, 1749-58 e 1773 2° semestre, buste 56-57

**2. Diverse**, 1750-96, busta 16

**3. Diverse**, 1765-66, buste 60-61

**4. Diverse**, 1774-78, busta 67

**5. Diverse**, 1774-78, busta 70-72

**6. Diverse del Piacentino**, 1775, busta 73

**7. Diverse**, 1788, busta 198

**8. Diverse**, 1789, busta 218

**\*9. Diverse**, 1791, busta 247,  
12 fascicoli mensili

**10. Diverse**, 1792, busta 265

**11. Diverse**, 1793, busta 285

**12. Diverse**, 1794, busta 297

**13. Diverse**, 1795, busta 320

**14. Diverse di Parma**, 1796, busta 330

**\*15. Diverse. Scelte**, 1797, busta 353

Corrispondenza in fascicoli giornalieri: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27 luglio

**16. Diverse**, 1798, busta 363

**17. Diverse**, 1799, busta 384bis

**18. Diverse**, 1785-1802, busta 437

**19. Diverse**, s.d., buste 1, 142 e 231

**20. Diverse di grazia e giustizia**, s.d., buste 442 – 447

**21. Diverse di Parma e Piacenza**, s.d., busta 65

**22. Diverse di Piacenza**, s.d., busta 66

**23. Affari diversi di giustizia A-B**, s.d., busta 415

**24. Affari diversi di giustizia C-Z**, s.d., buste 438 – 441

**25. Affari particolari**, 1777-78, busta 68

**26. Affari per deroghe**, 1788- 1802, busta 448

**27. Carcerati**, 1740-98 e 1802-04, busta 219

**28. Carteggio intorno a diversi privilegi**, 1748-89, busta 52

**29. Comuni. Diverse**, 1797, busta 352

- 30. Denunzie criminali di Parma, 1802, busta 51**
- 31. Disposizioni del luogotenente vice governatore dei Ducati di Parma e Piacenza agli uditori civile e criminale in materia di giustizia, 1742, buste 9-10**
- 32. Magistrato camerale, 1787-99, busta 188**
- 33. Mutazioni, promozioni e rimozioni di ministri e giudicenti, 1745-81, busta 2**
- 34. Pendenze criminali di malviventi, 1743, busta 12**
- 35. Rescritti per abitare fuori stato, 1787-1794, busta 50**

## 6. ATTI GIUDIZIARI EX-CARMINE

Date: 1486-1807

Consistenza: 6024 unità

Strumenti di ricerca: *Atti giudiziari ex-Carmine* - Elenco sommario; *Tribunale* – Elenco di versamento (inventario n, 227)

### Storia archivistica

Le carte delle magistrature giudiziari di Antico regime sono attualmente frazionati all'interno di due nuclei documentari: il primo, denominato *Atti giudiziari ex-Carmine* è il più consistente ed eterogeneo per tipologia; il secondo, più ristretto e costituito da un'unica tipologia documentale, è denominato *Tribunale – Serie “Querele”*.

Si è deciso tuttavia di conservare la denominazione di *Atti giudiziari ex-Carmine*, benché una parte dei documenti non sia transitata attraverso il deposito menzionato.

Il nucleo *Atti giudiziari ex-Carmine* è un esteso fondo complesso, frutto di quattro successivi versamenti (detti convenzionalmente “Serie”), effettuati nel corso della prima metà del Novecento dall'Archivio del Comune di Parma, dall'Archivio notarile e dalla Corte d'appello e costituiti dalla documentazione prodotta da varie magistrature civili e criminali, urbane e periferiche.

I documenti della *Serie I* furono versati dall'Archivio del Comune di Parma negli anni 1904, 1911, 1913. Le carte sono prodotte dagli uffici del governatore, dell'uditore civile, dell'avvocato e del referendario e comprendono atti, citazioni e sentenze. È presente anche un nucleo, afferente in gran parte alla Congregazione degli alloggi, riguardante il mantenimento delle truppe e degli eserciti in transito.

La *Serie II* proviene dall'Archivio notarile di Parma nel 1896 circa. È costituita da documenti afferenti al governatore e all'uditore civile, analoghi a quelli della *Serie I*.

La *Serie III* giunge dalla Corte d'appello di Parma nel 1904. È costituita da circa 3000 registri di attuari.

La *Serie IV* venne versata nel 1904 dalla Corte d'appello di Parma<sup>1072</sup> e presenta la maggior varietà tipologica, essendo costituita da documenti prodotti dalle diverse

---

<sup>1072</sup> Corte d'appello di Parma. *Atti antichi da trasportarsi all'archivio di Stato. Antico archivio del cessato Tribunale supremo di revisione dei già Stati parmensi (dal 1589 al 1804)*, elenco di versamento manoscritto, Inventario n. 253.01.

magistrature giudiziarie: Supremo consiglio di grazia e giustizia, Dettatura, Congregazione dei ministri, governatore, uditore civile.

Il materiale, trasferito più volte, è attualmente conservato presso la sede di via La Spezia ed è stato censito nel 2007: il relativo elenco permette di individuare nuclei di documentazione prodotta dalle diverse magistrature, spesso distribuiti tra più serie-versamento, e diverse tipologie documentarie (processi, registri degli attuari, sentenze).

Il nucleo *Tribunale – Serie “Querele”* è stato invece versato nel 1900 dal tribunale di Parma, unitamente ad altra documentazione di tribunali ottocenteschi. La denominazione *Querele*, attribuita dall’ente versante, è puramente convenzionale, dal momento che il materiale è invece costituito da circa 600 registri di notai che operavano presso le magistrature giudiziarie nel XVII secolo. Tali registri, attualmente in corso di riordino a cura di Antonella Barazzoni, si integrano con quelli della *Serie III*.

### **Struttura del fondo**

La ricognizione del fondo e l’esame a campione delle diverse tipologie documentarie consentono di delineare una struttura di massima del fondo, organizzata in 7 serie: le prime 6 intestate ai soggetti produttori, l’ultima secondo un criterio tipologico.

#### **1. Tribunali**

- 1. Sessioni dei tribunali
  - Dettatura
  - Supremo consiglio di grazia e giustizia
  - Congregazione dei ministri)
- 2. Voti criminali

#### **2. Governatore**

- 1. Citazioni
- 2. Sentenze
- 3. Atti
- 4. Corrispondenza

### 3. Uditore civile

- 1. Citazioni
- 2. Sentenze
- 3. Atti
- 4. Deposizioni di testimoni
- 5. *Processus extracti*
- 6. Deroche a fedecommissi
- 7. Conflitti

### 4. Magistrato delle finanze

- 1. Processi per dazi
- 2. Licenze
- 3. Mandati di pagamento
- 4. Tasse

### 5. Magistrati comunali e Congregazioni

- 1. Avogadro
- 2. Referendario
- 3. Pretori
- 4. Decurioni della Comunità di Parma
- 5. Congregazione sopra i comuni
- 6. Congregazione degli alloggi

### 6. Attuari

- 1. Registri
- 2. Filze

### 7. Suppliche

- 1. *Civiles extractae*
- 2. *Civiles non extractae*
- 3. *Criminales extractae*
- 4. *Criminales non extracte*

Le prime 4 serie comprendono la documentazione delle principali magistrature, collegiali e monocratiche, regolate dalle *Constitutiones*; la quinta riunisce le carte prodotte dalle magistrature di ascendenza comunale e dalle Congregazioni. La serie 6, molto consistente, contiene i registri e le filze prodotte dai notai che prestavano servizio presso le magistrature giudiziarie. La serie 7 comprende infine documentazione prodotta nei procedimenti di esame delle suppliche e va messa probabilmente in relazione con quella del fondo *Memoriali*, al quale si rimanda.

Per la presente ricerca sono state esaminate analiticamente le serie e sottoserie afferenti alla giustizia criminale, cioè:

- 1.1 Sessioni
- 1.2 Voti criminali
- 6. Attuari

## **Descrizioni analitica delle serie afferenti alla giustizia criminale**

### **Sottoserie 1.1. Sessioni delle magistrature giudiziarie**

La serie è costituita dai fascicoli delle sessioni – cioè delle riunioni periodiche, che si tenevano due o tre volte a settimana per l'esame e la discussione di suppliche, ricorsi, aggiornamenti e altre comunicazioni – della Dettatura, della Congregazione dei ministri del Supremo consiglio di giustizia, riuniti in buste annuali o semestrali.

A ogni sessione corrisponde generalmente un fascicolo, che presenta una struttura omogenea per le tre magistrature e costante nel corso del tempo: esso si apre generalmente con il verbale della sessione, seguito dagli allegati relativi alle varie questioni dibattutevi: suppliche, ricorsi, aggiornamenti relativi a cause civili e criminali.

I verbali delle sessioni della Dettatura più risalenti, fino al 1738, sono conservati in filza. Dal 1768 si struttura il fascicolo.

#### **1.1. Sessioni della Dettatura**

**1727-1781**

**bb. 11**

I fascicoli di sessione contengono il verbale e i relativi allegati, con la documentazione delle questioni trattate. I verbali delle prime buste sono piuttosto scarni: contengono l'elenco dei presenti e generici riferimenti al compiuto esame delle suppliche; a partire dalla busta 10 sono invece costituiti da un dettagliato resoconto della seduta.

1. 1726-1728, in filza
2. 1729-1730, in filza
3. 1730-1738, in filza
4. 1739-1750: atti relativi ai debiti dell'Ordine costantiniano
5. 1745-1759: sessioni e atti
6. 1749-1753
7. 1754-1758
8. 1767-1772: sessioni e atti
9. 1776-1779
10. 1780

11. 1781

## **1.2. Sessioni del Supremo consiglio di grazia e giustizia**

**1781-1797**

### **bb. 18**

I fascicoli di sessione sono analoghi a quelli della serie 1.3: contengono il verbale dettagliato dell'adunanza e i relativi allegati

1. 1781

2. 1782

3. 1783

4. 1784

5. 1785 – Primo semestre

6. 1785 – Secondo semestre

7. 1786 – Primo semestre

8. 1786 – Secondo semestre

9. 1787 – Gennaio-luglio

10. 1787 – Agosto-dicembre

11. 1788

12. 1790

13. 1791

14. 1792

15. 1793

16. 1794

17. 1795

18. 1797

### **1.3. Sessioni della Congregazione dei ministri**

**1700-1796**

**bb. 38**

I fascicoli di sessione sono generalmente privi di verbale e contengono la sola documentazione delle questioni trattate.

|               |          |
|---------------|----------|
|               | 19. 1774 |
| 1. 1700-1701  | 20. 1780 |
| 2. 1708-1709  | 21. 1781 |
| 3. 1710-1711  | 22. 1782 |
| 4. 1711-1713  | 23. 1783 |
| 5. 1714-1715  | 24. 1785 |
| 6. 1721-1722  | 25. 1786 |
| 7. 1726-1727  | 26. 1787 |
| 8. 1729-1733  | 27. 1788 |
| 9. 1740-1741  | 28. 1789 |
| 10. 1749-1751 | 29. 1790 |
| 11. 1756      | 30. 1791 |
| 12. 1754-1758 | 31. 1792 |
| 13. 1759-1767 | 32. 1793 |
| 14. 1768      | 33. 1794 |
| 15. 1769      | 34. 1794 |
| 16. 1769-1770 | 35. 1795 |
| 17. 1771      | 36. 1796 |
| 18. 1772      | 37. 1796 |

38. *Miscellanea di convocazioni della Dettatura, Congregazione de' ministri ed atti nanti giudici delegati dal 1669 a tutto il 1746*: il fascicolo, così denominato dai riordinatori settecenteschi, contiene minute dei verbali di convocazione, memoriali e corrispondenza.

## **Sottoserie 1.2. Voti criminali**

La sottoserie è costituita dai voti criminali espressi dalla Dettatura (fino al 1781 circa), dal Supremo consiglio di grazia giustizia (dal settembre 1781) e dalla Congregazione dei ministri.

I fascicolo di voto è costituito dai documenti prodotti lungo tutto il corso della causa, generalmente i seguenti:

- Voto del tribunale supremo
- Eventuale minuta della lettera di trasmissione della sentenza al magistrato competente
- Relazione con voto del magistrato competente
- Difesa
- Atti del processo in volume

**Busta 1.**

*Vota criminalia excelsii Ducalis consiliis ab anno 1586 per totum annum 1588*

È costituita da 127 fascicoli, costituiti da voti criminali, esami di suppliche e corrispondenza o atti.

Si possono riconoscere, in base alla numerazione originale, due nuclei di documentazione:

- il primo comprende fascicoli dal periodo 1586-1587, numerati da 1 a 5;
- il secondo fascicoli del 1587-1588, numerati da 1 a 73 e in alcuni casi contenenti la relazione.

**Busta 2.**

*Vota criminalia exc(elsae) Dictaturae Parmae ab anno 1648 ad annum 1670*

1657-1670

La busta è costituita da 118 fascicoli di voti criminali emessi dalla Dettatura. Il fascicolo presenta una struttura piuttosto omogenea, con voto ed eventuali allegati. I voti, nella sezione narrativa, indicano anche il reato commesso o l'argomento del voto (ad esempio nel fascicolo n. 110, che riguarda il riesame di un reo già condannato).

Sono state dunque rilevati i seguenti dati: numero di corda, data del voto, rei, magistrato competente, reato

| <b>N.</b> | <b>Data voto</b> | <b>Reo</b>        | <b>Magistrato</b>          | <b>Reato</b>  |
|-----------|------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 1         | 27/03/1657       | Bartolomeo Longhi | Uditore criminale di Parma | Riesame della condanna di bando per bestemmia                         |
| 2         | 21/04/1657       | Pellegrino Rasori | Uditore criminale di Parma | Omicidio, complicità in occultamento di cadavere, furto, contrabbando |

|    |            |                                    |  |   |
|----|------------|------------------------------------|--|---|
| 3  | 21/04/1657 | Fratelli Gavazzli                  | Uditore criminale di Parma                               | Furto   |
| 4  | 21/04/1657 | Antonio Maria De Bettati           | Uditore criminale di Parma                               | Furto   |
| 5  | 14/03/1658 | Francesco Pederzone                | Uditore criminale di Parma (Francesco Maria De Galeotti) | Furto   |
| 6  | 14/03/1658 | Paolo Bernasconi                   | Uditore criminale di Parma                               | <i>Pro falsificatione mandatorum et exatione pecuniarum</i> a danno della Camera ducale |
| 7  | 14/03/1658 | Pietro Della Monica                | Uditore criminale di Parma                               | Stupro  |
| 8  | 14/03/1658 | Antonio De Adorni                  | Uditore criminale di Parma                               | Taglio di una mano  |
| 9  | 14/03/1658 | Giuseppe Farfaroni                 | Uditore criminale di Parma                               | Percosse  |
| 10 | 14/03/1658 | Guido Maria De Palazzi             | Uditore criminale di Parma                               | Complicità con altri rei  |
| 11 | 14/03/1658 | Antonio De Franzini                | Fiscale di Parma (giudice delegato)                      | Sparo con armi vietate  |
| 12 | 14/03/1658 | Ilario De Rico                     | Scipione Bussetti, Maggior Magistrato                    | Omicidio (esame delle risultanze dopo la tortura)                                       |
| 13 | 26/03/1658 | Augusto Vella                      | Scipione Bussetti, Maggior Magistrato                    | Armi vietate  |
| 14 | 26/03/1658 | Paolo De Righi                     | Uditore criminale di Parma                               | Furto   |
| 15 | 04/04/1658 | Francesco Rainerio                 | Uditore criminale di Parma                               | Furto   |
| 16 | 18/10/1659 | Carlo Billosti                     | Consigliere Nicola De Comitibus                          | Omicidio  |
| 17 | 07/11/1659 | Clara De Rubeis                    | Consigliere Nicola De Comitibus                          | Furto   |
| 18 | 08/11/1659 | Pietro Antonio Cornacchia e correi | Consigliere Nicola De Comitibus                          | Falsificazione di mandati di cattura  |
| 19 | 08/11/1659 | Francesco Maria De Pizzi           | Consigliere Nicola De Comitibus                          | Sparo con archibugio  |
| 20 | 18/11/1659 | Carlo Beltosi                      | Consigliere Nicola De Comitibus                          | Omicidio  |
| 21 | 04/12/1659 | Giacomo Campanini                  | Uditore criminale di Parma                               | Complicità in rapina  |

|    |            |  |                                 |                                 |
|----|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 22 | 04/12/1659 | Girolamo Vandorni                                      | Uditore criminale di Parma      | Furto                           |
| 23 | 08/12/1659 | Michele Del Ponte                                      | Uditore criminale di Parma      | Reato non indicato              |
| 24 | 22/12/1659 | Ottavio De Rubeis                                      | Uditore criminale di Parma      | Furto                           |
| 25 | 22/12/1659 | Bernardo De Paoli                                      | Uditore criminale di Parma      | Schioppo vietato                |
| 26 | 22/12/1659 | Maddalena Brina, Carlo Brandone, Benedetto De Giorgi   | Uditore criminale di Parma      | Reato non indicato              |
| 27 | 02/01/1660 | Carlo Brandoni   | Uditore criminale di Parma      | Falsificazione di fede notarile |
| 28 | 02/01/1660 | Clemente Ricci   | Consigliere Nicola De Comitibus | Furto                           |
| 29 | s.d.       | Michele Del Pozzo                                      | Uditore criminale di Parma      | Schioppo vietato                |
| 30 | 10/01/1660 | Francesco Donato                                       | Uditore criminale di Parma      | Furto                           |
| 31 | 13/01/1660 | Bernardo Carraia (detto Del Rege) e Giovanni De Curtis | Uditore criminale di Parma      | Furto                           |
| 32 | 13/01/1660 | Giacomo Campanini                                      | Uditore criminale di Parma      | Rapina                          |
| 33 | 13/01/1660 | Pietro Maria De Sermenti                               | Uditore criminale di Parma      | Sparo con archibugio            |
| 34 | 27/01/1660 | Francesco De Mandrighi                                 | Consigliere Nicola De Comitibus | Furto                           |
| 35 | 03/02/1660 | Paolo Maria Caminati                                   | Uditore criminale di Parma      | Furto                           |
| 36 | 11/05/1660 | Tiberio De Abbati                                      | Uditore criminale di Parma      | Omicidio                        |
| 37 | 12/07/1660 | Filippo Alessandro Passoni e Lazzaro Neva              | Uditore criminale di Parma      | Omicidio                        |
| 38 | 22/07/1660 | Basilio Parisini                                       | Diversi consiglieri             | Omicidio                        |
| 39 | 29/07/1660 | Basilio Parisini                                       | Diversi consiglieri             | Omicidio                        |

|    |            |   |  |                     |
|----|------------|---|--|---------------------|
| 40 | 09/01/1662 | Stefano De Gabrielli  | Uditore criminale di Parma                   | Furto               |
| 41 | 10/01/1662 | Giovanni Antonio De Reno  | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 42 | 16/01/1662 | Rocco Taffurello  | Uditore criminale di Parma                   | Furto               |
| 43 | 16/01/1662 | Felice Bernuzzi   | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 44 | 16/01/1662 | Domenico De Cacciamani  | Uditore criminale di Parma                   | Abigeato            |
| 45 | 27/01/1662 | Biagio Dall'Olio e Antonio Pilotta  |  | Omicidio (riesame?) |
| 46 | 23/10/1662 | Andrea De Spelti  | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 47 | 10/03/1663 | Ludovico Dell'Amabilia  | Uditore criminale di Parma                   | Rapina              |
| 48 | 13/04/1663 | Andrea Pisone e Girolamo De Capiti  | Governatore di Piacenza                      | Furto               |
| 49 | 27/08/1663 | Conte Giovanni Antonio Succi, Terenziano Orlandini, Marco Donzelli, Giacomo De Quanti, Giulia Benassi | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 50 | 05/09/1663 | Conte Giovanni Antonio Succi  | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 51 | 10/10/1663 | Terenziano Orlandini e Marco Donzelli   | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 52 | 19/02/1664 | Pietro Dolcini  | Uditore criminale di Parma                   | Schioppo vietato    |
| 53 | 19/02/1664 | Filippo Di Biagio   | Uditore criminale di Parma                   | Abigeato            |
| 54 | 19/02/1664 | Pietro De Boncompagni   | Uditore criminale di Parma                   | Furto               |
| 55 | 19/02/1664 | Giovanni Lorenzo Conforti   | Uditore criminale di Parma                   | Schioppo vietato    |
| 56 | 19/02/1664 | Domenico Zerbi  | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 57 | 05/08/1664 | Conte Giovanni Antonio Succi  | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |
| 58 | 05/08/1664 | Giulia Benassi  | Uditore criminale di Parma, giudice delegato | Omicidio            |
| 59 | 21/08/1664 | Giovanni Del Groppo   | Uditore criminale di Parma                   | Omicidio            |

|    |            |   |                                 |   |
|----|------------|---|---------------------------------|---|
| 60 | 10/11/1664 | Antonio De Grandi   | Uditore criminale di Parma      | Conte Giovanni Antonio Succi                          |
| 61 | 25/11/1664 | Giuseppe De Catelli   | Uditore criminale di Parma      | Furto   |
| 62 | 25/11/1664 | Ferrante De Comitibus   | Uditore criminale di Parma      | Furto   |
| 63 | 25/11/1664 | Giovanni De Pescheria   | Uditore criminale di Parma      | Omicidio  |
| 64 | 13/02/1665 | Marco Antonio Sezzi   | Uditore criminale di Parma      | Omicidio  |
| 65 | 26/02/1665 | Marco Antonio Sezzi   | Uditore criminale di Parma      | Omicidio  |
| 66 | 08/06/1665 | Pietro Paolo Baietta  | Pretore di Fiorenzuola          | Complicità in furto                                   |
| 67 | 19/06/1665 | Bernardo De Magris, Matteo De Bravi, Ludovico Desù e Giulio Ferrari | Uditore criminale di Parma      | Furto   |
| 68 | 23/06/1665 | Pietro Giovanni Ferrari   | Uditore criminale di Parma      | Omicidio  |
| 69 | 23/06/1665 | Antonio De Grandi   | Uditore criminale di Parma      | Conte Giovanni Antonio Succi                          |
| 70 | 09/07/1665 | Giacomo De Zaccaroni  | Pretore di Busseto              | Stupro  |
| 71 | 24/12/1665 | Bernardino D'Alperti  | Uditore criminale di Parma      | Omicidio  |
| 72 | 11/01/1666 | Paolo Salando   | Uditore criminale di Parma      | Grassazione   |
| 73 | 21/01/1666 | Antonio Chetio  | Uditore criminale di Parma      | Complicità in aggressione                             |
| 74 | 01/03/1666 | Pietro De Bondani   | Consigliere Nicola De Comitibus | Furto   |
| 75 | 02/03/1666 | Bartolomeo Marchisio  | Uditore criminale di Parma      | Sparo con archibugio                                  |
| 76 | 03/08/1666 | Battista e Matteo De Sandis   | Consigliere Nicola De Comitibus | Furto   |
| 77 | 21/08/1666 | Battista e Matteo De Sandis   | Consigliere Nicola De Comitibus | Furto   |
| 78 | 26/08/1666 | Pietro e Angelo De rivari   | Consigliere Nicola De Comitibus | Furto di grano  |
| 79 | 20/09/1666 | Giorgio De Conforti   | Pretore di Cortemaggiore        | Querelato e inquisito                                 |
| 80 | 29/09/1666 | Francesco Brozzi  | Uditore criminale di Parma      | Omicidio  |
| 81 | 21/10/1666 | Francesco Aimi  | Uditore criminale di Parma      | Già condannato in contumacia e bandito per vari furti |

|     |            |  |   |   |
|-----|------------|--|---|---|
| 82  | 24/10/1667 | Lorenzo Pedrochi e Francesco Piazza          | Uditore criminale di Parma  | Schioppo vietato                                      |
| 83  | 14/11/1667 | Michele Panizzeri e Giovanni Maria De Fragni | Pretore di Sala   | Condannati in contumacia per omicidio                 |
| 84  | 05/12/1667 | Vincenzo Passerini e Adrea de Fochi          | Uditore criminale di Parma  | Furto   |
| 85  | 05/12/1667 | Giuseppe Ferrari (detto Anima nera)          | Uditore criminale di Parma  | Ferimento   |
| 86  | 19/12/1667 | Giovanni Francesco Pisa                      | Uditore criminale di Parma  | Già bandito per associazione con delinquenti capitali |
| 87  | 29/12/1667 | Giovanni Battista Barocci                    | Fiscale di Parma  | Commutazione di pena                                  |
| 88  | 29/12/1667 | Simone Gandini                               | Uditore criminale di Parma  | Furto   |
| 89  | 08/03/1668 | Francesco Maria Tirelli, pretore             | Uditore criminale di Parma Giovanni Carlo Santi), poi concluso da Pietro Antonio Anguissola, consigliere ducale | Falso processo  |
| 90  | 27/08/1668 | Isabella De Gallani e Domenica De Trombetti  | Procuratore fiscale   | Esame del memoriale                                   |
| 91  | 30/04/1669 | Giuseppe Ferrari (detto Anima nera)          | Uditore criminale di Parma  | Violazione dell'esilio                                |
| 92  | 27/07/1669 | Bartolomeo Fratoni                           | Uditore criminale di Parma  | Omicidio  |
| 93  | 29/05/1669 | Massimo Sabadino                             | Uditore criminale di Parma  | Furto   |
| 94  | 04/06/1669 | Santino Carraria                             | Uditore criminale di Parma  | Furto   |
| 95  | 07/06/1669 | Massimo Sabadino                             | Uditore criminale di Parma  | Furto   |
| 96  | 13/03/1670 | Paolo Borri                                  | Pretore di Montechiarugolo, concluso dal procuratore ducale Francesco Casale                                    | Turbato possesso                                      |
| 97  | 19/05/1670 | Fratelli Galli                               | Pretore di Borgo Sa Donnino   | Scavo e turbato possesso                              |
| 98  | 23/05/1670 | Damiano Mambriani                            | Uditore criminale di Parma  | Incendio  |
| 99  | 23/05/1670 | Lazzaro Della Vedova                         | Uditore criminale di Parma  | Furto   |
| 100 | 23/05/1670 | Genesio Casoli                               | Uditore criminale di Parma  | Furto   |
| 101 | 30/05/1670 | Michele Pasini e correi                      | Uditore criminale di Parma  | Furto   |

|     |            |  |  |                                       |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|
| 102 | 08/06/1670 | Giulio Cesare Boselli, conduttore della gabella di Zibello | Uditore criminale di Parma                     | Scorrettezze nell'esazione            |
| 103 | 08/06/1670 | Bartolomeo Vandoni   | Uditore criminale di Parma                     | Truffa                                |
| 104 | 12/06/1670 | Giovanni Battista Aimi                                     | Uditore criminale di Parma                     | Schioppo vietato                      |
| 105 | 12/06/1671 | Girolamo Lughini   | Uditore criminale di Parma                     | Omicidio                              |
| 106 | 23/06/1670 | Girolamo Lughini   | Uditore criminale di Parma                     | Omicidio                              |
| 107 | 30/06/1670 | Leonardo De Simoni   | Uditore criminale di Parma                     | Stupro                                |
| 108 | 30/06/1670 | Lazzaro Copino   | Uditore criminale di Parma                     | Stupro                                |
| 109 | 07/07/1670 | Michele Zamboni  | Uditore criminale di Parma                     | Unione di armati                      |
| 110 | 07/07/1670 | Paolo Bisio  | Uditore criminale di Parma                     | Condannato in contumacia per omicidio |
| 111 | 14/07/1670 | Michele Zamboni  | Uditore criminale di Parma                     | Unione di armati                      |
| 112 | 14/07/1670 | Giovanni Agostino Valla                                    | Procuratore Francesco Casale, giudice delegato | Turbato possesso                      |
| 113 | 08/01/1670 | Antonio Tamoria  | Uditore criminale di Parma                     | Truffa                                |
| 114 | 11/08/1670 | Alessandro Baldizzi  | Uditore criminale di Parma                     | Furto di asino                        |
| 115 | 17/08/1670 | Giovanni Antonio Zinelli                                   | Uditore criminale di Parma                     | Reato non indicato                    |
| 116 | 17/08/1670 | Pietro Mazzoli   | Uditore criminale di Parma                     | Reato non indicato                    |
| 117 | 18/08/1670 | Giovanni Antonio Zinelli                                   | Uditore criminale di Parma                     | Reato non indicato                    |
| 118 | 15/09/1670 | Pietro Bisio e Francesco De Mari                           | Uditore criminale di Parma                     | Sparo notturno con archibugio         |

### **Busta 3**

1672-1688

È costituita da fascicoli di voto per vari reati, atti del notaio criminale, corrispondenza:

1. 4 cause istruite dall'uditore criminale di Parma, per furto, adulterio e percosse, 1672
2. 14 cause per turbato possesso e captazione di acque, istruite dall'uditore criminale di Parma, dal governatore di Parma e da alcuni giudicanti foresi, 1783
3. fascicolo di atti di un notaio criminale, con documentazione relativa a visite alle carceri, fedi di carità, cause, 1683
4. 4 cause per turbato possesso, 1784
5. 2 cause per turbativa e furto, istruite dall'uditore criminale di Parma e dal commissario di Colorno
6. 29 cause istruite dall'uditore criminale di Parma, dal governatore di Parma, dal commissario di Colorno e dal pretore di Busseto, per turbativa, turbato possesso, captazione di acque, taglio di legname, 1686
7. fascicolo di corrispondenza miscellanea, 1787-1788

**Busta 4**

1691-1732

È costituita da 82 fascicoli di voti criminali, tutti espressi dalla Dettatura a eccezione dei numeri 37 e 50, espressi invece dalla Congregazione dei ministri.

| <b>N.</b> | <b>Data voto</b> | <b>Reo</b>                        | <b>Magistrato</b>                                   | <b>Reato</b>                                   |
|-----------|------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1         | 05/01/1692       | Camillo De Orlandi                | Procuratore fiscale (De Amicis)                     | Diserzione                                     |
| 2         | 01/02/1694       | Pietro De Pinzoni                 | Consigliere Alessandro Pasini pro-uditore criminale | Contravvenzione dell'esilio                    |
| 3         | 03/02/1694       | Giovanni Battista Giarola         | Consigliere Alessandro Pasini pro-uditore criminale | Rapina   |
| 4         | 15/01/1695       | Giuseppe Sebastiano De Signifredi | Uditore criminale di Parma                          | Complicità in furto                            |
| 5         | 15/01/1695       | Carlo Giarola                     | Uditore criminale di Parma                          | Furto  |
| 6         | 22/01/1695       | Bartolomeo Pasino                 | Uditore criminale di Parma                          | Furto  |
| 7         | 22/01/1695       | Giovanni Gandolfi                 | Uditore criminale di Parma                          | Furto  |
| 8         | 29/01/1695       | Polidoro Balestra                 | Pretore di Busseto                                  | Furto  |
| 9         | 29/01/1695       | Angelo De Massini                 | Pretore di Busseto                                  | Furto  |
| 10        | 10/02/1695       | Antonio De Battioni               | Commissario di Colorno                              | Furto  |
| 11        | 10/02/1695       | Giacomo De Quieti                 | Commissario di Colorno                              | Truffa   |
| 12        | 16/02/1695       | Giacomo De Bonelli                | Pretore di Borgo San Donnino                        | Furto  |
| 13        | 13/02/1695       | Francesco Marcochi                | Commissario di Colorno                              | Furto  |
| 14        | 15/06/1695       | Marco Del Maestro                 | Commissario di Borgotaro                            | Omicidio                                       |
| 15        | 13/06/1695       | Francesco Spigardi                | Commissario di Borgotaro                            | Complicità in omicidio (con Marco Del Maestro) |
| 16        | 06/11/1695       | Francesco Fossa                   | Commissario di Colorno                              | Furto  |

|    |            |   |                              |   |
|----|------------|---|------------------------------|---|
| 17 | 14/06/1696 | Andrea e Antonio De Sonzini             | Uditore criminale di Parma   | Furto *di fascicoli della Camera ducale |
| 18 | 25/07/1696 | Antonio Barlengo (o De Borlenghi)       | Pretore di Borgo San Donnino | Furto                                   |
| 19 | 07/12/1696 | Alessandro De Bocchi                    | Commissario di Colorno       | Fratricidio                             |
| 20 | 01/01/1697 | Paolo Barberio e Bartolomeo De Allegris | Uditore criminale di Parma   | Furto                                   |
| 21 | 30/06/1697 | Agnese De Zelioli                       | Uditore criminale di Parma   | Furto                                   |
| 22 | 30/06/1697 | Caterina Fratta                         | Uditore criminale di Parma   | Infanticidio                            |
| 23 | 01/07/1697 | Violante De Moroni                      | Uditore criminale di Parma   | Furto                                   |
| 24 | 22/07/1697 | Antonio Barlengo (o De Borlenghi)       | Pretore di Borgo San Donnino | Furto                                   |
| 25 | 12/05/1698 | Giovanni Rosati                         | Commissario di Colorno       | Furto                                   |
| 26 | 12/05/1698 | Battista De Galanti                     | Commissario di Colorno       | Furto                                   |
| 27 | 28/02/1699 | Pietro De Bochi                         | Commissario di Colorno       | Fratricidi                              |
| 28 | 16/03/1699 | Francesco De Mulateri                   | Uditore criminale di Parma   | Aggressione                             |
| 29 | 21/08/1699 | Giuseppe De Pini                        | Preore fiscali di Parma      | Percosse                                |
| 30 | 30/12/1699 | Giuseppe De Bosi                        | Uditore criminale di Parma   | Furto                                   |
| 31 | 01/01/1700 | Andrea De Folli                         | Uditore criminale di Parma   | Contravvenzione dell'esilio             |
| 32 | 15/03/1700 | Giovanni Beccaria                       | Commissario di Colorno       | Furto                                   |
| 33 | 17/05/1700 | Pantaleo Fiscale                        | Commissario di Bardi         | Falsità                                 |
| 34 | 20/12/1700 | Filippo De Donini                       | Conte Benedetto De Mischi    | Estorsione e concussione                |
| 35 | 01/01/1701 | Manfredo De Bazini                      | Commissario di Bardi         | Vendita dolosa di frumento              |

|    |            |                                      |                                   |  |
|----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 36 | 04/04/1701 | Giulia De Ferrari                    | Pretore feudale di Tizzano        | Revisione del processo, per infanticidio             |
| 37 | 18/07/1701 | Sebastiano Strinati                  |                                   |  |
| 38 | 26/09/1703 | Francesco Moreno e Giovanni Curato   | Uditore criminale di Parma        | Tentata diserzione                                   |
| 39 | 25/02/1703 | Angelo Da Su                         | Uditore criminale di Parma        | Omicidio   |
| 40 | 05/03/1703 | Giulio Bonati                        | Uditore criminale di Parma        | Furto  |
| 41 | 05/03/1703 | Andrea Bocchi                        | Uditore criminale di Parma        | Omicidio   |
| 42 | 11/03/1703 | Cristoforo Bertacchi                 | Uditore criminale di Parma        | Furto  |
| 43 | 11/03/1703 | Giovanni Ghirardini (detto Gatto)    | Uditore criminale di Parma        | Furto  |
| 44 | 12/03/1703 | Giovanni Marani                      | Uditore criminale di Parma        | Furto  |
| 45 | 12/03/1703 | Tommaso Della Mussa e Matteo Gorreri | Uditore criminale di Parma        | Furto sacrilego                                      |
| 46 | 05/03/1703 | Giovanni Ghirardini (detto Gatto)    | Uditore criminale di Parma        | Furto e armi vietate                                 |
| 47 | 15/03/1703 | Cristoforo Bertacchi                 | Uditore criminale di Parma        | Impedimento legittimo a sostenere la pena della fune |
| 48 | 23/04/1703 | 8 rei                                | Uditore criminale di Parma        | "Ut in actis"  |
| 49 | 23/04/1703 | Domenico De Carminati                | Pretore di Borgo San Donnino      | Furto (a un militare francese)                       |
| 50 | 05/06/1703 | Pietro Angelo Della Pietra           | Consigliere Pier Luigi Della Rosa | Falsità (ammissione alla composizione)               |
| 51 | 05/06/1703 | Giuseppe Gherri                      | Pretore di Borgo San Donnino      | Omicidio   |
| 52 | 16/07/1703 | Giuseppe Gherri                      | Pretore di Borgo San Donnino      | Negativa in tortura                                  |

|    |            |   |  |   |
|----|------------|---|--|---|
| 53 | 01/08/1703 | Giuseppe Vitali                             | Consigliere Sempronio Semproni, come pro-governatore | <i>Pro consumptione frumenti in vendendum panem publice</i> |
| 54 | 11/02/1704 | Pietro Del Canale                           | Consigliere Sempronio Semproni, come pro-governatore | Estorsione di denaro  |
| 55 | 19/06/1704 | Martino De Cucchi                           | Uditore criminale di Parma                           | Complicità n omicidio                                       |
| 56 | 21/07/1704 | Antonio Arrigoni                            | Uditore criminale di Parma                           | Tentata diserzione  |
| 57 | 18/08/1704 | Giuliano Bonini                             | Uditore criminale di Parma                           | Furto   |
| 58 | 23/02/1705 | Lorenzo Ricci                               | Commissario di Colorno                               | Preteso spergiuro   |
| 59 | 03/03/1705 | Antonio Giordano e correi                   | Uditore criminale di Parma                           | Ricettazione  |
| 60 | 10/03/1705 | Claudio De Narchelli                        | Uditore criminale di Parma                           | Ricettazione  |
| 61 | 10/03/1705 | Giuliano Bonini e Giuseppe Bossio (2 copie) | Uditore criminale di Parma                           | Ricettazione  |
| 62 | 12/03/1705 | Giuliano Bonini                             | Uditore criminale di Parma                           | Negativa in tortura   |
| 63 | 14/03/1705 | Antonio Maria Dolfini                       | Uditore criminale di Parma                           | Furto   |
| 64 | 14/03/1705 | Ottavio Groppi (detto Il Chierico)          | Uditore criminale di Parma                           | Furto   |
| 65 | 31/05/1706 | Ignazio Liborio De Ferrari                  | Uditore criminale di Parma                           | Diserzione  |
| 66 | 0/06/1706  | Ignazio Liborio De Ferrari                  | Uditore criminale di Parma                           | Diserzione  |
| 67 | 27/09/1706 | Giuseppe Pesci                              | Uditore criminale di Parma                           | Violazione dell'esilio                                      |
| 68 | 17/09/1706 | Angelo Vecchi                               | Uditore criminale di Parma                           | Stupro  |
| 69 | 27/09/1706 | Giuseppe Amadei                             | Uditore criminale di Parma (Nicola Mareschi)         | Arma vietata  |
| 70 | 27/09/1706 | Angelo De Romani                            | Uditore criminale di Parma (Nicola Mareschi)         | Complicità in furto   |
| 71 | 18/10/1706 | Giuseppe Petronci                           | Uditore criminale di Parma                           | Furto   |
| 72 | 08/11/1706 | Giacomo Zanchetti                           | Uditore criminale di Parma                           | Furto   |

|    |            |  |                                      |                |
|----|------------|--|--------------------------------------|----------------|
| 73 | 22/11/1706 | Giacomo Zanchetti                        | Uditore criminale di Parma           | Furto          |
| 74 | 15/07/1707 | Angelo Moroni e correi                   | Pretore di Borgo San Donnino         | Furto          |
| 75 | 19/09/1707 | Giovanni Bernardelli                     | Uditore criminale di Parma           | Furto          |
| 76 | 23/04/1708 | Pellegrino Zinetti                       | Commissario di Colorno               | Stupro         |
| 77 | 14/06/1708 | Antonio Fontana                          | Pretore di Montechiarugolo           | Furto e truffa |
| 78 | 07/10/1719 | Stefano Hoor e Giacomo Macané (militari) | Commissario di Colorno               | Diserzione     |
| 79 | 15/01/1710 | Giacomo Zanchetti                        | Uditore criminale di Parma           | Furto          |
| 80 | 07/12/1711 | Cesare Batarino                          | Uditore criminale di Parma           | Percosse       |
| 81 | 17/07/1719 | Marco Antonio Boni (militare)            | Procuratore fiscale (Giuseppe Rossi) | Diserzione     |
| 82 | 20/12/1733 | Giuseppe Zerbini e Pietro Gardella       | Uditore criminale di Parma           | Furto          |

**Busta 5**

1671-1744

È costituita da 81 fascicoli di voto, tutti espressi dalla Dettatura, a eccezione dei numeri 79, 80, 81, espressi dalla Segnatura.

| <b>N</b> | <b>Data voto</b>         | <b>Reo</b>                              | <b>Istruttore</b>                          | <b>Reato</b>                              |
|----------|--------------------------|---|--|---|
| 1        | 20/07/1671               | Stefano De Speciosi                     | Consigliere Nicola de Comiti<br>(delegato) | Furto                                     |
| 2        | 21/07/1671               | Giovanni Battista de Girolami           | Uditore criminale                          | Furto con aggressione                     |
| 3        | 02/11/1671               | Carlo De Gabiardi                       | Uditore criminale                          | Il voto riguarda un riesame               |
| 4        | 27/09/1672               | Donnino De Bullis                       | Uditore criminale                          | Furto                                     |
| 5        | 07/10/1672               | Antonio Cavallo                         | Non espresso                               | Furto                                     |
| 6        | 14/02/1672               | Mateo Pioni e Girolamo Ferrari          | Uditore criminale                          | Furto                                     |
| 7        | 14/04/1672               | Giacomo Bocchi                          | Uditore criminale                          | Furto                                     |
| 8        | 16/01/1673 in<br>vespris | Giovanni De Santori e Andrea De Ghisani | Uditore criminale                          | Omicidio                                  |
| 9        | 30/01/1673               | Antonio De Oreti                        | Uditore criminale                          | Stupro                                    |
| 10       | 20/02/1673               | Giovanni De Penillati                   | Uditore criminale                          | Omicidio                                  |
| 11       | 07/03/1673               | Mario De Agazzi                         | Uditore criminale                          | Furto                                     |
| 12       | 13/03/1673               | Paolo De Ballestrieri                   | Uditore criminale                          | Sparo con archibugio                      |
| 13       | 14/03/1673               | Giovanni Da Ulmo e Vincenzo De Rubeis   | Uditore criminale                          | Aggressione                               |
| 14       | 20/03/1673               | Silvestro De Scaffardi                  | Uditore criminale                          | Fratricidio                               |
| 15       | 27/03/1673               | Silvestro De Scaffardi                  | Uditore criminale                          | Calunnia                                  |
| 16       | 09/05/1673               | Giacomo De Ferrario                     | Uditore criminale                          | Furto                                     |
| 17       | 05/06/1673               | Donnino De Maceri                       | Uditore criminale                          | Nefando crimine ai danni di un<br>bambino |

|    |            |                                       |   |                                |
|----|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 18 | 17/06/1673 | Nome non leggibile                    | Uditore criminale                         | Revisione pena?                |
| 19 | 09/06/1673 | Domenico Maghenzi                     | Uditore criminale                         | Armi                           |
| 20 | 03/11/1673 | Antonio De Franzoni                   | Uditore criminale                         | Armi                           |
| 21 | 03/11/1673 | Giovanni Golino                       | Uditore criminale                         | Stupro                         |
| 22 | 27/05/1678 | Marco Marchini                        | Consigliere Giovanni Carlo Santi          | Omicidio                       |
| 23 | 25/02/1681 | Francesco De Lori                     | Uditore criminale                         | Furto                          |
| 24 | 23/10/1684 | Andrea Zamacchi                       | Uditore criminale                         | Omicidio                       |
| 25 | 07/01/1685 | Giacomo De Petenati                   | Uditore criminale                         | Rapina                         |
| 26 | 17/05/1688 | Annibale De Guarini                   | Uditore criminale                         | falsità                        |
| 27 | 06/06/1688 | Stefano e Domenico De Zancani         | Commissario di Colorno                    | Turbato possesso               |
| 28 | 06/06/1688 | Matteo De Rabalei                     | Pretore di Borgo San Donnino              | Turbato possesso               |
| 29 | 27/07/1688 | Domenico e Giovanni Padeno            | Pretore di Berceto                        | furto                          |
| 30 | 17/10/1689 | Giovanni De Gnochì                    | Uditore criminale                         | Turbato possesso               |
| 31 | 20/10/1689 | Giovanni Paolo Zandi (o Landi?)       | Uditore criminale                         | Demolizione di un fabbricato   |
| 32 | 02/01/1690 | Ludovico e Francesco Sauri            | Pretore di Busseto                        | Turbato possesso               |
| 33 | 09/01/1690 | Antonio Maria De Chiarini             | Uditore criminale                         | Taglio di erba                 |
| 34 | 04/02/1690 | Alessandro De Petra                   | Pro-uditore criminale                     | Omicidio                       |
| 35 | 13/02/1690 | Giuseppe e Giovanni Giacomo De Allodi | Commissario di Colorno                    | Turbato possesso               |
| 36 | 14/08/1690 | Giuseppe De Dalindati                 | Governatore di Parma                      | Prelievo di acqua da un canale |
| 37 | 01/09/1690 | Pietro De Beveloti                    | Consigliere Alessandro Pasini pro-uditore | Turbato possesso               |
| 38 | 27/11/1690 | Gaspere de Campannis                  | Consigliere Alessandro Pasini pro-uditore | Turbato possesso               |
| 39 | 05/03/1691 | Ludovico Romanelli                    | Pretore di Busseto                        | Turbato possesso               |
| 40 | 05/03/1691 | Pietro Fagnone                        | Pretore di Busseto                        | Turbato possesso               |
| 41 | 20/05/1691 | Felice De Ghilani                     | Pro-uditore criminale                     | Ferimento                      |

|    |            |   |   |                        |
|----|------------|---|---|------------------------|
| 42 | 01/08/1691 | Domenico De Tondelli                                    | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 43 | 01/08/1691 | Giacomo De Stefani                                      | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 44 | 14/08/1691 | Antonio Maria De Lupis                                  | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 45 | 14/08/1691 | Francesco Felina  | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 46 | 15/08/1691 | Giulio De Ceratu  | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 47 | 16/08/1691 | Francesco De Elvezi                                     | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 48 | 17/08/1691 | Antonio Spaggiari                                       | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 49 | 19/08/1691 | Domenico De Musis                                       | Pro-uditore criminale                     | Contravvenzione esilio |
| 50 | 19/08/1691 | Giuseppe De Zerbini                                     | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 51 | 20/08/1691 | Domenico De Bertoli                                     | Pro-uditore criminale                     | Omicidio               |
| 52 | 04/09/1691 | Antonio De Bragazzi                                     | Pretore di Valle dei Cavalieri            | Stupro                 |
| 53 | 04/09/1691 | Domenica Spotti, Paolo Fogliardi, Francesco De Blanchis | Pretore di Borgo San Donnino              | Furto                  |
| 54 | 04/09/1691 | Andrea De Follis  | Pretore di Borgo San Donnino              | Furto                  |
| 55 | 04/09/1691 | Marco Aurelio del Re                                    | Pretore di Borgo San Donnino              | Furto                  |
| 56 | 05/09/1691 | Bartolomeo De Avanzini                                  | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 57 | 05/09/1691 | Cristoforo De Baschis                                   | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 58 | 05/09/1691 | Giacomo Pisi  | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |
| 59 | 07/05/1691 | Staore Domenico Borella e il figlio                     | Governatore di Parma (delegato)           | turbato possesso       |
| 60 | 21/05/1691 | Domenico De Pedrazzi                                    | Consigliere Alessandro Pasini pro-uditore | Taglio di alberi       |
| 61 | 03/07/1691 | Pietro Fagnone  | Pretore di Busseto                        | Turbato possesso       |
| 62 | 23/08/1691 | Domenico De Pedrati                                     | Consigliere Alessandro Pasini pro-uditore | Turbato possesso       |
| 63 | 07/09/1691 | Francesco Maria Buzzi                                   | Pro-uditore criminale                     | Truffa                 |
| 64 | 08/09/1691 | Michele Manfredi  | Uditore criminale                         | Furto                  |
| 65 | 10/09/1691 | Giorgio Cabini  | Pro-uditore criminale                     | Furto                  |

|    |            |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|
| 66 | 11/09/1691 | Giuseppe De Bochis  | Pro-uditore criminale                     | Furto                                   |
| 67 | 11/09/1691 | Filippo De Belentani  | Pro-uditore criminale                     | Ritrovamento di denaro e non denunciato |
| 68 | 14/09/1691 | Donnino De Droghi e Alessandro Carale                                 | Pro-uditore criminale                     | Furto                                   |
| 69 | 14/09/1691 | Francesco De Pontremoli   | Pretore di Busseto                        | Armi                                    |
| 70 | 14/09/1691 | Carlo? De Pedrellis   | Pro-uditore criminale                     | Calunnia                                |
| 71 | 17/09/1691 | Gregorio Ragazzi, Francesco Negroni, Antonio Leporati                 | Pretore di Borgo San Donnino              | Furto                                   |
| 72 | 23/09/1691 | Antonio Riccardo Del Canale   | Pro-uditore criminale                     | Plagio                                  |
| 73 | 23/09/1691 | Giuseppe Boselli  | Pro-uditore criminale                     | Truffa                                  |
| 74 | 28/09/1691 | Domenico De Baroni  | Pro-uditore criminale                     | Omicidio                                |
| 75 | 16/06/1692 | Bartolomeo De Bernardis   | Pro uditore criminale                     | Turbato possesso                        |
| 76 | 23/08/1692 | Domenicoe Battista De Gialdis   | Pretore di Borgo San Donnino              | Furto                                   |
| 77 | 20/10/1692 | Giovanni Della Moria  | Uditore criminale                         | Turbato possesso                        |
| 78 | 15/06/1693 | Giuseppe e Francesco De Fanfonis                                      | Consigliere Alessandro Pasini pro-uditore | Turbato possesso                        |
| 79 | 27/05/1737 | Giacomo Campagna  | Uditore criminale                         | Turbato possesso                        |
| 80 | 15/06/1744 | Andreae Giuseppe De Promini   | Commissario di Val di Nure                | Turbato possesso                        |
| 81 | 15/07/1744 | Antonio e Giuseppe Francesco Orsi, Ludovico Titamani, Francesco Sanni | Commissario di Castell'Arquato            | Taglio di alberi                        |

**Busta 6.**

1694-1727

È costituita da voti relativi a reati di turbato possesso o captazione di acque, che non sono stati schedati analiticamente perché afferenti in prevalenza all'ambito civile.

**Busta 7**

1710-1769

Contiene 10 fascicoli completi di voli emessi dalla Dettatura, oltre a materiale sciolto non riferibile ad alcun fascicolo.

| <b>N.</b> | <b>Data Voto</b> | <b>Reo</b>  | <b>Magistrato</b>  | <b>Reato</b>     | <b>Contenuto</b>                          |
|-----------|------------------|---|--|------------------|---|
| 1         | 27/04/1720       | Giuseppe Recca  | Pretore di Busseto, consigliere Giovanni Francesco Garbarini | Turbato possesso | Voto, processo                            |
| 2         | 17/08/1745       | Ludovico Frustini                                       | Commissario di Val di Nure                                   | Turbato possesso | Voto, relazione, processo, corrispondenza |
| 3         | 20/08/1751       | Diodato Coghi   | Uditore criminale  | Turbato possesso | Voto                                      |
| 4         | 11/02/1754       | Alessandro Agostani, Giovanni Fiorali, Innocenzo Popoli | Commissario di Colorno                                       | Turbato possesso | Voto                                      |
| 5         | 09/06/1754       | Antonio Garoli  | Pretore di Luzzara, Consigliere Innocenzo Bertoncelli        | Furto            | Voto (2 copie), corrispondenza            |
| 6         | 15/07/1754       | Domenico Giovannoni (o Ferrarini)                       | Commissario di Colorno                                       | Turbato possesso | Voto, relazione, corrispondenza           |
| 7         | 22/11/1754       | Francesco e Battista Bossi e altri correi               | Procuratore fiscale  | Turbato possesso | Voto                                      |

|    |            |   |                                |                  |                      |
|----|------------|---|--------------------------------|------------------|----------------------|
| 8  | 26/08/1755 | Domenico Dedini                         | Ufficio criminale di Guastalla | Turbato possesso | Voto                 |
| 9  | 01/05/1768 | Andrea Brunelloni e Francesco Melgatini | Pretore di Luzzara             | Furto            | Ristretto, processo  |
| 10 | 20/02/1769 | Anna Fugazzi contro Giuseppe Riva       | Governatore di Parma           | Stupro           | Voti, corrispondenza |

### **Busta 8.**

1751-1782

Contiene 10 fascicoli di voto

Tutti i voti sono emessi dalla Dettatura, ad eccezione dei fascicoli:

- 2, 5 e 6, nei quali il voto è emesso dalla Congregazione dei ministri
- 10, nei quali il voto è emesso dal Consiglio di Giustizia

| <b>N.</b> | <b>Data voto</b> | <b>Reo</b>          | <b>Foro o magistrato competente</b> | <b>Reato</b>     | <b>Contenuto del fascicolo</b> |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1         | 12/08/1773       | Ludovico Musetti    | Assessore di Guastalla              | Furto            | Voto                           |
| 2         | 07/11/1773       | Bartolomeo Pioselli | Non espresso                        | Riesame          | Voto                           |
| 3         | 19/12/1774       | Giacomo Filippini   | Governatore di Guastalla            | Contrabbando     | Voto, processo, corrispondenza |
| 4         | 21/08/1777       | Nome non leggibile  | Non espresso                        | Turbato possesso | Voto                           |
| 5         | 10/12/1778       | Simone Abati        | Non espresso                        | Non espresso     | Voto, corrispondenza           |
| 6         | 29/07/1779       | Luigi Valentini     | Uditore criminale                   | Non espresso     | Voto                           |

|    |            |                               |                          |          |                           |
|----|------------|-------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|
| 7  | 29/07/1779 | Pietro Guaita                 | Governatore di Guastalla | Stupro   | Relazione, processo, voto |
| 8  | 02/09/1779 | Luigi Morini                  | Uditore criminale        | Stupro   | Voto                      |
| 9  | 12/09/1779 | Giuseppe Borsani e Paolo Bisi | Pretore di Reggiolo      | Furto    | Voto                      |
| 10 | 03/06/1782 | Giuseppe Rossignoli           | Uditore criminale        | Omicidio | Voto, processo            |

### Busta 9

1759-1767

Contiene 22 fascicoli di processi e un fascicolo privo del voto.

Tutti i voti sono emessi dalla Dettatura, ad eccezione dei fascicoli:

- 2 e 3, nei quali il voto è emesso dal Supremo magistrato camerale *pro Dictatura*
- 17, 18, 20, nei quali il voto è emesso dalla Congregazione dei ministri

| N. | Data voto  | Rei                | Magistrato                        | Reato  | Contenuto                       |
|----|------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1  | 23/07/1759 | Nome non leggibile | Consigliere Mario Antonio Carezzi | Contenzioso relativo al vescovado di Borgo San Donnino | Voto, relazione                 |
| 2  | 19/06/1762 | Giacomo Galvani    | Uditore di Fontanellato           | Uxoricidio   | Voto, relazione <sup>1073</sup> |

<sup>1073</sup> Sottoscritta dall'uditore Carlo Gardini.

|    |            |   |                                      |                  |   |
|----|------------|---|--------------------------------------|------------------|---|
| 3  | 14/03/1763 | Pietro Ghirardini   | Uditore criminale                    | Pretese violente | Voto, lettera della Dettatura che incarica l'uditore riferire la causa                      |
| 4  | 30/05/1765 | Marco Antoni Scardova   | Governatore di Guastalla             | Falso monetale   | Voto, relazione <sup>1074</sup> , difesa <sup>1075</sup> processo <sup>1076</sup> , lettera |
| 5  | 30/05/1765 | Marcello Pizzangalli contro Pellegrino Dadini   | Pretore di Berceto                   | Turbato possesso | Voto, relazione   |
| 6  | 14/11/1766 | Francesco Panizza   | Pretore di Luzzara                   | Furto            | Voto  |
| 7  | 24/03/1767 | Ferdinando Masson   | Consigliere Anton Domenico Calderoni | Furto            | Voto, relazione <sup>1077</sup>   |
| 8  | 20/04/1767 | Agostino Maria Bocca  | Consigliere Anton Domenico Calderoni | Furto            | Voto  |
| 9  | 06/08/1767 | Antonio Bonariva  | Pretore di Luzzara                   | Omicidio         | Voto con allegato   |
| 10 | 09/09/1767 | Francesco Cremonesi   | Pretore di Luzzara                   | Furto            | Voto  |
| 11 | 22/12/1767 | Giovanni Pontoni, Pietro Gasparini, Giovanni Ghidoni (detto Campazzo), Giuseppe Bonazzi, Giuseppe Barilli | Fori di Guastalla                    | Furto            | Voto, relazione <sup>1078</sup>   |
| 12 | 17/11/1768 | Sante Marchini  | Pretore di Luzzara                   | Percosse         | Voto con allegato, relazione <sup>1079</sup>  |
| 13 | 16/11/1769 | Maria Caterina Birolo e il regio Fisco contro Andrea Gatti  | Procuratore fiscale                  | Stupro           | Voto  |

<sup>1074</sup> Sottoscritta da Stefano Dadini, con lettera di trasmissione del fiscale Negri.

<sup>1075</sup> Sottoscritta da Sante Bianchi.

<sup>1076</sup> Sottoscrizione illeggibile.

<sup>1077</sup> Trasmessa alla Dettatura dal ministro Du Tillot.

<sup>1078</sup> Sottoscritta al fiscale Paolo Santo Negri.

<sup>1079</sup> Sottoscritta dal pretore Angelo Antonio Campanini.

|    |            |   |                                    |                       |  |
|----|------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|
| 14 | 16/11/1769 | Francesco Pellizzari contro Domenico Cornazzani                           | Uditore criminale                  | Turbato possesso      | Voto   |
| 15 | 27/1181769 | Fratelli Olivetti contro Domenico Pedrazzoli e Giuseppe Buzzi             | Commissario di Colorno             | Turbato possesso      | Voto, relazione <sup>1080</sup>                            |
| 16 | 09/03/1769 | Giovanni Arati  | Governatore pretoreno di Guastalla | Furto                 | Voto, relazione <sup>1081</sup> , processo                 |
| 17 | 18/09/1769 | Federico Semperghi, Sante Matteuzzi, Antonio Rossi, Gian Martino Visconti | Uditore criminale                  | Furto                 | Voto <sup>1082</sup>                                       |
| 18 | 15/03/1773 | 10 carcerati "ladroncelli e oziosi"                                       | Uditore criminale                  | Furto e vagabondaggio | Voto <sup>1083</sup>                                       |
| 19 | 09/03/1770 | Vincenzo Grisendi   | Governatore pretoreno di Guastalla | Furto                 | Voto, relazione <sup>1084</sup> , processo <sup>1085</sup> |
| 20 | 25/07/1777 | Giacomo Ghinelli  | Uditore criminale                  | Furto                 | Voto <sup>1086</sup>                                       |
| 21 | 02/07/1772 | Serafino Rossi  | Assessore di Guastalla             | Armi                  | Voto <sup>1087</sup>                                       |
| 22 | 26/11/1772 | Virgilio Giorgi   | Assessore di Guastalla             | Omicidio              | Voto, relazione <sup>1088</sup> , processo <sup>1089</sup> |
| 23 | 1766-1767  | Francesco Panizza   | Pretore di Luzzara                 | -                     | Processo, relazione  |

<sup>1080</sup> Sottoscritta da Ercole Trieste

<sup>1081</sup> Sottoscritta dall'assessore Francesco Parolini e dal fiscale Paolo Santo Negri.

<sup>1082</sup> *Visa relatione.*

<sup>1083</sup> Menziona una lettera di delegazione della regia corte del 9 marzo 1770 e la relazione orale dell'uditore criminale.

<sup>1084</sup> Sottoscritta dall'assessore Alessandro Parolini.

<sup>1085</sup> Sottoscritto dall'attuario Giovanni Antonio Vignali.

<sup>1086</sup> *Audita relatione.*

<sup>1087</sup> *Visa relatione.*

<sup>1088</sup> Sottoscritta dall'assessore Paolo Santo Negri.

<sup>1089</sup> Il processo è sottoscritto dall'attuario Giovanni Antonio Vignali.

**Busta 10**

1778-1782

Contiene 18 fascicoli di voti emessi da tre diversi tribunali:

- Dettatura: fascicoli 1 e 3-6,
- Congregazione dei ministri: fascicoli 2 e 7
- Supremo consiglio di grazia e giustizia: fascicoli 8-11 e 13-18

| <b>N.</b> | <b>Data voto</b> | <b>Rei</b>                       | <b>Magistrato</b>                   | <b>Reato</b>   | <b>Contenuto</b>  |
|-----------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| 1         | 10/12/1778       | Michele del Filippi              | Uditore criminale di Parma          | Falso monetale | Voto con allegato, relazione, difesa, processo  |
| 2         | 24/02/1780       | Antonio Zappieri, Giuseppe Zerbi | Uditore di Borgonuovo di Monticelli | Furto          | Voto, processo  |
| 3         | 11/05/1780       | Giuseppe Norgia                  | Uditore criminale di Parma          | Furto          | Voto, relazione, difesa, processo; precedente voto (16 marzo 1780) relativo alla tortura, con relazione dell'uditore criminale e difesa <sup>1090</sup> |

---

<sup>1090</sup> Sottoscritto dall'attuario Giovanni Battista Pellicelli e dall'uditore criminale Pietro Luigi Politi.

|    |            |   |                            |                    |  |
|----|------------|---|----------------------------|--------------------|--|
| 4  | 15/06/1780 | Giuseppe Zilioli, Pietro Cavallini, Giacomo Araldi  | Uditore criminale di Parma | Furto              | Voto con allegato, relazione   |
| 5  | 03/08/1780 | Antonio Negri (detto Toganzzo)  | Governatore di Guastalla   | Furto              | Voto con allegato, relazione, processo   |
| 6  | 17/08/1780 | Luigi Ragni   | Pretore di Luzzara         | Furto              | Voto con allegato, relazione <sup>1091</sup>   |
| 7  | 26/04/1781 | Statore Bernardo Cattani  | Uditore criminale di Parma | Omicidio           | Voto con allegato, relazione, difesa, processo   |
| 8  | 15/11/1781 | Giuseppe Rodolfi (detto il Bastardo, Antonio Chiastra, Marco Testi (detto Belpé), Lorenzo Lottici (detto Bietto), Francesco Balzani (detto il Pelato) | Pretore di Sissa           | Furto              | Voto, relazione <sup>1092</sup>  |
| 9  | 22/11/1781 | Francesco Ragazzi   | Pretore di Luzzara         | Armi               | Voto con allegato, relazione <sup>1093</sup> , processo  |
| 10 | 26/11/1781 | Pietro Conti, Giacomo Pettenati   | Uditore criminale di Parma | Falso monetale     | Voto con allegato, relazione, relazione del processo difensivo, difesa, processo <sup>1094</sup>                 |
| 11 | 29/11/1781 | Girolamo Brandolini   | Uditore criminale di Parma | Omicidio           | Voto con allegato, processo  |
| 12 | 17/01/1782 | Giambattista Pinaro, Michele Albertoni  | Uditore criminale di Parma | Aggressione armata | Voto, relazione dell'uditore, difese dei due rei <sup>1095</sup> , processo <sup>1096</sup> , processo difensivo |
| 13 | 22/01/1782 | Gioseffo Appiani  | Uditore criminale di Parma | Falso monetale     | Voto con allegato, relazione, difesa, processo <sup>1097</sup>   |
| 14 | 14/03/1782 | Giuseppe Caramaschi   | Pretore di Luzzara         | Abigeato           | Voto, relazione <sup>1098</sup> , processo <sup>1099</sup>   |

<sup>1091</sup> Sottoscritta dal podestà Giuseppe Giovanni Minghelli, in lingua italiana.

<sup>1092</sup> Sottoscritta dal pretore di Sissa, Francesco Rossini.

<sup>1093</sup> Sottoscritta da Sante Bianchi.

<sup>1094</sup> Il processo è particolarmente voluminoso ed è sottoscritto da Francesco Bertoli e Pieruigi Politi.

<sup>1095</sup> Entrambe sottoscritte da Paolo. Alinovi.

<sup>1096</sup> Sottoscritto dall'uditore criminale Giuseppe Antonio Sozzi e dal fiscale Ludovico Fossa.

<sup>1097</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Micheli.

<sup>1098</sup> Sottoscritta dal pretore Sante Bianchi.

<sup>1099</sup> In fascicolo non rilegato.

|    |            |   |                            |               |  |
|----|------------|---|----------------------------|---------------|--|
| 15 | 02/05/1782 | Giovanni Rivara (detto Chodino)                                   | Pretore di Sissa           | Armi          | Voto, relazione <sup>1100</sup> , processo <sup>1101</sup> |
| 16 | 27/06/1782 | Pier Giovanni Bondanza  | Podestà di Cortemaggiore   | Omicidio      | Voto con allegato, relazione, processo <sup>1102</sup>     |
| 17 | 19/08/1782 | Voto cumulativo per diversi rei                                   | Pretore fiscale            | Reati diversi | Voto con allegato  |
| 18 | 30/07/1782 | Antonio Bettoni (di Brescia), Francesco Corradi, Arsenio Montagna | Uditore criminale di Parma | Furto         | Voto   |

## Busta 11

1783-1784

È costituita da 21 fascicoli di esposti dal Consiglio di giustizia.

| N. | Data voto  | Rei   | Magistrato                 | Reato            | Contenuto  |
|----|------------|---|----------------------------|------------------|--|
| 1  | 16/01/1783 | Giuseppe Riva, Giovanni Longhi, Giuseppe Orlandi                  | Pretore di Cortemaggiore   | Ferimento        | Voto con allegato, relazione <sup>1103</sup> , processo                |
| 2  | 03/02/1783 | Voto cumulativo per diversi rei                                   | Uditore criminale di Parma | Ferimento        | Voto   |
| 3  | 06/02/1783 | Voto cumulativo per diversi rei                                   | Uditore criminale di Parma | Furto            | Voto   |
| 4  | 07/04/1783 | Antonio Vivandi, Carlo Bordignoni, Rocco Del Mozzo, Simone Bonini | Commissario di Borgo Taro  | Furto            | Voto con allegato, relazione con lettera di spedizione <sup>1104</sup> |
| 5  | 16/06/1783 | Il Conte Righetti contro Giovanni Gherardi e i fratelli Ugolotti  | Uditore criminale di Parma | Turbato possesso | Voto, relazione  |

<sup>1100</sup> Sottoscritta dal pretore Francesco Rossini.

<sup>1101</sup> Sottoscritto dal pretore Francesco Rossini.

<sup>1102</sup> Sottoscritto dall'attuario Luigi Iacobacci.

<sup>1103</sup> Sottoscritta dal pretore di Cortemaggiore Giovanni Alessandro Fazzi.

<sup>1104</sup> Sottoscritta dal Commissario di Borgotaro Claudio Magnani.

|    |            |   |                            |                             |  |
|----|------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| 6  | 30/06/1783 | Giuseppe Ferrari (detto Contino), Girolamo e Giovanni fratelli Maggiori, Anna Maria Furattini, Sante Maggiori, Carlo Breghini | Podestà di Luzzara         | Furto                       | Voto, relazione <sup>1105</sup> , processo <sup>1106</sup>                                       |
| 7  | 07/09/1783 | Giovanni Canova, Giuseppe Mariani, Giuseppe Gorgna, Domenico Gallani  | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto con allegato, relazione <sup>1107</sup> , difesa <sup>1108</sup> , processo <sup>1109</sup> |
| 8  | 07/08/1783 | Camillo Belliosi  | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione, difesa <sup>1110</sup> , processo <sup>1111</sup>                               |
| 9  | 22/08/1783 | Domenico Galli  | Uditore criminale di Parma | Omicidio                    | Voto con allegato, relazione, difesa <sup>1112</sup> , processo <sup>1113</sup>                  |
| 10 | 09/09/1783 | Domenico Dall'Asta (di Casaltone)   | Uditore criminale di Parma | Omicidio                    | Voto, relazione <sup>1114</sup> , difesa <sup>1115</sup> , processo <sup>1116</sup>              |
| 11 | 22/09/1783 | Luigi Orlandini   | Uditore criminale di Parma | Omicidio                    | Voto con allegato, relazione, difesa <sup>1117</sup> , processo                                  |
| 12 | 13/11/1783 | Domenico Dall'Asta  | Uditore criminale di Parma | Contravvenzione dell'esilio | Voto con allegato, relazione, processo   |

<sup>1105</sup> Sottoscritta dal podestà di Luzzara Sante Bianchi.

<sup>1106</sup> Il processo, non rilegato, è costituito da due parti, di mani diverse ma entrambe firmate notaio Giovanni Masi (o Musi). Potrebbe trattarsi della pratica, più volte sconsigliata, di costruire il processo in fogli volanti anziché in volume.

<sup>1107</sup> Sottoscritta da Sozzi.

<sup>1108</sup> Sottoscritta da Giuseppe Berri di Collegio. Avvocato de' poveri carcerati e nella curia civile.

<sup>1109</sup> Sottoscritto dall'uditore Sozzi e dal fiscale Ludovico Fossa.

<sup>1110</sup> Sottoscritta da Giuseppe Berri.

<sup>1111</sup> Sottoscritto dall'uditore Sozzi e dal fiscale Ludovico Fossa.

<sup>1112</sup> Sottoscritta dall'avvocato Sante Marchesi.

<sup>1113</sup> Sottoscritto da Sozzi e Fossa.

<sup>1114</sup> Solito schema Sozzi.

<sup>1115</sup> Sottoscritta da Giuseppe Berri.

<sup>1116</sup> Sottoscritto da Sozzi e Fossa.

<sup>1117</sup> Sottoscritta da Gaetano Naselli, del Collegio dei giudici e avvocato. In coda menziona il procuratore Cipriano Pasqua.

|    |            |  |                            |                      |   |
|----|------------|--|----------------------------|----------------------|---|
| 13 | 27/11/1783 | Pietro Schiari                                     | Podestà di Mezzani         | Ricettazione         | Voto con allegato, relazione <sup>1118</sup> , processo <sup>1119</sup> |
| 14 | 26/01/1784 | Pietro Giovanni Poi (detto Giarrone)               | Podestà di Mezzani         | Detenzioni e di armi | Voto con allegato, relazione del podestà, processo                      |
| 15 | 08/03/1784 | Giuseppe Modesti (luogotenente)                    | Uditore criminale di Parma | Omicidio             | Voto con allegato   |
| 16 | 01/04/1784 | Domenico Zoni                                      | Pretore di Sissa           | Furto                | Voto con allegato, relazione <sup>1120</sup>                            |
| 17 | 01/04/1784 | Domenico Bastoni, Giuseppe Magnani, Pietro Pezzali | Pretore di Sissa           | Furto                | Voto con allegato, relazione, <sup>1121</sup> indice del processo       |
| 18 | 28/06/1784 | Domenico Valla                                     | Pretore di Luzzara         | Furto                | Voto, relazione <sup>1122</sup> , processo <sup>1123</sup>              |
| 19 | 08/07/1783 | Stefano Landi (luogotenente)                       | Uditore criminale di Parma | Stupro               | Voto, relazione   |
| 20 | 29/07/1784 | Bernardo Poma                                      | Uditore criminale di Parma | Furto                | Voto, difesa <sup>1124</sup> , processo <sup>1125</sup>                 |
| 21 | 19/08/1784 | Giuseppe Giavarini contro Giovanni Froni           | Uditore criminale di Parma | Turbato possesso     | Voto, relazione   |

<sup>1118</sup> Sottoscritta dal pretore di Mezzani, Girolamo Ferrari.

<sup>1119</sup> Che reca il titolo *Relatio causae*, con indice. È sottoscritto dal pretore Ferrari

<sup>1120</sup> Sottoscritta dal pretore Francesco Rossini, *praetor et iudex delegatus*.

<sup>1121</sup> Sottoscritta dal pretore Francesco Rossini, *praetor et iudex delegatus*.

<sup>1122</sup> Sottoscritta dal pretore Sante Bianchi.

<sup>1123</sup> In fascicolo non rilegato.

<sup>1124</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri

<sup>1125</sup> Sottoscritto dall'uditore Sozzi

## Busta 12

*Vota criminalia 1785*

1785

È costituita da 22 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia e da un fascicolo incompleto.

| N. | Data voto  | Rei   | Magistrato                      | Reato                          | Contenuto fascicolo   |
|----|------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 08/04/1785 | Pietro Pinazzi, Angelo Martani, Antonio Martani, Giacomo Monti, Antonio e Bartolomeo fratelli Curati; Giuseppe Pasini (contumace) | Pretore di Sissa                | Furti diversi                  | Voto con allegato, 7 relazioni  |
| 2  | 18/04/1785 | Giuseppe Baroni, Vincenzo Medici, Giovanni Barborini  | Uditore criminale di Parma      | Aggressione a mano armata      | Voto, relazione, difesa <sup>1126</sup> , processo <sup>1127</sup>  |
| 3  | 22/04/1785 | Prospero Biavardi, Antonio Padiglioni Panerari  | Sindaco fiscale <sup>1128</sup> | Ricettazione                   | Voto con allegato <sup>1129</sup> , relazione del fiscale, con lettera, difesa <sup>1130</sup> , processo <sup>1131</sup> |
| 4  | 12/05/1785 | Antonio Ferrari, Francesco Barbieri   | Uditore criminale di Parma      | Omicidio, commutazione di pena | Voti, successivo voto per la commutazione di pena, relazione, difesa <sup>1132</sup> , processo <sup>1133</sup>           |

<sup>1126</sup> Sottoscritta da Giuseppe Berri, avvocato dei poveri carcerati e nella curia civile.

<sup>1127</sup> In 3 volumi.

<sup>1128</sup> Ludovico Fossa, che firma il voto in qualità di giudice delegato.

<sup>1129</sup> Il voto e la relativa lettera di trasmissione sono firmati dal fiscale Ludovico Fossa, in qualità di giudice delegato.

<sup>1130</sup> Sottoscritta da Giuseppe Berri, avvocato dei poveri carcerati e nella curia civile.

<sup>1131</sup> In volume, sottoscritto dai testimoni Antonio Casalini e Ferdinando Boldi.

<sup>1132</sup> Sottoscritta da Giuseppe Berri, avvocato dei poveri carcerati e nella curia civile.

<sup>1133</sup> In volume, sottoscritto dall'attuario criminale Giuseppe Castiglioni.

|    |            |  |                                    |                          |  |
|----|------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|
| 5  | 02/05/1785 | Pio Bottazzi, Rainaldo del Bello, Giuseppe Adorni, Fedele Ghidotti, Giovanni Bonvicini | Uditore criminale di Parma         | Furto                    | Voto   |
| 6  | 02/05/1785 | Silvestro Aimi, Pietro Nobili, Giuseppe Ghirarduzzi                                    | Uditore criminale di Parma         | Furto                    | Voto   |
| 7  | 28/06/1785 | Giuseppe Cugni, Giuseppe Silvani, Giovanni Battista Franzolini                         | Uditore criminale di Parma         | Furto                    | Voto   |
| 8  | 28/06/1785 | Giovanni Battista Lambri, Francesco Copelli, Giuseppe Faverzani                        | Uditore criminale di Parma         | Furto                    | Voto   |
| 9  | 05/07/1785 | Caterina Coperchini  | Uditore criminale di Parma         | Falsità in testimonianza | Voto   |
| 10 | 18/08/1785 | Giovanni Sartori, Pietro Sasalli (detto Piolone)                                       | Sindaco fiscale (giudice delegato) | Furto                    | Voto   |
| 11 | 25/08/1785 | Luigi Andrini  | Uditore criminale di Parma         | Furto                    | Voto, relazione, difesa <sup>1134</sup> , processo <sup>1135</sup> |
| 12 | 25/08/1785 | Giuseppe Bia   | Uditore criminale di Parma         | Furto                    | Voti, relazione, difesa <sup>1136</sup> , processo <sup>1137</sup> |
| 13 | 25/08/1785 | Bartolomeo Marchi  | Uditore criminale di Parma         | Abigeato                 | Voto, relazione, difesa <sup>1138</sup>                            |
| 14 | 29/08/1785 | Domenico Bastoni (detto Petriano o Vattalava)  | Pretore di Sissa                   | Altro/Dubbie             | Voto con allegato, relazione <sup>1139</sup>                       |
| 15 | 01/09/1785 | Pietro Marosa  | Pretore di Sissa                   | Furto                    | Voto, relazione <sup>1140</sup>                                    |

<sup>1134</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri.

<sup>1135</sup> Sottoscritto dall'attuario Antonio Bandini, dall'uditor Sozzi e dal fiscale Fossa.

<sup>1136</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1137</sup> Sottoscritto dall'attuario Antonio Bandini, dall'uditor Sozzi e dal fiscale Fossa.

<sup>1138</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1139</sup> Sottoscritta dal podestà-pretore Francesco Rossini come giudice delegato, con lettera di spedizione.

<sup>1140</sup> Sottoscritta dal podestà-pretore Francesco Rossini come giudice delegato, con lettera di spedizione.

|    |            |   |                              |                  |  |
|----|------------|---|------------------------------|------------------|--|
| 16 | 12/09/1785 | Paolo Fabbi, Alessandro Fornasari                         | Uditore criminale di Parma   | Omicidio         | Voto, relazione, difesa <sup>1141</sup>                            |
| 17 | 14/09/1785 | Antonio Scarabelli (sacerdote) contro Giuseppe Costerbosa | Podestà di Borgo San Donnino | Turbato possesso | Voto con allegato  |
| 18 | 12/12/1785 | Antonio Scarabelli (sacerdote) contro Giuseppe Costerbosa | Podestà di Borgo San Donnino | Turbato possesso | Voti con allegato, supplica di Giuseppe Costerbosa <sup>1142</sup> |
| 19 | 20/12/1785 | Giovanni Ottolini, Pietro Morà                            | Uditore criminale di Parma   | Abigeato         | Voto   |
| 20 | 20/12/1785 | Giovanni Patroni, Pietro Rabaglia                         | Uditore criminale di Parma   | Rapina           | Voto, difesa a stampa <sup>1143</sup>                              |
| 21 | 15/09/1785 | Giuseppe Ghirardoni, Giovanni Medioli                     | Uditore criminale di Parma   | Rapina           | Voti, difesa   |
| 22 | 25/08/1785 | Francesco Imperi  | Uditore criminale di Parma   | Furto            | Voti, relazione, difesa <sup>1144</sup> , processo <sup>1145</sup> |
| 23 | s.d.       | Processo in volume, non pertinente a nessun voto          |                              |                  |  |

<sup>1141</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1142</sup> Esaminata nella sessione del 12 dicembre 1785

<sup>1143</sup> L'autore è Paolo Alinovi, dottore del collegio dei giudici e professore di diritto civile presso l'università di Parma e avvocato.

<sup>1144</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1145</sup> Sottoscritto dall'attuario Antonio Bandini, dall'uditore Sozzi e dal fiscale Fossa. N.B. la nota sulla prima carta: <Consignat(um) domino defensori carceratorum die 2<sup>ndo</sup> Mai 1785. Reconsignat(um) die 16 Iulii 1785>.

### Busta 13

1785

È costituita da un unico fascicolo di voto, emesso dal Consiglio di giustizia.

| N. | Data voto  | Rei              | Magistrato                 | Reato    | Contenuto fascicolo  |
|----|------------|------------------|----------------------------|----------|--|
| 1  | 31/05/1785 | Giuseppe Modesti | Uditore criminale di Parma | Omicidio | Voto, relazione <sup>1146</sup> , processo <sup>1147</sup> , processo difensivo, lettere prodotte a difesa <sup>1148</sup> |

### Busta 14

1786-1787

È costituita da 24 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia e da un fascicolo privo di voto.

| N. | Data voto  | Rei                    | Magistrato                 | Reato                    | Contenuto fascicolo   |
|----|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| 1  | 02/01/1786 | Giovanni Pellegrinelli | Uditore criminale di Parma | Furto, commutazione pena | Voto, successivo voto per la commutazione della pena, difesa <sup>1149</sup> , processo |

<sup>1146</sup> La relazione, in latino, è preceduta da una sezione in italiano nella quale l'uditore illustra i principali accadimenti.

<sup>1147</sup> In 2 volumi, con indice sciolto. È sottoscritto dall'attuario Barbieri.

<sup>1148</sup> Legate in volume.

<sup>1149</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

|    |            |  |                                 |                         |  |
|----|------------|--|---------------------------------|-------------------------|--|
| 2  | 31/01/1786 | Pietro Pellosi   | Uditore criminale di Parma      | Omicidio                | Relazione <sup>1150</sup><br>processo <sup>1152</sup> difesa <sup>1151</sup> ,   |
| 3  | 06/02/1786 | Angelo Martani (di Sissa)  | Uditore criminale di Parma      | Commutazione della pena | Voto con allegato  |
| 4  | 02/03/1786 | Antonio Orlandotti   | Pretore del feudo di Gallinella | Furto                   | Voto, relazione <sup>1153</sup>  |
| 5  | 09/03/1786 | Tommaso Ranzani  | Uditore criminale di Parma      | Furto                   | Voto, difesa <sup>1154</sup> , processo  |
| 6  | 06/04/1786 | Girolamo Maggiori  | Pretore di Luzzara              | Commutazione della pena | Voto con allegato  |
| 7  | 16/03/1786 | Giovanni Paderni (birro)   | Pretore di Cortemaggiore        | Omicidio                | Voto, relazione <sup>1155</sup>  |
| 8  | 02/05/1786 | Angelo Mengora, Francesco Rossi, Bernardo Salami   | Governatore di Guastalla        | Furto                   | Voto con allegato, relazione <sup>1156</sup> , difese <sup>1157</sup>  |
| 9  | 18/05/1786 | Lorenzo Schiavi (detto Stighezzi)  | Uditore criminale di Parma      | Rapina                  | Voto, relazione <sup>1158</sup> , difesa <sup>1159</sup> , processo <sup>1160</sup> , processo difensivo/altra parte del processo? |
| 10 | 12/06/1786 | Domenico Armanini, Giuseppe Pattoneri, Bartolomeo Belloni, Antonio Armanini, Carlo Pattoneri | Commissario di Borgotaro        | Furto                   | Voto con allegato  |

<sup>1150</sup> Solito schema Sozzi.

<sup>1151</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri.

<sup>1152</sup> Sottoscritto dall'attuario Castiglioni.

<sup>1153</sup> Sottoscritta da Bernardino Romagnosi pretore del feudo di Gallinella.

<sup>1154</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri.

<sup>1155</sup> Sottoscritta da Giovanni Alessandro Garsi pretore di Cortemaggiore.

<sup>1156</sup> Sottoscritta dal governatore Giovanni Francesco Previdi.

<sup>1157</sup> Una per ciascun reo, sottoscritte dall'avvocato Giangiacomo Pontoli.

<sup>1158</sup> Solito schema Sozzi.

<sup>1159</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri.

<sup>1160</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Boselli de Ganzonis.

|    |            |   |                            |                         |   |
|----|------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 11 | 12/09/1786 | Filippo Locati  | Uditore criminale di Parma | Truffa                  | Voto  |
| 12 | 22/03/1787 | Alessandro Cani   | Governatore di Guastalla   | Stupro                  | Voto con allegato, relazione, processo <sup>1161</sup> , processo difensivo <sup>1162</sup> |
| 13 | 26/03/1787 | Giuseppe Fiorentini   | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto, difesa <sup>1163</sup> , processo   |
| 14 | 26/03/1787 | Carlo Marziali (di Parma)   | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto, relazione, difesa <sup>1164</sup> , processo  |
| 15 | 02/07/1787 | Giovanni Busani (detto Catapecchia o il Capitano), Giovanni Roberti (detto il Piemontese), Lorenzo Baratta (soldato), Giuseppe Carpena, Giovanni Antonio Fratti, Francesco Antonio Morini | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto con allegato <sup>1165</sup> , difesa <sup>1166</sup>                                  |
| 16 | 30/07/1787 | Antonio Valenza   | Pretore di Reggiolo        | Furto                   | Voto con allegato, relazione <sup>1167</sup>  |
| 17 | 23/07/1787 | Giuseppe Saccani  | Governatore di Guastalla   | Furto                   | Voto con allegato, relazione, processo <sup>1168</sup>                                      |
| 18 | 12/11/1787 | Andrea Marasetti, Giacinto Giarola, Francesco Bliachi, Giuseppe Farinotti e Bartolomeo Orlandini  | [Pretore di Corniglio      | Furto                   | Voto con allegato, relazione <sup>1169</sup>  |
| 19 | 30/07/1787 | Giovanni Roberti e Lorenzo Baratta  | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voti  |

<sup>1161</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

<sup>1162</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

<sup>1163</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1164</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1165</sup> Non è conservata la relazione, che però era probabilmente presentata in forma scritta: nel voto compare infatti la formula *visa relatione*.

<sup>1166</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1167</sup> Sottoscritta dal podestà Fabbiano Chiavelli.

<sup>1168</sup> In volume, sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

<sup>1169</sup> Sottoscritta dal podestà Giuseppe Chinghelli.

|    |            |   |                            |          |   |
|----|------------|---|----------------------------|----------|---|
| 20 | 15/11/1787 | Antonio Valenza   | Pretore di Reggiolo        | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1170</sup> , processo <sup>1171</sup>   |
| 21 | 19/11/1787 | Onorato Patrati, Giosafatte Rasori, Carlo Bassoli, Biagio Bassoli | Pretore di Reggiolo        | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1172</sup> , processo <sup>1173</sup>   |
| 22 | 26/11/1787 | Antonio Masotti e Francesco Mori                                  | Governatore di Guastalla   | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1174</sup>  |
| 23 | 18/12/1787 | Domenico Gandolfi   | Uditore criminale di Parma | Omicidio | Voto, relazione, difesa <sup>1175</sup> , processo  |
| 24 | 20/12/1787 | Francesco Storchi, Stefano Setti                                  | Pretore di Reggiolo        | Furto    | Voto, relazione <sup>1176</sup> , difesa <sup>1177</sup> , processo <sup>1178</sup>   |
| 25 | 1787       | Pietro Affò   | Pretore di Busseto         | Stupro   | Processo, lettera del ministro Cesare Ventura al Consiglio di giustizia, con richiesta di spedire il processo (esaminata nella sessione del 10 dicembre 1787); verbale della sessione straordinaria del Consiglio del 14 gennaio 1788, con parere indirizzato al ministro, filza di corrispondenza e atti |

<sup>1170</sup> Sottoscritta dal podestà Fabbiano Chiavelli.

<sup>1171</sup> Non rilegato.

<sup>1172</sup> Sottoscritta dal podestà Fabbiano Chiavelli.

<sup>1173</sup> Sottoscritto dall'attuario Vincenzo Maria Bonazzi.

<sup>1174</sup> Sottoscritta da Francesco Previdi. Con lettera di spedizione, nella quale spiega che sono presenti (ma non a oggi non conservati) anche atti della curia ecclesiastica, relativi alla decisione sul diritto d'asilo.

<sup>1175</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1176</sup> Sottoscritto dal podestà Fabbiano Chiavelli.

<sup>1177</sup> Sottoscritta da Giacomo Pontoli, avvocato difensore.

<sup>1178</sup> Sottoscritto dal presidente del Tribunale d'appello di Mantova, Zanetti, e dal segretario Giusti.

## Busta 15

1788

È costituita da 13 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia.

| N. | Data voto  | Rei   | Magistrato                 | Reato                   | Contenuto  |
|----|------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1  | 07/02/1788 | Antonio Accorsi e Luigi Freddi                      | Pretore di Reggiolo        | Armi                    | Voto, relazione <sup>1179</sup> , processo <sup>1180</sup>                                       |
| 2  | 15/03/1788 | Giovanni Bussani                                    | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto con allegato  |
| 3  | 19/05/1788 | Francesco Mori                                      | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto con allegato  |
| 4  | 26/05/1788 | Costantino Ariosi, Giuseppe Fiori, Giuseppe Camurri | Pretore di Reggiolo        | Rapina                  | Voto con allegato, relazione <sup>1181</sup> , processo <sup>1182</sup> , difesa <sup>1183</sup> |
| 5  | 26/05/1788 | Domenica Testa Arvati                               | Pretore di Reggiolo        | Furto                   | Voto con allegato, relazione <sup>1184</sup> , processo <sup>1185</sup>                          |

<sup>1179</sup> *Relatio criminalis*. Sottoscritta dal pretore Fabbiano Chiavelli.

<sup>1180</sup> Sottoscritto dal notaio Vincenzo Bonazzi

<sup>1181</sup> Sottoscritta dal podestà Fabbiano Chiavelli.

<sup>1182</sup> In volume, sottoscritto dall'attuario Vincenzo Bonazzi.

<sup>1183</sup> Sottoscritta da Giacomo Pontoli, avvocato difensore.

<sup>1184</sup> Sottoscritta dal podestà Fabbiano Chiavelli.

<sup>1185</sup> In volume, sottoscritto dall'attuario Vincenzo Bonazzi.

|    |            |   |                            |                         |   |
|----|------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 6  | 18/08/1788 | Francesco Copelli, Andrea Gualazzi, Alessandro Della Valle, Antonio Zicchignoni, Giovanni Faccini, Giovanni Anguissola                    | Foro di Cortemaggiore      | Furto                   | Voto con allegato, relazione <sup>1186</sup> , processo <sup>1187</sup> |
| 7  | 01/09/1788 | Marco Antonio Lanati  | Commissario di Bardi       | Stupro                  | Voto con allegato, supplica di Lanati <sup>1188</sup>                   |
| 8  | 11/09/1788 | Giuseppe Antonio Righini (detto Giovan Bocca dello Spedale di Genova), Luigi Molinelli (detto Buttacorame), Luigi Righetti, Luigi Corsini | Uditore criminale di Parma | Grassazione             | Voto con allegato <sup>1189</sup> , relazione, difesa <sup>1190</sup>   |
| 9  | 15/12/1788 | Antonio Oppi, Gregorio Fragni   | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto con allegato   |
| 10 | 18/12/1788 | Antonio Masotti   | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto con allegato   |
| 11 | 18/12/1788 | Giacinto Giaroli  | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto con allegato <sup>1191</sup>                                       |
| 12 | 18/12/1788 | Piero Pellosi   | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto  |
| 13 | 18/12/1788 | Giuseppe Carpena  | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto con allegato   |

<sup>1186</sup> Sottoscritta dal pretore Giovanni Alessandro Fazzi.

<sup>1187</sup> Bello in volume, sottoscritto dall'attuario Luigi Iacobacci.

<sup>1188</sup> Esaminata nella sessione del 1 settembre 1788.

<sup>1189</sup> L'allegato è una copia di lettera del ministro Ventura all'uditore criminale, con istruzioni per l'esecuzione.

<sup>1190</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1191</sup> L'allegato è una lettera indirizzata al Podestà di Corniglio.

## Busta 16

*Vota criminalia 1789*

1789

È costituita da 16 fascicoli. Tutti i voti sono emessi dal Consiglio di giustizia

|   |            |   |                            |          |   |
|---|------------|---|----------------------------|----------|---|
| 1 | 12/01/1789 | Giuseppe Guarnieri, Vincenzo Corini, Domenico Cantoni   | Uditore criminale di Parma | Furto    | Voto  |
| 2 | 12/01/1789 | Francesco Ariosi, Giacomo Benini                        | Governatore di Guastalla   | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1192</sup> , processo <sup>1193</sup> , difesa <sup>1194</sup>  |
| 3 | 16/01/1789 | Pompeo Moglia   | Pretore di Cortemaggiore   | Omicidio | Voto con allegato, memoriali e suppliche per Moglia <sup>1195</sup> , relazione del chirurgo <sup>1196</sup> , processo <sup>1197</sup> |
| 4 | 19/01/1789 | Domenico Fantoni (birro)                                | Uditore criminale di Parma | Omicidio | Voto, relazione <sup>1198</sup> , processo <sup>1199</sup>  |
| 5 | 26/01/1789 | Girolamo Moretti, Giuseppe Parmigiani e Giuseppe Appari | Pretore di Reggiolo        | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1200</sup> , processo <sup>1201</sup>   |

<sup>1192</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1193</sup> Sottoscritto dal notaio Innocenzo Bugnoli..

<sup>1194</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1195</sup> Esaminate nelle sessioni di Consiglio del 6 novembre 1788 e 19 gennaio 1789.

<sup>1196</sup> Sottoscritta dal chirurgo condotto Carlo Ponticelli, con lettera di spedizione sottoscritta da Iacopo Antonio Righi.

<sup>1197</sup> I volume, sottoscritto dal notaio Luigi Iacobacci.

<sup>1198</sup> Sottoscritta dall'uditore Pelleri. Inizia con *Amplissimi et sapientissimi patres*. Rilegata con la carta bella

<sup>1199</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Boccoglieri, dall'uditore Pelleri e dal fiscale De Lama.

<sup>1200</sup> Sottoscritta da Fabbiano Chiavelli..

<sup>1201</sup> Sottoscritto dall'attuario Vincenzo Bonazzi

|    |            |  |                            |                             |   |
|----|------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| 6  | 09/02/1789 | Giovanni Simonetti                                   | Uditore criminale di Parma | Omicidio                    | Voto, relazione <sup>1202</sup> , difesa <sup>1203</sup> , processo <sup>1204</sup> |
| 7  | 12/02/1789 | Giulio Soncini                                       | Uditore criminale di Parma | <i>De attentato abortu</i>  | Voto <sup>1205</sup>  |
| 8  | 12/02/1789 | Pio Bottazzi   | Uditore criminale di Parma | Contravvenzione dell'esilio | Voto, lettera dell'uditore criminale <sup>1206</sup>                                |
| 9  | 20/04/1789 | Domenico Fantoni (birro)                             | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena     | Voto, lettera dell'uditore criminale <sup>1207</sup>                                |
| 10 | 27/04/1789 | Giovanni Maggini                                     | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione <sup>1208</sup> , difesa <sup>1209</sup> , processo <sup>1210</sup> |
| 11 | 27/04/1789 | Antonio Ongari                                       | Governatore di Guastalla   | Furto                       | Voto con allegato, relazione <sup>1211</sup>  |
| 12 | 30/04/1789 | Pietro Nobili  | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena     | Voto, lettera dell'uditore criminale <sup>1212</sup>                                |
| 13 | 07/05/1789 | Francesco Beatrisotti e Giuseppe Carra               | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione, processo <sup>1213</sup>   |
| 14 | 07/05/1789 | Giovanni Granelli e Andrea dallo Spedale di Piacenza | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione <sup>1214</sup> , difesa <sup>1215</sup> , processo <sup>1216</sup> |

<sup>1202</sup> Con lettera di spedizione, che menziona anche la difesa.

<sup>1203</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1204</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Barbieri, dall'uditore Pelleri e dal fiscale De Lama.

<sup>1205</sup> Il voto rimanda agli atti, che però non sono conservati nel fascicolo. Il Consigli, nel dispositivo, ordina all'uditore criminale di procedere nella causa .

<sup>1206</sup> Esaminata nella sessione di Consiglio del 12 febbraio 1789.

<sup>1207</sup> Esaminata nella sessione di Consiglio del 20 aprile 1789

<sup>1208</sup> Con lettera di spedizione.

<sup>1209</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1210</sup> Sottoscritto dall'attuario Antonio ? Boldi e dall'uditore Pelleri

<sup>1211</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi, con lettera di spedizione, esaminata nella sessione di Consiglio del 2 aprile 1789.

<sup>1212</sup> Esaminata nella sessione di Consiglio del 30 aprile 1789

<sup>1213</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri, dall'uditore Pelleri e dal fiscale De Lama. Barbieri scrive leggibilissimo.

<sup>1214</sup> Con lettera di spedizione. Relazion rilegata con la carta bellina.

<sup>1215</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1216</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri, dall'uditore Pelleri e dal fiscale de Lama.

|    |            |                   |                          |                         |   |
|----|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 15 | 14/05/1789 | Giacomo Benini    | Governatore di Guastalla | Furto                   | Voto con allegato, lettera del governatore di Guastalla <sup>1217</sup> |
| 16 | 14/05/1789 | Costantino Ariosi | Pretore di Reggiolo      | Commutazione della pena | Voto con allegato   |

### Busta 17

1789

È costituita da 26 fascicoli.

Tutti i voti sono emessi dal Consiglio di giustizia, ad eccezione di:

- 1, 6: emessi dalla Congregazione dei ministri

|   |            |                           |                            |          |  |
|---|------------|---------------------------|----------------------------|----------|--|
| 1 | 18/05/1789 | Giovanni Battista Ansoldi | Congregazione dei ministri | Omicidio | Fascicolo di atti contenente anche allegazione a stampa <sup>1218</sup> (1788-1789,) processo (1786) <sup>1219</sup> , relazione del processo offensivo (1786) e difesa (1786) <sup>1220</sup> , processo 1787 <sup>1221</sup> , altro fascicolo di corrispondenza e atti. Manca il voto |
|---|------------|---------------------------|----------------------------|----------|--|

<sup>1217</sup> Esaminata nella sessione di Consiglio dell'11 maggio 1789.

<sup>1218</sup> Difesa di Giantommaso Callegari, giureconsulto nella curia criminale di Piacenza.

<sup>1219</sup> In volume, sottoscritto dall'attuario Luigi Iacobacci.

<sup>1220</sup> La relazione del processo offensivo e la difesa sono trasmesse con lettera del podestà di Cortemaggiore Alessandro Gazzi/Fazzi o come accidenti si chiami.

<sup>1221</sup> Sottoscritto dall'attuario Luigi Iacobacci.

|    |            |  |                            |  |   |
|----|------------|--|----------------------------|--|---|
| 2  | 18/05/1789 | Giovanni Ottolini                                  | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena  | Voto, relazione <sup>1222</sup>   |
| 3  | 22/05/1789 | Antonio Muzzi                                      | Uditore criminale di Parma | Armi   | Voto, relazione   |
| 4  | 25/05/1789 | Francesco Albertelli o Albertini                   | Uditore criminale di Parma | Armi   | Voto  |
| 5  | 04/06/1789 | Luigi Cagossi                                      | Governatore di Guastalla   | Armi   | Voto con allegato, relazione <sup>1223</sup>  |
| 6  | 02/07/1789 | Giovanni Maria Borga                               | Congregazione dei ministri | Applicazione del rescritto del 20 maggio 1788, relativamente a una pena pecuniaria per reato di stupro | Voto  |
| 7  | 06/07/1789 | Pietro Nobili                                      | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena  | Voto, lettera dell'uditore criminale <sup>1224</sup>  |
| 8  | 06/07/1789 | Giovanni Busani                                    | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena  | Voti, lettera dell'uditore criminale <sup>1225</sup>  |
| 9  | 13/07/1789 | Giovanni Guzzoni                                   | Uditore criminale di Parma | Armi   | Voto  |
| 10 | 16/07/1789 | Pietro Gavazzoli, Michele e Pietro fratelli Grassi | Uditore criminale di Parma | Armi   | Voto  |
| 11 | 17/07/1789 | Benedetto Gerbelli                                 | Uditore criminale di Parma | Stupro   | Voto e ulteriore voto relativo all'esecuzione della pena (matrimonio), relazione, difesa <sup>1226</sup> , processo <sup>1227</sup> |
| 12 | 27/07/1789 | Giovanni Giorgi e Giovanni Masetti                 | Governatore di Guastalla   | Furto  | Voto con allegato, difesa <sup>1228</sup> , relazione <sup>1229</sup> , processo <sup>1230</sup>                                    |

<sup>1222</sup> Esaminata nella sessione del 18 maggio 1789

<sup>1223</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1224</sup> Esaminata nella sessione di Consiglio del 6 luglio 1789.

<sup>1225</sup> Esaminata nella sessione di Consiglio del 6 luglio 1789.

<sup>1226</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1227</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Boccoglieri

<sup>1228</sup> Sottoscritta dal difensore Giacomo Pontoli.

<sup>1229</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1230</sup> Sottoscritto dall'attuario Camparini.

|    |            |   |                                    |                  |   |
|----|------------|---|------------------------------------|------------------|---|
| 13 | 30/07/1789 | Giuseppe Passera  | Uditore criminale di Parma         | Furto            | Voto, relazione, difesa <sup>1231</sup> , processo <sup>1232</sup>                                      |
| 14 | 20/08/1790 | Giuseppe Fani (detto il Figlio della Claudia) e Michele ianchi (mulinaio)                       | Auditore di guerra <sup>1233</sup> | Omicidio         | Voto, relazione <sup>1234</sup> , difesa per Michele Bianchi <sup>1235</sup> , processo <sup>1236</sup> |
| 15 | 25/08/1789 | Fratelli Froni contro Giuseppe Larini   | Uditore criminale di Parma         | Turbato possesso | Voto  |
| 16 | 17/09/1789 | Pietro Campanini  | Uditore criminale di Parma         | Armi             | Voto  |
| 17 | 17/09/1789 | Biagio Adorni (sacerdote) contro Annunziata Fabri vedova Adorni e suo figlio Giovanni Salvatore | Uditore criminale di Parma         | Turbato possesso | Voto  |
| 18 | 17/09/1789 | Fratelli Froni contro Giuseppe Larini   | Uditore criminale di Parma         | Turbato possesso | Voto  |
| 19 | 17/09/1789 | Antonio Parmigiani  | Pretore di Reggiolo                | Percosse         | Voti, relazione <sup>1237</sup> , processo <sup>1238</sup>  |
| 20 | 17/09/1789 | Giuseppe Benedetto Benassi e Domenico Garimberti  | Pretore di Reggiolo                | Armi             | Voto con allegato, relazione, processo <sup>1239</sup>  |
| 21 | 12/11/1789 | Marco Da Re   | Uditore criminale di Parma         | Furto            | Voto, difesa <sup>1240</sup> , processo <sup>1241</sup>   |

<sup>1231</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1232</sup> Sottoscritto dall'attuario Francesco Castiglioni.

<sup>1233</sup> Francesco Bertoli.

<sup>1234</sup> In volume.

<sup>1235</sup> Sottoscritta dall'uditore Giuseppe Berri.

<sup>1236</sup> Con indice.

<sup>1237</sup> Sottoscritta dal pretore Fabbiano Chiavelli.

<sup>1238</sup> Sottoscritto dall'attuario Vincenzo Bonazzi.

<sup>1239</sup> Sottoscritto dall'attuario Vincenzo Bonazzi

<sup>1240</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri.

<sup>1241</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Poldi, dall'uditore Pelleri e dal fiscale De Lama.

|    |            |   |                            |                             |   |
|----|------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| 22 | 01/12/1789 | Francesco Maria Riva, Tommaso Arletti e Luigi Tridapali | Pretore di Reggiolo        | Ricettazione                | Voto, difesa <sup>1242</sup> , relazione <sup>1243</sup> , processo <sup>1244</sup> |
| 23 | 01/12/1789 | Luigi Feretti (o Ferretti)                              | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, difesa <sup>1245</sup> , processo <sup>1246</sup>                             |
| 24 | 09/12/1789 | I fratelli Froni contro Giuseppe Larini                 | Uditore criminale di Parma | Turbato possesso            | Voto  |
| 25 | 09/12/1789 | Antonio Balasetti                                       | Uditore criminale di Parma | Armi                        | Voto  |
| 26 | 14/12/1789 | Giovani Barborini                                       | Uditore criminale di Parma | Contravvenzione dell'esilio | Voto  |

---

<sup>1242</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1243</sup> Sottoscritta dal pretore Fabbiano Chiavelli.

<sup>1244</sup> Sottoscritto dall'attuario Vincenzo Bonazzi.

<sup>1245</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri.

<sup>1246</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Maria Barbieri, dall'uditore Pelleri e dal fiscale De Lama.

## Busta 18

1790

È costituita da 46 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia.

| N. | Data Voto  | Rei   | Magistrato                 | Reato            | Contenuto  |
|----|------------|---|----------------------------|------------------|--|
| 1  | 03/01/1790 | Giovanni Zurlini  | Uditore criminale di Parma | Furto            | Voto, relazione, difesa <sup>1247</sup> , processo <sup>1248</sup>                               |
| 2  | 07/01/1790 | Giuseppe Ferrari e Ferdinando Pasquali                    | Governatore di Guastalla   | Rapina           | Voto con allegato, difesa <sup>1249</sup> , relazione <sup>1250</sup> , processo <sup>1251</sup> |
| 3  | 21/01/1790 | Antonio Arduini detto il Ferraro                          | Uditore criminale di Parma | Armi             | Voto   |
| 4  | 22/01/190  | Giovanni Gibertini e Paolo Lombardi                       | Uditore criminale di Parma | Turbato possesso | Voto   |
| 5  | 22/01/190  | Pietro Pasini (detto della Scolastica) e Giuseppe Pasetti | Pretore di Sissa           | Furto            | Voto con allegato, relazione <sup>1252</sup>   |
| 6  | 25/01/1790 | Benedetto Cassi (di Noceto)                               | Uditore criminale di Parma | Stupro           | Voto, difesa <sup>1253</sup> , relazione, processo <sup>1254</sup>                               |
| 7  | 08/02/1790 | Maria Baratta   | Uditore criminale di Parma | Furto            | Voto, relazione, difesa <sup>1255</sup> , processo <sup>1256</sup>                               |

<sup>1247</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1248</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi.

<sup>1249</sup> Sottoscritto dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1250</sup> Sottoscritto dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1251</sup> Sottoscritto dall'attuario Antonio Campanini.

<sup>1252</sup> Sottoscritta dal pretore Antonio De Luccia.

<sup>1253</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1254</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi.

<sup>1255</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1256</sup> Sottoscritto dall'avvocato Gaetano Boccoglieri, dall'uditore Pelleri e dal fiscale De Lama.

|    |            |  |                            |          |   |
|----|------------|--|----------------------------|----------|---|
| 8  | 08/02/1790 | Antonio Galletti, Odoardo e Gaetano fratelli Villani, Tiziana Borghetti vedova Celderoni                                 | Uditore criminale di Parma | Furto    | Voto, relazione, difesa <sup>1257</sup>   |
| 9  | 01/03/1790 | Giacomo Zucchi, Antonio Vincenzo Fortunato Tanti, Pietro Calderini   | Uditore criminale di Parma | Furto    | Voto  |
| 10 | 01/03/1790 | Antonio Masini   | Uditore criminale di Parma | Furto    | Voto  |
| 11 | 08/03/1790 | Marco Barabaschi   | Uditore criminale di Parma | Evasione | Voto, relazione, difesa <sup>1258</sup> , processo <sup>1259</sup>  |
| 12 | 22/03/1790 | Giuseppe Obermajer   | Uditore criminale di Parma | Furto    | Voto, relazione, difesa <sup>1260</sup> , processo <sup>1261</sup>  |
| 13 | 23/03/1790 | Giuseppe Menozzi, Giovanni Pavani (detto Agostinello), Domenico Bertolani(noncupatus Titta), Anna Daoglio, Stefano Gattu | Governatore di Guastalla   | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1262</sup> , difesa <sup>1263</sup> , processo difensivo <sup>1264</sup> , processo <sup>1265</sup> |
| 14 | 30/03/1790 | Giovanni Brina (detto Gasone) e Pietro Gavazzi   | Governatore di Guastalla   | Armi     | Voto, 'relazione <sup>1266</sup> , difesa <sup>1267</sup> , processo <sup>1268</sup>  |

<sup>1257</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1258</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1259</sup> Sottoscritta dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1260</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1261</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Boccoglieri e dall'uditore Pelleri.

<sup>1262</sup> Sottoscritta dal governatore Lusardi.

<sup>1263</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1264</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

<sup>1265</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

<sup>1266</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1267</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli

<sup>1268</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

|    |            |   |                            |                             |   |
|----|------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| 15 | 30/03/1790 | Giuseppe Gasparini, Maria Badari (detta Bronza), Pietro Mantovani | Pretore di Reggiolo        | Furto                       | Voto con allegato, relazione <sup>1269</sup> , processo <sup>1270</sup>   |
| 16 | 15/04/1790 | Pietro Allegri  | Uditore criminale di Parma | Omicidio                    | Voto, relazione, difesa <sup>1271</sup> , processo <sup>1272</sup>  |
| 17 | 22/04/1790 | Dionisio Lottici  | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione <sup>1273</sup> , difesa <sup>1274</sup> , processo <sup>1275</sup>                                     |
| 18 | 26/04/1790 | Ferdinando Vecchia  | Governatore di Guastalla   | Contravvenzione dell'esilio | Voto con allegato, relazione <sup>1276</sup> , difesa, processo <sup>1277</sup>   |
| 19 | 29/04/1790 | Amedeo Rossi  | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto  |
| 20 | 29/04/1790 | Giuseppe Amoretti   | Uditore criminale di Parma | Armi                        | Voto  |
| 21 | 20/05/1790 | Alessandro Amadasi, Pellegrino Bassi                              | Uditore criminale di Parma | Omicidio                    | Voto, relazione, difesa <sup>1278</sup> , processo <sup>1279</sup>  |
| 22 | 22/05/1790 | Pietro Grasselli, Giuseppe Corradi                                | Governatore di Guastalla   | Furto                       | Voto con allegato, relazione <sup>1280</sup> , difesa <sup>1281</sup> , processo e inserti del processo <sup>1282</sup> |

<sup>1269</sup> Sottoscritto dal podestà Fabbiano Chiavelli

<sup>1270</sup> Sottoscritto dall'attuario dell'ufficio di Reggiolo, Gaetano Quaglia.

<sup>1271</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1272</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi e dall'uditore Pelleri.

<sup>1273</sup> Con lettera di spedizione, che menziona anche la difesa.

<sup>1274</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1275</sup> Contiene un inventario della refurtiva, che menziona varie stoffe e filati.

<sup>1276</sup> Sottoscritta dal governatore Fabbiano Chiavelli.

<sup>1277</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Quaglia.

<sup>1278</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1279</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Boccoglieri e dall'uditore Pelleri.

<sup>1280</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1281</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1282</sup> Entrambi sottoscritti dall'uditore Campanini.

|    |            |  |                                  |        |   |
|----|------------|--|----------------------------------|--------|---|
| 23 | 22/05/1790 | Antonio Bianchi                                    | Pretore di Corniglio             | Furto  | Voto con allegato, relazione <sup>1283</sup>                            |
| 24 | 22/05/1790 | Antonio Rondelli                                   | Pretore di Reggiolo              | Stupro | Voto con allegato, relazione <sup>1284</sup>                            |
| 25 | 17/06/1790 | Pietro Beghini                                     | Uditore criminale di Parma       | Armi   | Voto  |
| 26 | 08/07/1790 | Michele Gandini                                    | Commissario di Bardi             | Armi   | Voto con allegato <sup>1285</sup>                                       |
| 27 | 20/07/1790 | Giuseppe Longari, Giuseppe Zardi, Bartolomeo Sommi | Uditore criminale di Parma       | Rapina | Voto, relazione, difesa <sup>1286</sup>                                 |
| 28 | 09/08/1790 | Antonio Fontana                                    | Uditore criminale di Parma       | Armi   | Voto  |
| 29 | 09/08/1790 | Giovanni Ugozzoli, Pietro Canevari                 | Uditore criminale di Parma       | Armi   | Voto  |
| 30 | 09/08/1790 | Giuseppe Favergani                                 | Uditore criminale di Parma       | Armi   | Voto  |
| 31 | 16/08/1790 | Domenico Musetti                                   | Uditore criminale di Parma       | Stupro | Voto, relazione, difesa <sup>1287</sup> , processo <sup>1288</sup>      |
| 32 | 02/09/1790 | Giuseppe Degani                                    | Uditore criminale di Parma       | Armi   | Voto  |
| 33 | 02/09/1790 | Luigi e Michele fratelli Mambriani                 | Uditore criminale di Parma       | Armi   | Voto  |
| 34 | 07/09/1790 | Antonio Formenti                                   | Commissario di Borgo Val di Taro | Armi   | Voto con allegato, relazione <sup>1289</sup> , processo <sup>1290</sup> |

<sup>1283</sup> Sottoscritta dal podestà Francesco Federici.

<sup>1284</sup> Sottoscritta dal podestà Fabiano Chiavelli. Cita Rainaldo.

<sup>1285</sup> Il voto menziona processo e relazione del commissario di Bardi, non presenti nel fascicolo. La lettera allegata, indirizzata al commissario, spiega in effetti che gli si restituite il processo originale

<sup>1286</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1287</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1288</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Boccoglieri.

<sup>1289</sup> Sottoscritta dal commissario Giovanni Alessandro Fazzi, come diavolo si chiama. È in forma di semplice lettera, a una facciata, con sommario dei fatti e voto nell'ultimo paragrafo.

<sup>1290</sup> Sottoscritto dall'attuario Giovanni Battista Corazza.

|    |            |  |                            |          |  |
|----|------------|--|----------------------------|----------|--|
| 35 | 07/09/1790 | Carlo Caranni (o Carani)                 | Uditore criminale di Parma | Furto    | Voto, relazione, difesa <sup>1291</sup> , processo <sup>1292</sup>                               |
| 36 | 09/09/1790 | Giovanni Masetti                         | Governatore di Guastalla   | Armi     | Voto con allegato  |
| 37 | 04/11/1790 | Tommaso Arletti                          | Pretore di Reggiolo        | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1293</sup> , processo <sup>1294</sup>                          |
| 38 | 04/11/1790 | Antonio Massini                          | Pretore di Reggiolo        | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1295</sup> , processo <sup>1296</sup>                          |
| 39 | 05/11/1790 | Giuseppe Tosi                            | Governatore di Guastalla   | Evasione | Voto con allegato, relazione <sup>1297</sup> , difesa <sup>1298</sup> , processo <sup>1299</sup> |
| 40 | 08/11/1790 | Giuseppe Briani                          | Governatore di Guastalla   | Armi     | Voto, con allegato, relazione <sup>1300</sup>  |
| 41 | 22/11/1790 | Antonio Scotti o Stocchi (di Langhirano) | Uditore criminale di Parma | Armi     | Voto   |
| 42 | 22/11/1790 | Giovanni Mediolì                         | Uditore criminale di Parma | Armi     | Voto   |
| 43 | 22/11/1790 | Francesco Pelagatti                      | Uditore criminale di Parma | Armi     | Voto   |
| 44 | 22/11/1790 | Angelo Trignani                          | Uditore criminale di Parma | Armi     | Voto   |
| 45 | 30/11/1790 | Pietro Pellosi                           | Uditore criminale di Parma | Armi     | Voto   |

<sup>1291</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1292</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi

<sup>1293</sup> Sottoscritta dal podestà Fabiano Chiavelli.

<sup>1294</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Quaglia.

<sup>1295</sup> Sottoscritta dal podestà Fabiano Chiavelli.

<sup>1296</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Quaglia.

<sup>1297</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1298</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1299</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Campanini. È presente solo il tomo II.

<sup>1300</sup> Sottoscritta dal governatore Giovanni Battista Fontana.

|    |            |   |                            |       |  |
|----|------------|---|----------------------------|-------|--|
| 46 | 17/12/1790 | Silvestro Aimi, Giuseppe Zoppi, Giuseppe Costa, Giacomo Sani, Piero Aimi, Stefano Parisi, Girolamo Chiozza, Giacomo Ghizzoni o Guzzoni, Angelo Panisi, Antonio Vicini (detto l'Impunista) | Uditore criminale di Parma | Furto | Voto, relazione <sup>1301</sup> , difesa <sup>1302</sup> |
|----|------------|---|----------------------------|-------|--|

## Busta 19

1791

È costituita da 30 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia.

|   |            |                                   |                            |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 07/01/1791 | Giacomo Cattelli e Sante Moschini | Uditore criminale di Parma | Furto                                   | Voto, relazione, processo <sup>1303</sup> |
| 2 | 13/01/1791 | Giovanni Simonetta                | Uditore criminale di Parma | Omicidio                                | Voto, relazione, processo <sup>1304</sup> |
| 3 | 13/01/1791 | Stefano Bargelli                  | Uditore criminale di Parma | Detenzione di armi                      | Voto                                      |
| 4 | 20/01/1791 | Giuseppe Costa (detto 'Il Laché') | Uditore criminale di Parma | Applicazione della pena <sup>1305</sup> | Voto, relazione, processo <sup>1306</sup> |

<sup>1301</sup> È costituita da 7 capitoli, una per ciascuna causa.

<sup>1302</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1303</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1304</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1305</sup> Cfr. il voto nel fasc. 18/46.

<sup>1306</sup> Sottoscritto da Conti, attuario pro-archivista.

|    |            |  |  |                             |   |
|----|------------|--|--|-----------------------------|---|
| 5  | 03/02/1791 | Pietro Mantovani (detto "L'Ortolano")  | Pretore di Reggiolo                              | Contravvenzione dell'esilio | Voto con allegato, relazione <sup>1307</sup> processo <sup>1308</sup> |
| 6  | 03/02/1791 | Don Giuseppe Caprara contro l'Ufficio di Luzzara   | Pretore di Luzzara<br>Congregazione dei ministri | Ricorso                     | Voto con allegato   |
| 7  | 08/02/1791 | Costanza Casalini (moglie di Antonio Marasini), Antonio Toschi, Pietro Gabbi, Filippo Ghidini, Francesco Fornari   | Uditore criminale di Parma                       | Furto                       | Voto  |
| 8  | 10/02/1791 | Carlo Carani   | Uditore criminale di Parma                       | Contravvenzione dell'esilio | Voto, relazione   |
| 9  | 17/02/1791 | Luigi Todeschi   | Pretore di Busseto                               | Armi                        | Voto, relazione <sup>1309</sup>                                       |
| 10 | 10/03/1791 | Antonio Massini  | Uditore criminale di Parma                       | Contravvenzione dell'esilio | Voto, relazione   |
| 11 | 12/03/1791 | Giuseppe Macarini (vessillifero) contro Giuseppe Ferrai (luogotenente), Giuseppe Pezzi (luogotenente), Giulio Bacchini (ausiliario), Giacomo Rotta, Giovanni Zon | Uditore criminale di Parma                       | Turbato possesso            | Voto  |
| 12 | 12/03/1791 | Giuseppe e Domenico Gelati (fratelli) contro Pietro Giacomo e Bernardo e Bernardo suo padre e altri  | Uditore criminale di Parma                       | Turbato possesso            | Voto  |
| 13 | 23/03/1791 | Silvestre Benassi  | Pretore di Reggiolo                              | Contravvenzione dell'esilio | Voto, relazione <sup>1310</sup> , atti <sup>1311</sup>                |

<sup>1307</sup> Sottoscritto dal podestà Fabiano Chiavelli.

<sup>1308</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Quaglia.

<sup>1309</sup> Sottoscritta dal pretore Francesco Rossini.

<sup>1310</sup> Sottoscritto dal podestà Fabiano Chiavelli.

<sup>1311</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Quaglia.

|    |            |   |   |                               |   |
|----|------------|---|---|-------------------------------|---|
| 14 | 23/03/1791 | Domenico Ferrari (detto Fornasari)  | Governatore di Guastalla                      | Furto                         | Voto, relazione <sup>1312</sup> , difesa <sup>1313</sup> , processo <sup>1314</sup> |
| 15 | 29/03/1791 | Pietro Faliva (prouditore)  | Uditore criminale di Parma                    | Omicidio                      | Voto, relazione, difesa <sup>1315</sup>   |
| 16 | 05/04/1791 | Antonio Scandella   | Uditore criminale di Parma                    | Furto                         | Voto, relazione, difesa <sup>1316</sup> , processo <sup>1317</sup>                  |
| 17 | 05/04/1791 | Pietro Faliva (prouditore)  | Uditore criminale di Parma                    | Omicidio                      | Voto, relazione   |
| 18 | 08/04/1791 | Pietro Mazza, Giovanni Battista Faliva, Giovanni Toscani e Giuseppe Gonzi | Uditore criminale di Parma                    | Difesa di Beniamino Fattorini | Voto  |
| 19 | 18/04/1790 | Giuseppe Righi e Domenico Navarini  | Uditore criminale di Parma                    | Furto                         | Voto, relazione, difesa <sup>1318</sup> , processo <sup>1319</sup>                  |
| 20 | 22/04/1791 | Antonio Vicini (detto "Stoppino")   | Uditore criminale di Parma                    | Contravvenzione dell'esilio   | Voto, relazione, difesa <sup>1320</sup>   |
| 21 | 22/04/1791 | Giacomo Cattelli e Sante Moschini   | Uditore criminale di Parma                    | Risultanze della tortura      | Voto, relazione   |
| 22 | 13/06/1791 | Angelo Bianchi  | Uditore criminale di Parma                    | Truffa                        | Voto, relazione, difesa <sup>1321</sup> , processo <sup>1322</sup>                  |
| 23 | 28/06/1791 | Domenico Ugozzoli, Bartolomeo Pezzani, Giacomo Fabbiani                   | Fiscale criminale di Parma (giudice delegato) | Omicidio                      | Voto, relazione <sup>1323</sup> , difesa <sup>1324</sup> , processo <sup>1325</sup> |

<sup>1312</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1313</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1314</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

<sup>1315</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1316</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1317</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Boccoglieri.

<sup>1318</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1319</sup> Sottoscritto dall'attuario Boldi.

<sup>1320</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1321</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1322</sup> Sottoscritta da Giacomo Porta, attuario di Roccabianca e Giuseppe Antonio Barbieri, attuario di Parma

<sup>1323</sup> Sottoscritta dal fiscale De Lama.

<sup>1324</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1325</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri

|    |            |  |                            |                    |  |
|----|------------|--|----------------------------|--------------------|--|
| 24 | 22/07/1791 | Giovani Paterlini                              | Uditore criminale di Parma | Detenzione di armi | Voto   |
| 25 | 22/07/1791 | Luigi Chiari                                   | Uditore criminale di Parma | Detenzione di armi | Voto   |
| 26 | 04/08/1791 | Giovanni Battista Speciotti                    | Uditore criminale di Parma | Detenzione di armi | Voto, difesa <sup>1326</sup>   |
| 27 | 22/1/1791  | Antonio Guzzi                                  | Pretore di Reggiolo        | Furto              | Voto con allegato, relazione, processo <sup>1327</sup>   |
| 28 | 06/12/1791 | Giovanni Rigoli vs Andrea Guzzoni (o Ghizzoni) | Uditore criminale di Parma | Omicidio           | Voto, relazione, difesa <sup>1328</sup> , processo <sup>1329</sup>                               |
| 29 | 01/12/1791 | Giuseppe Corradi e Pietro Grasselli            | Governatore di Guastalla   | Omicidio           | Voto con allegato, relazione <sup>1330</sup> , difesa <sup>1331</sup> , processo <sup>1332</sup> |
| 30 | 07/12/1791 | Giovanni Rigo                                  | Governatore di Guastalla   | Omicidio           | Voto con allegato, relazione <sup>1333</sup> , difesa <sup>1334</sup> , processo <sup>1335</sup> |

<sup>1326</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1327</sup> Sottoscritto dall'attuario Brighenti e dall'attuario Gaetano Quaglia.

<sup>1328</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri. Spedita dall'uditore Pelleri assieme alla relazione.

<sup>1329</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri e dal fiscale De Lama.

<sup>1330</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1331</sup> Sottoscritto dall'avvocato Giacomo Pontosi.

<sup>1332</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini.

<sup>1333</sup> Sottoscritto dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1334</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontosi.

<sup>1335</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini. Nota: «*copia processus tradita fuit dominni avvocato defensori Ioanni Iacobo ad effectum faciendi defensionis*»

## Busta 20

1791-1792

È costituita da 22 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia.

|   |            |                                  |                            |  |   |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 | 04/01/1791 | Giuseppe Villari (detto Robetto) | Pretore di Luzzara         | Armi e successiva revisione della pena | Voto del 4 gennaio, ulteriore voto del 4 aprile <sup>1336</sup> , lettera di trasmissione del pretore di Luzzara <sup>1337</sup> , relazione del pretore di Luzzara per la revisione della pena <sup>1338</sup> |
| 2 | 05/07/1791 | [Sebastiano Mantovani]           | Governatore di Guastalla   | Armi                                   | Voto, difesa <sup>1339</sup>  |
| 3 | 28/07/1791 | Camillo Provinciali              | Uditore criminale di Parma | Furto                                  | Voto, relazione del governatore di Guastalla <sup>1340</sup> , relazione dell'uditore criminale di Parma, difesa <sup>1341</sup> , processo <sup>1342</sup>   |
| 4 | 04/08/1791 | Luigi Ferrari                    | Uditore criminale di Parma | Armi                                   | Voto  |
| 4 | 04/08/1791 | Luigi Pains                      | Uditore criminale di Parma | Armi                                   | Voto, difesa <sup>1343</sup>  |
| 6 | 04/08/1791 | Luigi Rossi                      | Uditore criminale di Parma | Furto                                  | Voto, relazione, difesa <sup>1344</sup> , processo  |

<sup>1336</sup> Per la revisione della pena

<sup>1337</sup> Sottoscritta dal pretore Filippo Vacca: trasmette il processo, non presente nel fascicolo e verosimilmente rispedito al pretore dopo il voto del 4 gennaio. La lettera è esaminata nella sessione del 29 novembre 1790.

<sup>1338</sup> Esaminata nella sessione del 17 marzo 1791

<sup>1339</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1340</sup> Sottoscritta dal governatore Francesco Lusardi.

<sup>1341</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1342</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1343</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri

<sup>1344</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri

|    |            |  |                            |                             |  |
|----|------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| 6  | 18/08/1791 | Giovanni Fornari (detto Covelli)   | Uditore criminale di Parma | Armi                        | Voto   |
| 7  | 22/08/1791 | Dionisio Lottici   | Uditore criminale di Parma | Contravvenzione dell'esilio | Voto, relazione  |
| 9  | 22/08/1791 | Giuseppe Penna (detto Titolano) o Antonio Grappi   | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione, difesa <sup>1345</sup> , processo <sup>1346</sup> |
| 10 | 09/09/1791 | Giovanni Mediolo (di Vigatto)  | Uditore criminale di Parma | Armi                        | Voto, relazione  |
| 11 | 17/11/1791 | Francesco Spotti   | Uditore criminale di Parma | Contravvenzione dell'esilio | Voto, relazione  |
| 12 | 17/11/1791 | Giacinto Gabbi e Angelo Terzi  | Governatore di Guastalla   | Armi                        | Voto, relazione <sup>1347</sup>                                    |
| 13 | 20/11/1791 | Benedetto Pezzani e Marco Madoni   | Uditore criminale di Parma | Armi                        | Voto   |
| 14 | 21/11/1791 | Giuseppe Colla   | Uditore criminale di Parma | Stupro                      | Voto, relazione, difesa <sup>1348</sup> , processo <sup>1349</sup> |
| 15 | 12/12/1791 | Carlo Ferrari (Carletto del Zingaro), Andrea Curati (Andreone dall'Aglio), Giovanni Battista Fornasari (il Nasino)   | Uditore criminale di Parma | Rapina                      | Voto <sup>1350</sup>   |
| 16 | 13/12/1791 | Antonio Amici, Pietro Fava, Lorenzo Rizzardi, Gioacchino Allegri, Francesco Borghesi, Luigi Novelli, Giovanni Battista Spotti, Giacomo Cavalli, Vincenzo Donati, Antonio Spotti, Giovanni Tanghini | Uditore criminale di Parma | Armi                        | Voto   |

<sup>1345</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri. Inviata dall'uditore Pelleri assieme alla relazione.

<sup>1346</sup> Sottoscritto dall'uditore Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1347</sup> Sottoscritta dal governatore Giovanni Battista Fontana.

<sup>1348</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1349</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi

<sup>1350</sup> Il fascicolo potrebbe essere incompleto: il voto menziona infatti relazione e difesa, che però non sono presenti.

|    |            |   |                            |                             |   |
|----|------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| 17 |            | Angelo Canti (capitano)                                 | Commissario di Bardi       | Adulterio                   | Carteggio tra il ministro Cesare Ventura e il Consiglio, comprendente il processo <sup>1351</sup> |
| 18 | 19/01/1792 | Pietro Bonati, Giacomo Ferri e Angelo Guareschi         | Uditore criminale di Parma | Grassazione                 | Voto, relazione, difesa <sup>1352</sup> , processo <sup>1353</sup>                                |
| 19 | 23/01/1792 | Luigi Chiari  | Uditore criminale di Parma | Contravvenzione dell'esilio | Voto  |
| 20 | 23/01/1792 | Giuseppe Curtarelli (detto Pomellino) e Pietro Facchini | Uditore criminale di Parma | Rapina                      | Voto, relazione, difesa <sup>1354</sup> , processo <sup>1355</sup>                                |
| 21 | 31/01/1792 | Luigi Baldassarre Spurio                                | Uditore criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione, difesa <sup>1356</sup> , processo <sup>1357</sup>                                |
| 22 | 20/11/1792 | Angelo Panisi   | Uditore criminale di Parma | Contravvenzione dell'esilio | Relazione   |

<sup>1351</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Bonazzi

<sup>1352</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri. Difesa e relazione son inviate dall'uditore Pelleri con lettera di spedizione.

<sup>1353</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1354</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri. Difesa e relazione son inviate dall'uditore Pelleri con lettera di spedizione.

<sup>1355</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1356</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri. Difesa e relazione son inviate dall'uditore Pelleri con lettera di spedizione.

<sup>1357</sup> Sottoscritto dall'attuari Gaetano Boccoglieri.

## Busta 21

1792

È costituita da 17 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia e da un fascicolo miscellaneo.

|   |            |   |  |                             |   |
|---|------------|---|--|-----------------------------|---|
| 1 | 31/01/1792 | Girolamo Gallanti   | Pretore di Busseto                             | Omicidio                    | Voto con allegato, relazione <sup>1358</sup> , processo <sup>1359</sup> |
| 2 | 09/02/1792 | Giovanni Zurlini  | Uditore criminale di Parma                     | Contravvenzione dell'esilio | Voto, relazione   |
| 3 | 08/03/1792 | Luigi Tommasini, Antonio Bandini, Pietro Antonio Ponzi  | Sindaco fiscale della curia criminale di Parma | Furto                       | Voto, relazione <sup>1360</sup> , difesa <sup>1361</sup>                |
| 4 | 12/03/1792 | Girolamo Cavalli, Francesco Guastalla, Francesco Casali e Antonio Zanotti                           | Uditore criminale di Parma                     | Falso monetale              | Voto, relazione, difesa <sup>1362</sup>                                 |
| 5 | 20/03/1792 | Domenico Cotti, Giovanni Casoni, Pietro e Domenico Tromba (padre e figlio)                          | Uditore criminale di Parma                     | Turbato possesso            | Voto  |
| 6 | 20/03/1792 | Giovanni Battista, Zinelli, Pietro Costella, Domenico Ghidini                                       | Uditore criminale di Parma                     | Armi                        | Voto  |
| 7 | 26/04/1792 | Giovanni Rossi, Luigi Melegarini (detto Tridapali) e Luigi e fratelli Gatti figli del conte Rumioni | Pretore di Reggiolo                            | Furto                       | Voto con allegato, relazione <sup>1363</sup> , processo <sup>1364</sup> |

<sup>1358</sup> Sottoscritto dal pretore Francesco Rossini.

<sup>1359</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Fogliazzi.

<sup>1360</sup> Sottoscritta dal fasciale De Lama.

<sup>1361</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1362</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore Pelleri con lettera di trasmissione.

<sup>1363</sup> Sottoscritto dal podestà Fabiano Chiavelli.

<sup>1364</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Quaglia.

|    |            |   |   |          |  |
|----|------------|---|---|----------|--|
| 8  | 30/04/1792 | Giovanni Fava, Antonio Fornasari,<br>Giovanni Manzini, Ignazio Verona | Pretore di Reggiolo                               | Furto    | Voto con allegato, relazione <sup>1365</sup> , difesa,<br><sup>1366</sup> processo <sup>1367</sup>                                     |
| 9  | 18/06/1792 | Luigi Todeschi  | Pretore di Busseto                                | Armi     | Voto con allegato, relazione <sup>1368</sup>   |
| 10 | 18/06/1792 | Domenico Ponzi  | Sindaco Fiscale della curia<br>criminale di Parma | Omicidio | Voto, relazione <sup>1369</sup> , difesa <sup>1370</sup>   |
| 11 | 18/06/1792 | Cesare Guastalla (di Luzzara)   | Governatore di Guastalla                          | Armi     | Voto con allegato, relazione <sup>1371</sup> ,<br>difesa <sup>1372</sup>   |
| 12 | 09/07/1792 | Carlo Brianti   | Uditore criminale di Parma                        | Omicidio | Voto, relazione, difesa <sup>1373</sup> , processo <sup>1374</sup>   |
| 13 | 17/07/1792 | Angelo Mora   | Governatore di Guastalla                          | Furto    | Voto con allegato, relazione, difesa <sup>1375</sup> ,<br>processo <sup>1376</sup>   |
| 14 | 23/07/1792 | Giuseppe Dotti e Giuseppe Bocelli<br>(detto Canevetto)                | Uditore criminale di Parma                        | Omicidio | Voto del 23 luglio, voto del 10 luglio che<br>autorizza la tortura, lettera dell'uditore<br>Pelleri, relativa alla mancata tortura per |

<sup>1365</sup> Sottoscritta dal podestà Fabiano Chiavelli.

<sup>1366</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giacomo Pontoli.

<sup>1367</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Quaglia.

<sup>1368</sup> Sottoscritta dal pretore Francesco Rossi.

<sup>1369</sup> Sottoscritta dal fiscale De Lama.

<sup>1370</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1371</sup> Sottoscritta dal governatore Lusardi

<sup>1372</sup> Sottoscritta da Giacomo Pontoli. Relazione difesa sono inviate dal governatore con lettera di spedizione.

<sup>1373</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri. Relazione difesa sono inviate dal governatore con lettera di spedizione

<sup>1374</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi.

<sup>1375</sup> Sottoscritta da Giacomo Pontoli

<sup>1376</sup> Sottoscritto dall'attuario Angelo Antonio Campanini. Il governatore invia, con lettera di spedizione, la relazione, la difesa e gli atti del processo ricevuti dal tribunale di Mantova (non conservati?)

|    |            |   |                            |                         |  |
|----|------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
|    |            |   |                            |                         | parere di due chirurghi <sup>1377</sup> , relazione, difesa <sup>1378</sup> , processo <sup>1379</sup> |
| 15 | 16/08/1792 | Giovanni Pini (detto Bossetto)                          | Uditore criminale di Parma | Armi                    | Voto   |
| 16 | 19/11/1792 | Vincenzo Pini   | Uditore criminale di Parma | Armi                    | Voto, difesa <sup>1380</sup>   |
| 17 | 18/12/1792 | Giuseppe Ferrari, Antonio Bianchini<br>Giovanni Zurlini | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto, relazione  |
| 18 | s.d.       | Tre relazioni non afferenti a fascicoli                 |                            |                         |  |

## Busta 22

1792

È costituita da un unico fascicolo di voto, emesso dal Consiglio di giustizia

|   |            |   |                                |                 |   |
|---|------------|---|--------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 18/12/1792 | Giuseppe Carolfi, Angelo Marzolini,<br>Antonio Zoppani, Giuseppe Mazzoni<br>e Domenico Volta; Luigi Mantovani<br>e Giovanni Costa | Commissario<br>Castell'Arquato | di<br><br>Furto | Voto, carteggio tra il ministro Cesare Ventura e il Consiglio, relazione <sup>1381</sup> , difesa, processo <sup>1382</sup> |
|---|------------|---|--------------------------------|-----------------|---|

<sup>1377</sup> Pelleri è seccatissimo.

<sup>1378</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri, Relazione e difesa sono inviate dall'uditore Pelleri, con lettera di spedizione.

<sup>1379</sup> Sottoscritto dall'uditore Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1380</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri

<sup>1381</sup> Sottoscritta dal Commissario Giuseppe Cortesi.

<sup>1382</sup> In 4 volumi, sottoscritto dall'attuario Iacobacci.

## Busta 23

1793

È costituita da 14 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia.

| N. | Data voto  | Rei  | Magistrato                 | Reato                   | Contenuto   |
|----|------------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1  | 29/01/1793 | Pietro Tinelli   | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto, relazione, difesa <sup>1383</sup> , processo <sup>1384</sup>  |
| 2  | 23/04/1793 | Vittorio e Francesco (molinari) contro Andrea e Luigi Anghiretti e Giuseppe Biasetti | Uditore criminale di Parma | Turbato possesso        | Voto  |
| 3  | 28/05/173  | Angelo Maramotti   | Governatore di Guastalla   | Furto                   | Voto con allegato, difesa <sup>1385</sup> , processo <sup>1386</sup> . Manca il la relazione <sup>1387</sup>                                      |
| 4  | 10/06/1793 | Luigi Pettenati  | Uditore criminale di Parma | Grassazione             | Voto del 20 giugno, voto del 10 giugno che autorizza la tortura, difesa <sup>1388</sup> , carteggio tra il ministro Cesare Ventura e il Consiglio |
| 5  | 28/02/1793 | Francesco Copelli  | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto, relazione <sup>1389</sup>   |

<sup>1383</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1384</sup> Sottoscritta dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1385</sup> Sottoscritta da Giacomo Pontoli.

<sup>1386</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Lucini, dell'ufficio criminale di Guastalla.

<sup>1387</sup> È presente la lettera di spedizione del governatore Lusardi, che invia relazione, difesa e processo, ma la relazione non è conservata.

<sup>1388</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1389</sup> Esaminata nella sessione di Consiglio del 17 gennaio 1793

|    |            |   |                            |                         |   |
|----|------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 6  | 13/06/1791 | Giuseppe Zoni   | Sindaco fiscale            | Armi                    | Voto, difesa <sup>1390</sup>  |
| 7  | 08/07/1793 | Girolamo Cavalli  | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto, relazione   |
| 8  | 22/07/1793 | Angelo Maramotti  | Governatore di Guastalla   | Commutazione della pena | Voto con allegato, relazione <sup>1391</sup>  |
| 9  | 30/07/1793 | Giacomo Bertozzi e Antonio Bemardi                      | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto, relazione, difesa <sup>1392</sup> , processo <sup>1393</sup>                              |
| 10 | 08/07/1793 | Battista Polloni  | Pretore di Costamezzana    | Turbato possesso        | Voto con allegato, relazione <sup>1394</sup> , lettera di ricezione del pretore <sup>1395</sup> |
| 11 | 12/11/1793 | Girolamo Zerbini  | Pretore di Cortemaggiore   | Omicidio                | Voto con allegato, relazione <sup>1396</sup> , processo <sup>1397</sup>                         |
| 12 | 22/11/1793 | Giovanni Antonio o Antonio Boschi                       | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto, relazione, difesa <sup>1398</sup> , processo <sup>1399</sup>                              |
| 13 | 12/12/1793 | Alessio Zardi   | Congregazione dei ministri | Ricorso                 | Voto con allegato   |
| 14 | 12/12/1793 | Paolo e Lorenzo Tosiani contro Paolo e Odoardo Avanzini | Uditore criminale di Parma | Turbato possesso        | Voto  |

<sup>1390</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri

<sup>1391</sup> Sottoscritta dal governatore Lusardi

<sup>1392</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore Pelleri con lettera di spedizione

<sup>1393</sup> Sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1394</sup> Sottoscritta dal pretore Luigi Cremonini.

<sup>1395</sup> Conservata la busta: la lettera è indirizzata al segretario Gian Antonio Vignali.

<sup>1396</sup> Sottoscritta dal pretore Antonio De Lucia.

<sup>1397</sup> Sottoscritto dall'attuario Luigi Iacobacci.

<sup>1398</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore Pelleri con lettera di spedizione.

<sup>1399</sup> Sottoscritto dall'attuario Gaetano Boccoglieri.

## Busta 24

1795

È costituita da 15 fascicoli di voti emessi dal Consiglio di giustizia.

|   |            |                                    |                            |   |   |
|---|------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 20/01/1795 | Rosa Salati                        | Uditore criminale di Parma | Infanticidio                              | Voto, relazione, difesa <sup>1400</sup> , processo, processo difensivo <sup>1401</sup>                                  |
| 2 | 03/02/1795 | Alessandro Rossi e Rosa Pajni      | Pretore di Mezzani         | Incesto                                   | Voto con allegato, relazione <sup>1402</sup> , processo   |
| 3 | 03/02/1795 | Pietro Ponzi                       | Uditore criminale di Parma | Furto                                     | Voto, relazione, difesa <sup>1403</sup> , processo <sup>1404</sup>  |
| 4 | 23/03/1795 | Pietro Carbognani                  | Uditore criminale di Parma | Omicidio, successiva commutazione di pena | Voto del 2 marzo 1795, relazione, difesa <sup>1405</sup> processo, voto del 17 novembre 1796 sulla commutazione di pena |
| 5 | 28/05/1795 | Domenico Agudi e Alessandro Cavini | Commissario di Bardi       | Armi                                      | Voto, relazione <sup>1406</sup> , lettera del 7 giugno 1795, con la quale il commissario richiede il processo originale |
| 6 | 28/05/1795 | Luigi Ferrari                      | Uditore criminale di Parma | Armi                                      | Voto  |

<sup>1400</sup> Sottoscritta dall'avvocato. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore Pelleri con lettera di spedizione

<sup>1401</sup> Il processo offensivo e difensivo sono sottoscritti dall'attuario Ferdinando Boldi.

<sup>1402</sup> Sottoscritto dal pretore Luigi Raineri.

<sup>1403</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri.

<sup>1404</sup> Il processo, con indice, è sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi.

<sup>1405</sup> Berri. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore Pelleri con lettera di spedizione

<sup>1406</sup> Sottoscritta dal commissario Pietro Barugli.

|    |             |                                   |                            |                         |   |
|----|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 7  | 28/005/1795 | Francesco Ferrari (detto Cattini) | Uditore criminale di Parma | Armi                    | Voto  |
| 8  | 21/07/1795  | Antonio Battilocchio              | Uditore criminale di Parma | Truffa                  | Voto, relazione, difesa, processo <sup>1407</sup>   |
| 9  | 31/08/1795  | Domenico Tiberti                  | Commissario di Colorno     | Armi                    | Voto con allegato, relazione <sup>1408</sup> , processo <sup>1409</sup>                     |
| 10 | 07/09/1795  | Carlo Montagna                    | Commissario di Colorno     | Furto                   | Voto con allegato, relazione <sup>1410</sup> , processo <sup>1411</sup>                     |
| 11 | 10/09/1795  | Natale Ortali                     | Uditore criminale di Parma | Detenzione di armi      | Voto  |
| 12 | 10/09/1795  | Pietro Ugozzoli                   | Uditore criminale di Parma | Detenzione di armi      | Voto, difesa <sup>1412</sup>  |
| 13 | 15/09/1795  | Giuseppe Poli                     | Uditore criminale di Parma | Furto                   | Voto, relazione, difesa <sup>1413</sup> , processo <sup>1414</sup>                          |
| 14 | 23/11/1795  | Giovanni Bartaschi                | Governatore di Guastalla   | Commutazione della pena | Voto, relazione <sup>1415</sup> , relazione dei chirurghi, trasmessa dall'uditore criminale |
| 15 | 10/12/1795  | Francesco Bernardi                | Uditore criminale di Parma | Commutazione della pena | Voto, relazione   |

<sup>1407</sup> Con indice, sottoscritto dall'attuario Giuseppe Antonio Barbieri.

<sup>1408</sup> Sottoscritta dal commissario Luigi Raineri.

<sup>1409</sup> Sottoscritto dall'attuario Francesco Castiglioni, notaio attuario della regia pretura di Colorno.

<sup>1410</sup> Sottoscritta dal commissario Luigi Raineri.

<sup>1411</sup> Sottoscritto dall'attuario Francesco Castiglioni, notaio attuario della regia pretura di Colorno.

<sup>1412</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Bonvicini, per l'avvocato Berri.

<sup>1413</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Bonvicini, per l'avvocato Berri. Relazione difesa sono inviate dall'attuario Pelleri, con lettera di trasmissione. Pelleri osserva che le difese gli sono state trasmesse con ritardo («si affretta divenire al tribunale delle eccellenze vostre la causa di furto [...] in compensa della lunga dimora interposta dalle difese»).

<sup>1414</sup> Sottoscritto dall'attuario Luigi Iacobacci, con indice

<sup>1415</sup> Sottoscritta dal Governatore Biagio Salati.

## Busta 25

1796

È costituita da 11 fascicoli di voti emessi dal Coniglio di giustizia e da un fascicolo incompleto.

|   |            |                                  |                            |                    |   |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 1 | 25/01/1796 | Giovanni Baldi (il Bavellino)    | Uditore criminale          | Omicidio           | Voto, relazione, difesa <sup>1416</sup> , processo <sup>1417</sup>  |
| 2 | 19/02/1796 | Giacomo Rosati                   | Commissario di Colorno     | Detenzione di armi | Voto con allegato, relazione <sup>1418</sup> , sommario del processo <sup>1419</sup>                              |
| 3 | 05/04/1796 | Giuseppe Perotti e Marco Gregori | Commissario di Bardi       | Omicidio           | Voto allegato, due relazioni <sup>1420</sup> , processo <sup>1421</sup>   |
| 4 | 18/04/1796 | Pietro Zecca                     | Commissario di Bardi       | Armi               | Voto con allegato, due relazioni <sup>1422</sup> ,  |
| 5 | 02/05/1796 | Luigi Vicini e Andrea Volpini    | Uditore criminale di Parma | Armi               | Voto, difesa <sup>1423</sup>  |
| 6 | 02/05/1796 | Giuseppe Rossi                   | Foro di Bardi              | Omicidio           | Voto con allegato <sup>1424</sup> , relazione <sup>1425</sup> , difesa <sup>1426</sup> , processo <sup>1427</sup> |

<sup>1416</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Bonvicini, per l'avvocato Berri. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore criminale con lettera di spedizione.

<sup>1417</sup> Sottoscritto dall'attuario Ermenegildo Carozzi, con indice.

<sup>1418</sup> Sottoscritta dal commissario Luigi Raineri.

<sup>1419</sup> Sottoscritto dall'attuario Castiglioni.

<sup>1420</sup> Sottoscritta dal commissario Pietro Barbugli.

<sup>1421</sup> Sottoscritto dall'attuario Vincenzo Maria Bonazzi, dell'ufficio criminale di Bardi.

<sup>1422</sup> Sottoscritta dal commissario Pietro Barbugli.

<sup>1423</sup> Sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Berri.

<sup>1424</sup> Il Consiglio invia al commissario dettagliate istruzioni per riesaminare il reo.

<sup>1425</sup> Sottoscritta dal commissario Pietro Barbugli.

<sup>1426</sup> Sottoscritto da Tommaso Callegari.

<sup>1427</sup> Sottoscritto da Giuseppe Raugo (il cognome è poco leggibile), attuario dell'ufficio criminale di Bardi.

|    |            |  |                            |          |   |
|----|------------|--|----------------------------|----------|---|
| 7  | 02/05/1796 | Giovanni Maria Sarotti   | Foro pretoriale di Sissa   | Omicidio | Voto con allegato <sup>1428</sup> , relazione <sup>1429</sup>       |
| 8  | 14/06/1796 | Antonio Macera   | Uditore criminale di Parma | Omicidio | Voto, relazione, difesa <sup>1430</sup> , processo <sup>1431</sup>  |
| 9  | 13/09/1796 | Francesco Marengi  | Uditore criminale di Parma | Omicidio | Voti, relazione, difesa <sup>1432</sup> , processo <sup>1433</sup>  |
| 10 | 13/09/1796 | Giambattista Parma e Giuseppe Zilioli                              | Commissario di Colorno     | -        | Atti: carteggi tra il Supremo consiglio e il commissario di Colorno |
| 11 | 17/11/1796 | Domenico Torri   | Uditore criminale di Parma | Omicidio | Voti, difesa  |
| 12 | s.d.       | Relazione dell'uditore criminale, non afferente ad alcun fascicolo |                            |          |   |

<sup>1428</sup> Comprende le «Incombenze da farsi».

<sup>1429</sup> Sottoscritta al podestà Giuseppe Minghelli, trasmessa al Consiglio dal Ministro Ventura.

<sup>1430</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore criminale con lettera di spedizione.

<sup>1431</sup> Sottoscritto dall'attuario Luigi Iacobacci, con indice.

<sup>1432</sup> Sottoscritta dall'avvocato Berri. Relazione e difesa sono inviate dall'uditore criminale con lettera di spedizione.

<sup>1433</sup> Sottoscritto dall'attuario Ferdinando Boldi, con indice.

## Serie 6. Attuari

### 1. Struttura

La serie è costituita dalla documentazione prodotta dagli attuari, in gran parte operanti presso l'Ufficio del criminale. È articolata in due sottoserie tipologiche, costituite dai registri e dalle filze.

La documentazione prodotta dai notai, costituita da filze e registri, è attualmente distribuita in 3 diversi nuclei documentari:

- la parte più ampia registri dei notarili, per consistenza e cronologia (XVI-XVII secolo), si trova nella *Serie III* del fondo *Atti giudiziari ex-Carmine*;
- altri registri dei notai del XVIII, che per numerazione integrano i precedenti, sono nella serie *Querele* del versamento *Tribunale di Parma*<sup>1434</sup>;
- le filze sono invece riunite nel versamento *Serie IV* del fondo *Atti giudiziari ex-Carmine*

Data la vasta consistenza della serie e la condizione di inaccessibilità di molti registri, ancora conservati in scatole, si è proceduto a una ricognizione di massima e a successivi esami a campione, come illustrato di seguito.

I titoli presenti su registri e filze consentono di ricostruire un elenco di denominazioni – costituite da cognomi dei notai o da altre definizioni – utili a strutturare in sottoserie la serie *Notai*. Tale elenco può essere meglio definito grazie ai dati ricavabili dalla serie *Voti criminali*: essa include infatti i verbali dei processi, in molti casi firmati dagli attuari che ne avevano curato la redazione e per i quali è dunque ricavabile anche il nome di battesimo.

Il confronto tra i quattro gruppi di dati consente di ricostruire una lista di 77 denominazioni (Tavola. 1). Di queste, 69 corrispondono a nomi di attuari, attivi nel periodo 1611 – 1805. Altre 7 corrispondono invece a nomi di magistrature (*Giunta criminale*), tipologie di documento (*Filze criminali*), qualifiche (*Filze archivista*) oppure a definizioni generiche (*Filze anonime*, *Filze diverse*, *Cancellieri diversi*). Diversi registri e filze hanno infatti perso la coperta o il piatto originari e non è dunque possibile, al

---

<sup>1434</sup> Ringrazio la collega Antonella Barazzoni, che ha generosamente condiviso con me i risultati del suo lavoro di riordino dei volumi dei notai, attualmente in corso.

momento, ricondurli al produttore. A tre degli attuari individuati attraverso le firme sui verbali di processo, tutti afferenti all'area extraurbana (Francesco Castiglioni di Colorno, Giuseppe Lucini di Guastalla, Giuseppe Raugo di Bardi) non corrispondono invece versamenti di materiale.

**Tavola 1. Tabella sinottica della serie Notai**

| N. | Denominazione                      | Registri <i>Serie III</i> |             | Registri <i>Serie Querele</i> |             | Filze <i>Serie IV</i> |             | Processi firmati nei fascicoli dei <i>Voti criminali</i> |             |
|----|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--|-------------|
|    |                                    | Date                      | Consistenza | Date                          | Consistenza | Date                  | Consistenza | Date   | Consistenza |
| 1  | Balestrieri                        | 1662-1776                 | 6           | -                             | -           | 1664                  | 1           | -  | -           |
| 2  | Bandini, Antonio                   | -                         | -           | 1783-1784                     | 5           | 1776                  | 2           | 1785   | 3           |
| 3  | Barbieri, Angelo Maria             | 1789                      | 2           | -                             | -           | -                     | -           | 1789   | 1           |
| 3  | Barbieri, Giuseppe Antonio         | 1789-1802                 | 2           | 1781-1805                     | 173         | 1785-1796             | 1           | 1789-1795  | 17          |
| 4  | Bellacappa                         | 1623-1695                 | 1           | -                             | -           | -                     | -           | -  | -           |
| 5  | Belmariti                          | 1611-1682                 | 4           | -                             | -           | 1612                  | 1           | -  | -           |
| 6  | Bitii                              | -                         | -           | -                             | -           | 1659                  | 1           | -  | -           |
| 7  | Blondi                             | 1623-1660                 | 13          | -                             | -           | 1659                  | 1           | -  | -           |
| 8  | Boccolieri o Boccoglieri, Gaetano  | -                         | -           | 1792-1794                     | 17          | 1793                  | 1           | 1789-1793  | 9           |
| 9  | Boldi, Ferdinando                  | 1789-1803                 | 5           | 1785-1805                     | 99          | 1788-1800             | 3           | 1789-1796  | 11          |
| 10 | Bonazzi, Vincenzo Maria            | -                         | -           | -                             | -           | -                     | -           | 1787-1796  | 10          |
| 11 | Borgarelli                         | 1637-1693                 | 3           | -                             | -           | -                     | -           | -  | -           |
| 12 | Bugnoli, Innocenzo                 | -                         | -           | -                             | -           | -                     | -           | 1789   | 1           |
| 13 | Burani                             | 1787-1795                 | 2           | -                             | -           | -                     | -           | -  | -           |
| 14 | Cabrune                            | 1653-1750                 | 18          | -                             | -           | 1686-1687             | 2           | -  | -           |
| 15 | Camie                              | 1642-1690                 | 20          | -                             | -           | 1693                  | 1           | -  | -           |
| 16 | Campanini, Angelo Antonio          | -                         | -           | -                             | -           | -                     | -           | 1787-1792  | 12          |
| 17 | Cancellieri vari                   | 1519-1805                 | 49          | -                             | -           | -                     | -           | -  | -           |
| 18 | Carozzi, Ermenegildo               | -                         | -           | -                             | -           | -                     | -           | 1796   | 1           |
| 19 | Casalini                           | -                         | -           | 1774-1785                     | 4           | -                     | -           | -  | -           |
| 20 | Castiglioni, Giuseppe              | 1754-1800                 | 8           | 1783                          | 1           | 1797                  | 1           | 1786-1789  | 2           |
| 21 | Castiglioni, Francesco (a Colorno) | -                         | -           | -                             | -           | -                     | -           | 1790-1796  | 4           |

|    |                                 |           |    |           |     |           |    |           |   |
|----|---------------------------------|-----------|----|-----------|-----|-----------|----|-----------|---|
| 22 | Cellini                         | 1630-1703 | 2  | -         | -   | -         | -  | -         | - |
| 23 | Conforti                        | 1641-1680 | 4  | -         | -   | 1664-1667 | 2  | -         | - |
| 24 | Conti (attuario pro-archivista) | -         | -  | -         | -   | -         | -  | 1791      | 1 |
| 25 | <i>Extra civitate</i>           | -         | -  | 1765-1800 | 105 | -         | -  | -         | - |
| 26 | Falfoni                         | 1662-1694 | 3  | -         | -   | -         | -  | -         | - |
| 27 | Ferrari                         | 1739-1753 | 1  | -         | -   | -         | -  | -         | - |
| 28 | Filza archivista                | -         | -  | -         | -   | 1667-1797 | 5  | -         | - |
| 29 | Filze anonime                   | -         | -  | -         | -   | 1757-1793 | 23 | -         | - |
| 30 | Filze criminali                 | -         | -  | -         | -   | 1604-1704 | 9  | -         | - |
| 31 | Filze diverse                   | -         | -  | -         | -   | 1764-1792 | 3  | -         | - |
| 32 | Falconi                         | -         | -  | -         | -   | 1573-1670 | 2  | -         | - |
| 33 | Fogliazzi, Giuseppe             | -         | -  | -         | -   | -         | -  | 1792      | 1 |
| 34 | Foliati                         | 1674-1745 | 15 | -         | -   | 1670      | 1  | -         | - |
| 37 | Fontana                         | 1780-1807 | 36 | -         | -   | 1785-1795 | 6  | -         | - |
| 36 | Fontanabona                     | 1782-1796 | 4  | -         | -   | 1780-1789 | 2  | -         | - |
| 37 | Franchi                         | 1750-1789 | 3  | -         | -   | -         | -  | -         | - |
| 38 | Giunta criminale                | -         | -  | 1712-1796 | 4   | -         | -  | -         | - |
| 39 | Ghirardi                        | 1721-1750 | 16 | -         | -   | 1722-1745 | 5  | -         | - |
| 40 | Grisenti                        | 1637-1699 | 25 | -         | -   | 1681      | 1  | -         | - |
| 41 | Guani                           | 1700-1805 | 53 | -         | -   | 1785-1797 | 9  | -         | - |
| 42 | Iacobacci, Luigi                | -         | -  | 1794-1805 | 118 | 1797      | 1  | 1782-1796 | 9 |
| 43 | Lombardi                        | 1753-1756 | 1  | -         | -   | -         | -  | -         | - |
| 44 | Lucini, Giuseppe (a Guastalla)  | -         | -  | -         | -   | -         | -  | 1793      | 1 |
| 45 | Luschi                          | 1699      | 1  | -         | -   | -         | -  | -         | - |
| 46 | Man[ara]                        | -         | -  | -         | -   | 1781-1784 | 4  | -         | - |
| 47 | Manzini Archiv.                 | -         | -  | -         | -   | 1785-1790 | 1  | -         | - |
| 48 | Maraffi                         | 1625-1735 | 40 | -         | -   | 1701-1732 | 2  | -         | - |

|    |  |           |    |           |   |           |    |           |   |
|----|--|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-----------|---|
| 49 | <b>Masi o Musi, Giovanni</b>           | -         | -  | -         | - | -         | -  | 1783      | 1 |
| 50 | <b>Micheli, Giuseppe</b>               | -         | -  | -         | - | -         | -  | 1782      | 1 |
| 51 | <b>Mistr[ali]</b>                      | -         | -  | -         | - | 1700      | 1  | -         | - |
| 52 | <b>Montisclar.</b>                     | -         | -  | -         | - | 1648-1659 | 2  | -         | - |
| 53 | <b>Morischi</b>                        | 1613-1734 | 13 | -         | - | 1636-1707 | 6  | -         | - |
| 54 | <b>Nicelli</b>                         | 1616-1621 | 4  | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 55 | <b>Nigri</b>                           | -         | -  | -         | - | 1650      | 1  | -         | - |
| 56 | <b>Novellani</b>                       | 1664-1667 | 1  | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 57 | <b>Pallani</b>                         | 1689-1775 | 6  | -         | - | 1753-1758 | 3  | -         | - |
| 58 | <b>Pallavicino</b>                     | 1781-1804 | 28 | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 59 | <b>Parmiggiani/Parmeggiani</b>         | 1665-1704 | 14 | -         | - | 1705      | 1  | -         | - |
| 60 | <b>Pellicelli 1</b>                    | 1652-1677 | 1  | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 61 | <b>Pellicelli 2, Giovanni Battista</b> | 1750-1803 | 42 | 1757-1783 | 2 | 1783-1790 | 10 | 1780      | 1 |
| 62 | <b>Peretti</b>                         | 1716-1767 | 36 | -         | - | 1716-1770 | 5  | -         | - |
| 63 | <b>Pigati</b>                          | 1671-1673 | 2  | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 64 | <b>Pisani</b>                          | 1591-1668 | 12 | -         | - | 1651-1670 | 3  | -         | - |
| 65 | <b>Porcellaghi</b>                     | 1804-1806 | 2  | 1804-1805 | 9 | -         | -  | -         | - |
| 66 | <b>Porri</b>                           | 1745-1780 | 22 | -         | - | 1752-1779 | 30 | -         | - |
| 67 | <b>Porta, Giacomo (a Roccabianca)</b>  | 1786-1792 | 4  | -         | - | 1792-1793 | 3  | 1791      | 1 |
| 68 | <b>Quaglia, Gaetano (a Reggiolo)</b>   | 1757-1805 | 1  | -         | - | -         | -  | 1790-1792 | 9 |
| 69 | <b>Raugo, Giuseppe (Bardi)</b>         | -         | -  | -         | - | -         | -  | 1796      | 1 |
| 79 | <b>Recusanum</b>                       | 1665-1723 | 1  | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 71 | <b>Ritii</b>                           | 1706-1709 | 4  | -         | - | 1658-1708 | 2  | -         | - |
| 72 | <b>Rizzi</b>                           | 1659-1679 | 1  | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 73 | <b>Sorba</b>                           | -         | -  | -         | - | 1609      | 1  | -         | - |
| 74 | <b>Stephani</b>                        | 1702-1719 | 9  | -         | - | -         | -  | -         | - |
| 75 | <b>Taini</b>                           | 1568-1699 | 18 | -         | - | 1655      | 1  | -         | - |

|           |                                  |           |    |           |   |           |   |      |   |
|-----------|----------------------------------|-----------|----|-----------|---|-----------|---|------|---|
| <b>76</b> | <b>Vanini</b>                    | 1599-1702 | 11 | -         | - | -         | - | -    | - |
| <b>77</b> | <b>Vignali, Giovanni Antonio</b> | 1779-1802 | 35 | 1781-1783 | 8 | 1767-1788 | 3 | 1772 | 1 |

## 1. I registri

Per classificare i registri sono stati presi in esame quelli attualmente conservati del versamento *Querele*, per i quali è disponibile una schedatura analitica che permette di individuare le diverse denominazioni e quindi risalire alle tipologie impiegate dagli 11 notai per organizzare la propria documentazione.

| <b>Notaio</b>                               | <b>Denominazioni dei registri</b>   |
|---|---|
| 1. Antonio Bandini (1783-1785)              | <i>Civitatīs</i><br><i>Delegationum</i><br><i>Extra civitatem</i><br><i>Giunta criminale</i><br><i>Intus et Extra</i>   |
| 2. Angelo Maria Barbieri (1789-1797)        | <i>Archivii</i><br><i>Venationis</i>  |
| 3. Giuseppe Antonio Barbieri (1785-1802)    | <i>Accusationum</i><br><i>Coadiutor</i><br><i>Delegationum</i><br><i>Extra civitate</i><br><i>Giunta criminale</i><br><i>Secondo banco forese</i><br><i>Visitationes</i>                            |
| 4. Gaetano Boccoglieri (1789-1794)          | <i>Civitatīs</i><br><i>Extra civitate</i><br><i>Giunta criminale</i>  |
| 5. Ferdinando Boldi (1787-1803)             | <i>Accusationum</i><br><i>Coadiutor</i><br><i>Extra civitate</i><br><i>Giunta criminale</i><br><i>Primo banco urbano</i>  |
| 6. Casalini (1774-1781)                     | <i>Extra civitate</i><br><i>Visitationes</i>  |
| 7. Giuseppe Castiglioni (1754-1800)         | <i>Liber Castiglioni</i>  |
| 8. Luigi Iacobacci (1782-1805)              | <i>Accusationum</i><br><i>Campagna</i><br><i>Civitatīs</i><br><i>Coadiutor</i><br><i>Delegationum</i><br><i>Extra civitate,</i><br><i>Giunta criminale</i><br><i>Intus et extra, Sezione forese</i> |
| 9. Giovanni Battista Pellicelli (1750-1803) | <i>Civitatīs</i><br><i>Visitationes</i>   |
| 10. Porcellaghi (1804-1806)                 | Banco secondo di città  |
| 11. Giovanni Antonio Vignali (1767-1802)    | <i>Civitatīs</i><br><i>Extra civitate</i>   |

Le denominazioni, più o meno varie a seconda dei singoli notai, possono derivare dalla tipologia delle registrazioni (*Accusationum, Visitationes, Delegationum*), dall'area di competenza dell'attuario (*Civitatis, Extra civitatem, Campagna, Banco urbano, Banco forese*), dalla sua responsabilità (archivista) dalla magistratura per la quale opera (Giunta criminale, Ufficio della caccia), o dalla funzione del libro stesso (*Coadiutor*).

Si possono dunque ricondurre i registri a 5 tipologie, corrispondenti a quelle previste dall'articolo 7 degli *Ordini per dell'Offizio criminale di Parma* del 18 novembre 1780:

1. libri delle cause ordinarie
2. libri coadiutori
3. libri delle cause delegate
4. libri di visite
5. libri di accuse per i danni dati

Per descrivere le caratteristiche delle diverse classi sono stati esaminati i registri di Giuseppe Barbieri, che conservano tutte e 5 le tipologie. Sono stati considerati i registri di entrambi i versamenti: *Querele*, che ne conserva la massima parte, e *Serie III*, che ne conserva un nucleo più ristretto<sup>1435</sup>. La loro numerazione, come si può vedere, presenta diverse lacune: parte del materiale potrebbe essere perduto, non ancora attribuito oppure non ancora reperito e sistemato a scaffale.

### **1. Libri delle cause generali**

Si tratta della categoria più numerosa. I registri contengono la verbalizzazione delle deposizioni di testimoni, il resoconto delle diverse azioni (arresti, consegne), la registrazione della corrispondenza ricevuta, secondo l'ordine cronologico. Le diverse verbalizzazioni possono proseguire per più giornate, anche non consecutive, o talora essere raccolte su fogli sciolti e successivamente trascritte, dopo aver lasciato in bianco un numero stimato di carte. I testi possono dunque intercalarsi reciprocamente a pettine ed essere dotati di riferimenti interni che consentano di seguirne l'articolazione. Nel libro 108 *Barbieri extra civitatem*, ad esempio, è registrato lo scambio di ordini e

---

<sup>1435</sup> R registri della *Serie III* sono stati segnalati nell'elenco con la sottolineatura

comunicazioni per l'arresto del ricercato cremonese Giorgio Drago: le verbalizzazioni relative alle giornate del 7 e 15 settembre 1792 occupano i due lati della carta 5, al termine della quale si interrompono, con il rimando «*fol. 11*», e riprendono effettivamente alla carta 11, che presenta a propria volta il rimando «*fol. 5*».

Oltre ai rimandi interni, compaiono riferimenti agli allegati conservati nella filza dell'attuario, introdotti dalla formula «*hic cadit*». Nelle verbalizzazioni per l'arresto Drago compare ad esempio il riferimento «*hic cadit eorum tenor ut sub n. 248*» che rimanda all'allegato n. 248, cioè il resoconto dell'arresto, inviato il 6 settembre 1792 da Giovanni Battista Lombardi, console di Castelvetro, all'uditore criminale di Parma. La lettera riporta a propria volta il riferimento «*n. 248, fol. 5, lib 108 Barbieri*».

I libri delle cause ordinarie sono attestati per tutti gli attuari e sono generalmente connotati dal nome dell'attuario seguito dalle diverse specificazioni, relative al suo banco di pertinenza, urbano o forense (*Civitate, Extra civitatem, Secondo banco urbano*), alla sua carica (*Archivii*) o una particolare magistratura presso la quale opera (*Giunta criminale, Ufficio della caccia*)

Per l'attuario Giuseppe Barbieri sono conservati 142 registri totali, suddivisi in 4 gruppi (*Extra civitatem, Secondo banco forese, Giunta criminale, Delegationum*):

a. *Extra civitatem*

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100. 1791 | 128. 1794 | 150. 1796 | 174. 1798 |
| 101. 1792 | 129. 1794 | 153. 1796 | 175. 1798 |
| 105. 1792 | 132. 1795 | 154. 1797 | 176. 1798 |
| 108. 1792 | 134. 1795 | 155. 1797 | 177. 1797 |
| 109. 1792 | 136. 1795 | 156. 1797 | 178. 1797 |
| 112. 1793 | 138. 1795 | 158. 1797 | 179. 1798 |
| 113. 1793 | 139. 1795 | 159. 1797 | 180. 1798 |
| 117. 1793 | 141. 1795 | 160. 1797 | 181. 1798 |
| 120. 1793 | 142. 1795 | 166. 1797 | 182. 1798 |
| 121. 1794 | 144. 1796 | 167. 1797 | 183. 1798 |
| 123. 1794 | 145. 1796 | 169. 1797 | 184. 1798 |
| 124. 1794 | 146. 1796 | 170. 1797 | 185. 1798 |
| 126. 1794 | 147. 1796 | 171. 1797 | 188. 1799 |
| 131. 1794 | 148. 1796 | 172. 1797 | 189. 1799 |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 191. 1799 | 206. 1800 | 221. 1801 | 235. 1802 |
| 192. 1799 | 207. 1800 | 222. 1801 | 236. 1802 |
| 193. 1799 | 208. 1800 | 223. 1801 | 237. 1802 |
| 194. 1799 | 209. 1800 | 224. 1801 | 238. 1803 |
| 195. 1799 | 210. 1800 | 225. 1801 | 239. 1803 |
| 196. 1799 | 212. 1800 | 227. 1801 | 240. 1803 |
| 199. 1800 | 214. 1801 | 226. 1801 | 241. 1803 |
| 200. 1800 | 215. 1801 | 228. 1801 | 242. 1803 |
| 201. 1800 | 216. 1801 | 230. 1802 | 244. 1803 |
| 202. 1800 | 217. 1801 | 231. 1802 | 245. 1803 |
| 203. 1800 | 218. 1801 | 232. 1802 | 246. 1804 |
| 204. 1800 | 219. 1801 | 233. 1802 | 247. 1804 |
| 205. 1800 | 220. 1801 | 234. 1802 | 248. 1804 |

b. Secondo banco forese

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 251. 1804 | 254. 1804 | 257. 1804 |
| 253. 1804 | 256. 1805 | 258. 1805 |

c. Giunta criminale

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| 7. 1791      | 13. 1795 | 17. 1799 | 23. 1803 |
| 8. 1792-1793 | 14. 1796 | 18. 1800 |          |
| 11. 1794     | 15. 1798 | 19. 1801 |          |
| 12. 1795     | 16. 1798 | 21. 1802 |          |

30. 1803

32. 1803

33. 1803

## 2. Libri coadiutori

I libri coadiutori sono menzionati dagli *Ordini per l'archivista et notari e suoi coadiutori del criminale di Piacenza e suo territorio*, pubblicati a Piacenza 19 giugno 1649<sup>1436</sup>; il loro uso è poi ribadito dagli *Ordini* del 1780. Le gride prescrivono di organizzare le registrazioni annualmente, per consentire il corretto versamento dei libri, e vietano di proseguire le registrazioni di un anno, all'esaurimento delle carte, nei libri dell'anno successivo. Stabiliscono dunque l'uso dei libri coadiutori, che fungono da appendice per le ultime registrazioni dell'anno. Il loro uso è attestato per gli attuari Barbieri e Boldi.

Il coadiutore può assistere più di un registro e rimandare a propria volta a un altro coadiutore: il libro 15 di Giuseppe Barbieri si apre ad esempio con il riferimento al registro 108 *Extra civitate*<sup>1437</sup>, del quale prosegue le annotazioni fino alla carta 72; a partire dalla 73 prosegue invece il registro 109<sup>1438</sup>; si conclude infine con la carta 295, rimandando al *coadiutor* 16<sup>1439</sup>. Per l'attuario Giuseppe Barbieri sono conservati 4 registri coadiutori:

15. 1792

16. 1792

18. 1793

19. 1795

## 3. Libri delle cause delegate

Sono attestati per Bandini, Iacobacci e Giuseppe Barbieri e tengono le verbalizzazioni, analoghe a quelle dei libri delle cause ordinarie, relative a cause seguite da un giudice delegato. Il registro Barbieri n. 9, ad esempio, racchiude quelle della causa per l'omicidio di Luigi Taschi, commesso da Luigi Colla, delegata al consigliere Francesco Schizzati. La circostanza della delega è illustrata sulla prima carta, la quale spiega che il sindaco fiscale criminale ha consegnato allo scrivente, in data 20 agosto 1802, «*regias litteras sibi accipitas ab excellentia sua domino consiliario domino Francisco Schizzati regio delegato sub datum hodie mandantes domini suae illustrissimae*».

2. 1782

21. 1801

26. 1802

30. 1803

---

<sup>1436</sup> *Gridario*, 38/101.

<sup>1437</sup> *Fol. 293 lib. 108 Barbieri*.

<sup>1438</sup> *Fol. 294 lib. 109 Barbieri*.

<sup>1439</sup> *Fol. 1: lib. 16 coad(iutor) Barbieri*

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 16. 1793 | 22. 1801 | 27. 1802 | 32. 1803 |
| 17. 1794 | 24. 1800 | 28. 1802 | 33. 1803 |
| 19. 1799 | 25. 1802 | 29. 1803 |          |

#### **4. Libri di visite**

Contengono la verbalizzazione delle visite criminali, cioè delle ispezioni sul luogo del reato, svolte, per ordine dell'uditore criminale, dagli attuari o dai loro coadiutori nella fase iniziale dell'inquisizione generale, per verificare la sussistenza del fatto, descriverne le circostanze e raccogliere indizi e testimonianze.

Anche in questi registri sono presenti rimandi: agli allegati conservati nelle filze o agli altri libri nei quali compaiono la denuncia o le deposizioni.

Per l'attuario Giuseppe Barbieri sono conservati 6 registri delle visite criminali:

- 9. 1789
- 11. 1790
- 13. 1792
- 16. 1794
- 17. 1795
- 28. 1802

#### **5. Libri delle accuse per i danni dati**

Contengono le denunce e altre eventuali deposizioni, raccolte durante la fase inquisitoria.

Le registrazioni contengono i consueti rimandi visti per i gruppi precedenti.

Per l'attuario Giuseppe Barbieri sono conservati 7 volumi: 1. 1793-1794

- 2. 1795
- 9. 1797
- 10. 1798
- 11. 1799
- 12. 1800
- 14. 1803

### 3. Le filze

Contengono la documentazione prodotta nel corso delle cause e che costituisce gli allegati ai quali si fa riferimento nei registri: su ogni allegato sono annotati un numero progressivo e il riferimento al registro e al foglio.

Per Barbieri si conserva una nutrita filza che copre il periodo 1792-1800: una busta indirizzata al «signor Giuseppe Barbieri capobanca criminale» ci consente di attribuirgliela con sicurezza (fig. 1). Anche i documenti conservativi presentano riferimenti a diversi dei registri reperiti e attribuiti a questo attuario:

- *coadiutores* (15, 16, 17)
- *visitationum* (13)
- *extra civitatem* (101-109, 201, 234)

La documentazione contenuta nella filza è eterogenea, ma può essere ricondotta a 4 tipologie maggiormente ricorrenti, delle quali citiamo alcuni esempi.

#### **a. Corrispondenza: proveniente dalle magistrature superiori, estere o periferiche**

Dalla Segreteria di giustizia possono giungere comunicazioni riguardanti suppliche o ricorsi. Il 14 settembre 1792 Cesare Ventura scrive ad esempio riguardo alla supplica di Giovanni Maria Parmigiani e altri compagni di Fontanellato, sotto processo per una rissa causata da «rivalità in amore» e ai quali il sovrano concede clemenza assolvendoli da ulteriori procedimenti. (fig. 2). Il 25 settembre il ministro torna a scrivere, questa volta riguardo agli accordi con la curia di Cremona per l'arresto del citato Giorgio Drago, secondo le convenzioni vigenti con la Lombardia Austriaca (fig. 3).

Le curie di Cremona e di Parma intrattengono frequenti contatti per la generale conservazione dell'ordine lungo il confine: da Cremona è inviata ad esempio una lettera del 7 luglio, per preannunciare e organizzare un inseguimento lungo il corso del Po e catturare alcuni omicidi che minacciavano i fittavoli della zona (fig. 4).

Tra le comunicazioni provenienti dai giurisdicenti foresi si segnala quella, inviata dal podestà di San Secondo Gastone Bergamaschi il 17 settembre 1792, relativa a una «satira», cioè a un cartello ingiurioso, che è stata affissa presso l'abitazione del tenente Raineri e contiene allusioni a presunti furti e iniquità commessi dal fratello. Il cartello, spiega Bergamaschi nella lettera di trasmissione, è stato individuato dall'esecutore Antonio Gabbi, attirato dal

capannello di lettori e curiosi, e subito staccato, alla presenza di due testimoni, e consegnato al magistrato, che ha provveduto a inviarlo all'uditore criminale (fig. 5).

#### **b. Perizie e attestazioni**

Tra le perizie e attestazioni ricorrono quelle dei chirurghi, che inviano informazioni e aggiornamenti riguardanti morti, ferimenti o guarigioni. L'11 agosto 1792 il chirurgo Vincenzo Fava invia la relazione di visita al cadavere di un uomo di identità ignota (fig. 6), mentre il 13 giugno dello stesso anno il collega Franco Dighelli attesta l'avvenuto ristabilimento di Franco Angelini, che non è più in pericolo di vita (fig. 7).

#### **c. Ricevute di consegna di oggetti e beni costituenti prove, indizi o corpi di reato**

Presso l'ufficio criminale sono depositati i diversi beni che costituiscono corpi di reato o prove e per i quali è necessaria una ricevuta di consegna: ad esempio una serie di stoffe che vengono riconsegnate a Pietro Paita e Francesco Favali, probabilmente derubati (fig. 8).

#### **d. Paci**

Varie controversie possono concludersi con una dichiarazione di pace, rogata da un notaio o da un altro ufficiale: la pace tra i soldati Paolo Feraboschi e Natale Bianchi, ad esempio, è rogata dall'aiutante Nicola Bianchi, 8 settembre 1792 (fig. 9)




Fig. 1. Busta indirizzata a Giuseppe Barbieri, capobanca criminale.




Fig. 2. Comunicazione di Cesare Ventura all'uditore criminale, relativa all'atto di clemenza nei confronti di Giovanni Maria Parmigiani e compagni, processati per rissa. 14 settembre 1792.





170. *Lib. 104. f. 39. 12*  
 Gramignas.  
 Li 13. Aug. 1792.  
 Notifico in iscritto al cod. No.  
 117. Criminale di Parma,  
 che Franco Angelini del fur  
 Bartolommeo s'è restituito  
 in salute, e però fuori d'ò-  
 gni pericolo della vita;  
 tanto si è, quanto a conciliare  
 il puto mi scriverò.  
 Franco Pighelli  
 Chirurgo

Fig. 7. Attestazione di guarigione

*N. 224. M. 107. lib. 107. barbiere.*  
 Il mezzo di me restituito consegnano li Pietro  
 Paita, Francesco Favali di Parma di cui men-  
 to, e realmente spoi state loro consegnate dal sig.  
 Ferdinando Baldi, Ufficiale Criminale le infornate  
 nelle di loro ragione, che esistono per depositate  
 presso gli atti Criminali per la consegna di cui negli  
 atti sopra, e così.  
 Una cazzarella di rame usata  
 Due pezzi di peltro di diversa qualità, manifest  
 tutti, e grandezza.  
 Una perniatura di Diablenonfero nero  
 Un pezzo di resinate nuovo di B. 12  
 Sei lucignoli di resinate a diversa manifestatura  
 Una Salicaria di resinate spoi usata.  
 Una lametta di resinate con sporcatura alle estre-  
 mità di due sette lunga B. 3.  
 Altra di resinate fino operata a quadrati di set-  
 te lunga B. 3.  
 Altra di conape di due sette.  
 Un lemulo di conape a tre sette usato.  
 Altra di tela lino nuovo a tre sette.  
 Altra pure di conape di tre sette usata.  
 Altra pure di lino nuovo di tre sette.  
 Quali tutte li suddetti Paita, Favali hanno con-  
 segnate, e consegnano per gli atti Criminali, etate a se-  
 guiti in pace delli sig. Pighelli, Ant. Pighelli, m. Pighelli,  
 De Damiano Francalanza di commissione delli suddetti

Fig. 8. Ricevuta di consegna, a Pietro Paita e Francesco Favali, di stoffe depositate presso l'Ufficio criminale. Senza data, firmata dal coadiutore Francalanza.

1792  
N. 247. F. 139. Ch. 106. Barberi.

Dichiarano, e protestano ad mezzo di me Attornetto  
Di fare, come fanno amicizia, sodi, e Amicitia  
Lice, per una Lettera, uscita: Fra di loro  
li soldati Paolo Feraboschi della villa di  
Antignano, e Natale Bianchi della villa  
di Marignano ed hanno promesso mantenuto sotto  
il vincolo di loro Amicitia ed immutabile  
Fede, di non mai più offendersi ne in parole  
ne in fatti, promettendo, anche non esser  
sotto le Castigioni

In Fede

Testimoni Felice Buzzi della villa Antignano  
Giò May della villa di Marignano

Nicola Rospi Spintore

Fig. 9 Pace tra i soldati Paolo Feraboschi e Natale Bianchi, rogata dall'aiutante Nicola Bianchi, 8 settembre 1792



## CONCLUSIONI

La presente ricerca si è mossa su un terreno, quello dei fondi giudiziari parmensi, finora poco esplorato e ha voluto innanzitutto tracciare le basi per un'indagine di più lungo respiro. Consideriamo dunque i dati acquisiti e le ipotesi di lavoro

Un componente particolarmente gratificante della ricerca è stata il lavoro sui fondi, che ha consentito di gustare appieno «il piacere dell'archivio». Il percorso in questa direzione dovrà ancora proseguire, con il riordino del vasto e promettente fondo *Atti giudiziari ex-Carmine*, per verificare le ipotesi formulate relativamente alla struttura complessiva e ampliare l'indagine anche alle modalità di produzione e sedimentazione documentaria della giustizia civile e camerale. Dovrà parimenti continuare anche l'esame della serie *Attuari*, partendo dal periodo borbonico, al momento meglio definito, e proseguendo poi con i volumi e filze di età farnesiana.

L'osservazione complessiva della normativa ha consentito di rilevare una tensione tra il centro, costituito dal sovrano e dalle sue magistrature, e diverse periferie. Innanzitutto quelle geografiche, cioè i territori del contado e soprattutto dei confini, più difficili da controllare e soggetti a fenomeni di banditismo e criminalità. Poi quelle sociali: da una parte i soggetti marginali – forestieri, vagabondi, irregolari – visti come minacce al quieto vivere, alla prosperità e talvolta anche alla sanità; dall'altra le aristocrazie feudali, che, almeno nei primi decenni del ducato, difendono con tenacia le proprie autonomie e anche in seguito sono sospettate di costituire bande private. Infine, quelle che potremmo definire “periferie burocratiche” e che abbiamo esaminato nella Parte II, cioè gli ufficiali di giustizia inclini a piccoli e grandi abusi, i causidici cavillatori, ma anche gli uditori e gli attuari, non sempre scrupolosi, puntuali o fermi nell'arginare le irregolarità.

La documentazione testimonia tali conflitti e in alcuni casi appare anche uno strumento usato dalla corona per cercare di dominarli. Sono infatti introdotti vari meccanismi di controllo, come nel caso dell'ingresso di forestieri o delle riscossioni di multe e pegni, particolarmente complessi e incentrati sull'uso di vari documenti di prova. Non è chiaro però se tali meccanismi conseguano risultati apprezzabili oppure se risultino nei fatti poco utili, aggirabili o difficilmente applicabili per eccessi di macchinosità.

Un'altra soluzione adottata è il ricorso a organi intermedi, come la Congregazione dei ministri – creata alla fine del XVII secolo per sanzionare irregolarità e procrastinazioni – i

visitatori generali – che svolgono i sindacati – o gli stessi attuari, che da una parte sono sorvegliati, ma dall'altra sono anche investiti di poteri di controllo sull'operato degli uditori (come nel caso della firma delle sentenze) o di esazioni, verosimilmente per ovviare alle trasgressioni degli esecutori e del Bargello.

Emerge inoltre la rilevanza economica della giustizia criminale e della sua documentazione: pene pecuniarie, suppliche, licenze e sigurtà, oltre che strumento di controllo sociale, rappresentano anche importanti entrate per la Camera ducale e la produzione e conservazione della relativa documentazione diventano dunque cruciali per l'esercizio di tali diritti.

La ricerca si è focalizzata sulle magistrature afferenti alla giustizia penale per le quali il quadro d'insieme ha rivelato un sistema in evoluzione. I secoli XVI-XVII vedono il ricorso a magistrati di provenienza straniera, sostituiti gradualmente da personale autoctono, che entra nell'amministrazione percorrendovi un *cursus honorum* che gradualmente si consolida. Si evolve anche la fisionomia degli attuari, che, nel tardo Settecento sembrano già. acquisire un ruolo assimilabile a quello del pubblico ufficiale, che caratterizzerà il periodo successivo, a partire dalle riforme napoleoniche. Un'ulteriore indagine, estesa anche alla giustizia civile e camerale, potrà consentire di definire ulteriormente la struttura e l'evoluzione dell'assetto istituzionale dei Ducati.

Le fonti amministrative e contabili delle *Patenti* e dei *Ruoli* si sono rivelate fondamentali per la ricerca e molto promettenti per il suo prosieguo. Si è però palesata anche la difficoltà di muoversi attraverso di esse, per la mancanza di strumenti di ricerca analitici. È dunque auspicabile una valorizzazione di tali fondi, che si prestano peraltro all'applicazione della metodologia dei *linked open data*, che consentirà non solo per migliorare la ricerca, ma anche di ricostruire un quadro organico delle magistrature ducali, dell'apparato di corte e di quello militare.

L'indagine sulle prassi ha permesso di ricostruire l'*iter* della supplica in età ferdinandea, che si è rivelato molto più complesso e ricorsivo rispetto a quello, molto snello, previsto dalle *Constitutiones*. L'aspetto della grazia ricopriva evidentemente un ruolo di particolare rilievo nella gestione del potere e nell'autorappresentazione del sovrano, quale *pater familias* benevolo nei confronti dei sudditi, ma nel contempo equo e scrupoloso nel controllo dell'operato delle magistrature.

Il percorso di ricerca sul processo criminale, che si è concentrato sull'età ferdinandea, è solo alle fasi iniziali e il presente lavoro ha inteso gettarne le basi, con l'esame dettagliato della normativa penale e l'inventariazione analitica della serie *Voti criminali*. È stato messo a fuoco, tramite l'esame complessivo dei documenti di voto, l'andamento generale della giustizia criminale e degli orientamenti del Supremo consiglio di grazia e giustizia, ma è stato possibile solo abbozzare la ricostruzione delle prassi processuali, tramite l'esame di un ristretto campione di cause. Non è stato invece possibile approfondire altri aspetti, come i riferimenti alla coeva letteratura delle pratiche o il confronto con le prassi dei tribunali di altri stati, come il bolognese tribunale del Torrione o i Supremi consigli di Modena e Mantova, per i quali sono disponibili studi dettagliati. Restano inoltre da definire meglio i riti abbreviati e il tema sfuggente della podestà economica, oltre all'esplorazione del periodo farnesiano.

## APPENDICI

### 1. TRASCRIZIONE DELLE *FACULTATES*

**Facultates magistratum, iudicum et officiorum urbis Placentiae et Status. Cum ordinibus servandis tam in administranda iustitia, quam in signatura iustitiae et gratiae**

**Piacenza, 1571, apud Franciscum Comitem**

Dei opt(imo) max(imo) nomine invocato.

Octavius Farnesius Placen(tiae) et Parmen(sis) dux II.

1. Cupientes, nos ante omnia, ut iustitiae, quae est principale fundamentum civitatis et omnium domina et regina virtutum et quam tantopere Principes praestare debent, administretur summa cum diligentia, atque integritate et aequum est; et quod civibus et subditis nostris optime, sanctissimeque iudicia reddantur: atque ut introducatur forma quaedam gubernandi accomodata qualitati nostrae huius dominationis, nec ignorantes praeter incommoda, et inpensas, quam inviti generaliter populi omnes litigandi causa, exeant extra domos proprias, post longam deliberationem hac super re, habitam, decrevimus formare magistratum officia et ordines hosce, qui sequuntur.

2. Constituimus igitur in civitatibus nostris Placentiae et Parmae et in qualibet earum, Magistratum unum quatuor iurisconsultorum, qui Iustitiae Consilium appellabitur, quique secundum distinctionem et formam inferius tradendam, iudicabit omnes cuiuscumque generis causas civitatum, territorium et locorum omnium nobis subiectorum, quae munera in qualibet dictarum civitatum, seu cum eis sustinent et conferunt in quo Magistratu erunt unus praetor, duo auditores civilium causarum et quartus auditor causarum criminalium cum autoritatibus et iurisdictionibus inferius scribendis.

#### 1. De Praetore

1. Volumus itaque et decernimus, quod praetor sit princeps et caput aliorum magistratus; et quod curam habeat rerum politicarum (et una cum aliis ad id electis viris) vitaeque civilis; et

quod tractet atque administret cum decurionibus, sive antianis, cum consilio publico, ac universitate et cum quibuscunque aliis, omnia negotia publica et quod diligenter curet omnia, quae annonae, victusque abundantiam, commodum et ornatum civitatis territorii et locorum supradictorum necessaria et opportuna erunt et omnia ea ad quae ipse lege municipali tenetur; et praeterea quod statuta, ordines et decreta civitatis, praesentibus constitutionibus non contraria, serventur et executioni mandentur et quod suo nomine possit promulgare omnia aedicta, quae sibi pro tempore videbuntur opportuna et quod si in civitate, vel extra aliquod forte patrabitur delictum, aut aliquis acciderit casus, qui celeri indigeat et extraordinaria provisione; postposita omni mora, possit convocare totum consilium, quo cum repraesentabit personam nostram; et autoritate nostra, quam ex nunc ei impartimur: punire, castigare, mulctare et providere, prout nos si adessemus, facere possemus.

2. Habeat cognitionem omnium causarum non requirentium ordinem iudicarium inter feudatarios et eorum subditos, seu inter ipsos feudatarios et quoscunque alios et praeterea etiam causarum earum, quae egebunt celeri provisione inter omnes; quam expeditam provisionem volumus et precipimus ut perficere teneatur inter spatium dierum viginti continuorum.

3. Cognoscat, ac determinet summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, causas omnes in quibus agatur de mercedibus, de locationibus, de alimentis, de dotibus et de re miserabilium personarum, locorum piorum, peregrinorum et alias omnes, quae secundum formam statutorum civitatis summarie et ut supra, cognosci debent; idque usque ad summam quinquaginta aureorum; et quascumque alias cuiuscumque generis fuerint et inter quascumque personas, usque ad summam aureorum viginti quinque; et has omnes nolumus posse proponi coram auditoribus aut quovismodo ab eis cognosci, verum semper remitti ad ipsum praetorem; qui in his possit et valeat (si id magis sibi videbitur) pro habenda veritate, cogere partes (si praesentes in dominio fuerint) quod compareant personaliter. Nec liceat in his casibus cuiquam appellare, aut dicere de nullitate; sed possit, si voluerit ea pars, contra quam fuerit terminatum, confugere ad principem aut ad Consilium, intra quattuor dies continuos ab eo die, quo praetoris ordinatio fuerit significata parti condemnatae, aut ipsi praesentata, aut ad domum, eiusque exemplum, ibi dimissum. Si principis, aut Consilii copia his diebus haberi poterit, sin autem primo die post hos quo ipsorum, aut alterius horum copia haberi poterit; sic ut spatio viginti dierum continuorum, possit procurare et impetrare revocationem eius quodcunque a praetore fuerit ordinatum; intra quos teneatur Consilium decernere, quid sibi in ea re agendum videbitur, transactis

autem dictis diebus, querela omnis et refugium intelligatur sopitum et desertum; quo in casu poterit praetor libere mandare, ut ordinatio sua exequatur.

4. Et si in causis supra expressis necesse fuerit processum facere, tunc praetor non servata instantia ordinaria, constituet dilationem partibus, quae sibi videbitur conveiens; ad probandum et probatum habendum; qua transacta postea intra decem dies continuos, suam proferet sententiam; et si ob negligentiam alterius partis praeterint dicti dies decem, volumus ut tempus ipsius causae intelligatur desertum.

5. Audiet Praetor huiuscemodi causas diebus iuridicis, horis ab eo designandis; et illas, quae nullum processum exigunt et summam quinquaginta librarum non transcendunt, diebus etiam feriatis, dummodo non in honorem Dei; et in his illa, quas ius commune permittit, vel mora esset periculosum allatura.

## **2. De duobus Auditoribus civilibus**

1. Duo auditores civiles, quorum utrique insolidum tamquam magistratui, nostro, civilium earundem civitatum et locorum iurisdictionem specialiter demandamus habebunt plenam cognitionem in prima instantia, omnium causarum civilium cuiuscunque fuerint summae, et qualitatis et inter quascunque personas nobis subiectas ratione personarum, bonorum, aut contractus, vel alia quavis ratione, sive sint feudales, sive aliae, etiam comprehensae in Decreto maioris magistratus; exceptis tamen illis, quorum cognitio his constitutionibus attribuitur praetori, aut Consilio, aut Camerariis.

2. Sedebunt quolibet die iuridico vicissim alter altera haebdomada, sic tamen ut acta omnia, quae apud alterum fient, valeant ac si apud ambos facta essent quod etiam locum habeant in causis uni ex eis delegatis.

3. Citationes, praecepta, et alia acta subscriptionem requirentia, satis erit si alter eorum subscripserit.

4. Sententias autem diffinitivas, aut quae vim diffinitivarum habuerint ab utroque latas, uterque subscribet.

5. Expeditis, et absolutis processibus, tabellio actuarius exhibebit praetori, qui eos, etiam absentibus partibus, sorte dividet inter ipsos auditores civiles aequaliter assignans, tam ex causis arduis, quam levibus; et quae tanta non indigeant discussione, tantam portionem uni, quantam alteri: sic enim partibus satis fiet commodius, et causae maiori cum facilitate expedientur ab eo, quem sors, quae nemini causam praebet suspicandi, eliget nec poterunt dicti auditores ulla ex causa recusari tanquam suspecti; nos enim, si quis forte casus acciderit consideratione dignus, ei subito providere poterimus.

6. Poterunt tamen causas, quae non excedunt summam scutorum quinquaginta, soli audire, cognoscere, et decidere, etiam partibus differentibus et quae non excedunt summam scutorum quadrigentorum, consentientibus partibus; si autem eam summam excesserint, uterque auditor in civitate aderit (altero enim absente et in civitate non existente) volumus quod is, qui aderit, solus possit cognoscere et decidere omnes causas, cuiuscunque quantitatis fuerint et quas, si ambo adessent, cognoscere possint, etiam si essent delegatae: ille qui fuerit sorte datus, vel nostro rescripto delegatus, eas referet et decidet, una cum voto alterius auditoris socii et uterque sententiam subscribet.

7. Et quibuscunque diebus antequam labatur instantia (cuius volumus a tabellione ipsius significari ad omnem ipsorum petitionem) convenient quotiens opus fuerit, pro resolvenda causa; et si discordes erunt discordiam a tabellione redigi faciant in actis, qui eam significabit praetori; qui statim auditores convocabit et sequentibus duobus diebus continuis ab utroque eorum rationes discordiae audiet: quibus auditis, intra decem dies continuos tunc immediate sequentes, convocatis iterum ipsis auditoribus, quid sentiat, significabit: instantia interim per hosce duodecim dies suspensa manente et tempore nullo currente. Ex auditorum opinionibus illa praevalerebit, quae cum praetoris sententia conveniet et secundum illam sententiam proferetur. Si forte essent inter eos opiniones diversae, nobis significabunt, qui providebimus quomodo nobis expedire videbitur et donec a nobis provideatur, nec tempus ullum, neque instantia pertransibit.

8. Auditores antequam proferant sententiam, tenebuntur partibus petentibus dare dubia, seu causas (ut vocant) motivas et lata sententia intra tertium diem, quo eam tulerint, rursus obligati erunt summantim in manu tabellionis actuarii exhibere rationes, quibus adducti fuerint ad ita iudicandum; et tabellio earum exemplum partibus petentibus dare tenebitur; nolimus tamen quod sententiae propterea dici possint nullae, quia causa vel causae expressae in datis rationibus falsae sint.

9. Coram ipsis Auditoribus servabitur instantia et mos procedendi secundum statuta et ordines illius civitatis, in qua ius reddent; et omnia acta, quae fient coram ipsis, alioque quocumque iudice, vel magistratu, a tabellione actuario scribentur statim, aut si pars altera voluerit dare scripturas notatas, ut tollatur ea abusio quam usurpari audivimus, dandi scripturas in praesentia sancimus ut partes, vel earum procuratores exhibeant eas actuario, intra sex dies continuos, ut tardissime; hoc est, intra tres dies, qui primum actum conficiet et intra alteros tres ille, qui postea respondebit; transactis autem respective dictis tribus diebus, actuarius, sub poena falsi, non possit actis ascribere diem, horam, nisi quo et qua fuerint sibi vere data.

10. Volumus praeterea, ut inutilium scripturam cumulus evitetur, processusque causarum celerius perficiantur; quod actor sit deinceps contentus suis repplicationibusmet reus deplicationibus; et neuter alia allegatione utetur, nisi in facto, postea aliquid emergerit; et si alter ipsorum aliquid postea per calumniam proposuerit, tamquam noviter emergens, puniatur duplicatis impensis adversario suo statim refundendis et praeterea mulctetur arbitrio iudicis.

11. Et quoniam ut etiam rerum magistra experientia docuit, longum tempus conteritur, magnaefque fiunt impensae, com agendum est contra minores, antequam eorum personae legitimentur, volumus quod minores viginti quinque annis, maiores tamen viginti , qui vocati sunt, ut legitime compareant, teneantur eorum personas legitimare, alias ipsis recusantibus, aut differentibus, possit contra eos procedi, perinde ac si maiores essent et perinde valeat iudicium sine ulla spe restitutionis ex hoc capite.

12. Et quoniam publice interest, ut lites extinguantur, nolumus, quod expeditio causarum protrahi possit, ultra instantiam statutorum, amplius tres menses; sive id fiat per prorogationem, sive per suspensionem de consensu partium, sive quocumque alio modo. Nos enim, si quis inciderit casus, qui ulteriori suspensione egeat, ei statim providere poterimus; aut nobis absentibus, signatura iustitiae. Propterea et volumus litigatores teneri elapso termino reprobatorio, intra tres dies continuos, exhibere processus actuario, tuncque illos dare eodem die praetori, qui intra alium diem teneatur illos distribuere forte inter ipsos auditores, ut supra dictum est; et si actor morosus fuerit, mulctetur poena scutorum decem, Camerae nostrae applicandorum; si reus, possit ad expeditionem causae deveniri non expectato ulterius eius processu.

13. Praeterea nolumus quod causae, quae committentur eis per nos, seu signaturam nostram, summarie, simpliciter, sine strepitu et figura iudicii possint protrahi, etiam de consensu partium, ultra quadraginta quinque dies utiles: quibus elapsis, instantia pereat.

Teneantur iidem auditores deinceps sententias, tam interlocutorias, quam diffinitivas, vel vim diffinitivarum habentes, ex scripto ad tribunal ferre, legere, seu legendas tunc tradere et illico publicare: ut aboleatur abusus ille ferrendi sententias, per qui Dominus, vel prout in notula.

14. Interponent singuli ipsorum decretum emanationibus, adoptionibus, contractibus minorem, tutelis, curis et quibuscunque aliis actibus voluntariae iurisdictionis, in quibus iudicis decretum requiritur.

15. Idibus quibuscunque visitabunt una cum praetore et auditore causarum criminalium, procuratore Fisci et avvocato et procuratore pauperum, aliisque deputatis, detentos in carceribus.

16. Et custos carceris, sub poena aureorum decem, curabit, ut in platea in loco frequentiori, pridie huius visitationis, ponatur tabella, in qua scripta sint haec verba: "Cras erit visitatio carceratorum".

### **3. De Auditore criminali**

1. Auditor criminalis habebit cognitionem et decisionem omnium causarum criminalium et damnorum datorum; nec alius de eis cognoscere poterit, nisi in casibus in his constitutionibus expressis. Non poterit condemnare poena mortis naturalis, aut civiliis, aut mutilationis membri; nec absolvere in dictis casibus, nisi prius referat ad Consilium et habeat eius votum. Relatio debebit esse in scriptis cum eius voto et causis quibus ad id sentiendum movetur et fiat praesente fiscali. Appellationes a sententiis auditoris criminalis (si quae erunt, a quibus liceat appellare) servata forma brevium et ordinum, quae in praesentia observantur, committantur toti Consilio, exceptis tamen semper appellationibus a sententiis latis in causis damnorum, quae (si licebit appellare) committantur uni doctori del Collegio secundum morem civitatis. Idem servetur, ubi appellabitur a taxatione damnorum impensarum et interesse, si qua huiusmodi taxatio in causa criminali inciderit, ut plerunque solet. Et quod idem auditor curet testium pro informatione curiae recipiendorum testimonia integre et fideliter scribi et materna lingua.

### **4. De appellationibus**

1. Appellatio et nullitas a sententiis, quae ferrentur a Praetore, vel ab altero Auditorum, aut ambos simul; committentur in Collegio doctorum, ex more, ab ipso praetore, qui erit noster specialis commissarius et executor in committendis appellationibus et nullitatibus.

2. Appellatio et nullitas sententiis latis a duobus auditoribus simul, committentur duobus doctoribus de Collegio confidentibus: coram altero quorum, qui facta commissione statim per praetorem fuerit sorte extractus, fiet processus; et eo expedito et a partibus exhibito intra tres dies continuos, ut supra in capite de auditoribus dictum est uterque conveniet in unum locum, quem commodiorem elegerint, ad resolvendam causam. Et si inter eos erit opinionum diversitas, eam teneantur tabellioni actuario significare per tres dies utiles ante finem instantiae, scribendam in actis et praetori notificandam; qui si in prima instantia votum non dederit, statim ipsos iudices appellationis convocabit et sequentibus duobus dies continuis ab utroque eorum, rationes dissensus audiet; et auditis intra decem dies continuos, tunc

immediate sequentes, quid sentiet, significabit; instantia per hosce dies duodecim suspensae manente et tempore nullo currente. Si autem in prima instantia votum dederit praetor, huiusmodi cognitio ad auditorem criminalem differetur; coram qui servabuntur omnia, quae de Praetore proxime diximus ipsorum Iudicum appellationis. Opinio illa praevalebit, quae cum praetore, seu auditoris criminalis sententia concurret et secundum illam, sententia pronuntiabitur. Si vero inter eos opiniones diversae fuerint, observantur ea, quae supra de auditoribus diximus. et ea, quae pariter super dandis dubiis ante sententiam et exhibendis causis, quibus adducti fuerint ad iuducandum post sententiam, dicta sunt.

3. Coram ipsis Iudicibus appellationum observabuntur instantia et mos procedendi secundum statuta et ordines civitatis; non possit tamen protrahi ipsa instantia statutaria amplius duos menses, sive id fiat per prorogationem, sive suspensionem de consensu partium, sive quocumque alio modo.

4. Erunt dicti Iudices appellationum contenti unico salario, inter eos dividendo.

5. Et ut maior copia haberi possit confidentium in Collegio, non licebit alicui partium, etiam si fuerint plures consortes litis, habere ultra duos advocatos.

## **5. De Consilio Iustitiae**

1. Consilium totum unitum repraesentabit personam nostram et in loco sibi designato, dabit audientiam publicam semel in hebdomada, die Mercurii; et si is fuerit feriatu in honorem Dei, postero die non feriato.

2. Decreta, quae faciet, pronuntiabuntur a praetore nomine totius Consilii. Coram ipso Consilio cessabit omnis strepitus et sibi consistetur ea reverentia et honore, qui maiestatem principis deceat. Non loquentur ulli, nisi advocati et procuratores; respondebunt procuratores procuratoribus et advocati advocatis. Qui volet tractare causam aliquam in audientia cum advocatis, is pridie eius diei, quo conragabitur Consilium, per publicum nuntium (ne fraus fiat) significabit parti adversae, ut ipsa quoque cum advocatis suis instructa venire possit, alias non audietur.

3. Procedet autem Consilium in causis summarie, simpliciter, de plano, bona fide et sola facti veritate inspecta.

4. Consilium cognoscet omnes causas, quae vertentur inter nos et feudatarios nostros, exceptis illis, quae pertinent ad redditus nostros, quas Magistri nostrorum reddituum cognoscent. Quae causae ordinem iudiciarum requirent, primus actus coram Consilio expediatur; postea processus poterit coram auditoribus civilibus iis diebus, quibus

audientiam praestabunt, instrui; et valebunt acta perinde ac si coram Consilio facta essent; sufficietque subscriptio alterius ipsorum actis requirentibus subscriptionem.

5. Et si contigat, quod altera partium petat, quod expeditio alicuius actus, differatur ad diem audientiae, consilii, differatur quidem; sed si Consilium inveniet actum, qui fieri debeat, fuisse modici momenti, aut sine difficultate, petitionemque eiusmodi dilationis factam causae differendi tantum, condemnabit hanc partem gravissimae mulctae.

6. Instructo demum, ac completo processu, ille ex auditoribus, cui sors dabit, referet causam in Consilio et ut non erretur in facto, is auditor formabit factum tale et illius exemplum partibus exhibendum tabellioni dabit, ut ipsae partes possint animadvertere, an in facto erratum sit et si quid erroris facti invenerint, instare, ut factum prout vere se habet, corrigatur. Deinde proponetur factum in Consilio et actuarius illud in actis registrabit; postremo pronuntiabitur secundum sententiam plurimum per praetorem, sed Consilii totius; nomine qui sententiam subscribet in haec verba “Prateor et Consilium Placentinum, aut Parmense”. Relator volens referre et proponere causam in Consilio, tenebitur quatuor diebus ante per actuarium significare diem partibus, in actis redigendum, ut possint Consilium informare, si sibi necessarium videbitur.

7. Poterit etiam Consilium immiscere se omnibus casibus, tam civilibus, quam criminalibus; qui quidem egebunt celeri et extraordinaria provisione. Cognoscet querelas, quas nos cognoscere possemus, contra feudatarios et magistratos, sive ministros illorum.

8. Audiet omnes causas, quae habiles erunt, ut sine processu terminentur; qua quidem in re volumus acquiescere conscientiae illius, dummodo dictis causis finem imponat in tribus audientiis, quod si ob emergentes difficultates, id fieri non poterit, eas auditoribus civilibus remitti volumus, terminandas via ordinaria.

9. Simulque prohibemus, ne dictum Consilium possit avocare ad se ullas causas, aut immiscere se illis, sine expresso mandato nostro, nisi quatenus comprehensum est in praesentibus constitutionibus.

10. Corriget omnia gravamina, quae praetor, aut ipsi auditores particulariter, aut alii iudices appellationum fecerint et ille, qui proponetur fecisse gravamen aliquod, secedet de Consilio, donec de ipsius gravamine disputabitur. Si quis tamen in his, aut aliis casibus, ad Consilium calumniose confugerit, Consilium pro calumniae et causae et personarum conditione, calumniosos puniet, etiam suspendens procuratorem et advocatos ab eorum officiis arbitrio suo, si calumniae authores, vel participes fuerint reperti, ut ab eorum exemplo, discant alii non calumniari: sed litigare ea religione, quae decet bonos et honestos; viros.

11. Ordinamus tamen, ne sub praetextu gravaminis, confugi possit ad Consilium in casibus, ubi ex forma statutorum non licebit appellare ab interlocutoria.

12. In litibus pendentis coram quovis iudice, si inciderit, aut emerget aliquid, quod per statuta non sit reservatum in fine litis et in quo iudex dubitet; pars ea, quae expeditionem quaeret et poterit curare ut altera pars ad Consilium vocetur, quod tamquam supremus magistratus et representans personam nostram, subito interloquetur statuens, quod non auderet decernere iudex solus, quo facto causa remanebit et continuabitur coram iudice suo.

13. Ad conservandam et resolvendam inter se causas, congregabuntur illis diebus, quibus praetor eos vocabit.

14. Et praeterea, si aliquis occurrerit casus, qui egerit prompta et extraordinaria provisione; convenient subito, cum erunt vocati praetoris nomine, in eius domum et ibi statuent quicquid eis videbitur convenire.

15. Si aliquis forte ex auditores decesserit, aut morbo, vel absentia, aut alio quopiam impedimento detentus fuerit, reliqui tres repraesentabunt totum Consilium. Deficientibus autem duobus, dictis de causis, alius iurisconsultus per nos deputandus interveniet et illi tres Consilium repraesentabunt.

16. A sententiis, decretis, ordinationibus et provisionibus a Consilio factis, sive in prima, sive in alia quacunque instantia, non possit appellari, aut dici de nullitate sed hae omnino executioni mandentur.

17. Poterit tamen, qui praetendet se gravatum, intra sex dies continuos a die intimationis dicti gravaminis, confugere ad nos et petere revisionem, quam (si una tantum extabit sententia alterius iudicis in favorem petentis revisionem, quae a Consilio fuisset revocata) volumus, parito prius iudicato, committi eidem Consilio, cui unum addemus iurisconsultum, si magis placuerit, qui una cum eo de iustitia revisionis cognoscet et expediet. Si vero sententia Consilii foret confirmatoria alterius cuiuspiam sententiae, in eo, quo erit confirmatoria, negamus etiam dictam revisionem.

18. Volumus ut iurisconsulti, quibus mandabitur hic magistratus, sint doctores decem annorum et creati sub examine rigoroso, in universitatibus approbatis et teneatur ostendere privilegium sui doctoratus antequam ineant magistratum. Ut sint viri bene morati, boni nominis, qui numquam fuerint condemnati in aliquo syndicato, qui execuerint alios magistratus et sint extranei. Sed tamen ita ut Placentiae sint semper unus Parmensis et Parmae unus Placentinus.

19. Inter ipsos auditores praecedent semper illi, qui priores insignia doctoratus acceperint; doctoratu iuniores in Consilio primi dicent suam sententiam.

20. In quo Magistratu nemo remanere poterit amplius tres annos, praeterquam quod in hac prima electione volumus ex his, qui fuerint praetores et auditores civiles, ut unus, quem elegerimus, ultra tres annos perseveret in magistratu menses decem octo, quibus transactis eligatur alius in eius locum, qui magistratum exercebit tres annos, atque ita triennium illius non incipiet, nisi in dimidiato tempore unius magistratus; nec finietur, nisi in dimidiato alterius tempore. Et in hoc modo magistratum hunc semper volumus continuari, quod ad id inserviet quod in Consilio semper erit aliquis instructus.

21. Quilibet ex ipsis doctoribus, excepto auditore criminali, erit praetor annum unum et erit primus, qui doctor fuerit prior. Et si fuerint eodem tempore create, provector aetate.

22. In principio magistratus, quilibet ipsorum iurabit in manibus nostris, se sine ulla exceptione personarum, aut alio quovis respectu administraturum iustitiam et pro viribus expediturum causas in termino instantiarum praescriptarum et observaturum praesentes constitutiones et nullas (quas dicunt) candelas aut sportulas accepturum vel aliquod genus munerum, praeter fructus recentes et alia esculenta modici momenti.

23. Tenebitur quilibet ipsorum ultimo die cuiuslibet mensis, dare, aut transmittere nobis notatum numerum sententiarum quas tulerit, ut possimus cognoscere quis ipsorum diligentius vacet expediendis causis et aliquo praemio eorum, qui laboraverint, diligentiam remunerare.

24. In fine magistratus eius, quod quisque, unus, duo, aut tres simul egerint, non tamen sub Consilii nomine, sindicatui subiciantur de dolo malo et circumventionem.

25. Actiones Praetoris, in quibus procedere poterit sine processu et actiones Consilii indistincte, non erunt obnoxiae sindicatui.

26. Praetor solus accedet ad audientiam nostram quotidie, alii vacabunt expeditioni causarum. Nec accedent, nisi cum habuerint negotia nobis communicanda, aut erunt vocati.

## **6. De Procuratore fiscali**

1. Volumus quod in qualibet civitatum nostrarum Placentiae et Parmae sit unus procurator Fisci, qui sit extraneus et doctor minimum quinque annorum; quorum quilibet erit noster procurator in omnibus causis cameralibus, fiscalibus et totius patrimonii, quod habemus in qualibet dictarum civitatum et earum territoriis et locis, ut supra.

2. Interveniet in signatura gratiae: nemo carceratus detentus ex causis criminalibus poterit relaxari, nisi mandatum relaxandi fuerit ab eo subscriptum, praeterquam si auditor criminalis diceret, relaxetur non obstante quod fiscalis non subscripserit, quia fuit requisitus et recusavit. Quo casu confidimus auditorem motum iri rationabiliter et semper huius rei

rationem redditurum. Requisitio autem ea facienda erit a tabellione, qui rogaverit mandatum de relaxando ac de ipsa requisitione et recusatione credetur ipsi tabellioni.

3. Fiscalis pro eius subscriptione, aut alia quavis causa, nihil habere possit, etiam munera cuiuscunque generis.

4. Providebit ut processus criminales temporibus debitis ac iuste et sine fraude, ut quam citissime expediantur; ut qui tenentur denunciare delicta diligenter indagent et denuntient et negligentes puniantur; ut poenae et mulctae exigantur; ut bona Fisco addita non disperdantur; ut delicta castigentur; ut iura Fisci et patrimonii nostri non occupentur et ut occupata recuperantur.

5. Descriptiones bonorum reorum, visitationes occisorum, et vulnerum fient eo interveniente aut eius mandato; intererit examinibus testium et informationibus et omnibus aliis actibus qui fient contra reos; subscribet se relationibus quas faciet auditor criminalis in Consilio, si cum eo concordabit; si erit dissentiens, in scriptis ponet causas diffensionis et Consilio exhibebit.

## **7. De Advocato Fisci**

1. Advocatus Fisci intererit visitationi carcerum et interveniet in Camera, eique procurator Fisci communicabit omnes causas in quibus necesse erit respondere de iure. Et ipse tenebitur scribere et satisfacere iudicium dubiis quae habebunt contra Fiscum et iura Fisci pro viribus tueri.

## **8. De magistratum reddituum nostrorum**

1. Volumus ut omnes causae camerales tractentur coram magistratu reddituum: primus actus coram ipsis expedietur, postea processus (ut commodus expediantur causae) poterit instrui coram auditore criminali qui, eo instructo, referet Magistris cum voto suo in scriptis, qui demum suam proferent sententiam secundum huius votum, vel non, prout eis iuris esse videbitur.

2. Erunt tres magistri reddituum nostrorum - thesaurarius noster generalis et duo alii probi viri, quos elegerimus - qui bis in hebdomada pro negotiis expediendis congregabuntur. In congregatione intervenient ipsi magistri insuper unus doctor, quem elegerimus et advocatus Fisci. Et hi duo non habebunt votum decisivum, sed consultivum tantum. Interit et procurator Fisci, qui iura Camerae proponet.

3. In causis coram Magistratu ipso tractandis procedetur summarie, de plano, bona fide et sola veritate inspecta.

## 9. De Signatura

1. Absentibus nobis ab altera civitatum nostrarum Placentiae et Parmae, volumus ut omnes supplices libelli, tam iustitiae quam gratiae, Consilio illius civitatis a qua aberimus praesententur, ab eo videantur et considerentur; de hinc ad nos cum voto suo super singulis libellis mittantur.
2. Quaecumque hebdomada supplicis libellis videndis vacabit quopiamdie qui ipsi commodior videbitur.
3. In ea civitate ubi erimus praesentes, volumus quod quolibet die Veneris fiat coram nobis signatura, tam iustitiae, quam gratiae, cum interventu totius Consilii illius civitatis et interventu Magistrorum reddituum nostrarum et alterius, quem nos elegerimus iurisconsulti et procuratoris Fisci. auditores civiles proponant supplicationes civiles, auditor criminalis criminales.
4. Cum ex decreto nostro vel Consilii ascribetur supplicationi iustitiae, citetur pars. Iudex non cessabit propterea procedere in causa, nisi adiuncta fuerint haec verba: “Et cum suspensione causae”. Partes, prout ipsis melius videbitur, instruent omnes de signatura: vel si magis placuerit, unum ex eis, qui referat ipsi signaturae; quae postea super propositis et supplicatis decernet quod sibi videbitur rationabile.
5. Omnes commissiones, supplicationes et gratiae, quae erunt a nobis subscriptae, habeat in calce hoc: “Vidit Paetor”, alioquin nihil valeant et nullam fidem faciant in iudicione extra.
6. Supplicationes gratiae delictorum, antequam proponantur, ostendantur procuratori Fisci; similiter illae, quae pertinent ad redditus nostros, ostendatur Magistris reddituum.
7. Nulla concessio et nulla actio, per quam alienabimus aliquid nostri huius domini, habeat effectum ullum antequam fuerit praesentata nostris Magistris reddituum, ab eis in pleno magistratu admissa et interinata.
8. Nulla signatura presentetur supplicatio alicuius delicti ex quo aliquis offensus fuerit, nisi prius obtenta pace ab offenso et de ea auditori criminalium facta fuerit fides. Et omnis gratia obtenta sine pace sit subreptitia et nulla.
9. De homicidiis commissis animo deliberato nulla penitus gratia seu saluus conductus, etiam si pax fuisset ab offensis obtenta, concedatur; et si concessa fuerit, censeatur subreptitia et nullius momenti.
10. Non concedatur gratia vel saluus conductus homicidii commissi in rixa, nisi transactis tribus annis.
11. Volumus etiam ut qui gratiam impetraverit homicidii, aut mutilationis membri, intra decem dies continuos a die gratiae redemptionis teneatur eam praesentare Consilio illius

civitatis in qua, seu cuius territorio et locis qui cum ea seu in ea subeant, onera, originem, habitationem, vel domicilium habuerit, vel ratione delicti forum fortitus fuerit; et sese ibi in carcerem constituere, atque ita in carcerem constitutus probare et verificare praeces. Quae probatio et verificatio facienda erit citato Fiscii procuratore et coram auditore criminali, qui postea referet eas et leget in Consilio quod deliberabit num orator rescripto illo dignus sit; et antea gratia frui non possit quam id a Consilio declaratum fuerit.

12. Et si Consilium declaraverit oratorem indignum esse gratia obtenta, orator quidem a carceribus liberetur et gratia non fruatur, sed reponatur et repositus intelligatur in eodem ipso statu, in quo erat, antequam gratia obtineret; nisi probetur ipsum dolo falsas praeces porrexisset, falsumque in his narrasse ad obtinendam gratiam. Quo casu decernimus oratorem eadem poena esse afficiendum, qua puniri debuisset si in manus, aut vires iustitiae quovis alio modo incidisset et pervenisset.

13. Supplicationes omnes gratiae teneantur supplicantes a Secretariis nostris redimere intra quindecim dies posteaquam signatae fuerint. Quibus elapsis gratiae ipso iure nulla et nullius effectus, nec possit denuo impetrari, sed poena exequetur omni mora cessante. Si intra dictum tempus actuario criminalium praesentata non fuerit cum subscriptione Thesaurii nostri de recepta poena pecuniaria in ea taxata et non liceat amplius pro eodem delicto gratiam impetrare et impetrata sit nullius momenti, ac ausus offerre praeces contra praesentis constitutionis formam, castigetur duplicatae poena, si erit, pecuniaria; si corporalis, augeatur arbitrio auditoris criminalis.

14. Et nulla causa alterius civitatis, eius territorii aut locorum, quae in ea aut cum ea munera conferunt, ut supra, possit committi in altera civitate.

15. Et si partes essent unius civitatis et locorum, ut supra et maior pars bonorum litigandorum essent in territorio alterius civitatis et aliorum locorum aut acciderint alii similes casus, volumus ut causa committatur ubi ius commune disponit.

16. Et quod in omnibus confirmationibus privilegiorum iam concessorum, addatur, quatenus sit in usu et sine praeiudicio iurium Camerae. In infeudationibus et novis investituris, etiam si sub titulo donationis factae fuerint, addatur sine praeiudicio decretorum maioris magistratus et alterius incipientis, providere volentes. Quae si omissa fuerint, tamen semper intelligatur expressa. Et non dicatur aliqua gratia facta a nobis motu proprio vel ex certa scientia vel de plenitudine potestatis, in virtute harum clausularum expressarum in praecibus, nisi dictae clausule in rescripto fuerint scripta manu nostra.

17. Et quaecunque derogatio quam nos essemus facturi his ordinibus, quibuslibet verbis, specialibus et quae nominatim derogarent his ordinibus, non probet, nisi haec verba sint scripta manu nostra, nostris de iudicum et Consilii iurisdictione decretis non obstantibus.

18. Et quod in gratiis et supplicationibus cuiuslibet generis, quae a Consilio aut a nobis fient ad instantiam partium clausula necessariorum hic exprimendorum, tenores, qualitates et formas, pro expressis habentes, etc. si nullius momenti et roboris; sed debeant, qui nobis supplicabunt exprimere, ea omnia de quibus mentionem de iure facere tenentur et sine cuius mentione rescriptum et gratia redditur subreptitia et obreptitia.

19. Volumus item ut omnes commissiones, supplicationes et concessiones gratiae, aut iustitiae, quae a nobis subscribentur, signentur nostro sigillo et quod registrentur per Secretarios nostros.

20. Registrum autem gratiarum, privilegiorum, decretorum infeudationum, concessionum et donationum, commissionum iustitiae et denique omnium, quae expedientur a nobis, fiat et sit apud secretarium nostrum, pariter et sigillum, quos nos utimur in expeditionibus iustitiae et gratiae.

21. Habebit autem secretarius noster duos libros, in quorum altero registrentur expeditiones et commissiones iustitiae, in altero gratiae, privilegia et infeudationes et quaecunque aliae concessiones Et postremo finito quolibet libro, secretarius noster teneatur eos reponere in Archivio, quod a nobis destinabitur in utraque civitatum Placentiae et Parmae.

## 2. TRASCRIZIONE DELLE *CONSTITUTIONES*

### **Constitutiones Parmae et Placentiae. De Consilii et aliorum magistratuum facultate Parma, 1664 ex *Typographia haeredum Erasmi de Viothis***

Ranutius Farnesius Parmae et Placentiae dux quartus etc. Sanctaeque romanae ecclesiae vexillifer perpetuus.

1. Maiores nostros summa prudentia, ac incredibili fere vigilantia usus fuisse in his nostris civitatibus Parmae, ac Placentiae regendis, unde quaque dignoscitur. At hac in re potissimum, ut subditorum commoditati, et quieti magis consultum esset, elaboravere, ut certis legibus lites quam celerrime finirentur: eisdem civitatibus aliquando duo Consilia, unum scilicet unicumque earum, aliquando vero unum tantum ambabus (ipso per triennium in una, et per aliud in alia triennium commorante) praeponendo. Plures insuper Constitutiones, pluraque decreta (prout eorum prudentiae temporum conditiones requirere videbantur) condidere, ut subditi a Deo optimo maximo sibi ipsis commissi pacifice, et quiete vivere possent. Quo factum est, ut nos quoque ipsorum vestigia sequentes, quamprimum praedictarum nostrarum civitatum regimen ab eodem Deo trino et uno, domino nostro, nobis demandatum fuit, nihil magis nobis curae fuerit, quam mentis nostrae oculos ad ea, quae retroactis temporibus pro bono earum regimine a dictis maioribus nostris facta, et observata fuerunt, dirigere; ut si quid labentium temporum cursu (quod fere a natura insitum esse experientia rerum magistra demonstrat) immutatum esset, quod correctione dignum indicaretur, novis magistratibus, novisque legibus, vel tolleretur, vel in melius reformaretur. Illud autem imprimis an duo essent Consilia a nobis erigenda, unum scilicet in una, aliudque in alia civitate, et utrumque trium iureconsultum, prout quampluribus annis factum est, an unum tantum maioris numeri iureconsultorum, quod utrique civitati praesent, erigeremus, solerti animi nostri studio, ac pervigili cura cogitavimus. Deinde vero quas Constitutiones et ordines, decretaque ab ipsis antecessoribus nostris sancita, in suo robore relinquenda, quae in melius reformanda, et quae de novo condenda forent? Quae omnia, non solum cum nostris a latere consiliariis, exploratae quidem fidei viris, doctrinaeque, et morum probitate insignibus, a nobis participata fuere, verum etiam cum praedictis ambabus civitatibus nostris; quae nonnullis optimis civibus, ac egregiis iureconsultis electis, hoc negotium demandaruntque ut si quid consideratione dignum animadverterent, id nobis, et praedictis Consiliariis nostris referrent, prout tum praesentes, tum scriptis eorum munus sedulo exequentes, prudenter egerunt.

Tandem post maturam a nobis adhibitam consultationem, omnibusque diligenter consideratis, in eam devenimus sententiam, ut unum tantum Consilium pro iustitiae administratione erigatur; sicuti enim hisce nostris civitatibus maiorem afferri credimus splendorem, et decus, quam si duo erigerentur Consilia, ita sane maiorem subditos nostros utilitatem (hoc enim in omnibus praecipue nobis semper curae erit) consequuturos fore non dubitamus, cum enim Tribunal hoc nostrum causas gravioris ponderis, tum rei, tum personarum qualitate cognoscere debeat, convenire nobis visum est, ut plurimorum iurisperorum numero conficiatur; cum nulli dubium sit, quin tutius id statuatur, quod plurium sententia terminari contigat. Ut autem ipsius Consilii praesentia unaquaeque civitatum praedictarum aequaliter potiri valeat, statuere nobis visum est, ut triennii curriculo in una permaneat, eoque finito ad aliam se transferat: vicisitudineque hac servata, completo in una triennio, in alia alio triennio commoretur. Qua in re si serenissimi, nusquam delendae memoriae Ducis Alexandri genitoris nostri vestigia sequimur, nihil est, quod ab aliquo reprehendi posse vereamur.

2. Quod autem ordinem, et formam procedendi in causis civilibus respiciat, quibus lites, quam celerrime terminari possint, cum usu compertum sit, non plene per civitatum statuta, nec per leges sub variis titulis, a maioribus nostris conditas, provisum fuisse; hiscae praesertim temporibus, quibus litigantium malitia creunt, nos, quae sequuntur Constitutiones condere decrevimus, quibus dispendiosas litium protelatione amputari posse nobis persuademus, prout summopere etiam cupimus: hinc enim populorum nostrorum pacem, et quietem conservari, et augeri clarissime dignoscimus. Has igitur Constitutiones nostra brevi redactas compendio, coeteris omnibus, et singulis maiorum nostrorum Constitutionibus antiquatis. Nec non omnibus civitatum statutis, et decretis, quae his nostris contrarientur abolitis, at annullatis, ab omnibus iudicibus, et magistratibus nostris pro lege perpetua custodiri, et observari, sub indignationis nostrae poena, volumus, et mandamus.

## **1. De Consilio**

1. Volumus igitur, ut hoc nostrum Iustitiae Consilium iurisconsultorum septem numero conficiatur, qui a doctorum Collegio in rigoroso examine approbati fuerint, et doctoratus gradum assumpserint per annos quindecim ante electionem de eis ad hoc munus faciendam; sintque integritate vitae, et morum probitate, legumque scientia insignes, usuque rerum, et experientia pollentes, quique in syndicatibus aliorum magistratum per eos gestorum, absoluti fuerint et ut tales deligantur, et tales postea praebeant, praecipuam curam habebimus. Sintque omnes externi, diversisque locis orti, illis tantum exceptis, quos ex Collegiis Iudicum harum

nostrarum civitatum eligere nobis placuerit. Unum ex istis caput, et Praesidem Consilii esse volumus; duo autem gubernatorum harum nostrarum civitatum Parmae, et Placentiae munere fungentur. Unus scilicet in una, alius vero in alia civitate; reliqui quatuor Consiliarii appellabantur.

2. Ut autem gubernatores praedicti commodius ad ea incumbere possint, quae specialiter ad ipsorum officium spectant, et in quibus forte maior nostrarum civitatum, subditorumque versatur utilitas, et pondus gravius (sicuti inferius in titulo de gubernatore describeretur) nolumus quemquam ex eis in civitate, in qua Consilium erit Consilio intervenire, neque locum, aut votum habere in sessione Consilii, nec in causis Consiliariis, nisi per nos eis, vel eorum alicui specialiter iniunctum fuerit. Inter praedictos autem Consiliarios Praeses semper primum locum obtinebit, omnesque praecedet ex aliis autem, qui in futurum a nobis eligentur, is praecedet, qui primo eligitur; quod si plures eodem tempore nominabimus, is qui Doctoratus insignia prior adeptus fuerit, praecedet. Quem ordinem servari volumus, tam in Consilii sessione, quam extra, et ubique in actibus publicis, et privatis; praeter quam in votando causas in Consilio; tunc enim qui in inferiori loco erit, is primus votum suum proferet, sicque gradatim observabitur, usque ad Praesidem, qui ultimus erit in votum suum proferendo. Et ubi aliqua de causa, vel impedimento munus suum Praeses exercere non poterit, Consiliarius in ordine immediate sequens, eius personam repraesentabit, et Propraesidis nomine, et officio fungetur.

3. Declaramus tamen, quod si contigat aliquem ex dictis gubernatoribus de mandato nostro intervenire debere in Consilii sessione simul cum aliis Consiliariis, is post Praesidem, seu eo absente, post Propraesidem sequatur, locumque habeat, et alios praecedat Consiliarios; et quam praecedentiam servari volumus etiam extra Consilii sessiones in quibuscumque casibus, actibus, et locis, tam publicis, quam privatis, absque ullo alio discrimine.

4. Et hi omnes, et singuli praeses, vel propraeses, gubernatores, et Consiliarii praecedent Prioribus, et Antianis civitatum, aliisque omnibus magistratibus, tam nostris, quam civitatum nostrarum, aliquisque ceteris viris nobis subiectis, quacumque dignitate praefulgentibus. Volumus enim, ut praedictis ea debeatur observantia, quae tali Magistratui, veluti personam nostram repraesentanti, convenit. In actibus autem publicis, in quibus Antiani civitatum intervenient, post Consilium praedictum succedet immediate ipsorum Antianorum prior, medius inter auditores nostros civilium, et criminalium causarum; ex ipsis autem auditoribus is digniorem locum obtinet, qui prius doctoratus insignia assumpserit, et post eos caeteris Antiani subsequantur.

5. Antequam praeses, gubernator, et consilarii praedicti Magistratum ineant unusquisque eorum iureiurando in manibus nostris, illiusve, cui hoc demandabimus, praestando, affirmabit sese sine ullo discrimine personarum, aut quovis alio respectu, iustitiam aequa lance omnibus, et contra omnes indifferenter administraturum et quanto celerius fieri poterit, causas coram se introductas expediturum, ordinesque, et constitutiones nostras, statutaque et decreta civitatum (quatenus in usu sint, et ordinibus, ac constitutionibus nostris non repugnent) inviolabiliter observaturum; et nullas sportulas (aut quas dicunt "candelas"), seu salaria quovis modo, etiam pro locorum visitationibus, et tam in causis ordinariis, quam nobis eis, vel alicui eorum delegatis, per se, vel alios accepturum; nec dona, vel munera, seu xenia recepturum, nisi esculenta, et poculenta modici valoris, et momenti; nec tamen omnia, nec passim, nec ab omnibus; et quae omni prorsus suspitione careant, sub poena privationis officii, aliaque graviori, arbitrio nostro insignenda. Concedimus tamen quod ubi contigat aliquem ex eis causae alicuius cognitorem esse, quae a iudice appellationis cognosci deberet, salarium accipere posse, quod iudex ipse accepturus fuisset.

6. Et hanc iuramenti formam a quibuscumque aliis magistratibus, et iudicibus nostris, in his nostris statibus immediate officia exercentibus, priusquam officium ingrediantur, praestandam esse volumus, et mandamus.

7. Praesidis, gubernatorum, caeterorumque consiliariorum officium triennale erit, ulteriusque arbitrio nostro duraturum.

8. Sedebit Consilium in loco sibi designato, et incumbet iuridicendo, causarumque expeditioni, aliisque rebus officio suo commissis, et spectantibus, alternis diebus, Lunae videlicet, Mercurii, et Veneris, et non feriatis; idque de mane honorisque congruis ab eo deputandis. Nec desinet praeses aliis etiam diebus Consilium convocare pro relationibus criminalibus expediendis, aliisque rebus peragendis, quae celeri expeditione indigebunt, prout sibi magis convenire videbitur; vel in loco sessionis, vel in sui ipsius domo, aut, ipso impedito, in domo praesidis.

9. Decreta, sententiae, et alia quaevis per Consilium expedienda firma remanebunt secundum votum maioris partis Consiliariorum ab uno quoque eorum ad requisitionem Praesidis, vel Propraesidis, cum causis, et rationibus prolatum; et sub nomine Praesidis, aut Propraesidis respective, et Consilii promulgabuntur, subscribenturque in haec verba: "Praeses, et Consilium" vel "Propraeses, et Consilium".

10. Quod si vota Consilii divisa, et paria esse contigerit, nobis quamprimum, et secreto per Praesidem, vel Propraesidem significari volumus, ut de bene viso iureconsulto providere possimus, cuius voto accedente causa ipsa diffiniatur.

11. Coram ipso Consilio cessabit omnis strepitus, et verborum altercatio, et ibi consistent omnes, ea, qua decet, reverentia; si quis autem temerario ausu contrarium attentaverit, debita, competentique poena (prout qualitas facti, et personarum requiret) arbitrio Consilii plectetur.

12. Non loquentur coram Consilio, nisi Procuratores, et Advocati, nec ordinem loquendi interruptent, sed unus post alium verba faciet, a superfluisque abstinebit, et innanibus. procuratores procuratoribus, et advocati advocatis respondebunt; cavillationes, calumnias, imposturas, et id genus omne effugient, si poenas arbitrato Consilii contrafiacientibus imponendas evadere voluerint.

13. Qui pro se advocatos dicere, aut causam suam agere in publica Consilii audientia voluerit, is per biddum ante diem ad id sibi a Consilio praefixum (ne fraus fiat) diem ipsum adversario indicet, ut etiam ipse cum advocatis suis de causa instructis adesse possit, si libuerit; alioquin non audiatur, nisi Consilium partem unam seorsum ab altera fore audiendam prius censuerit.

14. Habebit Consilium amplissimam Iustitiae administrationem, et auctoritatem eam exercendi in his nostris civitatum Parmae, et Placentiae Ducatibus, earumque territoriis, terris et locis nobis subiectis, inter quocumque feudatarios, vassallos, et subditos cuiuscumque qualitatis, et conditionis fuerint, tam mediate, quam immediate suppositos, respectu omnium causarum feudalium, et iurisdictionis, quae vertuntur nunc, et in futurum verti contigerint inter eosdem feudatarios, ac etiam inter eos, et fiscum, Cameramque nostram, seu quasvis alias personas, occasione foudorum, et iurisdictionis, ut supra, et ubi de feudis, ac iurisdictionalibus agetur; et tam in possessorio, quam in petitorio, seu aliter quomodocumque.

15. Cognoscet insuper omnes, et singulas quaerelas, quas nos ipsi contra feudatarios, eorumve magistratus, et ministros cognoscere possemus; excipimus autem causas, quae inter feudatarios, eorumque subditos aliasque personas privatas agerentur in vim Decreti maioris magistratus, quae ipsius continentiam, eiusque observantiam (ut hactenus servatum est) coram aliis iudicibus nostris proponentur; prout exceptas esse volumus causas ad Magistratum, seu Cameram nostram pertinentes, et eidem commissas.

16. Causas etiam omnes, licet non iurisdictionales, inter quascumque personas vertentes, cognoscet Consilium, ubi res, de qua agatur aureorum quindecim mille, respectu capitalis, et proprietatis valorem excedat, sive aureorum septem centum annui redditus; et super hac qualitate valoris, seu quantitatis processum fieri nolumus, sed Consilium per se se, vel unum ex consiliariis, ex informationibus, etiam estraiudicialiter sumptis, parte tamen citata, rem decernere, eiusque declarationi partes omnino aquiescere, iubemus. Et ex nunc huiusmodi

causas coram quibuscumque iudicibus, in prima tamen instantia pendentes, in statu, et gradu, in quibus reperiuntur, ad nos advocantes, ipsi Consilio committimus; firmis tamen, et in suo robore manentibus actis omnibus hucusque factis. Et si contingat disceptari super coacervatione summarum facienda, nec ne, volumus, si ab eadem causa, et ratione descendat, eam semper fieri, factamque censi tribuendam, et conservandam ipsius Consilii iurisdictionem.

17. Procedet autem Consilium in causis coram eo pendentibus summarie, simpliciter, de plano, solaque facti veritae inspecta, nulla servata instantia nec statutorum, aut Constitutionum terminis in modo procedendi constitutes; sed per viam competentium dilationum arbitrio ipsius Consilii decernendarum, prout eidem sufficere videbuntur ad veritatem indagandam, et ad causas celerius espediendas, semotis subterfugiis, et calumniis partium.

18. Instructo vero processu, relator constituetur; et consiliarius, cui relatio demandabitur, summa diligentia videbit, et percunctabitur omnem processum, et in eo deducta, et contenta, statumque totius causae Consilio referet; nisi magis expedire videbitur ipsi Consilio thema, seu facti speciem a partibus formari, quibus tunc mandabit, ut unaquaque earum intra certum statutumque tempus ipsam facti speciem fideliter formatam consignet memorato consiliario, qui una, et altera collata, videat, et decernat, an in unam, et eandem facti speciem conveniant. Et exinde, vel concordantes sint, vel diffidentes, in totum, aut in parte, curet ipse, ut ex eis duabus unica conficiatur facti species, eaque ad veram normam, et substantiam veritatis redigatur, et resecatis superfluis emendata remaneat, et ab actuario (praemissa tamen partibus editione) inter acta recipiatur, et registretur. Sin autem pars una fuerit contumax, vel moros praedictis exequendis, consiliarius ipse facti speciem ab altera parte datam admittat, ne sit in partis facultate protrahere causae expeditionem plusquam aequum sit. Animadvertendo tamen, ut facti species a vero non discedat, sed ipsam facti veritatem fideliter contineat.

19. Quibus peractis, causa demum discutietur in Consilio, motivaque partibus petentibus in scriptis excitabuntur cum termino competenti ad arbitrium Consilii statuendo ad afferendas responsiones eis, vel non, Consilium exinde expeditioni causae vacabit, ad eamque demum breviori tempore, quo fieri poterit, deveniet, et sententia sub nomine praesidis, vel propraesidis, et Consilii pronuntiabitur iuxta normam superius traditam.

20. In ipso Consilio proponentur omnes, et singulae relationes, quae ab auditoribus criminalibus nostrarum civitatum praedicaturum, et aliis Iudicibus nobis immediate subiectis, causas criminales cognoscentibus, secundum ordines nostros, fient; et super ipsis

relationibus Consilium quanto celerius fieri poterit (extra etiam ipsius Consilii sessiones ordinararias) votum edet suum; sine quo relatae causae nequibunt per Iudices criminales expediri; et ipsi iudices secundum Consilii votum iudicabunt, et exequentur.

21. Habebit Consilium auctoritatem concedendi criminalibus auditoribus, ac ceteris iudicibus praedictis petentibus, ut ex processu informativo, nullaue iudiciorum copia reis data, procedere possint; in causibus scilicet atrocibus, et ubi ex aliqua urgenti, ac legitima causa, facti et personarum qualitate inspecta, id concedendum vidatur, qua in re praesidis, et consiliariorum conscientiam oneramus, raroque Consilium id concessurum confidimus.

22. In civitate, vel territorio, ubi nos non erimus, si forte aliquod magni ponderis delictum, aliquisve casus contingat, tumultus (puta) oppressionis, et huiusmodi, quae celerem, atque extraordinariam provisionem exostularent, praeses, aut propraeses adhibito gubernatore, aliisque consiliariis auctoritate nostra, quam ex nunc eisdem impartimur, providebunt eis remediis adhibitis, praeceptorum, mulctarum, carcerationum, poenarum, etiam severarum, quae sibi videbuntur necessaria, et opportuna, nullo personarum delectu habito, et prout nos ipsi facere possemus, si praesens essemus.

23. A sententiis, decretis, ordinationibus, et provisionibus Consilii, sive in prima, sive in alia quacumque instantia factis, appellari non possit, aut quovis modo de nullitate dici, sed omnino executioni demandentur.

24. Poterit tamen, qui per sententiam diffinitivam a Consilio latam, se gravatum praetendat, intra quinque dies continuos a die scientiae ipsius sententiae numerandos, ad nos confugere, ac revisionem petere; quam si ob iustam, probabilemve causam, vel rationem duxerimus concedendam fore, illam (non retardata tamen executione) sed partito prius iudicatis, et ordinatis, atque in omnibus eisdem executis, ipsi Consilio revidendam ex noviter etiam deducendis, commitemus; addito uno etiam, vel pluribus iureconsultis, si qualitas causae, ac personarum ad hoc faciendum nos inducet. Sciat tamen recurrens ad expensas duplicatas, se teneri si in causa succumbat; nisi per ispos revisores, ob iusta causa, aliud decretum fuerit. Actiones ipsius Consilii non erunt obnoxiae sindacatui.

## **2. De officio gubernatoris**

1. Gubernatoris officio particulare, ac praecipuum in his versabitur, ut diligentissimam habeat Annonae curam, victusque abundantiae, vitae civilis, et rerum politicarum; et insuper tractet cum antianis, cum Consilio publico, deputatisque viris, negotia publica, et ea omnia,

quae ad commodum, et ornatum civitatis, territorii, et locorum subiectorum, noverit esse necessaria, vel opportuna, iuxta etiam antiquam civitatum consuetudinem.

2. Curabit quoque, ut statuta, ordines, et decreta civitatis sibi commissae (nostris tamen constitutionibus, aliisque nostris aedictis minime contraria) servantur, et executioni tamen demandentur.

3. Promulgare faciet omnia aedicta, quae sibi pro tempore videbuntur opportuna.

4. Habebit cognitionem omnium causarum non requirentium ordinem iudicarium, inter feudatarios, et quoscumque alios, et earum etiam causarum, quae celeri provisione inter omnes egebunt, et insuper cognitionem habebit omnium, et quarumcumque causarum summarie agendarum, usque ad summam viginti quinque aureorum, in quibus maxime agetur de mercedibus, alimentis, dotibus, locationibus, atque de rebus miserabilium personarum, locorum piorum, peregrinorum, et aliarum denique omnium causarum, quae secundum formam iuris communis, statutorum, et decretorum civitatis summarie cognosci debent, et illas omnes cognoscet, ac determinabit summarie, simpliciter, de plano, sine strepitu, et figura iudicii, solaque facti veritate inspecta, cogendo etiam partes pro veritate rei habenda (si sic ei expedite videbitur) ad comparandum personaliter, si praesentes in dominio fuerint.

5. Concedimus tamen, quod si agetur etiam de contractibus rerum, vel animalium in publicis emporiis civitatis, vel territorii factis, vel de rebus advenarum, et forensium, quae expeditionem celerem desiderant, ultra summam, et valorem praedictum cognoscere possit; earumque omnium causarum volumus, ut expeditionem perficere teneatur infra viginti dies continuos, modo, forma, et auctoritate, praemissis.

6. Declarantes nihilominus non censi per praedicta derogatum iurisdictioni referendarii, vel advocadri, et aliorum iudicum civitatum praedictarum nostrarum, quin ipsi valeant causas praedictas, et alias omnes audire, et cognoscere, eo modo, et forma, quibus, et prout hucusque secundum metas, et regulas eorum iurisdictionis, cognoverunt; sicutique fuerant, et sunt in usu cognoscendi.

7. Sedebit gubernator ad tribunal saltem duobus diebus per ipsum designandis singula hebdomada pro causis appellationum committendis, et aliis peragendis, quae in publica audientia tractanda sibi fore videbuntur. Alias vero causas, quae coram eo proponuntur, audiet, et expedite etiam in Camera, easque praesertim, quae sui facilitate nullum requirent processum; eisdem tamen vacando horis opportunis, etiam in diebus feriatis, dummodo non in honorem Dei. Exceptis illis, quas ius commune, iurasque municipalia permittunt, vel mora esset periculum allatura, arbitrio ipsius gubernatoris; qui adhibitis actuariis audiet partium iura modo quo supra, et sumptis desuper informationibus, vel oretenus, vel in scriptis, prout

rei qualitas expostulabit, expediet, et sententiam proferet, per ipsum scribendam, vel per actuarium, ab ipso tamen gubernatore subscribendam.

8. Non liceat in causis, et casibus summam XXV aureorum non excedentibus, cuiquam appellare, aut quovis modo de nullitate dicere, quaerelam, vel recursum proponere apud aliquem magistratum, vel iusdicentem; sed possit tantum pars, contra quam fuerit pronuntiatum, vel terminatum, aut diffinitum aliquid per gubernatorem (quod tamen summam scutorum decem excedat) confugere ad nos per viam supplicationis, vel ad Consilium in ea civitate, in qua aderit, intra quinque dies continuos a die praesenti gravaminis illati; ita tamen quod intra viginti dies a die dati a nobis Iudicis, vel habiti ad Consilium recursus, causa ipsa expediri debeat; alias pro deserta habeatur, ubi per recurrentem steterit, quominus expedita fuerit.

9. Inde gubernator nomine nostro, et uti delegatus executor noster, servatis de mose servandis, causas appellationum, et gravaminum respective committet.

10. Aderit gubernator visitationi carceratorum, quae facere consuevimus calendis cuiusque mensis; et ubi nos non erimus, visitationem ipsam fieri volumus per praesidem, et gubernatorem, accersito etiam auditore civili, procuratore fisci, et avvocato, et procuratore pauperum.

11. Tabellam vero futurae visitationis pridie illius diei, qua erit facienda, per custodem carcerum exponi faciet gubernator in loco plateae frequentiori iuxta solitum, in qua sint haec verba maioribus litteris descripta CRAS ERIT VISITATIO CARCERATORUM sub poena aureorum decem custodi infligenda, si contrafecerit. Per illam autem tabellae affixionem moniti, et citati esse censeantur omnes, et singuli praetendentes ius aliquod, seu interesse, quare carcerati, tam pro causis civilibus, quam criminalibus non relaxentur.

12. Interponere possit gubernator decretum emancipationibus, adoptionibus, contractibus minorum, ac mulierum, tutelis, curis, et quibuscumque aliis actis voluntariae iurisdictionis, in quibus Iudicis decretum requiritur, respectu tamen contractuum minorum, et mulierum gratis id fieri volumus, iuxta formam decretorum, et ordinum nostrorum.

13. Non accedet ad audientiam nostrum, nisi quando eam publice dabimus aliis autem diebus quando habebit negotia nobiscum tactanda, id nobis nunciari curabit, et responsum expectabit. Et idem ab auditore criminali observari volumus.

14. Actiones ipsius gubernatoris, in quibus procedere poterit sine processu, syndicatui obnoxiae non erunt. Ceterae vero processum requirentes syndicatui subicientur, de dolo malo, circumvention, et lata culpa.

### **3. De auditore civilium**

1. Auditor civilium causarum in ea civitate, in qua munere suo fungetur, habebit plenam cognitionem in prima instantia omnium causarum civilium, quae vertentur inter quascumque personas ipsius civitatis, eiusque districtus, et territorii, ac locorum omnium nobis immediate subiectorum, tam ratione personarum, bonorum, aut contractus, quam alia quavis ratione, vel causa, et earum etiam, quae sint comprehensae in Decreto maioris magistratus; exceptis tamen illis, quarum cognition per constitutiones nostras, vel Consilio iustitiae, vel gubernatori, vel cameraris demandatur; non derogando tamen iurisdictioni referendarii, seu advocadri, aliorumve iudicum, ut supra de gubernatore dictum est.
2. Praestabit audientiam publicam, sedebitque auditor ipse alternis diebus iuridicis, videlicet Martis, Iovis, et Sabbatis, non feriatis, et de sero, audientiamque non dimittet, ne ab ea discedet, donec supersint partes audiendae; nec eandem transferet in totum, nec prorogabit in partem; sed statuta die hora competenti illam inchoabit, et inchoatam perficiet.
3. Curabit autem auditor, ut cuncta fideliter, et sincere procedant, eaque religione coram eo tractentur causae, qua decet. Procuratorum subterfugiis, et cavillationibus, quoad magis fieri poterit, occurrendo, ne lites diutius quam pars sit, in longum protrahantur.
4. Et quod procuratores procuratoribus respondeant sine strepitu; et se se invicem non confundentes servent actus suos, et sine multiloquio, secundum formam traditam in constitutionibus nostris, causas, et processus instruant.
5. Interveniet auditor visitationibus carceratorum calendis cuiuscumque mensis cum gubernatore, et aliis, quos ad eandem visitationem faciendam supra destinavimus, ubi de gubernatoris officio tractavimus.
6. Decretum, et ipse interponere poterit emancipationibus, adoptionibus, contractibus minorum, ac mulierum, tutelis, curis, et quibuscumque aliis actibus voluntariae iurisdictionis, in quibus iudicis decretum requiritur; respectu tamen contractuum minorum, et mulierum gratis id fieri volumus iuxta formam decretorum, et ordinum nostrorum ut supra de gubernatore dictum est.
7. Ad audientiam nostrum non veniet, ut expedition causarum incumbere possit, nisi cum habuerit negotia nobis communicanda; quo casu nobis per nuncium significabit, et horam a nobis audientiae eis praestandae expectabit.
8. In fine officii sui obnoxius erit syndicatui de dolo malo, circumventionem, et lata culpa, ut supra de gubernatore dictum est.

#### **4. De auditore criminalium**

1. Auditor criminalium causarum in ea civitate, in qua eum constituemus, potestatem habeat cognoscendi de omnibus criminibus, et delictis publicis, ac privatis, ordinariis, et extraordinariis, quae committentur, vel commissa dicentur in ipsa civitate, et eius territorio, ac locis omnibus, ius iurisdictioni, subiectis; ac etiam damnis datis, causisque mixtis; habeatque in his omnibus, et ab eis dependentibus, atque annexis, facultatem procedendi, ac decidendi (statutorum, decretorum, constitutionum, et ordinum nostrorum forma semper servata) sive per accumulatione agatur, sive per inquisitionem, sive ex officio contra quascumque personas ipsius civitatis, territorii, et locorum; et etiam alias, quae ex quacumque ratione, vel causa forum eis fortientur, aut ad eiusdem quoquomodo pertinebunt iurisdictionem; quam exercere poterit, etiam tamquam maior magistratus contra personas, et in locis, quae ipsi maiori magistratui subiiciuntur; nec alius de causis praedictis cognoscere poterit, nisi in casibus expressis in his constitutionibus, vel in aliis ordinibus nostris, aut auctoritate nostra aliis forte permissis.

2. Non poterit in causis, ex causibus coram eo pendentibus, et introductis de tortura inferenda, vel non, deliberare, nisi prius communicata re, ac discusso negotio cum gubernatore, cuius votum, si concurrat cum ipsius auditoris voto, illud exequatur, si autem diffidentes erunt, tunc vota sua cum rationibus, et motivis ad Consilium referri, et ipsius resolutionem expectari volumus; quam tamen breviori temporis spatio, quo fieri poterit, per idem Consilium edi cupimus, et mandamus.

3. Minus autem poterit auditor condemnare quempiam poena mortis naturalis, aut civilis perpetuae, vel temporalis, aut civilis perpetuae, vel temporalis, aut mutilationis membri, nec etiam relaxare, vel absolvere in causis, et casibus praedictis; etiam in casu torturae illatae, in qua nihil emergerit, nisi prius referat ad Consilium, et ipsius deliberationem habeat, secundum quam omnino iudicabit, et exequetur.

4. Excipimus autem casus, in quibus iudex habet a iure torquendi facultatem, nullis etiam datis defensionibus; pro habenda scilicet explicita responsione a reis, et super complicibus, ac aliis similibus a iure permissis. Causas etiam excipimus furuncolorum, vagabundorum, et similium humilioris, et sordidioris vitae hominum, quibus, vel pro primo furto a decem libris infra, vel ratione minoris aetatis annorum quatuordecim, pro rebus modici valoris furto subtractis, celeriter infligenda sit poena fustigationis, vel catenae infamis, vel alia levior, in his etenim casibus, et causis auditori concedimus, ut ipse solus absque voto gubernatoris, aut Consilii pro sua religione procedat, resolvat, et exequatur, quod sibi iustum videbitur, et opportunum.

5. Quae vero superius dicta sunt de voto Consilii adhibendo in absolutionibus, vel condemnationibus reorum per auditorem faciendis, locum sibi vindicare declaramus, quando ipsi rei in carceribus detineantur; si autem contra eos contumaces procedatur, et processus fabricentur, huiusmodi contumaciales causas ab ipso auditore solo expediri volumus iuxta stilum, et formam hactenus observatam.

6. Nullus cuiuscumque status, et conditionis existat, neque pater pro filio, neque frater pro fratre, neque aliquis alius sanguinine coniunctos, vel affinis, vel alia quaevis persona admittatur, nec admitti possit ad proponendum aliquas exceptiones dilatorias, vel peremptorias, nec statum causae, nec causas causae, nec innocentiae causas, tam concernentes factum principale, quam singulas qualitates exinde dependentes, ac omnia emergentia ab eo, praeter quam pro banitorum interfectoribus, qui impune occidi possunt, nec tamquam defensor, nec alios quovis modo, qui dici, vel excogitari possit, nec coniunctim, nec divisim pro aliquo reo non constituto, sed detenuto in carceribus cuiuscumque status, conditionis, et qualitatis existat, etiam quod si minor annorum viginti quinque, maior tamen quatuordecim, et curatore careat (minores enim annorum quatuordecim excipimus, ut possint legitime defendi imputati de aliquo delicto, ex quo veniat imponenda corporalis poena) sive etiam dubium sit utrum indigeri possit, tam ex dispositione iuris communis, quam statutorum, et decretorum, ac proclamationum, vel aliorum quorumcumque ordinum, sive ex officio per inquisitionem, sive ad accusationem, sive aliter quomodocumque. Quinimo ex nunc, prout et tunc, et e contra declaramus omnes, et quascumque comparitiones factas, et faciendas contra nostrum hunc ordinem pro aliquo non constituto, seu detento in carceribus fore, et esse nullas ipso iure, ac invalidas, procedique posse contra ipsum reum perinde, ac si numquam factae, vel propositae fuissent.

7. Concedimus tamen, quod excusator pro reo non constituto, nec detento in carceribus admittatur ad allegandum dumtaxat eius absentiam, vel infirmitatem, per quam reus de iure veniat excusandas ad personaliter comparendum, quo casu auditor arbitrio suo terminum assignet.

8. Decernentes ulterius, quod in condemnando minores annorum decem, ex octo, sic ut supra contumaces, ea aetatis ratio habeatur, quae de iure habenda videatur. Maiores autem annorum decem octo in causis criminalibus, tam in procedendo, quam in condemnando, et sive sint praesentes, et detenti, sive sint abssentes, et non carcerati, volumus haberi pro maioribus annorum viginti quinque. Quodque processus, et condemnationes contra eos sequuti, et sequuta valeant, perinde ac si facti, et factae forent contra maiores, et in aetate legitima constitutos. Contra minores autem decem et octo, si praesentes fuerint, et carcerati,

dispositionem iuris servari mandamus, tam in modo procedendi, quam condemnandi, darique eisdem curatores perfectae aetatis habiles, et idoneos.

9. Quae omnia, et singula sic sancita, et declarata, inviolabiter observari mandamus, etiam ab omnibus aliis iudicibus causas criminales cognoscentibus, et nobis immediate suppositis, in causis ad eos quomodocumque pertinentibus.

10. Auditor, vel alius quisque iudex criminaliter procedens nequeat transmittere praeceptum sub graviore poena, quam pro delicto venire imponenda; neque sub poena convicti, et confessi criminis ante inquisitionem, nisi in atrocioribus, et nobis consultis. Liceat tamen transmittere praeceptum ad informandum curiam expressa causa, sed hoc etiam casu sub poena moderata non corporali.

11. Inquiri etiam quis non possit, minusve condemnari pro aliquo delicto, nec etiam cum annexa qualitate animi deliberati, non extantibus legitimis indiciis de huiusmodi delicto, et qualitate animi deliberati; quod si secus factum erit, processus, et sententia non teneat, neque subsistat.

12. Non admittantur notificationes delictorum, nisi nomen, et cognomen notificantis sit in eis expressum, et notificador ipse persona sit cognita, et in eadem notificatione sint expressa nomina testium ad instructionem officii; et ad informationem curiae sufficientem; super qua sumptis per auditorem, si sibi videbitur, informationibus, et omnibus in illa relatis, examinatis, poterit eam habere rationem dictae notificationis, quae videbitur iuri convenire.

13. Interrogationes faciendae reis, et testibus distincte, et extense, ac complete, et vulgari sermone fiant, et scribantur, neque testes prius intorregentur, quam delatum sit eis, et in actis scriptum iuramentum; illorumque dicta et responsiones modo praemisso simpliciter, et integraliter scribantur, sive contra reos, sive pro reis fuerint.

14. Publicato processu in causis carceratorum, pendenteque termino ad faciendas defensiones, possint rei suos alloqui defensores, et eos instruere super concernentibus defensionem ipsam, ac praetensam ipsorum innocentiam; absque tamen suggestionem, et veritatis oppressionem; a qua cavendum erit omnino a defensoribus ipsis, ne poenas ultrices ab auditore eis irrogandas experiantur. Si vero aliter causae, vel personarum qualitas suadebit, praedicta sine ipsius auditoris, vel alterius ab eo deputandi praesentia, minime fieri poterunt.

15. Ubi contingat esse plures reos de uno, et eodem delicto imputatos, vel inquisitos, quorum aliqui sint carcerati, et ceteri absentes comperiantur, processus praesentium, et carceratorum, propter absentes, et contumaces, retardari non debent, aut longius differri, quam par sit. Idcirco criminalis auditor, et quicumque alius ius dicens decursis terminis statuariis contra

reos absentes, citatos, aut inquisitos (in quibus terminis nullam superfluum moram admittet) ad expeditionem causae, et debitam reorum contumaciam condemnationem, deveniet. Qua sequuta, tenebitur processum carceratis publicare, deletis delendis, ne processus secreta pendantur; dummodo necessaria pro eorum defensione non tollantur. Quam publicationem ante dicta condemnationem etiam fieri posse permittitur, ubicumque iudex agnoscerit non esse iuribus Fisci praeiudiciale; sed et iusdem iudicis arbitrio relinquimus publicationem ipsam nonnumquam in atrocioribus delictis, post dictam condemnationem differre, usquequo lapsum sit tempus a nobis gratiose inferius praefixum condemnatis in contumaciam, ad se praesentandum, et defendendum.

16. Relationes quas supra fieri debere constituimus, non solum ab auditore, sed etiam ab omnibus iudicibus causarum criminalium confici praecipimus in scriptis, de omni statu causae, sed summatim, et sincere, ita ut superflua non contineant, et necessaria non praemittant, cum voto referentis, et cum rationibus, et causis quibus ad ita sentiendum motus fuerit, et cum subscriptione auditoris, et fiscalis nostri; sed cum sola subscriptione praetorum, et aliorum officialium, ubi fiscales non erunt; copiamque relationis (absque tamen voto) parti petenti edendam esse decernimus; ipsius tamen rei expensis. Excitari quoque volumus motiva per auditorem, et alium quemvis iudicem respective, si id petentium fuerit, et absit calumnia petentis, expectarique responsiones per tempus congruum arbitrio ipsius auditoris, vel iudicis statuendum, antequam, vel ad torturam, vel ad expeditionem causae deveniantur.

17. A sententiis in criminalibus causis, quae per auditorem, vel alios iudices criminales ut supra ferentur, non licebit cuiquam appellare aut quovis aut quovis modo de nullitate dicere; exceptis tamen appellationibus, quae a sententiis per eos latis in causis mixtis interpositae fuerint; quae (si licebit ab eis appellare) committi volumus uni doctori de Collegio iudicium secundum civitatum morem hactenus servatum, idem servari iubemus, ubi contigat appellari a taxatione damnorum, expensarum, et interesse (si qua huiusmodi in causa criminali inciderit) super quibus nullam fieri relationem volumus.

18. A multis in iudiciis mere criminalibus factis non detur appellatio, sed possi tantum mulctatus, abita notitia, ad nos intra dies quinque continuos recursum habere, et interim ab executione, pendente recursum superdebitur. A praecepto autem comminante mulctam, et ab ipsa mulcta in causis civilibus, vel mixtis facta, possit tempore debito appellari, si ad instantiam partis fiat; et multae sic factae in causis civilibus, vel mixtis, nisi parte ipsa instante, ad Cameram non transmittentur, sive autem pars instante, sive non irritae reddantur mulctae, si prius quam transmissae fuerint, inobediens paruerit.

19. Concedimus condemnato in contumaciam poena mortis naturalis, vel civilis perpetuae, aut etiam triremium ad tempus, vel mutilationis membri, ut intra mensium trium metas post condemnationem, possit personaliter comparere, et se in carceribus constituere ad se defendendum; etiam a sola qualitate animi deliberati; probationibus tamen, et iudiciis, ac praesumptionibus, ex contumacia, processu, et actis contra eum resultantibus, vigentibus, et in robore suo remanentibus, et effectum, ac virtutem suam retinentibus, quod si in statu nostro intra dictum tempus captus fuerit, teneatur probare innocentem se esse de crimine, pro quo fuerit consemnatus.

20. Finito officio suo subiicietur auditor syndicatui de dolo malo, circumventionem, et lata culpa, etiam per librorum criminalium inspectionem.

## **5. De Procuratore Fisci**

1. Procurator Fisci nostri in civitate Parmae, et alter in civitate Placentiae a nobis constitutus Procuratoris officio fungentur in omnibus causis criminalibus, et mixtis; curabitque diligenter, quod processus omnes dictum sibi commissum officium concernentes, iuste, et sine fraude formentur, ac tempore debito iustissime expediantur.

2. Procurabit etiam, ut qui delicta denunciare tenentur, debito tempore denuncient, dolo si vero, et negligentes pro modo culpa puniantur, ut insuper poenae, ac mulctae non inveterentur, sed debitis temporibus exigantur, utque bona confiscata Camerae nostrae fideliter, ac sincere consignentur, et ut per ceteris delicta quaecumque castigentur, et nulla impunita relinquuntur.

3. Invigilabit, et efficiet, ut notarii, et contrascriptores ad criminales causas deputati, oneri suo respective incumbant, munusque suum diligenter exequantur, et praesertim recipiendo quascumque denuntiationes, quaerelas, et accusationes fideliter, ac sincere, earumque omnium, atque condemnationum secularum notulam, seu repertorium, singula quaque hebdomada sibi exhibeant, parique modo confiscationum, mulctarum, et poenarum pecuniarium, quas volumus intra dies tres ab earum receptione numerandos, ad Cameram nostram per ipsum Procuratorem Fiscalem transmitti.

4. Cordi etiam, et curae illius sit praecipue, ut iidem notarii quam citissime debitis temporibus processus suos criminales diligenter, integraliter, et sine fraude, aut impostura expleant, perficiant, et expediant; poena contrafacientibus infligenda, amissionis salarii duorum mensium, vel privationis officii, aut alia graviore arbitrio nostro declaranda; si dolo versatos fuisse cognoverimus.

5. Nemo carceratus ob causas criminales relaxari, aut admitti poterit, nisi mandatum relaxandi ab ipso etiam Fiscale (gratias tamen) subscriptum fuerit; praterquam si auditor criminalis dixerit (relaxetur non obstante quod fiscalis non subscripserit, licet requisitus, et recusaverit) de qua requisitione, ac recusatione poenas acta fides appareat, facienda per ipsum notarium, qui de mandato relaxatorio rogatus fuerit; hoc enim casu confidimus auditorem iustis ex causis a Fiscale distensurum, et semper huius rei rationem redditurum.
6. Descriptiones bonorum reorum, quae erant faciendae non negliget, sed accurate fieri curabit; sicque visitationes vulneratorum fieri curabit, sicque visitationes vulneratorum, et occisorum, ut officio criminali pateant, et innotescant, et caetera fiant, quae pro complemento iustitiae convenire videbuntur.
7. Examiniibus testium, et informationibus, ac omnibus aliis actibus, qui fient contra reos, et pro reis interveniente.
8. Subscribet relationibus, quas faciet auditor criminalis ad Consilium; si cum eo concordabit; sin autem dissentiet, causas diffensionis in scriptis rediget, et eas Consilio exhibebit.
9. Praesens erit Dictaturae, et Signaturae supplicationum, et visitation carceratorum, animadvertetque; ut cuncta sincere, ac iuste procedant, nec aliquid committatur, vel ommittatur, ex quo iustitia detrimentum patiatur.

## **6. De advocato Fisci**

1. Advocatus Fisci nostri causam adhibebit diligentem, ut omnes causae, in quibus agatur de iure, ac interesse nostro, patrimoniique nostri, sive camerales, sive criminales, sive fiscales, sive qualescumque sint, recte procedant, periculo non subiaceant, et iustam decisionem obtineant.
2. In ipsis etiam causis, ubi necesse erit, vel occasio sese obtulerit, respondebit de iure, voce, et scriptis, et iudicium dubiis satisfaciet, munusque boni advocati implere tenebitur, pro iusta solertique defensione Fisci, Camerae, ac patrimonii nostri; talemque se praestabit, ut nihil ulterius ab eo, quod utilitatem, et commodum nostrum respiciat, desiderare valeamus.

## **7. De Dictatura, ac Signatura**

1. In ea civitate in qua Consilium nostrum iustitiae aderit, volumus, ut eidem omnes supplices libelli eiusdem civitatis, et territorii, sive iustitiae sint, sive gratiae, praesententur,

omnibusque et singulis ad literam lectis, ac mature consideratis, unicuique eorum votum praepararetur, ut signaturae coram nobis faciendae, referri possint.

2. In ea vero civitate, in qua Consilium non aderit, si sibi auditores, et Consiliarii nostri a latere aderunt, ab eis, et a gubernatore eius civitatis omnes supplices libelli legentur, et votum praeparabitur. Quando autem evenerit, ut nec iustitiae Consilium, nec auditores, et consiliarii nostri in aliqua ex dictis nostris civitatibus adsint, gubernator solus hoc munus, vel una cum eo, aut eis, quibus id a nobis demandatum fuerit, exequetur. Volumus tamen, ut omnibus in casibus praedictis Dictaturae semper intersint procurator noster fiscalis, ac Consilii cancellarius, qui vota manu sua scribet. Et quoniam singula hebdomada Signaturam facere constituimus, die scilicet Veneris, Dictaturam, modo supra relato, in ea civitate, a qua aberimus, die Lunae post meridiem fieri volumus, ut commodius supplices ipsi libelli ab eam, in qua nos erimus civitatem, transmitti possint; ea vero Dictatura, quae fiet in civitate, in qua nos erimus, non die lunae, sed die Iovis facienda erit.

3. Signaturae autem nostrae, Consilium iustitiae (si in ea civitate erit, in qua fiet) interesse volumus pariterque auditores, et consiliarii nostri a latere (si ibi aderunt) intervenient; prout et praedictae civitatis gubernator, ac etiam Fiscus procurator. Eoque ordine supplices libelli coram nobis referentur, quo nobis demandare placuerit.

4. Non admittentur in Dictatura, supplicationes aliquae, nisi fuerint saltem subscriptae a supplicante, vel alio eius nomine, cum proprio nomine, et cognomine subscriptis, qui non sit forensis, sed subditus; alioquin reiiciantur, et reiectae intelligantur.

5. Minus admitti volumus supplices libellos pro Causis criminalibus, in quibus non appareat fides Notarii Actuarii, quod sint conformes processui, et quod obtenta fuerit pax, aut remissio a offense, et a his quibus de iure, et aliter porrectae praeces nullius sint roboris, et momenti, omnisque gratia desuper obtenta subreptionis, ac nullitatis vitio corruat.

6. Cumque ex decreto nostro, vel Consilii adscribetur supplicationi iustitiae (citeretur pars, vel intimetur parti) iudex non cessabit propterea procedere in causa, nisi adiuncta fuerint haec verba: "Et cum suspensione causae", vel negotii, nec sola pendentia operabitur, quominus in causa procedatur.

7. Non concedetur gratia, vel salvus conductus homicidii commissi rixa, nisi transactis tribus annis; homicidii vero commissi animo deliberato nulla poenitus gratia, seu salvus conductus, etiam si pax ab offensis obtenta fuerit, fiet; et si facta fuerit, censeatur subreptitia, et nullius momenti, tamquam contra praesumptam mentem nostram extorta.

8. Supplices etiam pro gratia delicti consequenda, pro quo fuerit imposita, vel imponenda veniet, poena mortis naturalis, vel civilis, vel mutilationis membri, teneantur in

supplicatione exprimere omnia, et singula alia delicta praecedentia eiusdem qualitatis obtinerint, vel poenam luerint, alioquin, gratia per eos obtenta non valeat.

9. Supplicationes omnes gratiae teneantur supplicantes a secretariis nostris redimere intra quindecim die posteaquam signatae fuerint, at actuario criminalium praesentare, cum fide thesaurarii nostri de recepta poena pecuniaria taxata; quibus elapsis, taxa ipsa duplicetur, et duplicata intelligatur; qui si intra alios dies quindecim integre soluta, et ut supra non fuerit, gratia sit ipso iure nulla.

10. Non dicatur aliqua gratia, seu aliqua dispositio a nobis facta de plenitudine potestatis, virtute huius clausulae, nisi ultra subscriptionem nostram, adsint etiam manu nostra apposita haec verba: "*Ita mandamus*".

11. In gratiis, quae ad supplicationes cuiuslibet generis ad instantiam partium a nobis fient, clausula (necessariorum hi, exprimendorum tenores, qualitates, et formas pro expressis habentes) sit nullius momenti roboris, et effectus; sed debeant, qui nobis supplicabunt exponere ea omnia, quorum mentionem facere tenentur de iure, et sine quarum expressione rescriptum, et gratia redditur subreptitia, et obreptitia.

12. Volumus item, ut omnes singulaeque commissiones, supplications, et concessiones, tam gratiam, quam iustitiam concernentes, quae a nobis subscribetur, nostro etiam sigillo muniantur, et per secretarios nostros subscribantur, et registrentur.

13. Registrum autem gratiarum, et privilegiorum, decretorum, infeudationum, concessionum, donationum, commissionum iustitiae, et denique omnium, quae a nobis emanaverint, conficiatur, et remaneat apud secretarium nostrum, pariterque sigillum, quo nos utimur in expeditionibus Iustitiae, et gratiae.

14. Habebit igitur secretarius noster tres libros, in quorum primo registrentur expeditiones, et commissiones iustitiae, in altero vero gratiae, et in tertio privilegia, infeudationes, et quaecumque aliae concessiones. Expleto autem quolibet libro, teneatur secretarius illud reponere in Archivio nostro in loco ad id destinato.

Dat. Parmae die duodecimo mensis Decembris 1594

Ranutius Dux

Et sigillata cum sigillo Ducali in cera rubea

Alexander Ursius Secretarius

### III. TRASCRIZIONI DELLE TRE PRAMMATICHE DI ETÀ BORBONICA

#### 1. Prammatica sulle armi - 1789

Ferdinando, infante di Spagna per la grazia di Dio duca di Parma, Piacenza, Guastalla ec. ec. ec.

La gravezza delle pene imposte dalle precedenti leggi a coloro, che si facevano lecito di portare, o di ritenere armi di vietata qualità, soventi volte ha mosso l'animo nostro ad usare de' trasgressori della connaturale nostra clemenza, mal soffrendo il cuor nostro pietoso di vedere gli amatissimi sudditi esposti al loro rigore. Ma avendo questa facilità al perdono prodotto un effetto tutto opposto alle sovrane nostre intenzioni, le quali miravano più al ravvedimento delle persone soggette alla nostra autorità, che alla loro punizione: giacché con sommo rincrescimento sentiamo, che l'abuso delle arme si è ormai fatto universale in ogni genere di persone, e veggiamo purtroppo frequentemente i funesti effetti, che da ciò ne derivano, ci siamo perciò determinati di dar nuove disposizioni su questo importantissimo oggetto, colle quali venga tolto un disordine sì pernicioso mediante i castighi, a cui vogliamo che siano irresistibilmente soggetti in avvenire i disubbidienti, ed insieme non se ne risenta di troppo l'animo nostro per la soverchia loro rigidità. Volendo pertanto, che pubblica si renda la sovrana nostra mente su di questo assunto, che interessa tutte le nostre premure, e la comune tranquillità.

I. Dichiariamo perente, rivate, ed annullate tutte le licenze d'arme in passato accordate sotto qualsivoglia titolo, come tutti que' privilegi, che o per legittima concessione, o per consuetudine, ed osservanza si pretendessero, e praticassero circa la delazione, o ritenzione d'arme, quando non siano permessi, ed eccettuati nella presente nostra legge, ed a riserva di quelle licenze, che verranno in seguito accordate dal nostro ministro, e segretario di Stato, ed affari esteri, di grazia e giustizia ed azienda nelle solite forme, al quale solo privatamente concediamo la facoltà di accordare tali licenze; come al medesimo dichiariamo privatamente competere la facoltà di dare la licenza della schioppetta da caccia, e della granice, ossia i pallini per uso della caccia, secondo il solito, ed anche dello schioppo, ed altre arme rispetto alle persone da lui destinate per guarda-boschi, e guarda-caccia.

II. sotto la pena della relegazione di un anno in alcuno de' nostri castelli, e della multa di cento scudi d'oro da incorrersi cumulativamente rispetto alle persone nobili, e civili; e sotto la pena della prigionia per un anno, ed insieme di simili scudi cinquanta d'oro rispetto alle persone del ceto popolare; e finalmente sotto la pena della catena di correzione per un anno da incorrersi dalle persone vili, e plebee, si proibisce a qualsiasi persona di qualunque condizione, grado, e sfera, anche privilegiata, e magnatizia, niuna eccettuata, la delazione de' pugnali, stili e coltelli chiamati *genovesi*, come di tutte le altre armi di tale spezie con qualsivoglia nome appellate, e cos' d'ogni sorta di verdughi, ossia stocchi, ancorché con fodero, o guaina ad uso, e con impugnatura di spada, qualora siano minori nella lama di oncie dodici di lunghezza a misura bresciana; e finalmente ogni, e qualsiasi sorta d'arma con punta, e con taglia, e anche senza taglia di qualsiasi denominazione e lunghezza inchiusa, e nascosta entro cane, e bastoni formati di qualsivoglia materia, o entro qualunque altro istrumento atto a coprire, ed occultare detta lama, stile o stocco, o spuntone; come pure la delazione di qualunque pistola minore d'oncie quattro di canna a misura bresciana, ancorché ritrovata scarica, tanto con impugnatura da pistola, e stante da sé, detta volgarmente *mazzagatto*, o con qualunque altra denominazione, quanto unita a palossi, bastoni, e qualsiasi altra sorta d'arme, o istrumenti, comprese eziandio quelle pistole a susta atte non a scoppiare in qualità d'arme da fuoco, ma a vibrare stiletti, punte, e simili cose capaci di ferire, e comprese pure nella presente proibizione, sotto la pena di cui sopra, le cos' dette palle ramate, o avvelenate, o incatenate, ancorché portate fuori, e separatamente dalle arme da fuoco; dichiarandosi tutte le mentovate arme, ed istrumenti di sua natura proditori, infami, insidiosi, sempremai riprovati dalle leggi, e solamente aggradevoli, ed usati da gente inquieta, e facinorosa.

E perciò di tutte, e cadauna di esse arme, siano bianche, siano da fuoco, e de' suddetti stromenti tutti, e singoli se ne proibisce espressamente a qualsivoglia persona di qualunque condizione, grado, e sfera, anche privilegiata, e magnatizia, e come sopra, eziandio la sola ritenzione in qualunque luogo, tempo, e modo, sotto la pena, rispetto ai nobili, e civili di sei mesi di relegazione in uno de' nostri castelli, e di cinquanta scudi d'oro cumulativamente come sopra, rispetto a quelli della classe popolare, di sei mesi di prigionia, ed insieme di venticinque scudi d'oro; e finalmente rapporto ai vili, e plebei, di un semestre di catena di correzione.

III. vogliamo pure espressamente proibita a qualsivoglia persona di qualunque condizione, grado, e sfera, anche magnatizia, la delazione de' coltelli così chiamati *alla francese*, e di

altri simili ai medesimi, e di qualunque altra spezie, denominazione o genere, ancorché ad uso da tavola, arte, o mestiere, che abbia lama più lunga d'once due di misura bresciana, e punta atta a ferire, qualora sia detta lama stabilmente infissa nel manico, oppure sia capace di fermarsi sodamente nel manico stesso mediante susta, o altro equivalente artificio; ed altresì spuntoni, forchette, passacoda, forbici lunghe con ambe le punte acute, e simili, non che i coltelli ad uso di caccia, e chiamati comunemente *couteau de chasse*, minore di oncie dieci in lunghezza di lama a misura bresciana, de' palossi, sciabile, o sciablotti, minori d'once quattordici di lama in lunghezza, ed altresì' la delazione di trombone, ossia pestone, tanto scavezzo, che non scavezzo, e della terzetta di qualunque misura, come altresì di qualsiasi pistola, schioppo corto, allorché la pistola sia maggiore bensì d'once quattro, ma minore d'once sei nella canna a misura bresciana; e rispetto allo schioppo corto, quando sia minore d'once sedici di canna a misura suddetta, prendendo la dimensione dell'intera canna, esclusa soltanto la codetta, sotto le stesse pene di sopra espresse, e imposte per la mera ritenzione delle arme infami, giusta la diversità delle classi, e ranghi, di cui sopra. Dichiarando, però, che rispetto alle persone vili, e plebee s'intenderà proibita anche la ritenzione delle suddette pistole, terzette, schioppi corti, pestoni scavezzi, e non scavezzi, sotto la pena di tre mesi di catena di correzione in caso di contravvenzione.

IV. La delazione dello schioppo di qualunque misura oltre le oncie sedici di canna fuori del caso di viaggio, e come in appresso, si proibisce alle persone nobili, o civili sotto la pena della relegazione in alcuno de' nostri castelli per quattro mesi, ed insieme di scudi trentacinque d'oro; alle persone popolari, di quattro mesi di prigionia, ed inoltre di diciotto scudi d'oro; ed alle persone vili, e plebee, di quattro mesi di catena di correzione

V. chiunque porterà fuori del pendone, o del fodero, spade, sciabole, sciablotti, palossi, e coltelli da caccia, quantunque siano di lunghezza non vietata come sopra nel capo III, sarà punito colla stessa pena imposta in detto capo a coloro che portassero l'arme stesse di lunghezza minore, e proibita.

VI. coll'incorso della pena di sei mesi di prigionia, e di scudi venticinque d'oro rispetto a' popolari, e rispetto a' vili, e plebei, di sei mesi di catena di correzione, si proibisce agli artefici di qualunque professione il portar seco strumenti di punta, o di taglio, fuori di necessità di servirsene all'uso della loro arte, quale necessità si avrà sempre per esclusa ove fossero ritrovati con alcuno di detti loro istrumenti atti ad offendere, o in giorno di festa, o

in tempo di notte, o dentro qualche osteria, bettola, o taverna anche di giorno: volendosi espressamente, che ogni artefice debba ritenere nella propria casa, o bottega li ferri da punta, o da taglio, e non debba portarli se non se direttamente dove richiede l'esercizio dell'arte professata; altrimenti la delazione de' medesimi senza necessità, ed in luoghi, e tempi sospetti dovrà fare una presunzione sufficiente per incorrere le sopraddette pene, quando il delatore non giustifichi il contrario.

Questa proibizione sotto la stessa pena vogliamo estesa ai cocchieri, postiglioni, vetturini, e cavalcanti, a' quali non sarà lecito di portar passacorda, o altri strumenti capaci di offendere, quantunque propri della loro professione, se non nell'attuale esercizio della medesima, fuori del quale dovranno tenerli ne' cassetti delle carrozze, sedie o calessi.

VII. non sarà permesso a chicchessia di portar canne, o bastoni, che abbiano in fondo, o su lacima lo spuntone con punta acuta, eccedente la lunghezza di mezz'oncia bresciana, sotto pena a chiunque contraffarrà di dieci scudi d'oro; e non essendo solvibile il delinquente, di due mesi di relegazione incastello a' nobili, e civili, e di altrettanta prigionia a' popolari, e plebei.

Rispetto poscia agli spuntoni, che sono infissi in fondo alle canne, ossia bastoni da lacchè, no saranno questi permessi, se non qualora finiscano nelle loro estremità con un bottone rotondo formato nel ferro dello stesso spuntone, e se non quando, non avendo il detto bottone, non oltrepassino la misura di mezz'oncia bresciana; altrimenti, mancando le dette qualità, sarà punito il padrone del lacchè contravventore colla pena di dodici scudi d'oro, ed il lacchè di quattro scudi simili, ed in caso d'impotenza al pagamento, di un mese di carcere.

VII. non potranno gli armaiuoli fabbricare, ritenere, pulire, accomodare, resettare, e molto meno rivendere, o in qualsivoglia altra maniera contrattare alcun' arma da fuoco, o da punta, o da taglio proibite nel II capo della presente legge; e per egual maniera non potranno fabbricare, né ritenere, né vendere, né contrattare palle ramate, o avvelenate, o insieme unite con attacchi di ferro, o d'altro metallo; e similmente non potranno gli arrotini aguzzare, né affilare le predette arme da punta, o da taglio, sotto la pena così gli uni, come gli altri superiormente stabilita in detto capo II alle persone popolari per la delazione delle arme, e delle palle in esso specificate.

IX. Chi ardirà di sparare entro la città, borghi o terre, tanto di giorno, come di notte qualunque arma da fuoco, anche non proibita a ritenersi, ed anche senz'animo di offendere alcuno, incorrerà *ipso facto* in pena di dodici scudi d'oro essendo nobile, e civile; e non

essendo tale, di scudi sei d'oro, ed in caso d'impotenza di un mese e mezzo di carcere, e di relegazione in castello per altrettanto tempo, secondo la diversità della condizione delle persone. Si accrescerà però la pena a proporzione della già distinta qualità delle persone, e ad arbitrio regolato dal giudice, dove lo sparo seguisse in faccia delle chiese, in vicinanza de' palazzi destinati alla r(eale) nostra residenza, e di quelli del nostro ministro di Stato, e guerra ec. ec., de' ministri esteri, nella piazza maggiore della città, delle residenze de' tribunali di giustizia, o delle abitazioni de' regi nostri ministri; situazioni tutte, le quali per la distinta loro qualità esigono maggiore, e particolare rispetto, e più puntuale l'osservanza delle leggi.

X. Dove accadrà di doversi conoscere sopra la qualità delle persone nobili, o civili sopra l'accrescimento delle pene nella presente legge imposte, secondo le circostanze de' casi, e finalmente sopra qualunque difficoltà di ragione, o di fatto, che potesse frapporsi al pronto adempimento della suprema nostra intenzione, se ne rimette la decisione al r(eale) supremo consiglio di Parma quanto ai nostri stati di Parma, e di Guastalla, ed in quello di Piacenza quanto a detto Stato.

XI. ai forastieri nobili, e civili, che transiteranno per le nostre città, ed anche de' nostri stati si proibisce espressamente la ritenzione, e molto più la delazione di tutte le arme, così da fuoco, come da punta, o da taglio chiamate proditorie, infami, ed insidiose, espresse nel II capo della presente legge, comprese anche palle ramate, avvelenate, o incatenate, sotto le pene stesse indette a' nostri sudditi; come altresì ad essi si vieta la delazione di quelle, che sono indicate nel capo III, volendo che essi pure incorrano nelle pene in tal caso imposte, qualora siano scorsi tre giorni da poi che i forestieri nobili, o civili avranno fatta dimora in questi nostri stati, passato il qual termine si presumeranno informati di questa sanzione: permettendosi soltanto la ritenzione di quest'ultima sopra i cavalli, e ne' calessi, o altri legni, quando saranno attualmente in viaggio, e negli alberghi, dove dimoreranno.

Quanto poi a' viandanti particolari, plebei e rustici, vogliamo, che sieno compresi nel disposto in detti capi II e III, non meno per la delazione, che per la ritenzione delle arme in essi annoverate: dichiarando, che nulla gioverà ad iscusare li suddetti forestieri di qualsiasi rango, e condizione l'allegare l'ignoranza di questa legge, rispetto alla delazione, e ritenzione loro, come sopra vietata delle arme proditorie, infami, ed insidiose, siccome quelle, che sono vietate in qualunque paese, e da ogni governo; ma soltanto si ammetterà, rispetto alla delazione, e ritenzione delle altre proibite nel capo III, sempreché tali forestieri

facciano costare, che non siano ancor passati tre giorni della loro permanenza in questi stati, e a tale effetto s'ingiunge agli osti, locandieri, e albergatori di qualunque qualità e spezie di dover tenere affisse in luogo visibile a' forestieri, che entreranno nelle loro osterie ed alberghi la presente nostra prammatica, sotto la pena di scudi quattro d'oro in caso di qualunque trasgressione; avvertendo, che non si ammetterà a loro scusa il pretesto d'esser stata trafugata, o smarrita, o lacerata la copia, che si deve stabilmente tenere affissa.

XII. A tutti li ministri, che compongono i nostri supremi tribunali, compresi i segretari, e cancellieri di tutti i tribunali medesimi, come pure a' governatori delle nostre città, all'auditore di guerra, all'assessore della r(eale) nostra casa, agli uditori civili e criminali concediamo la facoltà di poter ritenere, e di portare quelle arme, delle quali si suole ad altre persone accordar una particolare licenza del nostro superiore governo, la quale vogliamo estesa anche ai loro servidori.

XIII. A tutti gli avvocati, e procuratori fiscali, così camerali, come criminali, a tutti i giurisdicenti, e vicari urbani e foresi, ed a' rispettivi loro servidori; alli periti camerali e coadiutori de' tribunali e delle comunità; ai conservatori ed agli uffiziali degli archivi pubblici; agli attuari e coadiutori degli uffizi criminali, ed agli scrittori attuali de' comuni sarà permessa la delazione delle arme da fuoco, eccettuata la pistola minore d'oncie sei.

XIV. agli uffiziali tutti, che sono di attuale servizio nelle nostre milizie, tanto d'infanteria, quanto di cavalleria, così urbana, come forese, di qualsivoglia ordine e compagnia, compresi gli aiutanti e forieri, ed anche gl'ispettori de' reali nostri confini si permette la ritenzione, e delazione delle arme da fuoco, eccettuata la pistola minore d'oncie sei, restandone però ad essi tutta proibita la delazione entro le città, borghi e terre, e sulle fiere e mercati del territorio forense, fuori del caso di transito, ed a condizione, che le pistole ad essi come sopra non vietate si portino nelle fonde, e non altrimenti.

XV. Ai bombardieri si permette la ritenzione, e delazione della terzetta non minore d'oncie otto, come anco dello schioppo di qualunque misura in occasione di portarsi fuori città, o de' castelli, nel qual caso dovranno essere sempre muniti del biglietto solito loro darsi dall'uffiziale. Qualunque stromento biosgnevole al loro esercizio, ed atto ad offendere, come sarebbe il solito ago, non potrà da essi portarsi fuori dell'attuale esercizio nel detto loro impiego.

XVI. A tutti li soldati di milizia del nostro dominio, compresi quelli delle compagnie urbane, si vieta la delazione dello schioppo, e della baionetta: permettendosi la delazione s' dell'uno, come dell'altra solamente nel tempo che saranno, e dovranno andare in funzioni militari; ed anche in questo caso la baionetta non dovrà essere minore d'oncie otto nella lama, e dovrà portarsi scopertamente all'uso militare; come pure sarà permessa ai guarda-confini de' reali nostri stati la delazione dello schioppo, e delle baionetta, di cui sopra, allorché saranno nell'attuale esercizio delle loro incombenze.

XVII. Agli amministratori, rappresentanti, ed impresari delle reali nostre finanze, e delle comunità, e loro subalterni attualmente impiegati in dette finanze permettiamo quelle delazioni d'arme, che verrà loro accordata dalli magistrati, e comunità con la reale nostra approvazione, con che i capi rappresentanti detto dipartimento facciano contare nelle curie criminali della permissione loro accordata ed a'suoi subalterni, la quale non sarà accettata senza la firma del presidente camerale, e del governo politico rispettivamente.

XVIII. Alli bargelli e loro fanti, al capitano del Divieto e suoi cavalcanti permette la delazione delle arme da fuoco di qualunque sorta, perché non siano minori d'oncie sei, secondo il solito; ed ai birri delle curie feudali la delazione dello schioppo entro de' rispettivi feudi, ed anche fuori, quando siano in moto per servire il maggior magistrato. Dovranno però tanto il bargello, quanto il capitano del Divieto, pena di perdere il loro impiego, ed altre corporali ad arbitrio de' loro rispettivi giudici, dar nota in iscritto senza veruna dilazione, rispetto al primo all'uditore criminale, e rispetto al secondo al governatore, di tutti i loro uomini, e così successivamente di tutti quelli, che surrogaranno, o rimpiazzeranno di tempo in tempo; e loro stesso dovranno fare i bargelli forensi ne' tribunali de' loro giudici.

XIX. Perché però tutte nostre giustissime prescrizioni si renderebbero inefficaci quando i bargelli, e fanti delle curie criminali trascurassero di fare in questa materia il loro dovere, e diverrebbero perniciose, ove essi abusassero delle loro facultà, perciò espressamente gl'incarichiamo a procedere alla perquisizione, ed arresto di tutte le persone, che si potrà fondatamente sospettare, che siano contravventori della presente legge; e per animare maggiormente l'attività degli esecutori all'osservanza di questo nostro comando ordiniamo, che per le catture legittimamente fatte de' delinquenti o per ritenzione, o per delazione d'arme vietate sia loro dapprima raddoppiata la mercede prescritta dalle vigenti tasse.

Che se in vece di porre ogni loro diligenza per scoprire i rei di questo delitto, ardissero di occultare, o comporre qualsivoglia invenzione d'armi vietate, e per lo contrario molestassero

indebitamente alcuno, che no fosse delinquente, e lo obbligassero a far lo sborso di qualche denaro, o latro equivalente, vogliamo, che siano privati de' loro uffizi, ed esiliati da tutto il nostro dominio, e puniti anche con pene maggiori, ed afflittive, secondo le qualità delle loro mancanze, malizia, o frode; le quali, affinché possano più facilmente venire alla luce, ed essere punite, si rendono intesi quelli, che fossero indebitamente aggravati, o concussi, a rappresentare fedelmente il loro aggravio con le possibili giustificazioni, ben sicuri di riportare la più pronta provvidenza di giustizia alla loro indennità.

Rispetto poi a quelli, che come contravventori della presente prammatica fossero arrestati, o carcerati, e poscia liberati, o rilasciati con precedenza di processo, o senza, mediante lo sborso di denaro, o con altra equivalente prestazione, oltre l'impunità, che loro pienamente sarà concessa, verranno insieme ad essere reintegrati di quanto avranno speso, o sborsato per tal causa, purché fedelmente rappresentando tal batteria ne diano le possibili sufficienti giustificazioni.

XX. Tutti quelli, a' quali sarà concessa la licenza delle arme o dalla nostra reale persona, o dal nostro ministro e segretario di Stato, compresi i guarda-boschi, guarda-caccia, e guarda-confini, vogliamo che tutti, senza eccezzione di persone, debbano far registrare la licenza suddetta ne' rispettivi tribunali, ed uffizi degli uditori e giudici criminali; altrimenti senza tale registro siano le dette licenze considerate di niun valore, e come se non fossero state concesse.

XXI. Ci persuadiamo, che tutti i sopradetti privilegiati, e quelli ancora, che otterranno particolare licenza di portar arme, faranno buon uso della graziosa nostra concessione; altrimenti abusando delle permesse, e contravvenendo colla delazione, o ritenzione delle non permesse, dovranno quanto alla pena parificarsi agli altri sudditi nostri non privilegiati, ritenuta la distinzione delle arme, e la diversa condizione delle persone.

XXII. Chiunque al delitto della delazione delle arme vietate in questa nostra legge, di qualunque spezie esse siano, aggiungesse anche l'abuso delle medesime col servirsene effettivamente in atti, o attentati criminosi, vogliamo, che incorra in una duplicata pena di quella, in cui sarebbe incorso per la sola delazione di dette arme, e ciò oltre alle pene proporzionate alla qualità, ed entità del delitto, o eccesso commesso mediante l'abuso delle medesime.

XXIII. Dichiariamo che le pene superiormente determinate debbano aver luogo contro i delinquenti maggiori d'anni diciotto, e contro di quelli, che per la prima volta avranno contravvenuto a quest'editto, né saranno in addietro stati rissosi, né soliti a delinquere; poiché quanto alli minori d'anni diciotto, e quanto alle persone rissose rimettiamo nel prudente arbitrio de' nostri consigli di giustizia il diminuirle rispetto a' primi, e l'accrescerle rispetto a' secondi, giusta le circostanze: e quanto a' recidivi ordiniamo, che per la seconda contravvenzione debba essere duplicata anche la pena afflittiva trattandosi di persone nobili, e civili, o popolari; ed essendo persone plebee, che per la seconda delinquenza sia accresciuta la pena afflittiva di un terzo, e raddoppiata per la terza, e ciò quanto alla durata del tempo, ritenuto sempre l'istesso genere di pena.

XXIV. Pel più facile, e più pronto adempimento delle sovrane nostre determinazioni in questa materia dichiariamo, che ad effetto d'incorrere le sopra espresse pene dovrà de' nostri tribunali aversi per bastante prova la deposizione con giuramento de' soldati, o de' birri arrestanti, quando però non siano meno di due, e quando a questa si unisca la giurata deposizione di un testimonio degno di fede.

XXV. Dichiariamo altresì, che accadendo che sia ritrovata da' soldati, o dalla curia criminale qualche arma di genere vietato per terra, questa si presumerà gitata da quella persona che sarà vicina, o non molto lontana, quando tale persona sia sola, e quando vi concorra qualche altra circostanza ad arbitrio prudente del giudice; che se fosse in compagnia di altre, in tal caso vogliamo, che si proceda da' giudici secondo la disposizione del diritto comune.

XXVI. Dichiariamo in oltre, che a scusare, o sminuire questa spezie di delitto non si potrà ammettere alcun allegato titolo di deposito, di pegno, di prestito, o di altra qualsiasi sorta di contratto, o di casuale invenzione, o di momentanea delazione, o di riposizione per altrui mano nelle saccocce dell'arrestato, quando in quest'ultimo caso non si provasse da lui tale riposizione.

XXVII. Essendo poi la nostra volontà risoluta, che i trasgressori di questa prammatica siano effettivamente, ed interamente puniti non meno di pena afflittiva, che di pecunia, giusta il disposto de' precedenti capi, dichiariamo perciò, che per l'avvenire si dovrà sempre avere il beneficio della supplica, e di qualunque altro ricorso, derogando noi colla pienezza della nostra sovrana autorità a qualunque legge, statuto, e consuetudine contraria. E perché nelle

trasgressioni alla precedente prammatica possono concorrere tali circostanze, che possono meritare o un aumento, o una commutazione delle pene rispettivamente come sopra imposte; perciò accadendo tali casi riserviamo a noi il determinare l'accrescimento, o la commutazione delle pene medesime a misura delle particolari circostanze.

XXVIII. Comandiamo, che gli uditori criminali, e tutti i giudici forensi del nostro dominio debbano innanzi riferire in originale alli rispettivi supremi Consigli tutte le cause de' contravventori alla presente prammatica entro di un mese, che da cominciarsi dal giorno dell'arresto del delinquente; e che i difensori de' rei debbano colla maggior sollecitudine abilitarsi a far le loro difese colla visura del processo originale, omettendo nel farle tutti i superflui ornamenti, e restringendosi brevemente a dir ciò che sarà di necessità della causa.

XXIX. Ingiungiamo per fine a tutti i mentovati uditori, e giudici criminali, tanto immediatamente, quanto mediatamente a noi soggetti, di eseguire, e far eseguire esattamente questa nostra legge, colla quale deroghiamo espressamente agli statuti locali, e bandi generali e particolari, ed a qualunque altro editto, o prammatica in tal proposito sinora pubblicati; volendo, che sola debba attendersi in avvenire, ed inviolabilmente osservarsi in tutti i nostri stati da tutte le persone di qualsivoglia stato, condizione, grado, e preminenza, niuna affatto eccettuata: al qual effetto ordiniamo, che debba essere indilatamente pubblicata, ed affissa ne' Luoghi soliti, acciocché niuno possa allegare ignoranza di queste nostre ordinazioni.

Dato dal nostro regio ducale palazzo di Colorno questo giorno cinque maggio mille settecento ottantanove.

## 2. Prammatica sui furti - 1749

Riconoscendosi, che le varie Leggi, Statuti, Ordini, e provisioni fate fino al presente promulgate in questi Nostri Stati non sono bastanti per impedire la molteplicità e frequenza dei Furti, e raffrenare colle pene in esse prescritte la malvagità dei Malviventi, dai quali si prosiegue frequentemente a commetterli con grave danno, e pregiudizio della pubblica tranquillità, e sicurezza non meno utile, che necessaria al civile commercio, alla quale direttamente tal sorta di delitti si oppongono. Abbiamo perciò determinato di porvi quei ripari, e prendere quei provvedimenti, che a conseguire un fine tanto desiderabile potessero essere più profittevoli, e convenienti, mediante le seguenti nostre dichiarazioni, e nuovi ordini, quali comandiamo, che in avvenire restino inviolabilmente osservati in tutti i luoghi del nostro dominio, e senza eccezione veruna, e ritardo con la dovuta uniforme puntualità, ed esattezza eseguiti.

I. Vogliamo pertanto, che in avvenire chiunque rubberà senza rottura, scalamento, chiavi false, e senza altre simili qualità, e circostanze aggravanti, denari, o robbe, il valore delle quali non ecceda la somma di scudi venticinque, essendo il primo furto, sia punito in pena di temporaneo confino, o esiglio, ovvero della carcere, o berlina, o tratti di fune ad arbitrio di chi dovrà giudicare, da regolarsi a proporzione della maggiore, o minor somma fino alla di sopra espressa, e secondo la qualità del fatto, o della persona.

Dichiarandosi, che tanto in questo capitolo, quanto in tutti gli altri sequenti, ove si parla di scudi, debbasi intendere lo scudo, secondo il corso, ed uso ordinario di ciascheduno de' nostri Stati.

Dichiarandosi pure, che dove vien dato l'arbitrio al giudice di accrescere, o minorare le pene afflittive, ciò s'intenda sempre, salva l'osservanza delle ducali Costituzioni, tanto ove vien lasciato al solo giudice arbitrio di regolare le pene ne' primi furti di leggier somma, quanto ove prescrivono il doverli giudicare a norma del voto del nostro Supremo consiglio, rispetto ai stati di Parma, e di Piacenza, e rispetto ai stati di Guastalla, secondo gli ordini, che que' ministri riceveranno dal nostro uditore generale.

E se il valore di tal furto eccedesse la suddetta somma fino a scudi cento, sia condannato ad essere frustato pubblicamente per i luoghi soliti, ed inoltre ad essere esigliato da' Nostri Stati ad arbitrio del giudice, da regolarsi a misura della qualità, e circostanze del fatto, e delle persone; da scudi cento fino in ducento, alla galera per anni sette da accrescersi, o sminuirsi ad arbitrio del giudice come sopra; da scudi ducento fino a trecento, alla galera per anni dieci; da scudi trecento fino a quattrocento alla galera a vita; e passando li scudi quattrocento, sia condannato alla forca.

Essendo poi il secondo furto, se non passerà la somma di scudi venticinque, sia condannato alla pubblica frusta per i luoghi soliti, e marcato con bollo infame in una spalla, coll'aggiunta anche dell'esiglio a tempo arbitrario al giudice, se così crederà conveniente, a norma sempre delle qualità, e circostanze del furto, e delle persone; da scudi venticinque fino a scudi cento, in pena di galera per anni sette, o per altro minore, ed anche maggior tempo da arbitrar li come sopra, avuto riguardo alla

maggiore, o minor somma: da scudi cento fino in ducento alla galera per anni dieci; da scudi ducento fino a scudi trecento, alla galera a vita, e da scudi trecento in sù, sia condannato alla forca.

E se sarà il terzo furto, mentre non ecceda il valore di scudi venticinque, sia condannato alla galera per anni dieci; e da detta somma fino a scudi cento alla galera a vita, e da scudi cento in sù sia condannato alla forca.

Dichiarando, che si debba computare nel terzo furto il valore de' primi due, ed ancora degli altri seguiti posteriormente a terzo, per regolare l'importanza del terzo furto, purché non sieno seguiti nello spazio di ventiquattr'ore, poiché, rispetto a questi, vogliamo, che si abbino, e reputino per un solo furto.

II. Chi rubberà con circostanze aggravanti, cioè con frattura, grimaldello, o con chiave falsa, cioè con altra chiave, che con quella del padrone, o con qualunque altro strumento atto ad aprire, o si servirà di scala per introdursi a rubbare, basti la metà di tutte le suddette somme rispettive per incorrere nelle pene stabilite per il primo furto semplice; siccome per incorrere in quelle determinate per il secondo, e terzo furto in caso, che similmente si tratti del secondo, o terzo furto commesso colle riferite qualità, e circostanze.

III. Se il furto sarà commesso in luogo sacro, o di cosa sacra, si condanni il reo irremissibilmente in pena di forca, senza alcuna considerazione al valore della robba rubbata, coll'arbitrio ancora di esasperarla, secondo le circostanze.

E se il furto commesso in luogo sacro, sarà di robba non sacra, ma destinata, e dedicata al culto divino, se il di lei valore non eccederà la somma di scudi dieci, si condanni il ladro alla pena della galera per quel tempo, più o meno da regularsi a proporzione del valore, purché non sia minore d'anni cinque; e passando detta somma fino a scudi venti, si condanni alla galera per tempo maggiore, o minore da regularsi a proporzione come sopra, purché non sia meno di anni sette; eccedendo poi la detta somma fino ai scudi trenta, si condanni alla galera a vita; e dalla detta somma in su, nella pena della forca.

Se poi il furto sarà commesso in chiesa di robba non sacra, o destinata al divin culto, ma profana, e di pertinenza di privata persona, mentre la valuta non eccedi la somma di scudi venti sia di frusta da darsigli in pubblico, coll'aggiunta dell'esiglio per quel tempo, che arbitrerà il giudice, o di galera per anni cinque ad arbitrio pure del medesimo; e da detta somma fino a scudi quaranta, alla galera per anni dieci, coll'arbitrio fino alla galera a vita; e da detta somma in su, in pena di forca.

E per il secondo furto, non oltre passando il valore della robba rubbata scudi dieci, sia condannato ad essere bollato in una spalla, ed alla galera per anni dieci; Ed essendo la valuta superiore fino a scudi venti, alla galera a vita; e da detta somma in sù, alla forca

Che se poi sarà il terzo furto, non eccedendo la valuta di scudi cinque, sia la pena della galera per anni dieci, e da scudi cinque a scudi dieci, alla galera a vita; e da detta somma in sù, nella pena della forca.

E colla stessa proporzione e regola del furto di questa terza classe di robba profana, vogliamo ancora, che sia punito chiunque rubberà nei nostri palazzi ville, giardini, fortezze, e corpi di guardia.

IV. I camerlenghi depositarj, cassieri, o loro ministri, sostituti, e coadiutori, ed altri, che maneggiano denaro a noi spettante, ed alle nostre casse, e di pertinenza delle comunità, ed altri luoghi pubblici del nostro dominio, appropriandosi furtivamente di detto denaro, ed in qualunque maniera illecita, e dolosa non eccedendo la somma di scudi cento, cadano nella pena della galera a tempo, da estendersi fino alla galera a vita; oltrepassando poi la somma di scudi cento, ma non quella di scudi centocinquanta, nella galera a vita irremissibilmente; e passando centocinquanta, nella pena della forca, e confiscazione de' beni. quando poi in questo caso si trattasse di delitto commesso da persona nobile, riserbando a noi il farne la dichiarazione, vogliamo, che alla galera si sostituisca la carcere, ed alla forca il taglio della testa.

Ed essendo il furto commesso da persona estranea, che non abbia amministrazione, né ufficio alcuno, incorrerà nelle pene come sopra stabilite, quando il furto arriverà al doppio delle rispettive riferite somme.

V. Per i furti commessi nelle pubbliche strade in campagna con mano armata, anche per una volta sola, ed ancorché non sia seguita offesa veruna del derubbato, purchè il furto ascenda alla somma di scudi cinque, si condanni il delinquente nella pena della forca, la qual pena debba aver luogo, non ostante la somma.

Sia minore nel caso, che vi sia seguita offesa apparente, benché leggiera: Ma se l'offesa sarà con pericolo di mutilazione di membro, si condanni nella stessa pena, quantunque non sia seguito, ma solo attentato il furto, la quale offesa vogliamo, che si intenda fatta per il fine di rubare ed abbiassi per bastantemente provata tale, sempreché non costerà d'altra causa, e col deposto giurato del violentato, concorrerà eziandio quello di un di un testimonio degno di fede, benché non maggiore d'ogni eccezione, ad arbitrio del giudice, avuto riguardo alle qualità, e circostanze del fatto e delle persone; ed in mancanza di tale testimonio, concorreranno indizi, presonzioni e congettture tali, che ad arbitrio come sopra equivalgano alla deposizione del testimonio. E questo genere di prove debba valere anche nel caso, quando in tempo di notte sarà seguita la detta grassazione con effetto e con mano armata come sopra si è detto nel primo luogo al principio di questo capitolo.

Non essendovi poi offesa alcuna, e non arrivando il furto alla detta somma di scudi cinque, o se il furto con mano armata sarà commesso in strada privata, nè eccederà la somma di scudi dieci, si condanni in tal caso per la prima volta a galera a vita; e dopo la prima volta, eccedendo la detta somma, in pena di forca; ancorché per la prima volta fosse da noi stato graziato, o avesse goduto di

qualche indulto, o fosse d'età minore, bastando, che in tempo del primo consimile delitto fosse maggiore d'anni sedici; e non essendo seguito ma solamente attentato il furto, si condanni in pena della pubblica frusta, o ad essere bollato in una spalla.

Venendo poi affrontati alla strada i corrieri, a postiglioni pubblici, ancorché non segua il furto, se sarà loro tolto, o lacerato o aperto le lettere, abbia luogo la pena di forca, benché sia la prima volta. se poi non sarà seguito furto alcuno né tolte, o lacerate lettere, sia la condanna di galera a vita, mentre l'affronto sia seguito con forza d'armi, e trattandosi di violenza fatta senz'armi alla galera, a tempo da estendere fino alla galera d'anni dieci.

VI. Chiunque ardirà commettere rapine fuori delle Strade pubbliche e private, e così tanto in Casa, come fuori di Casa, tanto di giorno che di notte, con torre violentemente con armi, o con minacce, denari, o altre robe, se il valore, e somma del tolto sarà sotto li Scudi dieci, si condanni in pena della galera per anni fette da estendersi fino ad anni dieci ad arbitrio come sopra, e da detta somma fino a scudi venti alla galera per anni dieci estendibile anco ad arbitrio come sopra, alla galera a vita, e da scudi venti fino a trenta, a galera a vita. E da detta somma in su, in pena di forca, anche per la prima volta, qual pena di forca vogliano; che abbia luogo, seguito che sia il furto violento, ancorché in piccola somma, se per commetterlo sarà stata adoprata scala, o vi sarà intervenuta frattura della porta, o altra parte esteriore.

E molto più ancora se vi sarà seguita offesa grave della Persona (da rimettersi all'arbitrio del Giudice come sopra, giusta la qualità, e circostanza del fatto), a danno di cui sia seguito il furto violento, avrà luogo la stessa pena di forca, coll'aggiunta della confiscazione de' beni.

Se poi la rapina sarà consumata con turba o unione d'uomini armati, purché fra tutti siano in numero di quattro, la metà de' quali siano armati con qualsisia sorta d'armi, vogliamo, che tutti siano condannati in pena di forca, coll'aggiunta dello squarto nel caso sia stato offeso il derubbato, o che voleva derubbari, e della confiscazione de' beni, quando sia seguito l'omicidio.

In tutti i sopradescritti casi di rapina tanto consumata, quanto attentata come sopra in Casa d'abitazione del derubbato, o di Chi voleva derubbari, intervenendo alcuna delle circostanze di notte tempo, d'uso di

scala, frattura della Porta, o altra pare esteriore, e Unione d'Uomini armati, e di offesa grave pur come sopra s'intendano privilegiate le prove istessamente che nel Capitolo V.

VII. Similmente chiunque per estorcere denari, o altre robe ardirà condurre seco e trasportare la persona dalla casa, ove ella dimora, oppure mandarà ambasciata, poliza, o lettera con minaccia per farle trasmettere denaro, o altra cosa, in tali casi, seguito l'effetto, se il denaro o roba estorta per via di ricatto o concussioni arriverà alla somma di scudi dieci, si condanni in pena di forca. Nella qual pena vogliamo ancora, che resti condannato, ancorché non sia seguito l'effetto, purché ne abbia

estorta l'obbligazione in carta, e sia di maggior somma di Scudi dieci; Ed essendo in ambedue li suddetti casi di somma minore delli Scudi dieci, sia la condanna in pena della Galera a vita.

La stessa pena di forza vogliamo che abbia luogo ogni volta, che la Persona arrestata sarà condotta fuori dei Nostri Stati, benché non sia seguito l'effetto dello sborso del denaro, o tradizione della Robba.

VIII. Se di notte tempo alcuno ardirà levare per forza ferajoli, spada, o qualunque altra robba per le strade dentro la città, o luoghi murati, o circondari di fosse dei nostri Stati, ancorché il furto non ecceda il valore di scudi due, si condanni alla galera per dieci anni da estenderli alla galera a vita, e da detta somma in su, in pena di forza ancor per la priva volta.

E se sarà solamente attentato, si condanni in nella della pubblica frusta. Ed essendo commesso di giorno sotto la detta somma, alla galera per anni sette da estendersi fino ad anni dieci ad arbitrio come sopra; e se sarà sopra la somma suddetta, alla galera a vita.

IX. Per i furti poi dei bestiami, o siano abigeati, tanto d'animali grossi, come cavalli, bovi, e simili, di mezzani come porci, o minuti come capre, pecore, e simili, vogliamo che la pena sia della forza, allor quando il valore eccederà scudi cento, e non arrivando alla suddetta somma, li puniscano con pena di galera per maggiore, o minor tempo, a proporzione del maggiore, o minore importare del tolto.

Dichiarando, che sia, ed intendere si debba abigeato, se degli animali grossi ne sarà rubbato uno, dei mezzani sei, e dei minuti dieci. E tanto se sarà commesso con armi, o senza, e se il bestiame sarà tolto dai pascoli, o dalle stalle, mandre, capanne, e da ogni altro luogo, ove fossero rimessi; e non essendovi il numero come sopra prescritto per costituire l'abigeato, si condanni nonostante il delinquente alla regola, e con le pene del furto semplice.

X. Per i furti domestici, nella classe dei quali vogliamo, che restino compresi ancora quelli, che si commettono nelle botteghe, o magazzini, mentre restino aggravati da altre circostanze di scasso o violenza, vogliamo, che quelli del servizio, cioè servidori, vetturali, fattori, ministri, garzoni, e simili, che saranno rei, ancorché il tolto sia di qualunque piccolo, e tenue valore, siano puniti nella pena della galera a vita; e se di maggior valore di scudi venti, siano puniti nella pena della forza, alla quale vogliamo', che si aggiunga lo squarto, se sarà seguito con offesa apparente del padrone, ed in oltre della confiscazione de' beni, in caso sia seguita la morte del medesimo.

Ed essendo seguito il furto senza alcuna di tali circostanze aggravanti, abbia luogo, essendo di qualsivoglia somma minore di scudi venti, la galera per dieci anni, e passando il detto valore di scudi venti, la pena della galera a vita; dichiarando, che quelle rispettive pene siano per gli uomini; e per le donne, in vece della galera; dovranno esse condannate alla carcere a proporzione corrispondente al tempo della galera per gli uomini.

XI. Chiunque ardirà andare a casa d'altri, ed ivi obbligare violentemente il padrone, o in assenza d'esso qualunque dei suoi domestici, o famigliari a dargli da mangiare per sé, e per le sue bestie, se la violenza sarà fatta senz' armi, si condanni alla galera per dieci anni, e se seguirà offesa leggiera del padrone, o domestici, o famigliari, si estenda alla galera a vita, e se la violenza sarà fatta con arme, o l'offesa sarà con pericolo della vita, in pena di forca.

XII. Se alcuno in occasione d'incendio, o di rovina di casa, o bottega, magazzino, o altri luoghi simili, rubberà in pregiudizio de! padrone, o dell'inquilino denari, o robba, che oltrepassi la somma di scudi cento, incorra nella pena della forca; ed essendo di somma minore, in pena della galera per maggiore, o minor tempo, a proporzione della maggiore, o minor somma del tolto. E non eccedendo la somma di Scudi due, sia Condannato di due tratti di corda in pubblico.

XIII. I ladri dei pollaj per qualsisia quantità di polli tolti, se il furto sarà con circostanze, aggravanti di frattura, scasso, grimaldello, o simili, siano puniti colla pena d'anni cinque di confino, o della ruota di salso per tre anni, e più ad arbitrio di chi dovrà giudicare, e se senza tali circostanze, in due tratti di fune in pubblico, con l'arbitrio per la seconda volta d'aggiungervi l'esiglio per quel tempo, che parrà proprio, secondo le circostanze de' casi.

XIV. I complici del furto scientemente da principio; siccome chi darà consiglio, o aiuto cooperativo, siano condannati colla stessa pena dovuta al ladro, ancorché sia seguito il furto con circostanze aggravanti, purché di quelle ne abbiano avuta scienza, e notizia.

XV. Per i furti commessi fuori dei nostri stati, nei quali però sia stato trasportato, e contrattato dal reo il furto, non essendo questi il nostro suddito, sia punito nella medesima pena di sopra stabilita per il furto semplice; esclusa la pena della morte; e se sarà nostro suddito, sia punito come se l'avesse commesso nei nostri stati, coll'arbitrio però al giudice di potere recedere con causa dal rigore della detta pena ordinaria di morte.

XVI. Chiunque scientemente comprerà, o ricetterà robba rubbata anche per furto domestico commesso da figlivoli a danno del padre, sia punito colla stessa pena dovuta al ladro estraneo, e molto più se comprerà, o riceverà più di una volta senza denunciarla all'ufficio criminale, conforme viene disposto dai bandi generali, nel qual caso sia in arbitrio del giudice di accrescere la pena, avuto il conveniente riguardo alle circostanze.

XVII. Quelli, che tenendo banco di negozio, bottega, fondaco, o magazzino falliscono dolosamente, e portano via denari, o robba altrui per defraudarli, siano puniti colle stesse pene da noi stabilite per

i rei di furto con circostanze aggravanti, come al capitolo ii, con dichiarazione, che s'intendano, e si abbiano per falliti dolosi ogni volta, che abbandonando il loro negozio, si ritireranno in luogo immune, o fuggiranno senza costituirsi in giudizio, o presentare in esso le chiavi, e libri di detto loro negozio, di modo che una tal prova sia bastante per condannarli nelle predette pene, come se fossero confessi o convinti di tale fallimento doloso.

XVIII. Parimente quelli, a quali è stata affidata l'altrui robbia o denaro, e quelli ancora, che ricevono denari d'altri, o robbia in prestito, a mostra, a prova, o a socio, o con altri simili contratti o titoli non restituendo il denaro, o robbia avuta, ma appropriandosela, e rispettivamente impegnandola, o vendendola, siano puniti colle stesse pene stabilite per i furti commessi con circostanze aggravanti, come al capitolo II, mentre però si provi in essi intervenuto il dolo da principio; ma risultando che il dolo sia sopravvenuto dopo il contratto, si puniscano colla pena determinata per il primo furto semplice senza circostanze.

XIX. Chiunque sarà condannato come confesso, o convinto nella pena ordinaria del furto, o sarà condannato in pena straordinaria da intendersi, come al seguente capitolo, perché indiziato del furto *ultra torturam*, dovrà sempre unitamente condannarsi alla restituzione del tolto o sua valuta, quando la robbia rubbata non sia pervenuta in potere del tribunale, ed inoltre a risarcire il danno, ed interesse al derubbato, o dannificato.

XX. Il furto in genere vogliamo, che si abbia per concludentemente provato col deposito giurato del derubbato, che sia riputato degno di fede, e capace di avere ciò, che asserisce essergli stato tolto, congiunto coll'attestato giurato di altri di sua casa, e famiglia, quando dal fisco, o dal derubbato non se ne abbiano in pronto prove migliori, ed ugualmente facili. E per condannare il ladro nella pena ordinaria, essendo egli presente, basti, che sii, o confesso, o convinto, salva però la disposizione degli antecedenti capitoli V, VI e del seguente XXIII, colla dichiarazione, che ove si tratti del secondo furto, basti, che il reo sia confesso, o convinto del secondo, e indiziato di più, che a tortura, quanto al primo, benché di questo ne confesso, ne convinto; e così rispetto al terzo furto, bastando, che sia convinto, o confesso di questo, e degli altri due precedenti solamente indiziato come sopra.

Siccome dichiariamo, che quanto non vi sia confessione del reo presente, né che possa dirsi convinto perché sia indiziato oltre la tortura, abbia luogo la pena straordinaria da misurarli ad arbitrio del giudice come sopra, servata sempre la proporzione della qualità e del delitto, e delle prove, e delle rispettive pene da noi qui indette, secondo la diversità dei delitti.

Ma essendo il Reo contumace, siano bastanti gli indizi che sono riputati sufficienti per l'inquisizione speciale, formata la quale, e egli citato a rispondere nelle solite forme, resterà contumace a tali citazioni, dovrà condannarsi nella pena ordinaria determinata per la qualità del furto, di cui sarà stato specialmente inquisito.

XXI. Chi piglierà, o ammazzerà con qualsivoglia sorta di strumenti, o arme colombi domestici, o salvatici, che diconsi torraiuoli, vogliamo, che sia condannato in scudi tre per ciascun colombo da duplicarsi semprecchè dopo punito, tornerà a contravenire; ed inoltre si condanni la prima volta in tratti due di corda da darsigli in pubblico, essendo persona della plebe; per la seconda volta in confino, o nella pena della ruota di salso per tre anni; e per la terza volta, alla galera per anni sette, e sempre nella perdita dell'armi, o strumenti, de quali si sarà servito

Ed essendo persona civile, che riserviamo a noi il farne la dichiarazione, oltre la pena pecuniaria da incorrersi come sopra, e della perdita delli stromenti, o armi, dovrà condannarsi per la prima volta in un anno di confino. in anni due di simil confino per la seconda; e per la terza volta nell'esiglio per dieci anni da tutti li nostri stati; e vogliamo, che in ciascuno dei sopraddetti casi la pena pecuniaria si applichi per due terzi alla nostra regia ducal camera, e per un terzo all'accusatore, il quale, volendo, comandiamo, che sia tenuto segreto.

Ed accadendo assai spesso, che vengono sparati archibugii in tal vicinanza alle colombaj, che per tal causa rimangono se non del tutto, almeno in gran parte abbandonate dai colombi, vogliamo, che chi ardirà scarricare armi da fuoco in vicinanza di cento passi da dette colombaje, cada in pena di scudi venti per ogni volta da applicarsi come sopra; e per la provanza di tutte queste contravvenzioni si debba credere al detto giurato del padrone della colombaja, o del suo agente, coll'aggiunta un testimonio degno di fede, benchè non maggiore d'ogni eccezione.

XXII. Finalmente chiunque entrerà nei campi, orti, e possessioni d'altri, ed asporterà contro la volontà del padrone frutta, legumi, manipoli di frumento, legnami, legnami o simili generi, cada in pena di tre tratti di corda da darsigli in pubblico, rispetto agli uomini, e di un mese di carcere, quanto alle donne, ed essendo minore d'anni sedici, in pena di venticinque staffilate da farsegli dare in segreto, e sempre coll'emenda del danno. e per la prova di quello, vogliamo, che similmente basti il detto giurato del denunciatore, o accusatore, e di un testimonio degno di fede, come sopra.

E se il danno seguirà con offesa del padrone, o colono, o d'altri di loro famiglia, se l'offesa sarà apparente, ma leggiera, si condannino gli uomini in pena d'anni cinque di confino, coll'arbitrio fino alla galera per detto tempo, e le donne in altrettanto tempo di carcere, ed essendo la ferita con pericolo di vita, la pena sia della forca, e sempre coll'emenda del danno.

XXIII. Quando poi nei casi di grassazione, o di rapina, o in qualunque altro de' sopraenunciati accadesse omicidio a danno de' violentati, o alcuna di quelle violenze, onde poi ne seguisse la morte, vogliamo, che in tutto, e per tutto abbia luogo il disposto nella prammatica, che in appresso si pubblicherà degli omicidi, e particolarmente nel capitolo II con questo di più che in si fatti casi d'omicidio, e di violenza causativa di morte, non solamente vogliamo, che siano privilegiate le prove ugualmente, che ne' casi descritti alli numeri V e VI, ma di più vogliamo, e dichiariamo, che in luogo

della giurata deposizione del violentato ucciso, abbia ad attendersi quella de' domestici, se fosse anche un solo, perché sia de' congiunti dell' ucciso, che sia stato presente al fatto seguito, non intendendosi però di escludere prove più chiare, e più concludenti, quando vi fossero.

XXIV. Con questi nostri ordini non intendiamo di derogare alle pene statutarie, o bannimentali delle rispettive città e luoghi, se non in quanto siano minori di quelle da noi di sopra stabilite, volendo, che restino nel loro vigore, quallora siano più rigorose delle prescritte nella presente legge, dichiarando, che queste siano in augumento, e non in diminuzione di quelle; e vogliamo, che quanto da noi è stato come sopra ordinato, comprenda qualunque luogo sottoposto all'alto e supremo nostro dominio, del quale ancora fosse necessario fare espressa menzione, ed abbia il suo vigore subito, che sarà pubblicato nelle forme e luoghi soliti, e non solamente per quei delitti, che si commetteranno dal giorno della pubblicazione in avanti, ma ancora per tutti quelli, de quali sono tuttavia pendenti le cause e processi non ancor terminati, premendoci, che tutto venghi puntualmente, e da tutti osservato, ed eseguito; non ostante & C.

Dato dal Nostro Real Palazzo di Colomo questo dì 31 di Luglio 1749

FILIPPO, ec

Gio: Battista Seratti,ec

Luogo del Sigillo

Coretto - Persona - valga &c.      Reg.to lib.o Decr.um at Dipl.mat fol. 16.

In Parma, Nella Reale Dugal StampeRIa Nonti In Borgo Riolo.

### 3. Prammatica sugli omicidi - 1749

Don Filippo per la grazia di Dio infante di Spagna, duca di Parma, di piacenza, di Guastalla ecc. ecc.

La tranquillità e la pace fra i sudditi essendo uno dei principali fondamenti cui poggia la felicità e l'accrescimento interno dello Stato, viene perciò ad essere una delle maggiori cure, che tengono impegnato il nostro pensiero; né potendo risentirsi estremamente l'animo nostro per la scandalosa e detestabile frequenza degli omicidi, che più d'ogni altro male inquietano l'umana società e riducono in deplorabile condizione le famiglie de' privati, abbiamo giudicato d'impiegare la sovrana nostra autorità, per assicurare col rigore del castigo la vita de' nostri amatissimi sudditi; sicché questa non resti in avvenire sacrificata ai risentimenti, ed alle private violenze, ma venga anzi conservata alla disposizione di Dio, che l'ha commessa alla protezione dei sovrani.

Volendo per tanto, che a questo fine salutare pienamente s'adempia quanto abbiamo preveduto necessario di ordinarsi in tale importante materia, abbiamo di conseguenza prescritto, che si venga alla pubblicazione delle seguenti disposizioni da attendersi in avvenire e da conservarsi come legge inviolabile, e derogatoria a qualunque altra non potesse concigliarglisi colla presente, da tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, niuna affatto eccettuata, sottoposte al mediato, ed immediato (eal) nostro dominio.

I. Li rei d'assassinio, e così tanto il mandante, quanto il mandatario saranno tratti a coda di cavallo al luogo del supplicio, non essendo nobili, e qui preceduto il taglio della mano destra saranno impiccati, e d'indi squartati per collocarsi il loro capo, ed il corpo diviso in quarti nel luogo del commesso delitto a pubblica vendetta, e terrore. Essendo nobili moriranno col taglio della testa preceduto il taglio della mano destra

III. Eguale pena s'incorrerà da chi uccidesse alla strada, ed in campagna, o alle case de' privati, compresi li rustici abituri anche a guisa di capanne ad effetto di rubare, o rapire denari, bestiami, o altre sostanze, ancorché per mancanza del denaro, e delle robe ricercate, o per qualunque altro fortunato accidente non restasse eseguito il turbamento. Se poi l'inumanità de' malvagi giungesse, com'è giunta recentemente più d'una volta in alcune parti di questi amatissimi stati, non senza universale orrore, a penetrare nelle case de' privati, e quivi mettere sul fuoco, o stringere con altro tormento i capi di famiglia, per iscoprire con

sì fatta violenza il nascosto loro denaro, onde poi ne seguisse la morte de' tormentati; tali delinquenti saranno ruotati vivi, con restar indi esposto il loro corpo a pubblico terrore nel luogo del commesso misfatto.

III. La stessa pena nel primo capo prescritta s'infliggerà alli rei d'omicidio proditorio, comprensivamente alli soci dello stesso delitto, esacerbandosi però o mitigandosi la forma della morte a misura del grado della loro istigazione, cooperazione o complicità, e ritenendosi la distinzione di pena espressa nel detto primo capo relativamente alli nobili, ed agl'ignobili.

IV: L'omicidio o premeditati, o deliberato tanto in insidie, come scopertamente commesso, sarà punito colla pena della forca, e successivo taglio della testa da tenersi esposta nel luogo della delinquenza, se sarà seguita fuori delle città, castelli terre, o borghi, e da collocarsi alle porte delle dette città, borghi, terre e castelli, se sarà seguita entro del loro circondario. In quanto ai nobili s'intende come sopra stabilita la pena del taglio della testa.

V. Per togliere la diversità delle sentenze, e i dispareri de' dottori si dichiara per deliberato, o premeditato anche l'omicidio procedente da qualche contesa, purché sia seguito sei ore dopo dell'insorta rissa, nel qual tempo si vuole, che si abbia per estinto il calore della rissa medesima, sicché l'uccisione non abbia più a dirsi, o considerarsi rissosa, o a sangue caldo.

VI. Ai rei d'omicidio commesso con veleno sarà inflitta la pena, come sta ordinato nel primo capo nelle forme, e distinzioni sopradescritte in quanto alle persone nobili, comprendendosi nello stesso grado di castigo anche li complici, cioè fabbricatori, compratori, venditori, e propinatori del veleno prestato, venduto, comprato, o lavorato con scienza, ed affine che ne segua la morte di quello, o quelli, che rimarranno effettivamente uccisi.

Rendendosi però vieppiù atroce tale uccisione, dove venga commessa tra persone coniugate, o che per vincolo di consanguinità, o d'affinità dovrebbero riguardarsi con più perfetta fede, e benevolenza, vogliamo, ed ordiniamo, che cagionandosi per via di veleno la morte tra il marito, e la moglie, tra ascendenti, e discendenti, e tra i collaterali fino al terzo grado inclusivamente - ancorché non fossero coabitanti - debba, oltre la pena di morte come sopra irrogata, punire anche il nome, e la memoria de' delinquenti sebbene nobili, e cospicui con un lapide di perpetua infamia da esporsi col nome de' rei, e colla causa, e circostanze principali della delinquenza nel luogo, o luoghi da destinarsi dai rispettivi giudici criminali.

VII. In tutti i sopraddetti casi s'incorreranno dai succennati delinquenti le pene, come sopra, rispettivamente prescritte, siano essi maggiori, o minori d'età, purché al tempo del commesso delitto siano già entrati nell'anno decimottavo, e siano nostri sudditi, o non li siano; poiché per evvitare anche su questo punto ogni questione, che potesse nascere dichiariamo, che nessuno abbia a considerarsi forense, per godere il beneficio dell'età, ad oggetto di schivare la pena ordinaria da noi espressa ne' sopraespressi casi, massime se si troverà, che tre giorni prima sia entrato nei nostri stati, oppure, che vi sia venuto apposta, per commettere il delitto, o dal fisco si provi, che il delinquente avesse notizia di questa nostra legge prima dell'esecuzione dello stesso delitto, benché non ancora passati i tre giorni da computarsi dal momento dell'ingresso de' nostri stati come sopra.

VIII. Tutti gli omicidi commessi in rissa, o a sangue caldo saranno puniti colla pena di morte, secondo la distinzione sopracitata rispetto ai nobili. Quando l'uccisore sia il provocante, o l'autore della rissa, ed insieme apparisca, ch'egli abbia avuto animo, ed intenzione d'uccidere il provocato, il qual'animo d'uccidere s'avrà per comprovato dalla qualità delle ferite, e dell'istrumento, col quale saranno state fatte; rimettendosi tale cognizione rispetto ai nostri stati di Parma, e di Piacenza all'arbitrio del nostro supremo Consiglio di giustizia, e rispetto agli stati di Guastalla all'uditor generale dei nostri stati, come ai medesimi rispettivamente rimettiamo la decisione di qualunque emergenza, o dubbio contingibile in tutti li casi qui espressi, con che si ritenga, e si osservi sempre nel decidere la sentenza più rigorosa, tale essendo la sovrana nostra intenzione.

IX. Per cadauno degli omicidi sopraccennati, oltre le pene di morte, come sopra espresse, s'intenderà incorsa anche la confisca de' beni dell'uccisore, col rifaccimento de' danni sofferti, e portati agli eredi, e famiglie dell'ucciso; lo che dovrà esprimersi, e dichiararsi nel tenore della sentenza, che verrà proferita contro il delinquente, che quando tale dichiarazione fosse per ritardare anche per breve tempo la sentenza definitiva, dovrà quella differirsi, ma terminarsi entro il termine di un mese dal giorno della sentenza predetta.

X. In qualunque maniera venga ordinato, o seguito l'omicidio, e con effusione di sangue, o senza con qualunque sorta d'armi, o ferri, con saffi, o bastoni, con laccio, o con soffocazione, con veleno, o tardo, o violento, con impulso a precipizio, con getto in fiume, in pozzo, o in altr'acqua, o con forza di fuoco, o in qualsivoglia altra guisa, per cui dolosamente, e con

volontà, e proposito ne avvenga la morte naturale, soggiacerà l'uccisore, e di lui cooperatori alle rispettive pene da noi ordinate, e prescritte.

XI. In tutti gli altri delitti di tal genere commessi in qualunque maniera, o grado di sopra non indicato, e per cui giusta le disposizioni delle leggi entri, o non entri la pena di morte, si riportiamo alle leggi medesime, ed alla consuetudine de' tribunali, salvo nel caso d'omicidio commesso in rissa dal provocato, senza moderame d'incolpata tutela, per cui si stabilisce la pena della galera, o decennale, o perpetua rispetto ai plebei, e della Rocchetta di Parma, o perpetua, o decennale riguardo ai nobili, secondo la qualità de' casi, e circostanze da conoscersi dal predetto supremo Consiglio, e dal nominato uditor generale de' nostri stati, per rapporto alla succennata distinzione de' nostri ducati.

XII. E perché espressamente vogliamo, che si vada alla sollecita esecuzione delle pene, come sopra imposte, omettendosi qualsiasi formalità giudiziale, che potesse ritardarla, così tutti li giudici criminali osserveranno in avvenire quel metodo, che in breve, e riservatamente sarà ad essi prescritto di reale ordine nostro, assicurandosi, che i giudici stessi faranno per prestarvi il più pronto, e plenario adempimento, per non rendersi responsabile d'ogni loro benché minima trascuranza in affare, che è tutto della sovrana premura.

XIII. Per non lasciare intentata alcuna via diretta all'attuale castigo de' delinquenti ne' casi suddetti, vogliamo, e comandiamo, che sia fatto un dono di cento filippi da pagare alla r(eal) d(ucal) nostra Camera a chi darà vivo nelle forze della giustizia qualche reo contumace di omicidio punibile come sopra; rimettendosi, oltre il detto dono, la pena a qualunque complice di delinquenze simili, purché non sia il reo principale; che fossero più d'uno quelli, che faranno la succennata tradizione, compresi anche i consoli, e deputati de' Comuni, dovrà distribuirsi il detto dono nella proporzione, che verrà giudicata dall'uditor criminale, o dai rispettivi giudici locali.

XIV. Comandiamo pure, che in avvenire dalla Dettatura non s'ammettano suppliche per delitto d'omicidio, benché fatto in rissa dal provocato, se non passati dieci anni dalla commessa delinquenza; fuori però del caso d'uccisione senza moderame d'incolpata tutela, cui resta già provveduto nel capo X.

XV. In ognuno de' casi sovraespressi si avrà per provato il delitto, e per incorsa la proporzionata pena, non solamente quando il reo sarà confesso, ma anche dove sarà legittimamente, e legalmente convinto, eziandio col mezzo di prove privilegiate per disposizione, o del gius comune, o di qualche nostra legge particolare.

XVI. Ordiniamo ai nostri uditori, e giudici criminali, che in cadaun mese debbano trasmetterci per il canale del nostro ministro di grazia, e di giustizia una riservata nota dello stato delle cause d'omicidi pendenti ne' rispettivi tribunali, anche contro de' rei contumaci, oltre la solita generale lista, che a noi mensualmente si spedisce di tutti i carcerati.

XVII. Vogliamo, che la presente nostra legge abbia il suo pieno effetto, ed esecuzione immediatamente dopo la promulgazione da farsene, non solamente per tutti i casi in essa considerati, ma eziandio per tutte le cause tanto cominciate, che da cominciarci, relativamente ai delitti enunziati di sopra, di modo che i delinquenti, di cui si troveranno pendenti, ma non terminate le cause nel giorno della succennata pubblicazione, abbiano a giudicarsi, giusta le pene qui prescritte. E mentre andiamo maturando altre provvidenze per rendere indeclinabili le qui già prescritte, ordiniamo agli uditori, e agli altri giudici criminale al nostro dominio sottoposti, di far tenere, e conservare affissa ne' luoghi de' soliti loro tribunali questa nostra disposizione, acciò stia sempre in vista il paterno nostro impegno di veder esattamente adempite le presenti ordinazioni.

Ognuno s'astenga di contravvenire, per non farsi il primo a rendere pubblici i funesti giustissimi esempi, che sono fissati, e prescritti, poiché difficilmente saremo per consentire clemenza, e perdono, dove la giustizia esige vendicate colla severità del castigo le soprascritte azioni cotanto perniciose al bene de' nostri amatissimi sudditi.

Dato dal nostro real palazzo di Colorno questo dì 20 agosto 1748

Filippo ecc.

Giovanni Battista Seratti ecc.

Luogo del sigillo

#### IV. PROSPETTI DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE LA MATERIA CRIMINALE

##### 1. Irregolari e banditi

| Data topica | Data cronica      | Contenuto   | Segnatura        |
|-------------|-------------------|---|------------------|
| Piacenza    | 1578 gennaio 30   | Bando riguardante i banditi forestieri  | Citato in 11/111 |
| Piacenza    | 1578 febbraio 26  | <i>Bando contro i banditi forestieri</i>  | 11/11            |
| Piacenza    | 1584 maggio 19    | <i>Bando contra li banditi forestieri</i>   | 11/111           |
| Piacenza    | 1584 ottobre 27   | <i>Grida contra li banditi forestieri</i>   | 11/118           |
| Parma       | 1585 agosto 19    | <i>Bando sopra li banditi forastieri</i>  | 12/22            |
| Piacenza    | 1585 settembre 28 | <i>Bando sopra li banditi forastieri</i>  | 12/25            |
| Parma       | 1595 giugno 19    | <i>Conventioni et capitulazioni fatte tra il serenissimo duca di Parma e Piacenza e la serenissima repubblica di Genova intorno alla estirpazione de' banditi quest'anno 1595</i> | 13/91            |
| Piacenza    | 1588, aprile 4    | <i>Grida contra ai banditi</i>  | 14/13            |
| Piacenza    | 1588 maggio 28    | <i>Grida contro li banditi et assassini et quello che hanno a fare li comuni delle ville</i>  | 14/20            |
| Piacenza    | 1590 aprile 4     | Grida contro i forestieri   | Citata in 47/77  |
| Piacenza    | 1590 agosto 20    | <i>Ordini contro le persone vagabonde, meretrici etc.</i>   | 14/78            |
| Piacenza    | 1591 ottobre 25   | <i>Bando sopra li forastieri</i>  | 14/103           |
| Piacenza    | 1592 aprile 15    | <i>Bando contra assassini et banditi et altri</i>   | 14/112           |
| Piacenza    | 1593 giugno 5     | <i>Bando contro banditi, assassini et altri</i>   | 15/12            |
| Piacenza    | 1593 luglio 31    | <i>Bando contra banditi forastieri et altri</i>   | 15/16            |
| Piacenza    | 1596 agosto 3     | <i>Grida contra le persone forestiere e vagabonde, contadini et altri</i>   | 15/67            |
| Parma       | 1597 agosto 9     | Capitoli tra il duca di Parma e lo stato di Milano contro i banditi   | 16/31            |
| Piacenza    | 1601 gennaio 13   | <i>Grida contra banditi, sgherri e vagabondi</i>  | 17/60,           |
| Parma       | 1601 luglio 2     | <i>Grida contro li bandii così sudditi come forastieri e quelli che gli daranno aiuto, scriveranno e parleranno</i>   | 17/71, 72        |

|          |                   |   |                   |
|----------|-------------------|---|-------------------|
| Piacenza | 1603 aprile 7     | <i>Grida contro quelli che andranno questuando in questa città e suo territorio</i>                                       | 17/123            |
| Parma    | 1618 marzo 8      | <i>Contro li vagabondi, forastieri et otiosi</i>  | 22/44             |
| Parma    | 1628 febbraio 19  | <i>Bando contro banditi e delinquenti e contro li communi e uomini che non li perseguiteranno</i>                         | 23/187,<br>29/32  |
| Parma    | 1623 aprile 22    | Divieto di mendicare in città   | 27/8              |
| Piacenza | 1623 settembre 23 | <i>Grida contro le persone forastiere e vagabonde, montanari et altri</i>   | 27/21             |
| Piacenza | 1629 aprile 7     | <i>Grida contra le persone forastiere e vagabonde, montanari e altri non sudditi del territorio piacentino</i>            | 29/84             |
| Parma    | 1629              | <i>Grida sopra i mendicanti, vagabondi e forastieri</i>   | 30/2              |
| Parma    | 1636 marzo 4      | <i>Grida sopra li forastieri</i>  | 34/47             |
| Parma    | 1636 marzo 6      | Grida contro i forestieri   | 34/48             |
| Parma    | 1636 marzo 13     | <i>Grida per li forestieri</i>  | 34/50             |
| Parma    | 1636 marzo 26     | <i>Grida sopra la consegna de' forestieri</i>   | 34/51             |
| Piacenza | 1650 agosto 26    | <i>Grida contro banditi, malviventi, vagabondi e altri capi</i>   | 38/156, ,         |
| Parma    | 1650 agosto 27    | <i>Grida contro banditi, malviventi, vagabondi e altri capi</i>   | 38/157            |
| Parma    | 1650 novembre 5   | Grida per l'espulsione di vagabondi e forestieri  | 38/168,<br>168bis |
| Piacenza | 1660 ottobre 6    | <i>Grida contro li forestieri delinquenti o banditi da stati alieni</i>   | 40/70             |
| Parma    | 1660 ottobre 13   | <i>Grida contro i banditi e inquisiti da stati alieni e quelli che li daranno aiuto o favore</i>                          | 40/71             |
| Piacenza | 1660 ottobre 13   | <i>Dichiarazione della grida contra li banditi forastieri pubblicata d'ordine di S.A.S sotto il dì 6 ottobre corrente</i> | 40/72             |
| Piacenza | 1664 giugno 4     | <i>Grida contro li banditi da stati alieni</i>  | 44/12             |
| Parma    | 1665 ottobre 24   | <i>Grida contro li banditi da stati alieni</i>  | 44/65             |
| Piacenza | 1667 agosto 16    | <i>Grida contro banditi e malviventi</i>  | 44/113            |
| Parma    | 1667 agosto 16    | <i>Grida contro i banditi etc.</i>  | 44/114            |
| Piacenza | 1673 dicembre 2   | <i>Bando contro li vagabondi, cingari, birbanti e altri</i>   | 46/120            |

|                 |                                   |   |              |
|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Parma           | 1675 dicembre 3                   | <i>Grida per la denuncia e consegna de' forastieri e sfratto di persone di mal'affare e mal viventi da questa città di Parma e suo territorio</i>                                       | 47/51        |
| Piacenza        | 1676 gennaio 4                    | <i>Grida per la denuncia e consegna de' forastieri</i>  | 47/53        |
| Piacenza        | 1676 ottobre 10                   | <i>Grida per la denuncia e consegna de' forastieri</i>  | 47/74        |
| Piacenza        | 1676, novembre 28                 | <i>Grida sopra li vagabondi e forastieri</i>  | 47/77        |
| Parma           | 1675, dicembre 7, 1706, luglio 21 | <i>Rinovazione della grida per la denuncia e consegna de' forastieri e sfratto di persone di mal'affare e mal viventi da questa città di Parma e suo territorio (ristampa del 1706)</i> | 48/28        |
| Piacenza        | 1690 gennaio 28                   | <i>Grida sopra li vagabondi e forastieri</i>  | 50/127       |
| Parma           | 1691 gennaio 9                    | <i>Grida contro zingari, pitocchi, birbanti e altri</i>   | 52/7         |
| Parma           | 1699 marzo 14                     | <i>Grida contro i vagabondi, pitocchi e birbanti</i>  | 53/68, 53/70 |
| Parma           | 1706 luglio 21                    | <i>Rinovazione della grida per la denuncia e consegna de' forastieri e sfratto di persone di mal'affare e mal viventi da questa città di Parma e suo territorio</i>                     | 57/8         |
| Parma           | 1713 maggio 5                     | <i>Bando contro i vagabondi, zingari, pitocchi, birbi, pezzenti e simili</i>  | 59/52        |
| Parma           | 1727 settembre 5                  | <i>Grida contro li zingari, vagabondi, pitocchi, birbi, pezzenti, mendichi, forestieri e simili</i>   | 64/42        |
| Piacenza        | 1727 settembre 24                 | <i>Grida contro li vagabondi, oziosi e simili</i>   | 64/46        |
| Parma, Piacenza | 1735 agosto 20                    | <i>Grida contro li zingari, vagabondi, pitocchi, birbi, pezzenti. Mendichi, forestieri e simili</i>   | 67           |
| Piacenza        | 1739 agosto 14                    | <i>Grida su banditi e vagabondi</i>   | 68           |
| Parma           | 1741 febbraio 13                  | <i>Avviso sulle licenze per alloggia forestieri</i>   | 70           |
| Piacenza        | 1743 luglio 31                    | <i>Rinnovazione di grida contro li banditi e vagabondi</i>  | 70           |
| -               | 1747 maggio 31                    | <i>Catalogo di banditi</i>  | 72           |
| Milano          | 1748 ottobre 17                   | <i>Grida contro malviventi e forestieri</i>   | 72           |
| Piacenza        | 1749 febbraio 15                  | <i>Bando contro i vagabondi, ladri, banditi, ed altre fonti di malviventi</i>   | 74           |
| Parma           | 1749 febbraio 19                  | <i>Bando contro i vagabondi, ladri, banditi, ed altre fonti di malviventi</i>   | 74           |
| Parma           | 1749 marzo 24                     | <i>Bando per i forastieri, zingari, vagabondi, pitocchi, oziosi, e simili, che sono, e saranno in avvenire in città</i>   | 74           |

|          |                   |   |         |
|----------|-------------------|---|---------|
| Piacenza | 1749 ottobre 1    | <i>Grida per la denuncia, e consegna de' forestieri</i>   | 74      |
| Piacenza | 1750 gennaio 2    | Editto contro le persone oziose e vagabonde   | 75      |
| Parma    | 1750 marzo 6      | <i>Convenzione seguita tra il governo di Parma e quello di Toscana per lo reciproco arreso dei banditi e malviventi</i>   | 77      |
| Milano   | 1750 marzo 10     | <i>Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati della Lombardia austriaca per una parte e quelli di Parma, Piacenza e Guastalla per l'altra</i>           | 77      |
| [Milano] | 1750 marzo 31     | <i>Catalogo de' banditi dello stato di Milano</i>   | 75      |
| Colorno  | 1750 maggio 22    | <i>Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla per una parte e quelli di Modena, Reggio, Mirandola ecc. per l'altra</i>   | 75      |
| Piacenza | 1750 agosto 29    | <i>Bando contro gli oziosi, e sospetti di malavita</i>  | 75      |
| Piacenza | 1750 settembre 7  | <i>Avviso riguardante malviventi e vagabondi</i>  | 75      |
| Colorno  | 1750 novembre 9   | <i>Editto contro i banditi, ladri, e malviventi</i>   | 75      |
| Parma    | 1751 aprile 10    | <i>Rinnovazione del bando per gli forastieri, zingari, vagabondi ed oziosi</i>  | 76      |
| Piacenza | 1751 settembre 28 | <i>Grida contro le persone forastiere, vagabondi, montanari di aliena giurisdizione, ed altri</i>   | 76      |
| Parma    | 1750 gennaio 16   | Editto contro gli oziosi  | 77      |
| Parma    | 1752 marzo 15     | <i>Rinnovazione del bando per li forastieri, zingari, vagabondi ed oziosi</i>   | 78      |
| Parma    | 1752 maggio 20    | <i>Rinnovazione del bando contro quelli, che offendono altri per causa di liti</i>  | 78      |
| Parma    | 1755 aprile 1     | <i>Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati della Lombardia austriaca per una parte e quelli di Parma, Piacenza e Guastalla per l'altra (2 copie)</i> | 79 e 80 |
| Parma    | 1755 aprile 4     | <i>Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla per una parte e quelli di Modena, Reggio, Mirandola ecc. per l'altra</i>   | 79      |
| Parma    | 1756 gennaio 27   | <i>Convenzione seguita tra il governo di Parma e quello di Toscana per lo reciproco arreso dei banditi e malviventi (2 copie)</i>   | 79 e 81 |
| Parma    | 1759 novembre 29  | Bando contro Giovanni Maria Inzani  | 83      |
| Modena   | 1760 aprile 4     | <i>Convenzione rinnovatasi per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati di Modena, Reggio, Mirandola ecc. e quelli di Parma, Piacenza, Guastala ecc. (3 copie)</i>    | 82 e 84 |
| Parma    | 1760 maggio 31    | <i>Editto per la denuncia dei forestieri da darsi al regio Ufficio delle consegne</i>   | 84      |

|        |                  |   |     |
|--------|------------------|---|-----|
| Parma  | 1760 aprile 4    | <i>Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati della Lombardia austriaca per una parte e quelli di Parma, Piacenza e Guastalla per l'altra</i>   | 84  |
| Parma  | 1761 maggio 30   | <i>Editto per i questuanti, pitocchi e vagabondi</i>  | 84  |
| Parma  | 1776 novembre 27 | <i>Bando contro i ladri, vagabondi e malviventi</i>   | 99  |
| Parma  | 1778 giugno 17   | Grida sulle denunce contro forestieri   | 101 |
| Parma  | 1780 febbraio 15 | <i>Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi fra gli stati della Lombardia austriaca per una parte e quelli di Parma, Piacenza e Guastalla per l'altra</i>   | 103 |
| Parma  | 1785 febbraio 9  | Bando contro i forestieri (2 copie)   | 108 |
| Parma  | 1786 gennaio 2   | <i>Convenzione per l'arresto de' rei fra gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla da una parte e gli stati del Principato Doria di Torriglia ed annessi dall'altra</i>  | 109 |
| Parma  | 1786 luglio 19   | <i>Convenzione per la consegna de' rei concordata da' signori ministro plenipotenziario ed inviato straordinario di S.M. Cattolica presso la serenissima Repubblica di Genoa il cavaliere signor don Giovanni Cornejo in qualità di ministro plenipotenziario da S.A.R. il serenissimo r(egale) infante duca di Parma, Piacenza e Guastalla ed il segretario di Stato sig(nor) don Paolo Agostino Borelli in qualità di ministro plenipotenziario di detta serenissima Repubblica</i> | 109 |
| Genova | 1786 agosto 1    | <i>Convenzione per la consegna de' rei concordata da' signori ministro plenipotenziario ed inviato straordinario di S.M. Cattolica presso la serenissima Repubblica di Genoa il cavaliere signor don Giovanni Cornejo in qualità di ministro plenipotenziario da S.A.R. il serenissimo r(eale) infante duca di Parma, Piacenza e Guastalla ed il segretario di Stato sig(nor) don Paolo Agostino Borelli in qualità di ministro plenipotenziario di detta serenissima Repubblica</i>  | 109 |
| Parma  | 1787 gennaio 5   | <i>Editto per Busseto, e sua giurisdizione circa il modo d'inseguire i malfattori</i>   | 110 |
| Parma  | 1788 febbraio 2  | <i>Editto per le ville del Parmigiano, compreso anche il Pallavicino, circa il modo d'inseguire i malfattori i malfattori</i>   | 110 |
| Parma  | 1794 marzo 7     | <i>Convenzione provvisoria stabilita tra la real corte di Parma e la Lombardia austriaca pel promiscuo esercizio degl'infrascritti atti di giustizia criminale nel luogo di Retegno e per altre provvidenze relative al luogo medesimo (2 copie)</i>  | 117 |
| Parma  | 1799 luglio 25   | Avviso per li forestieri  | 122 |

|                   |                |  |     |
|-------------------|----------------|--|-----|
| Borgo San Donnino | 1800 ottobre 9 | <i>Bando contro li malfattori ed infesti alla sicurezza delle pubbliche strade</i> | 123 |
|-------------------|----------------|--|-----|

## 2. Armi

| Data topica | Data             | Contenuto   | Segn             |
|-------------|------------------|---|------------------|
| [Parma]     | 1534 aprile 7    | [Grida e bando sugli archibugi]   | Citata in 11/104 |
| s.l.        | 1556 giugno 13   | Lettera che accompagna le copie di due gride sulle armi da pubblicare   | 3/97             |
| s.l.        | 1560 maggio 15   | Minuta manoscritta di una grida sugli archibugi (danneggiata)   | 3/106            |
| Piacenza    | 1573, giugno 1   | <i>Bando e proclamazione fatti sopra li archibugi piccoli da ruota, li verdughi spontonati, o quadrati altre, e pugnali o fusetti spontonati, forastieri, banditi e non banditi</i> | 8/59             |
| Piacenza    | s.d.             | Minuta manoscritta di grida sulle armi proibite   | 9/13             |
| Piacenza    | 1578 febbraio 26 | Grida riguardante le armi proibite e i forestieri   | 11/11            |
| Piacenza    | 1584 marzo 1     | Minuta di bando sul divieto di portar armi durante la notte (ms)  | 11/104           |
| Piacenza    | 1584 maggio 11   | <i>Grida sopra li archibugi da ruota</i>  | 11/109           |
| Piacenza    | 1585 febbraio 27 | <i>Prohibitione delle arme di notte. Per li castelli. Così [sic] murati come dismurati del Piacentino</i>   | 12/6             |
| Piacenza    | 1585 luglio 17   | <i>Bando per li archibugi</i>   | 12/17            |
| Piacenza    | 1586 febbraio 1  | <i>Grida sopra li pugnali spontonati, fusellati o quadrati</i>  | 12/37            |
| Piacenza    | 1586 febbraio 4  | <i>Grida sopra li pugnali e pistolesi</i><br>Grida del governatore Ludovico Gionti sopra li pugnali o pistolesi   | 12/38            |
| Piacenza    | 1586 marzo 15    | <i>Grida contro li archibugi corti da rota</i>  | 12/39            |
| Piacenza    | 1588 marzo 28    | <i>Concessione di tenere li archibugi nella riservata</i>   | 13/10            |
| Piacenza    | 1593 aprile 10   | Minuta di grida relativa alle armi proibite e alle licenze  | 13/67            |
| Piacenza    | 1588 agosto 25   | <i>Bando sopra le barbe false et balle aramate</i>  | 14/27            |
| Piacenza    | 1590 gennaio 13, | <i>Grida sopra li archibugi da rota</i>   | 14/61            |
| Piacenza    | 1593 aprile 10   | <i>Grida delle armi</i>   | 15/7             |

|          |                     |   |        |
|----------|---------------------|---|--------|
| Piacenza | 1594 luglio 24      | <i>Revocatione delle licenze del'armi, et il modo che in l'avenir si averanno a comodar dette licentie</i>                  | 15/35  |
| Piacenza | 1597 novembre 29    | <i>Grida et bando contra gli sgherri et archibugi da ruota, con altri capi etc.</i>   | 15/99  |
| Piacenza | 1599 agosto 21      | <i>Revocatione delle licenze d'arme, declaratione et inhibitione, per conto di portar l'arme</i>                            | 16/76, |
| Piacenza | 1599 agosto 21      | <i>Revocatione delle licenze d'arme, declaratione et inhibitione, per conto di portare arme</i>                             | 17/31  |
| Parma    | 1601 maggio 31      | <i>Bando sopra la prohibitione delle pistole e altre armi</i>   | 17/65  |
| Piacenza | 1602 marzo 23       | Minuta di grida riguardante le armi   | 17/92  |
| Piacenza | 1604 maggio 13      | Grida contro le unioni di persone armate  | 19/2   |
| Parma    | 1604 dicembre 19    | <i>Nova prohibitione delle pistole et altre armi</i>  | 19/7   |
| Piacenza | 1605 febbraio 25    | Minuta di grida riguardante le armi   | 19/10  |
| Piacenza | 1607 giugno 30      | <i>Declaratio supra arma (ms)</i>   | 19/46  |
| Parma    | 1615 dicembre 19-22 | Minuta di grida riguardante le armi da fuoco, con ricevuta di pubblicazione   | 22/28  |
| Parma    | 1622 luglio 9       | <i>Grida et bando contra quelli che portano o tengono archibugi da ruota, con altri capi</i>                                | 22/86  |
| Piacenza | 1622 agosto 6       | Bando del vescovo di Piacenza sul divieto di portare armi   | 22/89  |
| Parma    | 1623 marzo 1        | Minuta di grida riguardante le armi in tempo di Quaresima   | 23/114 |
| Parma    | 1629 settembre 22   | Minuta di grida <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i>  | 23/209 |
| Modena   | 1617                | Disegni dei puntali delle armi proibite nel ducato di Modena  | 24/22  |
| Parma    | 1622 febbraio 17    | Minuta di grida <i>Prohibitione di portare lo schioppo t arme d'asta</i>  | 25/69  |
| Piacenza | 1622, luglio 9      | Minuta di <i>Grida e bando contra quelli che portano o tengono archibugi da ruota, con altri capi. Con nota Publicatum</i>  | 25/77  |
| Piacenza | 1622 luglio 27      | Divieto di andare in gruppi armati durante la notte in Piacenza   | 25/79  |
| Piacenza | 1624 settembre 26   | <i>Grida pubblicata in materia dell'armi</i>  | 27/49  |
| Piacenza | 1625 marzo 10       | <i>Grida et bando contra quelli che portano o engono pistole o archibugetti e portano pr la città archibugi da ruota</i>    | 27/59  |
| Parma    | 1627 febbraio 17    | Minuta di grida riguardante le armi probite. Con nota <i>Publicatum</i>   | 28/46  |
| Piacenza | 1627 maggio 19      | <i>Grida per la revocatione et confirmatione dell'armi, per l'impresa del salnitro e la dessolatione delle stalle, etc.</i> | 29/10  |

|          |                    |  |                |
|----------|--------------------|--|----------------|
| Parma    | 1629 settembre 22  | <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i>   | 29/95          |
| Piacenza | 1629 ottobre 6     | <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i><br>(versione in fascicolo)  | 29/98          |
| Piacenza | 1631 aprile 12     | <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i>   | 31/59          |
| Parma    | 1633 gennaio 25    | Minuta di grida riguardante le armi probite.<br>Con nota <i>Publicatum</i>   | 32/2           |
| Parma    | 1636 marzo 1       | Minuta di grida riguardante le armi probite.<br>Con nota <i>Publicatum</i>   | 32/48          |
| Parma    | 1636 agosto 27     | Minuta di grida riguardante le armi probite.<br>Con nota <i>Publicatum</i>   | 32/67          |
| Piacenza | 1637 marzo 7       | <i>Grida et bando contra quelli che portano o tengono pistolle, archibug da ruota et altre armi, con altri capi</i>                        | 34/82          |
| Parma    | 1649 aprile 3      | Minuta di grida <i>Prohibitione di pistolle et altre armi</i><br>Con nota <i>Publicatum</i>  | 32/206,        |
| s.l.     | 1650 febbraio 3    | Minuta di grida riguardante le armi proibite.<br>Con nota <i>Publicatum</i>  | 32/217         |
| Parma    | 1652 marzo 12      | Minuta di grida <i>Rivocatione delle licenze d'armi</i><br>Con nota <i>Publicatum</i>  | 32/240         |
| Parma    | 1637 febbraio 25,  | Grida sul divieto armi da fuoco  | 34/78          |
| Piacenza | 1637 marzo 4       | <i>Grida et bando contra quelli che portano o tengono pistolle, archibugi da ruota e altre armi, con altri capi</i>                        | 34/82          |
| Piacenza | 1639 luglio 16     | Minuta di <i>Grida et odini sopra la polvere d'archiugio et salnitro dil Stato Piacentino.</i><br>Con nota <i>Publicatu,</i>               | 35/11          |
| Piacenza | 1649 gennaio 11,   | Copia di licenza di porto d'armi concessa dal duca a vari impiegati pubblici (ms)  | 38/75          |
| Parma    | 1649 aprile 3      | <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i>   | 38/88          |
| Parma    | 1651 luglio 9      | <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i>   | 38/196,<br>199 |
| Parma    | 1650 febbraio 3    | <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i>   | 38/134,<br>135 |
| Parma    | 1651 luglio 9      | <i>Prohibitione delle pistolle et altre armi</i>   | 38/196,<br>199 |
| Parma    | 1653 novembre 4    | <i>Bando proibitivo delle pistolle et altre ari da fuoco a' signori scolari</i>  | 39/59          |
| s.l.     | 165[.]             | Licenza di porto d'armi in bianco  | 40/45          |
| Parma    | 1660, settembre 27 | <i>Grida di proibizione d'archibugi da ruota e d'accialino per i soldai di milizia a pié e d'arme non permesse per i soldati a cavallo</i> | 40/59, 68      |
| Parma    | 1660, ottobre 16   | <i>Grida dell'armi</i>   | 40/74          |

|          |                  |   |             |
|----------|------------------|---|-------------|
| Piacenza | 1660, ottobre 15 | <i>Grida dell'armi</i>  | 42/185      |
| Parma    | 1668 novembre 15 | <i>Grida per la revocazione dell'armi e loro proibizione</i>  | 44/149      |
| Piacenza | 1668 novembre 17 | <i>Grida dell'armi</i>  | 44/150      |
| Piacenza | 1669 luglio 22   | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 46/17       |
| Parma    | 1673 luglio 15   | <i>Grida del governatore di Parma sulle armi proibite</i>   | 46/114, 115 |
| Parma    | 1676 febbraio 6  | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 47/54, 55   |
| Piacenza | 1676 febbraio 13 | <i>Editto che proibisce la delazione d'armi a gli ecclesiastici</i>   | 47/56       |
| Parma    | 1676 luglio 11   | <i>Grida sopra le licenze della caccia da registrarsi al di lei officio, e pe la delazione dello schioppo, schioppette, coltelli e altre simili</i> | 47/67       |
| Piacenza | 1676 febbraio 6  | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 48/31       |
| Parma    | 1679 marzo 1     | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 48/103      |
| Parma    | 1679 marzo 15    | <i>Prohibitione dello stiletto, triangolo e altre armi stiletate</i>  | 49/8        |
| Parma    | 1676 febbraio 5  | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 49/159      |
| Parma    | 1682 ottobre 3   | <i>Grida per la revocatione delle licenze sulle armi proibite</i>   | 49/106      |
| Parma    | 1685 novembre 17 | <i>Grida per la revocatione delle licenze sulle armi proibite</i>   | 50/45       |
| Parma    | 1689 luglio 6    | <i>Grida per la revocatione delle licenze sulle armi proibite</i>   | 50/113      |
| Piacenza | 1689 luglio 2    | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 50/114      |
| Parma    | 1691 luglio 27   | <i>Grida per la revocazione delle licenze d'armi</i>  | 52/16       |
| Piacenza | 1691 luglio 28   | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 52/18       |
| Piacenza | 1691 luglio 27   | <i>Grida sopra le armi proibite e loro licenze</i>  | 52/73       |
| Piacenza | 1695 agosto 31   | <i>Grida per la revocazione delle licenze d'armi</i>  | 52/132      |
| Piacenza | 1698 gennaio 1   | <i>Bando sopra la proibizione delle armi</i>  | 53/37       |
| Piacenza | 1708 dicembre 1  | <i>Grida sopra la proibizione de' coltelli ed altre simili armi da punta e da taglio</i>  | 56/178      |
| Parma    | 1708, dicembre 3 | <i>Grida sopra la proibizione de' coltelli ed altre simili armi da punta e da taglio</i>  | 57/41       |

|                 |                        |  |           |
|-----------------|------------------------|--|-----------|
| Parma           | 1714 agosto 17         | <i>Bando generale dell'armi</i>  | 59/91     |
| Guastalla       | 1714 novembre 23       | Lettera riguardante una grida Grida del duca Antonio Ferdinando Gonzaga sul divieto di camminare di notte senza un lume acceso | 58/180    |
| s.l.            | s.d. [1714?]           | <i>Minuta del bando novissimo generale dell'armi</i>   | 58/184    |
| Guastalla       | 1715 giugno 16         | Lettera riguardante una grida Grida del sul divieto di camminare di notte senza un lume acceso                                 | 58/192    |
| Parma           | 1714 agosto 11         | <i>Bando generale dell'armi</i>  | 59/87, 91 |
| Piacenza        | 1720 dicembre 26       | Copia di lettera riguardante il porto di archibugio per soldati fuori servizio   | 60/103    |
| Guastalla       | 1721 gennaio 15        | Lettera riguardante una grida sull'obbligo di portare il lume  | 61/124    |
| Parma           | 1727 luglio 12         | <i>Bando generale dell'arme</i>  | 64/33, 34 |
| Piacenza        | 1727 luglio 23         | <i>Bando generale dell'arme</i>  | 64/34     |
| Parma           | 1735 giugno 22         | Avviso di riconferma dei precedenti bandi e proclami sulle armi  | 67        |
| Parma           | 1736 maggio 19         | <i>Grida contro la delazione, ed abuso dell'armi</i>   | 67        |
| Piacenza        | 1737 giugno 1          | <i>Bando general dell'arme</i>   | 67        |
| Piacenza        | 1737 giugno 26         | Avviso: errata corregge riguardante il capo 23 del <i>Bando generale dell'arme</i>   | 67        |
| Parma           | 1737 luglio 10         | <i>Proclama contro quelli che portano l'armi in città</i>  | 67        |
| Milano-Piacenza | 1739 novembre 11       | <i>Bando generale dell'armi"</i>   | 68        |
| Parma           | 1746 aprile 9          | Avviso che proibisce di sparare con armi da fuoco nel giorno del Sabato santo  | 73        |
| Parma           | 1750 marzo 9           | <i>Editto sopra la delazione d'armi</i> (Editto vescovile che proibisce agli ecclesiastici l'uso delle armi)                   | 75        |
| Parma           | 1750 marzo 27          | <i>Avviso proibitivo dello sparare dell'armi da fuoco nel giorno del Sabato santo</i>  | 75        |
| Guastalla       | 1749 settembre 4       | Prammatica sulle armi  | 77        |
| Parma           | 1749 settembre 4       | Prammatica sulle armi (bozza manoscritta)  | 77        |
| Parma           | 1753 luglio 4          | <i>Grida proibitiva della ritenzione dell'armi da fuoco entro le riserve di S.A. Reale</i>                                     | 78        |
| Parma           | 1755 gennaio 30        | Prammatica sulle armi  | 80        |
| [Parma]         | s.d. [primavera 1766?] | Carteggio con considerazioni riguardanti modifiche alla prammatica sulle armi (ms)   | 90        |
| Parma           | 16/01/1767             | <i>Avviso penale per la delazione dello schioppo ad uso della caccia</i>   | 89        |
| Parma           | 1774 marzo 23          | <i>Grida proibitiva dello sparare armi, tanto in città, quanto in campagna</i>   | 97        |
| Parma           | 1888 settembre 9       | <i>Grida proibitiva dello sparare armi, tanto in città, quanto in campagna</i>   | 101       |

|       |                  |  |     |
|-------|------------------|--|-----|
| Parma | 1779 gennaio 9   | <i>Avviso penale riguardante la delazione e ritenzione delle armi proibite</i> | 102 |
| Parma | 1789 maggio 5    | Nuova prammatica sulle armi (versione per consultazione)                       | 112 |
| Parma | 1789 dicembre 31 | Avviso: chiarimento circa il capo 22 della Prammatica sulle armi               | 112 |
| Parma | 1799 aprile 25   | <i>Avviso penale riguardante la delazione e ritenzione delle armi proibite</i> | 122 |

### 3. Omicidi

| Data topica | Data cronica     | Titolo  | Volume |
|-------------|------------------|---|--------|
| s.l         | 1749 agosto 20   | <i>Prammatica per gli omicidi (ms)</i>                | 77     |
| Sala        | 1749 settembre 4 | <i>Prammatica per gli omicidi (a stampa, 2 copie)</i> | 77     |
| Parma       | 1750 agosto 22   | <i>Bando contra quelli che commettono omicidi</i>     | 75     |
| Piacenza    | 1750 agosto 22   | <i>Rinnovazione del bando contro gli omicidiari</i>   | 75     |

### 4. Furti

| Data topica                            | Data cronica      | Titolo   | Volume |
|--|-------------------|--|--------|
| Parma                                  | 1749 agosto 5     | Bando di istituzione del vicario criminale   | 74     |
| Piacenza                               | 1751 marzo 27     | <i>Grida contro i ladri</i>  | 76     |
| s.l                                    | 1749              | <i>Memorie toccanti i furti e loro pene (ms)</i>   | 77     |
| Parma,<br>dall'Ufficio<br>criminale    | 1765 agosto 6     | Avviso riguardante il furto nell'abitazione del sacerdote don Ottavio Oppici   | 87     |
| Piacenza,<br>dall'Ufficio<br>criminale | 1769 dicembre 22  | Avviso riguardante il furto nella bottega di Giuseppe Longarini  | 92     |
| Parma,<br>dall'Ufficio<br>criminale    | 1771 dicembre 18  | Avviso di impunità riguardante varie rapine avvenute nelle giurisdizioni di Busseto e Cortemaggiore                        | 96     |
| Parma,<br>dall'Ufficio<br>criminale    | 1788 aprile 16    | Avviso riguardante un furto di argenti ad uso sacro e religioso nella chiesa della confraternita del Santissimo sacramento | 110    |
| Parma,<br>palazzo del<br>criminale     | 1793 luglio 23    | Avviso riguardante il furto al chirurgo di corte Francesco Guglielmo La Vacher   | 116    |
| Piacenza                               | 1800 giugno 28    | Avviso riguardante il furto notturno nella segreteria del Consiglio di giustizia   | 123    |
| Parma                                  | 1801 dicembre 29? | <i>Nota di vari effetti rubati in Parma al tipografo Bodoni nella notte del 26 al 27 dicembre dell'anno 1801</i>           | 124    |
| Parma                                  | 1801 dicembre 29  | Avviso riguardante il furto a Giovanni Bodoni  | 124    |
| Parma                                  | 1801 dicembre 30  | Avviso riguardante il furto a Giovanni Bodoni  | 124    |

### 5. Grida di impunità

| <b>Data topica</b>                     | <b>Data cronica</b> | <b>Contenuto</b>   | <b>Segn.</b> |
|--|---------------------|--|--------------|
| Parma                                  | 1630, gennaio 14    | Minuta di grida per il furto in casa di Fabrizio Besghi (ms). con nota <i>publicatum</i>   | 23/215       |
| Parma                                  | 1634 aprile 22      | Grida di impunità per l'omicidio di Giovanni Beruzzi   | 32/19        |
| Parma                                  | 1637 maggio 20      | Grida per l'omicidio di Giacomo Palmia   | 33/66        |
| Piacenza                               | 1666 dicembre 27    | <i>Bando d'impunità e premio d'ordine di sua altezza serenissima per l'omicidio qualificato commesso nella persona del signor aiutante generale Giulio Marioni</i> | 44/96        |
| Piacenza                               | 1667 settembre 1    | Grida dell'uditore criminale su furto commesso ai danni del Dazio di Piacenza  | 44/117       |
| Piacenza                               | 1689 aprile 14      | Avviso riguardante un furto di argenti presso il monastero dei Santi Cosimo e Damiano a Milano   | 50/108       |
| Piacenza                               | 1693 dicembre 19    | <i>Bando sopra l'impunità del furto del signor conte Giovanni Nicelli di Guardamiglio</i>  | 52/79        |
| Piacenza                               | 1700 gennaio 27     | <i>Grida d'impunità e premi concessi da sua altezza serenissima e pubblicati d'ordine della medesima altezza dal suo eccelso ducal Consiglio</i>                   | 54/136       |
| Parma                                  | 1739 agosto 5       | Avviso di impunità per il furto nel palazzo del marchese Alessandro Pallavicini  | 68           |
| Piacenza                               | 1748 febbraio 20    | Editto di impunità riguardante il furto nell'abitazione dell'argentiere Antonio Maria Fontana  | 72           |
| Parma,<br>dall'Ufficio<br>criminale    | 1765 agosto 6       | Avviso riguardante il furto nell'abitazione del sacerdote don Ottavio Oppici   | 87           |
| Piacenza,<br>dall'Ufficio<br>criminale | 1769 dicembre 22    | Avviso riguardante il furto nella bottega di Giuseppe Longarini  | 92           |
| Parma,<br>dall'Ufficio<br>criminale    | 1771 dicembre 18    | Avviso di impunità riguardante varie rapine avvenute nelle giurisdizioni di Busseto e Cortemaggiore  | 96           |
| Parma,<br>dall'Ufficio<br>criminale    | 1788 aprile 16      | Avviso riguardante un furto di argenti ad uso sacro e religioso nella chiesa della confraternita del Santissimo sacramento   | 110          |
| Parma,<br>palazzo del<br>criminale     | 1793 luglio 23      | Avviso riguardante il furto al chirurgo di corte Francesco Guglielmo La Vacher   | 116          |
| Piacenza                               | 1800 giugno 28      | Avviso riguardante un furto di denaro  | 123          |
| Parma                                  | 1801 dicembre 29?   | Nota di vari effetti rubati in Parma al tipografo Bodoni nella notte del 26 al 27 dicembre dell'anno 1801  | 124          |
| Parma                                  | 1801 dicembre 29    | Avviso riguardante il furto a Giovanni Bodoni  | 124          |
| Parma                                  | 1801 dicembre 30    | Avviso riguardante il furto a Giovanni Bodoni  | 124          |

**V. PROSPETTI DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE L'ATTIVITÀ DELLE MAGISTRATURE E DEGLI UFFICI**

**1. Obblighi dei magistrati**

| <b>Data topica</b> | <b>Data</b>    | <b>Contenuto</b>  | <b>Segnatura</b> |
|--------------------|----------------|---|------------------|
| Piacenza           | 1647 marzo 25  | <i>Decreto ducale di quello che devono osservare gli signori ministri di giustizia</i>                                    | 33/132           |
| Piacenza           | 1652 gennaio 8 | [Grida sul sindacato dell'operato dei ministri di giustizia Antonio Ruffini e Pompeo Anzagli alla fine della loro carica] | 39/2             |
| Parma              | 167[.]         | [Modulo a stampa, in bianco, relativo all'annuncio di una visita di Carlo Santi consigliere e visitatore generale]        | 46/26            |

**2. Attività dei tribunali**

**a. Norme relative alla sospensione dell'attività dei tribunali**

| <b>Data topica</b> | <b>Data cronica</b> | <b>Titolo</b>  | <b>Segnatura</b> |
|--------------------|---------------------|--|------------------|
| Parma              | 1556, giugno 20     | Decreto sulla sospensione delle cause per il caldo estivo (ms)   | 3/96             |
| Parma              | 1556, giugno 20     | Decreto sulla sospensione delle cause per il caldo estivo (ms)   | 3/99             |
|                    | 1570, gennaio 18    | Sospensione delle cause in occasione del carnevale e del battesimo di un erede [Ranuccio, figlio di Alessandro e Maria D'Aviz] (copia del XVI sec, ms) | 8/39             |
| Piacenza           | 1588, aprile 20     | <i>Feriae generales posthac in foro Placent(iae) observandae</i>   | 14/15            |
| Parma              | 1622, ottobre 5     | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/110,          |
| Parma              | 1623 ottobre 7      | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/126           |
| Parma              | s.d.                | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/143           |
| Parma              | 1625 ottobre 6      | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/161           |

|          |                         |  |                   |
|----------|-------------------------|--|-------------------|
| Parma    | 1629 ottobre 5          | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/210            |
| Parma    | 1630 ottobre 19         | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/224            |
| Parma    | 1631 ottobre 4          | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/233            |
| Parma    | 1632 ottobre 6          | Sospensione delle cause durante la vendemmia (ms)  | 23/242            |
| Parma    | 1625, gennaio 25        | Grida del governatore sulla sospensione delle cause durante il carnevale                                   | 23/143            |
| Parma    | 1626 febbraio 7         | Sospensione delle cause durante il carnevale   | 23/164            |
| Parma    | 1627 gennaio 30         | Sospensione delle cause durante il carnevale   | 23/170            |
| Parma    | 1628 febbraio 19        | Sospensione delle cause durante il carnevale   | 23/185            |
| Parma    | 1630 gennaio 28         | Sospensione delle cause durante il carnevale   | 23/216            |
| Parma    | 1631 febbraio 15        | Sospensione delle cause durante il carnevale   | 23/227,<br>23/228 |
| Parma    | 1631 marzo 5            | Sospensione delle cause durante il carnevale   | 23/230            |
| Parma    | 1629, marzo 21          | Sospensione delle cause per il giubileo (ms)   | 23/206,           |
| Parma    | 1529 ottobre 12         | Sospensione delle cause per il giubileo (ms)   | 23/212            |
| Parma    | 1630, maggio 18         | Sospensione delle cause per le 40 ore(ms)  | 23/221,<br>223    |
| Parma    | 1630 giugno 5           | Sospensione delle cause per le 40 ore(ms)  | 23/223            |
| Parma    | 1630, dicembre 1        | Sospensione delle cause e proroga per alcune cause in corso (ms)   | 23/225            |
| Parma    | 1631, gennaio 8,        | Riapertura tribunali chiusi per ragioni di igiene (ms)   | 23/226            |
| Parma    | 1631, marzo 25          | Proroga della sospensione delle cause nei tribunali del contado  | 23/230            |
| Parma    | 1632, gennaio 7         | Sospensione delle cause per il giubileo (ms)   | 23/235            |
| Parma    | 1622, gennaio 20        | Grida del governatore di Parma sulla sospensione delle cause durante il carnevale                          | 25/68             |
| Parma    | 1625, gennaio 27        | Grida del governatore su sospensione cause durante carnevale (ms)  | 27/57             |
| Parma    | 1628                    | Grida per la consegna di rogiti dei notai defunti  | 29/36             |
| Parma    | 1629, ottobre 5         | Sospensione cause durante vendemmia (ms)   | 29/97             |
| Parma    | 1629, dicembre 12       | Sospensione cause in occasione del Giubileo (ms)   | 29/107            |
| Parma    | 1631, gennaio 8         | Grida del governatore sulla riapertura dei tribunali chiusi causa la pestilenza (ms)                       | 30/49             |
|          | 1627, giugno 19,<br>... | Grida del presidente e del magistrato camerale di Parma sulla denuncia degli atti notarili (ms incompleto) | 30/100            |
| Parma    | 1631, gennaio 8         | Grida del governatore su chiusura tribunali causa peste  | 31/52             |
| Piacenza | 1632, maggio 8          | Grida del governatore su obbligo consegna scritture da parte dei privati                                   | 31/76             |
| Parma    | 1634 febbraio 8         | Sospensione cause durante il carnevale (ms)  | 32/16             |

|         |                   |   |         |
|---------|-------------------|---|---------|
| (Parma) | 1635 febbraio 5   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/31   |
| (Parma) | 1636 gennaio 21   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/43   |
| (Parma) | 1638 febbraio 1   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/113  |
| (Parma) | 1639 febbraio 5   | Sospensione cause per la festa di S. Agata (ms)                           | 32/129  |
| (Parma) | 1640 febbraio 6   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/138  |
| (Parma) | 1641 gennaio 28   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/149  |
| (Parma) | 1642 febbraio 18  | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/158  |
| (Parma) | 1643 gennaio 31   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/166  |
| (Parma) | 1643 gennaio 31   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/184  |
| (Parma) | 1644 gennaio 26   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/171  |
| (Parma) | 1645 febbraio 11  | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/178  |
| (Parma) | 1647 febbraio 18  | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/190  |
| (Parma) | 1648 febbraio 10  | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/196  |
| (Parma) | 1649 febbraio 1   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/204  |
| (Parma) | 1650 febbraio 13  | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/218  |
| (Parma) | 1651 febbraio 6   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/228  |
| (Parma) | 1651 febbraio 11  | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/229  |
| (Parma) | 1652 gennaio 26   | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/239  |
| (Parma) | 1656 gennaio 7    | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/246  |
| (Parma) | 1653 febbraio 10  | Sospensione cause durante il carnevale (ms)                               | 32/247  |
| (Parma) | 1633, aprile 2    | Sospensione cause durante festa Madonna<br>Steccata (ms)                  | 32/6, 7 |
| (Parma) | 1633, ottobre 5   | Sospensione cause durante la vendemmia                                    | 32/10   |
| (Parma) | 1635, ottobre 8   | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/37   |
| (Parma) | 1636 ottobre 7    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/83   |
| (Parma) | 1637 ottobre 6    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/107  |
| (Parma) | 1638 ottobre 8    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/123  |
| (Parma) | 1639 ottobre 10   | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/134  |
| (Parma) | 1640 ottobre 6    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/144  |
| (Parma) | 1641 ottobre 10   | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/156  |
| (Parma) | 1643 ottobre 8    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/170  |
| (Parma) | 1644 ottobre 7    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/177  |
| (Parma) | 1645 ottobre 8    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/183  |
| (Parma) | 1646 ottobre 6    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/189  |
| (Parma) | 1447 ottobre 5    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/195  |
| (Parma) | 1648 ottobre 5    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/203  |
| (Parma) | 1649 ottobre 6    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/213  |
| (Parma) | s.d.              | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/223  |
| (Parma) | 1650 ottobre 10   | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/244  |
| (Parma) | 1653 ottobre 7    | Sospensione cause durante la vendemmia (ms)                               | 32/250  |
| (Parma) | 1636, febbraio 18 | Sospensione cause per motivi di guerra (ms)                               | 32/47   |
| (Parma) |                   | Sospensione cause per motivi di guerra (ms)                               | 32/86   |
| (Parma) |                   | Sospensione cause per motivi di guerra (ms)                               | 32/88   |
| (Parma) |                   | Sospensione cause per motivi di guerra (ms)                               | 32/90   |
| (Parma) |                   | Sospensione cause per motivi di guerra (ms)                               | 32/92   |
| (Parma) | 1636, luglio 27   | Grida del vicesegretario su sospensione cause<br>durante il Giubileo (ms) | 32/64   |

|         |                   |  |                |
|---------|-------------------|--|----------------|
| (Parma) | 1639 marzo 27     | Grida del vicegovernatore su sospensione cause durante il Giubileo (ms)  | 32/131         |
| (Parma) | 1637, febbraio 27 | Sospensione cause durante la quaresima (ms)  | 32/97          |
| Parma   | 1636, maggio 11   | Proclama del governatore di Parma sulla sospensione delle cause durante le processioni a <i>pro pace</i> tra Spagna e Francia (ms) | 33/45          |
| Parma   | 1636, maggio 11   | Sospensione delle cause durante le processioni a <i>pro pace</i> tra Spagna e Francia (ms)   | 33/45          |
| Parma   | 1654, ottobre 10  | Sospensione cause durante vendemmia (ms)   | 42/31          |
| (Parma) | 1655 ottobre 6    | Sospensione cause durante vendemmia (ms)   | 42/58          |
| (Parma) | 1656 settembre 5  | Sospensione cause durante vendemmia (ms)   | 42/85          |
| (Parma) | 1657 ottobre 8    | Sospensione cause durante vendemmia (ms)   | 42/104         |
| (Parma) | 1658 ottobre 7    | Sospensione cause durante vendemmia (ms)   | 42/124         |
| (Parma) | 1651, gennaio 23  | Sospensione cause durante carnevale (ms)   | 42/33,         |
| (Parma) | 1656 febbraio 1   | Sospensione cause durante carnevale (ms)   | 42/66          |
| (Parma) | 1651, gennaio 23  | Sospensione cause durante carnevale (ms)   | 42/95          |
| (Parma) | 1658 febbraio 18  | Sospensione cause durante carnevale (ms)   | 42/109         |
| (Parma) | 1659 febbraio 8   | Sospensione cause durante carnevale (ms)   | 42/128         |
| (Parma) | 1660 gennaio 27   | Sospensione cause durante carnevale (ms)   | 42/160         |
| Parma,  | 1678, giugno 15   | Decreto di amnistia per la nascita del figlio primogenito  | 47/113,<br>114 |
| Parma   | 1680, gennaio 20  | Lettera ducale all'uditore civile di Parma sulla denuncia dei notai morti (ms)   | 49/34          |

### 3. Trascrizione del calendario del 1588, aprile 20

#### **Feriae generales posthac in foro Placent(iae) observandae**

Raynutius Farnensius Plac(entiae) et Parm(ae) princeps etc.

Tribunalium reformationi dum intendimus ad eam quoque partem quae ferias animum adiecimus, qua de re et temporum varietate ac totius anni correctione a santissimo Romano pontefice tam factae edocti, ac animarum subditorum nostrorum cultui corporumque, commodis invigilantes infrascriptum modum in feriis observandis, circa ius dicendum in civitate nostra Placentiae et eius territorio a quibuscumque iudicibus, sive mediate sive immediate nobis suppositis statuimus, qui sicut ab antiquis feriis non aberrat, sed ea tantum quae correctione digna visa sunt, reformat, ita postmodum inviolabiter observandus est, prout omnibus iudicibus praedictis, ut illum observent imperamus. Hoc insuper adiicientes,

ne villam extra praedictas et infrascriptas feriam, aut iustitium causarumve generalem suspensionem, etiam per solam unam diem duraturam indicere audeant, nisi ad id vel ab ill(ustrissimi) et magnificis domini priore et antianis, etiam in scriptis, de quo apud eorum acta constet fuerint requisiti aut a nobis id fuerit eis demandandum, quod si secus fuerit factum, id omne nullum et irritum declaramus ac eos poenis arbitrio nostro eis infligendis subiacere volumus.

Feriarum autem deinceps servandarum formula harc est

Omnes dies totius anni exceptis diebus et festivitibus infrascriptis intelligantur et sint iuridici

De mense Ianuarii

Die primo      Circoncisio Domini

- 6      Epiphania Domini
- 7      Sancti Christophori
- 14     Sancti Hilarii
- 17     Sanctorum Savini et Antonini
- 20     Sanctorum Fabiani et Sebastiani
- 21     Sanctae Agnetis
- 22     Sancti Vincentii martyris
- 25     Conversio Sancti Pauli

De mense Februarii

- 1      Sanctae Brigidae et vigilia
- 2      Purificatio Beatae Mariae virginis
- 3      Sancti Blasii
- 5      Sanctae Agatae
- 9      Sanctae Appononiae
- 22     Cathedrae Sancti Petri
- 24     Sancti Mathiae Apostoli

Anno vero bisestili die 25 celebratur

De mense Martii

- 7      Sancti Thomae de Aquino

- 12 Sancti Gregorii  
19 Sancti Iosephi  
21 Sancti Benedicti  
24 Vigilia  
25 Annuntiatio Beatae virginis Mariae  
Et ista die mutatur millesimis secundum stilorum Placentinum

De mense Aprilis

- 5 Sancti Vincentii ordin(is) Praedicat(orum)  
23 Sancti Georgii  
25 Sanctorum Marci et Francae  
29 Sancti Petri martyris ordin(is) Praedicat(orum)

De mense Maii

- 1 Sanctorum Iacobi et Philippi  
3 Inventio Sanctae Crucis  
6 Sancti Ioannis ante portam latinam  
20 Sancti Bernardini ordin(is) Minor(um)

De mense Iunii

- 11 Sancti Barnabae Apostoli  
13 Sancti Antonii de Padua  
15 Sancti Bernardis Abbatis  
19 Sanctorum Gervasii et Prothasii  
22 Sancti Iuliani  
24 Nativitas Sancti Io(anni) Baptistae  
29 Sanctorum Petri et Paulis

De mense Iulii

- 1 Vigilia  
2 Visitatio Beatae Mariae Virginis  
3 Vigilia  
4 Sancti Antonii patroni Plac(entiae) ac Sancti Ulderici  
17 Sancti Alexii

- 20 Sanctae Margheritae
- 22 Sanctae Mariae Magdalenae
- 25 Sancti Iacobi Apostoli
- 26 Sanctae Annae
- 28 Sanctorum Nazarii et Celsii ac Raymundi

De mense Augusti

- 1 Sancti Petri ad vincula
- 4 Vigilia
- 5 Sanctae Mariae ad nives
- 6 Transfiguratio Domini nostri Iesu Christi et Sancti Sixti
- 10 Sancti Laurentii
- 12 Sanctae Clarae
- 14 Vigilia
- 15 Assumptio Beatae Virginis Mariae
- 16 Sancti Rocchi
- 24 Sancti Bartholomei
- 26 Sancti Alexandri
- 28 Sancti Augustini
- 29 Decolatio Sancti Io(annis) Baptistae

De Mense Septembris

- 7 Vigilia
  - 8 Nativitatis Beatae Mariae Virginis
  - 10 Sancti Nicolai de Tollentino
  - 13 Sancti Mauri Tertii episcopi Placent(iae)
  - 14 Exaltatio Sanctae Crucis
  - 16 Sanctae Euphemiae
  - 21 Sancti Matthei Aposotoli
- Et sub die 24 mutatur indictio secundum cursum Placent(iae)
- 26 Sanctae Iustinae patronae Placentiae
  - 29 Sancti Micaelis Arcangeli
  - 30 Sancti Hieronymi doctoris Ecclesiae

De mense Octobris

- 4 Sancti Francisci
- 9 Sancti Donini
- 16 Sancti Galli Abbatis
- 18 Sancti Lucae Evangelistae
- 28 Sanctorum Simonis et Iudae Apostolorum
- 31 Vigilia

De mense Novembris

- 1 Commemoratio omnium sanctorum
- 2 Commoratio defunctorum
- 11 Sancti Martini
- 13 Inventio Sancti Antonii protectoris Placent(iae)
- 21 Praesentatio Beatae Mariae Virginis in templo
- 25 Sanctae Catherinae virginis et martyris
- 30 Sancti Andreae Apostolis

De mense Decembris

- 4 Sanctae Barbarae virgiis et martyris
- 6 Sancti Nicolai Episcopi
- 7 Sancti Ambrosii episcopi doct(or)is Ecclesiae
- 8 Conceptio Beatae Mariae virginis
- 13 Sanctae Luciae virginis et martyris
- 20 Vigilia
- 21 Sancti Thomae Apostoli
- 24 Vigilia
- 25 Nativitas Domini nostri Iesu Christi
- 26 Sancti Stephani
- 27 Sancti Ioannis Evangelistae
- 28 Sanctorum Innocentium
- 31 Sancti Silvestri

Praeter istas autem ferias quae festa eadem semper die occurrentia respiciunt omnes dies dominicos feriatos esse declaramus, in quibus si vigilia aliqua de his quae ut super dictum

est feriatae sunt, occurrerit, eam quo ad ferias ipsas sabbato antecedenti servari mandamus, ceterum quod attinet ad totius anni ferias mobiles, eas indicimus ita nam tempus acceptabile primo respicientes, quo sanctae mater Ecclesia nobis fragilitatis nostrae memoriam renovat, dum capita nostra cinere aspergit, ut unusquisque aliis curis et maxime forensibus expeditus id meditari ac ad cinerum solemnitatem suscipiendam digne se praeparare possit a Dominica sexagesimae usque ad quartam feriam cinerum inclusive forum silere mandamus. Insuper laudabilem, quae hactenus viguit consuetudinem approbantes omnes dies sextarum feriarum mensis Martii in praecipuam memoriam Dominicae passionis per feriatas habere volumus. Demum ut ad festa Pascalia digne celebranda et ad vetus fermentum per sacram confessionem et sanctissimam communionem expurgandum, se se praeparare unusquisque possit, a Dominica passionis usque ad Dominicam in albis feria pariter indicimus. Postmodum dies letaniarum ac festum Ascensionis subsequens vigiliamque Pentecostes cum ipsa eius dies duobusque sequentibus feriatas esse volumus, deinceps vigiliam festi corporis d(omini) n(ostri) Iesu Christi ipsumque diem eius octavae. Ac tandem ut Nativitatis Redemptoris nostri, ex qua tot tantamque nobis commoda processerunt festivitate digne celebrare eiusque misteria contempari unusquisque possit a vigilia festi Sancti Thomae inclusive usque ad diem octavam Ianuarii inclusive ferias pariter indicimus. Ut autem corporum quoque commodis consulamus, promissibus peragendis a die decima quinta Iunii inclusive usque ad decima quinta die augusti at propter vindemias a die octava septembris usque ad diem decimam quintam Octobris inclusive forum omnino silere mandamus. Hi s autem feriis quas ob menses et vindemias servari volumus sicut omnes causas tam ordinarias quam delegatas coram quocumque iudice civitatis et territorii praedictis, una cum causis appellationum et compromissorum coram quocumque iudice sive arbitro sive arbitratore pendentes silere mandamus, adeo quo in eis nullatenus praecedi possit, nec debeat, ita laudabilem hactenus observatum morem approbantes ab ipsis feriis eorumque generali suspensione eximimus causas miserabilium personarum et eas quae celeri indigent expeditione et provisione, ac et eas in quibus fuerit aut sit appellatum et monitae partes ad audiendum intentionem appellatio debeat admitti, super quibus cognosci possit quo ad hunc articulum tantum. Quibus feriis messium et vindemiarum durantibus instantias non currere, sed ea in suspenso stare declaramus.

Volumus tamen eundem laudabilem morem hactenus observatum approbantes, ut interim est super capitulis admissis aut super positionibus per capitulis hactenus testes perducere et iuramenta recipi et servatis servandis examinari possint mandatque executiva iam concessa exequi pignorasque levare ac subhastari, istis igitur omnibus servatis sive in honorem Dei, sive in

salutem animarum, sive commoditatem corporum et rerum familiarium ut sup(ra) dictum est a nobis declaratis, sicut optime cuique rei pervisum esse credimus ea omnia et singula quae supra dicta sunt, in concusse ab omnibus ad quos spectat servari praecipimus et in eorum omnium fidem has nostras fieri iussimus easque manu nostra firmatas, sigillo nostro, quo in similibus utimur, muniri ac per infrascriptum Secretarium nostrum subscribi mandamus.

Dat(um) Parmae die XX mensis Aprilis MDLXXXVIII

Ranutius Princeps

Locus sigilli

Io(annes) Baptista Picus secret(arius)<9

Ioannes Maria Aaita de mandato

die 27 mensis 1588 publicat(um) in civitate Plac(entiae) in loco solito in forma etc.

Placentiae, apud Antonium Comitem 1588

#### 4. Provvedimenti di amnistia

| Data topica | Data cronica       | Titolo  | Segnatura |
|-------------|--------------------|---|-----------|
| Parma       | 1556, ottobre 22,  | Decreto di Ottavio farnese di amnistia (ms)   | 3/101     |
| Piacenza    | 1569, giugno 4     | Amnistia concessa da Ottavio farnese per la nascita di di un erede [Ranuccio, figlio di Alessandro e Maria D'Aviz] (Ristampa del 1576)  | 8/64      |
| Piacenza    | 1569, giugno 3     | Decreto di Ottavio farnese di amnistia per la nascita di di un erede [Ranuccio, figlio di Alessandro e Maria D'Aviz]                    | 9/40      |
| Parma       | 1581 giugno 3      | Decreto di Ottavio farnese di amnistia per le nozze tra Margherita Farnese e Vincenzo Gonzaga (ms)                                      | 11/51     |
| Parma       | 1587, settembre 18 | Decreto grazioso di Alessandro Farnese che concede l'amnistia in occasione della propria ascesa al potere (in foglio di grande formato) | 12/73, 74 |
| Parma       | 1587, settembre 18 | c.s. (in fascicolo e il latino)   | 12/74     |
| Parma       | 1587, settembre 18 | Decreto di Alessandro Farnese di amnistia in occasione dell'inizio del suo governo (originale ms)                                       | 13/3,     |
| Parma       | 1593 aprile 23     | Decreto di amnistia (ms, con <i>signum tabellionis</i> )  | 13/68     |
| Parma       | 1583, ottobre 17   | Decreto di amnistia di Ranuccio Farnese   | 15/22     |
| Parma       | 1610, settembre 7  | Decreto grazioso di Ranuccio Farnese in occasione della nascita di un figlio (Alessandro)   | 19/99     |
| Parma       | 1619, settembre 1  | Lettera del vicegovernatore di Pama un decreto di amnistia (ms)   | 23/57     |

|          |                   |  |             |
|----------|-------------------|--|-------------|
| Parma    | 1631, febbraio 22 | Amnistia per la nascita di un figlio del duca (Ranuccio I) (ms)  | 23/229      |
| Parma    | 1628, dicembre 5  | Amnistia per il matrimonio Odoardo Farnese                       | 29/69       |
| Parma    | 1631, febbraio 16 | Amnistia di Odoardo Farnese per nascita del figlio Ranuccio (ms) | 30/51       |
| Parma    | 1630, dicembre 23 | Amnistia per nascita Ranuccio figlio di Odoardo Farnese          | 31/49-50    |
| Parma,   | 1678, giugno 15   | Decreto di amnistia per la nascita del figlio primogenito        | 47/113, 114 |
| Parma    | 1678, giugno 15   | Amnistia ducale per la nascita di un figlio                      | 48/87       |
| Piacenza | 1727, maggio 17   | Proroga del decreto grazioso del 29 marzo 1727                   | 64/26,      |

### 5. Norme relative agli attuari criminali

| Data topica | Data cronica        | Titolo   | Segnatura        |
|-------------|---------------------|--|------------------|
| Parma       | 1565                | <i>Taxae dominorum notariorum magnificae civitatis Parmae causarum civilium criminaliumque nec non et correriorum et aliorum executorum</i>  | 9/6              |
| Piacenza    | 1589 gennaio 22     | <i>Grida per le multe pecuniarie</i>   | 14/36            |
| Piacenza    | 1592 novembre 6     | <i>Decreto che li notari del criminale portinon e lascino li libri, processi et atti criminali nel palazzo dove si farà l'Archivio</i>       | 14/136           |
|             | 4 giugno 1615       | [Precetto del Magistrato camerale]   | Citato in 38/101 |
| s.l.        | 1621 settembre 22   | <i>Dichiarationi et ordini sopra le tasse dei notai</i> (ms)   | 25/59            |
| s.l.        | [1621]              | <i>Tasse da osservarsi nelle cause criminali dalli notari attuari dille banche di Busseto, Cortemaggiore e Monticelli e Castelnuovo</i> (ms) | 25/61            |
| [Piacenza]  | 15 marzo 1623       | [Provvedimento del Magistrato camerale]  | Citato in 38/101 |
| [Parma]     | 1648 marzo 5        | Provvedimento della Congregazione dei ministri sui doveri di riscossione degli attuari   | 37/67            |
| [Piacenza]  | Ante 19 giugno 1649 | [Provvedimento del Magistrato camerale]  | Citato in 38/101 |
| Piacenza    | 1649 giugno 19      | <i>Ordini per l'archivista et notari e suoi coadiutori del criminale di Piacenza e suo territorio</i> (ms)                                   | 37/79            |
| Piacenza    | 1649 giugno 19      | <i>Ordini per l'archivista et notari e suoi coadiutori del criminale di Piacenza e suo territorio</i>  | 38/101           |
| Parma       | 1676 luglio 11      | <i>Ordini e provvisioni per li notari degli uffici criminali</i>   | 47/70            |
| Piacenza    | 1677 gennaio 1      | <i>Ordini dell'uditore e Magistrato camerale per i notari del criminale di Piacenza</i>  | 47/84            |

## 6. Gli esecutori di giustizia

| Data topica | Data cronica       | Contenuto  | Segn                   |
|-------------|--------------------|--|------------------------|
| Piacenza    | 1569 luglio 6      | <i>Taxationes mercedum baricelli et executorum Placentiae,</i>   | Ripubblicata in 27/115 |
| Parma       | 1582 settembre 17  | <i>Tasse delli corrieri et essecutori, con gli ordini da servarsi per loro nell'avenire</i>  | 11/81                  |
| Parma       | 1597, febbraio 20, | [Decreto sull'assunzione degli agenti del bargello]  | 15/77                  |
| Piacenza    | [1597 agosto]      | [Decreto sul bargello di Piacenza] (ms)  | 15/92                  |
| Piacenza    | 1597 agosto 3      | [Decreto sul bargello di Piacenza] (ms)  | 15/93                  |
| Parma       | 1611               | [Tariffe per le riscossioni e i pignoramenti]  | Citata in 38/98        |
| Parma       | 1624 aprile 20     | <i>Tasse delli corrieri et essecutori di Borgo San Donnino, con gli ordini da osservarsi nell'avvenire</i>   | 27/35                  |
| Parma       | 1626               | <i>Tasse nelle cause civili e criminali per gli podestà della serenissima Camera ducale</i>  |                        |
| Piacenza    | 1626 novembre 21   | <i>Grida e riformatione sopra l'osservanza delle tasse e mercedi del bargello, suoi tenenti e esecutori della città di Piacenza e suo territorio</i>   | 27/115                 |
| Parma       | 1627 novembre 23   | [Nomina di un giudice speciale per punire gli abusi commessi dal bargello e indennizzare i danneggiati]  | 23/181, 29/24          |
| Parma       | 1649 maggio 22     | [Grida della Camera ducale di Parma sulle estorsioni commesse dai birri]   | 38/98                  |
| Piacenza    | 1650 novembre 3    | <i>Grida delle nuove provvisioni sopra li pignoramenti e altri capi a osservarsi dal bargello e suoi esecutori in questa città, suo territorio e stato</i>   | 38/166                 |
| Piacenza    | 1650 ottobre 10    | [Grida contro gli sbirri che estorcono denaro] (ms)  | 38/167                 |
| Parma       | 1710 maggio 22     | <i>Ordini e tasse nuovamente riformate da osservarsi in avvenire tanto dal bargello e suoi esecutori quanto dal depositario o impresario della Camera dee pegni e da altri intorno alle pignorazioni, esecuzioni, catture e loro mercedi</i> | 57/71                  |
|             | 1727 aprile 11     | <i>Provvisioni e tasse da osservarsi da' birri nelle esecuzioni e catture per i delitti infrascitti</i>  |                        |

## BIBLIOGRAFIA

### Libro antico

Vincenzo Armani, *Delle lettere del signor Vincenzo Armani nobile d'Ugubbio, scritte a nome proprio e disposte sotto diversi capi*, in Macerata, per Giuseppe Piccini, 1658

Leonardo Loschi, *Ad digesta Domatii additones patriae ex Parmensium et Placentinorum legibus*, Placentiae, Placentiae, ex regio praelo Salvoniano, 1792-1793

Francesco Saverio Quadrio, *Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua dalle Alpi, oggi detta Valtellina*, In Milano, nella stamperia della Società palatina, 1756

### Libro moderno

- Addobbati 1997      Andrea ADDOBBATI, I guastafeste. La legge toscana sul gioco del 1773, «Quaderni storici», nuova serie, vol. 32, n. 95 (2), agosto 1997, pp. 495-538
- Ago 2006      Renata Ago, *Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento*, Roma, Carocci, 2006
- Agri 2019      Alessandro AGRÌ, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo consiglio di giustizia (1750-1786)*. 2 voll., Roma, 2019
- Alessi 1987      Giorgia ALESSI, «Processo penale (diritto intermedio), in», in *Enciclopedia del diritto Giuffré*, vol. XXXVI, Milano, 1987, pp. 360-400
- Alessi 2001      Giorgia ALESSI, *Il processo penale*, Milano, 2001
- Aliani 1982      Antonio ALIANI, *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, in «Studi Parmensi», 31 (1982)
- Aliani 1985      Antonio ALIANI, *I registi del Gridario della Biblioteca civica comunale di Parma (1826-1802)*. Parma, 1985
- Aliani 1995      Antonio ALIANI, *Il notariato a Parma. La "Matricula Colegii notariorum Parmae" (1406-1805)*, Parma, 1995

- Alvazzi Del Frate - Serges 2012 Paolo ALVAZZI DEL FRATE, Giuliano SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in Cavina 2012, pp. 9-34
- Andres 1849 Juan ANDRES, *Vita del duca di Parma don Ferdinando I di Borbone*, Parma, 1849
- Angelozzi-Casanova 2010 Giancarlo ANGELOZZI e Cesarina CASANOVA, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, 2010
- Angelozzi-Casanova 2012 Giancarlo ANGELOZZI, Cesarina CASANOVA, *Il tribunale criminale di Bologna*, in Cavina 2012, pp. 247-260
- Antinori 1959 Carlo ANTINORI, *L'amministrazione pubblica nel Ducato di Parma e Piacenza durante la dinastia dei Farnese (1545-1731). Volume I. I Mastri farnesiani*, Parma, Tipografia Editrice La Nazionale, 1959
- Antonelli 2006 Livio ANTONELLI (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento, Seminario di studi, castello Visconti di San Vito, Somma lombardo, 14-15 dicembre 2001*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006
- Arcangeli 1978 Letizia ARCANGELI, *Giurisdizioni feudali e organizzazione del territorio nel Ducato di Parma (1545-1622)*, in Quondam 1978, pp. 91-148
- Arcangeli-Gentile 2007 Letizia ARCANGELI e Marco GENTILE, *Le signorie dei Rossi a Parma tra XIV e XVI secolo*, Firenze, 2007
- Ascione-Bertini 2015 Imma ASCIONE e Giuseppe BERTINI, *L'infante don Carlos e la "spoliazione" di Parma*, in A. Mora (a cura di), *Storia di Parma V*, pp. 7-30
- Ascheri 1976-1989 Mario ASCHERI, *Rechtssprechungs- und Konsiliensammlungen*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäische Privatrechtsgeschichte*, hrsg. H. Coing, 2° vol., *Neuere Zeit (1500-1800): das Zeitalter des Gemeinen Rechts*, t. 2, *Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1976, pp. 1113-221 (trad. it. *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, 1995<sup>2</sup>)
- Ascheri 1995 Mario ASCHERI, *Tribunali giuristi e istituzioni: dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, 1995
- Ascheri 2012 Mario ASCHERI *I grandi tribunali*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, Treccani, 2012, pp. 121-128

- Barazzoni-Feliciati 1993 Antonella Barazzoni e Pierluigi Feliciati, *Synopsis ad invenienda. L'Archivio di Stato di Parma attraverso gli strumenti della ricerca (1500 - 1992)*, Parma, 1993
- Barocelli 2007 Francesco BAROCELLI, *Palazzo Farnese Rangoni, sede della Prefettura di Parma*, Parma 2007
- Battaglia 1966 Salvatore Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1966
- Bellabarba 2008 Marcello BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna. XVI-XVIII secolo*. Roma-Bari, 2008
- Bellabarba 2012 Marcello BELLABARBA, "Italia austriaca": la documentazione giudiziaria del Tardo Settecento, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 459-482
- Benassi 1916 Umberto BENASSI, *Guglielmo Di Tillot. Un ministro riformatore nel secolo XVIII. Contributo alla storia del secolo delle riforme*. Estratto da «Archivio storico per le province parmensi», voll. XX-XXV, 1916-1925
- Bertini 2014 Giuseppe BERTINI, a cura di, *Storia di Parma. IV. Il ducato farnesiano*, Parma, 2014
- Bitossi 1993 Carlo Paolo Bitossi, *Il reclutamento dei giudici delle Rote genovesi nel Seicento*, in Sbriccoli-Bettoni 1993, pp. 491-514
- Bobbioni 1976 Maria Teresa BOBBIONI, *Aspetti dell'economia agricola parmense nel secolo XVII*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XVI, 1976, pp. 107-124
- Bobbioni 1988 Maria Teresa BOBBIONI, *Conflittualità e amministrazione della giustizia in un feudo padano tra la fine del '500 e il primo trentennio del '600*, in G. Tocci (a cura di), *Persistenze feudali e autonomie comunicative in stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna, Clueb, 1988, pp. 151-168
- Bonazza 2012 Marcello BONAZZA, *Da un archivio notarile a un "archivio pretorio". La documentazione giudiziaria a Rovereto in Antico regime tra notai, città e Stato*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 427-558
- Bonfiglio Dosio 1978 Giorgetta BONFIGLIO DOSIO, *Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo Quattrocento*, «Archivio Storico Italiano», vol. 136, pp. 13-64, 1978
- Bonfiglio Dosio 2012 Giorgetta BONFIGLIO DOSIO, «Ancora notai: qualche riflessione conclusiva», in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 1135-1152
- Boris-Di Zio 1993 Francesca Boris, Tiziana Di Zio, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, in Sbriccoli-Bettoni 1993, pp. 130-155

- Bracciotti  
2021 Lorenzana BRACCIOTTI, *Cibo come reato, cibo come solidarietà. Breve viaggio tra i fondi giudiziari di Antico regime dell'Archivio di Stato di Parma*, in Valenti Bocchi, Luigi Pelizzoni, *In tavola. Un mosaico quotidiano di storia e saperi. Catalogo della mostra documentaria, Parma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2021*
- Bracciotti-Simonetta  
2022 Lorenzana BRACCIOTTI e Marcello SIMONETTA, *La corrispondenza farnesiana nell'Archivio di Stato di Parma. Aggregazioni, disgregazioni e prospettive*, in Marini-Procaccioli-Parlato 2020, pp. 21-48
- Broggio-Paoli  
2011 Paolo BROGGIO, Maria Paola PAOLI, (a cura di), *Stringere la pace: teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna, secoli XV-XVIII*, Roma, Viella, 2011
- Broggio  
2021 Paolo Broggio, *Governare l'odio. Pace e giustizia criminale nell'Italia moderna (secoli XVI-XVII)*, Roma, Viella, 2021
- Brogi  
2012 Mario BROGI, *Il fondo "Giusdicenti dell'antico Stato senese" dell'Archivio di Stato di Siena (fine secolo XIV-1808)*, Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 859-880
- Brunelli  
2013 Giampiero BRUNELLI, *Ottavio Farnese, duca di Parma e di Piacenza* in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 79, 2013, pp. 819-825
- Brunelli  
2015 a Giampiero BRUNELLI, voce *Odoardo Farnese*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 83, 2015,
- Brunelli  
2015 b Giampiero BRUNELLI, *Pier Luigi Farnese, duca di Parma e di Piacenza* in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 83, 2015, pp. 328-336
- Bulla  
2017 Gian Paolo BULLA, *La guerra del 1636-1637 e i suoi danni nei possedi della Mensa Vescovile di Piacenza*, «L'urtiga», n 15, 2017, pp. 33-42
- Busolini  
1995 Dario BUSOLINI, *Alessandro, duca di Parma e di Piacenza* in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 45, 1995, pp. 125-132
- Cadoppi  
2012 Alberto CADOPPI, *La gran congiura: il processo di Ranuccio I. Farnese contro i feudatari parmensi (1611-1612)*, Parma, MUP, 2012
- Cagol  
2012 Franco CAGOL, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 139-190
- Cammarosano  
2012 Paolo CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 15-36

- Cappelli  
1921-1925 Adriano CAPPELLI, *Inventario del regio Archivio di Stato di Parma per sale redatto da Adriano Cappelli* (ms), 1905 - 1925, ASPR, *Inventari*, n. 238
- Cardinali  
2914 Alberta CARDINALI, *Archivio di Stato di Parma: Atti giudiziari, i registri degli attuari criminali*, in Valentina Bocchi, Pier Francesco Fumagalli, Lucia Masotti, *Hebraica Parmensia. Da molti luoghi e tempi: frammenti di memoria ritrovata*, Milano, Associazione italiana amici dell'Università di Gerusalemme, 2014
- Casana  
Testore  
1995 Paola CASANA TESTORE, *Un esempio di corte suprema nell'età del diritto comune: il Senato di Piemonte nei primi decenni di attività: appunti dalle lezioni dell'a.a. 1994-95 di diritto comune*, Torino, Giappichelli, 1995
- Casanova  
2016 Cesarina CASANOVA, *Crimini di donne, giudici benevoli (Bologna XVI-XVIII secolo, «Historia et ius», vol. 9, 2016, paper 37*  
[http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/casanova\\_9.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/casanova_9.pdf)
- Castignoli  
1988 Pietro Castignoli, *L'archivio del Supremo consiglio di giustizia e grazia*, «Archivi per la storia», 1-2. 1988, Atti del XXII Congresso dell'Anai, *I Farnese nella storia d'Italia*, pp. 91-106
- Cavina  
2005 Marco CAVINA, *Il sangue e l'onore. Storia del duello*, Milano, Feltrinelli, 2005
- Cavina  
2012 Marco CAVINA, *Giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII)*, Bologna, Clueb, 2012
- Cerruti  
2003 Simona CERRUTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003
- Chiodi 2013 Giovanni CHIODI, *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 24 (2013), pp. 113-179
- Chiodi-  
Povolo  
2007 Giovanni CHIODI, Claudio POVOLO, a cura di, *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*.  
Sommacampagna, Cierre edizioni, 2007
- Chironi  
2012 Giuseppe CHIRONI, *Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei "libri curie" in area centro-settentrionale: prime indagini*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 933-948

- Chittolini 1972 Giorgio CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni storici», vol. 7, n. 19 (1) (gennaio - aprile 1972), pp. 57-130
- Colao 2012 Floriana COLAO, *Considerazioni sulle fonti giudiziarie per una storia dell' "Italia moderna"*, Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 1075–1106
- Costa 2012 Pietro COSTA, *L'antico regime: tradizione e rinnovamento*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, Treccani, 2012, pp. 113-120
- Covini 2012 Nadia COVINI, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 483–501
- Curletti-Mineo 2012 Ilaria CURLETTI, Leonardo MINEO, «*Al servizio della giustizia ed al bene comune*». *Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 553–624
- Cutini 1993 Clara CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in Sbriccoli-Bettoni, pp. 297-340
- D'Angiolini-Pavone 1973 Paolo D'ANGIOLINI, Claudio PAVONE, *Gli archivi*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. 5, *I documenti*, Torino, 1973, pp. 1659-1691
- Dani 2018 Alessandro DANI, *Vagabondi, zingari e mendicanti. leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze, Editpress, 2018
- Davide 2012 Miriam DAVIDE, *La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 223–248
- Desolei 2012 Andrea DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 381–426
- Dezza 2013 Ettore DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, Pavia University Press, 2013
- Di Noto Marrella 1980 Sergio DI NOTO MARRELLA (a cura di), *Le istituzioni dei ducati parmensi nella prima metà del Settecento*, Parma, Step, 1980
- Di Noto Marrella 2001 Sergio DI NOTO MARRELLA, *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica (1545-1802)*, Padova, Cedam, 2001

- Di Noto Marrella 2005 Sergio DI NOTO MARRELLA, *Crisi del diritto comune, cultura giuridica e legislazione in epoca ferdinandea*, in Alba Mora, a cura di, *Un Borbone tra Parma e l'Europa. Don Ferdinando e il suo tempo (1751-1802). Atti del Convegno internazionale di studi. Fontevivo, Parma, ex Collegio dei Nobili, 12-14 giugno 2003*, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, pp. 144-161
- Di Noto Marrella 2014 Sergio DI NOTO MARRELLA, *Le istituzioni giuridiche*, in Bertini 2014, pp. 310-333
- Di Noto Marrella 2015 Sergio DI NOTO MARRELLA, *La dominazione austriaca (1736-1749)*, in *Storia di Parma V*, pp. 31-51
- Diumi 1982 Giovanni DIURNI, «Pena criminale (diritto intermedio)», in *Enciclopedia del diritto Giuffrè*, vol. XX, Milano, 1982, pp. 752–770
- Di Sivo Michele Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, in Antonelli 2006, pp. 9-23
- Drei 1923 Giovanni DREI, *L'antica torre del comune di Parma*, «Aurea Parma», 1923, pp. 203-208
- Drei 1924 Giovanni DREI, *Le carte degli archivi parmensi dei sec. X-XI*, 2 voll., Parma, La tipografica parmense, 1924
- Drei 1941 Giovanni DREI, *L'Archivio di Stato di Parma. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'arte, 1941
- Drei 2009 Giovanni DREI, *I Farnese. Grandezza e decadenza di una dinastia italiana*, Parma 1954 (nuova edizione, Parma, Alessandro Farnese editore, 2009)
- Edigati 2011 DANIELE EDIGATI, *La pace nel processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, in Broggio-Paoli 2011, pp. 369-410
- Edigati 2016 Daniele EDIGATI, *Una riforma di fine Antico Regime alla vigilia dell'annessione. Moreau de Saint-Méry e il problema della giustizia criminale nel ducato parmense*, «Historia et ius», vol. 9, 2016, paper 8 [http://www.historyaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/edigati\\_9.pdf](http://www.historyaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/edigati_9.pdf)
- Edigati 2022 Daniele EDIGATI, *Criminalità e confini statali: forme di cooperazione in Antico Regime attraverso l'esperienza della Repubblica di Lucca*, «Historia et ius», 22/2022, paper 1 [http://www.historyaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/edigati\\_22.pdf](http://www.historyaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/edigati_22.pdf)
- Edigati 2023 Daniele Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, in Pierpaolo Bonacini, Elio Tavilla, a cura di, *A 250 anni dal Codice estense*,

- «Historia et ius», Collana di studi di storia del diritto medievale e moderno. Collettanee, 7, pp. 29-75
- Errera 2010 Andrea ERRERA, *Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore fiscale*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», LXXVI (2010), pp. 671-717
- Errera 2014 ANDREA ERRERA, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*, in Filippo LIOTTA, a cura di, *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, III, Monduzzi Editore, Bologna 2014, pp. 7-40;
- Errera 2018 ANDREA ERRERA, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*, in *Verbum et ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale: preaching and legal Frameworks in the Middle Ages*, a cura di Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello, Firenze University Press, Firenze 2018, pp. 175-199
- Falconi 1951 Ettore Falconi, *Archivio di Stato di Parma - Guida generale*, Parma, 1951 (dattiloscritto consultabile presso l'Archivio di Stato di Parma)
- Feliciati 2015 Pierluigi FELICIATI, *Porre mano all'intricata matassa. L'archivio del Presidente Ferdinando Cornacchia e gli stati parmensi tra dominio francese e Restaurazione*, Macerata, EUM, 2015
- Fragnito 2013 Gigliola FRAGNITO, a cura di, *Elisabetta Farnese: principessa di Parma e regina di Spagna. Atti del Convegno internazionale di studi, Parma, 2-4 ottobre 2008*, Roma, Viella, 2013
- Gardi 1993 Andrea GARDI, *Gli aspiranti auditori della Rota di Bologna nel XVII secolo. Considerazioni quantitative*, Sbriccoli-Bettoni 1993. 435-460
- Gepp 2014 Christian GEPP, *Maria Amalia e l'influenza di Vienna*, in *Storia di Parma V*, pp. 215-233
- Guarisco 2005 Gabriele GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e riduzione delle dispute a Parma nel XII secolo*, Bologna, Clueb, 2005
- Fasano Guarini 19889 Elena FASANO GUARINI, *I giudici della Rota di Firenze sotto il governo mediceo (problemi e primi risultati di una ricerca in corso)* in *Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736). Atti del convegno, Faenza, 30 aprile 1988*, Faenza, Società Torricelliana di Scienze e Lettere, 1989, pp. 87-117

- Fasano  
Guarini  
1993 Elena Fasano Guarini, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, in Sbriccoli-Bettoni 1993, pp. 389-420
- Fissore  
2012 Gian Giacomo FISSORE, *Notariato e istituzioni: il punto di vista di un diplomatista*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 1145–1152
- Fortunati  
1993 Maura FORTUNATI, *I giudici della Rota genovese nel XVI secolo: schedatura e problemi di fonti*, Sbriccoli-Bettoni 1993, pp. 515-529
- Fosi 2012 Irene FOSI, *Il governo della giustizia nello Stato pontificio in età moderna*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 651–668
- Fregoso  
2017 Edoardo FREGOSO, *Tra tempo e uso. Il comodato nel Ducato di Parma dall’Ancient Régime al Codice di Maria Luigia*, «Historia et ius», n. 12, 2017, paper 6  
[http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fregoso\\_12.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fregoso_12.pdf)
- Galeotti  
1847 Leopoldo GALEOTTI, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana. Della Consulta di Stato. Discorsi due*, Firenze, Gabinetto Scientifico-Letterario, 1847
- Garlati  
1999 Loredana GARLATI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel ristretto della Pratica Criminale per lo Stato di Milano*, Milano, Giufféré 1999
- Garlati  
2011 Loredana GARLATI, ‘Il “grande assurdo”: la tortura del testimone nelle pratiche d’età moderna’, «Acta Histriae», 19 (2011), pp. 81-104
- Garlati  
2012 Loredana GARLATI, *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d’antico regime*, in Cavina 2012, pp. 145-168
- Giorgi 2020 Andrea GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell’Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, Lett 2020, pp. 37–94
- Giorgi-  
Moscadelli  
2012 Andrea GIORGI, Stefano MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime: ipotesi per un confronto*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 37–122
- Giorgi-  
Moscadelli-  
Zarrilli  
2012 Andrea GIORGI, Stefano MOSCADELLI, Carla ZARRILLI, (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008*, 2 voll. Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012

- Gorla 1981 Gino GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè 1981
- Grazzini 2017 Marina Grazzini, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze, Firenze University Press, 2017
- Grendi 1987 Edoardo GRENDI, *Falsa monetazione e strutture monetarie degli scambi nella repubblica di Genova fra Cinque e Seicento*, «Quaderni storici», nuova serie, vol. 22, (3), *Fonti criminali e storia sociale* (dicembre 1987), pp. 803-837
- Hilaire 2003 Jean HILAIRE, *La scienza dei notai. La lunga storia del notariato in Francia*, Milano, Giuffrè, 2003 (ed. orig. *La science des notaires, Une longue histoire*, Paris, Presses universitaires de France, 2000)
- Isaaks 1993 Ann Katherine ISAAKS: *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime rote*, in Sbriccoli-Bettoni 1993, pp. 341-387
- Job 2002 Livio JOB, *La biblioteca dei notai Job di Trento: (secc. XVI-XVII)*, «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», 81/2, 2002, pp. 179-230.
- Lacchè 1988 Luigi LACCHÉ, *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988
- Lasagni 1999 Roberto LASAGNI, *Dizionario dei parmigiani*, Parma, PPS editore, 1999
- Lett 2020 Didier LETT (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, Collection de L'École française de Rome, 2020
- Lo Basso 2003 Luca Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Milano, Selene edizioni, 2003
- Lo Basso 2006 Lo Basso, *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in Livio Antonelli, (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento. Atti del Seminario di studi (Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001)*, Soveria Mannelli, Rubettino 2006 pp. 79-116
- Londei 2012 Luigi LONDEI, *Il sistema giudiziario di Antico regime nello Stato ecclesiastico*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 651-668
- Lo Preiato 2012 Maria Teresa LO PREIATO, *La cultura giuridica dei pratici del diritto. La biblioteca di una famiglia di giuristi trentini del XVI secolo*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 207-222

- Macino  
2022 Francesca MACINO, *Extra petita. Sugli effetti della clausola sola facti veritate inspecta nella dottrina tra XV e XVI secolo*, «Historia et ius», 22/2022, paper 11  
[http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/macino\\_20.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/macino_20.pdf)
- Maddalena  
2008 Carlo MADDALENA, *Le regole del principe. Fisco, clero e riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, Milano, Franco Angeli, 2008
- Maddalena  
2015 Carlo MADDALENA, *Il governo del ministro Du Tillot*, in Mora 2015, pp. 101-138
- Mannori  
1990 Luca MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 19, n. 1, 1990, pp. 323-504
- Marini-  
Procaccioli-  
Parlato  
2022 Paolo MARINI, Enrico PARLATO, Paolo PROCACCIOLI (a cura di), *Per un epistolario farnesiano. Atti della giornata di studi, Viterbo, 28 gennaio 2021*, Manziana, Vecchiarelli 2022
- Martullo  
Arpago  
1988 Maria Antonietta Martullo Arpago, 1988, *Le carte farnesiane dell'Archivio di Stato di Napoli*, «Archivi per la storia», I, 1988, Atti del XXII Congresso dell'Anai, *I Farnese nella storia d'Italia*, vol. I, pp. 71-90
- Meriggi  
1995 Marco MERIGGI, a cura di, *Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, 1731-1859. Con un saggio di Marco Meriggi*, Milano, Franco Maria Ricci, 1995
- Milietti  
1995 Marco Nicola MILLETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "Decisiones" di V. De Franchis*, Napoli, Jovene, 1995
- Mongiano  
2010 Elisa MONGIANO, *I Senati sabaudi nel XVIII secolo: centralizzazione e particolarismo*, in S. Vinciguerra, F. Dassano (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010 (Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza), pp. 547-561
- Mora 2015a Alba MORA, a cura di, *Storia di Parma. V, I Borbone: fra illuminismo e rivoluzioni*, Parma, 2015
- Mora 2015b Alba MORA, *Don Ferdinando: il duca "fuori tempo"*, in Mora 2015a, pp. 193-214
- Napolioni  
1993 Angiola Maria NAPOLIONI, *I giudici della Rota di Macerata*, in Sbriccoli-Bettoni 1993, pp. 529-547

- Nasalli  
Rocca 1922 Emilio NASALLI ROCCA, *Il Supremo Consiglio di giustizia e grazia di Piacenza: contributo alla storia dei tribunali supremi dell'età moderna*, «Biblioteca storica piacentina», vol. X, 1922
- Nasalli  
Rocca 1954 Emilio NASALLI ROCCA, *Il Supremo Consiglio di giustizia e grazia di Piacenza*. Piacenza, «Bollettino storico piacentino», XLIX, 1954, pp. 101-114
- Nasalli  
Rocca 1980 Emilio NASALLI ROCCA, *I Farnese*, Varese, 1980
- Niccoli  
2007 Ottavia NICCOLI, *Perdonare: idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007
- Nicolaj  
2004 Giovanna NICOLAJ, (a cura di), *X Congresso Internazionale La Diplomatica dei Documenti Giudiziari (da Placiti agli Acta - Secc. XII - XV), Bologna, 12 - 15 settembre 2001*. Roma, Scuola vaticana di paleografia, 2004
- Nicolaj  
2007 Giovanna NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale*, Roma, Bulzoni, 2007
- Notari 2020 Sandro NOTARI, *Nel laboratorio parmense: la redazione del codice civile di Maria Luigia (1814-1820)*, Roma, Aracne, 2020
- Pagano  
2014 Emanuele PAGANO, *Questa turba infame a comun danno unita. Delinquenti, marginali, magistrati nel mantovano asburgico*, Milano, Franco Angeli, 2014
- Paglia 1980 Vincenzo Paglia, «*La pietà di carcerati. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*», Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980
- Pansini  
1977 Giuseppe PANSINI, *La Ruota fiorentina nelle strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici* in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, Olschki, 1977, pp. 533-538
- Parente  
1984 Maria PARENTE, *Archivio di Stato di Parma - Guida generale*, Parma, 1984 (dattiloscritto consultabile presso l'Archivio di Stato di Parma)
- Parente  
1986 Maria PARENTE, *Archivio di Stato di Parma*», in Piero D'Angiolini, Claudio Pavone, a cura di, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, vol. III, Roma, pp. 361-438
- Parente  
1988 Maria Parente, *I fondi farnesiani nell'Archivio di Stato di Parma*, «Archivi per la storia», I 1988, Atti del XXII Congresso dell'Anai, I Farnese nella storia d'Italia, pag. 53-70.,

- Pastore 2012 Alessandro PASTORE, *Scienza medica e processo criminale*, in Cavina 2012, pp.59-72
- Pavone 1970 Claudio PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX, 1970, I, pp. 145-149
- Penuti 1993 Carla PENUTI, *La Rota di Ferrara: funzioni e organico Rota di Ferrara: funzioni e organico degli auditori fra Sei e Settecento*, in Sbriccoli-Bettoni 1993, pp.461-490
- Petronio 1972 Ugo PETRONIO, *Il senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*. Milano, Giuffré, 1972
- Petronio 1989 Ugo PETRONIO, *Senato (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 41, Milano, Giuffré, 1989, pp. 1151-64
- Picco 1907 Francesco Picco, *Cenni introno alla segreteria di Pier Luigi Farnese*, «Bollettino storico piacentino», II, 1907, fasc. IV, pp. 176-182
- Piergiovanni 1993 Vito PIERGIOVANNI, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in Sbriccoli- Bettoni 1993, pp. 79-95
- Pifferi 2012 Michele PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, Treccani, 2012, pp. 141-148
- Pisentini 1999 Stefano PISENTINI, *Indagine sulla bestemmia a Venezia nel Quattrocento*, «Studi storici», anno 40, n. 2, aprile-giugno 1999, *I cistercensi nell'Italia delle città*, pp. 513-549.
- Pittella 2012 Raffaele PITTELLA, «*A guisa di un civile arsenale*». *Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento*, Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 669-768
- Podestà 1995 Gian Luca PODESTÀ, *Dal delitto politico alla politica del delitto. Finanza pubblica e congiure contro i Farnese nel Ducato di Parma e Piacenza dal 1545 al 1622*, Milano, Egea, 1995
- Povolo 2015 Claudio POVOLO, *Furore. Elaborazione di un'emozione nella seconda metà del Cinquecento*, Milano, Feltrinelli, 2015
- Povolo 2017 Claudio POVOLO, *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento*, «Acta Histriae», 25, 2017, 1, pp. 21-56
- Povolo 2018 Claudio POVOLO, *Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia, 1580-1592): narrazioni di un'etnografia della violenza in età moderna*, in *Studi*

- per Livio Antonielli*, a cura di Stefano Levati e Simona Mori, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 126-148
- Quagliaroli 2017 Serena Quagliaroli, *Note storico-artistiche dall'archivio della Confraternita di S. Maria della Torricella in Piacenza*, in «Bollettino Storico Piacentino», CX (2015), n. 2, pp. 193-217
- Quaglioni 2012 Diego QUAGLIONI, *Il notaio nel processo inquisitorio*, Giorgi, Moscadelli-Zarrilli 2012, 2012, pp. 5–14
- Quondam 1978 Amedeo QUONDAM, a cura di, *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza. 1545-1622*, Roma, 1978
- Repetti 2000 Paola REPETTI, *Scrivere ai potenti suppliche e memoriali a Parma (secoli XVI-XVIII): lo stato, la giustizia, la supplica*, «Scrittura e civiltà», 24, 2000, pp. 295-358
- Romani 1975 Marzio Achille ROMANI, *Nella spirale di una crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Settecento*, Milano, Giuffrè, 1975
- Romani 1978 Marzio Achille ROMANI, *Finanza pubblica e potere politico: il caso dei Farnese (1554-1593)*, in Quondam 1978, pp. 3-85
- Romano-Cannelli 2022 Francesco ROMANI – Antonio CAMMELLI, *Sindacato: storia di un termine e dei suoi significati*, «Historia et ius», vol. 22, 2022, paper 2 [http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/romano\\_cammelli\\_2.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/romano_cammelli_2.pdf)
- Rose 2012 Colin ROSE, “*To be remedied of any vendetta*”: *Petitions and the Avoidance of Violence in early modern Parma*, «Crime, Histoire & Sociétés – Crime, History and Societies», vol. 16, n. 2, 2012, pp. 5-27
- Salvioli 1925 Giuseppe SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, Hoepli, 1925
- Satta 1994 Salvatore SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi, 1994
- Savelli 1993 Una “*rota di dottori cittadini*”. *Discussione e progetti di metà Seicento a Genova*, in Sbriccoli-Bettoni 1993, pp. 93-130
- Savelli 1975 Rodolfo SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della rota criminale a Genova alla fine del '500*, in Giovanni Tarello, a cura di, *Materiali per una storia giuridica raccolti da Giovanni Tarello*, vol V, Bologna, 1975, pp. 29-172
- Sbriccoli 1988 Mario SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*,

- «Studi storici. Rivista trimestrale dell'istituto Gramsci», anno 29, n. 2, aprile-giugno 1988, pp. 491-501
- Sbriccoli 1991 Mario SBRICCOLI, a cura di, *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991
- Sbriccoli 2009a Mario SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti 1972-2007*, Firenze, 2009
- Sbriccoli 2009b Mario SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, ora in Sbriccoli 2009a, pp. 3-44
- Sbriccoli 2009c Mario SBRICCOLI, “*Tormentum idest torquere mentem*”. *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, ora in Sbriccoli 2009a, pp. 110-128
- Sbriccoli-Bettoni 1993 Mario SBRICCOLI, Antonella BETTONI, a cura di, *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993
- Schulz 1982 Jurgen SCHULZ, *Gli edifici di Parma dell'età comunale*, «Comunicazioni dell'Istituto di Storia dell'Arte di Firenze», vol. 26, Quaderno 3, 1982
- Schuster 1999 Peter SCHUSTER, *Il funzionamento quotidiano della giustizia nel tardo Medioevo: i registri contabili come fonte di storia criminale*, «Quaderni storici», vol. 34, pp. 749-780, 1999
- Simonetta 2020 Marcello SIMONETTA, *Pier Luigi Farnese. Vita, morte e scandali di un figlio degenero*, Piacenza, Banca di Piacenza, 2020
- Sinisi 2012a Lorenzo SINISI, *Aspetti della giustizia criminale nei ducati di Parma e Piacenza dall'edificazione dello Stato farnesiano alla fine dell'Antico Regime*, in Cavina 2012, pp. 213-230
- Sinisi 2012b Lorenzo SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 519-540
- Sinisi 2020 Lorenzo SINISI, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, «Jurisdictio. Storia e prospettive della giustizia», 1, 2020, Saggi 6, pp. 221-247
- Soffietti 2012 Isidoro SOFFIETTI, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 541-552
- Tabacchi 2015 Stefano TABACCHI, *I rapporti con la Santa sede nell'età di Ferdinando (1765-1800)*, in Mora 2015, pp. 255-276

- Tavilla 2000 Ennio TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo consiglio di giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè 2000
- Tavilla 2012 Elio TAVILLA, *La giustizia criminale nel ducato estense*, in Cavina 2012, pp. 231-247
- Terzi 2022 Lorenzo TERZI, *Gli epistolari nelle “Carte Farnesiane” dell’Archivio di Stato di Napoli*, in Marini-Procaccioli-Parlato 2020, pp. 49-61
- Tirelli 1993 Vito TIRELLI, *L’istituzione della Rota nella repubblica di Lucca nel sec. XVI. Considerazioni istituzionali e sociali*, in Sbriccoli-Bettoni 1993., pp. 127-258
- Tocci 1979 Giovanni TOCCI, *Il Ducato di Parma e Piacenza*, in *Storia d’Italia Utet diretta da Giuseppe Galasso*, vol. 17, *I ducati padani, Trento e Trieste*, Torino, 1979, pp. 215-356
- Tocci 1985 Giovanni TOCCI, *Le terre traverse: poteri e territori nei ducati di Parma e Piacenza tra Sei e Settecento*, Bologna, Clueb, 1985
- Vallerani 2012 Massimo VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 275–314
- Valsecchi 1990 Franco VALSECCHI, *Il riformismo borbonico in Italia*, Roma, Bonacci editore, 1990
- Vela 1988 Cesare VELA, (a cura di), *I Farnese nella storia d’Italia. Piacenza, 10-12 ottobre 1986, atti del 22° Congresso dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Archivi per la storia*, Roma, 1988
- Venturi 1969 Franco VENTURI, *Parma e l’Europa*, in *Settecento riformatore. II. La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti. 1558-1774*, Torino, 1969, pp. 214-236
- Vivoli 2012 Carlo VIVOLI, *Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato “vecchio” fiorentino da Cosimo I a Leopoldo*, in Giorgi-Moscadelli-Zarrilli 2012, pp. 833–858
- Zancarini 2021 Francesca ZANCARINI, *Il sale di Salsomaggiore, un bene strategico all’origine di eccellenze alimentari tipiche del nostro territorio*, in Valentina Bocchi, Luigi Pelizzoni (a cura di), *In tavola. Un mosaico quotidiano di storia e saperi. Catalogo della mostra*, Parma, Edizioni degli Archivi di Stato, 2021

Zorzi 1998    Andrea ZORZI, *La politique criminelle en Italie (XIII-XVII siècles)*,  
«Crime, Histoire & Sociétés – Crime, History and Societies», vol. 2, n. 2,  
1988

## **Risorse online**

Data di ultima visita: 27/02/2023

Archivio di Stato di Modena, Gridario a stampa:

<<https://lodovico.medialibrary.it/media/ricercadl.aspx?rictree=Archivio+di+Stato+di+Modena%2fGridario+a+stampa>>

IS-Le-Gi (Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano e Archivi digitali di documenti giuridici antichi):

<http://www.ittig.cnr.it/progetti/is-legi/>

Schede Sias

Nel corso della ricerca sono state consultate le schede del Sistema informativo degli Archivi di Stato (Sias):

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl>

relative all'archivio di Stato di Parma:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicVM=home&RicProgetto=as-parma>

Tutte le schede sono state redatte da Laura Bandini e revisionate dall'Istituto centrale per gli archivi (Icar), nel periodo 2016-2018

Atti giudiziari:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=487268&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSempli)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=487268&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSempli](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=487268&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSempli)  
[ce=atti%20giudiziari&RicVM=ricercasempli&RicSez=complessi](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=487268&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSempli)

Atti giudiziari ex-Carmine:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=489969&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSemplice=atti%20giudiziari&RicVM=ricercasemplice&RicSez=complessi)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=489969&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSemplice=atti%20giudiziari&RicVM=ricercasemplice&RicSez=complessi](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=489969&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSemplice=atti%20giudiziari&RicVM=ricercasemplice&RicSez=complessi)

Carte varie di funzionari borbonici:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=511903&RicVM=ricercasemplice&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSemplice=funzionari%20borbonici&RicSez=complessi)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=511903&RicVM=ricercasemplice&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSemplice=funzionari%20borbonici&RicSez=complessi](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=511903&RicVM=ricercasemplice&RicProgetto=as%2dparma&RicFrmRicSemplice=funzionari%20borbonici&RicSez=complessi)

Casa e corte borbonica:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486896&RicProgetto=as%2dparma&RicVM=ricercasemplice&RicFrmRicSemplice=casa%20e%20corte&RicSez=complessi)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486896&RicProgetto=as%2dparma&RicVM=ricercasemplice&RicFrmRicSemplice=casa%20e%20corte&RicSez=complessi](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486896&RicProgetto=as%2dparma&RicVM=ricercasemplice&RicFrmRicSemplice=casa%20e%20corte&RicSez=complessi)

Consorzio dei vivi e dei morti di Parma:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=522793&RicVM=ricercasemplice&RicSez=complessi&RicFrmRicSemplice=consorzio%20dei%20vivi&RicProgetto=as%2dparma)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=522793&RicVM=ricercasemplice&RicSez=complessi&RicFrmRicSemplice=consorzio%20dei%20vivi&RicProgetto=as%2dparma](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=522793&RicVM=ricercasemplice&RicSez=complessi&RicFrmRicSemplice=consorzio%20dei%20vivi&RicProgetto=as%2dparma)

Decreti e rescritti sovrani:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=511045&RicTipoScheda=ca&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicProgetto=as-parma&RicPag=3)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=511045&RicTipoScheda=ca&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicProgetto=as-parma&RicPag=3](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=511045&RicTipoScheda=ca&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicProgetto=as-parma&RicPag=3)

Ducal camera borbonica:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=489496&RicTipoScheda=ca&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicProgetto=as-parma&RicPag=3)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=489496&RicTipoScheda=ca&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicProgetto=as-parma&RicPag=3](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=489496&RicTipoScheda=ca&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicProgetto=as-parma&RicPag=3)

Governatori di Parma e Piacenza:

[https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486823&RicSez=complessi&RicFrmRicSemplice=governatori&RicVM=ricercasemplice&RicProgetto=as%2dparma)

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486823&RicSez=complessi&RicFrmRicSemplice=governatori&RicVM=ricercasemplice&RicProgetto=as%2dparma](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486823&RicSez=complessi&RicFrmRicSemplice=governatori&RicVM=ricercasemplice&RicProgetto=as%2dparma)

Gridario:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486908&RicTipoScheda=ca&RicSez=fondi&RicPag=4&RicProgetto=as-parma&RicVM=indice>

Magistrato camerale:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486852&RicTipoScheda=ca&RicSez=fondi&RicPag=4&RicProgetto=as-parma&RicVM=indice>

Patenti:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486813&RicVM=indice&RicProgetto=as-parma&RicPag=5&RicTipoScheda=ca&RicSez=fondi>

Processi civili e criminali:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486913&RicTipoScheda=ca&RicSez=fondi&RicPag=5&RicProgetto=as-parma&RicVM=indice>

Regia giunta di giurisdizione:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486918&RicProgetto=as%2dparma&RicSez=complessi&RicVM=ricercasemplice&RicFrmRicSemplice=giunta%20di%20giurisdizione>

Ruoli dei provvigionati farnesiani e borbonici:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486873&RicSez=complessi&RicVM=ricercasemplice&RicProgetto=as-parma&RicFrmRicSemplice=asse>

Supremo consiglio di giustizia e di grazia e Consiglio della dettatura o Ufficio dei memoriali

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486919&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca&RicPag=6&RicProgetto=as-parma&RicSez=fondi>

Trattati:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi->

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486916&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca&RicPag=6&RicProgetto=as-parma&RicSez=fondi](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486916&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca&RicPag=6&RicProgetto=as-parma&RicSez=fondi)

Uditori civili e criminali di Parma:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi->

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=488327&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca&RicPag=6&RicProgetto=as-parma&RicSez=fondi](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=488327&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca&RicPag=6&RicProgetto=as-parma&RicSez=fondi)

Ufficio delle confische:

<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi->

[bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486920&RicProgetto=as%2dparma&RicVM=ricercasemplice&RicFrmRicSemplice=confische&RicSez=complessi](https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=486920&RicProgetto=as%2dparma&RicVM=ricercasemplice&RicFrmRicSemplice=confische&RicSez=complessi)